The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Marche

CCI	2014IT06RDRP008
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Marche
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Autorità di gestione	Regione Marche - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Versione	14.0
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	06/03/2025 - 16:23:54 CET

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 13
1.1. Modifica 13
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013 13
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP 13
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo): 13
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 13
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014 13
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA 37
2.1. Zona geografica interessata dal programma 37
2.2. Classificazione della regione 37
3. VALUTAZIONE EX-ANTE 38
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR. 38
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione. 43
3.2.1. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_1 45
3.2.2. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_10 46
3.2.3. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_11 46
3.2.4. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_12 47
3.2.5. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_13 48
3.2.6. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_14 48
3.2.7. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_2 49
3.2.8. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_3 49
3.2.9. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_4 50
3.2.10. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_5 50
3.2.11. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_6 51
3.2.12. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_7 52
3.2.13. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_8 52
3.2.14. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_9 53
3.2.15. Fissazione degli obiettivi_1 54
3.2.16. Fissazione degli obiettivi_2 54
3.2.17. La costruzione della logica di intervento_1 55
3.2.18. La costruzione della logica di intervento_2 56
3.2.19. La costruzione della logica di intervento_3 56
3.2.20. La costruzione della logica di intervento_4 57

3.2.21. La costruzione della logica di intervento_5 58
3.2.22. Modalità di attuazione_1 59
3.2.23. Modalità di attuazione_2 59
3.2.24. Modalità di attuazione_3 59
3.2.25. Modalità di attuazione_4 60
3.2.26. Modalità di attuazione_5 61
3.2.27. Modalità di attuazione_6 61
3.2.28. Modalità di attuazione_7 62
3.2.29. Piano degli indicatori 62
3.2.30. Piano degli indicatori e performance framework 63
3.2.31. Raccomandazioni specifiche della VAS_1 64
3.2.32. Raccomandazioni specifiche della VAS_2 64
3.2.33. Raccomandazioni specifiche della VAS_3 65
3.2.34. Raccomandazioni specifiche della VAS_4 65
3.2.35. Raccomandazioni specifiche della VAS_5 66
3.2.36. Raccomandazioni specifiche della VAS_6 66
3.2.37. Raccomandazioni specifiche della VAS_7 67
3.2.38. Temi orizzontali e specifici_1 67
3.2.39. Temi orizzontali e specifici_2 68
3.2.40. Temi orizzontali e specifici_3 68
3.2.41. Temi orizzontali e specifici_4 69
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante 69
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI 70
4.1. Analisi SWOT 70
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate 70
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione 126
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione 129
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione 134
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione 138
4.1.6. Indicatori comuni di contesto 143
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma 159
4.2. Valutazione delle esigenze 182
4.2.1. 01) Accrescere le conoscenze specifiche degli imprenditori agricoli e forestali 193
4.2.2. 02) Favorire processi innovativi nelle imprese e nelle comunità rurali 193
4.2.3. 03) Accrescere il livello di competenza degli operatori agricoli, forestali e delle aree rurali 194
4.2.4. 04) Migliorare l'efficacia del sistema della conoscenza 195
4.2.5. 05) Incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali 196

4.2.6. 06) Facilitare l'insediamento di giovani in agricoltura e lo start-up di nuove imprese in altri settori....198
4.2.7. 07) Incentivare le imprese agricole e forestali, che erogano servizi sociali, ambientali, ricreativi e turistici....199
4.2.8. 08) Favorire l'accesso al credito per gli investimenti aziendali....200
4.2.9. 09) Favorire la competitività delle aziende agricole incoraggiando la loro aggregazione....201
4.2.10. 10) Valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione con il territorio....202
4.2.11. 11) Potenziare la prevenzione dalle calamità naturali e ripristinare il potenziale produttivo agro-forestale....203
4.2.12. 12) Tutela delle acque e dell'aria attraverso metodi di gestione agricole e zootecnica sostenibili....204
4.2.13. 13) Miglioramento della gestione degli ambienti agro-silvopastorali montani....205
4.2.14. 14) Preservare e migliorare la biodiversità naturale, agraria e forestale....206
4.2.15. 15) Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi....207
4.2.16. 16) Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari....208
4.2.17. 17) Favorire l'accrescimento del pregio ambientale e la fornitura di servizi ecosistemici delle aree forestali....209
4.2.18. 18) Valorizzazione delle potenzialità produttive delle foreste....209
4.2.19. 19) Promuovere la produzione di energia da biomassa agroforestale e da sottoprodotti agricoli su scala locale....210
4.2.20. 20) Migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole e agroindustriali....211
4.2.21. 21) Uso efficiente delle risorse idriche....212
4.2.22. 22) Promuovere i progetti di sviluppo locale attraverso la programmazione dal basso....213
4.2.23. 23) Favorire l'accesso alle informazioni per la popolazione e le imprese delle aree rurali....214
4.2.24. 24) Favorire l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali....215
4.2.25. 25) Coordinamento organizzativo, semplificazione amministrativa e capacità di governance....216
4.2.26. 26) Apertura internazionale del settore agroalimentare e del territorio delle Marche....217
4.2.27. 27) Ampliare la rete irrigua per la diffusione di colture ad elevato valore aggiunto....218
4.2.28. 28) Migliorare la rete viaria e i servizi per il trasporto locale nelle aree montane....218
4.2.29. 29) Incentivare l'adozione di strumenti assicurativi per le aziende agricole....219
4.2.30. 30) Sostenere l'adeguamento normativo delle aziende sui temi della sicurezza, sanità e rispetto ambientale....219
4.2.31. 31) Favorire il raccordo tra la filiera del mobile e le risorse forestali regionali....220
5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA....222
5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013....222

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1 231
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 231
5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 235
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 237
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 239
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 243
5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 246
5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013 250
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11) 254
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013 257
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE 258
6.1. Ulteriori informazioni 258
6.2. Condizionalità ex-ante 259
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali 280
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità 285
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI 290
7.1. Indicatori 290
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 293
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 293

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura....294
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale....294
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali....295
7.2. Indicatori alternativi....297
7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo....297
7.3. Riserva....299
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE....300
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013....300
8.2. Descrizione per misura....328
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....328
8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....358
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)....370
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....387
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)....452
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)....474
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)....516
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)....561
8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)....625
8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)....636
8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....714
8.2.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)....763
8.2.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)....810
8.2.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....819
8.2.15. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)....854
8.2.16. M16 - Cooperazione (art. 35)....875
8.2.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....938
8.2.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)....974
9. PIANO DI VALUTAZIONE....987

9.1. Obiettivi e scopo 987
9.2. Governance e coordinamento....988
9.3. Temi e attività di valutazione....991
9.4. Dati e informazioni 995
9.5. Calendario 997
9.6. Comunicazione 999
9.7. Risorse....1000
10. PIANO DI FINANZIAMENTO 1002
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR) 1002
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 1004
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)....1005
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....1005
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....1006
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 1007
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....1008
10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 1010
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 1011
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 1012
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 1013
10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)....1014
10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 1015
10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....1016
10.3.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30).1018
10.3.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)....1020
10.3.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....1022
10.3.15. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)....1023
10.3.16. M16 - Cooperazione (art. 35)....1024
10.3.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....1025
10.3.18. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 1026
10.3.19. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)....1027
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma....1028
11. PIANO DI INDICATORI....1029
11.1. Piano di indicatori 1029

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 1029
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 1032
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 1035
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 1037
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 1042
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 1047
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente) 1051
11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi 1056
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici 1063
11.4.1. Terreni agricoli 1063
11.4.2. Aree forestali 1066
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma 1067
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO 1068
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 1069
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 1069
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 1069
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 1069
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 1070
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 1070
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 1070
12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 1070
12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 1071
12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 1071
12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 1071
12.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 1071
12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 1072
12.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33) 1072

12.15. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 1072
12.16. M16 - Cooperazione (art. 35) 1072
12.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 1073
12.18. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 1073
12.19. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) 1073
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO 1074
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 1076
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 1076
13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 1077
13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 1077
13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 1078
13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 1079
13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 1080
13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 1080
13.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 1081
13.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 1081
13.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 1081
13.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 1082
13.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 1082
13.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33) 1083
13.15. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 1083
13.16. M16 - Cooperazione (art. 35) 1084
13.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 1084
13.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) 1085
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ 1086
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con: 1086
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune 1086
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi 1096
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE 1097

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1098
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013....1098
15.1.1. Autorità 1098
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami 1098
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza....1103
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 1105
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE....1108
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 1109
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 1113
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER 1117
16.1. 2013/06/26: Apertura di un Forum sul Blog del sito regionale (http://www.quiblogpsrmarche.it/nuova-programmazione-2014-2020/) e pubblicato un primo questionario on-line aperto ai contributi e allo scambio di informazioni con il vasto pubblico....1117
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1117
16.1.2. Sintesi dei risultati....1117
16.2. 2013/07/02: Primo incontro di partenariato del PSR Marche 2014-2020. dal titolo “Verso il PSR Marche 2014-2020: avvio del partenariato” 1118
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1118
16.2.2. Sintesi dei risultati....1119
16.3. 2013/07/25: Primo Focus Group tematico “Sviluppo delle aree montane e il ruolo dell’agricoltura” 1119
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1119
16.3.2. Sintesi dei risultati....1119
16.4. 2013/09/20: Secondo Focus Group tematico “Filiere e Competitività” 1120
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1120
16.4.2. Sintesi dei risultati....1120
16.5. 2013/10/21: Secondo incontro di Partenariato “Analisi di contesto e SWOT” 1121
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1121

16.5.2. Sintesi dei risultati....1121
16.6. 2013/10/25: Terzo Focus Group tematico “Ecosistema, Energia e Clima”....1121
16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1121
16.6.2. Sintesi dei risultati....1121
16.7. 2013/10/28: Secondo questionario on-line circa le Priorità e i Fabbisogni della Programmazione 2014-2020....1122
16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1122
16.7.2. Sintesi dei risultati....1122
16.8. 2013/11/15: Quarto Focus Group tematico “Sviluppo locale integrato”....1123
16.8.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1123
16.8.2. Sintesi dei risultati....1124
16.9. 2013/11/29: Quinto Focus Group tematico “Ricerca e Innovazione e Sistema della conoscenza”1124
16.9.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1124
16.9.2. Sintesi dei risultati....1124
16.10. 2013/12/16: Terzo incontro di Partenariato “Le strategie”....1125
16.10.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1125
16.10.2. Sintesi dei risultati....1125
16.11. 2014/03/16: Quarto incontro di Partenariato “Dalle strategie alle misure”....1125
16.11.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1125
16.11.2. Sintesi dei risultati....1126
16.12. 2015/03/20: Quinto incontro di Partenariato “Le modifiche alle strategie dopo le osservazioni di Bruxelles”....1126
16.12.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1126
16.12.2. Sintesi dei risultati....1126
16.13. Nel corso del 2012: Sondaggi on-line, questionari, interviste nell’ambito del progetto “Studio specifico su la Nuova Programmazione Regionale per lo Sviluppo Rurale: analisi dei fabbisogni per l’identificazione delle linee strategiche”....1127
16.13.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1127
16.13.2. Sintesi dei risultati....1127
16.14. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni....1129
17. RETE RURALE NAZIONALE....1131
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)....1131
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete....1131
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma....1131
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN....1131
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE....1132

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR....1132
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno....1154
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE....1166
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura....1166
19.2. Tabella di riporto indicativa....1170
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI....1172
Documenti....1173

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Marche

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

b. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera a), punto ii) o iii)

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

29-01-2025

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. MODIFICA 01: INTRODUZIONE ALLE MODIFICHE PROPOSTE

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La presente modifica ai sensi dell'art. 11 lettera a) punto ii) del Reg. UE 1305/2013) consiste nell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR Marche 2014-22 sulla base del percorso di riprogrammazione finanziaria strutturato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e proposto a tutte le Regioni onde massimizzare l'assorbimento delle

risorse comunitarie residue dei Programmi di Sviluppo Rurale entro il 31 dicembre 2025 e quindi ridurre il rischio di mancato raggiungimento dell'obiettivo di spesa N+3 e del conseguente disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

Il percorso di riprogrammazione finanziaria prevede:

- l'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sui PSR 2014-2022 nei limiti massimi consentiti dal Reg. UE n. 1305/2013: al riguardo per il PSR Marche il tasso unico massimo consentito dall'art. 59 c.3 è il 53%, essendo le Marche nel periodo di programmazione 2014-20 classificata come "regione più sviluppata"; inoltre lo stesso art. 59 al comma 4 prevede delle deroghe a tale tasso unico massimo per le misure ambientali per le quali il tasso FEASR massimo applicabile diventa 75% e per altre misure (es. miss. 9-16-19) in cui diventa 80%; l'importo totale delle risorse FEASR attribuito a ciascun PSR rimane immutato, ciò che aumenta è solo il peso percentuale delle risorse FEASR sul totale delle risorse pubbliche;

- la riduzione della % del cofinanziamento nazionale (statale e regionale): aumentando il peso % delle risorse FEASR, infatti, si riduce quello del cofinanziamento nazionale e quindi si riduce l'ammontare di risorse nazionali da destinare al cofinanziamento e il valore complessivo della spesa pubblica cofinanziata; gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale dei PSR sono attribuiti agli stessi programmi quali "finanziamenti nazionali integrativi" (top-up) mantenendo così inalterata la dotazione complessiva di risorse pubbliche del PSR;

- la successiva attribuzione (dal 1° gennaio 2026) al PSP 2023-2027, a valere di ciascuna Regione, dei finanziamenti nazionali integrativi, già allocati nei PSR 2014-2022 e non spesi entro la fine del 31/12/2025 da destinare alla liquidazione con il PSP 2023-27 (e CSR 2023-27) degli impegni residui di spesa del PSR 2014-22.

Al fine di consentire le operazioni di riprogrammazione finanziaria sopra descritte sono state adottate specifiche disposizioni normative nazionali attraverso legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 559-562). A valle del percorso di modifica dei PSR sarà anche necessaria una modifica della Delibera CIPESS che definisce i tassi di cofinanziamento applicabili ai PSR.

Analogamente a livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento della legge di bilancio 2025 in particolare volto all'istituzione dei capitoli di bilancio delle risorse regionali, dedotte dal cofinanziamento "ordinario", destinate al cofinanziamento del top-up nazionale.

In relazione alla data di applicazione dei nuovi tassi di cofinanziamento UE, l'articolo 23, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 908/2014 dispone che la Commissione calcoli il contributo del FEASR sulla base del tasso in vigore il primo giorno del trimestre di riferimento: pertanto, i nuovi tassi saranno applicabili a tutti pagamenti effettuati dagli organismi pagatori a partire dal primo giorno del trimestre successivo alla data di approvazione alla modifica dei PSR. Ciò significa che, per massimizzare l'assorbimento di risorse FEASR, occorre predisporre le proposte di modifica dei PSR con l'obiettivo di pervenire ad una decisione di approvazione da parte della Commissione UE entro il 31 marzo 2025 per poter applicare i nuovi tassi di cofinanziamento UE alle spese erogate ai beneficiari a partire dal 1° aprile 2025.

Per potere rendere l'operazione di rimodulazione dei tassi di cofinanziamento maggiormente gestibile dal punto di vista attuativo, il MASAF raccomanda inoltre di ridurre al minimo la differenziazione dei tassi da utilizzare per il cofinanziamento.

Sulla base delle istruzioni operative del MASAF i capitoli dei PSR interessati dalla modifica sono:

Cap.7 Descrizione del quadro di riferimento dei risultati

Cap. 10 Piano di finanziamento

Cap.12 Finanziamento nazionale integrativo

Cap.13 Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato

Alla luce sia delle indicazioni del MASAF sia della rilevanza finanziaria e dello stato di avanzamento della spesa di alcune misure del PSR Marche, si è stabilito di applicare a tutte le misure il tasso massimo di cofinanziamento FEASR consentito dall'art. 59 del reg.UE 1305/2013, vale a dire il 53%, e di fissare al 75% il tasso di cofinanziamento FEASR delle misure 11 "agricoltura biologica "e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici".

Detti nuovi tassi di cofinanziamento come detto sopra si applicano ai soli pagamenti successivi al 1° aprile 2025 (ipotizzando che la decisione di approvazione della modifica del PSR avvenga entro il 31 marzo); pertanto gli effetti sulla spesa pubblica cofinanziata vanno calcolati sulla spesa FEASR "ordinario" residua al 1° aprile 2025, posto che la quota di FEASR EURI (risorse aggiuntive per gli anni 2021-22 provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa dopo la crisi COVID-19 di cui al reg. UE n.2094/2020) non è oggetto della modifica del tasso di cofinanziamento essendo questo già al 100%. Tale spesa residua è stata stimata pari a 55,37 milioni di euro: si tratta di una stima in quanto ovviamente fino al 31 marzo potrebbero essere erogati dei pagamenti che non sono tutti esattamente quantificabili allo stato attuale.

La conseguenza è che a livello complessivo di PSR a fronte di una dotazione FEASR di 370,1 milioni di FEASR ordinario + 24,2 milioni di FEASR EURI (che non sono cofinanziati), se nel PSR 13.0 vigente la spesa pubblica complessiva era pari a 882,6 milioni di euro, con l'applicazione dei nuovi tassi di cofinanziamento ai 55,37 milioni di euro residui di FEASR "ordinari" da pagare, la spesa totale pubblica cofinanziata scende a 854 milioni di euro e conseguentemente la differenza pari a 28,1 milioni di euro diventa finanziamento nazionale integrativo "top-up". La dotazione di risorse pubbliche totale del programma, data dalla somma di spesa pubblica cofinanziata e "top-up" resta pari a 882,6 milioni di euro.

La descrizione di dettaglio degli impatti sul piano finanziario anche a livello di singola misura è riportata nella modifica inerente il cap.10 Piano Finanziario.

Per quanto concerne gli indicatori del quadro di riferimento dei risultati di cui al cap.7 si opera una sorta di riparto dei target derivanti dalla spesa pubblica cofinanziata e di quelli prodotti dal finanziamento nazionale integrativo top-up, mantenendo invariati i valori assoluti dei target e quindi lasciando inalterata l'ambizione complessiva del programma.

Nel capitolo 12 "Finanziamento nazionale integrativo" viene inserita la quota di top up nazionale stimata per ciscuna misura, mentre nel capitolo 13 "Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato" si è stimata per ciascuna misura la quota parte di spesa residua di pagamenti a valere di regimi di aiuto coperta da finanziamenti nazionali integrativi detraendo questo importo da quello a carico del cofinanziamento nazionale. Secondo quanto indicato nelle istruzioni operative del MASAF, dette variazioni quantitative vanno riportate sia nella tabella inziale del capitolo che nelle sottosezioni per misura, mentre nessuna modifica va apportata nella descrizione relativa all'autorizzazione agli aiuti di stato tenuto conto che i medesimi importi che risultano come "nuovi" finanziamenti nazionali integrativi sono stati già autorizzati in

precedenza come cofinanziamento nazionale.

In ogni caso la descrizione di dettaglio delgi impatti della modidica sui vari capitoli è riportata nella relativa modifica.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Si vedano le singole modifiche proposte.

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si vedano le singole modifiche proposte.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Si vedano le singole modifiche proposte.

1.1.5.2. MODIFICA 02: CAPITOLO 7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito della modifica del tasso di cofinanziamento si registrano delle variazioni nel quadro di riferimento dei risultati. Nello specifico:

- I valori “obiettivo 2025” restano immutati
- I valori del campo “aggiustamenti top up” relativi alla **spesa pubblica**, si incrementano, per ciascuna priorità, dell’ammontare delle risorse di cofinanziamento dedotte dal PSR e riattribuite allo stesso come Top Up. Riguardo ai valori degli **indicatori**, questi vanno ad incrementarsi, in maniera proporzionale alla variazione finanziaria delle misure (ammontare delle risorse di cofinanziamento dedotte dal PSR e riattribuite allo stesso come Top Up) che contribuiscono alla quantificazione degli stessi indicatori, come meglio dettagliato nella successiva tabella
- I valori del campo “aggiustamenti Euri” restano immutati
- I valori del campo “Valore assoluto del target” si riducono essendo pari ai valori obiettivo 2025 al netto degli aggiustamenti TOP UP ed Euri.

Priorità	Descrizione indicatore	indicatore	Valore in SFC PSR Vers. 13	Nuovo valore proposto in Vers. 14	VARIAZIONE ipotizzata	Proporzionale (SI/NO)
P2	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	Valore obiettivo 2025 (a)	266.439.112	266.439.112	-	nessuna variazione
		Di cui Aggiustamento "top-up" (b)	50.000.000	55.953.500	5.953.500	SI
		Di cui Aggiustamento EURI (c)	13.576.449	13.576.449	-	nessuna variazione
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b-c)	202.862.663	196.909.163	- 5.953.500	SI
P2	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	Valore obiettivo 2025 (a)	1.729	1.729	-	nessuna variazione
		Di cui Aggiustamento "top-up" (b)	415	430	15	SI, la variazione dell'output è proporzionale alla variazione finanziaria delle mis 4.1 e 6.1 (che sono le uniche misure che concorrono a questo indicatore) per la parte relativa al trasferimento come TOP UP. La variazione del numero delle operazioni è quindi proporzionale alla quota nazionale detratta dal PSR e reinserita come TOP UP,

						relativamente alle stesse misure sopra indicate
		Di cui Aggiustamento EURI (c)	113	113	-	nessuna variazione
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b-c)	1.201	1.186	- 15	SI, la variazione dell'output è proporzionale alla variazione finanziaria delle mis 4.1 e 6.1 (che sono le uniche misure che concorrono a questo indicatore) per la parte relativa al trasferimento come TOP UP. La variazione del numero delle operazioni è quindi proporzionale alla quota nazionale detratta dal PSR e reinserita come TOP UP, relativamente alle stesse misure sopra indicate
		Valore obiettivo 2025 (a)	96.474.368	96.474.368	-	nessuna variazione
P3	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	Di cui Aggiustamento "top-up" (b)	-	4.388.000	4.388.000	SI
		Valore assoluto del target al 2025	96.474.368	92.086.368	- 4.388.000	SI

		(a-b)				
P3	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	Valore obiettivo 2025 (a)	829	829	-	SI
		Di cui Aggiustamento "top-up" (b)	-	87	87	SI, la variazione dell'output è proporzionale alla variazione finanziaria delle mis 3.1, mis 9 e mis 16.4 (che sono le uniche misure che concorrono a questo indicatore) per la parte relativa al trasferimento come TOP UP. La variazione del numero delle aziende agricole sovvenzionate è quindi proporzionale alla quota nazionale detratta dal PSR e reinserita come TOP UP, relativamente alle stesse misure sopra indicate
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b)	829	742	- 87	
P3	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	Valore obiettivo 2025 (a)	85	85	-	SI, la variazione dell'output è proporzionaleal la variazione finanziaria della mis 5.1 (che è l'unica misura che concorre a questo
		Di cui Aggiustamento "top-up" (b)		25	25	
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b)	85	60	- 25	

						indicatore) per la parte relativa al trasferimento come TOP UP, tenuto conto che le risorse TOP UP sono state riservate solo alle imprese agricole e non agli enti pubblici. La variazione del numero delle aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio è quindi proporzionale alla quota nazionale detratta dal PSR e reinserita come TOP UP, relativamente alla mis 5.1 per la sola parte destinata alle imprese agricole
P3	KIS - numero di progetti approvati misura 4.2 (aspetto specifico 3A)	Valore obiettivo 2025 (a)	56	56	-	SI, la variazione dell'output è proporzionale alla variazione finanziaria della mis 4.2.a (che è l'unica misura che concorre a questo indicatore) per la parte relativa al trasferimento come TOP UP.
		Di cui Aggiustamento "top-up" (b)	-	4	4	
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b)	56	52	- 4	

						La variazione del numero di progetti approvati è quindi proporzionale alla quota nazionale detratta dal PSR e reinserita come TOP UP, relativamente alla misura sopra indicata
P3	numero di beneficiari misura 14.1 (aspetto specifico 3A)	Valore obiettivo 2025 (a)	539	539	-	Si, la variazione dell'output è proporzionale alla variazione finanziaria della mis 14.1.a (che è l'unica misura che concorre a questo indicatore) per la parte relativa al trasferimento come TOP UP.
		Di cui Aggiustamento "top-up" (b)	-	6	6	
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b)	539	533	- 6	La variazione del numero dei beneficiari è quindi proporzionale alla quota nazionale detratta dal PSR e reinserita come TOP UP, relativamente alla stessa misura sopra indicata
P4	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	Valore obiettivo 2025 (a)	379.671.229	379.671.229	-	nessuna variazione
		Di cui Aggiustamento "top-up" (b)	-	8.327.000	8.327.000	SI

		Di cui Aggiustamento EURI (c)	10.667.209	10.667.209	-	nessuna variazione
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b-c)	369.004.020	360.677.020	-8.327.000	SI
		Valore obiettivo 2025 (a)	105.831	105.831	-	nessuna variazione
		Di cui Aggiustamento "top-up" (b)		2.277	- 2.277	Si, la variazione dell'output è proporzionale alla variazione finanziaria delle mis 10.1, 11.2 e 12.1 (che sono le uniche misure che concorrono a questo indicatore) per la parte relativa al trasferimento come TOP UP. La variazione della superficie è quindi proporzionale alla quota nazionale detratta dal PSR e reinserita come TOP UP, relativamente alle stesse misure sopra indicata
P4	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	Di cui Aggiustamento EURI (c)		-	-	
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b-c)	105.831	103.554	2.277	
		Valore obiettivo 2025 (a)	73.914.970	73.914.970	-	nessuna variazione
P5	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	**Di cui Aggiustamento "top-up" (b)**		3.163.000	- 3.163.000	SI

		Valore assoluto del target al 2025 (a-b-c)	73.914.970	70.751.970	3.163.000	SI
P5	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	Valore obiettivo 2025 (a)	4.615	4.615	-	SI, la variazione dell'output è proporzionale alla variazione finanziaria della mis. 4.3.B (che è l'unica che concorre a questo indicatore) per la parte relativa al trasferimento come TOP UP. La variazione della superficie è quindi proporzionale alla quota nazionale detratta dal PSR e reinserita come TOP UP, relativamente alla stessa misura sopra indicata
		Di cui Aggiustamento "top-up" (b)		223	- 223	
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b-c)	4.615	4.392	223	
P5	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	Valore obiettivo 2025 (a)	28	28	-	SI, la variazione dell'output è proporzionale alla variazione finanziaria della mis. 8.6. (che è l'unica che concorre a questo indicatore) per la parte relativa al trasferimento come TOP UP. La variazione del numero
		Di cui Aggiustamento "top-up" (b)	-	1	- 1	
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b-c)	28	27	1	

						delle operazioni è quindi proporzionale alla quota nazionale detratta dal PSR e reinserita come TOP UP, relativamente alla stessa misura sopra indicata
		Valore obiettivo 2025 (a)	99.603.646	99.603.646	-	nessuna variazione
P6	Spesa pubblica Totale P6 (in EUR)	**Di cui Aggiustamento "top-up" (b)**	-	5.498.500	- 5.498.500	SI
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b-c)	99.603.646	94.105.146	5.498.500	SI
		Valore obiettivo 2025 (a)	4	4	-	
P6	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	**Di cui Aggiustamento "top-up" (b)**	-	-	-	nessuna variazione
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b-c)	4	4	-	
		Valore obiettivo 2025 (a)	579.558	579.558	-	nessuna variazione
P6	Popolazione coperta dal GAL (aspetto specifico 6B)	**Di cui Aggiustamento "top-up" (b)**	-	36.161	- 36.161	SI
		Valore assoluto del target al 2025 (a-b-c)	579.558	543.397	36.161	SI

Di seguito si riporta integralmente tutto il capitolo 7 del PSR versione 11 in cui in formato barrato saranno indicati gli importi che subiscono una variazione e in rosso evidenziato in giallo i nuovi valori.

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Con la modifica è stato riportato, a livello degli indicatori di performance, gli effetti della variazione della percentuale di cofinanziamento comunitario consistenti in una riduzione delle risorse cofinanziate e un corrispondente incremento delle risorse Top Up.

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori, tenuto conto che gli stessi vengono calcolati prendendo a riferimento il complesso della spesa pubblica che rimane invariata (riduzione del cofinanziamento nazionale del PSR e contestuale riattribuzione allo stesso delle risorse in qualità di finanziamenti nazionali integrativi). L'unica variazione è la suddivisione di tali indicatori tra "fondi ordinari" e "fondi Top Up".

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

1.1.5.3. MODIFICA 03: CAPITOLO 10. PIANO DI FINANZIAMENTO

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Come già anticipato nella modifica 1, alla luce dello stato di avanzamento della spesa del PSR Marche si è deciso di applicare a tutte le misure il tasso massimo di cofinanziamento FEASR consentito dall'art. 59 del reg.UE 1305/2013, vale a dire il 53%, e di fissare al 75% il tasso di cofinanziamento FEASR delle misure 11 "agricoltura biologica "e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici". Tali nuove percentuali di cofinanziamento si applicheranno sui pagamenti a partire dal 01/04/2025, ipotizzando che la decisione di approvazione della modifica del PSR possa avvenire entro il 31/03/2025. È stato pertanto necessario procedere, a partire dai pagamenti effettuati ad oggi, a delle stime di eventuali pagamenti da effettuarsi nel 1° trimestre 2025, e quindi a delle simulazioni sull'ammontare da pagare negli ultimi 3 trimestri 2025, il cui esito è riportato nella successiva tabella a livello di singola

misura.

MISURA	B Importo FEASR da spendere dal 1/4/2025	C % cofinanziamento FEASR al 31/3/2025	D Sviluppo spesa pubblica al 31/3/2025	E % cofinanziamento FEASR dal 01/04/2025	F Sviluppo spesa pubblica cofinanziata dal 01/04/2025	G Quota nazionale da detrarre dal PSR e reinserire come Top up	H = F+G spesa pubblica cofinanziata dal 01/04/25 compresa la quota di top up
	Inserire valore in EURO	*Inserire valore*	*Calcolato*	*Inserire valore*	*Calcolato*	*Calcolato*	*Calcolato*
M1	416.361,14	43,12%	965.587	53,00%	785.587,05	180.000,00	965.587,06
M2	1.364.739,28	43,12%	3.164.980	53,00%	2.574.979,77	590.000,00	3.164.979,77
M3	1.711.706,88	43,12%	3.969.636	53,00%	3.229.635,62	740.000,00	3.969.635,61
M4 euri	13.564.534,80	100,00 %	13.564.535	100,00 %	13.564.534,80	-	13.564.534,80
M4 esclusi gli EURI	14.179.409,73	43,12%	32.883.603	53,00%	26.753.603,26	6.130.000,00	32.883.603,26
M5	2.289.986,23	43,12%	5.310.729	53,00%	4.320.728,74	990.000,00	5.310.728,74
M6	4.510.578,94	43,12%	10.460.526	53,00%	8.510.526,30	1.950.000,00	10.460.526,29
M7	2.428.773,28	43,12%	5.632.591	53,00%	4.582.591,10	1.050.000,00	5.632.591,10
M8	1.850.493,93	43,12%	4.291.498	53,00%	3.491.497,99	800.000,00	4.291.497,99
M9		43,12%		53,00%			

M10	323.836,44 878.984,62	43,12%	751.012 2.038.462	53,00%	611.012,15 1.658.461,55	140.000,00 380.000,00	751.012,15 2.038.461,55
M11 euri	3.636.257,32	100,00 %	3.636.257	100,00 %	3.636.257,32	-	3.636.257,32
M11 esclusi gli EURI	5.325.752,82	43,12%	12.351.004	75,00%	7.101.003,76	5.250.000,00	12.351.003,76
M12	92.524,70	43,12%	214.575	53,00%	174.574,91	40.000,00	214.574,92
M13	2.282.465,50	43,12%	5.293.287	75,00%	3.043.287,33	2.250.000,00	5.293.287,33
M14	1.087.165,19	43,12%	2.521.255	53,00%	2.051.255,07	470.000,00	2.521.255,07
M15	0,00	43,12%	0	53,00%	0,00	0,00	0,00
M16	4.510.578,94	43,12%	10.460.526	53,00%	8.510.526,30	1.950.000,00	10.460.526,30
M19	10.223.978,94	43,12%	23.710.526	53,00%	19.290.526,30	4.420.000,00	23.710.526,29
M20	1.896.756,27	43,12%	4.398.785	53,00%	3.578.785,41	820.000,00	4.398.785,40
M21	-	43,12%	-	53,00%	-	-	-
Totale f.di Ordinari	**55.374.092,82**		**128.418.583**		**100.268.582,60**	**28.150.000,00**	**128.418.582,60**
Totale f.di EURI	**17.200.792,12**		**17.200.792**		**17.200.792,12**	**-**	**17.200.792,12**
TOTALE	**72.574.884**						

GENERALE	**,94 145.619.375**	**117.469.374,72**	**28.150.000,00**	**145.619.374,72**

La conseguenza è che a fronte di una quota residua di FEASR "ordinario" che si stima di dover pagare negli ultimi 3 trimestri del 2025, pari a 55,37 milioni di euro, lo sviluppo in termini di spesa pubblica passerebbe dagli attuali 128,42 milioni di euro (con un tasso di cofinanziamento del 43,12% su tutte le misure) a 100,27 milioni di euro (con un tasso di cofinanziamento del 53% in tutte le misure, ad eccezione della misura 11 e 13 che avrebbero un tasso del 75%), con una detrazione di 28,15 milioni di euro, riattribuiti come TOP UP allo stesso PSR, lasciando di fatto invariato l'importo complessivo delle risorse pubbliche generate dal PSR.

Di seguito si riporta una tabella con evidenziate anche le suddivisioni degli importi (sia per la spesa pubblica cofinanziata che per quella riattribuita come TOP UP) della quota nazionale (Stato e Regione).

	% cofinanziamento FEASR al 31/3/2025	**Sviluppo spesa pubblica da spendere dal 01/04/2025**	**Importo FEASR da spendere dal 01/4/2025**	**Quota nazionale da spendere dal 01/04/2025**	**Quota Stato da spendere dal 01/04/2025**	**Quota Regione da spendere dal 01/04/2025**	**% cofinanziamento FEASR dal 01/04/2025**	**Sviluppo spesa pubblica cofinanziata dal 01/04/2025**	**Importo FEASR da spendere dal 01/4/2025**	**Quota nazionale da spendere dal 01/04/2025**	**Quota Stato da spendere dal 01/04/2025**	**Quota Regione da spendere dal 01/04/2025**	**Quota nazionale da detrarre dal PSR e reinserire come Top up**	**Quota Stato da detrarre dal PSR e reinserire come TOP UP**	**Quota Regione da detrarre dal PSR e reinserire come TOP UP**
M1	43,12%	965.587,06	416.361,14	549.225,92	384.458,14	164.767,78	53,00%	785.587,05	416.361,14	369.225,92	258.458,14	110.767,77	180.000,00	126.000,00	54.000,00
M2	43,12%	3.164.979,77	1.364.739,28	1.800.240,49	1.260.168,34	540.072,15	53,00%	2.574.979,77	1.364.739,28	1.210.240,49	847.168,34	363.072,15	590.000,00	413.000,00	177.000,00
M3	43,12%	3.969.635,61	1.711.706,88	2.257.928,74	1.580.550,12	677.378,62	53,00%	3.229.635,62	1.711.706,88	1.517.928,74	1.062.550,12	455.378,62	740.000,00	518.000,00	222.000,00
M4 euri	100,00%	13.564.534,80	13.564.534,80	-	-		100,00%	13.564.534,80	13.564.534,80	-	-	-	-	-	-

			-												
M4 esclusigli EURI	43,12%	32.883.603,26	14.179.409,73	18.704.193,54	13.092.935,48	5.611.258,06	53,00%	26.753.603,26	14.179.409,73	12.574.193,53	8.801.935,47	3.772.258,06	6.130.000,00	4.291.000,00	1.839.000,00
M5	43,12%	5.310.728,74	2.289.986,23	3.020.742,51	2.114.519,75	906.222,75	53,00%	4.320.728,74	2.289.986,23	2.030.742,51	1.421.519,76	609.222,75	990.000,00	693.000,00	297.000,00
M6	43,12%	10.460.526,29	4.510.578,94	5.949.947,36	4.164.963,15	1.784.984,21	53,00%	8.510.526,30	4.510.578,94	3.999.947,36	2.799.963,15	1.199.984,21	1.950.000,00	1.365.000,00	585.000,00
M7	43,12%	5.632.591,10	2.428.773,28	3.203.817,82	2.242.672,47	961.145,35	53,00%	4.582.591,10	2.428.773,28	2.153.817,82	1.507.672,47	646.145,34	1.050.000,00	735.000,00	315.000,00
M8	43,12%	4.291.497,99	1.850.493,93	2.441.004,06	1.708.702,84	732.301,22	53,00%	3.491.497,99	1.850.493,93	1.641.004,05	1.148.702,84	492.301,22	800.000,00	560.000,00	240.000,00
M9	43,12%	751.012,15	323.836,44	427.175,71	299.023,00	128.152,71	53,00%	611.012,15	323.836,44	287.175,71	201.023,00	86.152,71	140.000,00	98.000,00	42.000,00
M10	43,12%	2.038.461,55	878.984,62	1.159.476,93	811.633,85	347.843,08	53,00%	1.658.461,55	878.984,62	779.476,93	545.633,85	233.843,08	380.000,00	266.000,00	114.000,00
M11 euri	100,00%	3.636.257,32	3.636.257,32	-	-	-	100,00%	3.636.257,32	3.636.257,32	-	-	-	-	-	-
M11 esclusigli	43,12%	12.351.003,76	5.325.752,82	7.025.250,94	4.917.675,66	2.107.575,28	75,00%	7.101.003,76	5.325.752,82	1.775.250,94	1.242.675,66	532.575,28	5.250.000,00	3.675.000,00	1.575.000,00

EURI															
M12	43,12%	214.574,92	92.524,70	122.050,21	85.435,15	36.615,06	53,00%	174.574,91	92.524,70	82.050,21	57.435,15	24.615,06	40.000,00	28.000,00	12.000,00
M13	43,12%	5.293.287,33	2.282.465,50	3.010.821,83	2.107.575,28	903.246,55	75,00%	3.043.287,33	2.282.465,50	760.821,83	532.575,28	228.246,55	2.250.000,00	1.575.000,00	675.000,00
M14	43,12%	2.521.255,07	1.087.165,19	1.434.089,89	1.003.862,92	430.226,97	53,00%	2.051.255,07	1.087.165,19	964.089,88	674.862,92	289.226,97	470.000,00	329.000,00	141.000,00
M15	43,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	43,12%	10.460.526,30	4.510.578,94	5.949.947,36	4.164.963,15	1.784.984,21	53,00%	8.510.526,30	4.510.578,94	3.999.947,36	2.799.963,15	1.199.984,21	1.950.000,00	1.365.000,00	585.000,00
M19	43,12%	23.710.526,29	10.223.978,94	13.486.547,35	9.440.583,15	4.045.964,21	53,00%	19.290.526,30	10.223.978,94	9.066.547,36	6.346.583,15	2.719.964,21	4.420.000,00	3.094.000,00	1.326.000,00
M20	43,12%	4.398.785,40	1.896.756,27	2.502.029,14	1.751.420,40	750.608,74	53,00%	3.578.785,41	1.896.756,27	1.682.029,14	1.177.420,40	504.608,74	820.000,00	574.000,00	246.000,00
M21	43,12%	-	-	-	-	-	53,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale f.di Ordinari		**128.418.582,60**	**55.374.092,82**	**73.044.489,79**	**51.131.142,85**	**21.913.346,94**		**100.268.582,60**	**55.374.092,82**	**44.894.489,78**	**31.426.142,85**	**13.468.346,93**	**28.150.000,00**	**19.705.000,00**	**8.445.000,00**
Totale		**17.200**	**17.200**					**17.200**	**17.200**						

f.di EURI	**0.792,12**	**0.792,12**	**-**	**-**	**-**	**.792,12**	**.792,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTALE GENERALE	**145.619.374,72**	**72.574.884,94**	**73.044.489,79**	**51.142,85**	**21.913.346,94**	**117.469.374,72**	**72.574.884,94**	**44.894.489,78**	**31.426.142,85**	**13.468.346,93**	**28.150.000,00**	**19.705.000,00**	**8.445.000,00**

Nella successiva tabella si riportano invece le conseguenze di tale operazione sull'intera dotazione del programma, tenuto conto quindi anche di quanto già pagato e rendicontato con le attuali percentuali di cofinanziamento.

MISURA	situazione attuale			situazione con modifica tasso cofinanziamento FEASR				
	Importo FEASR	**% cofinanziamento FEASR vigente**	**Sviluppo spesa pubblica**	**Importo FEASR**	**% cofinanziamento FEASR con variazione proposta**	**Sviluppo spesa pubblica cofinanziata**	**Quota nazionale da detrarre dal PSR e reinserire come Top up**	**spesa pubblica compresa la quota nazionale di top up**
M1	3.786.646	43,12%	8.781.646	3.786.646	53%	8.601.646	180.000,00	8.781.646
M2	2.134.440	43,12%	4.950.000	2.134.440	53%	4.360.000	590.000,00	4.950.000
M3	7.686.540	43,12%	17.825.928	7.686.540	53%	17.085.928	740.000,00	17.825.928
M4 euri	13.576.449	100,00%	13.576.449	13.576.449	100%	13.576.449	-	13.576.449
M4 esclusi gli EURI	88.519.841	43,12%	205.287.201	88.519.841	53%	199.157.201	6.130.000,00	205.287.201
M5	3.816.216	43,12%		3.816.216	53%	7.860.222		

			8.850.222				990.000,00	8.850.222
M6	16.739.184	43,12%	38.820.000	16.739.184	53%	36.870.000	1.950.000,00	38.820.000
M7	12.630.710	43,12%	29.292.000	12.630.710	53%	28.242.000	1.050.000,00	29.292.000
M8	12.267.627	43,12%	28.449.970	12.267.627	53%	27.649.970	800.000,00	28.449.970
M9	1.012.458	43,12%	2.348.000	1.012.458	53%	2.208.000	140.000,00	2.348.000
M10	9.566.172	43,12%	22.185.000	9.566.172	53%	21.805.000	380.000,00	22.185.000
M11 euri	10.667.209	100,00%	10.667.209	10.667.209	100%	10.667.209	-	10.667.209
M11 esclusi gli EURI	84.712.599	43,12%	196.457.791	84.712.599	75%	191.207.791	5.250.000,00	196.457.791
M12	638.176	43,12%	1.480.000	638.176	53%	1.440.000	40.000,00	1.480.000
M13	58.994.628	43,12%	136.815.000	58.994.628	75%	134.565.000	2.250.000,00	136.815.000
M14	16.982.812	43,12%	39.385.000	16.982.812	53%	38.915.000	470.000,00	39.385.000
M15	215.600	43,12%	500.000	215.600	53%	500.000	-	500.000
M16	10.940.959	43,12%	25.373.281	10.940.959	53%	23.423.281	1.950.000,	25.373.28

							00	1
M19	30.546.208	43,12%	70.840.000	30.546.208	53%	66.420.000	4.420.000,00	70.840.000
M20	7.114.800	43,12%	16.500.000	7.114.800	53%	15.680.000	820.000,00	16.500.000
M21	1.819.072	43,12%	4.218.628	1.819.072	53%	4.218.628	-	4.218.628
Totale f.di Ordinari	**370.124.688**		**858.359.666**	**370.124.688**		**830.209.666**	**28.150.000,00**	**858.359.666**
Totale f.di EURI	**24.243.658**		**24.243.658**	**24.243.658**		**24.243.658**	**-**	**24.243.658**
TOTALE GENERALE	**394.368.346**		**882.603.325**	**394.368.346**		**854.453.325**	**28.150.000,00**	**882.603.325**

Anche in questo caso la conseguenza è che a fronte di una dotazione complessiva di FEASR pari a 394,4 meuro (di cui 370,1 FEASR "ordinario" e 24,2 meuro di FEASR EURI), lo sviluppo in termini di spesa pubblica passerebbe dagli attuali 882,6 milioni di euro (con un tasso di cofinanziamento del 43,12% su tutte le misure) a 854,45 milioni di euro (con un tasso di cofinanziamento del 53% in tutte le misure, ad eccezione della misura 11 e 13 che avrebbero un tasso del 75%), con una detrazione di 28,15 milioni di euro, riattribuiti come TOP UP allo stesso PSR, lasciando di fatto invariato l'importo complessivo delle risorse pubbliche generate dal PSR.

Di seguito si riporta integralmente tutto il capitolo 10 del PSR versione 13 in cui in formato barrato saranno indicati gli importi che subiscono una variazione e in rosso evidenziato in giallo i nuovi valori e/o le variazioni apportate.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

Con la modifica si propone un cambio della percentuale di cofinanziamento comunitario del programma applicando a a tutte le misure il tasso massimo di cofinanziamento FEASR consentito dall'art. 59 del reg.UE 1305/2013, vale a dire il 53%, e di fissare al 75% il tasso di cofinanziamento FEASR delle misure 11

“agricoltura biologica “e 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori, tenuto conto che gli stessi vengono calcolati prendendo a riferimento il complesso della spesa pubblica che rimane invariata (riduzione del cofinanziamento nazionale del PSR e contestuale riattribuzione allo stesso delle risorse in qualità di finanziamenti nazionali integrativi).

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato.

1.1.5.4. MODIFICA 04: CAPITOLO 12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica è una diretta conseguenza della modifica della percentuale di cofinanziamento comunitario a seguito della quale l’ammontare delle risorse di spesa pubblica “cofinanziate” si sono ridotte e sono state sostituite per lo stesso importo da risorse di aiuti nazionali integrativi (top up) statali e regionali, secondo quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (articolo 1, commi 559-562).

Come già dettagliato nella modifica al capitolo 10, l’ammontare di tali risorse è pari a 28,15 milioni di euro. Le stesse sono state suddivise tra le varie misure come meglio indicato di seguito.

1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

Con la modifica vengono previsti aiuti nazionali integrativi pari a 28,15 milioni di euro come conseguenza della variazione del tasso di cofinanziamento comunitario del PSR, secondo quanto autorizzato con legge 30/12/2024 n. 207.

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori, tenuto conto che gli stessi vengono calcolati prendendo a riferimento il complesso della spesa pubblica che rimane invariata (riduzione del cofinanziamento nazionale del PSR e contestuale riattribuzione allo stesso delle risorse in qualità di finanziamenti nazionali integrativi).

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

1.1.5.5. MODIFICA 05: CAPITOLO 13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In conseguenza della modifica del tasso di cofinanziamento comunitario e delle conseguenti variazioni degli importi di cofinanziamento nazionale (in riduzione) e degli aiuti nazionali integrativi (in aumento), è necessario procedere anche alla modifica degli importi per le misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

A tal fine si è stimata per ciascuna misura la quota parte di spesa residua di pagamenti a valere di regimi di aiuto coperta da finanziamenti nazionali integrativi detraendo questo importo da quello a carico del cofinanziamento nazionale. Dette variazioni quantitative sono state riportate sia nella tabella inziale del capitolo che nelle sottosezioni per misura, mentre nessuna modifica va apportata nella descrizione relativa all'autorizzazione agli aiuti di stato tenuto conto che i medesimi importi che risultano come "nuovi" finanziamenti nazionali integrativi sono stati già autorizzati in precedenza come cofinanziamento nazionale.

Di seguito si riportano i nuovi valori del cofinanziamento nazionale a seguito dell'introduzione nelle varie misure dei finanziamenti nazionali integrativi.

1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica

La modifica consente di suddividere tra cofinanziamento nazionale e finanziamenti nazionali integrativi, gli importi in capo a ciascuna misura del PSR per la quale ricorre l'applicazione degli aiuti di stato, destinati ai soggetti/ attività non agricole.

1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

1.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato.

2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Marche

Descrizione:

Il Programma di Sviluppo Rurale si applica all'intera Regione Marche.

2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

Con riferimento alla decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione Europea la Regione Marche è classificata tra le regioni più sviluppate a norma dell'articolo 3 codice ITE3.

3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

Lo schema 1 riportato sotto descrive il processo di iterazione e accompagnamento per fasi successive alla programmazione.

Allo scopo di garantire un'azione di accompagnamento e una costante e continuativa interazione con la Regione, il Servizio di VEA del PSR 2014-2020 è stato articolato per fasi successive in relazione gli ambiti di analisi sintetizzati alla tabella 1 successiva.

Le attività di VEA sono state organizzate sulla base di un **Piano di Lavoro**.

I **momenti di raccordo e interazione** con l'Autorità di Gestione del PSR (AdG) e con i principali soggetti coinvolti nel processo di programmazione sono così sintetizzabili:

- Riunioni periodiche presso la sede regionale per: a) verificare l'andamento delle attività; b) condividere gli output intermedi; c) revisionare la pianificazione in ragione delle modifiche al quadro normativo e l'effettiva tempistica di elaborazione del PSR;

- Partecipazione a gruppi e tavoli di lavoro: a) 3 incontri con il tavolo di partenariato regionale del PSR 2014-2020 della Regione Marche (02/07/2013, 2/10/2013 e 16/12/2013); b) 6 tavoli tematici con il partenariato (23/03/2013, 25/07/2013, 20/09/2013, 25/10/2013, 15/11/2013, 29/11/2013);

- Confronti e interviste ai referenti regionali coinvolti nella stesura del PSR;

- Confronti informali, che hanno accompagnato tutto il processo di programmazione del PSR, attraverso un frequente scambio di documenti di lavoro e note via e-mail, confronti telefonici, oltre a diverse *skype meeting*.

Il Valutatore ha prodotto alcuni **output intermedi**, finalizzati ad accompagnare ciascuna delle fasi di elaborazione del PSR.

- **Supporto nell'ambito dei Tavoli tematici con il partenariato**

  Il Valutatore ha offerto supporto metodologico ed ha coadiuvato la Regione per la gestione e animazione dei Focus tematici e per l'elaborazione della sintesi degli esiti, oltre ad aver stimolato la discussione presentando gli esiti valutativi specifici per tema relativi all'esperienza 2007-13 e le opportunità della nuova programmazione.

- **Primo Report intermedio - Valutazione dell'analisi SWOT e dei fabbisogni identificati (14/02/2014)**

  Il primo step del processo di VEA è teso a verificare se l'analisi SWOT è strutturata sulla base delle caratteristiche territoriali e delle 6 priorità dello sviluppo rurale, oltre che delle indicazioni del partenariato e dell'esperienza 2007-13.

- **Secondo Report intermedio - Pertinenza, coerenza interna ed esterna del Programma**

(27/06/2014)

La II fase valutativa è incentrata sulla verifica di coerenza tra le scelte strategiche del PSR ed il contesto programmatico nel quale si inserisce (coerenza esterna): i) alla strategia Europa 2020; al QSC e all'Accordo di Partenariato; alla programmazione regionale con attenzione alla complementarità settoriale, territoriale e/o tematico degli interventi da attivare.

La coerenza è stata inoltre verificata rispetto alla logica di intervento, tenendo conto del grado di correlazione tra misure e priorità/ focus area, della distribuzione delle risorse finanziarie e delle forme di sostegno proposte.

- **Terzo Report intermedio - Valutazione della governance e del sistema di gestione e controllo (27 giugno 2014)**

  L'approfondimento valutativo si sofferma sulle scelte gestionali, organizzative e procedurali relative al modello di governance, sviluppando una riflessione rispetto alle sfide poste dalla nuova programmazione e all'esperienza maturata con il PSR 2007-13.

- **Le prime versioni del Rapporto di Valutazione ex ante e del Rapporto Ambientale Strategico (10 luglio 2014)**

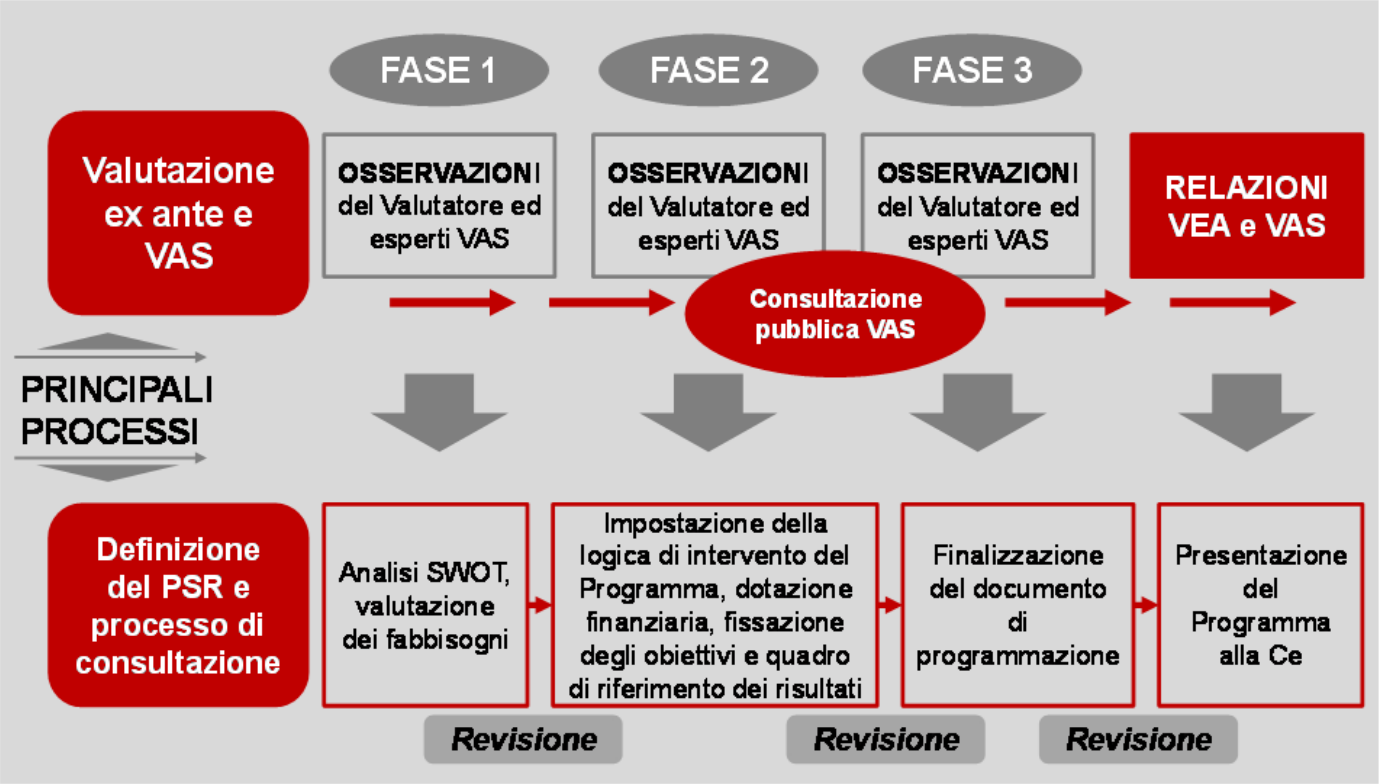
  Il Rapporto di VEA consegnato esamina le sezioni completate del PSR (versione approvata dalla Giunta regionale l'11/06/2014), mentre il secondo dà conto degli esiti delle valutazioni in ragione delle evidenze emerse dalla procedura VAS il cui iter era all'epoca in corso di perfezionamento.

- **Note e documenti valutativi informali (periodo compreso tra luglio 2014 e aprile 2015)**

  Nel periodo in oggetto vi sono stati numerosi scambi di note e documenti valutativi inerenti alcune specifiche sezioni del Programma in progress e specifiche questioni sottoposte al parere del Valutatore, anche a supporto del negoziato in corso con la Commissione Europea. Le indicazioni valutative proposte sono riassunte nel paragrafo successivo.

Valutazione Ambientale Strategica

Il procedimento per la realizzazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PSR 2014-2020 della Regione Marche, ai sensi della normativa vigente, è stato sviluppato come descritto nella tab.2 sotto riportata.



schema 1: Fasi chiave e ambiti della valutazione ex ante dei Programmi di Sviluppo Rurale

A) Verifica dell'analisi SWOT e dei fabbisogni identificati (need assessment). L'obiettivo principale di questa fase di attività è verificare se l'analisi SWOT rappresenta tutte le principali caratteristiche del territorio marchigiano e se la valutazione dei fabbisogni sia stata articolata sulle sei priorità della politica di sviluppo rurale. La valutazione della chiarezza, coerenza e completezza dell'analisi SWOT e dei fabbisogni rispetto al contesto territoriale, della solidità dell'interrelazione logica tra elementi della SWOT e fabbisogni si basa su analisi di contesto, indicatori utilizzati e un adeguato coinvolgimento del partenariato.

B) Analisi della coerenza esterna del PSR (valutazione del contributo atteso del Programma alla strategia dell'Unione Europea). Tale analisi è tesa ad accertare il corretto inserimento dell'evaluando in un quadro programmatico più ampio. In particolare l'analisi verifica la complementarietà, la sinergia e la non sovrapposizione tra il PSR e le diverse politiche attivate sul territorio, con particolare attenzione con l'Accordo di Partenariato e con gli altri programmi di altri fondi del QSC.

C) Analisi della coerenza interna del PSR (analisi della logica di intervento). L'analisi complessiva della strategia interna del Programma si basa sulla ricostruzione dell'architettura e dall'analisi del quadro logico del PSR in termini di obiettivi (priorità e focus area), risultati attesi e valori target.

D) Sorveglianza e indicatori. L'utilizzo degli indicatori e la creazione di un adeguato sistema di misurazione rappresentano un punto fondamentale per valutare in che misura gli obiettivi previsti sono stati raggiunti. La verifica ex ante si compone di due fasi: 1) verifica della rilevanza e della chiarezza del quadro degli indicatori; 2) valutazione dell'adeguatezza dei valori target proposti, ovvero della plausibilità delle stime effettuate in relazione sia alle azioni previste, sia alle poste finanziarie stanziate.

E) Verifica della adeguatezza delle risorse stanziate rispetto agli obiettivi del PSR. In stretta continuità con quella precedente, la presente fase di attività prevede: i) l'analisi di coerenza delle diverse forme di sostegno previste dal PSR; ii) la valutazione di coerenza delle allocazioni finanziarie e della loro capacità di contribuzione agli obiettivi del PSR alla luce anche delle tipologie di interventi previste; iii) la valutazione dell'adeguatezza delle milestone proposte in termini finanziari e di rappresentatività degli obiettivi di medio periodo del PSR.

F) Valutazione della governance e del sistema di gestione e monitoraggio. La verifica dell'adeguatezza delle componenti relative al sistema di gestione, attuazione e monitoraggio ha l'obiettivo di supportare la corretta ed efficace definizione: i) del Piano di Valutazione; ii) del modello operativo e gestionale previsto per l'implementazione del PSR; iii) delle procedure per il monitoraggio e la raccolta dei dati necessari alle attività di valutazione; iv) degli approcci volti a favorire la semplificazione; v) delle misure a garanzia delle pari opportunità e promozione dello sviluppo sostenibile.

Tab.1 §3.1 Fasi VEA PSR

- Con nota del 03.02.2014, il Servizio Ambiente Forestazione e Pesca, in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso all'Autorità Competente PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (PF VAA) il Rapporto Preliminare e l'elenco dei soggetti con competenze ambientali (SCA) chiedendo di avviare il procedimento di VAS per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Marche 2014 – 2020;
- Con nota del 5.02.2014, la PF VAA ha comunicato di non avere osservazioni in merito all'elenco degli SCA presentato;
- Con DGR n. 78 del 27.01.2014, relativa all'organizzazione dei Servizi della Regione Marche, le competenze del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca sono passate al nuovo Servizio Ambiente e Agricoltura (AEA) che rappresenta pertanto l'Autorità Procedente e il Proponente per il procedimento VAS;
- Con nota del 07.02.2014 il Servizio Ambiente e Agricoltura (AEA) ha trasmesso il Rapporto Preliminare agli SCA;
- Con nota del 10.02.2014, la PF VAA ha convocato una Conferenza dei Servizi per il giorno 20.02.2014 al fine di agevolare le consultazioni preliminari (scoping). Con nota del 17.02.14 la PF VAA ha integrato la convocazione invitando la PF Difesa del Suolo e Autorità di Bacino. Il verbale della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 4.03.2014.
- Nell'ambito delle consultazioni preliminari sono pervenuti i seguenti contributi: - PF Aree Protette e PF Biodiversità e Rete Ecologica (18.02.2014) - Regione Marche, PF Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e rischio industriale (20.02.14) - ATO n. 5 Marche Sud - Ascoli Piceno (consegnati nella CdS di scoping) - ATO n. 2 Marche Centro - Ancona (consegnati nella CdS di scoping) - Parco Nazionale dei Monti Sibillini (24.02.2014) - Provincia di Macerata (25.02.2014) - ATO n. 3 Marche Centro - Macerata (24.02.2014) - PF Difesa del Suolo e Autorità di Bacino (17.03.2014) - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche (18.03.2014) - Comunità Montana dei Sibillini (21.03.2014) - Provincia di Fermo (21.03.2014) - Parco del Conero (31.03.2014) - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (04.06.2014) - Parco Nazionale dei Monti Sibillini (24.02.2014)
- Con nota del 07.07.2014, il Servizio AEA ha trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione Marche l'avviso di deposito del PSR e della relativa documentazione di VAS (Rapporto Ambientale) ai fini delle consultazioni pubbliche, con richiesta di pubblicazione sul numero del 17.07.2014.
- Con nota del 28.07.2014 il Servizio AEA ha inoltre trasmesso alla PF VAA tutta la documentazione in formato cartaceo ed elettronico per il deposito presso i propri uffici.
- Le consultazioni di VAS sono state avviate dalla data di pubblicazione dell'annuncio sul BUR (17.07.2014) e si sono concluse il 15.09.2014. La documentazione è stata messa a disposizione, oltre che presso le rispettive sedi, anche sui siti web di Autorità Competente e Autorità Procedente
- Il Rapporto Ambientale ha ricevuto parere motivato positivo da parte dell'Autorità Ambientale a seguito del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 136/VAA del 23/12/2014;
- Il Rapporto Ambientale, allegato al presente documento unitamente alla Valutazione ex ante del PSR Marche, è stato rivisto in funzione delle prescrizioni contenute nel parere motivato dell'AA e delle modifiche apportate al PSR Marche a seguito delle osservazioni avanzate dalla Commissione.

Tab.2 §3.1 Procedimento per la realizzazione della VAS

3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_1	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	12/07/2013
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_10	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	10/11/2014
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_11	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	11/02/2015
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_12	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	11/02/2015
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_13	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	11/02/2015
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_14	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	11/02/2015
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_2	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	11/12/2013
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_3	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	14/02/2014
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_4	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	14/02/2014
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_5	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	14/02/2014
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_6	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	14/02/2014
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_7	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	14/02/2014
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_8	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	14/02/2014
Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_9	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	11/07/2014

Fissazione degli obiettivi_1	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	21/07/2014
Fissazione degli obiettivi_2	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	12/11/2014
La costruzione della logica di intervento_1	Definizione della logica d'intervento	11/07/2014
La costruzione della logica di intervento_2	Definizione della logica d'intervento	11/07/2014
La costruzione della logica di intervento_3	Definizione della logica d'intervento	11/07/2014
La costruzione della logica di intervento_4	Definizione della logica d'intervento	20/11/2014
La costruzione della logica di intervento_5	Definizione della logica d'intervento	20/11/2014
Modalità di attuazione_1	Modalità di attuazione del programma	11/07/2014
Modalità di attuazione_2	Modalità di attuazione del programma	13/11/2014
Modalità di attuazione_3	Modalità di attuazione del programma	13/11/2014
Modalità di attuazione_4	Modalità di attuazione del programma	13/11/2014
Modalità di attuazione_5	Modalità di attuazione del programma	13/11/2014
Modalità di attuazione_6	Modalità di attuazione del programma	11/07/2014
Modalità di attuazione_7	Modalità di attuazione del programma	11/07/2014
Piano degli indicatori	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	11/05/2015
Piano degli indicatori e performance framework	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	22/04/2014
Raccomandazioni specifiche della	Raccomandazioni specifiche della	11/07/2014

VAS_1	VAS	
Raccomandazioni specifiche della VAS_2	Raccomandazioni specifiche della VAS	11/07/2014
Raccomandazioni specifiche della VAS_3	Raccomandazioni specifiche della VAS	11/07/2014
Raccomandazioni specifiche della VAS_4	Raccomandazioni specifiche della VAS	11/07/2014
Raccomandazioni specifiche della VAS_5	Raccomandazioni specifiche della VAS	20/05/2015
Raccomandazioni specifiche della VAS_6	Raccomandazioni specifiche della VAS	20/05/2015
Raccomandazioni specifiche della VAS_7	Raccomandazioni specifiche della VAS	20/05/2015
Temi orizzontali e specifici_1	Altro	11/07/2014
Temi orizzontali e specifici_2	Altro	11/11/2014
Temi orizzontali e specifici_3	Altro	11/07/2014
Temi orizzontali e specifici_4		

3.2.1. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_1

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 12/07/2013

Tema: coinvolgimento del partenariato e identificazione dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha supportato la preparazione dei focus tematici con il partenariato, sottoponendo all'Amministrazione regionale una proposta metodologica ed operativa per l'organizzazione dei focus in oggetto. In sintesi la proposta prevede a valle di una fase plenaria, la suddivisione dei partecipanti in gruppi tematici, in cui tali soggetti, coordinati e stimolati da un moderatore, esprimono le proprie proposte (da incollare su un metaplan) secondo un approccio programmatico (fabbisogni del territorio - proposte di azione - risultati attesi). La metodologia è quella del *brainstorming* valutativo. La sintesi del lavoro di ciascun gruppo viene poi presentata e discussa nella sessione plenaria conclusiva.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le indicazioni del Valutatore sono state accolte e i gruppi di lavoro sono stati gestiti con il metodo proposto, con l'ausilio del Valutatore in veste di animatore, che ha inoltre stimolato la discussione illustrando, nella sessione plenaria di apertura, gli esiti e le raccomandazioni della valutazione intermedia del PSR 2007 – 2013 che avessero attinenza con i temi di volta in volta affrontati.

3.2.2. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_10

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 10/11/2014

Tema: Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore si raccomanda di omogeneizzare i contenuti e di apportare le modifiche necessarie per rendere congruente la descrizione dei fabbisogni con le Focus area associate. In particolare, si fanno notare alcune incongruenze tra i fabbisogni associati alla FA 6B nel par. 4.2 e sintetizzati nella tabella di sintesi dello stesso capitolo del PSR, rispetto a quanto riportato nella tabella di sintesi delle strategie regionali di cui al capitolo 5. Si suggerisce di sanare le citate incongruenze.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni - afferenti ad una precedente versione del Programma - sono state accolte nella misura in cui se ne è tenuto conto nell'ambito di un complessivo processo di revisione sia dei fabbisogni regionali che della strategia di sviluppo.

3.2.3. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_11

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 11/02/2015

Tema: Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

L'analisi ha evidenziato che alcuni fabbisogni sono maggiormente correlati alle richieste del partenariato ed alla SWOT, si suggerisce, pertanto di descrivere in maniera più esaustiva i fenomeni di carattere qualitativo anche nell'analisi di contesto (si cita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la formazione dei consulenti).

Inoltre, la descrizione dei Fabbisogni dovrebbe affrontare in maniera più esaustiva gli obiettivi trasversali con esplicita menzione della correlazione tra i fabbisogni e i temi dell'Innovazione, della mitigazione dei

cambiamenti climatici e all'ambiente.

Anche nell'ambito della trattazione dei singoli Punti di forza e debolezza, delle Minacce e dei Rischi dell'Analisi SWOT, vengono riportate utili informazioni aggiuntive per la descrizione del contesto, che andrebbero, però, valorizzate ed integrate anche nella loro naturale cornice di collazione (il paragrafo sul "Contesto generale").

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto il suggerimento del Valutatore e ha provveduto ad integrare l'analisi di contesto con le evidenze relative ai fabbisogni che trovavano fondamento nelle istanze del partenariato e non emergenti dalla descrizione dell'analisi di contesto. L'analisi di contesto è stata arricchita con gli elementi utili presenti nell'analisi SWOT.
Nella descrizione dei fabbisogni, è stato dato adeguato rilievo alle tematiche trasversali dell'Unione Europea relativi all'innovazione, alla tutela dell'ambiete ed all'adattamento ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici, soprattutto per le esigenze emerse in termini di informazione rivolte agli operatori agricoli e forestali su tali tematiche. Inoltre, la descrizione dei fabbisogni è stata integrata con i Punti SWOT correlati ai fabbisogni.

Si tenga tuttavia conto che le citate raccomandazioni - afferenti ad una precedente versione del Programma - sono state accolte nella misura in cui se ne è tenuto conto nell'ambito di un complessivo processo di revisione sia dell'analisi SWOT che dei fabbisogni regionali.

3.2.4. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_12

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 11/02/2015

Tema: Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha evidenziato che nell'analisi di contesto l'argomentazione su alcuni contenuti non risulta lineare. In particolare, in riferimento al tema dell'accesso al credito (Fabbisogno 8 *Favorire l'accesso al credito),* si suggerisce di ordinare nell'AC l'argomentazione sul difficoltoso accesso al credito da parte delle imprese. Si suggerisce inoltre di riformulare il fabbisogno verso un rafforzamento del supporto finalizzato all'accesso a credito (es. business plan, diffusione Confidi regionale, sinergie e accordi con sistema creditizio), senza riferimenti a specifici strumenti finanziari di cui non si ravvisa, in questa fase, l'opportunità di un'attivazione.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto il suggerimento del Valutatore riformulando il Fabbisogno in oggetto.

3.2.5. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_13

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 11/02/2015

Tema: Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha evidenziato la necessità di ampliare nell'analisi di contesto la trattazione dell'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dati inerenti il tema della banda larga.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione Marche ha provveduto ad ampliato in maniera esaustiva l'analisi di contesto con un approfondimento sullo Stato di attuazione dell'Agenda digitale delle Marche e Target UE.

3.2.6. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_14

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 11/02/2015

Tema: Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha evidenziato una scarsa correlazione di alcuni fabbisogni con le FA segnalate come Priorità/FA nella descrizione del Fabbisogno (cap. 4.2). Si invita, pertanto, il Programmatore ad effettuare le correlazioni di pertinenza per i seguenti fabbisogni (Fab):

- Fab.4 Coordinamento,semplificazione organizzativa e capacità di governance: argomentare nella descrizione del Fab il contributo alle FA 3A e 6B.

- Fab.12 Gestire gli ambienti agrosilvopastorali montani: approfondire nella descrizione del Fabbisogno il riferimento all'erosione del suolo e alla migliore gestione del suolo per giustificare correlazione con FA 4C (riferimento necessario anche se l'erosione è affrontata nel Fab 18 a sua volta correlato al 4C);

-Fab. 22 Sostenere metodi di produzione e gestione a minore pressione ambientale: accogliere l'Osservazione 66 della CE, tra l'altro nella descrizione del Fab. non c'è un esplicito rimando alla FA 4A. Rendere chiara la correlazione conseguente alla salvaguardia della biodiversità adottando metodi di

produzione e gestione a minore pressione ambientale. Tale Fab risulta prioritario nella strategia RMe che alloca alla M. 11 circa 8 MLN

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni - afferenti ad una precedente versione del Programma - sono state accolte nella misura in cui se ne è tenuto conto nell'ambito di un complessivo processo di revisione sia dei fabbisogni regionali che della strategia di sviluppo.

3.2.7. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_2

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 11/12/2013

Tema: coinvolgimento del partenariato e identificazione dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha supportato la revisione/integrazione dei Report, elaborati della Regione, contenenti la sintesi degli esiti del lavoro dei sottogruppi di partecipanti ai focus riuniti nelle diverse sessioni tematiche. I risultati di tali incontri hanno costituito la base per la identificazione dei fabbisogni regionali su cui fondare la strategia del Programma 2014-2020 unitamente alle evidenze emerse dall'analisi di contesto, dall'analisi SWOT e dalla valutazione intermedia del PSR 2007-2013.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto le revisioni e le integrazioni proposte dal Valutatore, modificando i documenti di sintesi che sono stati successivamente pubblicati sul sito regionale.

3.2.8. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_3

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 14/02/2014

Tema: coinvolgimento del partenariato e identificazione dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha suggerito di perfezionare il processo di confronto realizzato con i Focus tematici attraverso la pubblicazione sul sito regionale, nella sezione dedicata alla nuova programmazione, di tutti i report di

sintesi delle indicazioni fornite dagli stakeholder che hanno partecipato ai focus tematici. In tal modo, oltre a fornire un riscontro ai partecipanti dando evidenza dei risultati emersi, si favorisce una più ampia condivisione degli stessi con altri stakeholder interessati e con la cittadinanza.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto l'osservazione e pubblicato tutte le sintesi dei tavoli tematici sul proprio sito.

3.2.9. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_4

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 14/02/2014

Tema: Completezza dell'analisi del contesto regionale

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha suggerito di sanare la carenza informativa di carattere generale dovuta all'assenza di un'analisi a livello sub-regionale e delle aree rurali. Pur considerando alcune difficoltà oggettive legate alla carenza di dati statistici, l'analisi riportata nel PSR va ulteriormente arricchita almeno su alcuni temi di particolare rilevanza. Non considerare nessun tipo di ripartizione sub-regionale potrebbe ostacolare una corretta "zonizzazione" degli interventi. Un'ulteriore raccomandazione attiene alla utilità di supportare l'analisi con un idonea caratterizzazione geografica basata su una rappresentazione cartografica.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto il suggerimento e, sulla base delle informazioni disponibili, ha provveduto ad inserire numerosi indicatori specifici di contesto per aree rurali sub-regionali, inserendo all'interno dell'analisi i relativi commenti e valutazioni. La Regione ha inoltre inserito all'interno del paragrafo 2.2 la zonizzazione del territorio regionale e utilizzato più diffusamente rappresentazioni cartografiche.

3.2.10. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_5

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 14/02/2014

Tema: Verifica indicatori di contesto comuni

Descrizione della raccomandazione

Rispetto alla verifica degli indicatori di contesto comuni i suggerimenti valutativi possono così riassumersi:

- revisioni del valore attribuito a seguito di nuove indicazioni nazionali
- inserimento di ulteriori articolazioni per alcuni indicatori (es. sub regionale o altre informazioni di dettaglio)
- quantificazione, ove assente, con eventuale ricorso a *proxy*
- dar conto delle informazioni che discendono dagli indicatori anche nella descrizione generale del contesto

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione, ove in possesso dei dati secondari necessari, ha accolto i suggerimenti del Valutatore ed ha integrato la descrizione generale del contesto.

3.2.11. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_6

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 14/02/2014

Tema: Verifica indicatori di contesto specifici del Programma

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha proposto l'inserimento di alcuni indicatori di contesto specifici aggiuntivi, individuati anche sulla base delle informazioni presenti nella descrizione del contesto generale:

1. "Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola (ZVN)":
2. "Uso fertilizzanti e concimi"
3. "Indice di erosione": Percentuale della superficie regionale a rischio di erosione
4. "HNV forestali": Superficie forestale ad alto valore naturale
5. "Superficie investita a prato pascolo"
6. "Bilancio produzione elettrica"
7. "Energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico)"
8. "Indice di franosità": Area di frana su superficie totale del territorio
9. "Densità frane": densità dei fenomeni franosi
10. "Rotazioni agricole"
11. "Irrigazione con acque sotterranee"
12. "Contenuto sostanza organica (S.O.)"
13. "Trend emissioni N2O"

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto i suggerimenti e ha provveduto ad inserire la maggior parte degli indicatori sopracitati, alcuni di essi non sono stati presi in considerazione perché non aggiornabili. Inoltre,la RM ha ritenuto opportuno non inserire l'Indicatore "Contenuto sostanza organiza S.O", l'indicatore "Trend emissioni N2O", in quanto ritiene già esaustivo il portato informativo degli indicatori di contesto baseline IC41 e IC45; l''indicatore la "superficie investita a prato pascolo" corrisponde all'indicatore aggiuntivo IP11.

3.2.12. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_7

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 14/02/2014

Tema: Analisi di correttezza e completezza della SWOT analysis

Descrizione della raccomandazione

L'analisi ha evidenziato l'esigenza di apportare alcuni correttivi, modifiche e integrazioni all'analisi SWOT così riassumibili:

1. ricollocare alcuni elementi in un'altra categoria
2. integrare nella SWOT ulteriori elementi evidenziati nell'analisi di contesto
3. inserire nel PSR le informazioni da cui discendono alcuni elementi presenti solo nella SWOT e che non trovano riscontro in altre parti del documento (ad es. nella descrizione del contesto)
4. aggregare alcuni elementi afferenti a medesimi fenomeni al fine di evitare inutili ridondanze
5. riformulare alcuni elementi per fornire maggiore chiarezza al fenomeno descritto
6. inserire ulteriori elementi della SWOT sulla base delle evidenze emerse dell'analisi sulla situazione congiunturale e sulle dinamiche delle variabili socio-economiche e ambientali dell'area di programmazione"

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni - afferenti ad una precedente versione del Programma - sono state accolte nella misura in cui se ne è tenuto conto nell'ambito di un complessivo processo di revisione dell'analisi SWOT.

3.2.13. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_8

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 14/02/2014

Tema: Analisi dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

L’analisi ha evidenziato l’esigenza di apportare alcuni correttivi, modifiche e integrazioni al paragrafo 4.2 del PSR relativo alla “Individuazione dei fabbisogni” e che possono così riassumersi:

1. Integrare alcune correlazioni aggiuntive tra i fabbisogni e le Priorità / FA
2. Integrare la descrizione di alcuni fabbisogni alla luce delle raccomandazioni del valutatore o delle indicazioni emerse dal confronto con il partenariato

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

In linea di massima la Regione ha accolto il suggerimento inserendo alcune correlazioni e integrando/rivedendo la descrizione di alcuni fabbisogni. (es. Favorire l’accesso al credito). Più in generale le raccomandazioni - afferenti ad una precedente versione del Programma - sono state accolte nella misura in cui se ne è tenuto conto nell’ambito di un complessivo processo di revisione dell’analisi SWOT e dei fabbisogni regionali.

3.2.14. Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni_9

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 11/07/2014

Tema: Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Per una lettura più compiuta della logica di programmazione, il Valutatore ha suggerito di esplicitare il ruolo svolto dagli Obiettivi Operativi nell'individuazione delle finalità della programmazione e nella scelta delle Misure da attivare nell'ambito di ciascuna Focus Area.
Inoltre, si raccomanda di omogeneizzare le correlazione tra fabbisogni e Focus Area riportata nelle tabelle di sintesi di cui ai cap. 4 e 5 del PSR, e di verificare gli ulteriori legami individuati dal valutatore sulla base del quadro strategico descritto nel PSR, dando evidenza in particolare alla trasversalità di alcuni fabbisogni e delle misure ad essi collegati.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni - afferenti ad una precedente versione del Programma - sono state accolte nella misura in cui se ne è tenuto conto nell’ambito di un complessivo processo di revisione sia dei fabbisogni regionali che della strategia di sviluppo. Si fa osservare che nella versione definitiva del PSR gli Obiettivi operativi sono stati rimossi.

3.2.15. Fissazione degli obiettivi_1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 21/07/2014

Tema: Descrizione Target

Descrizione della raccomandazione

Si evidenzia l'assenza di soli 5 target sui 24 complessivi, comportando una contenuta integrazione al Programma da parte dell'AdG della Regione Marche. Di seguito si riportano gli indicatori target che necessitano di una adeguata quantificazione:

- T11 % della superficie forestale gestita con modalità che contribuiscono a migliorare la gestione dell'acqua(ha);
- T14 % di terre irrigate passate a modalità di utilizzo dell'acqua più efficienti(P5A);
- T22 % di popolazione rurale beneficiaria di nuovi o incrementati servizi e infrastrutture.
- T23 Numero di posti di lavoro creati grazie al sostegno a progetti (Leader).
- T24 % di popolazione rurale che beneficia di nuove o incrementate infrastrutture IT.

Per tali indicatori il Valutatore ha provveduto a suggerire delle modalità di calcolo, a partire da quanto riportato dalle linee guida e sulla base delle informazioni disponibili.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La RM ha provveduto a quantificare gli indicatori T14 e T24, mentre ha ritenuto opportuno non quantificare il target T11 in quanto nel Programma non sono presenti misure forestali che concorrono alla FA 4B, così come i T22 e T23 non sono stati quantificati perché i Piani di Sviluppo locale non sono ancora stati definiti.

3.2.16. Fissazione degli obiettivi_2

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 12/11/2014

Tema: Milestone

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di verificare:

- il valore di M2 (818) discorda dalla somma di T4 e T5, pari a 799 beneficiari: riallineare i valori;

- M4 corrisponde a T6 e deriva dalla somma degli interventi intercorsi in 3 misure (6.1-9-16.4): rivedere le stime effettuate relative ai beneficiari della Misura 9;
- M5 si basa sulla stima degli effetti della M5 assimilabile per le operazioni di ripristino alla Mis. 126 del PSR 2007-2013, mentre non esistono esperienze pregresse in merito alle spese di prevenzione: valutare con cura la stima al 2018 considerando sia le potenziali domande di soggetti privati che pubblici;
- M7deriva dalla somma di T9,T10,T12: riallineare i valori cha attualmente risultano discordi (50.836 < 53.435);
- M9 dovrebbe risultare complementare T15 e T16 inerenti gli investimenti per il risparmio energetico (FA 5B), e la produzione di energia rinnovabile (FA 5B): M9 è correlato solo a T15 pertanto risulta sottostimato.
- M10 deriva dalla somma di T14,T18,T19: riallineare i valori cha attualmente risultano fortemente discordi.
- M12 appare contenuto considerata la dotazione finanziaria della Misura, e anche considerando il numero di interventi per singolo GAL, pari a 7.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni - afferenti ad una precedente versione del Programma - sono state accolte nella misura in cui se ne è tenuto conto nell'ambito di un complessivo processo di revisione sia della strategia di sviluppo che del Piano finanziario.

3.2.17. La costruzione della logica di intervento_1

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 11/07/2014

Tema: Forme di sostegno

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore suggerisce un maggiore ricorso, ove pertinente, di alcune soluzioni atte a rafforzare l'efficacia attuativa in termini di semplificazione e/o di effetti attesi:

a.la definizione di soglie minimali e massimali di investimento;

b.avviare progetti pilota al fine di testare l'efficacia delle forme di sostegno maggiormente innovative opzioni di costo semplificate come i costi standard per alcune specifiche

c. valutare la possibilità di descrivere in maniera trasversale a tutte le misure gli anticipi, gli strumenti finanziari, leasing, i contributi in natura, ecc., anche nel paragrafo introduttivo inerente le Condizioni comuni a più misure.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni - afferenti ad una precedente versione del Programma - sono state accolte in parte:

le soglie massimali sono state previste in diverse misure (misura 3.1;4.1;4.2;5;6.1;6.2;7.2;7.6)

l'applicazione dei costi standard è stata al momento prevista solo per la misura 8.1

il capitolo 8.1 è stato integrato prevedendo la descrizione del ricorso ad anticipi, strumenti finanziari, leasing, contributi in natura.

3.2.18. La costruzione della logica di intervento_2

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 11/07/2014

Tema: La costruzione della logica di intervento

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha segnalato numerose incongruenze tra la sezione relativa alla strategia (paragrafo 5.2) e i contenuti delle schede di misure (capitolo 8)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni - afferenti ad una precedente versione del Programma - sono state accolte nella misura in cui se ne è tenuto conto nell'ambito di un complessivo processo di revisione sia della strategia di sviluppo che delle schede di misura.

3.2.19. La costruzione della logica di intervento_3

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 11/07/2014

Tema: Disposizioni approccio LEADER-CLLD

Descrizione della raccomandazione

In riferimento all'approccio LEADER, il Valutatore pur considerando che la RM non prevede un programma plurifondo, si raccomanda di esplicitare nella Misura 19:

a) Definizione dei Piani di azione (quale parte sostanziale della SSL, nel quale sono ammissibili tutti i tipi di azione finanziabili dai fondi SIE), i quali dovranno dar conto nell'analisi della complementarità delle azioni in essa individuate rispetto alle misure "standard" contenute nel PSR, nei POR FESR e FSE 2014-2020;

b)Selezione delle SSL, premiando ad es. la complementarietà delle azioni proposte rispetto a quelle previste dai POR FESR e FSE.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha provveduto a definire la tempistica relativa alla procedura di selezione dei Gruppi di Azione locale (GAL) che contestualmente prevede la valutazione dei Piani di Sviluppo, nonché la struttura e l'impostazione dei PSL. In merito alla complementarietà delle azioni rispetto a quelle dei POR FESR e FSE, la regione chiarisce che i GAL dovrebbero, per quanto possibile, operare effettuando anche la progettazione di interventi di sviluppo rurale complementari a quelli del PSL, finalizzata alla canalizzazione sul proprio territorio di altre risorse finanziarie sia nazionali sia comunitarie.

3.2.20. La costruzione della logica di intervento_4

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 20/11/2014

Tema: Disposizioni approccio LEADER-CLLD

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore nell'analisi delle disposizioni relative all'apporoccio Leader, ha evidenziato alcuni elementi su cui la Regione è invitata a porre attenzione:

1.difformità tra le misure attivabili dai GAL elencate nella scheda della Misura 19 e quelle riportate nella strategia al Cap. 5 (come nel caso della Focus Area 5B);

2. necessità di esplicitare più chiaramente i. il ruolo dei diversi soggetti coinvolti con particolare attenzione alla distinzione tra i compiti dei GAL e quelli dei consulenti da formare ad hoc per l'animazione territoriale e per la progettazione dei PIL, onde evitare eventuali sovrapposizioni tra le attività dei due soggetti, 3; ii. i compiti dell'Autorità di gestione, dell'Organismo Pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in modo da poter prevedere per tempo eventuali adeguamenti della relativa capacità amministrativa, da valutare come previsto anche in fase di selezione dei GAL, per poi procedere alla definizione dei dispositivi attuativi.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

In riferimento al Punto 1, la Regione Marche ha ritenuto di "…ammettere all'intervento del Leader, tutte le misure che possono essere sostenute dal FEASR a condizione che vengano dimostrati i vantaggi dell'approccio bottom-up in termini di efficacia, o connessa o alla maggiore aderenza dei progetti alle peculiarità del territorio o legata al maggiore impegno degli operatori locali, che possa facilitare una maggiore integrazione tra i progetti" (Capitolo 5.2.6.2.2 del PSR).

Più in generale si fa notare che le difformità riscontrate riguardavano Misure che attualmente non sono più associate alla FA oggetto di raccomandazione.

In riferimento al Punto 2, il Programmatore ha provveduto a fornire maggiori indicazioni definendo più compiutamente le funzioni e i compiti in capo ai GAL, chiarendo il loro ruolo nelle attività di animazione territoriale e di progettazione dei PIL e allo stesso tempo fornendo un quadro chiaro anche dei compiti relativi all'Organismo pagatore e all'Autorità di gestione. Inoltre non è più prevista la Misura 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti.

3.2.21. La costruzione della logica di intervento_5

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 20/11/2014

Tema: Disposizioni approccio LEADER-CLLD

Descrizione della raccomandazione

Dall'analisi della scheda di Misura 19, il Valutatore ha suggerito di esplicitare nel PSR le misure non accessibili dai GAL in quanto attuate/gestite a livello Regionale. Infatti, la scelta di includere nel PSR alcune operazioni applicabili solo nell'ambito LEADER non risulta appropriata. Si suggerisce pertanto di esplicitare nel PSR le misure non accessibili dai GAL in quanto attuate/gestite a livello Regionale.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è superata in quanto successivamente la RM ha scelto di non porre vincoli ai GAL nella individuazione degli interventi da inserire nei PSL, in modo da assicurare una piena attuazione all'approccio bottom-up.

3.2.22. Modalità di attuazione_1

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 11/07/2014

Tema: Piano di valutazione

Descrizione della raccomandazione

Dall'analisi del Piano di Valutazione, Il Valutatore ha evidenziato la necessità i. di rafforzare la capacità dei sistemi informativi a supportare il fabiisogno conoscitivo del valutatore, che andrà coinvolto nella verifica del sistema di raccolta dei dati finanziari, procedurali e di realizzazione; ii. di proseguire nella direzione di un coordinamento efficace tra tutti gli attori coinvolti nella definizione del sistema di monitoraggio unitario (MEF-IGRUE, MIPAAF- RRN, AdG, ecc.).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata recepita.

3.2.23. Modalità di attuazione_2

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 13/11/2014

Tema: Piano di valutazione

Descrizione della raccomandazione

Al fine di chiarire ancor meglio i compiti e l'interazione tra i soggetti coinvolti nelle attività valutative, potrebbe essere utile l'indicazione, nella descrizione dei compiti del Valutatore indipendente, dello strumento del disegno della valutazione (citato dal Programmatore nel griglia Par. 9.5 "Tempistica") e dei relativi aggiornamenti, quale strumento atto a recepire le esigenze manifestate dal Gruppo direttivo di valutazione e ogni qual volta emergano esigenze di approfondimenti su temi specifici relativi al Programma.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata recepita.

3.2.24. Modalità di attuazione_3

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 13/11/2014

Tema: Piano di valutazione

Descrizione della raccomandazione

Si ravvisa, inoltre, l'opportunità di menzionare tra i soggetti coinvolti anche i Beneficiari del PSR indicando come e con quali modalità contribuiscono all'attività di monitoraggio e valutazione

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione Marche ha ampliato la lista di soggetti che prenderanno parte al processo di M&V, tra questi non si menzionano i beneficiari. Tuttavia, nella descrizione degli obiettivi e delle finalità del Piano di Valutazione, si fa riferimento a rafforzare la partecipazione attiva al processo di valutazione da parte dei soggetti esterni all'amministrazione, (GAL, beneficiari, altri stakeholders) sia come fornitori di dati e informazioni che come fruitori degli esiti della valutazione stessa.

3.2.25. Modalità di attuazione_4

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 13/11/2014

Tema: Piano di valutazione

Descrizione della raccomandazione

In considerazione del rilievo assunto nella presente programmazione di un'azione integrata dei fondi SIE, occorre definire un sistema efficace di coordinamento tra le valutazioni dei diversi Programmi attivate, sia rispetto agli obiettivi tematici, sia con riferimento all'efficace all'utilizzo trasversale di alcuni strumenti in particolare lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Si potrebbe prevedere in tal senso il coinvolgimento dei referenti delle attività di valutazione degli altri fondi alle riunioni del Gruppo direttivo, affinché venga favorito un approccio unitario alla valutazione delle politiche di sviluppo.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata recepita. La Regione ha previsto la possibilità di far partecipare al gruppo ulteriori soggetti interni all'amministrazione laddove l'attività di indirizzo, interlocuzione o verifica riguardino tematismi particolari o richiedano professionalità specifiche, compresi i referenti delle attività di valutazione degli altri fondi SIE.

3.2.26. Modalità di attuazione_5

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 13/11/2014

Tema: Piano di valutaizone

Descrizione della raccomandazione

Dall'analisi del Piano di Valutazione, in riferimento ai temi oggetti di valutazione, si evidenzia che non sono fornite indicazioni puntuali ed esaustive rispetto alla valutazione delle attività Leader e più in generale manca una descrizione precisa sul "sostegno previsto per la valutazione a livello di GAL", ovvero l'identificazione e l'indirizzo delle attività di valutazione a livello di PSL, degli strumenti da approntare, del ruolo e responsabilità degli stessi GAL, e delle modalità di coordinamento tra questi ed il Valutatore indipendente.

Si suggerisce inoltre di esplicitare il ricorso alla valutazione dei valori degli indicatori di risultato e di impatto, e per l'analisi degli effetti netti, di cui il Reg (UE) n. 1305/2013 specifica l'uso.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha provveduto ad inserire tra i temi oggetti di valutazione anche il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e il valore aggiunto dell'approccio LEADER nel conseguimento degli obiettivi del PSR e della strategia Europa 2020. Ha inoltre previsto il ricorso a tecniche di autovalutazione dei GAL con il supporto del Valutatore indipendente.

3.2.27. Modalità di attuazione_6

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 11/07/2014

Tema: Capacità amministrativa

Descrizione della raccomandazione

Dall'analisi del Capitolo 15, si suggerisce di integrare con un maggior dettaglio le informazioni relative alla descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, con attenzione alle modalità con cui si intende: a) agevolare lo scambio di informazioni tra beneficiari, AdG, OP e gli altri soggetti coinvolti nella gestione e nell'attuazione e b) la gestione delle procedure amministrative e di controllo delle domande di sostegno e di pagamento e la gestione, il controllo e la valutazione dell'attuazione del Programma (l'implementazione e l'utilizzo dei sistemi informativi, la standardizzazione delle procedure, la predisposizione e utilizzo di strumenti di supporto, quali manuali delle procedure, piste di controllo, check list, verbali, ecc.).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha provveduto ad ampliare la descrizione degli strumenti e meccanismi finalizzati ad agevolare lo scambio di informazioni e per la gestione delle procedure amministrative.

3.2.28. Modalità di attuazione_7

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 11/07/2014

Tema: Piano di valutazione

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha evidenziato la necessità di descrivere più esaustivamente la strategia di comunicazione in termini di: organismi responsabili, principali prodotti, tipologia di potenziali beneficiari destinatari, un cronoprogramma di massima delle attività. In aggiunta occorre descrivere maggiormente gli strumenti da impiegare in funzione delle diverse tipologie di destinatari e altresì indicare le modalità che saranno poste in essere per dar conto dell'utilità dei risultati delle analisi valutative, ricomprendendo nelle attività di comunicazione anche il follow up dell'utilizzo dei suddetti risultati. Altri elementi da fornire, sollecitati dalla CE, riguardano il rafforzamento della capacità amministrativa e la descrizione delle attività di capacity building previste per garantire che il piano di valutazione possa essere pienamente attuato. Si pensi ad es. alle eventuali attività formative/informative da rivolgere ai soggetti che partecipano e contribuiscono a vario titolo alle attività di valutazione ed al trasferimento delle informazioni necessarie allo svolgimento delle stesse (es. GAL).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha provveduto ad accogliere le raccomandazioni.

3.2.29. Piano degli indicatori

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 11/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

- Il valutatore ha fornito alcune indicazioni di metodo e di merito inerenti la quantificazione di alcuni indicatori target:

- Indicatore target T19 - FA5e, sebbene si ritenga comunque corretto conteggiare gli ettari coperti indirettamente, potrebbe risultare più lineare considerare solo i contributi diretti allineandosi così sia agli indicatori di performance sia alla logica sottesa al calcolo di tutti gli altri indicatori target "a superficie".
- Indicatore T21 deve essere calcolato come percentuale sulla popolazione rurale e non sulla popolazione totale. Tale evidenza si applica anche al T22 e al T24.
- si consiglia di quantificare l'indicatore T22 come quota parte del T21. Per definire la quota possono essere presi in considerazione gli abitanti ricadenti in comuni dove i GAL hanno realizzato interventi nella Programmazione 2007-2013.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La RM ha tenuto conto dei suggerimenti forniti dal del Valutatore, tuttavia, nel caso degli indicatori correlati all'approccio LEADER (T22 e il T23) conferma di ritenere metodologicamente preferibile procedere alla quantificazione dopo l'approvazione dei Piani di Sviluppo Locale quando saranno chiariti gli interventi attivati e le risorse ad essi destinati dai GAL.

3.2.30. Piano degli indicatori e performance framework

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 22/04/2014

Tema: Piano degli indicatori e performance framework

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha fornito indicazioni e chiarimenti sulle modalità di stima di diverse tipologie di indicatori output e target. Particolare attenzione è stata posta alla quantificazione degli indicatori afferenti:

- alla Misura 16 (indicatori di output e target T1),
- all'indicatore target T7 per la FA 3B ed il correlato indicatore di performance P3
- indicatore target T18 e FA 5D;
- indicatore target T19 FA 5E
- indicatore target T24 FA 6C e indicatore di performance collegato
- indicatori correlati alle Misure 7, 10 e 13.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La RM ha tenuto conto dei suggerimenti e degli spunti ricevuti per integrare e completare le stime dei valori obiettivo.

3.2.31. Raccomandazioni specifiche della VAS_1

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 11/07/2014

Tema: Impianti a biogas

Descrizione della raccomandazione

Conferma del divieto di colture dedicate per impianti a biogas, salvo identificazione di casistiche specifiche e strettamente controllabili.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

E' stata confermato il divieto di utilizzo di colture dedicate per gli impianti a biogas.

3.2.32. Raccomandazioni specifiche della VAS_2

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 11/07/2014

Tema: Concentrazione delle risorse per l'agricoltura biologica

Descrizione della raccomandazione

Concentrazione delle risorse allocate per l’agricoltura biologica sulle colture e nelle aree intensive e/o critiche, limitando i premi per colture estensive e/o nelle aree montane /marginali.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

E' prevista una priorità per le aziende in aree ZVN, Natura 2000 e aree protette e un maggiore incentivo a quelle che aderiscono ad Accordi Agroambientali d’Area. Vengono sostenute le colture intensive e quelle

estensive, come le foraggere, maggiormente se collegate alla zootecnia biologica, in maniera da incentivare ulteriormente questo tipo di colture.

3.2.33. Raccomandazioni specifiche della VAS_3

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 11/07/2014

Tema: Paesaggio

Descrizione della raccomandazione

Concessione di priorità a progetti per strutture a basso impatto visivo, inseriti nel contesto ambientale, che utilizzino tecniche di ingegneria naturalistica e/o materiali a basso impatto, al fine di minimizzare eventuali impatti negativi sul paesaggio rurale.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica viene stabilito come prescrizione comune a diverse Misure, come quelle del comparto forestale (M 8). Per gli interventi di ripristino del potenziale agricolo (M 5) il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica è obbligatorio.

3.2.34. Raccomandazioni specifiche della VAS_4

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 11/07/2014

Tema: Energie rinnovabili

Descrizione della raccomandazione

Puntare in maniera prioritaria sulla produzione di energia da FER e in particolare su biomassa legnosa per scopi energetici.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

E' stata prevista a questo scopo una apposita Azione della Misura 16 e nella sottomisura 8.6, finalizzata alla creazione di filiere legno-energia per la produzione di elettricità/calore.

3.2.35. Raccomandazioni specifiche della VAS_5

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 20/05/2015

Tema: Applicazione normativa forestale

Descrizione della raccomandazione

Rivedere e semplificare laddove possibile in sede di bandi di attuazione le procedure di applicazione della normativa forestale

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'obiettivo della semplificazione amministrativa è una delle priorità della Regione Marche che, con un recente intervento legislativo (L.R. 16/02/2015, n. 3, Legge di innovazione e semplificazione amministrativa) ha approvato disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri amministrativi ed i tempi per i procedimenti della pubblica amministrazione. Tra le varie iniziative attivate è prevista la semplificazione dei bandi attraverso la predisposizione di uno schema, da utilizzare per le varie misure, per garantire modalità di accesso uniformi, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione chiari e facilmente controllabili. Verranno anche attivati specifici corsi di formazione preventiva sulle procedure al personale coinvolto nella gestione del nuovo PSR ed ai beneficiari. Infine, è prevista la razionalizzazione dei controlli, evitando di duplicare le azioni di verifica per le medesime tematiche e riducendo così le interferenze sull'operatività delle aziende agricole e forestali.

3.2.36. Raccomandazioni specifiche della VAS_6

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 20/05/2015

Tema: Imboschimenti

Descrizione della raccomandazione

Finanziare gli investimenti per imboschimenti eventualmente solo per sostenere la produzione tartuficola.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Dato il valore ambientale degli imboschimenti attuati in aree non montane, si ritiene opportuno confermare

gli investimenti anche per finalità non legate alla produzione tartuficola.

3.2.37. Raccomandazioni specifiche della VAS_7

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 20/05/2015

Tema: Certificazioni

Descrizione della raccomandazione

Introduzione delle certificazioni energetiche per le strutture presenti nelle aziende agricole e di trasformazione

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Anche se non viene utilizzato lo strumento delle certificazioni energetiche, il PSR ritiene prioritario il tema del contenimento dei consumi energetici, tanto che vi ha dedicato un'azione specifica M 4.2.b.

3.2.38. Temi orizzontali e specifici_1

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 11/07/2014

Tema: Pari opportunità

Descrizione della raccomandazione

In relazione all’inserimento dei principi di uguaglianza e non discriminazione nell’iter di programmazione, si ritiene pertanto necessaria una integrazione di informazioni inerenti all’occupazione femminile e, più in generale, alle prospettive di genere nella SWOT

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata recepita.

3.2.39. Temi orizzontali e specifici_2

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 11/11/2014

Tema: Pari opportunità

Descrizione della raccomandazione

L'analisi di contesto è stata articolata, in alcuni casi, per genere, come ad esempio per i tassi di disoccupazione. Inoltre, anche la SWOT del PSR e i fabbisogni formulati considerano in maniera sostanzialmente adeguata il gender mainstreaming. A tal proposito si fa presente che la Regione fa menzione del dato crescente relativo alla disoccupazione femminile nell'Analisi di Contesto (Par. 4.1.1.1), ma non tra i punti di debolezza (Punto di debolezza 5 "Generale peggioramento dei livelli occupazionali"). Si ritiene pertanto necessaria una integrazione di informazioni inerenti all'occupazione femminile e, più in generale, alle prospettive di genere nella SWOT.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha scelto di non menzionare il fenomeno della disoccupazione femminile così come descritto nell'Analisi di contesto riportante anche l'indicatore relativo al tasso di disoccupazione femminile (ICP7), bensì di descrivere il fenomeno in maniera generica nel Punto di debolezza 21.

3.2.40. Temi orizzontali e specifici_3

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 11/07/2014

Tema: Servizi di consulenza

Descrizione della raccomandazione

In merito al sistema della consulenza, il Valutarore ha suggerito di esplicitare più chiaramente nel PSR, ma soprattutto in fase attuativa, il ruolo dei diversi soggetti coinvolti con particolare attenzione alla distinzione tra i compiti dei GAL e quelli dei consulenti da formare ad hoc per la progettazione dei PIL

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Nell'ultima versione del PSR Marche non è più prevista la Misura 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti.

3.2.41. Temi orizzontali e specifici_4

Categoria di raccomandazione:

Data:

Tema:

Descrizione della raccomandazione

In merito al sistema della consulenza, si ravvisa la necessità di rendere, laddove possibile, più esaustiva la descrizione degli elementi di contesto, restituendo nell'analisi di contesto e nella SWOT una descrizione di massima del sistema di consulenza che includa ulteriori informazione connesse ad esempio al : numero dei consulenti attualmente accreditati articolato per settori (agricolo, forestale e imprese non agricole nelle zone rurali); grado di innovazione delle imprese regionali: indice di spesa regionale per ricerca e sperimentazione relativo agli specifici settori (ad. Esempio settore: Energia - pratiche innovative per l'efficientamento energetico; Settore: risorse idriche, partiche innovative per il trattamento delle acque reflue, ecc.).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha provveduto ad integrare la descrizione di contesto inserendo riferimenti alla bassa incidenza di investimenti in R&S sul PIL e sul basso utilizzo delle TIC che rappresentano un ostacolo al cogliere le opportunità offerte dalla rete dei PEI e più in generale all'incremento dell'interazione tra attività di formazione, ricerca, sperimentazione e consulenza.

3.3. Rapporto di valutazione ex-ante

Cfr. documenti allegati

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

4.1. Analisi SWOT

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

Descrizione generale

La RM è caratterizzata dall'assenza di grandi agglomerati urbani [S14], la pop. (oltre 1,5 mln ICC1) si distribuisce tra i numerosi centri abitati dislocati su tutto il territorio e ciò spiega la bassa densità abitativa (165 ab./km2 ICC4), inferiore alla media ITA. Secondo la classificazione territoriale UE non esistono aree urbane ma solo intermedie (43% della sup.tot.) e rurali (57%) (ICC3), con quote significativamente più alte delle corrispondenti medie Ita e UE. Secondo la classificazione naz.le (AdP) solo il 16% degli abitanti risiede in area A mentre l'84% nelle aree rurali, specie in quelle C1 (47%) (IP29) (fig. 1).

La leggera crescita (2,1% ICP1.1) della pop. negli ultimi anni, con un tasso intermedio tra quelli registrati in Ita e in EU, è da imputare quasi esclusivamente al saldo migratorio (4,1% 2007 -12) mentre quello naturale è negativo (-0,8%).

È evidente l'elevata incidenza delle classi di età più elevata (T14/ICC2) che assume un livello significativamente superiore alla media naz.le e UE: se da un lato rappresenta un indice della buona qualità della vita, dall'altro ha ripercussioni sulle capacità produttive del sistema economico (minore pop. attiva) e sui fabbisogni di servizi socio-sanitari.

Il sistema produttivo è contraddistinto dal settore ind.le, il cui contributo al VA tot. è stato nel 2012 pari al 27,8% (Ita 24% e UE 25% ICC10). Il settore primario è economicamente marginale (1,8% del VA) ma in linea con la media UE e appena inferiore al livello naz.le. Anche la quota del VA del settore terziario (70,4%) è al di sotto delle altre medie di riferimento.

La situazione socio-economica è radicalmente cambiata a causa degli effetti della crisi finanziaria globale innescatasi nel 2008. La forte specializzazione manifatturiera ha reso il sistema produttivo reg.le particolarmente sensibile al calo della domanda naz.le, solo parzialmente compensato dall'incremento delle X.

Il PIL pro-capite nel 2011 è stato di poco superiore ai 26 mila € (2% ICC8), sopra alla media UE e allineato a quella ITA. Rispetto al recente passato, il rapporto tra media reg.le e UE è peggiorato, segno di una minore dinamicità del sistema economico reg.le [W5].

Istruzione, conoscenza, innovazione

Per quanto riguarda il sistema educativo, con particolare riferimento agli indirizzi agrari, l'offerta formativa reg.le copre tutti i livelli scolastici dagli istituti superiori, all'università, fino ai corsi post-laurea (all. AdC).

Ciononostante emerge (ICP24) un inferiore livello formativo specifico degli imprenditori agricoli reg.li [W3]: la maggior parte dei capoazienda non ha una formazione professionale specifica ma il livello formativo aumenta al diminuire della classe di età (IP1). Dal RVI inoltre emerge che gli imprenditori più giovani sono anche quelli con la maggiore propensione alla formazione.

Per rendere più efficace l'offerta formativa occorre favorire uno stretto raccordo con i fabbisogni dei soggetti destinatari e stimolare la loro partecipazione agli interventi formativi. Il RVI ha evidenziato un interesse prevalente degli imprenditori per alcune tematiche quali la sicurezza sul lavoro e in prospettiva la gestione aziendale e la diversificazione. Lo stesso RVI e i FG con i testimoni privilegiati hanno evidenziato gli ambiti nei quali risulta necessario ampliare le conoscenze e offrire un supporto anche consulenziale agli operatori del settore (all. AdC), l'opportunità di prevedere strumenti formativi più differenziati in funzione dei potenziali target e di proseguire nella positiva esperienza di integrazione delle misure inerenti il capitale umano con altre per favorirne l'effetto trainante.

Sul fronte dell'offerta di servizi di R&S, operano sul territorio numerosi soggetti qualificati [S1] costituiti da 4 Università e numerosi centri di ricerca alcuni specializzati nel comparto agroalimentare. In questo sistema, l'ASSAM svolge la funzione di trasferimento dell'innovazione alle imprese del settore agroalimentare direttamente o erogando servizi di formazione/informazione ai tecnici e formatori; attività di monitoraggio agro-ambientale, studi e ricerche con particolare attenzione al settore bio e del basso impatto ambientale.

Pur in presenza di soggetti qualificati, il sistema della conoscenza nella RM non appare ancora adeguatamente integrato [W2]: nell'ambito dei FG è emersa la necessità di un maggiore raccordo tra impresa e R&S cogliendo le opportunità offerte dalla rete dei PEI e di incrementare l'interazione tra attività di formazione, ricerca, sperimentazione e consulenza considerato che il trasferimento delle innovazioni, della conoscenza e la consulenza sono fattori cruciali per aumentare la competitività aziendale, la sicurezza dell'ambiente di lavoro, la sostenibilità ambientale e sociale [O1].

Tale esigenza è tanto più forte considerata la bassa propensione delle imprese regionali verso le attività di R&S e il loro minore tasso di innovazione [W1]. L'incidenza di questi investimenti sul PIL è bassa (IP2) (0,8% nel 2012) rispetto alla media naz.le (1,3%). Questo indicatore fa parte degli obiettivi di Europa 2020 (3% del PIL su scala UE, obiettivo ITA 1,53%). Sia in termini di addetti alla R&S (IP2.1) che di spesa per l'innovazione il sistema delle imprese reg.le risulta meno innovativo di quello naz.le (IP3).

Per facilitare lo scambio di informazioni è inoltre indispensabile l'utilizzo delle TIC, assai poco diffuso nel settore agricolo: nel 2010 poco più del 3% delle aziende reg.li (IP4) utilizza uno strumento informatico (3,8% ITA), valore che denota la scarsa la diffusione degli strumenti informatici [W4]. La diffusione delle TIC è non solo un fattore determinante per innescare processi di innovazione, ma anche un elemento chiave di reale trasformazione del sistema produttivo [O1].

La situazione andrebbe affrontata coerentemente con la strategia della RM per la Smart Specialization che individua tra le sue priorità *promuovere soluzioni innovative nel settore agricolo ed agroalimentare volte alla competitività sostenibile delle imprese ed alla qualità e salubrità degli alimenti* e, coerentemente con l'AdP, gli ambiti nei quali è prioritario promuovere la collaborazione tra imprese e mondo della ricerca (all. AdC).

Economia e lavoro

Rispetto al 2007 (ICP10), si rileva una significativa flessione del VA tot. reg.le (-3,5%), maggiore alla media naz.le mentre in UE si è avuta una crescita del 4% circa. Questo andamento indica una perdita di competitività del sistema produttivo reg.le [T1]. E' il settore ind.le a determinare questo calo del VA (-16,5%), per il settore primario la riduzione è minore (-6%) ma comunque superiore alle medie ITA e UE.

L'economia reg.le è decisamente orientata verso i mercati esteri [O2], come indica il grado di copertura commerciale (IP5). In seguito alla crisi economica e alla contrazione dei consumi interni, le attività

manifatturiere stanno sviluppando la rete di relazioni commerciali con l'estero, alla ricerca di quel segmento di consumatori che apprezza la qualità delle produzioni marchigiane. Rispetto al passato infatti la produzione si è riqualificata e questo processo ha interessato anche i prodotti alimentari. Le X risultano quindi superiori alle M ed il saldo è positivo (IP5.1), nonostante il forte calo delle esportazioni (2007-13) (IP5.2).

La destinazione del credito reg.le rispetto a quella naz.le (IP6) evidenzia il peso maggiore del credito rivolto alle attività produttive che però dal 2011 è in calo (IP6.1) a indicazione della contrazione del credito concesso alle imprese [W6] (*credit crunch*). La situazione è determinata da politiche di offerta più selettive ma è diminuita anche la domanda di credito, in particolare quella associata agli investimenti.

Il tasso di occupazione nel 2013 (ICC5) è stato pari al 61%, è ancora superiore alla media naz.le (55,6%), specie per quanto riguarda quella femminile, ma inferiore al dato UE (64,1%). Il confronto con il 2007 (ICP5), evidenzia il generale peggioramento dei livelli occupazionali [W21] nella RM rispetto ai dati ITA e UE. Il dettaglio settoriale dell'occupazione (ICC11) evidenzia l'incidenza del settore ind.le (33,6% nel 2012), notevolmente superiore alle medie ITA e UE. Il forte calo occupazionale del settore manifatturiero (-10,3% dal 2007) è la causa principale della flessione complessiva degli occupati (ICP11). Nel settore primario nel 2012 risultano occupate 24 mila persone pari al 3,4% del totale, in calo dal 2007 (-11%), mentre il terziario mostra una maggiore tenuta.

Parallelamente è cresciuto il tasso di disoccupazione, passato dal 4,2% del 2007 all'11,1% del 2013 (ICC7). La situazione per i giovani è ancora più critica con un tasso del 36,1% cresciuto di quasi 27 punti dal 2007, con valori più elevati per le donne (ICP7).

Il sistema produttivo è costituito nel 2013 da 156 mila imprese (IP7) che si concentrano prevalentemente del settore terziario. Il settore primario pesa circa il 20% (ITA 15%) che testimonia la forte frammentazione delle aziende regionali.

Quasi 1/4 degli occupati (ICC6) è costituito da lavoratori autonomi ad indicare un sistema produttivo reg.le composto da numerose ditte individuali, molte agricole.

La produttività media del lavoro nel 2012 (ICC12) è più bassa della media ita.na, in particolare per i settori primario e ind.le, fenomeno attribuibile ad una maggiore diffusione di attività economiche a minore VA unitario [W7].

Agricoltura e agroalimentare

Il comparto delle industrie alimentari nel 2012 occupa circa 10 mila lavoratori pari all'1,5% del totale (ICC13), e contribuisce all'1,6% del VA totale (ISTAT 2010); anch'esso è caratterizzato da una bassa produttività del lavoro [W11/ICC16] rispetto alla media ITA.

Il VA del settore primario pari all'1,8% al VA tot. (ICC10) è tendenzialmente in diminuzione fino al 2009 e successivamente in lieve recupero [O3]. Anche gli investimenti fissi lordi diminuiscono attestandosi nel 2011 a 244 Mln € pari al 41,6% del VA (ITA 40,7% ICC28), ma la quota degli investimenti lordi in agricoltura sul VA è in aumento [S3] (5,1% contro -0,7% ICP28) il che può indicare una maggiore tenuta strutturale del settore.

Altri segnali positivi provengono dalla bilancia commerciale che segna una crescita delle X del 40% nel periodo 2007-2013 per quanto riguarda l'intero comparto agroalimentare [O2/IP8] (ITA 34%): il saldo

agroalimentare resta negativo ma il deficit commerciale si contrae del 26,7% a livello reg.le a differenza dell'andamento naz.le. Silvicoltura ed agricoltura sono i settori che conseguono le variazioni più consistenti ma oltre il 70% del volume delle X del comparto nel 2013 è da attribuire alle industrie alimentari (230,6 Mln€). Il comparto agroindustriale mostra quindi incoraggianti segnali espansivi.

La situazione del mercato interno non appare favorevole in quanto la spesa delle famiglie per i consumi alimentari è in tendenziale calo [T2] del 6,9% dal 2007 al 2013 (IP9), ma a livello naz.le i consumi alimentari di produzioni di qualità ed in particolare di quelle bio sono in aumento [O5].

Nei registri delle CdC risultano 29 mila imprese agricole pari a oltre il 91% delle imprese agroalimentari iscritte nel 2013 (IP10), quota analoga al dato naz.le; minori rispetto al dato ITA le % delle attività silvicole e delle industrie alimentari reg.li che però (2009-2013) si espandono ad un tasso superiore alla media naz.le [O6].

Le aziende agricole calano (-10% dal 2009 al 2013) [T16] in particolare quelle con meno di 5 ha (-35% RM, -11% ITA ICP17.2), ossia sta scomparendo l'agricoltura di sussistenza, ma le dimensioni economiche restano piccole: solo il 16% delle aziende potenzialmente può produrre un reddito annuale soddisfacente per 1 unità a tempo pieno (25.000 €) [W5]. La produzione standard sia totale che media aziendale, tuttavia, è aumentata con velocità quasi doppia rispetto alla dinamica nazionale segno di una ricomposizione della base produttiva regionale verso aziende strutturalmente più solide [O7], da un lato per la fuoriuscita delle unità più piccole e dall'altro per la crescita di quelle di dimensione economica più ampia.

Diminuite anche le imprese silvicole già poche in valore assoluto (265 nel 2013) per cui si riduce ulteriormente la già bassa specializzazione produttiva in questo settore. La dimensione occupazionale delle aziende è in linea con quella ITA e pari a circa 0,5 UL. Utilizzando i dati del Censimento nel 2010 il sistema agricolo risulta composto da quasi 45 mila aziende agricole (ICC17) che coltivano poco meno di 472 mila Ha di SAU (ICC18), quasi la metà della superficie territoriale è coltivata [S5] (49% RM, 43% ITA, 39% UE) e circa l'80% della SAU è destinata a coltivazioni avvicendate (54% ITA); l'incidenza % delle coltivazioni permanenti e dei pascoli è significativamente più bassa della media ITA, in particolare i prati permanenti e pascoli coprono solo il 12,2% del territorio (ITA 26,7%; UE 33,6%). La contrazione della SAU (-7,5% dal 2007), che assume una velocità relativamente più elevata rispetto alla media ITA (-1,8%) [T3], è in gran parte causata dalla diminuzione delle coltivazioni avvicendate e dai pascoli, solo in parte compensata dall'incremento delle colture permanenti. L'abbandono dei pascoli, in particolare nelle aree C3 e D (IP11.1) è segnale di una minore presenza delle attività agrosilvopastorali [T4] e di una profonda trasformazione dell'uso del territorio che sta interessando in particolare le zone montane [T10] dove si accompagna ad una progressiva riforestazione: dall'inizio degli anni settanta si stima che il bosco sia aumentato di oltre il 60%. Nelle altre aree rurali sulla contrazione della SAU, più contenuta, ha inciso la competizione per l'uso del suolo da parte delle aree urbane e con le altre attività economiche [T8]. Tra il 2002 e il 2010 l'aumento delle aree artificiali (9,9%) è superiore al trend di crescita della popolazione (7%).

Le zone soggette a vincoli naturali (per brevità denominate anche "svantaggiate") comprendono le zone montane e le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, che sono state ridefinite ed aggiornate nel 2020 in applicazione dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Il DM del MIPAAF n. 6277 dell'8 giugno 2020 ha adottato la metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e l'elenco dei comuni e dei fogli di mappa interessati. Nelle Marche la nuova classificazione di cui al DM del MIPAAF n. 6277 dell'8 giugno 2020, che ha validità a partire dal 2021, porta a 79 i Comuni con vincoli naturali significativi (di cui 72 per l'intera superficie) contro i 37 ante revisione. La SAU ricadente in aree soggette a vincoli naturali diventa pari a

oltre 167 mila ettari, contro i circa 85 mila ante revisione. I comuni montani, invariati, restano 79 per oltre 169 mila ettari di SAU.

Analizzando i dati per area si evidenzia che la maggiore concentrazione di aziende e sup. agricole è all'interno della C2 (ICP17.3), mentre nell'area D si registrano i trend negativi più ampi nel periodo 2000-10 (ICP17), i valori di produttività per HA e per giornata di lavoro più bassi di tutta la RM che segnalano le difficili condizioni socio-economiche (ICP17.4) in cui operano le aziende agricole in montagna [T10].

Oltre la metà delle aziende è specializzata in colture a seminativi e tra queste i cereali sono le più diffuse (IP12): l'agricoltura reg.le è orientata verso ordinamenti estensivi che riguardano anche gli allevamenti di erbivori particolarmente concentrati nelle aree C3 e D. L'agricoltura intensiva, assai meno presente, si concentra nelle aree C1 per quanto riguarda l'ortofloricoltura e in quelle C2 con gli allevamenti di granivori. Nelle aree C2 ricadono anche i principali areali di produzione viticola ed olivicola.

Il patrimonio zootecnico è formato nel 2010 da oltre 200 mila UBA (ICC21) per 2/3 costituito da suini ed avicoli. Risulta una sua generale contrazione [T4] nel periodo 2007-2013 che ha riguardato in particolare bovini, caprini e conigli, mentre crescono equini e suini. La geografia zootecnica (ICP21.1) mostra gli avicoli caratterizzare le aree C1 e C2, i suini la C3 e i bovini la D. Nelle aree D e C3 la diminuzione dei capi è spesso conseguenza della cessazione definitiva dell'attività agricola, preoccupante considerando che la zootecnia estensiva rappresenta una delle poche possibilità di sviluppo integrato delle imprese agricole nelle aree montane [O11].

Un'analisi swot dei principali settori produttivi è riportata nelle tabelle 1 (a-f).

La struttura delle forze di lavoro nelle aziende agricole evidenzia la preponderanza della manodopera familiare (96% ICP22); dal 2007 si registra una diminuzione della manodopera extrafamiliare ed in particolare di quella maschile a fronte della crescita a livello naz.le [T5].

I capoazienda sono quasi 45 mila nel 2010 (ICC23) composti per il 70% da persone con più di 54 anni (61,5 ITA ICP23): il rapporto tra capoazienda giovani ed anziani è molto più basso della media ITA (5,2 contro 8,2) [W9].

La situazione del credito in agricoltura risente del contesto economico generale: la Banca d'Italia ha rilevato una contrazione dei finanziamenti di circa il 33% nel periodo 2008-2013 (-15% ITA IP13) in particolare per quelli destinati agli investimenti per macchine ed attrezzature [T6]; la dinamica opposta a livello naz.le indica un elemento di criticità della situazione reg.le. Nel recente passato l'intermediazione di soggetti con adeguate competenze in agricoltura, come i Confidi, ha favorito i rapporti tra aziende agricole e istituti di credito. Dall'analisi dei dati RICA si conferma il profilo di un'azienda più orientata alla gestione di breve periodo [W8], segnalata da una maggiore incidenza dei costi correnti (43,2% IP14) ed un minore ricorso a nuovi investimenti.

La redditività dell'agricoltura dipende anche della disponibilità delle risorse naturali e della dotazione infrastrutturale. Nella RM le superfici irrigate sono poco diffuse e le tecniche irrigue poco efficienti [W13] (3,4% RM, ITA 18,7% ICC20). Per innalzare il basso VA unitario che caratterizza le coltivazioni reg.li attraverso una maggiore diffusione di coltivazioni intensive ad alto reddito quali le orticole, le frutticole e le floricole, sarebbe opportuno estendere le reti irrigue che al momento interessano una piccola porzione del territorio.

Per innalzare la redditività aziendale, le strategie possibili sono quelle di aggregare ed organizzare l'offerta e

di orientarla verso le produzioni di qualità certificata [O10]. Dai dati censuari emerge che la quota di aziende che vendono prodotti (73%) è significativamente superiore alla media ITA (64% IP15) ma il collegamento con la componente agroind.le è minore (9% RM, 13% ITA). Ciò implica che le aziende sono meno integrate lungo la filiera [W12], preferendo la vendita diretta in azienda (21%) o tramite le imprese commerciali (52% IP15.1). Il RVI evidenzia che il sostegno all'aggregazione attraverso i PIF attivato nel PSR 07-13 ha risposto all'esigenza di aumentare la capacità competitiva e di stabilizzare il mercato delle aziende e ha favorito il ricorso a canali di commercializzazione più remunerativi.

I produttori che aderiscono a certificazioni Dop, Igp, Stg, (IP16) sono stati 694 nel 2013 (-2,1% dal 2007 IP16.1). Calano anche le superfici, crescono invece i trasformatori sia nella RM che in ITA, fatto che induce a pensare alla crescente incidenza delle M di prodotti certificati dall'estero. Nel complesso le produzioni regionali certificate ad indicazione geografica, non considerando quelle viticole, mostrano un andamento recessivo [T7]; va però ricordato che esistono altre modalità di certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari. Ad esempio il marchio reg.le QM coinvolge 6 filiere e oltre 1300 produttori per lo più di cereali e ortofrutta. L'approccio di filiera sostenuto col PSR 07-13 ha dato un forte impulso alle produzioni di qualità sostenendo la certificazione di oltre 1000 aziende.

L'agricoltura bio è un'altra modalità di certificazione che nella RM si è diffusa molto attorno al 2000 raggiungendo un picco nel 2007 per poi ridimensionarsi. Nel 2010 quasi 26.000 Ha sono stati destinati a coltivazioni bio (5,5% della SAU ICC19). I dati provenienti dagli OdC diffusi dal SINAB (ICP19), che comprendono anche le superfici in conversione, rilevano una maggiore incidenza delle superfici bio (12%) [S6] rispetto alla media ITA (10%). Considerando però l'intero periodo 2007-13 è indubbio il ridimensionamento del settore bio reg.le, sia in termini di operatori (-23,4%) sia di superfici (-12,2%), da attribuire almeno in parte, alle difficoltà per la valorizzazione di mercato dei prodotti di qualità [T7]

Come emerge anche dal RVI una concreta possibilità di sviluppo delle imprese agricole regionali è quella delle attività connesse alle produzioni vegetali ed animali [O8], come la fornitura di servizi indirizzati a soddisfare fabbisogni ricreativi e/o sociali o funzioni di interesse collettivo, quali ad es. la gestione del territorio. Dal Censimento (IP17) emerge una maggiore presenza relativa di attività connesse, specie nelle categorie dell'agriturismo, del contoterzismo agricolo e delle attività forestali [S4], meno numerose sono le attività dedicate alla prima lavorazione e alla trasformazione dei prodotti vegetali ed animali e quelle di produzione di ER. Per quanto si tratti ancora di una attività connessa che coinvolge un numero molto limitato di aziende agricole, le esperienze pilota sviluppate nell'ambito dell'agricoltura sociale si stanno rilevando particolarmente valide. In ambito montano lo sviluppo si lega in particolare alla valorizzazione delle risorse forestali.

La sup. forestale nel 2009 è pari a 326.000 Ha (ICC29) poco meno di 1/3 della sup. reg.le, quota analoga alla media ITA. Le attività selvicolturali non sono però molto diffuse [W10] in primo luogo per la mancanza di pianificazione e l'assenza di gestione di larga parte dei boschi, soprattutto privati. La superficie boscata oggetto di Piani di Gestione forestali, o strumenti equivalenti, nella Regione Marche è pari circa a 30.000,00 HA ed è costituita da tutta la **proprietà pubblica** regionale, buona parte di quella comunale ed in minor misura quella di proprietà collettiva, che insieme rappresentano il **24,4%** del totale, mentre le foreste di **proprietà privata pari al 75,6%**, sono state molto meno interessate dai Piani di Gestione (circa 3.000 Ha). Il tasso di gestione attiva negli ultimi 15 anni è pari al 25% nelle foreste di proprietà regionale; il 20% per le altre proprietà pubbliche; e a circa il 15% per la proprietà privata. Gli addetti del comparto forestale sono circa 270 nel 2012 (ICC13).

La principale produzione silvicola è legna da ardere (97%) e non esiste un evidente legame tra produzioni

legnose e la filiera del mobile ed arredamento reg.le o altre filiere. A fronte del quadro complesso delineato anche dai FG con i testimoni privilegiati effettuati in seno all'attività di valutazione intermedia del PSR 07-13 (all. AdC) è emersa l'opportunità di valorizzazione della risorsa forestale oltre che per finalità ambientali e di messa in sicurezza del territorio anche per scopi turistici, ricreativi e didattici e di sviluppo economico attraverso una serie di azioni (tab. 1f) [O9].

Ambiente e clima

Gli obiettivi del VII Programma d'azione per l'ambiente sono perseguiti a livello reg.le dalla STRAS (tab. 2).

Fisiograficamente la RM può essere suddivisa in fasce parallele alla linea di costa del Mare Adriatico che evidenziano, muovendosi verso l'interno, un progressivo aumento dell'energia del rilievo: dalle pianure costiere e basse colline periadriatiche, infatti, attraverso le medie e alte colline pedoappenniniche, si giunge alle aree più elevate montane. La quota della superficie territoriale gestita da aziende agricole è pari al 68% (57% ITA) [S5]: l'attività agricola caratterizza quindi il paesaggio rurale ed ha un ruolo rilevante per la gestione delle risorse naturali; con lo sviluppo tecnologico e della meccanizzazione, e la diffusione della cerealicoltura estensiva gli elementi tipici del paesaggio agrario sono stati in parte eliminati. Dal Censimento emerge la presenza nelle aziende agricole di siepi (9,6%) e filari (7,8%). Sono poche le aziende che hanno realizzato nuovi elementi di paesaggio agrario, con percentuali al di sotto dell'1%.

L'attuale sistema delle aree naturali protette è composto da 2 Parchi Nazionali, 1 Parco Interreg.le, 3 Parchi Naturali Regionali, 3 Riserve Naturali Statali e 3 Riserve Naturali Regionali per una superficie complessiva di 89.557,32 Ha pari al 9,54% dell'intera superficie reg.le.

In linea con la SEB e la SNB è stata approvata con LR la REM il cui obiettivo è tutelare l'integrità dei processi ecologici e dei relativi servizi ecosistemici, mitigare la frammentazione del territorio, conservare le comunità vegetali e animali, e di integrare la conservazione della biodiversità con le politiche di sviluppo reg.li [S8]. Gli elementi costitutivi la REM sono **i nodi**, che comprendono le aree di maggior pregio ecologico; **le aree buffer** e **le unità ecosistemiche** (UE) che sono state raggruppate in **Sistemi ambientali omogenei**. Con riferimento al livello di frammentazione delle UE, forte incidenza di patches con superfici estreme, quindi molto elevate o molto ridotte, segno di una frammentazione complessivamente elevata. Gli agroecosistemi sono l'elemento più rilevante dei sistemi ecologici regionali, occupano il 55% della regione, costituiscono la matrice del tessuto ecologico [S5] e ospitano comunità floristiche e faunistiche di grandissimo valore. Le formazioni erbose naturali e seminaturali rappresentano uno degli elementi più importanti per la biodiversità regionale, pur occupando una piccola quota di territorio, poiché ospitano il 25% dell'intero contingente floristico, molti habitat di interesse comunitario e molti taxa faunistici di interesse conservazionistico. L'obiettivo gestionale è quello un'adeguata utilizzazione zootecnica delle praterie secondarie che porta ad una tutela dei relativi Habitat [O11]. Il sistema forestale e arbustivo copre circa il 30% della superficie delle Marche, racchiude il maggior numero di UE, sia di tipo forestale che arbustive e comprende numerosi habitat di interesse comunitario forestali e arbustivi.

I Siti Natura 2000 identificati sono 76 SIC e 28 ZPS per una superficie tot. di circa 142.700 Ha circa il 15% del territorio (ICC34): il peso della SAU (14%) è in media con i dati delle altre regioni del Centro ma sotto la media ITA (18%), mentre la superficie forestale (33%) è superiore ad entrambe (29,7% ITA; 26,7% CIta). Tutti i Siti hanno misure di conservazione "generali"; 8 ZPS e 13 SIC sono dotati di Misure di conservazione sito-specifiche, per un totale di 34.250 HA. Sono in corso l'elaborazione dei PdG di 31 SIC e 8 ZPS, e delle misure di conservazione sito-specifiche per i restanti Siti, pertanto alla fine del 2015 tutti i

Siti della RM avranno le misure di conservazione sito-specifiche approvate.

Nell'ambito della Rete Natura 2000 vi è una forte varietà di Habitat [S7]: 51 di importanza comunitaria, di cui 12 prioritari (all. AdC). Tra le principali minacce si possono ricordare la frammentazione degli Habitat, e il conflitto con le attività antropiche [T11]. In particolare la presenza del lupo, che risulta stabile nella RM su gran parte delle zone montane, determina un rischio di predazione del bestiame elevato nel 36% delle aree a pascolo analizzate, medio nel 43% e basso o molto basso nel restante 21%. Tanto per la salvaguardia del lupo che per il mantenimento dell'attività zootecnica in tali aree è necessario migliorare le attuali tecniche di prevenzione del danno. Le difficoltà di esercizio delle attività agricole, zootecniche e forestali nelle aree protette derivano anche dalle norme conservative ambientali e dai complessi aspetti autorizzativi. Lo stato di conservazione dell'Habitat "formazioni erbose naturali e seminaturali" (proxy ICC36), più strettamente correlato all'attività agricola, indica che il 41,1% del territorio dell'Habitat è classificato come *eccellente* [S7], il 58,7% come *buono* e lo 0,2% come *medio* (fig. 2); inoltre il 9% dell'Habitat "Foreste" (IP18) che ricade all'interno dei Siti è classificato come *eccellente*, l'81% come *buono* e il 10 % come *medio* (fig. 3).

Il territorio rurale, caratterizzato da un'attività agricola ampiamente diffusa (ICC31) ma non particolarmente intensiva (circa 5,8% ICC33), ha una alta valenza naturale e paesaggistica [S7]: le aree agricole HVN occupano il 44,6% della SAU (ICC37), valore inferiore a quello medio naz.le (51,3%), ma la quota di SAU interessata dalle classi di maggior valore naturale (*alto e molto alto*), con un valore del 19% è superiore al dato naz.le (16%) (tab.3).

	AVN-basso		**AVN-medio**		**AVN-alto**		**AVN-molto alto**		**Totale AVN**	
	Ha	% SAU	Ha	% SAU	Ha	% SAU	Ha	% SAU	Ha	% S
Marche	73.180	14,6	58.920	11,8	58.114	11,6	33.379	6,7	223.593	44,6
ITALIA	2.676.615	21,1	1.815.350	14,3	1.512.212	11,9	510.175	4	6.514.351	51,3

tab.3 - SAU potenzialmente ad alto valore naturale, per classe di valore naturale

L'analisi della distribuzione della SAU per tipo di area AVN (tab.4) mostra che il 32% della SAU regionale è occupata da aree agricole del tipo 2, ossia aree con presenza di mosaico con agricoltura a bassa intensità e elementi naturali, semi-naturali e strutturali (quali siepi, muretti a secco, boschetti, filari, piccoli corsi d'acqua, ecc.), valore superiore a quello medio stimato a livello nazionale che conferisce al paesaggio agricolo regionale un aspetto "a mosaico".

	Tipo 1		**Tipo 2**		**Tipo 3**		**Totale AVN**	
	Ha	% SAU	Ha	% SAU	Ha	% SAU	Ha	% SAU
Marche	37.094	7,4	160.184	32	26.315	5,3	223.593	44,6
ITALIA	2.070.314	16,3	3.274	25,8	1.170.439	9,2	6.514.351	51,3

tab.4- SAU potenzialmente ad alto valore naturale, per tipo di area AVN

La SAU AVN di tipo 1, con un'elevata proporzione di vegetazione semi-naturale (es. pascoli naturali) rappresenta il 7,4% della SAU regionale, dato molto inferiore alla media nazionale; infine le aree agricole che sostengono specie rare o un'elevata ricchezza di specie di interesse europeo o mondiale (tipo 3) mostrano anch'esse una rilevanza minore rispetto al dato medio nazionale. La SAU AVN del tipo 1 risulta

quella qualitativamente superiore essendo per oltre la metà classificata di valore naturale alto o molto alto.

Il FBI, nel 2012 è pari a 88,86 (ICC35). Si registra, tra il 2000 e il 2012, complessivamente una diminuzione pari a 11,14% (fig. 4), ma va considerato che i dati consentono di definire con certezza le tendenze in atto di sole 8 specie delle 30 considerate.

Per quanto riguarda la biodiversità in agricoltura e la tutela del patrimonio genetico animale e vegetale, la RM ha emanato la LR12/2003 e l'ASSAM ne cura l'attuazione, con il Repertorio Reg.le, dove vengono iscritte le risorse genetiche autoctone a rischio di erosione sia per il settore vegetale che animale, e la Rete di Conservazione e Sicurezza costituita dai soggetti individuati come *custodi delle risorse genetiche* [S8]. Nel Repertorio sono stati classificati, ad oggi, 21 genotipi tradizionali di 6 specie erbacee, 39 varietà locali di 6 specie arboree e 5 tipi genetici animali (all. AdC).

La biodiversità dei boschi risulta elevata [S7], nell'IFR risultano 11 tipi forestali, con 77 sottotipi/varianti, 64 specie forestali arboree, 42 specie arbustive, 195 specie erbacee forestali (all. AdC).

Il WBI pari a 113,2 nel 2012 (IP19) mostra un aumento del 13,19% tra il 2000 e il 2012 (fig. 5), ma i dati raccolti consentono di definire con certezza, al momento attuale, le tendenze di 1 sola specie sulle 15 considerate.

Le aree HNV forestali sono pari a 63.456 HA (24,77% della superficie forestale reg.le inventariata[1] IP20). Le aree boscate con vincoli di tipo naturalistico (Proxy ICC38) risultano pari al 30,26% (27,48% ITA).

Il RVI evidenzia la necessità di una *gestione forestale sostenibile* [O13], che garantisca il valore naturale e bioecologico del bosco, rivolta anche agli habitat di interesse comunitario, naz.le e reg.le, per i quali il peggioramento dello stato di conservazione è causato dall'abbandono pluridecennale. Circa i 2/3 della superficie boscata oggetto di PdG forestali, o strumenti equivalenti, comprende siti della Rete Natura 2000, di cui oltre la metà habitat forestali di interesse comunitario.

La conformazione prevalentemente collinare e montuosa del territorio non ha consentito la formazione di ampi bacini fluviali o lacustri. Non esistono laghi naturali ma solo invasi artificiali.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua nel settore agricolo, le superfici irrigue sono poco diffuse (ICC 20) e sono tendenzialmente in contrazione dal 2007, con una rapidità più elevata (-34%) rispetto alla variazione media naz.le (-9,7%).

Il volume d'acqua utilizzato per scopi irrigui è circa 42 Mln m3 (ICC39), pari allo 0,37% rispetto al valore naz.le e valore più basso in assoluto rispetto alla media del CIta [S10].

Dall'analisi dei metodi irrigui e fonti di approvvigionamento utilizzate emerge la necessità di implementare tecniche di risparmio ed efficienza nell'uso della risorsa idrica.

I sistemi di irrigazione più utilizzati sono quelli meno efficienti (tab. 5), ossia l'aspersione o a pioggia (75% delle superfici irrigate) seguiti dallo scorrimento ed infiltrazione laterale (12%) e dalla microirrigazione (9%) [W13].

	Scorrimento superficiale a infiltrazione	**Sommersione**	**Aspersione (pioggia)**	**Microirrigazione**	**Altro**

	laterale				
ITALIA	**30,9%**	**9,13%**	**39,63%**	**17,47%**	**2,83%**
MARCHE	**12%**	**0,10%**	**75,48%**	**9,09%**	**3,34%**
Pesaro Urbino	9%	0,03%	77,49%	7,18%	6,29%
Ancona	12,47%	0,20%	77,68%	7,84%	1,80%
Macerata	8,36%	0,05%	84%	4,84%	2,73%
Fermo	16%	0,05%	64,96%	16,37%	2,50%
Ascoli Piceno	18%	0,21%	62,14%	14,31%	5,05%
Fonte: elaborazione Servizio Ambiente e Agricoltura da dati ISTAT					

tab.5 - sistemi di irrigazione

La morfologia del territorio limita l'approvvigionamento idrico da reti irrigue, localizzate solitamente lungo le principali aste fluviali ed in particolare in prossimità delle foci, dove è però forte la competizione dell'uso del suolo con l'espansione delle aree urbane e con le altre attività economiche [T9].

Analizzando i dati (tab. 6) risulta che la fonte di approvvigionamento primaria utilizzata dalla imprese agricole marchigiane è quella sotterranea, condizione che non è in linea con la logica di razionale utilizzo della risorsa volta alla sua tutela e conservazione.

Tipo di fonte di approvvigionamento	**Superfici**		**Quota % ***	
	Marche	**Italia**	**Marche**	**Italia**
Superfici irrigate con:	16.247	2.418.921	3,4%	18,8%
acque sotterranee all'interno o nelle vicinanze dell'azienda	6.564	616.330	40,4%	25,5%
acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali ed artificiali)	2.575	123.186	15,8%	5,1%
acque superficiali al di fuori dell'azienda (laghi, fiumi o corsi d'acqua)	2.588	241.436	15,9%	10,0%
acquedotto, consorzio di irrigazione e bonifica o altro ente irriguo con consegna a turno	1.519	803.330	9,3%	33,2%
acquedotto, consorzio di irrigazione e bonifica o altro ente irriguo con consegna a domanda	2.362	545.076	14,5%	22,5%
altra fonte	639	89.562	3,9%	3,7%
** Il totale non è pari a 100 in quanto un'azienda può essere presente in diverse tipologie*				
Fonte: "Il sistema Agricolo e Alimentare nelle Marche" Rapporto 2012 – INEA				

tab.6 - fonti di approvvigionamento irriguo

Il Consorzio di Bonifica delle Marche cura l'approvvigionamento e l'uso razionale delle risorse idriche (a

prevalente uso irriguo), e amministra tutto il territorio reg.le distribuito in 13 bacini idrografici principali, accorpati in 6 comprensori (fig. 6).

Si stimano complessivamente circa 859 Km di condotte in pressione e 316,75 Km di condotte a scorrimento. Emerge la necessità della riconversione dei sistemi di adduzione e distribuzione, in particolare dei bacini dei fiumi Aso, Tenna e Tronto dove vi è la prevalenza di condotte a pelo libero che comportano maggiori perdite idriche e maggiori costi di utilizzo [O15] e di completare gli impianti irrigui in alcuni bacini dove non sono presenti per evitare il prelevamento da pozzi. Relativamente alle infrastrutture irrigue regionali, il PTA evidenzia la necessità di una manutenzione straordinaria dei grandi invasi ad uso irriguo e prevede, per le piccole derivazioni, la prescrizione della installazione di misuratori.

Con il recepimento della Dir.2000/60/CE, il territorio reg.le è stato suddiviso in due DI: Appennino Settentrionale (ITC) e Appennino Centrale (ITE). Nel primo ciclo (2010/2015) dei PdG dei DI il programma di monitoraggio è stato suddiviso in 2 periodi triennali (2010/12 e 2013/15), dal monitoraggio realizzato nel primo periodo è stata ottenuta la prima classificazione provvisoria dei CI superficiali e sotterranei.

Dei 185 CI fluviali reg.li, circa il 40% sono classificati nello stato *buono*, il 34% in quello *sufficiente*, il 25% *scarso* e l'1% in *cattivo* (tab. 7); dei CI superficiali marino costieri il 25% è nello stato *buono* e il 75% *sufficiente* (tab. 8).

La classificazione dei CI lacuali (invasi) ha dato esito solo alla classe *sufficiente* per tutti i 5 CI classificati; due CI non sono stati monitorati perché oggetto di operazioni di svasamento e quindi privi di acqua (tab. 9).

Infine per i CI sotterranei, il 65% è classificato in stato chimico *buono*, circa il 33% in non *buono* (tab. 10).

La Regione Marche ha individuato, ai sensi della DQA e del DM 131/2008, i corpi idrici (CI) che devono essere monitorati (http://www.regione.marche.it/Acqua/Corpiidriciclassificazione.aspx): 185 corpi idrici fluviali, 7 corpi idrici lacuali (invasi artificiali), 12 corpi idrici costieri, 49 corpi idrici sotterranei.

Nel primo ciclo (2010/2015) dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici il programma di monitoraggio è stato suddiviso in due periodi triennali (2010/12 e 2013/15), adottando le modalità e le metriche previste dal DM 260/2010. Dal monitoraggio realizzato nel primo periodo (2010/12) è stata ottenuta la prima classificazione provvisoria dei CI della RM sopra riportata, già inviata alla Commissione della DG Ambiente, in seguito al bilaterale COM-ITA avuto nel periodo tra settembre 2013 – gennaio 2014.

La classificazione dei CI sarà verificata ed aggiornata dal monitoraggio del secondo periodo del primo ciclo del Piano di Gestione che è in fase di realizzazione; è in corso anche l'aggiornamento del programma di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee che dovrà essere realizzato dal 2016, dopo l'adozione del secondo ciclo dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici (2016/2021), che deve avvenire entro il 22 dicembre 2015.

In occasione della redazione della relazione ex articolo 10 della Direttiva Nitrati, sono state effettuate le elaborazioni sull'eutrofizzazione dei corpi idrici della RM. Per i corpi idrici che presentano pressioni significative sono in fase di valutazione gli interventi necessari a favorire il miglioramento della qualità e la tendenza al miglioramento; sono in fase di approfondimento gli impatti determinati dall'approvvigionamento idrico nei subalvei. Sono in corso anche le valutazioni economiche per determinare il fabbisogno finanziario e determinare i tempi per raggiungere gli obiettivi di qualità; tali aspetti sono "in progress" e verranno adottati e recepiti nelle misure per l'aggiornamento del Piano di

Gestione previsto dalla Direttiva Quadro.

In merito alla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei relativamente alla presenza di nitrati alla fine dell'anno in corso, il 2015, termina il periodo di valutazione 2012/2015 e verrà effettuata l'elaborazione dei dati del periodo e sarà valutata l'opportunità di aggiornare le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola e del Piano di azione dell'agricoltura.

Lo scenario normativo italiano sui "nitrati" è in fase di modifiche sostanziali: è in fase di approvazione il nuovo decreto ministeriale che sostituirà il DM 7 aprile 2006, è in fase di recepimento all'interno dei programmi e misure dei nuovi Piani di gestione dei Distretti Idrografici il Piano d'Azione dell'agricoltura, per cui l'aggiornamento delle ZVN sarà uno dei primi passi che verranno attuati nel secondo ciclo dei Piani di Distretto.

La % dei CI soggetti ad **eutrofizzazione** è attorno al 18 % (tab. 11): solo 4 CI presentano pressioni significative provenienti dall'agricoltura, in termini di carico azotato. Per gli altri sono prevalenti o concorrenti altre tipologie di pressione.

In merito alla qualità dei CI superficiali e sotterranei relativamente alla presenza di Nitrati la tendenza è verso un leggero miglioramento della qualità (ICC40 e proxy ICC40). Rispetto al 2013, la qualità delle acque sotterranee classificata come *alta* passa dal 59,5% al 71,1% mentre quella delle acque superficiali passa da 54,3% a 58% [S9].

Attualmente le ZVN di origine agricola, interessano una superficie corrispondente al 11,16% del territorio (circa il 20,7% della SAU) e ricadono nei principali bacini idrografici reg.li poiché interessano le zone pianeggianti delle aste fluviali e la fascia costiera.

Il RVI suggerisce di favorire l'adozione di metodi produttivi a basso impatto ambientale nelle aree più critiche dal punto di vista ambientale come le ZVN e di proseguire nell'attivazione degli AAA, che permettono di massimizzare gli effetti ambientali positivi delle azioni finanziate concentrandole su aree circoscritte.

Il monitoraggio di **sostanze fitosanitarie** di ARPAM nel 2013 ha rilevato il superamento delle soglie per il parametro DIURON nei corpi idrici del Tesino (ITE), del Conca e del Tavollo (ITC); e per il parametro METOLACHLOR i superamenti sono stati rilevati in 3 CI del bacino del Chienti e in 1 del Potenza (ITE), mentre nel distretto ITC i superamenti si sono verificati in 1 CI del bacino del Misa e 1 del Cesano (ITC).

In assenza di una fonte statistica a livello reg.le si è calcolata una proxy dell'indicatore ICC40 "surplus di azoto e fosforo" che misura il consumo di fertilizzanti azotati e fosfati, in termini di quantità di principio attivo N e P. Nel periodo 2007-13 si stima una riduzione dell'apporto di N pari a -17,7% e di -57,4% di P.

La RM si è attivata al fine dell'attuazione del Piano di Azione Naz.le per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari [O11] - attraverso una serie di azioni descritte nella tab. 12.

La situazione della RM rispetto alle minacce individuate dalla *Strategia Tematica per la Protezione del Suolo* è riportata in tab. 13.

L'**erosione** è un problema diffuso nelle aree collinari, con livelli di perdita di suolo mediamente bassi [W14].

L'erosione dei suoli è un fenomeno blando ma estremamente diffuso, circa il 54,7% del territorio reg.le è soggetto a erosione inferiore a 1 t/ha*anno, circa 81,3% inferiore a 10 t/ha*anno (tasso di erosione considerato tollerabile) pertanto l'erosione elevata riguarda circa il 19% del territorio (IP21).

La quantità complessiva di suolo perso all'anno per erosione idrica è pari a 5,68 t/ha (ICC42) (fig. 7). La quota di superficie agricola soggetta da moderata a grave erosione idrica copre il 51% delle *aree arabili e colture permanenti* [W14] e l'86,34 % della totale *area agricola*. Da diverso tempo è in atto, sia a scala globale che reg.le, la diminuzione del contenuto di C organico dei suoli: lo stock di *C organico* totale reg.le (SOC) è pari a 20,75 Mt (ICC41), il contenuto medio di SO è pari a 11,28 g/Kg (fig. 8)

Dal monitoraggio (2004-2014) emerge che gran parte dei suoli si classificano a livello basso di SO (1,0 – 1,8%) [W14], ma comunque agronomicamente valido a supportare la maggior parte delle coltivazioni praticate in regione. La frammentazione delle superfici coltivate, la diversificazione colturale, l'attenzione alle lavorazioni hanno consentito di frenare il declino di SO [O16]. Una sua ulteriore diminuzione potrebbe compromettere però in futuro li funzioni ecologiche e produttive dei suoli con ripercussioni negative anche sul clima per la relativa diminuzione del livello di Stock di C [T13] e sul controllo dell'erosione e degli smottamenti.

La RM presenta l'indice di franosità, rapporto tra l'area a rischio frana e la superficie totale del territorio, tra i più elevati in Italia. Le aree a rischio frana complessivo rappresentano il 16.8% della superficie reg.le, ma le aree a rischio elevato e molto elevato (R3 ed R4) costituiscono solo l'1,23% le aree a rischio idraulico il 2% [W15] (fig. 9). Su tali aree, individuate dal PAI, viene applicata una normativa di uso del territorio in funzione dei differenti livelli di pericolosità e rischio.

La perdita di suolo da urbanizzazione (impermeabilizzazione) si è sviluppata principalmente nelle aree di costa e lungo i fondo valle. Nel 2010 il Consiglio Reg.le ha individuato le aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, inoltre ha approvato la LR 22/2011 per la riqualificazione urbana, la riduzione del consumo di suolo e la realizzazione di reti ecologico-ambientali.

Le aree reg.li sensibili alla desertificazione si concentrano nell'area periadriatica e basso collinare: nella parte meridionale a causa del clima più arido e delle morfologie più severe; nell'area nord, pesarese, a causa della particolari caratteristiche dei suoli.

Con riferimento ai rischi di tipo biotico, negli ultimi anni la RM è stata interessata dalla progressiva diffusione *dell'Anoplophora glabripennis* o «tarlo asiatico del fusto» un insetto a comportamento xilofago (si nutre di legno) originario dell'Asia Orientale, essenzialmente della Cina che ha un comportamento polifago ed è in grado di svilupparsi a spese di una vasta quantità di specie di latifoglie diverse. Piante dei generi botanici Acer, Aesculus, Betula, Fraxinus, Populus, Salix e Ulmus, sono tra quelle preferibilmente attaccate dall'organismo nocivo. Il tarlo asiatico del fusto è in insetto molto temuto a livello mondiale per la sua capacità di diffusione e di arrecare danni alle piante. Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una sua repentina diffusione e diversi focolai sono stati segnalati sia in Europa, sia in Nord America. In Italia l'insetto è stato segnalato per la prima volta in Lombardia nel 2007, poi in Veneto nel 2009, nelle Marche nel 2013 e in Piemonte (2018).

Nelle Marche dopo la prima segnalazione (2013) della presenza di A. glabripenis in provincia di Fermo; nel 2015 ulteriori indagini del Servizio fitosanitario regionale hanno consentito di confermare la presenza dell'insetto nel territorio dei Comuni di Fermo e Porto San Giorgio mentre nel 2016 un'altra segnalazione e successive verifiche fitosanitarie hanno determinato l'istituzione di un nuovo focolaio in provincia di

Ancona.

Il tarlo asiatico del fusto è stato riconosciuto dalla CE come organismo nocivo prioritario ai sensi del Reg. Del. (UE) 2019/1702 della Commissione del 1/8/2019. Il Reg.UE 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante al Capo II stabilisce tra l'altro le misure fitosanitarie da adottare per l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena prioritari e rilevanti. Inoltre con Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9/6/2015 sono state emanate specifiche misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky).

La Regione Marche con D.G.R.M. n. 1730/2013 ha approvato il piano di azione per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto nel territorio regionale.

Il Servizio Fitosanitario Regionale, autorità regionale competente per la protezione dei vegetali ai sensi del D.L.vo 214/2005 le cui funzioni sono state assegnate all'ASSAM con Decreto n.31 del 21/08/2019 ha aggiornato la delimitazione delle zone infestate e delle zone cuscinetto che comprendono aree di tre province Fermo, Ancona e Macerata (con le zone infestate che interessano i territori di 14 Comuni) e confermato l'applicazione di misure coerenti alle citate norme comunitarie all'interno di dette zone delimitate.

L'organismo nocivo rappresenta una grave minaccia in generale al patrimonio vegetale regionale e in particolare al potenziale produttivo agricolo del settore vivaistico. Infatti il rischio di una ulteriore diffusione dell'organismo nocivo costituisce un pericolo potenziale per le produzioni vivaistiche di piante ornamentali da esterno delle diverse specie sensibili alle infestazioni. Il rischio risulta particolarmente alto per quelle produzioni vivaistiche costituite da essenze vegetali che rientrano anche nel paesaggio rurale marchigiano (es. Acer, Populus, Ulmus, Fraxinus) per la loro capillare presenza sul territorio. Il ritrovamento anche di una sola pianta infestata all'interno di un vivaio comporta l'immediato blocco delle attività commerciali per tutte le specie sensibili e l'immediata distruzione di tutte le piante specificate ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 nel raggio di metri 100 dal vegetale infestato con conseguenti ingenti perdite economiche per le attività vivaistiche. Inoltre limitazioni sono poste a carico di tutte le attività vivaistiche ricadenti nel focolaio e nella buffer zone che nel loro insieme costituiscono l'area delimitata. Alcune aziende vivaistiche operanti nel territorio regionale ricadono già in area delimitata mentre altre si trovano in zone prossime o non distanti dalle aree delimitate. Si ravvisa pertanto un nesso diretto tra la diffusione dell'organismo nocivo e i danni al potenziale produttivo agricolo del comparto vivaistico in termini sia di mancati redditi (distruzione delle piante oggetto di misura fitosanitaria e limitazioni alla vendita delle piante sensibili) sia di maggiori costi (costi di abbattimento e cippatura delle piante oggetto di misura fitosanitaria).

Nel gennaio 2022 è stata confermata la presenza sul territorio italiano del virus di Peste Suina Africana (PSA), malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici e cinghiali selvatici. Il Ministero della Salute con dispositivo direttoriale n. 583 del 11.01.2022 ha individuato una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

I maiali domestici possono contrarre l'infezione in vari modi, in primis tramite il contatto con cinghiali o maiali di altri allevamenti infetti, rischio maggiore negli allevamenti di tipo brado o semibrado, ma anche a causa dell'uomo che può portare il virus negli allevamenti attraverso ad es. scarpe o indumenti contaminati. Per la PSA non esiste vaccino né cura.

La PSA può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a

causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export.

A livello regionale, dai dati al 31.12.2021 forniti dalla BDN (Banca Dati Nazionale) dell'Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo, risultano 7.608 allevamenti totali di cui 6786 cosiddetti "familiari" (cioè con meno di 5 capi). Quindi nella Marche gli allevamenti con 5 capi e più risultano 822.

Gli allevamenti con modalità di allevamento "semibrado" risultano essere in totale 265.

L'intensificazione dei fenomeni legati ai CC [T12] rende il territorio ancora più fragile. Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo riscaldamento, dovuto principalmente all'intensificazione delle ondate di calore estive; ad una diminuzione delle precipitazioni e alla loro concentrazione in fenomeni di forte intensità come le alluvioni di settembre 2006 e marzo 2011, la nevicata di febbraio 2012, gli eventi tra novembre ed inizio dicembre 2013 e quelli di marzo e maggio 2014 con numerose esondazioni. Tali CC determinano sempre maggiori necessità di adattamento da parte degli agricoltori.

Nelle aree collinari i Cambiamenti Climatici in atto determinano sempre maggiori difficoltà agli agricoltori nel mantenere il giusto equilibrio tra infiltrazione delle acque meteoriche, controllo del deflusso superficiale, stabilizzazione dei versanti coltivati. Nei *fondovalle* all'azione dell'agricoltore, già oggi non più sufficiente nel governo delle acque di deflusso, è necessario aggiungere azioni a carattere comprensoriale per gestire gli inevitabili accumuli dei sedimenti, per migliorare e conservare le funzionalità del reticolo fluviale e del reticolo idrografico minore e per garantire la sostenibilità di tutte le altre attività dell'uomo all'interno dei bacini idrografici.

La strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (documento ancora in fase di consultazione) individua tra i settori prioritari d'azione la desertificazione, il degrado del territorio e la siccità. In tali ambiti la strategia nazionale richiede di attivare azioni di adattamento volte essenzialmente alla definizione di modalità sostenibili di gestione del territorio, nonché alcune misure tecniche suggerite specificamente per la gestione delle risorse idriche e l'agricoltura.

Gli impatti del CC relativamente al rischio di alluvioni sono stati considerati nella predisposizione della mappatura reg.le della pericolosità e del rischio alluvioni ed inondazioni marine, che sono state pubblicate sul sito istituzionale (http://www.autoritabacino.marche.it/). In conformità con la Dir. 2007/60/CE, il 22/12/2014 la RM e le AdB competenti hanno adottato il Piano di Gestione Rischio Alluvioni.

Il Piano Reg.le per il Clima (DGR 225/2010) attribuisce un ruolo fondamentale all'agricoltura per la riduzione della concentrazione di gas serra nell'atmosfera non solo attraverso la diminuzione delle emissioni prodotte, ma anche per l'assorbimento di C attraverso lo sviluppo di quelle modalità di uso del suolo che accrescono le capacità *naturali* di assorbire la CO2 [O16].

Lo stesso ruolo di assorbimento di C viene svolto dalla gestione sostenibile delle foreste e dalla forestazione, essendo le foreste e il suolo i principali assorbitori di gas effetto serra (*carbon sink*) [O16]: si stima che i circa 300.000 ha di bosco assorbono circa 14 Mt di C con un sink medio annuo di 360-400.000 t (circa 970.000 t di CO2). Il Piano Clima prevede interventi di forestazione volti alla creazione di nuove superfici forestali per aumentare la capacità di assorbimento e stoccaggio di CO2 e per produrre biomasse forestali rinnovabili di possibile utilizzo energetico, ed interventi forestali volti a mitigare i rischi di

incendio ed incentivare la gestione sostenibile delle foreste, così come previsto dal PFR [O16].

Nel consumo di energia totale reg.le agricoltura, foreste e industria alimentare rivestono un ruolo residuale (4%) rispetto ai settori trasporti (38%), residenziale (22%) industria e terziario (ciascuno circa 18%) (ICC44). Ciononostante, l'efficientamento energetico delle aziende, in particolare del settore agroind.le, è comunque auspicabile anche in linea con le indicazioni del PEAR.

Nel 2012 la RM ha registrato un elevato deficit della produzione elettrica [W16]. Con un rapporto tra produzione e consumo pari a -48,8% (IP22), la RM è la terza regione in ITA con il più alto deficit elettrico. Nel 2012 sul totale della produzione di energia elettrica da FER (1.589,3 GWh), l'idrico incide per il 21,5%, il solare per il 71,6% e le bioenergie per il 6,9%. Dal 2008 al 2012 si registra un notevole aumento nella produzione di energia elettrica da FER [O17]: (dal 13,9% al 37,5%) dovuto principalmente all'enorme aumento di energia prodotta da impianti fotovoltaici.

Nonostante ciò nel 2012 la RM produce solo l'1,5% di energia elettrica da FER del totale naz.le (IP23), e il contributo alla produzione naz.le delle agroenergie in senso stretto (biomasse e biogas) è ancora più limitato (0,9%), a conferma della bassa diffusione degli impianti energetici a biomassa [W17]. La % di ER proveniente specificamente dal settore agricolo e forestale è pari all'8% del totale (proxy ICC43). Il RVI suggerisce una maggiore valorizzazione energetica della biomassa legnosa, con l'attivazione di filiere corte locali in area montana [O17].

Nella RM vi è una attenta pianificazione relativa all'efficienza energetica e alla produzione di energia da FER [S13]. Il Decreto "Burden Sharing" assegna alla RM la quota minima del 15,4% di consumo di energia da FER al 2020, ciò richiede indicativamente di incrementare del 124% il consumo di energia elettrica e del 1095% il consumo di energia termica da FER.

Relativamente alla matrice *inquinamento atmosferico* e alle misure per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria, attualmente nella RM sono in vigore il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente (Dir. 1996/62/CE) e i relativi Piani di Azione.

La rete reg.le di monitoraggio atmosferico copre l'intera RM e registra i valori di concentrazione in atmosfera degli inquinanti atmosferici previsti dalla Dir. 2008/50/CE: i dati monitorati hanno evidenziato situazioni critiche di concentrazione in ambiente urbano (PM10 e ossidi di N) mentre nelle aree rurali sono stati registrati alcuni superamenti per l'ozono, ma le fonti su cui agire per la sua riduzione sono concentrate nelle aree urbane e industriali e lungo le strade con maggiori volumi di traffico veicolare.

Nella RM le emissioni climalteranti dovute all'agricoltura (5% CCI45) sono in linea col dato naz.le e *sono in costante diminuzione* probabilmente a causa dell'abbandono progressivo dell'attività agricola e zootecnica [S12]. Tra il 1990 e il 2010 si registra una diminuzione del 39% in ITA e del 56% in RM (da 12,4% a 5%). In termini generali, tale andamento è legato alla diminuzione delle emissioni di metano e di protossido di azoto.

Per quanto riguarda l'emissione di ammoniaca (NH3), il peso reg.le sul totale naz.le è pari al 1,86% con 6.877,09 t (ICC45).

Le emissioni di NH3 emessa sia dalle coltivazioni con fertilizzanti che da allevamenti negli ultimi dieci anni risultano in diminuzione (tab. 14 e tab. 15) [S12] analogamente alle emissioni inquinanti provenienti dalla combustione di biomassa e dai rifiuti agricoli (tab. 16 e tab. 17).

Infine i dati delle emissioni dei macchinari mobili non stradali in agricoltura si evidenzia come tutti gli inquinanti dimostrano una diminuzione delle emissioni in atmosfera [S12].

La RM a partire dal "Piano Zootecnico Reg.le" del 2002 ha attuato una strategia per ridurre le emissioni provenienti dal settore zootecnico (all. AdC).

La combustione delle aree boscate ha un doppio effetto sul clima, considerando che viene emessa CO2 e si perdono allo stesso tempo porzioni di superficie in grado di assorbire C. Tuttavia, il fenomeno degli incendi boschivi non desta grandi preoccupazioni, dato il numero di eventi e la superficie media percorsa da ciascun evento (tra il 2010 e il 2012 la sup. boscata incendiata è stata di 582,6 HA, lo 0,2% dei boschi reg.li) [S11].

La gestione degli incendi boschivi è legata agli efficaci risultati degli interventi preventivi del PSR 2000-06 e 07-13 attraverso cui si è implementato il sistema reg.le di protezione civile che è rivolto a tutte le superfici boscate ed è tecnologicamente avanzato [S11].

Tali interventi hanno interessato (dal 2000) circa il 5% della superficie ad alto e medio rischio di incendio boschivo. Occorre pertanto proseguire e, magari, potenziare il sostegno in tale ambito [O16].

Inclusione sociale, povertà e sviluppo delle aree rurali

L'indicatore sul grado di povertà (ICC9), ha un valore medio nel 2013 (23%) più basso della media naz.le (28%) e UE (24%) ma negli ultimi anni (2007-2013 ICP9) la quota di popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale risulta in evidente crescita (6,8%) con una velocità superiore alla media ITA (2,4%) [T15] . La crisi ha messo a nudo alcuni problemi sociali che sembravano interessare marginalmente la RM, il cui sviluppo economico aveva garantito un buon livello di occupazione, di reddito e di qualità della vita. Non esistono statistiche ufficiali sul PIL a livello sub reg.le, ma la distribuzione comunale del reddito imponibile a fini fiscali (IP24) indica che, nelle aree D, C3 e C2 il gettito fiscale per contribuente nel 2012 è inferiore alla media reg.le; nelle aree A è superiore, ma ovunque è in calo dal 2007 (IP24.1). Per quanto riguarda l'occupazione a livello di area rurale dai dati censuari (ICP5.1) si evince che le aree C1 e D hanno sofferto della crisi occupazionale, ma nelle D c'è l'aggravante del fenomeno dello spopolamento.

Con riferimento alle attività produttive (IP7) le variazioni negative più marcate di imprese attive sono avvenute nelle aree C2, C3 e D [T16], caratterizzate da una elevata quota di imprese agricole sempre superiore al 30%: sono proprio le imprese agricole a registrare le riduzioni più ampie seguite da quelle manifatturiere.

A fronte del calo del settore primario si contrappone il processo di terziarizzazione dell'economia reg.le nel quale sta crescendo il ruolo delle attività turistiche grazie ad una crescente frequentazione delle aree rurali [O19]: i comuni delle aree collinari registrano la massima crescita di presenze turistiche tra il 2008 e il 2012 (+180% ICP11) dato sicuramente enfatizzato dai modesti valori assoluti ma in controtendenza rispetto al trend complessivo negativo (-5% IP25). I comuni costieri concentrano comunque la quota prevalente di presenze turistiche (62% nel 2012), ma nelle aree collinari C2 e C3 è più lungo il periodo di permanenza.

Nel 2013 sono oltre 4 mila le strutture ricettive sul territorio (ICP30) con una densità per km2 di poco inferiore alla media ITA ma superiore a quella UE. La capacità ricettiva è più alta rispetto all'Italia: circa il 42% dei posti letto è localizzato nelle aree rurali (ICC30), ma poco nelle aree montane D.

Le opportunità di sviluppo turistico delle aree interne sono connesse anche alla crescita potenziale dei flussi verso le località di interesse storico ed artistico. Il patrimonio storico-culturale presente sul territorio [S15]

reg.le rappresenta uno dei punti di forza dell'offerta turistica non solo per la sua rilevanza artistica ma anche per la sua capillare diffusione. Sono presenti 2500 beni architettonici vincolati di interesse culturale, 1100 beni monumentali restaurati, più di 291 luoghi di interesse culturale, 15 musei, monumenti e aree archeologiche di proprietà dello Stato, un sito patrimonio dell'Unesco (Urbino), più di 70 teatri storici, gioielli architettonici ricchi di opere d'arte, che sono stati in gran parte già recuperati e restituiti alle comunità.

Le imprese del sistema produttivo culturale sono 13.186 (2,9% del tot. naz.le e circa 7,5% del tot. reg.le) e il comparto rappresenta circa il 6,4% del VA reg.le occupando il 7% degli addetti. Il dato sull'occupazione nel comparto (grazie al quale la RM si colloca al 2° posto in ITA) suggerisce una prospettiva di lavoro e/o di ricollocazione ai soggetti inoccupati. In effetti la spesa per i servizi ricreativi e culturali delle famiglie nel 2011 è pari al 9,3%, dato superiore alla media naz.le (8,2%) per cui c'è una domanda interna interessante. Tuttavia il settore soffre della congiuntura negativa dell'economia (i dati sui visitatori dei musei registrano una decisa una flessione).

La densità di popolazione (ICP4), significativamente più bassa della media naz.le, è minima nell'area D, dove ricadono tutti i comuni montani, che, analogamente all'area C3, continua a perdere popolazione. Le variazioni demografiche (2007-13) sono invece positive nelle aree C2, A e soprattutto C1. Infine la quota di popolazione più giovane cresce in quasi tutte le aree ad eccezione delle aree C3 e D dove sono in lieve calo. Questi processi di spopolamento in atto nelle aree montane indeboliscono e in molti casi compromettono il mantenimento dei sistemi socio-economici locali [W18].

Al contrario si manifestano alcune interessanti dinamiche demografiche positive nei comuni immediatamente a ridosso della fascia costiera e in alcune aree dell'interno [O17], specie del nord della regione. L'accesso ai servizi essenziali per la popolazione, almeno per quanto riguarda la sanità e l'istruzione (IP26 e IP27), risulta sostanzialmente analogo tra RM e ITA, ma le diversità emergono all'interno del territorio, in particolare nelle aree montane e collinari dell'interno, si rileva la minore presenza di strutture sanitarie e scolastiche [W19] (fig. 10 e fig. 11), e questo differenziale appare tendenzialmente in crescita.

Ciò induce un maggiore pendolarismo della popolazione verso i luoghi di studio o lavoro in particolare nelle aree C2 (IP28). Interventi per potenziare i servizi e le infrastrutture per il trasporto di persone e merci apporterebbero un significativo miglioramento delle condizioni di vita dei residenti in queste aree specie nelle aree montane. L'utilizzo del TPL (16,3% RM nel 2012, 19,6% ITA), sarebbe da incrementare anche con l'obiettivo di ridurre l'impatto dei trasporti sull'ambiente.

Nell'ambito delle aree rurali sono state individuate 3 aree interne (vedi cap.8 par. 8.1). I residenti totali delle aree interne pilota sono oltre 85.000 nel 2013 pari al 5,5% della popolazione regionale, per il 60% localizzati nelle aree D del PSR. In tutte e tre le aree pilota la quota di popolazione con più di 64 anni supera il 25%, livello superiore a quelli medi delle aree rurali (con la solo eccezione dell'area D). Evidenti sono invece le differenze rispetto alla disponibilità di strutture sanitarie e scolastiche rispetto alla popolazione, che denota l'elevato grado di marginalità delle aree pilota rispetto alla situazione media delle aree rurali. Dal punto di vista economico, la quota di popolazione attiva raggiunge il 49%, livello più basso tra tutte le aree considerate e il reddito medio pro-capite è sempre inferiore a quello delle aree rurali.

Dal punto di vista più prettamente agricolo è evidente la forte incidenza del settore primario con quote anche doppie rispetto alla media regionale, viceversa sono relativamente meno presenti le attività industriali e soprattutto del terziario. L'analisi sulle caratteristiche delle aziende agricole evidenzia, in tutte e tre le aree

interne, dimensioni aziendali ampie connesse a ordinamenti estensivi spesso legati alla zootecnia con l'eccezione della zona di Ascoli Piceno dove la presenza di molte piccole aziende abbassa la dimensione media complessiva.

L'analisi riportata mostra quindi che le aree interne individuate hanno una situazione demografica simile a quelle delle aree rurali più fragili (C3 e D), mediamente una situazione economica e una disponibilità di servizi peggiore rispetto a quella di tutte le aree rurali e un peso relativo del settore agricolo maggiore.

La strategia nazionale aree interne può contribuire allo sviluppo in quelle aree rurali più marginali in termini di offerta di servizi attraverso un approccio integrato dei fondi comunitari (FESR-FEASR) e di risorse nazionali aggiuntive rivolte ai settori sanitario, scolastico e dei trasporti [O22].

Le aree rurali reg.li potranno beneficiare anche delle azioni implementate nell'ambito del II pilastro della strategia EUSAIR che hanno l'obiettivo di ridurre le distanze tra le comunità insulari e rurali attraverso il miglioramento della governance dei corridoi interni e delle reti energetiche, nonché sviluppando modalità di trasporto e di fornitura di energia favorevoli all'ambiente.

Per quanto riguarda la disponibilità di servizi avanzati, l'ADE individua 3 ambiti di azione per creare le condizioni per lo sviluppo dell'economia digitale: dotazione infrastrutturale in BL e BUL; utilizzo delle TIC; servizi on-line pubblici e privati.

Per quanto concerne la dotazione infrastrutturale al 2014 si è raggiunto l'obiettivo di copertura a 20 Mbits per tutta la popolazione telefonica del territorio, grazie agli interventi, in via di ultimazione, definiti nell'ambito del Piano Telematico Reg.le e finanziati in maniera complementare ed unitaria dai fondi FEASR-PSR 2007-2013, FESR, FAS e Mise.

Per quanto riguarda la situazione di copertura a 30 Mbps a dicembre 2013 solo il 4,7% della popolazione reg.le, concentrata principalmente nei 22 comuni più densamente popolati, era coperta dal servizio (6,99% ITA) evidenziando una limitata diffusione delle infrastrutture di TLC [W20].

Relativamente alla BUL (servizio a 100 Mbps), invece, tutta la RM è in DD. Il piano nazionale BUL ha classificato i comuni reg.li in DD (vedi BOX BUL).

Per quanto concerne il II pilastro dell'ADE, la situazione della RM rispetto ai target UE per il 2020 è descritta nella tab. 18: la diffusione e l'utilizzo delle TIC, intesa come la quota di famiglie che dichiara di possedere l'accesso a Internet, è pari al 64,6% e quindi lontana dai livelli indicati dall'ADE (75%) seppur migliore del dato medio naz.le (60,7%). Secondo un'indagine Istat 2012 ciò è dovuto per il 46% alla mancanza di capacità e competenze tecniche necessarie. Solo il 51% dei cittadini fa uso regolare di internet (target UE 2020 75%) mentre ben il 43% non ne fa nessun uso (target UE 2020 15%) [W22].

La disponibilità e l'utilizzo delle TIC da parte delle imprese appaiono ormai abbastanza consolidati: il 96% dispone di una connessione a Internet, l'85% delle imprese che usa internet interagisce con la PA,l'11% delle imprese usa internet per gli acquisti e il 3% per le vendite mentre solo il 17% dei cittadini lo usa per i propri acquisti.

Per quanto riguarda il settore agricolo la situazione è assai diversa: solo il 3,3% delle aziende usa strumenti informatici (ITA 3,8%) e di queste circa il 25% per e-commerce. Tale dato può essere correlato alla bassa presenza di imprenditori agricoli con formazione specifica completa (ICP24), essendo stato dimostrato il legame diretto tra uso di internet e livello di istruzione, all'età media avanzata degli stessi imprenditori oltre

che alla sotto infrastrutturazione delle aree rurali.

L'evidente ritardo nella diffusione delle TIC può essere colmato favorendo l'investimento dei privati nelle aree dove esiste una potenziale clientela e incentivando altrove l'ampliamento delle infrastrutture di rete con l'investimento pubblico [O19].

In conclusione, la situazione socio-economica delle aree rurali ha risentito particolarmente della crisi economica che ha aumentato il divario con le aree più urbanizzate della regione, almeno per quanto riguarda le dotazioni strutturali ed infrastrutturali. Vi sono però segnali positivi e opportunità che andrebbero colti, favorendo ad esempio la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, che specie nel terziario avanzato, siano in grado di usufruire delle nuove tecnologie, per fornire servizi alla persona o alle comunità, per il territorio e per l'ambiente [O20]. In questo ambito si rendono necessarie anche azioni di informazione e formazione rivolte al capitale umano operante nelle aree rurali.

Nelle aree rurali meno densamente abitate, l'esperienza dei GAL, ha evidenziato l'efficacia dell' approccio bottom-up per l'attuazione degli interventi sul territorio [O21] e per l'individuazione dei fabbisogni reali e prioritari delle comunità locali. In questo ambito l'RVI ha evidenziato la necessità di incrementare da parte dei GAL il coinvolgimento in particolare del settore privato, di semplificare tanto a livello reg.le che centrale e dell'OP le procedure e il quadro regolatorio e di definire adeguate azioni di supporto ai GAL.

In merito al tema trasversale della semplificazione amm.va da quanto emerso dalla valutazione del PSR 07-13 l'informatizzazione delle procedure e degli aspetti organizzativi costituisce una buona pratica del modello RM, con particolare riferimento alla trasparenza dell'azione amm.va, garantita dal SIAR e alla semplificazione realizzata con la dematerializzazione degli scambi documentali e informativi tra PA e sistema produttivo [S16].

Al contempo si sono riscontrate alcune criticità riguardo all'eccessivo carico di oneri amm.vi in capo ai beneficiari, in termini di documentazioni da presentare e complessità dei bandi [W23], in particolare nell'attuazione della progettazione integrata di tipo complesso (PIF, AAA, GAL, PIT) e problematiche di cooperazione applicativa tra SIAN ed SIAR. Il valutatore suggerisce in merito alcune possibili soluzioni (vedi all. AdC).

[1] La superficie forestale regionale da Inventario Forestale Regionale risulta pari a poco più di 256.000 ettari. La discrepanza rispetto al dato EUROSTAT (IC29) dipende da una differente definizione di superficie boscata.

Emergenza sismica 2016: breve descrizione del territorio "cratere sismico"

Gli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017 caratterizzati da uno sciame sismico ad oggi ancora attivo hanno colpito l'Appennino centrale sviluppandosi in un'area al confine tra le regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria.

Per la Regione Marche gli eventi sismici si sono scaricati con rilevante intensità sul territorio medio-collinare e montano delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo; l'ultima scossa ha avuto significative ripercussioni anche su due comuni della provincia di Ancona. A seguito dei terremoti, per

ragioni di sicurezza e a causa degli ingenti danni subiti dal patrimonio immobiliare, migliaia di persone residenti nei comuni più colpiti sono state trasferite sulla costa e ciò ha determinato un drammatico spopolamento di tali aree che rischia di diventare irreversibile. Nell'ambito del cratere le aree più vicine all'epicentro hanno subito i danni fisici maggiori (senza dimenticare naturalmente le 51 vittime principalmente nel comune di Arquata del Tronto). D'altra parte anche in Comuni esterni al cratere si sono registrati danni.

Nella seconda metà di gennaio 2017, mentre proseguivano le attività legate all'emergenza terremoto, gli stessi territori hanno dovuto far fronte un'eccezionale ondata di maltempo, con fortissime nevicate. Numerosi e complessi sono stati gli interventi attuati: dal recupero e soccorso delle persone che si trovavano in frazioni isolate, al ripristino della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi essenziali gravemente compromessi considerato che vaste aree del cratere sono state coperte da 2 - 3 metri di neve.

Il continuo susseguirsi di scosse oltre a segnare profondamente la tenuta psicologica della popolazione, ha determinato anche forti complessità di tipo amministrativo, in primis la necessità di rivedere continuamente le diagnosi dei danni agli edifici e alle infrastrutture, duplicando o triplicando i sopralluoghi. A fine aprile 2017 su 90.000 richieste di sopralluogo 70.000 erano state assolte, oltre la metà hanno dato esito di non agibilità. Le strutture viarie sono state fortemente danneggiate direttamente o indirettamente per crolli, frane, ecc. rendendo molto complessa sia l'attività di emergenza, sia, in prospettiva, quella di ricostruzione tenuto conto che la rete stradale nella zona del cratere è molto diffusa e frazionata.

Il numero complessivo di comuni della Regione Marche interessati dagli eventi sismici e ricadenti nel "cratere sismico" è pari a n. **87**[1] pari a 36,9% del totale dei Comuni marchigiani ed al **42,3 %** della superficie territoriale regionale (nel Lazio è interessato il 6,7% del territorio, in Abruzzo il 13,3%, in Umbria il 16,6%).

Tutti i comuni del cratere inoltre sono classificati come ad elevato rischio di sismicità dato che rappresenta uno svantaggio naturale di natura permanente.

La popolazione residente nei comuni del cratere è pari al 23% della popolazione totale regionale: è importante sottolineare che l'area marchigiana colpita dal terremoto si caratterizza, rispetto alla media regionale, per un basso livello di pressione antropica, per un basso grado di urbanizzazione ed un elevato peso della popolazione residente nelle aree sparse. La densità abitativa nell'area del cratere, in base ai dati censuari al 2011, è di 89,09 abitanti per Kmq contro i 163,9 della media regionale.

Il territorio colpito dal terremoto è quindi un territorio di partenza "fragile" in quanto a rischio spopolamento caratterizzato da bassi tassi di crescita, marginalità fisica ed economica, limitatezza dei servizi disponibili.

Ciò vale in particolare per le zone più interne montane che rappresentano una quota considerevole del cratere (fig. 12).

Ma è anche un territorio ad elevato tasso di ruralità e vocazione agricolo-zootecnica: il cratere ricade tutto in aree rurale (con la sola esclusione del polo urbano di Ascoli Piceno), 4 dei 6 GAL delle Marche hanno comuni appartenenti alla zona terremotata, di questi il GAL Sibilla (MC) ha praticamente tutto il territorio ricadente nel cratere sismico, il GAL Fermano (FM) e il GAL Piceno (AP) una parte considerevole del loro territorio, il GAL Colli Esini (AN) una quota comunque non secondaria di territorio (fig. 13 e fig. 14).

Le aziende agricole ricadenti nel "cratere sismico" sono 15.297, ossia il 34,1 % del totale regionale, e

coprono una SAU di 171.204,33 ettari, pari al 36,3% del totale. Di queste le aziende "con allevamenti" sono 2. 948[2] pari al 45,5% del totale delle aziende zootecniche regionali mentre le aziende biologiche del cratere rappresentano oltre il 51% delle aziende biologiche marchigiane con una SAU pari quasi al 52% delle SAU biologica totale regionale.

Totale comuni CRATERE	**n. aziende agricole** *Fonte: ISTAT-Censimento Agricoltura 2010*	**SAU Superficie agricola utilizzata (ettari)** *Fonte: ISTAT-Censimento Agricoltura 2010*	**n. aziende con allevamenti** *Fonte: ISTAT-Censimento Agricoltura 2010*	**n. aziende con superficie biologica e/o allevamenti certificati bio** *Fonte: ISTAT-Censimento Agricoltura 2010*	**SAU (ettari) di aziende con superficie biologica e/o allevamenti certificati bio** *Fonte: ISTAT-Censimento Agricoltura 2010*
MARCHE-Totale comuni CRATERE	15.297	171.204,33	2.948	962	27.078,08

Totale comuni CRATERE/Totale regione *(valori%)*	**% riferita a n.aziende con allevamenti** *Fonte: ISTAT-Censimento Agricoltura 2010*	**% riferita a n. aziende con superficie biologica e/o allevamenti certificati bio** *Fonte: ISTAT-Censimento Agricoltura 2010*	**% riferita a SAU (ettari) di aziende con superficie biologica e/o allevamenti certificati bio** *Fonte: ISTAT-Censimento Agricoltura 2010*
MARCHE	45,5	51,5	51,8

Effetti del sisma sul tessuto sociale e produttivo

Lo spopolamento dell'area del cratere e i danni ingenti alle infrastrutture, in primis quelle viarie, e agli immobili hanno modificato del tutto le condizioni socio economiche in cui operano le imprese agricole dell'area: l'accesso alle aziende agricole, ai terreni, alle stalle, ai pascoli; gli approvvigionamenti di materie prime e mezzi di produzione; le attività di immagazzinamento, stoccaggio, refrigerazione, trasformazione dei prodotti; le attività di conferimento di prodotti ai trasformatori e di vendita degli stessi (sia essa vendita diretta che ad intermediari commerciali) sono tutte attività diventate nell'immediato impossibili o molto complesse. Questa situazione si protrarrà in un arco temporale oggi difficilmente definibile, considerato che la lunga azione di ricostruzione non necessariamente ripristinerà la situazione socio-economica di partenza con riguardo nello specifico, alle attività a monte e a valle della produzione agricola (fornitori di mezzi di produzione, trasformatori, macellai, molini, punti vendita ed esercizi commerciali) chiuse a seguito del sisma. Il sisma ha prodotto purtroppo effetti negativi anche al di fuori del cratere avendo i danni subìti, ad

esempio dalle reti infrastrutturali, ricadute anche al di fuori dei suoi confini, in particolare nelle aree montane la cui conformazione orografica è particolarmente complessa e la rete viaria frammentata. Analogamente a livello di filiere produttive il blocco di attività di un segmento della filiera ricadente nel cratere produce danni agli altri elementi a valle e a monte della filiera stessa, per non parlare del crollo dei flussi turistici, in particolare nelle aree montane, che hanno pesantemente colpito anche le attività agrituristiche e tutte le attività agricole connesse. L'attività produttiva agricola nelle aree montane è quindi oggi ancor meno remunerativa e il rischio di spopolamento è divenuto più drammatico.

Per quanto riguarda nello specifico l'attività zootecnica, la delocalizzazione delle stalle più lontane dai centri aziendali, le difficoltà di accesso ai pascoli e alla risorsa idrica (a causa delle modifiche a livello di falda che rendono non più utilizzabili pozzi e abbeveratoi), le difficoltà di conservazione dei foraggi e mangimi a causa dei danni subiti da fienili e magazzini, le difficoltà di gestione del bestiame delocalizzato nei tunnel di emergenza, dopo gli stress già subiti a seguito degli eventi sismici, sono tutti elementi che rendono assai più complessa e costosa l'attività zootecnica nelle aree del cratere anche nel medio termine.

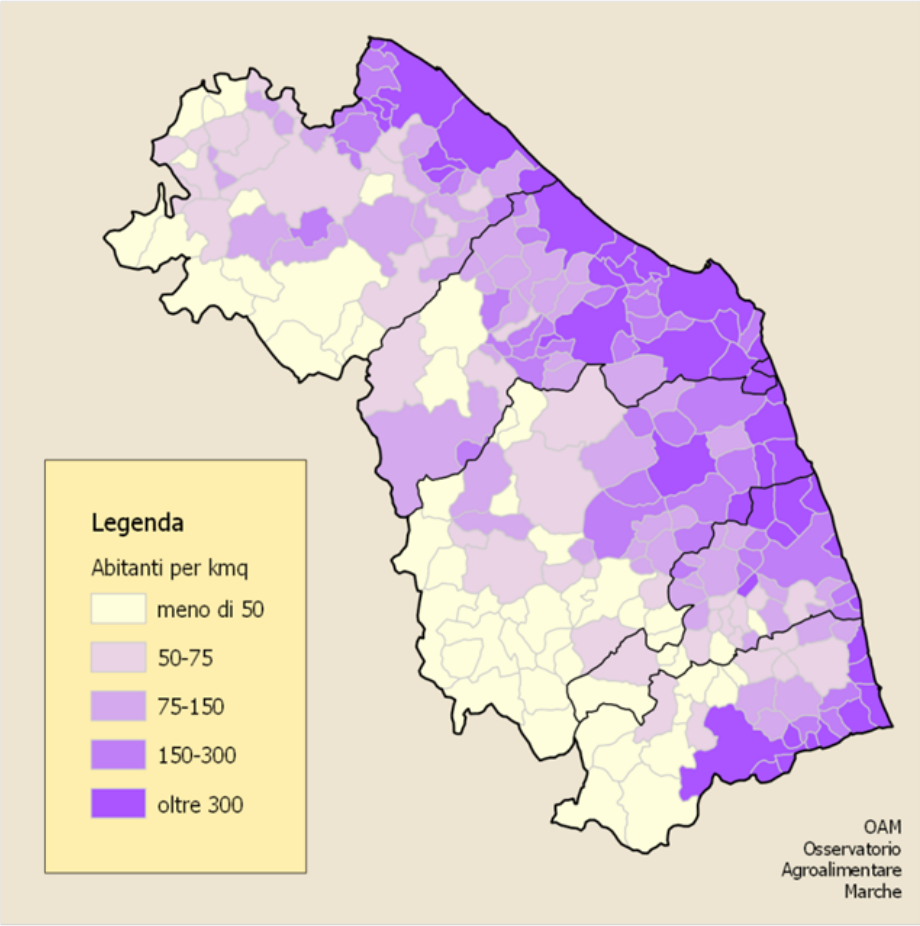
Lo spopolamento dell'area e il difficile contesto socio-economico e infrastrutturale, oltre ai continui timori provocati dal lunghissimo sciame sismico, rendono inoltre assai meno appetibile e più costoso l'insediamento di nuove attività produttive, sia agricole che non, nelle aree del cratere sismico.

Anche la prosecuzione delle attività produttive già in essere, comprese quelle ad alta valenza ambientale come l'agricoltura biologica, è messa a dura prova dal difficile contesto post-terremoto.

La popolazione residente ha un accresciuto bisogno di servizi, anche nuovi e specifici in funzione delle disagiate condizioni in cui si trova a vivere, e il contesto socio economico necessita di sostegno per sviluppare attività economiche, turistiche, di valorizzazione, a partire dai prodotti agricoli locali, volte a rilanciare, anche con forme innovative, le potenzialità di queste aree.

[1] n. 30 già inseriti nel Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016." e n. 57 inseriti con la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016."

[2] Aziende con allevamenti: include le aziende che allevano capi di specie bovine, bufaline ed equine (alla data del 24.10.2010). Per le altre specie, include le aziende che allevano capi per il mercato o i cui prodotti sono destinati alla vendita. Sono escluse le unità costituite esclusivamente da piccoli allevamenti a carattere familiare, costituiti da pochi capi di bestiame suino, ovino, caprino o di avicoli (polli, tacchini, oche, conigli, eccetera) utilizzati esclusivamente per il consumo familiare.



Fonte: Osservatorio Agroalimentare delle Marche

Fig.1 - Densità demografica

Tabella 1 a – Analisi dei settori produttivi e/o filiere

Settori produttivi/ filiere	Forza	Debolezza	Opportunità	Minacce
Cereali	• Coltivazione più diffusa nelle Marche grazie al suo ottimo adattamento alle caratteristiche del territorio • le caratteristiche qualitative delle produzioni regionali sono mediamente elevate • buona la capacità aggregativa che ha reso possibile la formazione di organizzazioni di filiera • la tendenziale crescita delle dimensioni medie aziendali ha incrementato l'efficienza tecnico-economica delle aziende e la loro capacità competitiva	• produzione indifferenziata difficile da caratterizzare rispetto a quella delle altre regioni • esiste ancora una consistente quota di piccole aziende cerealicole che rende difficoltosa l'aggregazione dell'offerta e che non consente alle stesse di avere accesso alle moderne tecniche di produzione • sono produzioni sensibili alle variazioni dei prezzi che dipendono dalle borse merci mondiali	• la domanda mondiale di cereali nel medio-lungo periodo è prevista in aumento • le politiche di riqualificazione delle produzioni regionali stanno favorendo il consolidamento della filiera cerealicola • presenza di numerosi pastifici regionali • buone le prospettive per i cereali minori e per le varietà destinate a specifici segmenti di consumo (es. celiachia)	• l'elevata incidenza dei costi di produzione e la redditività relativamente bassa rendono il settore sensibile ai rischi derivanti dalla variabilità dei prezzi • la gamma delle varietà è ancora troppo eterogenea specie nelle aziende al di fuori delle organizzazione di filiera • la produttività è legata all'innovazione tecnologica ed alla ricerca non alla portata delle aziende al di fuori delle organizzazioni di filiera
Ortofrutta	• Secondo gruppo colturale per valore della produzione vegetale regionale • coltivazioni ad alto reddito capaci di sostenere un impiego consistente di manodopera	• necessita di ingenti investimenti e di irrigazione disponibile solo una porzione del territorio regionale • frammentazione produttiva e diversificazione dei prezzi • modesto ruolo delle organizzazioni dei produttori	• domanda dei prodotti freschi locali in crescita • presenza di agroindustrie della catena del freddo • ristorazione collettiva come sbocco di mercato	• scarso potere contrattuale nei confronti della GDO • valore della produzione in diminuzione specie per le orticole • riduzione delle superfici a causa della competizione nella ricerca di terreni di fondo valle a causa del mais ceroso da biogas

tab.1a - analisi settori produttivi e/o filiere

Tabella 1 b – Analisi dei settori produttivi e/o filiere

Settori produttivi/ filiere	Forza	Debolezza	Opportunità	Minacce
Fiori e piante	• comparto ad elevata specializzazione e redditività che ha avuto uno sviluppo consistente in alcune aree della regione • presenza sul territorio di produzioni di eccellenza • consistenti i rapporti con i mercati esteri • buona capacità nell'innovazione di prodotto e discreta propensione all'investimento	• limitata strategia di sistema e scarsa propensione all'associazionismo • limitata possibilità di investire in sperimentazione, ricerca e formazione • difficoltà nella standardizzazione dell'identificazione e del confezionamento • scarsa disponibilità di terreni agricoli adeguati per clima, e disponibilità di acqua • elevato livello di capitali tecnici e finanziari necessari	• integrazione delle produzioni con attività extra-agricole finalizzate alla vendita di prodotti e servizi per il verde privato ed urbano • forte crescita dell'agricoltura hobbistica • automazione delle serre ed adozione di tecniche di risparmio energetico ed idrico • nuovo ruolo dei mercati all'ingrosso (anche GD e DO)	• competizione con le produzioni importate • valore della produzione in tendenziale diminuzione • consumo urbano del suolo agricolo • trasferimento di tecnologie e delocalizzazione della produzione • diminuzione del potere d'acquisto nei paesi consumatori
Vino	• esportazioni in crescita • ampia e crescente offerta di prodotti di qualità certificata • aggregazione della produzione viticola nelle aree più vocate • presenza di aziende storiche operanti da più generazioni con discreto ricambio generazionale	• frammentazione dell'offerta di vini e dei marchi • elevato impiego di manodopera non sempre compatibile con le dotazioni aziendali e con la redditività delle produzioni • permanenza di superficie vitata aziendale media limitata	• forte recupero dei prezzi di vendita • crescente interesse verso le produzioni locali • mercati internazionali in espansione • politiche comunitarie di sostegno al settore	• tendenziale diminuzione dei consumi • concorrenza nazionale ed internazionale • diminuzione del potenziale viticolo per abbandono delle viticoltura nelle aree meno vocate o dotate di minori strutture aggreganti

tab.1b - analisi settori produttivi e/o filiere

Tabella 1 c – Analisi dei settori produttivi e/o filiere

Settori produttivi/ filiere	Forza	Debolezza	Opportunità	Minacce
Olio	• elevata qualità media delle produzioni • varietà di olive regionali caratterizzate • presenza di imprese industriali nell'indotto ed in particolare nella meccanica • notevole evoluzione delle tecniche produttive	• volumi produttivi modesti anche se in crescita • solo una modesta quota della produzione viene certificata e questo limita le possibilità di accedere ad alcuni mercati esteri • estrema frammentazione produttiva	• domanda estera in crescita • crescente interesse verso le qualità nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine • l'evoluzione tecnologica consente un abbattimento dei costi lungo tutta la filiera	• consumi interni in tendenziale calo • politiche commerciali aggressive della GDO • comunicazione verso il consumatore non adeguata ed a volte distorta
Foraggi	• coltivazioni a basso impatto ambientale e miglioratrici della qualità dei suoli • basso impiego di manodopera • si integrano nella filiera mangimistica	• raramente le produzioni confluiscono nella filiera zootecnica regionale • i pascoli appenninici sono a bassa produttività	• crescente interesse verso la tracciabilità delle materie prime utilizzate in zootecnia • aumento della domanda di foraggi a elevato contenuto proteico • gli allevamenti di granivori sono in espansione e potrebbero assorbire una maggiore quota di produzione foraggera	• se fortemente meccanizzate possono favorire una gestione non corretta dei terreni agricoli • le superfici a pascolo sono in diminuzione • il patrimonio zootecnico regionale è in diminuzione

tab.1c - analisi settori produttivi e/o filiere

Tabella 1 d – Analisi dei settori produttivi e/o filiere

Settori produttivi/ Filiere	Forza	Debolezza	Opportunità	Minacce
Bovini	• allevamenti estensivi valida opportunità reddituale nelle aree montane • la carne bovina da razza Marchigiana è di elevata qualità • garantisce il presidio del territorio ed il mantenimento dell'occupazione • per il consumo di carni fresche sono sempre più apprezzati dal mercato locale prodotti ottenuti da razze ad alto contenuto di grasso e proteine • allevamenti da latte ben strutturati e multifunzionali con trasformazione in proprio a livello aziendale	• richiede un consistente impegno lavorativo e adeguate dimensioni strutturali delle aziende • gestione e mantenimento dei pascoli non razionale • difficoltà esercizio attività agricola/zootecnica in aree protette e Natura 2000 • la produzione di latte la competizione dei mercati internazionali e nazionali ove il prezzo alla stalla è più basso; • la produzione di latte regionale risulta estremamente ridotta rispetto al fabbisogno industriale	• i consumi dei prodotti di qualità certificata sono in aumento • l'allevamento della linea "vacca-vitello" è particolarmente sostenibile con la conservazione del territorio rurale e montano • introduzione di piani di gestione per l'attività di pascolamento nelle aree ad uso collettivo • l'abbinamento con gli impianti di produzione di biogas di medio piccole dimensioni, riduce l'impatto ambientale (smaltimento reflui) e incrementa la redditività aziendale (vendita surplus elettrico) • accordi di filiera nel comparto lattiero-caseario e produzioni di qualità	• le produzioni importate hanno un prezzo generalmente più basso • consumi di carni e di grassi animali tendenzialmente in calo • carenti sotto il profilo numerico e qualitativo le strutture di macellazione • l'attuale livello dei prezzi del latte non è in grado di coprire i costi di produzione • con la fine del sistema quote latte, le aziende medio piccole potrebbero chiudere • in alcune aree, i predatori selvatici producono danni ingenti alle mandrie • riduzione della consistenza zootecnica
Suini	• presenza di diverse produzioni tipiche regionali nel comparto dei salumi di cui alcune con marchio riconosciuto	• tendenza al calo delle produzioni regionali anche in risposta al calo dei consumi delle carni fresche • forte impatto ambientale dell'attività produttiva	• sviluppo dell'allevamento all'aperto con il suino di tipo genetico "Suino della Marca" • disponibilità di materie prime mangimistiche regionali (food miles)	• carenza di nuovi siti dove poter svolgere l'allevamento

tab.1d - analisi settori produttivi e/o filiere

Tabella 1 e – Analisi dei settori produttivi e/o filiere

Settori produttivi/ filiere	Forza	Debolezza	Opportunità	Minacce
Ovi-caprini	• tradizione regionale nell'attività pastorizia con presenza di razze autoctone • presenza di prodotti lattiero-caseari con marchi riconosciuti e/o tipici • allevamenti estensivi valida opportunità reddituale nelle aree montane • è una tipologia di allevamento garantisce il presidio del territorio ed il mantenimento dell'occupazione	• tendenziale riduzione della produzione di carni • il consumo di carni è fortemente stagionale • richiede un consistente impegno lavorativo e adeguate dimensioni strutturali delle aziende • gestione e mantenimento dei pascoli non razionale • difficoltà esercizio attività agricola/zootecnica in aree protette e Natura 2000 • il settore ovi-caprino non è sufficientemente specializzato	• i consumi dei prodotti di qualità certificata sono in aumento • possibilità introduzione di piani di gestione per l'attività di pascolamento nelle aree ad uso collettivo • aumento produzione latte ovino per formaggio DOP "Casciotta di Urbino"	• le carne importate hanno un prezzo generalmente più basso • bassa redditività di carne ovina, latte ovino. • consumi di carni e di grassi animali tendenzialmente in calo • carenti sotto il profilo numerico e qualitativo le strutture di macellazione • fauna selvatica non controllata molto limitante per pastorizia
Avicoli	• allevamenti in espansione • la produzione avicola regionale è in gran parte organizzata in una filiera di rilevanza nazionale • il modello organizzativo imprenditoriale basato sul contratto a soccida è particolarmente compatibile con le caratteristiche delle aziende agricole regionali	• gli allevamenti intensivi hanno un impatto ambientale e paesaggistico negativo • molti allevamenti sono "senza terra" • spesso utilizzo di mangimi con materie prime non di origine regionale • forte variabilità del mercato e difficoltà di programmare la produzione • vulnerabilità rispetto alle condizioni igienico-sanitarie	• carni bianche ricercate dai consumatori e consumi in crescita • aumento produzione delle carni biologiche in filiera • prodotti di III e IV gamma in espansione • disponibilità di materie prime mangimistiche regionali (food miles)	• costi di produzione legati all'incremento dei costi dei mangimi e al rincaro energetico • i prezzi in crescita ma erosi dagli incrementi dei costi dei mangimi e dell'energia • i piccoli allevamenti vengono sostituiti da insediamenti produttivi di grandi dimensioni che adottano sistemi più razionali di allevamento con una maggiore vulnerabilità alla biosicurezza

tab.1e - analisi settori produttivi e/o filiere

Tabella 1 f – Analisi dei settori produttivi e/o filiere

Settori produttivi/ filiere	Forza	Debolezza	Opportunità	Minacce
Foreste	• vasta superficie boscata regionale, in linea con quella comunitaria e nazionale • sottoprodotti di eccellenza (tartufi e funghi) • elemento paesaggistico caratterizzante delle aree naturali, anche protette a vario livello, e catalizzatore di flussi turistici	• produzioni a basso valore aggiunto (quasi esclusivamente legna da ardere) • frammentazione della proprietà forestale e sua scarsa propensione all'investimento ed all'innovazione • modesta presenza di imprese forestali strutturate e specializzate nel settore forestale, ad eccezione delle forme di cooperazione • bosco raramente gestito attivamente, e spesso in abbandono colturale	• uso multifunzionale, attivo e sostenibile, dei boschi • produzione, attraverso l'implementazione di filiere corte locali, di biomassa per fini energetici e di legname anche da opera e bioedilizia • crescente frequentazione delle aree montane e sviluppi della funzione turistico - ricreativa, didattico - scientifica e salutistica • implementazione della Rete escursionistica regionale • sviluppo delle tecnologie per la produzione energetica da biomasse • incremento dell'occupazione, assorbendo anche lavoratori espulsi dal ciclo produttivo di settori industriali in crisi • gestione sostenibile dei boschi finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione dai dissesti, all'aumento della biodiversità e all'incremento di stoccaggio di CO_2	• spopolamento delle aree montane, invecchiamento degli addetti e loro mancata sostituzione, • aumento del tasso di abbandono colturale e mancanza di gestione delle formazioni forestali con ripercussioni sul dissesto e sulla biodiversità forestale • perdita di maestranze e competenze professionali specifiche • degrado della viabilità di servizio forestale e della rete viaria minore

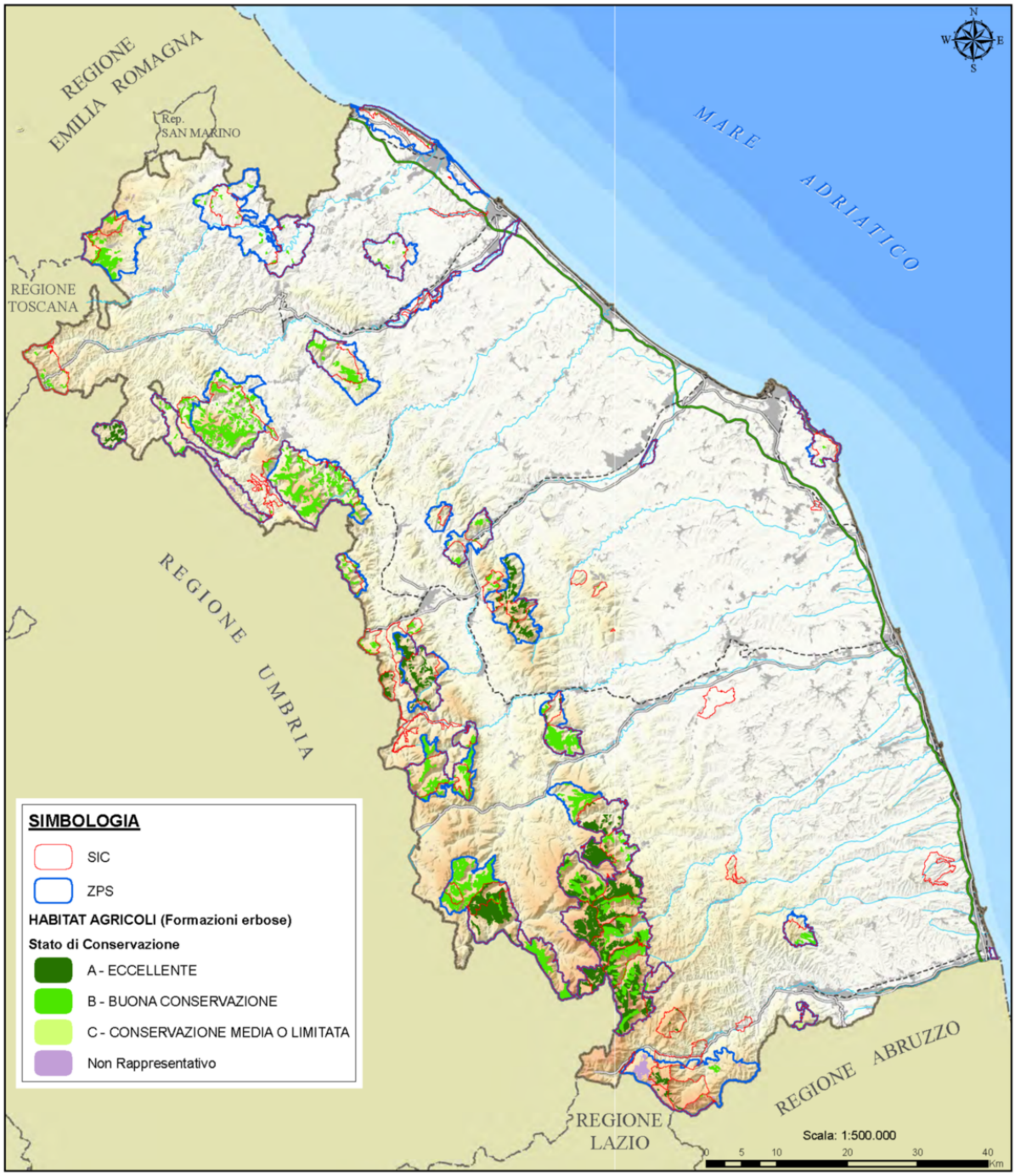
tab.1f - analisi settori produttivi e/o filiere

VII Programma	STRAS
Macrobiettivi	**Macrobiettivi**
Trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio	Riduzione delle emissioni di gas climalteranti
Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione	Conservare gli ecosistemi
	Ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura e conservare lo spazio rurale
	Mantenere il giusto equilibrio fra attività venatoria e risorse faunistiche
	Garantire uno sviluppo territoriale integrato
	Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici, idraulici e sismici
	Prevenire la desertificazione
	Ridurre l'inquinamento del suolo e del sottosuolo
	Favorire un corretto uso delle risorse minerarie
	Garantire la gestione integrata della fasciacostiera
Migliorare la sostenibilità delle città dell´Unione ecc.;	Promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e una migliore qualità di vita
	Tutelare la popolazione dai rischi sanitari originati da situazioni di degrado ambientale.
Proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere;	Prevenire e ridurre l'inquinamento industriale e il rischio d'incidenti rilevanti
	Promuovere un sistema integrato per le politiche di sicurezza ambientale.
Trasformare l´Unione in un'economia efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;	Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita.
	Perseguire una gestione sostenibile della risorsa idrica;
	Conservare, ripristinare e migliorare la qualità della risorsaidrica.
	Riduzione della produzione dei rifiuti e della loro pericolosità, recupero di materia
Migliorare l´integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;	Garantire la fattibilità del percorso verso la sostenibilità ambientale

tab.2 - correlazione obiettivi STRAS / VII Programma d'azione per l'ambiente

INDICATORE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI (Formazioni erbose)

REGIONE MARCHE
SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA

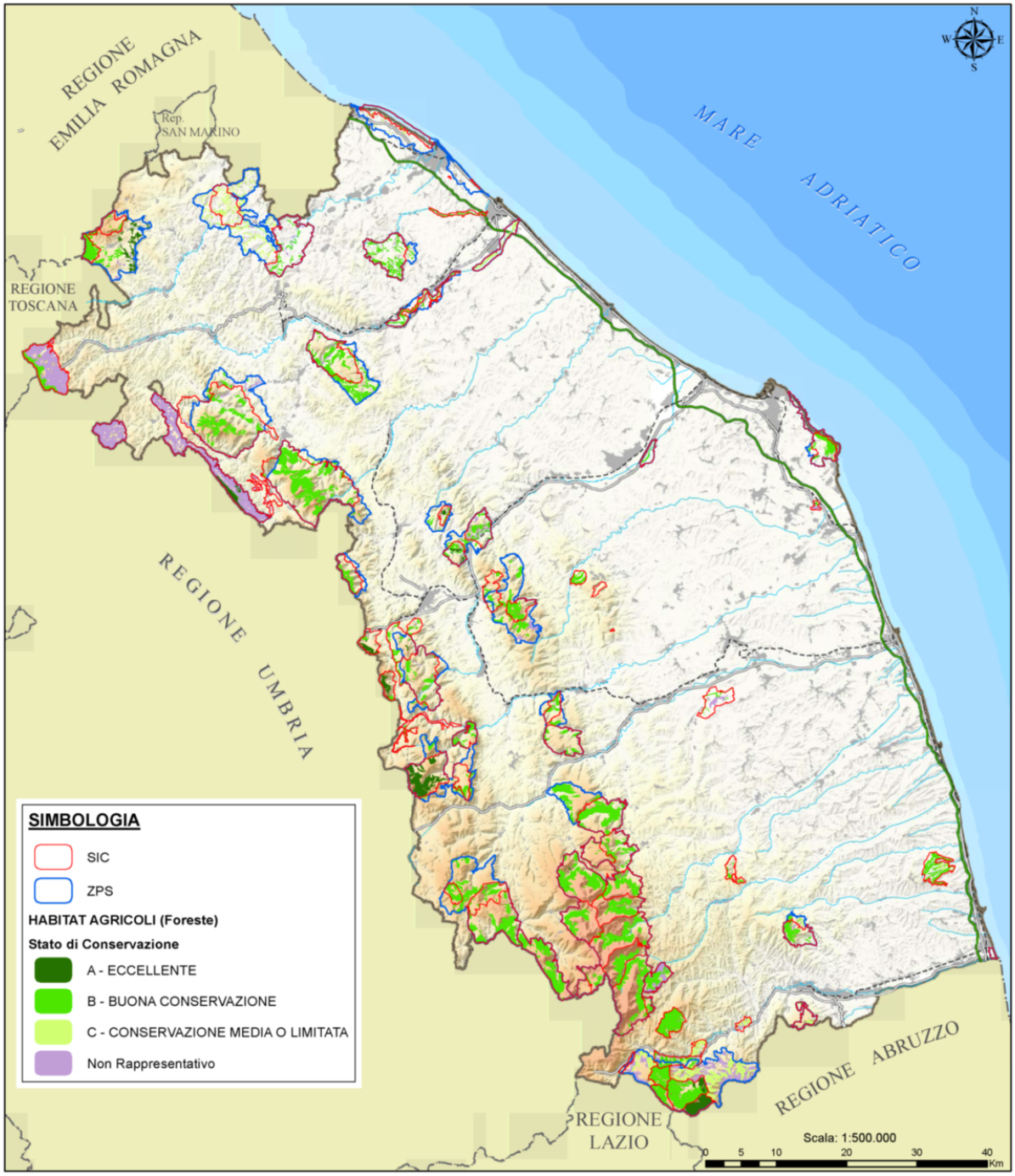


File: 2014_INDICATORI_HABITAT_PSR
Aggiornato al: 01/12/2014 11:02
Elaborazione grafica: Spinsanti Roberto - Regione Marche

fig.2 - stato di conservazione "formazioni erbose"

INDICATORE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI (Foreste)

REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA



File: 2015_INDICATORI_HABITAT_PSR_Foreste
Aggiornato al: 27/01/2015 04:50
Elaborazione grafica: Spinsanti Roberto - Regione Marche

fig.3 - stato di conservazione "foreste"

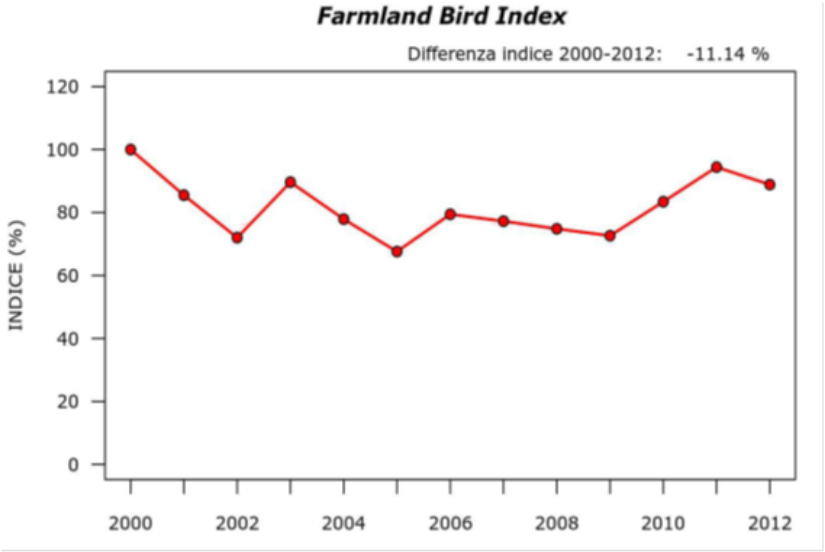


fig.4 - indicatore FBI

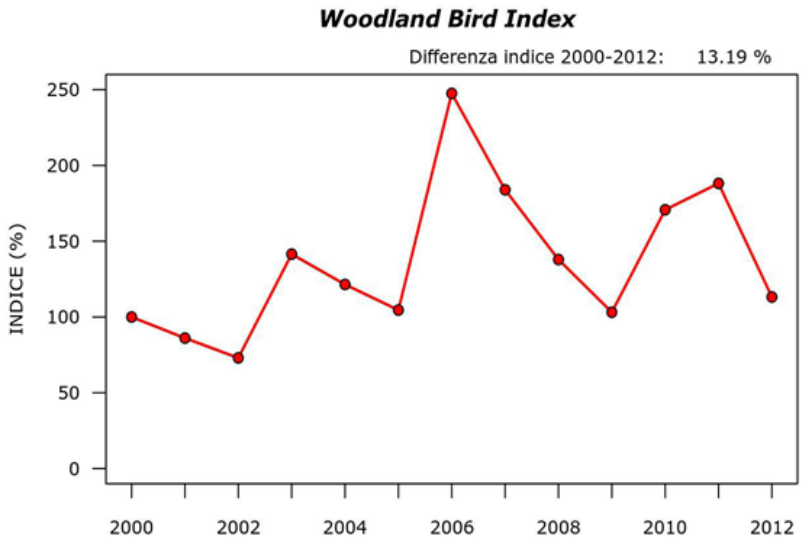


fig.5 - indicatore WBI

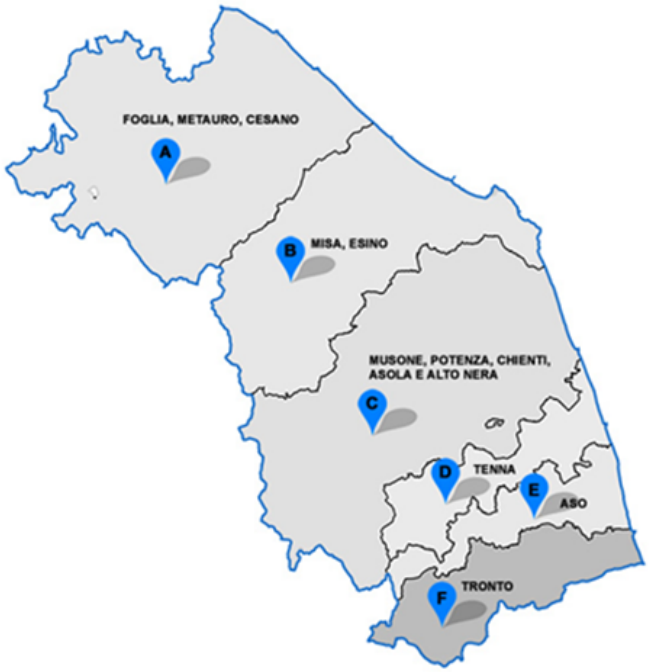


fig.6 - comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica delle Marche

Tab.7 – classificazione Corpi Idrici Fluviali regionali

AREA	CIS	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO
REGIONE MARCHE	185	73	63	47	2
DISTRETTO ITC	99	38	28	31	2
DISTRETTO ITE	86	35	35	16	0

Tab.8 – classificazione Corpi Idrici Superficiali Marino Costieri regionali

AREA	CIS	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO
REGIONE MARCHE	12	3	9	0	0
DISTRETTO ITC	7	0	7	0	0
DISTRETTO ITE	5	3	2	0	0

tab. 7 e tab. 8

Tab.9 – classificazione Corpi Idrici Lacuali regionali

AREA	CIS	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO
REGIONE MARCHE	7	0	5	0	0
DISTRETTO ITC	2	0	1	0	0
DISTRETTO ITE	5	0	4	0	0

Tab.10 – classificazione Corpi Idrici sotterranei regionali

	BUONO	CATTIVO	NC
ITC	23	10	0
ITE	9	6	1
REGIONE MARCHE	32	16	1

tab. 9 e tab.10

	RW		CW	
Ultra-oligotrophic	26	30,6%	1	8,3%
Oligotrophic	31	36,5%	10	83,3%
Mesotrophic	13	15,3%	1	8,3%
Eutrophic	3	3,5%	0	0,0%
Hypertrophic	12	14,1%	0	0,0%

tab.11 - Corpi Idrici soggetti ad eutrofizzazione

Azioni contenute nel PAN:	Azioni intraprese/in corso di attuazione
1) Assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari	con la DGR 1161/2014 (interventi disaggregati – misura 111 sono state previste azioni di formazione ed informazione nel settore dei fitofarmaci realizzate ASSAM con la DGR 1312/2014 è stato inoltre adeguato il servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014 (PAN)
2) Garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari;	
3) Assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici;	con la DGR 1187/2013 sono state le procedure di riferimento per l'attivazione del servizio per il controllo funzionale/taratura delle irroratrici ai sensi del D.Lgs 150/2012 con il DDPF 282/CSI/2014 sono state stabilite le Disposizioni procedurali per l'attivazione del servizio di controllo funzionale/taratura delle macchine irroratrici; effettuando due corsi di formazione per tecnici incaricati al controllo funzionale, predisponendo uno specifico software che aggiorna organizza il DB delle macchine controllate.
4) Prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;	Tale divieto era in atto anche prima dell'attuazione del D.Lgs 150/2012.
5) Prevedere specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;	la Regione, pur in assenza di linea guida nazionali, sta predisponendo una delibera ove, in un approccio multidisciplinare e multiservizio (ambiente e agricoltura, ARS, ASSAM, INAIL, ecc.) vengano attuati i punti del PAN non affrontati da azioni già emanati.
6) Prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori sia correttamente eseguita;	Le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari, a far data dal 26/11/2015 saranno possibili esclusivamente da "operatori professionali" in possesso dell'autorizzazione alla manipolazione (patentino). Nel corso volto al rilascio della suddetta autorizzazione (di cui al citato DDPF 282/CSI/2014), si è stabilito che gli utilizzatori di fitofarmaci siano opportunamente formati anche sulla corretta gestione di tutti gli imballaggi vuoti, di materiale contaminato e dello smaltimento dei
7) Prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;	la Regione, pur in assenza di linea guida nazionali, sta predisponendo una delibera ove, in un approccio multidisciplinare e multiservizio (ambiente e agricoltura, ARS, ASSAM, INAIL, ecc.) vengano attuati i punti del PAN non affrontati da azioni già emanati.
8) Prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011);	la Regione sta predisponendo una delibera ove, in un approccio multidisciplinare e multiservizio (ambiente e agricoltura, ARS, ASSAM, INAIL, ecc.) vengano attuati i punti del PAN non affrontati da azioni già emanati.
9) Individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il Piano e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.	la Regione, pur in assenza di linea guida nazionali, sta predisponendo una delibera ove, in un approccio multidisciplinare e multiservizio (ambiente e agricoltura, ARS, ASSAM, INAIL, ecc.) vengano attuati i punti del PAN non affrontati da azioni già emanati.

tab.12 - azioni regionali per l'attuazione del PAN prodotti fitosanitari

MINACCE	STATO
1 – Erosione	Di maggiore interesse per la regione Marche l'erosione idrica. Fenomeno diffuso ma di lieve entità. Riguarda l'asportazione della parte superficiale per azione battente della pioggia e delle acque di ruscellamento.
2 – Diminuzione materia organica.	Situazioni differenziate per ambiente omogeneo di riferimento. Stabile nelle arre miste e interne di media alta collina e montagna, con maggiori rischi di diminuzione nelle aree di bassa collina e pianure alluvionali
3 – Contaminazione locale e diffusa	Quella locale Limitata a siti specifici individuati e gestiti da istituzioni pubbliche preposte; Quella diffusa derivata dalla qualità delle acque superficiali e profonde
4 – Impermeabilizzazione.	La perdita di suolo da urbanizzazione si è sviluppata principalmente nelle aree di costa e lungo i fondo valle con la compresenza di buona viabilità stradale.
5 - Compattazione	Fenomeno di recente sviluppo a seguito dell'introduzione di macchine e attrezzi sempre più pesanti che determinano la compressione degli orizzonti superficiali dei suoli agrari. Come per l'erosione e la diminuzione di materiale organico il fenomeno della compattazione e legato strettamente ai metodi di gestione ed assume significati e soluzioni diverse a seconda del contesto ambientale considerato.
6 – Calo di biodiversità	La perdita di oltre 60% del patrimonio zootecnico regionale avvenuto negli anni 70 -80 rappresenta il primo vero rischio di perdita di biodiversità del suolo legati ai mancati apporti di fertilizzanti organici ai suoli con compromissione del regolare funzionamento del ciclo del carbonio. La frammentazione degli appezzamenti e delle superfici coltivate, la diversificazione colturale seppur con rotazioni strette (biennale), l'elevata qualità dei suoli, una maggiore attenzione alle lavorazioni hanno mantenuto fino ad oggi un buon equilibrio tra qualità dei suoli, capacità produttiva e conservazione dei suoli.
7 – Salinizzazione	Una minaccia poco rilevante per le Marche. La strategia per il futuro sarà l'aumento di attività di monitoraggio per evidenziare eventuali cambiamenti a seguito dei previsti cambiamenti climatici.
8 – Alluvioni	Le analisi sui cambiamenti del clima nelle Marche concordano su un drastico abbassamento delle piogge fine anni 80' ed un successivo periodo di stabilità fino ai giorni nostri su valori più bassi. Negli ultimi anni quindi si registra una certa stabilità nei valori medi annuali ma con sempre maggiore frequenza di fenomeni intensi. Questo determina che il verificarsi di alluvioni a carico delle aste fluviali si registra con maggiore frequenza ed inoltre vengono sempre più coinvolti da questi fenomeni corpi idrici minori fino ad oggi non a rischio.
9 - Smottamenti	Gli smottamenti o frane insieme all'erosione superficiale fanno parte di quei fenomeni di degrado che portano alla perdita di suolo ed all'instabilità dei versanti. Si tratta di fenomeni naturali che paradossalmente sono esacerbati dall'attività dell'uomo ma anche dall'assenza di queste. Si fa spesso riferimento a questi fenomeni con il termine generico di ***"dissesto idrogeologico"*** che rappresenta l'insieme dei processi morfologici che a partire dall'***erosione superficiale*** arrivano a comprendere gli eventi più catastrofici quali ***frane e alluvioni.*** La variabilità litologica morfologica, pedologica e climatica della regione marche determina una diversa distribuzione del rischio frane e smottamenti: in sintesi aree estese a rischio potenziale di sviluppo di movimenti di massa e siti distribuiti nelle aree più acclivi e ricchi di substrati argillosi con frane attive che vietano la coltivazione. Particolarità della regione Marche è che le aree a rischio ***erosione superficiale*** comprendono a loro interno le ***aree a rischio*** potenziale di ***smottamenti*** dai più lievi (suoliflusso) ai più consistenti. Queste in gran parte sono normalmente coltivate e da sempre gli agricoltori sono abituati a convivere con questo rischio ed attraverso le buone pratiche di gestione agronomica dei terreni garantiscono la funzione positiva nei confronti del suolo di prevenire l'erosione e nello stesso tempo di presidiare la stabilità dei versanti prevenendo l'innesco di movimenti franosi.

tab.13 - le minacce della Strategia Tematica per la Protezione del Suolo nelle Marche

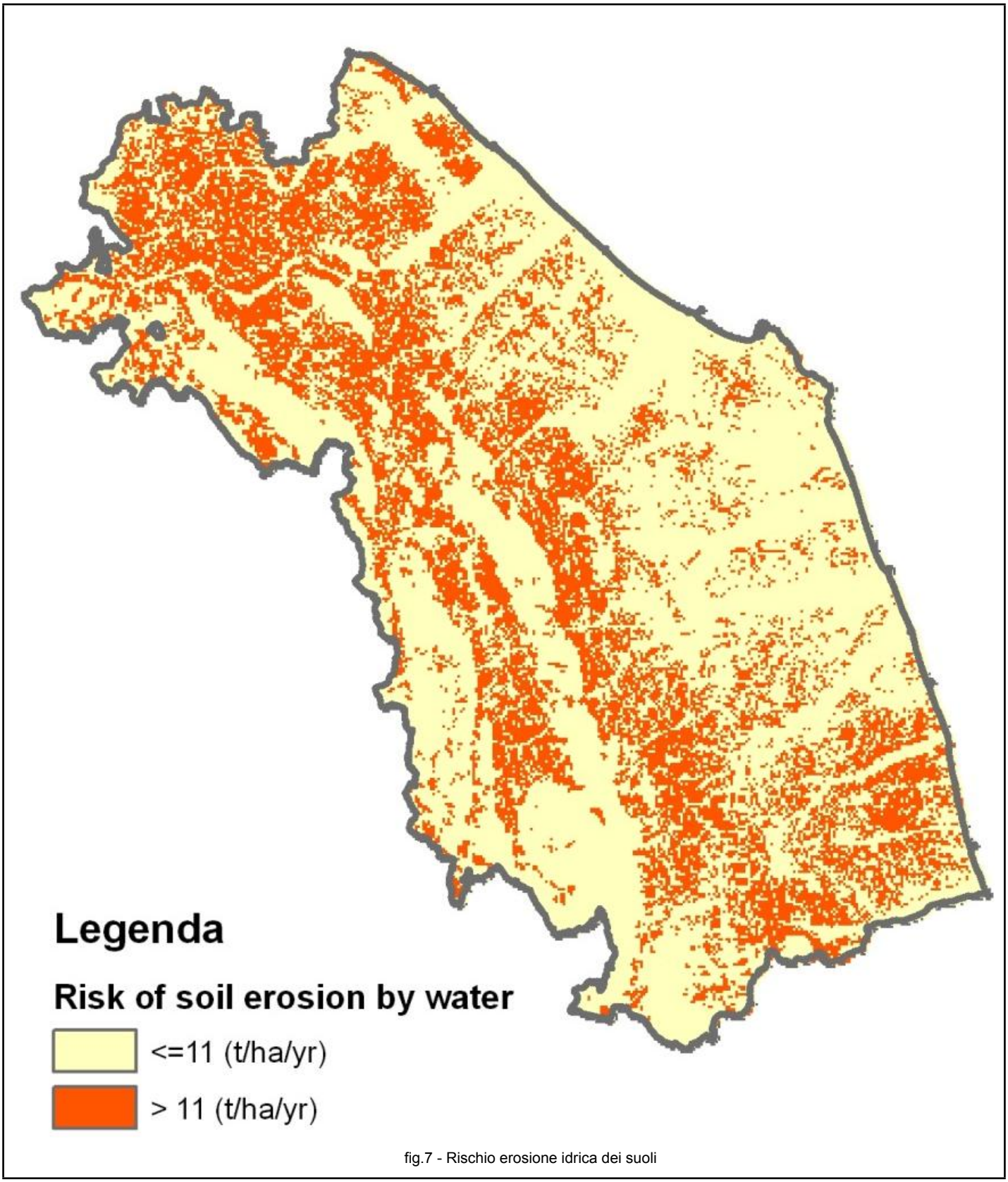


fig.7 - Rischio erosione idrica dei suoli

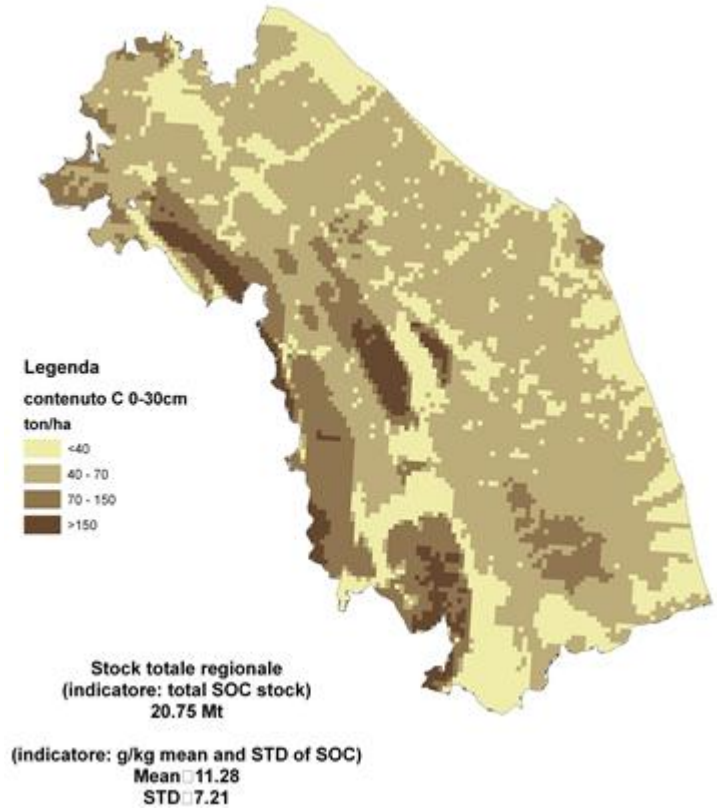
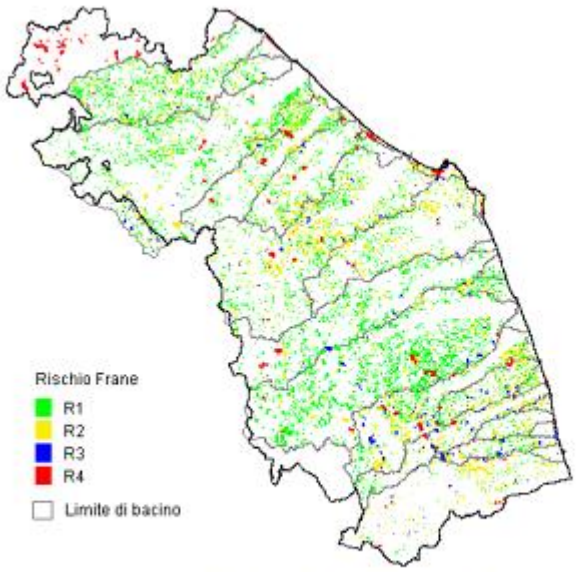


fig.8 - stock di C organico totale regionale



Fonte: Regione Marche - Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile - Elaborazione P. F. Difesa del Suolo su dati Piani stralcio di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale. Vari anni

fig.9 - aree a rischio frana

Tabella 14 - Emissioni di Ammoniaca NH_3 (mg) da fertilizzanti nelle Marche

Provincia	1990	1995	2000	2005	2010
Pesaro e Urbino	651,63	559,68	768,91	533,31	307,27
Ancona	1.298,23	762,13	1.567,59	1.427,66	832,43
Macerata	902,21	617,22	1.031,32	899,73	856,17
Ascoli Piceno	524,51	497,40	457,37	376,61	71,68
Totale	3.376,58	2.436,43	3.825,20	3.237,30	2.067,88

Fonte dati Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINAnet)

Tabella 15 - Emissioni di Ammoniaca NH_3 (mg) da allevamenti animali nelle Marche

Provincia	1990	1995	2000	2005	2010
Pesaro e Urbino	1.213,95	1.112,51	1.026,90	961,23	701,81
Ancona	1.452,43	1.517,70	956,46	527,20	533,15
Macerata	2.177,77	2.180,72	1.274,80	697,11	975,21
Ascoli Piceno	1.955,02	1.687,21	1.474,96	1.432,41	1.220,39
Totale	6.799,17	6.498,14	4.733,12	3.617,95	3.430,56

Fonte dati Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINAnet)

tab.14 e tab.15 - emissioni ammoniaca fertilizzanti e allevamenti

Tabella 16 - Materia inquinante derivante dalla combustione di biomassa e dai rifiuti

Province	N_2O[kg]	CH_4 [kg]	COVNM [kg]	CO [kg]	NO_x [kg]	PM_{10} [kg]
PESARO URBINO	376,88	17.954,18	17.954,18	372.774,19	13.685,48	26.919,73
ANCONA	327,57	15.605,05	15.605,05	324.000,34	11.894,87	23.397,55
MACERATA	399,10	19.013,06	19.013,06	394.759,22	14.492,60	28.507,37
ASCOLI PICENO	283,24	13.493,24	13.493,24	280.153,86	10.285,15	20.231,19
TOTALE [kg]	1.386,79	66.065,53	66.065,53	1.371.687,61	50.358,10	99.055,84

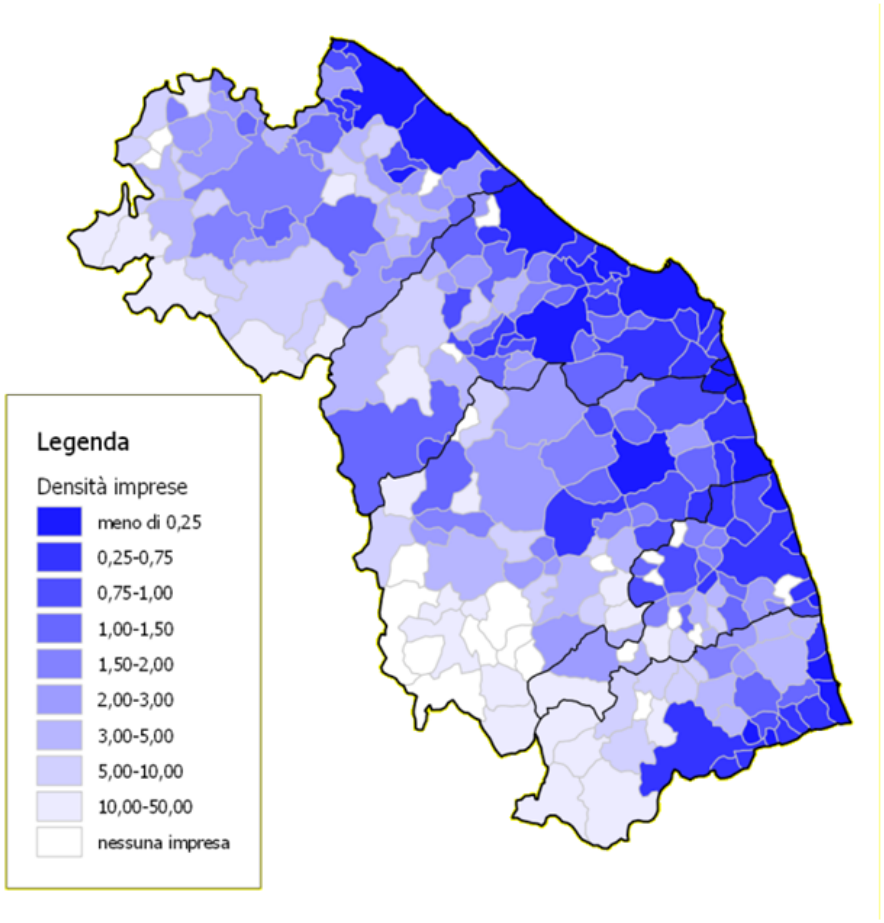
Fonte dati ISTAT 2000

Tabella 17 - Materia inquinante derivante dalla combustione di biomassa e dai rifiuti

Province	N_2O[kg]	CH_4 [kg]	COVNM [kg]	CO [kg]	NO_x [kg]	PM_{10} [kg]
PESARO URBINO	331,91	15.811,86	15.811,86	328.294,23	12.052,51	23.707,63
ANCONA	316,01	15.054,33	15.054,33	312.566,00	11.475,08	22.571,82
MACERATA	370,13	17.632,89	17.632,89	366.103,50	13.440,58	26.438,01
ASCOLI PICENO	280,64	13.369,64	13.369,64	277.587,49	10.190,94	20.045,86
TOTALE [kg]	1.298,69	61.868,72	61.868,72	1.284.551,22	47.159,11	92.763,33

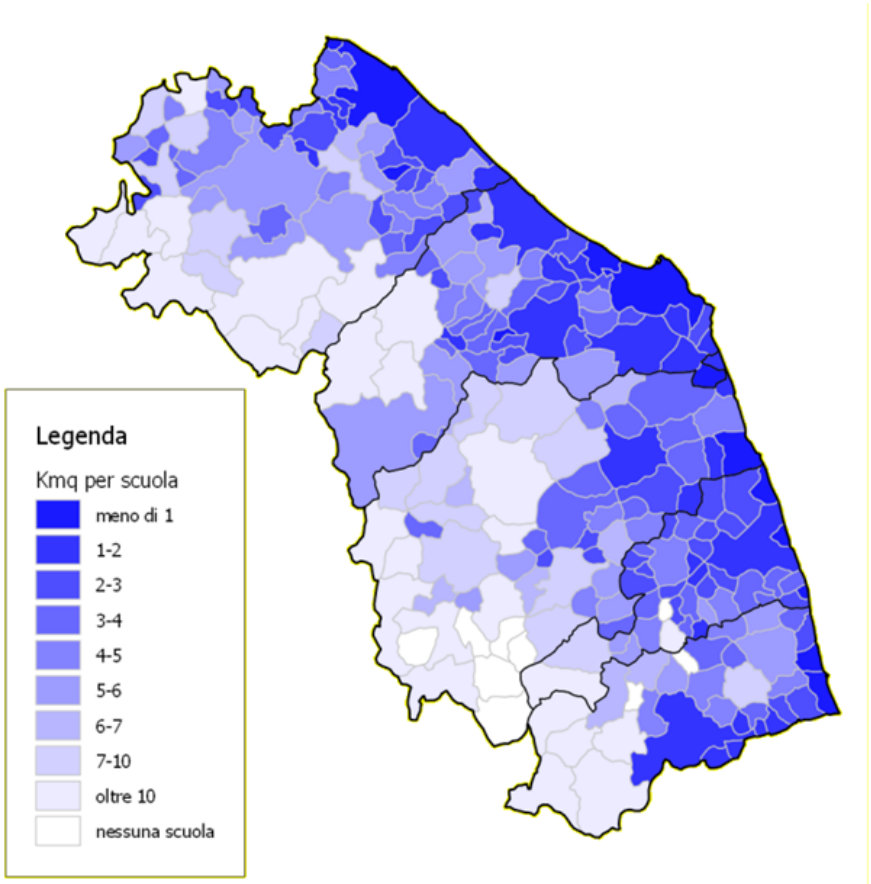
Fonte dati ISTAT 2010

tab.16 e tab.17 - emissioni inquinanti combustione biomassa e rifiuti agricoli



Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

fig.10 - Densità territoriale delle imprese e delle istituzioni operanti nel settore sanità



Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

fig.11 - Densità territoriale delle imprese e delle istituzioni operanti nel settore istruzione

Box Aree Interne: confronto indicatori

Indicatori	Aree PSR						Aree interne pilota			**Marche**
	A	C	C1	C2	C3	D	PU-AN	MC	AP	
Densità demografica (ab./kmq 2013)	602	197	453	129	67	37	43	22	37	**165**
Variazione popolazione (% 2007-2013)	0,8	2,7	3,9	1,5	-0,9	-1,6	-3,3	-3,6	-5,3	**2,1**
Quota popolazione con meno di 15 anni (% su tot. 2013)	12,4	13,6	13,8	13,3	12,9	12,2	11,6	10,8	10,4	**13,3**
Quota popolazione tra 15 e 64 anni (% su tot. 2013)	62,5	63,6	64,0	62,9	63,3	61,7	61,1	60,3	62,4	**63,3**
Quota popolazione con più 64 anni (% su tot. 2013)	25,1	22,8	22,2	23,8	23,8	26,1	27,3	28,9	27,2	**23,4**
Quota di popolazione pendolare (% 2011)	7,5	22,3	21,7	24,6	19,7	16,4	18,3	19,1	21,5	**19,6**
Popolazione per struttura sanitaria ed assistenziale (residenti 2011)	84	141	126	174	172	209	216	268	210	**130**
Popolazione per struttura scolastica (residenti 2011)	995	1610	1396	2350	1572	2364	2302	3220	3306	**1496**
Popolazione attiva (% su totale 2011)	52	54	54	53	52	50	49	49	49	**53**
Tasso di disoccupazione (% 2011)	8,8	8,5	9,0	7,9	7,6	8,5	8,4	7,9	8,2	**8,6**
Reddito imponibile pro-capite (mig.euro 2012)	24,9	21,1	22,0	19,6	20,1	20,4	19,0	18,7	18,0	**21,7**
Imprese attive nel settore primario (% 2013)	7	20	12	31	31	32	35	43	46	**19**
Imprese attive nel settore secondario (% 2013)	24	29	29	29	28	25	26	22	23	**28**
Imprese attive nel settore terziario (% 2013)	69	51	59	40	41	43	40	35	31	**53**
Aziende agricole (var% 2000-2010)	-35	-23	-24	-22	-24	-41	-21	-29	-38	**-26**
Superficie agricola utilizzata (var.% 2000-2010)	1	-3	-2	-1	-8	-10	-1	15	-14	**-4**
SAU media aziendale (ettari 2010)	7	10	9	9	13	18	15	25	10	**11**
Produzione standard ad ettaro (mig.euro 2010)	16	30	26	31	33	24	22	31	30	**28**
Aziende con attività connesse (% su tot.2010)	5	5	4	5	7	11	11	12	9	**6**
Aziende che commercializzano (% su tot.2010)	65	73	70	73	78	76	78	71	84	**73**

BOX BUL

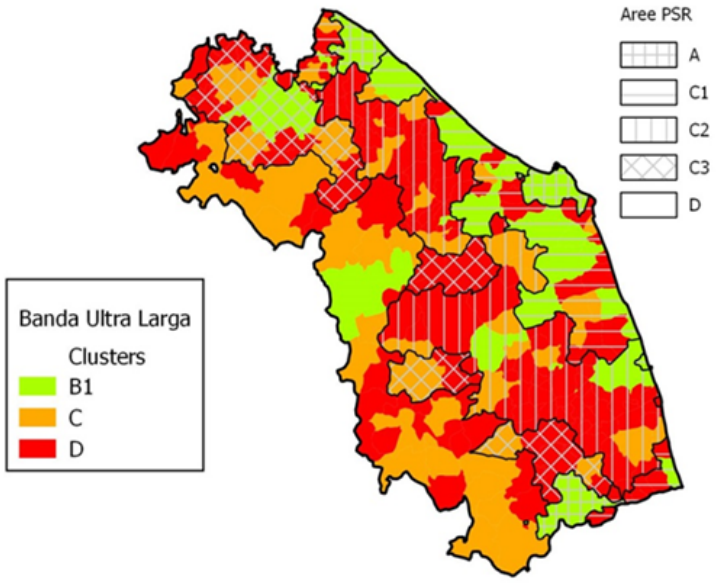
Secondo la classificazione dei comuni in Digital Divide presente nel piano nazionale BUL, le Marche hanno:

- 23 comuni nel cluster B1 (copertura a 30 Mbps potenzialmente finanziata autonomamente dagli operatori, possibile upgrade a 100 Mbps con rapporto Costi /Benefici medio-alti);
- 50 comuni nel cluster C (non sono previsti piani a 30 Mbps di alcun operatore senza incentivi, costi alti per upgrade a 100 Mbps);
- 166 comuni nel cluster D (nessun operatore interessato a co-investire per il 30 Mbps).

La situazione rispetto alle zone rurali (fig.12) evidenzia che tutti i comuni CLUSTER D, ossia a totale fallimento di mercato in quanto nessun operatore privato intende investirvi, ricadono in zone rurali C e D, in particolare oltre il 50% dei comuni CLUSTER D ricade in zona rurale C2, mentre il resto dei comuni è piuttosto equamente diviso nelle altre 3 zone rurali (D-C3 e C1).

Tenuto conto che il territorio marchigiano è praticamente tutto rurale anche i comuni CLUSTER C ricadono tutti in aree rurali, con maggior presenza nelle zone rurali D e C2, mentre i comuni CLUSTER B1 ricadono prevalentemente in zona rurale C1 (fascia costiera) e nei 3 poli urbani A.

fig. 12 - Suddivisione per cluster BUL delle aree PSR



Indicatore	Marche	Target UE
BB for all	99% famiglie	100% (2013)
Fast BB (>30 Mbps)	4,7% delle famiglie	100% (2020)
Uso regolare di internet	51% dei cittadini	75% (2020)
Nessun uso di internet	43% dei cittadini	15% (2020)
Accesso informazioni e-gov	15% dei cittadini	50% (2020)
Inoltro moduli	7% dei cittadini	25% (2020)
e-Comm cittadini	17% dei cittadini	50% (2020)
e-Comm imprese (acquisti)	11% imprese	33% (2020)
e-Comm imprese (vendite)	3% imprese	33% (2020)

tab.18 - Target EU2020 II pilastro ADE: situazione regionale

PSR 2014-2020
Aree Svantaggiate- Cratere sisma 2016

REGIONE MARCHE
SERVIZIO
POLITICHE AGROALIMENTARI

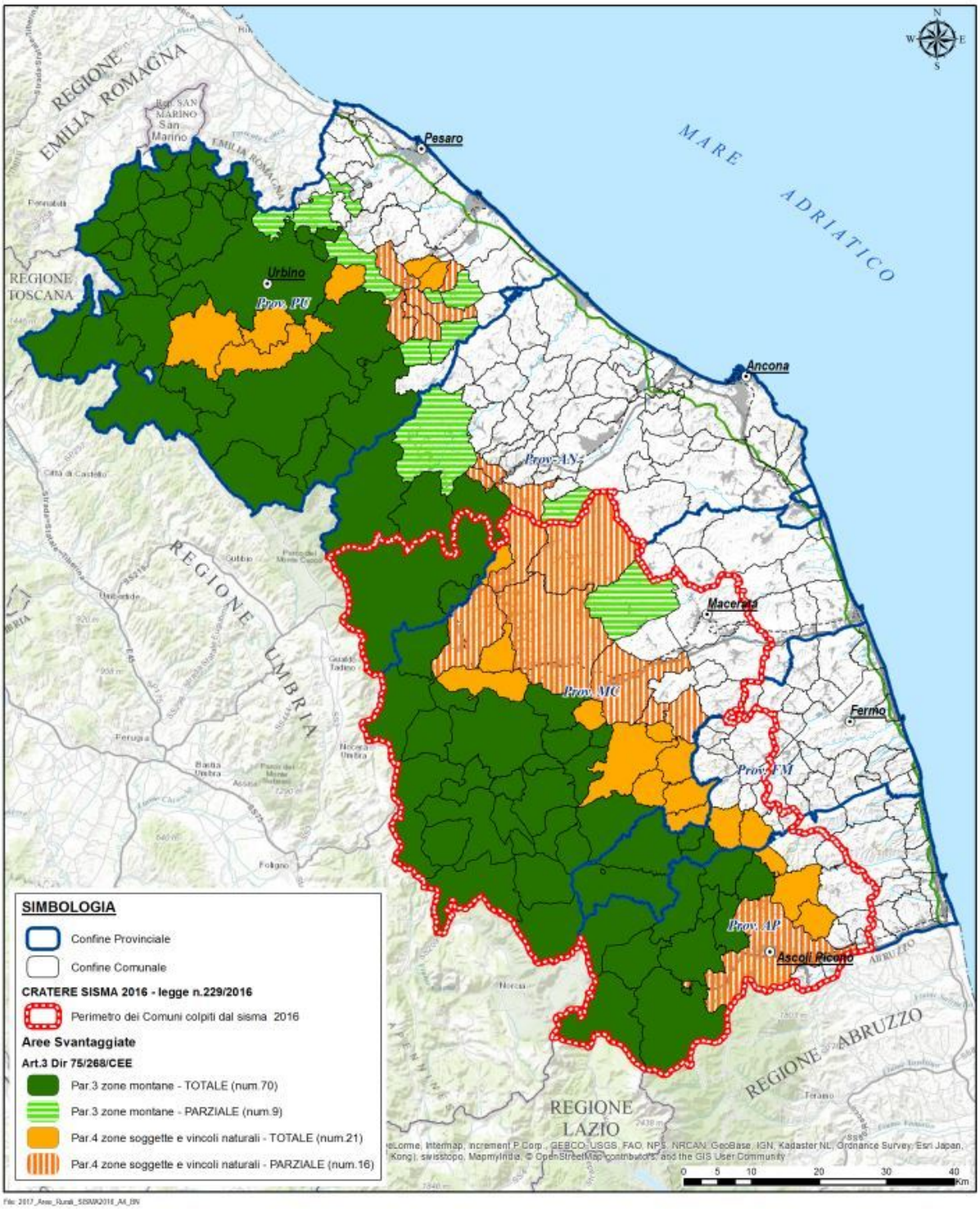


fig.12 - Aree svantaggiate nel cratere sisma

PSR 2014-2020
Aree Rurali - Cratere sisma 2016

REGIONE MARCHE
SERVIZIO
POLITICHE AGROALIMENTARI

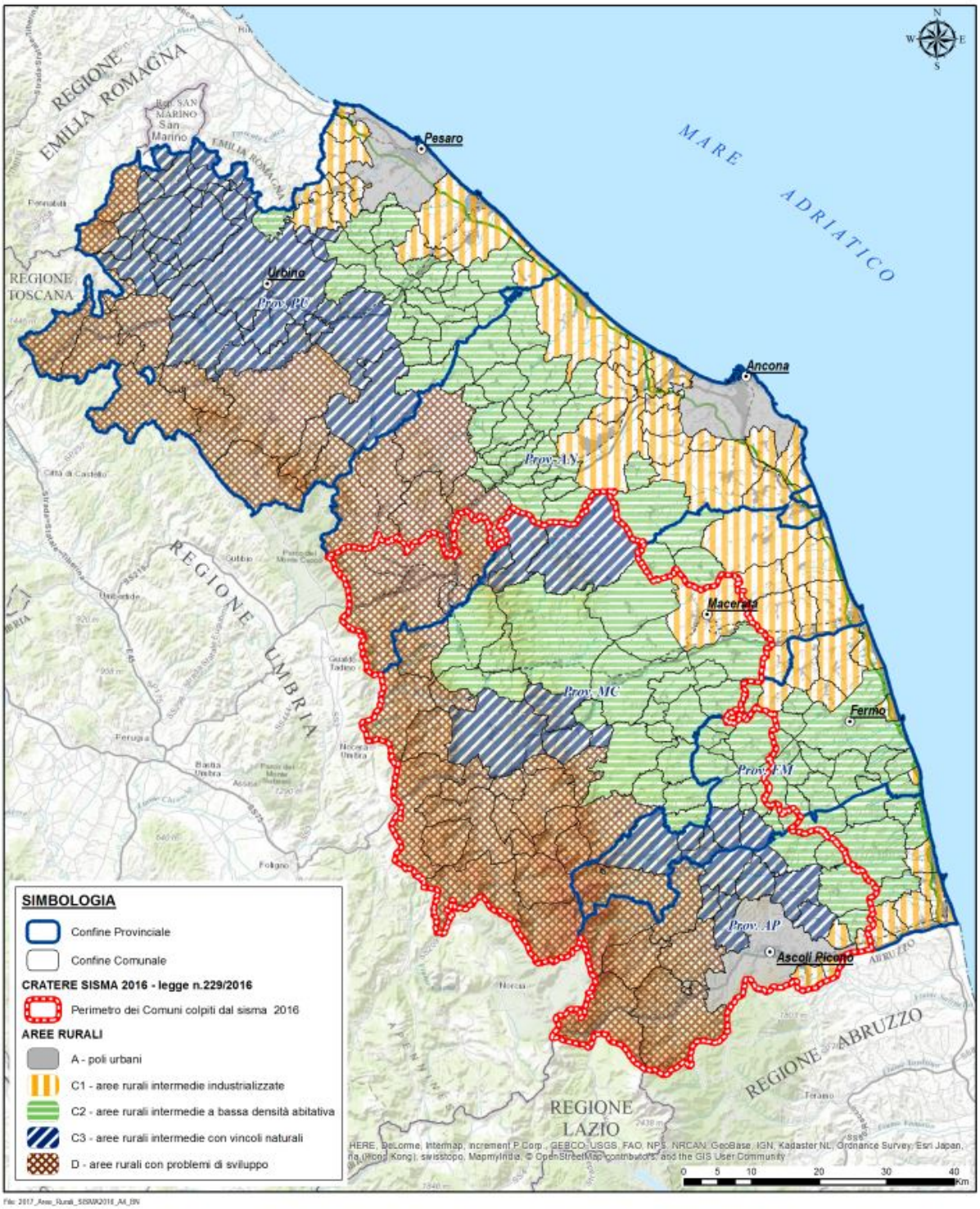
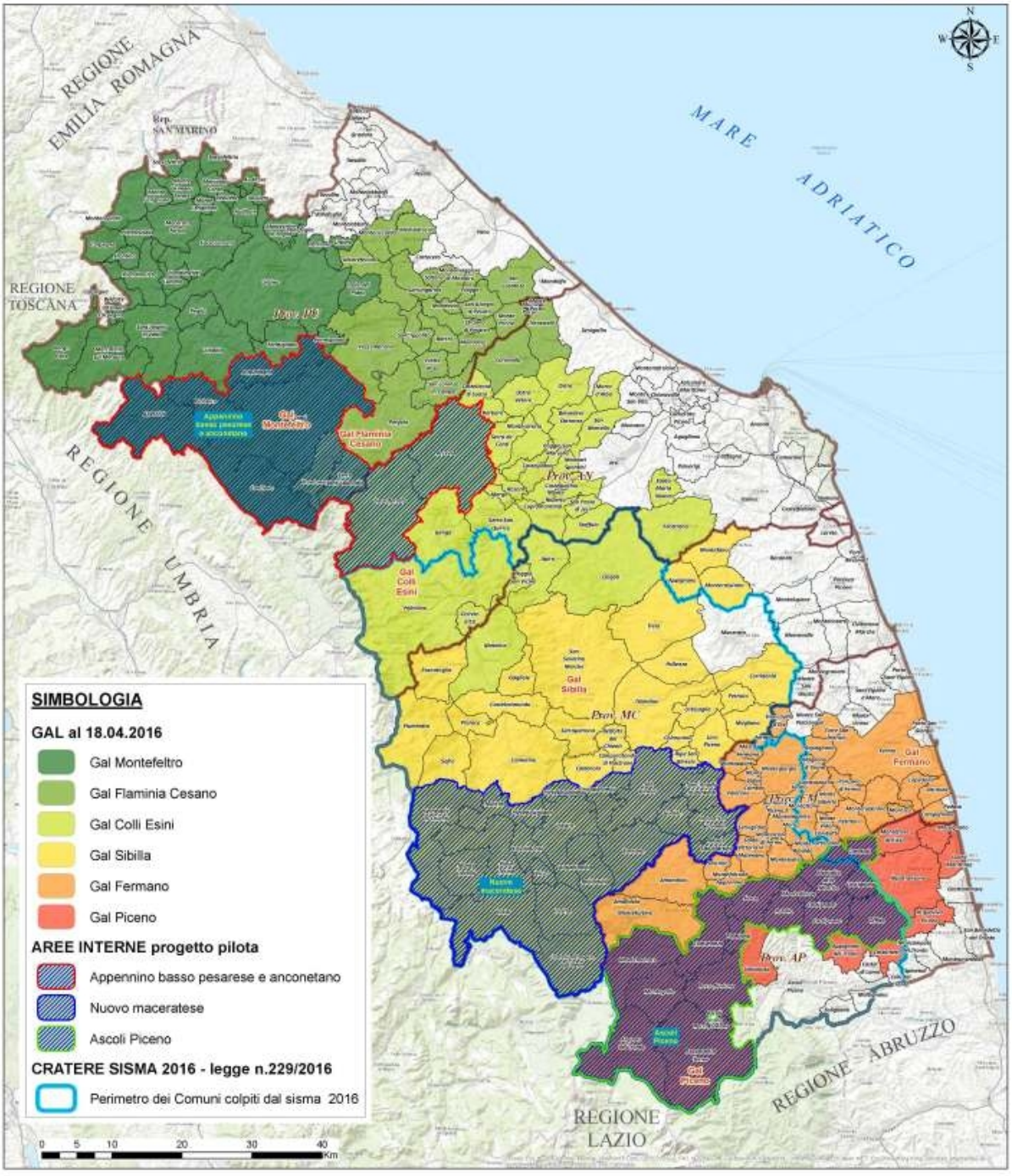


fig.13 - Aree rurali nel cratere sisma

REGIONE MARCHE
GAL - AREE INTERNE (progetto pilota)
CRATERE SISMA 2016

REGIONE MARCHE
SERVIZIO
POLITICHE AGROALIMENTARI



File: 2016_GAL_Aree_Interne_pilota_SISMA2016_A1
Stampato il: 07/02/2017
Elaborazione grafica: Roberto Spinsanti - Regione Marche

fig.14 - GAL nel cratere sisma

4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

PRIORITA' 1

1. Presenza di soggetti qualificati che svolgono attività di ricerca e sperimentazione

Sul territorio regionale operano numerosi soggetti qualificati che svolgono attività di ricerca, quali università e centri di ricerca. In questo sistema, l'Agenzia per i Servizi nel settore Agro-alimentare delle Marche (ASSAM) svolge la funzione di raccordo tra le esigenze delle imprese e il mondo della ricerca svolgendo prioritariamente il compito di trasferimento dell'innovazione alle imprese del settore agroalimentare direttamente o erogando servizi di formazione/informazione ai tecnici e formatori ma anche attività di monitoraggio agro-ambientale utili per la corretta gestione agronomica delle colture e per l'applicazione di tecniche avanzate di produzione integrata a basso impatto ambientale e biologica.

PRIORITA' 2

2. Forte esperienza manifatturiera con recente riqualificazione della produzione

Rispetto al passato la produzione manifatturiera marchigiana si è riqualificata e questo processo ha interessato anche i prodotti alimentari aprendo interessanti prospettive commerciali anche con i mercati esteri che apprezzano la qualità delle produzioni marchigiane

3. La quota degli investimenti lordi in agricoltura sul Valore Aggiunto è in aumento

La maggiore quota di capitalizzazione del settore agricolo regionale deriva da un lato da un minore valore aggiunto e dall'altro da una maggiore dimensione strutturale aziendale in termini di terreni e immobilizzazioni tecniche. Il fatto che il rapporto con il VA sia in controtendenza rispetto alla dinamica nazionale, è il segnale di una volontà a mantenere le dotazioni strutturali malgrado il calo di redditività.

4. Maggiore presenza relativa nelle Marche di aziende agricole con attività connesse

Lo sviluppo multifunzionale dell'agricoltura europea ha ancora ampi margini di crescita come testimonia la numerosità ancora modesta delle aziende con attività connesse. I dati censuari mostrano però che la strada nelle Marche è stata imboccata specie per quanto riguarda i servizi agrituristici e meccanici che ormai costituiscono una solida fonte di diversificazione reddituale. Queste positive esperienze di diversificazione denotano una significativa capacità di adattamento aziendale e possono essere un punto di partenza per un ulteriore ampliamento della gamma di attività connesse.

PRIORITA' 4

5. Rilevante quota della superficie territoriale coltivata che significa presidio del territorio e tutela ambientale

La diffusione delle attività agricole sul territorio regionale caratterizza il paesaggio rurale delle Marche ed è il segnale della rilevanza che hanno le attività agricole per la gestione delle risorse naturali oltre che per la

qualità dell'ambiente. La quota della superficie territoriale gestita da aziende agricole è pari al 68% a fronte di un dato nazionale del 57% (CLC 2006). Anche all'interno della Rete Ecologica Marchigiana gli agroecosistemi si evidenziano come l'elemento più rilevante che costituisce la matrice del tessuto ecologico.

6. Maggiore incidenza delle superfici biologiche sulla SAU totale

La consistente diffusione dell'agricoltura biologica nelle Marche costituisce un punto di forza non solo per la componente qualitativa delle produzioni ma anche per una maggiore sostenibilità di questo metodo di coltivazione. In effetti se i vantaggi economici non sono sempre riscontrabili ed evidenti, quelli ambientali appaiono più certi specie per quanto riguarda la gestione dei suoli e il minore utilizzo di prodotti inquinanti, che preservano ed incrementano la fertilità dei terreni e la qualità delle acque.

7. Territorio rurale e forestale ad alta valenza naturale e biodiversità

La superficie agricola regionale è in buona parte ad alto valore naturale, (la percentuale a valore naturalistico "molto alto" è superiore alla media Italiana) così come la superficie forestale . Un ulteriore dato che conferma l'alta valenza naturale del territorio marchigiano è la varietà di Habitat naturali presenti, l'elevato stato di conservazione in particolare dell' habitat "formazioni erbose naturali e seminaturali", che è quello più strettamente correlato all'attività agricola e l'elevata biodiversità del patrimonio boschivo.

8. Attuazione di una politica di sostegno alla biodiversità

La strategia europea per la biodiversità trova attuazione nelle Marche attraverso la Rete Ecologica delle Marche (REM), approvata con Legge Regionale, che rappresenta lo strumento di analisi, interpretazione e gestione della realtà ecologica regionale, rispetto al quale ogni strumento di pianificazione del territorio deve garantire coerenza. Inoltre la Regione si è dotata di un ulteriore strumento normativo per tutela delle risorse genetiche animali e vegetali minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione in base al quale è stato istituito il repertorio regionale e una rete di conservazione costituita da tutti quei soggetti (istituti di ricerca, enti locali, agricoltori) individuati come "custodi delle risorse genetiche".

9. Leggero miglioramento della qualità delle acque in termini di nitrati

In merito alla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei relativamente alla presenza di nitrati la tendenza è verso un leggero miglioramento della qualità. Rispetto all'anno precedente nel 2013, la qualità delle acque sotterranee classificata come "alta" passa dal 59.5% al 71.1% mentre quella delle acque superficiali passa da 54.3% a 58%.

10. Basso volume di acqua utilizzato a scopi irrigui

Anche a seguito del basso ricorso alle colture irrigue nell'agricoltura marchigiana, il volume d'acqua utilizzato per scopi irrigui è pari allo 0,37% rispetto al valore nazionale e rappresenta il valore più basso in assoluto rispetto alla media del Centro Italia.

PRIORITA' 5

11. Bassa fenomenologia degli incendi

Il rischio di incendi boschivi è potenzialmente elevato, data la vegetazione mediterranea, anche di conifere e sempreverdi presente nel territorio regionale, cui si sommano gli effetti sempre più evidenti e negativi per la

vegetazione dovuti ai c.d. “cambiamenti climatici”(la Regione ha classificato i Tipi forestali delle Marche come a rischio alto o medio di incendio boschivo, senza la presenza di aree forestali a basso rischio). A fronte di tale situazione è stato implementato, anche col supporto dei fondi dello sviluppo rurale, un sistema di previsione e prevenzione molto efficace e tecnologicamente avanzato rivolto potenzialmente a tutte le superfici boscate regionali che ha permesso di contenere il numero e l’estensione degli incendi. Gli interventi preventivi hanno interessato complessivamente (dal 2000 al 2014) circa il 5% della superficie ad alto e medio rischio di incendio boschivo regionale, occorre pertanto proseguire e, magari, potenziare il sostegno in tale ambito per ampliare la superficie di intervento.

12. Le emissioni di gas climalteranti dal settore agricolo sono limitate e in diminuzione

Il trend dei principali gas climalteranti derivanti dal settore agricolo, metano, protossido di azoto, ammoniaca, ha un andamento decrescente negli ultimi dieci anni e il dato è anche più positivo rispetto alla media nazionale.

13. Pianificazione relativa all’efficienza energetica e alla produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)

Riguardo gli impianti per la produzione energetica, ai fini di una adeguata gestione amministrativa e territoriale, la Regione ha introdotto da poco dei criteri relativi alla realizzazione degli impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi comunitari e che stimolano azioni di indirizzo nell’efficienza energetica e nella produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). Le DGR 255/2011 e 1191/2012 contengono disposizioni che regolano il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti a biomasse ed a biogas e l’obbligo dell’utilizzo delle migliori tecniche disponibili e i limiti delle emissioni inquinanti nei comuni in zona A; la DA n. 13/2010 e la DGR n. 1756/2010 determinano rispettivamente l’individuazione di aree non idonee per il fotovoltaico e l’individuazione di approfondimenti tecnico-amministrativi.

PRIORITA' 6

14. Assenza di grandi agglomerati urbani e sviluppo policentrico

Le Marche possono essere considerate una regione prevalentemente rurale in rapporto con le aree più densamente popolate dell’Europa. I maggiori centri urbani si concentrano lungo la fascia costiera per cui le aree interne sono caratterizzate da paesi diffusi su un territorio in gran parte occupato da attività agricole. Questo è un contesto che favorisce l’approccio integrato dello sviluppo rurale in quanto le campagne sono abitate anche se gli agricoltori costituiscono ormai una piccola quota della popolazione. Proprio per il fatto che sono relativamente poco numerosi, accresce la loro rilevanza per la gestione del territorio ma anche per il mantenimento e lo sviluppo dei sistemi economici locali.

15. Rilevanza e diffusione del patrimonio storico-culturale

Le Marche si caratterizzano per un patrimonio storico-architettonico ricco e diffuso su tutto il territorio, con realtà conosciute anche a livello internazionale che potranno assurgere a punti di forza della capacità attrattiva del turismo di connotazione artistico-culturale. Poiché gran parte di questo patrimonio è localizzato nelle aree rurali, la sua valorizzazione costituisce una componente dell’offerta territoriale ed appare quindi opportuno favorire una maggiore integrazione con le attività socio-economiche che possa diventare una opportunità per sviluppo locale. Ad esempio il recupero e il riuso di strutture storiche esistenti per finalità economiche o sociali potrebbe diventare un elemento qualificante e caratterizzante dell’offerta

turistica di un'area oltre che un catalizzatore dell'identità territoriale.

16. Buon livello di trasparenza e semplificazione amministrativa

L'informatizzazione delle procedure e degli aspetti organizzativi attuata nel precedente periodo di programmazione costituisce una buona pratica, con particolare riferimento alla trasparenza dell'azione amministrativa, garantita dal sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) e alla semplificazione amministrativa realizzata attraverso la dematerializzazione degli scambi documentali e informativi tra la PA e il sistema produttivo.

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

PRIORITA' 1

1. Bassa propensione delle imprese verso le attività di R&S e minore tasso di innovazione

Il basso di incidenza sul PIL regionale della spesa "intra muros" è dovuto principalmente ad un sistema produttivo fatto da piccole imprese che singolarmente non sono in grado di esprimere un qualificato e consistente fabbisogno di servizi in questo ambito, sebbene esistano diversi soggetti pubblici e privati capaci di fornire un'offerta specialistica. Questa criticità andrebbe affrontata stimolando la domanda di servizi innovativi, accrescendo la consapevolezza tra gli operatori economici sull'importanza delle attività di R&S per la crescita imprenditoriale e indirizzando l'offerta verso attività coerenti con le caratteristiche del sistema produttivo regionale.

2. Scarso livello di interazione tra operatori economici e mondo della ricerca/innovazione

Pur in presenza di soggetti qualificati, il sistema della conoscenza nelle Marche non appare ancora adeguatamente integrato: nell'ambito dei focus group organizzati in fase di programmazione è emersa l'importanza di un maggiore raccordo tra impresa e R&S e più in generale di incrementare l'interazione tra attività di formazione, ricerca, sperimentazione e consulenza.

3. Inferiore livello formativo degli imprenditori agricoli

La maggior parte dei capoazienda non ha una formazione professionale specifica, nel settore primario prevalgano i lavoratori con bassi livelli formativi, rispetto agli altri settori, e coesistono due differenti livelli formativi connessi probabilmente all'età dei lavoratori con quelli più giovani con un titolo di studio mediamente più elevato della media nazionale viceversa quelli più anziani meno scolarizzati.

4. Scarsa diffusione degli strumenti informatici nelle aziende agricole

La piccola quota di aziende che utilizzano le tecnologie informatiche denota un basso livello di modernizzazione dell'agricoltura regionale almeno per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, l'uso dei software per la gestione aziendale, l'utilizzo del web a fini commerciali e di promozione. I fattori limitanti non sono solo le competenze necessarie ma anche la diponibilità e distribuzione sul territorio delle infrastrutture di banda larga e ultra larga.

PRIORITA' 2

5. Minore dinamicità del sistema economico regionale e prevalenza di imprese di piccola dimensione

Il sistema economico marchigiano ha risentito più di altre regioni degli effetti della crisi economica e sta orientando maggiormente le sue produzioni verso i mercati esteri. Questa fase è particolarmente critica e difficoltosa, non solo per l'instabilità dei mercati ma anche per le caratteristiche strutturali delle imprese regionali, mediamente piccole in termini economici ed occupazionali. Queste caratteristiche si ritrovano anche nel settore agricolo: le aziende agricole di maggiore dimensione economica, che potenzialmente possono produrre un reddito annuale soddisfacente per una unità lavorativa a tempo pieno rappresentano appena 16% delle aziende regionali. Inoltre un sistema produttivo estremamente frammentato ostacola la diffusione di informazioni, la formazione degli operatori, il recepimento di innovazioni, l'aggregazione dell'offerta. Non da ultimo, le imprese di piccole dimensione, tra cui la maggior parte di quelle agricole, hanno maggiore difficoltà di accedere al credito.

6. Contrazione del credito concesso alle imprese

Negli ultimi anni, ed in seguito alla crisi economica, si è modificata la domanda di credito, sia in quantità che in qualità. Si è indebolita specie per la componente legata agli investimenti, in quanto probabilmente gli imprenditori ritengono che il livello di rischio sia troppo elevato, ed ha assunto una maggiore rilevanza il finanziamento dei debiti di breve e medio periodo che sono le criticità gestionali prioritarie in questo periodo. Questa situazione richiede un attento esame delle nuovi fabbisogni finanziari delle imprese che segnalano comunque difficoltà nell'accesso al credito non solo per quanto riguarda gli investimenti. Occorre evitare che la debole domanda non venga ulteriormente penalizzata da un comportamento eccessivamente selettivo da parte degli istituti di credito che sono portati naturalmente a ridurre il rischio di insolvenze. La questione riguarda l'intero sistema economico ma in agricoltura questa criticità è particolarmente avvertita da parte delle imprese che sono costrette ad affrontare lunghi periodi di anticipazione finanziaria, sia legate ai cicli produttivi (es. costi di impianto per piantagioni), sia per esigenze organizzative tra le quali l'accesso ai finanziamenti pubblici. Tra le cause che rendono poco fluido l'accesso al credito bancario si segnala la difficoltà di valutare la struttura aziendale e la redditività delle attività, dato che la maggior parte delle aziende agricole non ha obblighi di tenuta contabile e raramente utilizza strumenti per il controllo e/o la pianificazione delle attività.

7. Le attività economiche dei settori primari e secondari sono a più basso valore aggiunto e sono caratterizzate da bassa competitività

Il sistema produttivo marchigiano è caratterizzato da produzioni mediamente a basso contenuto tecnologico e/o innovativo per quanto siano presenti eccellenze che rappresentano però un'eccezione. Lo sviluppo manifatturiero si è concentrato nei passati decenni, in produzioni di beni o di componentistica a supporto di grandi gruppi industriali (façonisti). Analogamente nel settore agricolo, le aziende si sono sviluppate diminuendo l'intensità del lavoro e aumentando il tasso di meccanizzazione, per consentire all'agricoltore di lavorare anche in fabbrica, per cui si sono favorite le coltivazioni estensive di cereali ed industriali. Ora questo sistema è in forte difficoltà in quanto tali produzioni a basso valore aggiunto raramente possono competere sui mercati internazionali a causa dei maggiori costi di produzione.

8. Aziende agricole orientate alla gestione di breve periodo

La prevalenza delle coltivazioni avvicendate, ed in particolare quelle estensive a basso valore aggiunto, necessita di ampie dimensioni aziendali per essere remunerative, caratteristica non comune nelle Marche e

determinano la struttura dei costi con una maggiore incidenza di quelli correnti. Questo orientamento aziendale può ostacolare una visione strategica imprenditoriale, in quanto troppo concentrata sull'andamento corrente dei mercati, e quindi inibire le capacità di programmare le attività aziendali nel medio-lungo periodo.

9. Il rapporto tra capoazienda giovani ed anziani è molto più basso della media italiana

Il processo di invecchiamento nella demografia delle imprese, implica una serie di considerazioni che hanno anche un risvolto economico ovvero: gli imprenditori anziani tendono a investire meno sulle aziende a meno che non vi sia la certezza di un ricambio generazionale; i giovani sono maggiormente propensi ad innovare, diversificare, formarsi ed informarsi utilizzando anche le strumentazioni informatiche e telematiche; l'insediamento di giovani comporta anche una maggiore probabilità che la comunità locale resti attiva e proiettata verso il futuro.

10. Le attività selvicolturali non sono molto diffuse

Malgrado l'estesa superficie forestale, non si sono sviluppate molte imprese nel settore in quanto si tratta prevalentemente di boschi non gestiti per finalità produttive. La principale produzione silvicola è legna da ardere (97%) e non esiste un evidente legame tra produzioni legnose e la filiera del mobile ed arredamento regionale o altre filiere. Esiste invece un vivace mercato dei sottoprodotti forestali, tartufo innanzitutto, che alimentano però una economia di scala prevalentemente locale e di difficile quantificazione. Tra i vincoli che limitano una adeguata gestione delle superfici forestali si segnala la frammentazione delle proprietà private e pubbliche, i vincoli normativi e le complesse regole autorizzative, la scarsa manutenzione e/o inadeguatezza della viabilità forestale. Si evidenzia inoltre una scarsa valorizzazione dei prodotti non legnosi e dei servizi turistici, ricreativi e didattici; la limitata diffusione di strutture (specie a scala non domestica) in grado di utilizzare il prodotto legnoso come fonte energetica; il limitato utilizzo di legname per bioedilizia o come materiale da opera in genere.

11. Bassa produttività del lavoro nelle Industrie alimentari

Le caratteristiche strutturali del sistema imprenditoriale non ha favorito lo sviluppo di produzioni a elevato tasso innovativo o a forte intensità di capitali. Questa situazione in parte potrà modificarsi in seguito alle pressioni competitive che stanno spingendo le imprese verso un processo di internazionalizzazione, percorso ostacolato proprio dalla forte frammentazione produttiva. Per le aziende di piccola e media dimensione è difficile affrontare singolarmente questioni critiche per l'accesso ai mercati esteri quali ad esempio: la logistica e la commercializzazione; gli adempimenti normativi e di certificazione richiesti dai mercati di destinazione; la promozione dell'offerta e l'incontro con la domanda estera.

PRIORITA' 3

12. Minore integrazione delle aziende agricole nella filiera agroalimentare

La catena del valore nelle filiere agroalimentari premia maggiormente i soggetti che operano in prossimità con il consumatore finale, per cui è fondamentale per gli agricoltori non delegare completamente le fasi della trasformazione e della commercializzazione a soggetti terzi. La minore integrazione in filiera indebolisce il potere contrattuale dei produttori agricoli che vengono generalmente considerati dai

trasformatori e dai distributori fornitori di materie prime sostituibili a seconda degli andamenti di mercato.

PRIORITA' 4

13. Bassa efficienza dei sistemi e degli impianti di irrigazione

I sistemi di irrigazione adottati sono per la maggior parte poco efficienti e le modalità di approvvigionamento, considerato che la fonte primaria è quella sotterranea, non sono in linea con la logica di razionale utilizzo della risorsa idrica volta alla sua tutela e conservazione. Inoltre gli impianti irrigui sono in alcuni casi obsoleti e determinano perdite idriche.

14. Fenomeno erosivo del territorio

Il fenomeno erosivo nelle Marche è diffuso territorialmente, riguarda infatti circa il 30% del territorio, ma non tocca picchi elevati , infatti risulta elevato nel 19% della superficie regionale. Il rischio di erosione si concentra tuttavia nelle aree produttive agricole, in particolare *aree arabili e colture permanenti* . Inoltre emerge una generale carenza di sostanza organica che riguarda gran parte dei suoli del territorio regionale il cui trend, nel decennio 2004-2014, risulta comunque sostanzialmente stabile probabilmente grazie alla corretta gestione agronomica prevalente nelle Marche che vede un basso ricorso alle monosuccessioni.

15. Diffuso rischio idrogeologico

Il territorio marchigiano ha un notevole livello di fragilità evidenziato dall'elevato indice di franosità che risulta essere tra i più elevati a livello nazionale in termini di diffusione territoriale seppure la maggior parte delle aree presentano una pericolosità lieve o moderata, mentre il fenomeno del rischio idraulico per effetto dell'esondazione dei corsi d'acqua è localizzato nei fondovalle e nei tratti terminali delle aste fluviali, dove maggiore è il livello di edificazione e impermeabilizzazione del suolo.

PRIORITA' 5

16. Elevato deficit elettrico

Con un rapporto tra produzione e consumo di energia pari a -48,8%, la RM è la terza regione in Italia con il più alto deficit elettrico dopo l'Umbria 54,2% e il Veneto 49,7%.

17. Bassa diffusione degli impianti energetici a biomassa

L'Italia centrale concorre alla produzione di energia da bioenergie per l'8,4% di cui la RM contribuisce con solo lo 0,9%, dato che tiene conto anche della produzione di biogas dalla frazione organica dei rifiuti, pertanto il contributo delle biomasse agricole è ancora meno rilevante. Nella realizzazione di impianti a biomassa esistono anche difficoltà non tecnologiche legate al basso grado di accettabilità sociale molto sentito in ambito regionale rispetto al contesto nazionale, che ha ridotto fortemente se non bloccato la realizzazione degli impianti.

PRIORITA' 6

18. I processi di spopolamento nelle aree montane indeboliscono e compromettono il mantenimento dei sistemi socio-economici locali

La progressiva diminuzione dei residenti nei comuni montani ha ripercussioni negative sulle attività economiche e sociali. Le imprese trovano maggiori difficoltà a conseguire un reddito specie se orientate ai mercati locali e contemporaneamente il peggioramento del livello dei servizi alla popolazione, ostacola la permanenza degli operatori economici ed in particolare ostacola la permanenza e/o l'insediamento dei giovani e delle loro famiglie.

19. Minore presenza di strutture sanitarie e scolastiche nelle aree montane

Il rapporto tra estensione territoriale e numerosità di queste tipologie di strutture, che possono essere assunte come *proxies* dell'offerta di servizi essenziali alla popolazione, è penalizzate per le aree montane rispetto ai comuni della fascia costiera e collinare. Calcolando gli indici rispetto alla popolazione residente la situazione migliora sensibilmente ma resta il fatto che gli abitanti delle aree montane devono percorrere maggiori distanze per raggiungere le strutture sanitarie e scolastiche più vicine (pendolarismo).

20. Limitata diffusione delle infrastrutture avanzate di telecomunicazione

Solo il 4,7% della popolazione marchigiana ha copertura con banda larga a 30Mbps, l'accesso alle reti di comunicazione a banda larga è inoltre limitato alle aree più urbanizzate della regione e questa situazione produce un ulteriore svantaggio per la popolazione delle aree rurali. L'accesso più difficile alla crescente offerta di servizi on-line non produce solo uno svantaggio sociale, ma anche economico in quanto sono minori le possibilità delle imprese di far conoscere le loro produzioni e di relazionarsi con la Pubblica amministrazione.

21. Generale peggioramento dei livelli occupazionali

La crescita del tasso di disoccupazione, sta assumendo livelli preoccupanti sul piano sociale, specie in considerazione che le statistiche non tengono conto dei cosiddetti "ammortizzatori sociali" (stato di mobilità che spesso è l'anticamera del licenziamento). Il fenomeno della disoccupazione, che interessa in parte il settore agricolo, impatta in maniera più forte sui sistemi produttivi locali, specie di alcune aree interne a forte vocazione manifatturiera, creando un peggioramento delle condizioni di vita, che coinvolge anche le comunità rurali. Nelle aree D si è rilevato il minore tasso di attività, mentre in quelle C1 il massimo tasso di disoccupazione. Gli effetti della disoccupazione sono più evidenti fra i giovani, innescando un divario generazionale tra coloro che sono regolarmente occupati e chi non trova lavoro o al massimo riesce a ottenere rapporti di lavoro occasionali e precari.

22. Basso utilizzo dell'ICT da parte dei cittadini marchigiani

Ben il 43% dei cittadini marchigiani non fa alcun uso di internet e per quasi la metà di loro ciò dipende dalla mancanza di capacità e competenza.

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

PRIORITA' 1

1. Trasferimento delle innovazioni e delle tecnologie informative

La possibilità per gli imprenditori agricoli e agroalimentari di accedere facilmente e rapidamente alle informazioni sta diventando un fattore cruciale per lo sviluppo delle aziende ed è indispensabile stimolare la consapevolezza sull'importanza di introdurre nuove modalità tecniche ed organizzative al fine di adattarsi ai veloci cambiamenti sociali, economici ed ambientali che stanno avvenendo. L'attuazione, della strategia per la smart specialisation e del partenariato europeo dell'innovazione, con la costituzione di gruppi operativi per l'innovazione, concomitante all'implementazione dell'agenda digitale, rappresentano un'opportunità di sviluppo innovativo. Il processo di trasferimento dell'innovazione e della conoscenza inoltre, risulta facilitato se esiste un coordinamento ed una interazione tra attività di formazione, ricerca, sperimentazione e consulenza in grado di raccordare le esigenze operative delle aziende con i fornitori di servizi.

PRIORITA' 2

2. Economia regionale decisamente orientata verso i mercati esteri

In seguito alla crisi economica e alla contrazione dei consumi interni, le attività manifatturiere regionali stanno sviluppando la rete di relazioni commerciali con l'estero, dove la produzione marchigiana di qualità è apprezzata: la bilancia commerciale è infatti positiva. Per quanto riguarda il comparto agroalimentare le esportazioni nel periodo 2007-2013 sono cresciute del 40%.

3. Il Valore Aggiunto del settore primario in diminuzione fino al 2009 è successivamente in lieve recupero

Il Valore Aggiunto è un aggregato economico che risente fortemente degli andamenti congiunturali per cui è difficile esprimere una valutazione sulla base di pochi anni. Tuttavia la crescita del VA registrata a partire dal 2010 è comunque un segnale positivo che evidenzia un recupero dopo anni di decrescita. Sicuramente un ruolo rilevante lo ha avuto l'incremento dei prezzi dei cereali, ma anche la il valore delle produzioni zootecniche è aumentato.

4. Collaborazione tra imprese e istituzioni in un contesto sovraregionale

La recente costituzione della Macroregione Adriatico-ionica il cui programma prevede la realizzazione di progetti di sviluppo rivolti ad un bacino di diverse decine di milioni di persone, rappresenta una opportunità di collaborazione tra istituzioni ed imprese su tematiche quali la tutela dell'ambiente, l'innovazione, lo sviluppo sostenibile.

5. I consumi dei prodotti alimentari di qualità sono in crescita

Si tratta di un segnale molto importante per l'agroalimentare marchigiano che punta molto sulla qualità delle produzioni. Sebbene l'adesione ai marchi a denominazione comunitaria sia ancora poco diffusa, occorre considerare che per i prodotti agricoli di base, come ad esempio i cereali, si stanno diffondendo disciplinari di produzione particolarmente attenti alla componente qualitativa dei prodotti.

6. Le industrie alimentari regionali aumentano in numero

Questa situazione può essere considerata come il segnale di un mercato in espansione in un contesto regionale in cui c'è una bassa specializzazione agroalimentare. Il concomitante buon risultato della bilancia commerciale fa ritenere che esistano ancora margini di miglioramento per queste attività economiche; inoltre puntare su questo comparto significa anche favorire la crescita di un indotto che coinvolge le produzioni agricole locali.

7. Ristrutturazione del sistema produttivo agricolo regionale verso aziende di maggiori dimensioni

La cessazione di molte piccole aziende induce un aumento delle dimensioni medie aziendali ed il fenomeno nelle Marche è stato particolarmente marcato negli ultimi decenni. La crescita delle dimensioni strutturali determina l'aumento della produzione standard che è una stima economica basata sulle superfici coltivate e sui capi allevati. L'aumento non si traduce in un effettivo miglioramento della redditività aziendale ma la maggiore velocità con cui avviene è sintomatico di una ricomposizione della base produttiva regionale verso aziende strutturalmente più solide e competitive.

8. Le attività connesse rappresentano una valida opportunità reddituale

Ad eccezione dell'agriturismo e del contoterzismo attivo, altre tipologie di attività connesse all'agricoltura appaiono ancora in ritardo rispetto alla media italiana e vanno considerate come opportunità di crescita per le aziende agricole regionali in funzione alle caratteristiche dei territori in cui operano. Ad esempio nelle aree montane e alto collinari potrebbe svilupparsi la produzione di energie da biomassa legnosa per impianti di trasformazione di piccola scala. Analogamente, specie nelle aree più carenti di servizi alla popolazione e nelle aree più densamente popolate, lo sviluppo dell'agricoltura "sociale", forma di innovazione organizzativa che estende la gamma di attività aziendali in ambiti considerati in passato al di fuori del settore economico agricolo ma perfettamente coerenti con il concetto di sviluppo rurale integrato, rappresenta un'opportunità per le aziende e le comunità rurali.

9. Aumento della competitività del settore forestale e nuove prospettive

Potenziale aumento della competitività delle aziende e imprese forestali marchigiane attraverso la riduzione dei costi di produzione, la valorizzazione energetica delle biomasse forestali, la valorizzazione degli altri prodotti legnosi e dei prodotti non legnosi, lo sviluppo delle funzioni ricreative del bosco, una gestione attiva delle foreste proiettata all'aumento del valore aggiunto del prodotto legno considerata anche la discreta percentuale di bosco utilizzabile a fini produttivi, lo sviluppo del legame tra produzioni legnose e la filiera del mobile ed arredamento regionale o altri comparti che impiegano produzioni legnose (pannelli, semilavorati, imballaggi).

PRIORITA' 3

10. Aggregazione e organizzazione dell'offerta

A fronte della frammentazione imprenditoriale e del prevalere di imprese di modeste dimensioni economiche per innalzare la redditività aziendale, le strategie possibili sono quelle di aggregare ed organizzare l'offerta e di orientarla verso le produzioni di qualità certificata. L'approccio di filiera sostenuto col PSR 2007-2013 ha dato in effetti un forte impulso alle produzioni di qualità sostenendo la certificazione

di oltre 1000 aziende.

PRIORITA' 4

11. La zootecnia estensiva nelle aree montane può produrre tutela ambientale, reddito e occupazione

La gestione attiva degli ambienti aperti (pascoli) di montagna e di collina può avere un ruolo determinante nella tutela della biodiversità, le praterie rappresentano un habitat specifico per alcune specie animali e vegetali, per cui la loro presenza consente di mantenere un elevato livello di biodiversità. Sono aree che vanno gestite sia per ostacolare i processi di naturalizzazione sia per consentire il loro utilizzo per finalità produttive (prati permanenti e pascoli). Gli allevamenti estensivi conseguono risultati economici meno evidenti ma appaiono più sostenibili e praticabili nelle aree montane e/o alto collinari. La loro diffusione è abbastanza capillare su tutto l'arco appenninico e risultano centrali nella creazione e mantenimento dell'occupazione nelle aree montane, pertanto il mantenimento e lo sviluppo della zootecnia estensiva può rappresentare un'opportunità sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista di tenuta socio economica delle aree montane.

12. Diffusione di tecniche agricole sostenibili

L'attuazione da parte degli imprenditori agricoli di pratiche colturali e azioni volte alla riduzione dell'erosione superficiale e del dissesto dei versanti, all'incremento della fertilità dei suoli e alla salvaguardia del paesaggio rurale con riguardo oltre che alla gestione delle superfici coltivate, anche alla regimazione delle acque e alla gestione del territorio in senso più ampio rappresentano una grande opportunità per la tutela ambientale del territorio regionale. Il sostegno alle pratiche agronomiche sostenibili e alle azioni coerenti con le indicazioni della direttiva quadro sulle acque e del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari assicurano una migliore salvaguardia della risorsa idrica e più in generale una riduzione dell'impatto ambientale dell'attività agricola..

13. Gestione sostenibile delle foreste

L'attuazione di una gestione sostenibile delle foreste, attraverso la redazione dei piani di assestamento e gestione forestale, può avere un ruolo determinante nell'uso sostenibile delle risorse forestali garantendo al contempo la valorizzazione degli aspetti connessi alla tutela della biodiversità e delle risorse naturali. L'incentivazione dell'associazionismo per la gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali può ridurre le principali debolezze del settore, quali la frammentazione della proprietà e l'insufficiente gestione - quando non addirittura l'abbandono - dei beni, aggregando in strutture consortili e mettendo a sistema le competenze e i ruoli del settore forestale

14. Sostegno ad interventi concentrati territorialmente

Gli interventi volti alla tutela ambientale concentrati territorialmente, quali gli Accordi Agroambientali d'Area sperimentati nel precedente periodo di programmazione, producono effetti positivi maggiori operando in una logica di ambito e non puntiforme. Tali strumenti possono anche rappresentare anche importanti ambiti di incontro e confronto costruttivo tra soggetti (agricoltori, soggetti gestori dei siti protetti, amministrazioni ecc.) che spesso hanno poche occasioni di dialogo e condivisione.

15. Miglioramento dei sistemi di approvvigionamento distribuzione e irrigazione

La riconversione ed il miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione dell'acqua, col passaggio

dalle condotte a pelo libero a condotte in pressione, l'incremento dell'approvvigionamento da reti irrigue, invece che da acque sotterranee, il passaggio a sistemi di irrigazione più efficienti rappresentano un'opportunità importante per un utilizzo più razionale ed ecologicamente compatibile della risorsa idrica. Relativamente alle infrastrutture irrigue regionali, il Piano di Tutela delle Acque evidenzia la necessità di una manutenzione straordinaria dei grandi invasi ad uso irriguo.

PRIORITA' 5

16. Contributo dell'agricoltura e delle foreste alla mitigazione dei cambiamenti climatici

L'agricoltura può contribuire alla riduzione della concentrazione di gas serra nell'atmosfera non solo attraverso la diminuzione delle emissioni prodotte ma anche contribuendo all'assorbimento di carbonio attraverso lo sviluppo di quelle modalità di uso del suolo che accrescono le sue capacità "naturali" di assorbire la CO2. Lo stesso ruolo di assorbimento di carbonio, evidenziato anche nel Piano regionale per il Clima, viene svolto dalla gestione attiva sostenibile delle foreste e dalla forestazione, essendo le foreste e il suolo i principali assorbitori di gas effetto serra (*carbon sink*). La riduzione del rischio di incendio è un altro elemento essenziale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

17. Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e sostenibili

La produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili è in netto aumento nella regione Marche e tra le fonti rinnovabili il fotovoltaico è in forte crescita. Una maggiore valorizzazione energetica della biomassa legnosa con l'attivazione di filiere corte locali, in particolare nelle aree montane per via della cospicua presenza di superfici boscate, può assumere un ruolo importante per i fabbisogni energetici regionali.

PRIORITA' 6

18. Dinamiche demografiche positive nei comuni a ridosso della fascia costiera e in alcune aree interne collinari e montane

Gli incrementi di popolazione registrati negli ultimi anni nei comuni periurbani ed in alcune aree interne fanno ritenere che la spinta demografica verso le aree costiere si stia esaurendo. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale ciò significa che esistono le condizioni per il mantenimento della popolazione nelle aree meno urbanizzate, con ricadute positive sui sistemi economici locali in termini occupazionali e sociali.

19. Diffusione degli strumenti di comunicazione ed in particolare delle reti informatiche

Le tecnologie di comunicazione sono capaci di incidere sullo sviluppo socio-economico di un territorio come le Marche caratterizzato da una distribuzione capillare della popolazione e delle attività imprenditoriali. Questa caratteristica ha però determinato anche l'evidente ritardo regionale nella diffusione di queste tecnologie può essere colmato favorendo l'investimento dei privati nelle aree dove esiste una potenziale clientela (centri urbani anche minori) e incentivando l'ampliamento delle infrastrutture di rete dove invece non esistono attualmente le condizioni di mercato per i privati ma è stato valutato che si concretizzeranno in seguito all'investimento pubblico.

20. Crescente frequentazione delle aree rurali

La diversificazione della domanda turistica può diventare un fattore di sviluppo per alcune aree rurali interne della regione che possono contare su emergenze ambientali e culturali capaci di attrarre molti visitatori. Questa è anche una interessante opportunità reddituale per gli agricoltori, sia direttamente attraverso la fornitura di servizi agrituristici che indirettamente con la vendita di prodotti alimentari e dell'artigianato locale.

21. Nascita di imprese innovative nelle aree rurali

La nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, che specie nel terziario avanzato, siano in grado di usufruire delle nuove tecnologie (es. informatiche), per fornire servizi alla persona o alle comunità, per il territorio e per l'ambiente rappresenta un'importante opportunità di sviluppo per le aree rurali.

22. Approccio bottom-up per l'attuazione degli interventi sul territorio

Nelle aree rurali, la minore densità abitativa, facilita il coinvolgimento dei residenti per l'individuazione di fabbisogni specifici a livello locale aumentando così l'efficacia delle azioni che possono essere attuate su quel territorio. L'esperienza del Leader ma anche quella degli Accordi agro ambientale d'area hanno messo in evidenza che se si focalizza l'attenzione su una questione concreta e considerata critica dalla popolazione locale, è più facile coinvolgere i soggetti che possono intervenire sul problema (stakeholders) sia direttamente (es. agricoltori) sia indirettamente (es. funzionari pubblici e organizzazioni private).

23. Attuazione della strategia nazionale aree interne

La strategia nazionale aree interne può contribuire allo sviluppo in quelle aree rurali più marginali in termini di offerta di servizi attraverso un approccio integrato dei fondi comunitari (FESR-FEASR) e di risorse nazionali aggiuntive rivolte ai settori sanitario, scolastico e dei trasporti.

4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

PRIORITA' 2

1. Perdita di competitività del sistema produttivo

La flessione del VA totale regionale in controtendenza rispetto alla crescita nazionale e comunitaria, dato che va verificato nei prossimi anni quando probabilmente ci sarà una ripresa dell'economia, è un elemento di preoccupazione in quanto segnala una perdita di competitività, almeno nei confronti della situazione italiana nel complesso. Altro segnale preoccupante in questa direzione è il peggioramento della bilancia commerciale. Lo spiccato orientamento manifatturiero dell'economia regionale e la forte propensione alle esportazioni hanno amplificato l'impatto della crisi, come evidenziano molti indicatori macroeconomici. Vi sono segnali di ripresa ma è chiaro che la situazione in alcuni comparti produttivi difficilmente potrà ritornare ai livelli pre-crisi, in quanto è cambiato il contesto economico mondiale e i rapporti commerciali tra Paesi.

2. La spesa media mensile delle famiglie marchigiane per i consumi alimentari è in tendenziale calo

Il cambiamento del modello di consumo che si allinea progressivamente alla media nazionale potrà avere ripercussioni negative sulla domanda interna di alimenti e bevande in quanto non solo diminuiscono le quantità consumate ma anche la qualità degli alimenti tende ad uniformarsi (prodotti di largo consumo) con una potenziale perdita per le produzioni locali diversificate.

3. La contrazione della SAU regionale è un processo che assume una velocità relativamente più elevata rispetto alla media nazionale specie nelle aree C3 e D

La diminuzione tendenziale del numero di aziende agricole è un fenomeno strutturale tipico delle economie avanzate che a partire da un sistema produttivo basato sull'agricoltura, dapprima sviluppano il settore industriale e poi quello terziario. Il calo delle aziende comporta anche la contrazione, anche se di solito meno proporzionale, delle superfici ma se questo processo avviene rapidamente e in maniera localizzata come nella aree C3 e D si hanno ripercussioni negative sulla gestione del territorio.

4. Contrazione degli allevamenti regionali

La diminuzione del numero di capi dal 2010 ha interessato quasi tutte le specie zootecniche ad esclusione dei suini, degli equini e probabilmente degli avicoli, anche se per quest'ultimi non c'è la rilevazione dell'Istat ma solo quella meno recente dell'Eurostat. Il calo può essere attribuito alla cessazione di numerosi piccoli allevamenti condotti da imprenditori anziani, ma ha sicuramente influito la difficile fase di mercato che sta attraversando la zootecnica i cui costi continuano a salire (mangimi in particolare) ma i prezzi di vendita restano stabili. Questa situazione ha un impatto negativo specie sugli allevamenti estensivi in montagna.

5. Diminuzione della manodopera agricola extrafamiliare

Le aziende agricole marchigiane sono prevalentemente a conduzione familiare e il ricorso a manodopera esterna riguarda per lo più attività stagionali. La diminuzione va interpretata negativamente in prospettiva in quanto indica una minore apertura delle aziende regionali al mercato del lavoro, probabile sintomo di una contrazione delle attività.

6. Contrazione del credito in agricoltura

Il cosiddetto *credit crunch* è un fenomeno che riguarda l'intera economia regionale e nazionale [PD5], ed anche nel settore agricolo il fenomeno è particolarmente evidente ma la sua interpretazione non è univoca: da un lato la crisi ha sollecitato un comportamento prudenziale da parte degli imprenditori che non vedono uno scenario favorevole per investire, dall'altro anche i finanziatori sono consapevoli che è aumentato il rischio di insolvenza per cui sono particolarmente attenti a valutare le garanzie offerte dalle aziende . Poiché il fabbisogno di credito in agricoltura è connesso anche alla gestione corrente e non solo agli investimenti, se le condizioni di accesso si irrigidissero troppo c'è il rischio di compromettere il funzionamento di quelle aziende che non hanno particolari problemi di redditività ma sono in difficoltà per l'allungamento dei tempi dei pagamenti da parte dei clienti. Inoltre la carenza di fonti di finanziamento non consente di cogliere le opportunità offerte dai mercati in espansione, con una conseguente perdita di competitività difficile poi da recuperare.

7. Difficile la valorizzazione di mercato della qualità delle produzioni biologiche

L’andamento dei prezzi dei prodotti biologici non sempre segue l’incremento dei consumi, anzi l’apertura dei mercati favorisce l’importazione di prodotti certificati ed un livellamento dei prezzi che penalizza le aziende meno competitive. Se questo fenomeno può essere valutato positivamente in un contesto puramente economico, nel caso dell’agricoltura biologica rischia di produrre effetti negativi sull’ambiente con l’abbandono della certificazione da parte di molte aziende o peggio la loro cessazione.

8. Competizione dell’uso del suolo agricolo con l’espansione delle aree urbane e con le altre attività economiche

Il territorio regionale è prevalentemente collinare e montano e le principali valli lo attraversano da ovest ad est, dalla montagna alla costa, divenendo di fatto gli assi di comunicazione principali dove si è sviluppata la rete viaria. I centri urbani e le infrastrutture connesse sono quindi localizzati prevalentemente lungo questi assi principali che si raccordano lungo la linea costiera. Queste aree sono di origine alluvionale, a bassa acclività ed elevata fertilità grazie anche alla presenza dei corsi d’acqua ma spesso destinate ad un uso urbano, non tanto abitativo, quanto infrastrutturale (es. svincoli stradali, aree industriali e commerciali). L’espansione di queste opere sta provocando la perdita delle superfici agricole più redditizie e quindi indebolisce ulteriormente la capacità competitiva del sistema produttivo regionale.

PRIORITA' 3

9. Le produzioni regionali certificate ad indicazione geografica, non considerando quelle viticole, mostrano un andamento recessivo.

La scarsa adesione delle aziende regionali ai disciplinari produttivi dei marchi a denominazione ad eccezione del vino, segnala una insufficiente attenzione all’evoluzione dei consumi che aumentano per i prodotti di qualità. Per quanto esistano altre modalità di certificazione della qualità dei prodotti, difficilmente possono competere con la visibilità e la riconoscibilità che hanno le denominazioni regolamentate a livello comunitario.

PRIORITA' 4

10. Profonda trasformazione dell’uso del territorio nelle zone montane

Lo spopolamento, la cessazione delle piccole aziende agricole, l’abbandono dei pascoli e della gestione delle foreste e i conseguenti processi di rinaturalizzazione, stanno modificando il paesaggio montano che risente della minore presenza dell’uomo. Le ripercussioni socio-economiche non possono che essere negative ma anche sul piano ambientale un territorio meno gestito pone questioni che meritano di essere affrontate prima che producano effetti evidenti ed in alcuni casi, veri e propri danni. In particolare quella dei pascoli appare una minaccia più consistente considerato il loro ruolo riconosciuto a vantaggio della biodiversità. La gestione dei pascoli risulta particolarmente onerosa in montagna a causa dell’impegno di lavoro richiesto per mantenerlo libero dalle specie vegetali situazione dovuta ad una non gestione dei beni agro-silvo-pastorali. La gestione del bestiame allo stato brado o semibrado, è esposta a numerosi rischi quali ad esempio i danni provocati dalla fauna selvatica e dai cani randagi. Da considerare infine che le aree montane nelle Marche sono interamente comprese nelle aree svantaggiate che rivestono un ruolo di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio, per il loro patrimonio ambientale e naturalistico ma anche

per la presenza di produzioni e tradizioni alimentari che caratterizzano l'offerta territoriale dell'intera regione.

11. Conflitto con le attività antropiche nelle aree Natura 2000

Tra le principali minacce nella aree della Rete Natura 2000 si può menzionare il conflitto con le attività antropiche. Con riferimento in particolare al problema della predazione del bestiame da parte del lupo, in tali aree è necessario migliorare le attuali tecniche di prevenzione del danno tanto per la salvaguardia del lupo che per il mantenimento dell'attività zootecnica.

PRIORITA' 5

12. Intensificazione dei fenomeni legati ai cambiamenti climatici

Il cambiamenti climatici in atto nelle Marche, riduzione delle piogge ma aumento di eventi piovosi estremi, crescita delle temperature, determinano una serie di fenomeni ambientali negativi quali erosione, smottamenti, perdita di fertilità del terreno, trasporto di componenti inquinanti nelle acque, esondazioni, che impattano negativamente su tutta la collettività ma particolarmente sull'attività agricola e determinano la necessità di adozione da parte dell'agricoltore di metodi di produzione che si adattino a tali cambiamenti.

13. Rischio connesso ad un' ulteriore perdita di sostanza organica

Se pur bassi, i valori di sostanza organica oggi presenti nel suolo regionale (1-2%) sono agronomicamente validi a supportare la maggior parte delle coltivazioni praticate in regione. Una sua ulteriore diminuzione potrebbe compromettere in futuro tale funzione con ripercussioni negative anche sul clima per la relativa diminuzione del livello di stock di carbonio.

PRIORITA' 6

14. Elevata incidenza nella popolazione delle classi di età più elevata

Quello dell'invecchiamento è un fenomeno demografico fisiologico nei Paesi sviluppati che non può essere valutato negativamente, ma pone diverse questioni sociali ed economiche da affrontare. Si tratta di una porzione di popolazione solitamente non professionalmente attiva per cui non concorre alla produzione corrente di reddito ma al contempo richiede servizi e quindi origina una spesa sociale anche consistente. Teoricamente questa spesa dovrebbe essere sostenuta in parte con gli accantonamenti reddituali pregressi e in parte con quelli dei lavoratori in attività, ma l'inversione della piramide dell'età e la consistente disoccupazione giovanile, ha generato un disequilibrio finanziario in cui questo bilancio non è rispettato. Nelle aree rurali D e C3 dove è più evidente lo squilibrio demografico, la questione dei servizi sociali, sanitari e assistenziali in particolare, è di crescente rilevanza.

15. Quota di popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale in crescita

La velocità con cui questo fenomeno si sta evolvendo anche nelle Marche, mette in discussione un modello di sviluppo socio-economico che negli ultimi decenni non aveva mostrato segni di cedimento. Occorre considerare che ad alimentare il rischio di povertà non c'è solo il fenomeno della disoccupazione ma anche

quello della sottoccupazione, fatto di rapporti lavorativi precari e malpagati, oltre al rischio di lavoro irregolare.

16. Contrazione numerica delle imprese attive nel settore primario nelle aree rurali

La minaccia ha risvolti più ambientali e sociali che economici, e riguarda in particolare l'indebolimento delle comunità rurali con la progressiva perdita di attività economiche che difficilmente saranno rimpiazzate. In effetti l'analisi evidenzia come la diminuzione delle imprese sia più marcata nelle aree rurali C2, C3 e D.

17. Complessità dei bandi e oneri amministrativi in particolare nell'attuazione degli strumenti « complessi »

L'esperienza del precedente periodo di programmazione ha evidenziato la sussistenza di un eccessivo carico di oneri amministrativi in capo ai beneficiari, in termini di documentazioni da presentare, complessità dei bandi e iter procedurali. Ciò ha riguardato maggiormente l'attuazione della progettazione integrata di tipo complesso dove sono emerse anche le difficoltà da parte dei referenti dei soggetti promotori nell'utilizzo dei sistemi informativi, anche per le problematiche di cooperazione applicativa tra il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ed il SIAR, specie negli accordi agroambientali d'area.

4.1.6. Indicatori comuni di contesto

I Situazione socioeconomica e rurale					
1 Popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Abitanti	1.553.138	2013		
Comment: *Fonte ISTAT*					
rurale	% del totale	84,1	2013		
Comment: *Fonte Istat - classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
intermedia	% del totale	0			
Comment: *Classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
urbana	% del totale	15,9	2013		
Comment: *Fonte Istat - classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	% del totale				
2 Struttura di età					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale < 15 anni	% della popolazione totale	13,3	2013		
Comment: *Fonte Istat*					
totale 15 - 64 anni	% della popolazione totale	63,3	2013		
Comment: *Fonte ISTAT*					
totale > 64 anni	% della popolazione totale	23,4	2013		
Comment: *Fonte ISTAT*					
agricola < 15 anni	% della popolazione totale	11,3	2013		
Comment: *Fonte Istat - classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
agricola 15 - 64 anni	% della popolazione totale	53,1	2013		
Comment: *Fonte Istat - classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
agricola > 64 anni	% della popolazione totale	19,4	2013		
Comment: *Fonte Istat - classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
3 Territorio					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
territorio totale	Km2	9.401	2012		
territorio rurale	% della superficie totale	95,3	2012		
Comment: *Fonte Istat - classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
territorio intermedio	% della superficie totale	0			
Comment: *Classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
territorio urbano	% della superficie totale	4,3	2012		
Comment: *Fonte Istat - classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
4 Densità di popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Ab./km²	165	2013		
Comment: *Fonte ISTAT*					
rurale	Ab./km²	145,3	2013		
Comment: *Fonte Istat - classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
5 Tasso di occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	61	2013		
Comment: *Fonte Istat*					
uomini (15-64 anni)	%	68,6	2013		
Comment: *Fonte Istat*					
donne (15-64 anni)	%	53,5	2013		
Comment: *Fonte Istat*					
* zone rurali (scarsamente popolate) (15-64 anni)	%	NA			
totale (20-64 anni)	%	65,3	2013		
Comment: *Fonte Istat*					
uomini (20-64 anni)	%	73,5	2013		
Comment: *Fonte Istat*					
donne (20-64 anni)	%	57,3	2013		
Comment: *Fonte Istat*					
6 Tasso di lavoro autonomo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

totale (15-64 anni)	%	24	2013		
Comment: *Fonte Eurostat*					
7 Tasso di disoccupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-74 anni)	%	11,1	2013		
Comment: *Fonte Eurostat*					
giovani (15-24 anni)	%	36,1	2013		
Comment: *Fonte Eurostat*					
zone rurali (scarsamente popolate) (15-74 anni)	%	NA			
giovani (15-24 anni)	%	NA			
8 PIL pro capite					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Indice PPA (UE-27 = 100)	102	2011		
Comment: *Fonte Eurostat*					
* zone rurali	Indice PPA (UE-27 = 100)	102	2010		
Comment: *Fonte Rete Rurale Nazionale*					
9 Tasso di povertà					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della popolazione totale	23,3	2013		
Comment: *Fonte Eurostat*					
* zone rurali (scarsamente popolate)	% della popolazione totale	0			
10 Struttura dell'economia (VAL)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	in milioni di EUR	35.947	2012		
Comment: *Fonte Istat*					
settore primario	% del totale	1,8	2012		
Comment: *Fonte Istat*					
settore secondario	% del totale	27,8	2012		
Comment: *Fonte Istat*					
settore terziario	% del totale	70,4	2012		
Comment: *Fonte Istat*					

regione rurale	% del totale	NA			
Comment: *non esistono statistiche economiche a livello comunale*					
regione intermedia	% del totale	NA			
Comment: *non esistono statistiche economiche a livello comunale*					
regione urbana	% del totale	NA			
Comment: *non esistono statistiche economiche a livello comunale*					
11 Struttura dell'occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	721	2012		
Comment: *Fonte Istat*					
settore primario	% del totale	3,4	2012		
Comment: *Fonte Istat*					
settore secondario	% del totale	33,6	2012		
Comment: *Fonte Istat*					
settore terziario	% del totale	63	2012		
Comment: *Fonte Istat*					
regione rurale	% del totale	44,3	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
regione intermedia	% del totale	55,7	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
regione urbana	% del totale	NA			
12 Produttività del lavoro per settore di attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	49.885	2012		
Comment: *Fonte Eurostat*					
settore primario	EUR/persona	26.238	2012		
Comment: *Fonte Eurostat*					
settore secondario	EUR/persona	41.277	2012		
Comment: *Fonte Eurostat*					
settore terziario	EUR/persona	55.725	2012		
Comment: *Fonte Eurostat*					
regione rurale	EUR/persona	NA			
Comment: *non esistono statistiche economiche a livello comunale*					
regione intermedia	EUR/persona	NA			

Comment: *non esistono statistiche economiche a livello comunale*					
regione urbana	EUR/persona	NA			
Comment: *non esistono statistiche economiche a livello comunale*					

II Agricoltura/Analisi settoriale

13 Occupazione per attività economica

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	645,6	2012		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
agricoltura	1 000 persone	14,2	2012		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
agricoltura	% del totale	2,2	2012		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
silvicoltura	1 000 persone	0,3	2012		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
silvicoltura	% del totale	0	2012		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
industria alimentare	1 000 persone	9,9	2012		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
industria alimentare	% del totale	1,5	2012		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
turismo	1 000 persone	32,2	2012		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
turismo	% del totale	5	2012		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					

14 Produttività del lavoro nel settore agricolo

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	12.795	2012		
Comment: *Fonte Eurostat - media 2010-2012*					

15 Produttività del lavoro nel settore forestale

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	NA			
Comment: *non esistono statistiche neanche a livello nazionale*					

16 Produttività del lavoro nell'industria alimentare

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	36.116	2012		
Comment: *Media 2010-2012 - Fonte Istat*					
17 Aziende agricole (fattorie)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	N.	44.870	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione dell'azienda agricola < 2 ha	N.	13.940	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione dell'azienda agricola 2-4,9 ha	N.	13.170	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione dell'azienda agricola 5-9,9 ha	N.	7.940	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione dell'azienda agricola 10-19,9 ha	N.	4.970	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione dell'azienda agricola 20-29,9 ha	N.	1.770	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione dell'azienda agricola 30-49,9 ha	N.	1.460	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione dell'azienda agricola 50-99,9 ha	N.	1.060	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione dell'azienda agricola < 100 ha	N.	560	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione economica dell'azienda agricola < 2 000 produzione standard (PS)	N.	14.020	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione economica dell'azienda agricola 2 000 - 3 999 PS	N.	8.150	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					

dimensione economica dell'azienda agricola 4 000 - 7 999 PS	N.	7.470	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione economica dell'azienda agricola 8 000 - 14 999 PS	N.	5.130	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione economica dell'azienda agricola 15 000 - 24 999 PS	N.	2.990	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione economica dell'azienda agricola 25 000 - 49 999 PS	N.	2.950	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione economica dell'azienda agricola 50 000 - 99 999 PS	N.	1.990	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione economica dell'azienda agricola 100 000 - 249 999 PS	N.	1.410	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione economica dell'azienda agricola 250 000 - 499 999 PS	N.	460	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione economica dell'azienda agricola > 500 000 PS	N.	290	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione fisica media	ha di SAU/azienda	10,5	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione economica media	EUR di produzione standard/azienda	28.197,11	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione media in unità di lavoro (persone)	Persone/azienda	2,1	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
dimensione media in unità di lavoro (ULA)	ULA/azienda	0,5	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
18 Superficie agricola					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
SAU totale	ha	471.830	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
seminativi	% della SAU totale	79,4	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
prati permanenti e pascoli	% della SAU totale	12,2	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
colture permanenti	% della SAU totale	7,9	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
19 Superficie agricola nell'ambito dell'agricoltura biologica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
certificata	ha di SAU	25.060	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
in conversione	ha di SAU	760	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
quota della SAU (certificata e in conversione)	% della SAU totale	5,5	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
20 Terreni irrigui					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	ha	16.210	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
quota della SAU	% della SAU totale	3,4	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
21 Capi di bestiame					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	UBA	200.480	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
22 Manodopera agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

manodopera agricola regolare totale	Persone	92.240	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
manodopera agricola regolare totale	ULA	21.670	2010		
Comment: *Fonte Eurostat*					
23 Struttura di età dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
numero totale di capi azienda	N.	44.870	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
quota di età < 35 anni	% del totale dei capi azienda	3,7	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
rapporto < 35 anni/ > = 55 anni	N. di capi azienda giovani per 100 capi azienda anziani	5,2	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
24 Formazione agraria dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del numero totale di capi azienda con formazione agraria elementare e completa	% del totale	95,4	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
quota del numero di capi azienda di età < 35 anni con formazione agraria elementare e completa	% del totale	99,4	2010		
Comment: *Fonte Eurostat - Rete Rurale Nazionale*					
25 Reddito dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	0	2011		
Comment: *vedi proxy indicatore negli indicatori di programma "PROXY ICC25. REDDITIVITÀ DEI FATTORI IN AGRICOLTURA"*					
totale (indice)	Indice 2005 = 100	NA			
26 Reddito da impresa agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Tenore di vita degli agricoltori	EUR/ULA	0	2011		

Comment: *vedi proxy indicatore negli indicatori di programma "PROXY ICC26. REDDITO DA IMPRESA IN AGRICOLTURA"*					
Tenore di vita degli agricoltori in percentuale del tenore di vita delle persone occupate in altri settori	%	NA			
27 Produttività totale dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2005 = 100	0	2009 - 2011		
Comment: *A livello regionale è stata calcolata una proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC27. PRODUTTIVITÀ DEI FATTORI IN AGRICOLTURA"*					
28 Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
FLCF	in milioni di EUR	244	2011		
Comment: *Fonte dato ISTAT*					
quota del VAL nel settore agricolo	% del VAL in agricoltura	41,6	2011		
Comment: *Fonte dato ISTAT*					
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 ha	326	2009		
Comment: *Fonte dato Eurostat.*					
quota della superficie totale	% del totale dei terreni agricoli	31,8	2009		
Comment: *Fonte dato Eurostat*					
30 Infrastruttura turistica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
posti letto in strutture collettive	N. di posti letto	192.907	2013		
Comment: *Fonte dato Istat*					
regione rurale	% del totale	92,9	2013		
Comment: *Fonte Istat - classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
regione intermedia	% del totale	0			
Comment: *Fonte Istat - classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
regione urbana	% del totale	7,1	2013		
Comment: *Fonte Istat - classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					

III Ambiente/clima

31 Copertura del suolo

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota di terreni agricoli	% della superficie totale	64,6	2006		
Comment: *Fonte dati Corine Land Cover*					
quota di pascoli naturali	% della superficie totale	3,3	2006		
Comment: *Fonte dati Corine Land Cover*					
quota di terreni boschivi	% della superficie totale	20,9	2006		
Comment: *Fonte dati Corine Land Cover*					
quota di superfici boschive e arbustive transitorie	% della superficie totale	5,9	2006		
Comment: *Fonte dati Corine Land Cover*					
quota di terreni naturali	% della superficie totale	0,9	2006		
Comment: *Fonte dati Corine Land Cover*					
quota di terreni artificiali	% della superficie totale	4,1	2006		
Comment: *Fonte dati Corine Land Cover*					
quota di altre superfici	% della superficie totale	0,1	2006		
Comment: *Fonte dati Corine Land Cover*					

32 Zone soggette a vincoli naturali

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	54,6	2012	63,7	2017
Comment: *Fonte dati SIAN*					
montagna	% della SAU totale	35,6	2012	33,5	2017
Comment: *Fonte dati SIAN*					
altra	% della SAU totale	19	2012	30,2	2017
Comment: *Fonte dati SIAN*					
specifica	% della SAU totale	0	2012	0	2017
Comment: *Fonte dati SIAN*					

33 Agricoltura intensiva

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

bassa intensità	% della SAU totale	41,6	2011		
Comment: *Fonte dato Rete Rurale Nazionale*					
media intensità	% della SAU totale	52,7	2011		
Comment: *Fonte dato Rete Rurale Nazionale*					
alta intensità	% della SAU totale	5,8	2011		
Comment: *Fonte dato Rete Rurale Nazionale*					
pascolo	% della SAU totale	32,9	2010		
Comment: *Fonte dato Rete Rurale Nazionale*					
34 Zone Natura 2000					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del territorio	% del territorio	15,1	2011		
Comment: *Fonte dato DG Envi - Rete Rurale Nazionale*					
quota della SAU (compresi i pascoli naturali)	% della SAU	8,5	2011		
Comment: *Fonte dato EEA - Rete Rurale Nazionale*					
quota della superficie boschiva	% della superficie boschiva	32,1	2011		
Comment: *Fonte dato EEA - Rete Rurale Nazionale*					
35 Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2000 = 100	88,9	2012		
Comment: *Fonte dato Rete Rurale Nazionale e LIPU*					
36 Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
soddisfacente	% delle valutazioni degli habitat	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC 36. STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI (PRATI E PASCOLI)"*					
insoddisfacente - inadeguato	% delle valutazioni degli habitat	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC 36. STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI (PRATI E PASCOLI)"*					
insoddisfacente - cattivo	% delle valutazioni degli habitat	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC 36. STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI (PRATI E PASCOLI)"*					
sconosciuto	% delle valutazioni degli habitat	NA			

Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC 36. STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI (PRATI E PASCOLI)"*					
37 Agricoltura di alto valore naturale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	44,6	2011		
Comment: *Fonte dato Rete Rurale Nazionale su dati AGRIT2010, CLC2000 e Natura2000*					
38 Foreste protette					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
classe 1.1	% della superficie FOWL	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC38. FORESTE PROTETTE"*					
classe 1.2	% della superficie FOWL	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC38. FORESTE PROTETTE"*					
classe 1.3	% della superficie FOWL	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC38. FORESTE PROTETTE"*					
classe 2	% della superficie FOWL	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC38. FORESTE PROTETTE"*					
39 Estrazione di acqua in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 m^3	41.918,4	2010		
Comment: *Fonte dato Istat*					
40 Qualità dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Potenziale eccedenza di azoto sui terreni agricoli	kg di N/ha/anno	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC40.QUALITÀ DELLE ACQUE: SURPLUS AZOTO E FOSFORO"*					
Potenziale eccedenza di fosforo sui terreni agricoli	kg di P/ha/anno	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC40.QUALITÀ DELLE ACQUE: SURPLUS AZOTO E FOSFORO"*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	NA			

Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC40. QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI"*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC40. QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI"*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC40. QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI"*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	71,1	2013		
Comment: *Fonte dato ARPAM*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	15,3	2013		
Comment: *Fonte dato ARPAM*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	13,4	2013		
Comment: *Fonte dato ARPAM*					
41 Materia organica del suolo nei seminativi					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Stime totali del contenuto di carbonio organico	mega tonnellate	20,8	2006		
Comment: *Il dato base utilizzato si riferisce al rilevamento "Carta dei suoli e paesaggi delle Marche - scala 1:250.000", l'elaborazione del calcolo dello stock è stata concordata all'interno del progetto SIAS "Sviluppo Indicatori Agroambientali del Suolo", Progetto ISPRA Ambiente con la collaborazione dei servizi regionali pedologici.*					
Contenuto medio di carbonio organico	g kg-1	11,3	2006		
Comment: *Il dato base utilizzato si riferisce al rilevamento "Carta dei suoli e paesaggi delle Marche - scala 1:250.000", l'elaborazione del calcolo dello stock è stata concordata all'interno del progetto SIAS "Sviluppo Indicatori Agroambientali del Suolo", Progetto ISPRA Ambiente con la collaborazione dei servizi regionali pedologici.*					
42 Erosione del suolo per azione dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
tasso di perdita di suolo dovuto a erosione idrica	tonnellate/ha/anno	5,7	2006		
Comment: *Fonte dati Osservatorio Suoli Regione Marche*					
superficie agricola interessata	1 000 ha	150,8	2006		
Comment: *Fonte dati Osservatorio Suoli Regione Marche*					
superficie agricola	% della superficie	86,3	2006		

interessata	agricola				
Comment: *Fonte dati Osservatorio Suoli Regione Marche*					
43 Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
dall'agricoltura	ktep	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC43. PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA AGRICOLTURA E FORESTAZIONE "*					
dalla silvicoltura	ktep	NA			
Comment: *calcolata proxy - vedi indicatore di programma "PROXY ICC43. PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA AGRICOLTURA E FORESTAZIONE "*					
44 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
agricoltura e silvicoltura	ktep	139	2008		
Comment: *Statistiche energetiche regionali 1988-2008 ENEA (elaborazioni Agriconsulting)*					
uso per ettaro (agricoltura e silvicoltura)	kg di petrolio equivalente per ha di SAU	178,2	2008		
Comment: *Statistiche energetiche regionali 1988-2008 ENEA (elaborazioni Agriconsulting)*					
industria alimentare	ktep	46	2008		
Comment: *Statistiche energetiche regionali 1988-2008 ENEA (elaborazioni Agriconsulting)*					
45 Emissioni di GHG dovute all'agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale agricoltura (CH4, N2O ed emissioni/rimozioni del suolo)	1 000 t di CO2 equivalente	631,5	2010		
Comment: *Fonte dato ISPRA*					
quota delle emissioni totali di gas a effetto serra	% del totale delle emissioni nette	5,1	2010		
Comment: *Fonte dato ISPRA*					

4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma

Settore	Codice	Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.2	Spesa R&S: quota su PIL	0.8	%	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT* *Valore ITA 1,3%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.2	Spesa in R&S intra-muros di istituzioni private non profit: trend 2007-2012	54.4	%	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore trend 2007-2012 ITA -4,7%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.2	Spesa in R&S intra-muros da parte di istituzioni pubbliche	4.3	%	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT* *Valore ITA 14,8%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.2	Spesa in R&S intra-muros da parte delle Università: trend 2007-2012	19.8	%	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore trend 2007-2012 ITA +4,6%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.2	Spesa in R&S intra-muros da parte di università	44.2	%	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT* *Valore ITA 28%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.2	Spesa in R&S intra-muros da parte di imprese	51.4	%	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT* *Valore ITA 54,2%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.2.1	Addetti in R&S: imprese trend 2007-2012	8.7	%	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore trend 2007-2012 ITA +28,2%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.2.1	Addetti R&S: quota su occupati	0.7	%	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore ITA +1%*					

I Situazione socioeconomica e rurale	IP.2.1	Addetti in R&S di istituzioni pubbliche: trend 2007-2012	-21.1	%	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore trend 2007-2012 ITA +6,7%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.2.1	Addetti in R&S: istituzioni private non profit trend 2007-2012	57.8	%	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore trend 2007-2012 ITA -26,2%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.24	Reddito imponibile medio per contribuente in area rurale C3	20100	€	2012
Comment: *Fonte dato Ministero dell'Economia e delle Finanze*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.24	Reddito imponibile medio per contribuente in area A	24900	€	2012
Comment: *Fonte dato Ministero dell'Economia e delle Finanze*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.24	Reddito imponibile medio per contribuente in area rurale C2	19600	€	2012
Comment: *Fonte dato Ministero dell'Economia e delle Finanze*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.24	Reddito imponibile medio regionale per contribuente	21700	€	2012
Comment: *Fonte dato Ministero dell'Economia e delle Finanze*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.24	Reddito imponibile medio per contribuente in area rurale D	20400	€	2012
Comment: *Fonte dato Ministero dell'Economia e delle Finanze*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.24.1	Reddito imponibile medio per contribuente: trend 2007-2012 in area rurale D	-3.4	%	2012
Comment: *Elaborazioni su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.24.1	Reddito imponibile medio regionale per contribuente: trend 2007-2012	-4.6	%	2012
Comment: *Elaborazioni su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.24.1	Reddito imponibile medio per contribuente: trend 2007-2012 in area A	-5.2	%	2012
Comment: *Elaborazioni su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.24.1	Reddito imponibile medio regionale per contribuente: trend	-5.5	%	2012

		2007-2012 in area rurale C3			
Comment: *Elaborazioni su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.24.1	Reddito imponibile medio regionale per contribuente: trend 2007-2012 in area rurale C2	-4.9	%	2012
Comment: *Elaborazioni su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Flussi turistici nelle aree rurali: permanenza media	5.3	giorni	2013
Comment: *Fonte dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Flussi turistici nelle aree rurali: arrivi in area C2	270	1000 persone	2013
Comment: *Fonte dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Flussi turistici nelle aree rurali: arrivi in area D	127	1000 persone	2013
Comment: *Fonte dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Flussi turistici nelle aree rurali: presenze	12004	1000 persone	2013
Comment: *Fonte dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Flussi turistici nelle aree rurali: permanenza media in area D	4	giorni	2013
Comment: *Fonte dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Flussi turistici nelle aree rurali: permanenza media in area C1	5.4	giorni	2013
Comment: *Fonte dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Flussi turistici nelle aree rurali: Presenze totali trend 2008-2012	-4.8	%	2012
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA +1,9%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Flussi turistici nelle aree rurali: permanenza media in area C3	6.7	giorni	2013
Comment: *Fonte dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Flussi turistici nelle aree rurali: arrivi in area C3	156	1000 persone	2013
Comment: *Fonte dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Flussi turistici nelle aree rurali: permanenza media in area C2	7.1	giorni	2013

Comment: *Fonte dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Flussi turistici nelle aree rurali: arrivi in area C1	1349	1000 persone	2013
Comment: *Fonte dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Flussi turistici nelle aree rurali: arrivi	2280	1000 persone	2013
Comment: *Fonte dato ufficio turistico regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25.1	Flussi turistici nelle aree rurali: presenze trend 2007-2013	-11.5	var. % persone	2013
Comment: *Elaborazione su dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25.1	Flussi turistici nelle aree rurali: arrivi trend 2007-2013	5.4	var. % persone	2013
Comment: *Elaborazione su dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25.1	Flussi turistici nelle aree rurali: permanenza trend 2007-2013	-1	var. giorni	2013
Comment: *Elaborazione su dato ufficio turismo regionale*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.26	Sanità e Assistenza Sociale: residenti per struttura in area D	209	persone	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.26	Sanità e Assistenza sociale: residenti per struttura in area C3	172	persone	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.26	Sanità e Assistenza sociale: residenti per struttura a livello regionale	130	persone	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.26	Sanità e Assistenza Sociale: residenti per struttura in area A	84	persone	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.26	Sanità e Assistenza Sociale: residenti per struttura in area C2	174	persone	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.26	Sanità e Assistenza Sociale: residenti per struttura in area C1	126	persone	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.26.1	Sanità e Assistenza Sociale: imprese e istituzioni pubbliche in area C3 trend 2001-	272	%	2011

		2011			
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.26.1	Sanità e Assistenza Sociale: imprese e istituzioni pubbliche in area C2 trend 2001-2011	299	%	2011
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.26.1	Sanità e Assistenza Sociale: imprese e istituzioni pubbliche trend 2001-2011	289	%	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.26.1	Sanità e Assistenza Sociale: imprese e istituzioni pubbliche in area D trend 2001-2011	248	%	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27	Istruzione: residenti per impresa e istituzione pubblica in area C3	1572	persone	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27	Istruzione: Residenti per impresa e istituzione pubblica in area C2	2350	persone	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27	Istruzione: residenti per impresa e istituzione pubblica in area D	2364	persone	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27	Istruzione: Residenti per impresa e istituzione pubblica in area C1	1396	persone	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27	Istruzione: residenti per impresa e istituzione pubblica in area A	995	persone	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27.1	Istruzione: imprese e istituzioni pubbliche per aree rurali trend 2001-2011 in area C3	360	%	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27.1	Imprese e Istituzioni pubbliche per aree rurali: trend 2001-2011 in area C1	246	%	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					

I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27.1	Imprese e Istituzioni pubbliche per aree rurali: trend 2001-2011 in area C2	188	%	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27.1	Istruzione: imprese e istituzioni pubbliche per aree rurali trend 2001-2011	238	%	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27.1	Imprese e Istituzioni pubbliche per aree rurali: trend 2001-2011 in area D	219	%	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27.1	Istruzione: imprese e istituzioni pubbliche per aree rurali trend 2001-2011 in area A	251	%	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27.2	Istruzione: unità per Km di sup. territoriale	0.06	indice	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore ITA 0,08*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27.3	Istruzione: addetti per 1000 abitanti - trend 2001-2011	-0.5	var. indice	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore ITA -1,7*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.28	Pendolarismo: residenti in area D che si spostano fuori comune	16.4	%	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.28	Pendolarismo: residenti in area A per impresa e istituzione pubblica	7.5	%	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.28	Pendolarismo: Residenti in area C1 per impresa e istituzione pubblica	21.7	%	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.28	Pendolarismo: residenti in area C3 che si spostano fuori comune	19.7	%	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.28	Pendolarismo: Residenti in area C2 per impresa e istituzione pubblica	24.6	%	2011

Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.29	Popolazione: distribuzione in area C1	46.8	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.29	Popolazione: distribuzione in area C3	7.2	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.29	Popolazione: distribuzione in area C2	23.1	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.29	Popolazione: distribuzione in area A	15.9	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.29	Popolazione: distribuzione in area D	7	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.3	Innovazione nelle imprese industriali e dei servizi: spesa per addetto	1900	euro	2012
Comment: *Fonte dato ISTAT.* *Valore ITA 3.400 €*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.3.1	Innovazione nelle imprese industriali e dei servizi:trend 2008-2012	-36.5	%	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore trend 2008-2012 ITA -14,4%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.3.1	Innovazione nelle imprese industriali e dei servizi: spesa per addetto trend 2008-2012	-30	%	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore trend 2008-2012 ITA -13,7%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.5	Bilancia commerciale: grado di copertura commerciale	170	%	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore ITA 108%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.5.1	Bilancia commerciale: Saldo	4793	Mln €	2013
Comment: *Fonte dato ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.5.2	Bilancia commerciale: Esportazioni trend 2007-2013	-7.4	%	2013

Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore ITA -3,7%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.6	Credito: impieghi Società non finanziarie	51.8	%	2013
Comment: *Elaborazioni su dati Banca d'Italia.* *Valore ITA 43,9%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.6	Credito: Impieghi Amministrazioni pubbliche	4.3	%	2013
Comment: *Elaborazioni su dati Banca d'Italia.* *Valore ITA 14,2%.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.6	Credito: impieghi Famiglie consumatrici e altri	31.4	%	2013
Comment: *Elaborazioni su dati Banca d'Italia.* *Valore ITA 27,5%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.6.1	Credito: Impieghi Società non finanziarie trend 2011-2013	-9.2	%	2013
Comment: *Elaborazioni su dati Banca d'Italia.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.6.1	Credito: Impieghi Famiglie produttrici trend 2011-2013	-7.9	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati Banca d'Italia.* *Valore trend ITA -5,7%*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.7	Imprese attive settore primario sul totale per aree rurali	19.3	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati Infocamere - Sistar*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.7	Imprese attive nel settore secondario sul totale per aree rurali	27.9	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati Infocamere - Sistar*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.7	Imprese attive totali per aree rurali	156000	numero	2013
Comment: *Fonte dato Infocamere - Sistar*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.7	Imprese attive settore terziario sul totale per aree rurali	52.7	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati Infocamere - Sistar*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.7.1	Imprese attive: settore primario trend 2009-2013	-10	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati SIstar*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.7.1	Imprese attive: totali regionali trend 2009-	-1.6	%	2013

		2013			
Comment: *Elaborazione su dati SIstar*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.1	Occupati nel settore primario con licenza di scuola elementare	20.8	%	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.1	Occupati nel settore primario con diploma di scuola secondaria superiore	31.9	%	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.1	Occupati nel settore primario con licenza di scuola media inferiore	37.5	%	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.1	Occupati nel settore primario con titoli universitari	6.4	%	2011
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.1	Occupati nel settore primario senza alcun titolo di studio	3.2	%	2011
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.10	Imprese agroalimentari attive: comparto silvicoltura	0.8	%	2013
Comment: *Elaborazioni su dati Infocamere.* *Valore ITA 1,3%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.10	Imprese Agroalimentari Attive totali	32000	numero	2013
Comment: *Fonta dato Infocamere*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.10	Imprese agroalimentari attive: comparto industrie alimentari	5.4	%	2013
Comment: *Elaborazioni su dati Infocamere.* *Valore ITA 7,2%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.10	Imprese agroalimentari attive: comparto agricoltura	91.6	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati Infocamere.* *Valore ITA 90,1%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.10.1	Imprese agroalimentari attive: comparto silvicoltura trend 2009-2013	2.7	%	2013
Comment: *Elaborazioni su dati Infocamere.* *Valore ITA +6,9%*					
II Agricoltura/Analisi	IP.10.1	Imprese Agroalimentari	1.4	%	2013

settoriale		Attive: industrie alimentari trend 2009-2013			
Comment: *Elaborazioni su dati Infocamere.* *Valore ITA +0,7%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % coltivazioni permanenti su SAU tot. a livello regionale	7.4	%	2010
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % foraggere su SAU tot. area D	25.9	%	2010
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % colture industriali su SAU tot. area C1	12.7	%	2010
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % colture industriali su SAU tot. a livello regionale	9.4	%	2010
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % ortive su SAU tot. area C1	4	%	2010
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % coltivazioni energetiche su SAU tot. area C1	2.6	%	2010
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % foraggere su SAU tot. a livello regionale	20.7	%	2010
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % ortive su SAU tot. a livello regionale	1.5	%	2010
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % cereali su SAU tot. a livello regionale	0.6	%	2010
Comment: *Fonte Istat*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % coltivazioni energetiche su SAU tot. a livello regionale	1.5	%	2010
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi	IP.11	Uso agricolo del suolo:	52.9	%	2010

settoriale		% cereali su SAU tot. area C1			
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % foraggere su SAU tot. area C3	35.6	%	2010
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % coltivazioni permanenti su SAU tot. area A	13.7	%	2010
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11	Uso agricolo del suolo: % coltivazioni permanenti su SAU tot. area C2	10.3	%	2010
Comment: *Fonte ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: trend ortive 2000-2010 a livello regionale	13.5	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: trend coltivazioni permanenti 2000-2010 area C1	6.4	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: trend ortive 2000-2010 area C2	21.4	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: trend 2000-2010 prati-pascoli area rurale D	-16.5	%	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore medio regionale -5,6%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: trend coltivazioni permanenti 2000-2010 area C3	4.1	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: trend terreni a riposo 2000-2010 a livello regionale	75.5	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: trend cereali 2000-2010 area D	-25.4	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi	IP.11.1	Uso agricolo del suolo:	-18.5	%	2010

settoriale		trend cereali 2000-2010 area C3			
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: trend 2000-2010 prati-pascoli area rurale C3	-15.1	%	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore medio regionale -5,6%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: trend foraggere 2000-2010 a livello regionale	30	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: trend coltivazioni permanenti 2000-2010 a livello regionale	-4.9	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: Trend 2000-2010 SAU a livello regionale	-4.2	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: Trend cereali 2000-2010 a livello regionale	-14.8	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.11.1	Uso agricolo del suolo: trend coltivazioni permanenti 2000-2010 area A	3.6	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende specializzate in seminativi sul tot. aziende in area C1	53.7	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende specializzate granivori sul tot. aziende a livello regionale	0.9	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende specializzate erbivori sul tot. az. in area D	13.3	%	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore medio regionale 4,2%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende specializzate permanenti sul tot. aziende in area C2	30.1	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi	IP.12	Aziende specializzate	7.5	%	2010

settoriale		erbivori sul tot. az. in area C3			
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore medio regionale 4,2%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende specializzate in seminativi sul tot. aziende in area C3	53.1	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende miste colture e allevamenti sul tot. aziende a livello regionale	3.6	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende specializzate in ortofloricoltura sul tot. aziende in area C1	2.7	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende specializzate granivori sul tot. aziende in area C2	1.1	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende miste colture e allevamenti sul tot. aziende in area C3	5.8	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende specializzate in seminativi sul totale delle aziende regionali	50.1	%	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende specializzate in ortofloricoltura sul tot. aziende a livello regionale	1.6	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende specializzate in seminativi sul tot. aziende in area D	54.3	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende miste colture e allevamenti sul tot. aziende in area D	6.5	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.12	Aziende specializzate permanenti sul tot. aziende a livello regionale	26.4	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.13	Credito per investimenti in agricoltura totale: trend 2008-2013	-32.9	%	2013

Comment: *Elaborazioni su dati Banca d'Italia.* *Valore a livello ITA -14,8%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.13	Credito per macchine ed attrezzature in agricoltura: trend 2008-2013	-53.1	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati Banca d'Italia.* *Valore ITA +4,3%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.14	Caratteristiche economiche aziende agricole: dinamicità aziendale (INV/SAU)	168	€	2012
Comment: *Fonte dato RICA Italia.* *Valore ITA 180 €*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.14	Caratteristiche economiche aziende agricole: produttività totale della terra (RTA/ULT)	2.6	1000 €	2012
Comment: *Fonte dato RICA Italia.* *Valore ITA 3,8*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.14	Aziende agricole: incidenza dei costi correnti (CC/RTA)	43.2	%	2012
Comment: *Fonte dato RICA Italia.* *Valore ITA 40,9%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.14	Aziende agricole: redditività netta lavoro aziendale (RN/ULT)	13.9	1000 €	2012
Comment: *Fonte dato RICA italia.* *Valore ITA 18,00*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.14	Aziende agricole: produttività totale del lavoro (RTA/ULT)	45	1000 €	2012
Comment: *Fonte dato RICA italia.* *Valore ITA 48,4*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.14.1	Caratteristiche economiche aziende agricole: trend 2008-2012 della produttività totale del lavoro (RTA/ULT)	40.1	%	2012
Comment: *elaborazioni su dati RICA Italia.* *Valore ITA 2,5%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.14.1	Aziende agricole: trend 2008-2012 della redditività netta del lavoro aziendale	33.3	%	2012

		(RN/ULT)			
Comment: *elaborazioni su dati RICA Italia.* *Valore ITA -5,8%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.15	Aziende agricole che vendono i propri prodotti su aziende totali	72.7	%	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA 64%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.15.1	Commercializzazione delle aziende agricole ad imprese commerciali	52.2	%	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA 43%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.15.1	Commercializzazione delle aziende agricole ad imprese industriali	8.9	%	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA 12,7%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.15.1	Commercializzazione delle aziende agricole al consumatore in azienda	21.1	%	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.16	Produzioni certificate: produttori certificati Dop, Igp, Stg	694	numero	2013
Comment: *Fonte dato ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.16.1	Produzioni certificate: produttori certificati Dop, Igp, Stg trend 2007-2013	-2.1	%	2013
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA -0,4%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.16.1	Produzioni Certificate: trasformatori certificati Dop, Igp, Stg trend 2007-2013	9.4	%	2013
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA 17,5%*					

II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.16.1	Produzioni Certificate: superfici certificate Dop, Igp, Stg trend 2007-2013	-43.5	%	2013
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA +26,6%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: silvicoltura in area D	28	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: attività ricreative e sociali a livello regionale	2.3	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: lavoro per conto terzi per attività non agricole in area D	5.6	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: lavoro per conto terzi per attività non agricole in area C3	4.2	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: agriturismo in area A	32.5	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: sistemazione parchi e giardini	4	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: agriturismo in area C2	29	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: attività ricreative e sociali	3.4	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: trasformazione di prodotti animali in area C3	11.7	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi	IP.17	Attività agricole	27.1	%	2010

settoriale		connesse: agriturismo			
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA 25,4%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: lavoro per conto terzi per attività non agricole a livello regionale	3.3	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: prima lavorazione prodotti agricoli a livello regionale	6.7	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: prima lavorazione prodotti agricoli in area C1	13.1	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: produzione energia rinnovabile	3.4	%	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA 4,6%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: trasformazione di prodotti animali in area D	9.7	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: sistemazione parchi e giardini	9.4	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: trasformazione prodotti animali	9.1	%	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA 12,7%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: agriturismo in area C3	32.1	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: produzione	6	%	2010

		energia rinnovabile in area C3			
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: trasformazione prodotti vegetali	8.8	%	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA 10,5%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: silvicoltura	9.8	%	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA 7,9%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Attività agricole connesse: lavoro per contoterzi per attività agricole	34.5	%	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA 26%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17.1	Aziende agricole con attività connesse sul totale delle aziende in area D	10.9	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17.1	Aziende agricole con attività connesse sul totale delle aziende	5.6	%	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.* *Valore ITA 4,7%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17.1	Aziende agricole con attività connesse sul totale delle aziende in area C3	6.8	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.4	Informatizzazione aziendale: aziende agricole che utilizzano strumenti informatici	3.3	%	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore ITA +3,8%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.8	Bilancia Commerciale Agroalimentare: esportazioni industrie	70.3	%	2013

		alimentari e bevande totali			
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.8	Bilancia Commerciale Agroalimentare: saldo agroalimentare totale trend 2007-2013	-26.7	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore ITA -5,0%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.8	Bilancia Commerciale Agroalimentare: silvicoltura trend 2007-2013	-7	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore ITA -40%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.8	Bilancia Commerciale Agroalimentare: agricoltura trend 2007-2013	-37.8	%	2013
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT.* *Valore ITA +30%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.8	Bilancia Commerciale Agroalimentare: esportazioni agroalimentari totali trend 2007-2013	40	%	2013
Comment: *elaborazioni su dati ISTAT.* *Il valore nazionale è pari a +34%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.9	Consumi alimentari: Spesa media mensile familiare per alimenti e bevande trend 2007-2013	-5.6	%	2013
Comment: *Fonte dato ISTAT.* *Valore ITA -4,9%*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP:11.1	Uso agricolo del suolo: trend ortive 2000-2010 area C1	19.4	%	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	PROXY ICC25. REDDITIVITÀ DEI FATTORI IN AGRICOLTURA	VA al costo dei fattori per UL (2007=100)	100	indice	2012
Comment: *Fonte dato FADN*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	PROXY ICC25.REDDITIVITÀ DEI FATTORI IN AGRICOLTURA	VA al costo dei fattori per UL	13635	euro	2012
Comment: *Fonte dato FADN*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	PROXY ICC26. REDDITO DA	Reddito medio agricoltori	15635	euro	2012

	IMPRESA IN AGRICOLTURA				
Comment: *Fonte dato FADN - ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	PROXY ICC26. REDDITO DA IMPRESA IN AGRICOLTURA	Livello di vita degli agricoltori	43	%	2012
Comment: *Fonte dato FADN - ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	PROXY ICC27. PRODUTTIVITÀ DEI FATTORI IN AGRICOLTURA	Rapporto output/input in euro	1.3	indice	2012
Comment: *Fonte FADN*					
III Ambiente/clima	IP.18	Stato di conservazione Habitat "Foreste" - Medio o Ridotto	10	%	2013
Comment: *I dati derivano dai Formulari SIC e ZPS*					
III Ambiente/clima	IP.18	Stato di conservazione Habitat "Foreste" - Buono	81	%	2013
Comment: *I dati derivano dai Formulari SIC e ZPS*					
III Ambiente/clima	IP.18	Stato di conservazione Habitat "Foreste" - Eccellente	9	%	2013
Comment: *I dati derivano dai Formulari SIC e ZPS*					
III Ambiente/clima	IP.19	Woodland Bird Index	13.19	%	2012
Comment: *Progetto MITO 2000 - LIPU*					
III Ambiente/clima	IP.20	Superficie forestale ad alto valore naturale	24.77	%	2011
Comment: *DGR 168/2011 Si riferisce al totale della superficie forestale regionale inventariata*					
III Ambiente/clima	IP.20	Estensione foreste ad alto valore naturale	63456	Ha	2011
Comment: *DGR 168/2011 Si riferisce al totale della superficie forestale regionale inventariata*					
III Ambiente/clima	IP.21	Indice di erosione: % della superficie soggetta ad erosione >11 t/ha*anno	19	%	2007
Comment: *Osservatorio Suoli Regione Marche – Fonte dati Carta dei suoli della Marche a scala 1:250.000 - modello predittivo RUSLE*					
III Ambiente/clima	IP.21	Indice di erosione: % della superficie soggetta ad erosione <10 t/ha*anno	81.3	%	2007
Comment: *Osservatorio Suoli Regione Marche – Fonte dati Carta dei suoli della Marche a scala 1:250.000 - modello predittivo RUSLE*					
III Ambiente/clima	IP.21	Indice di erosione: % superficie soggetta ad erosione < 1 t/ha*anno	54.7	%	2007
Comment: *Osservatorio Suoli Regione Marche – Fonte dati Carta dei suoli della Marche a scala 1:250.000 - modello predittivo RUSLE*					
III Ambiente/clima	IP.22	Rapporto tra	-48.8	%	2012

		produzione e consumo di energia elettrica			
Comment: *Fonte dati TERNA*					
III Ambiente/clima	IP.23	Produzione di Bioenergie regionale (Biomasse-Bioliquidi-Biogas)	102.5	GWh	2011
Comment: *Fonte dato GSE*					
III Ambiente/clima	IP.23	Quota di produzione di energia da fonti rinnovabili regionale sul totale Italiano	1.5	%	2011
Comment: *Fonte dato GSE*					
III Ambiente/clima	IP.23	Quota Produzione di Bioenergie regionale sul totale produzione bioenergie Italiano	0.94	%	2011
Comment: *Fonte dato GSE*					
III Ambiente/clima	IP.23	Produzione di energia regionale da fonti rinnovabili	1206.9	GWh	2011
Comment: *Fonte dato GSE*					
III Ambiente/clima	IP.23	Quota Produzione di Bioenergie regionale sul totale fonti rinnovabili regionali	8.5	%	2011
Comment: *Fonte dato GSE*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC 36. STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI (PRATI E PASCOLI)	Status Medio o Ridotto	56.29	Ha	2013
Comment: *I dati derivano dai Formulari SIC e ZPS*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC 36. STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI (PRATI E PASCOLI)	Status Medio o Ridotto	0.2	%	2013
Comment: *I dati derivano dai Formulari SIC e ZPS*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC 36. STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI (PRATI E PASCOLI)	Status Buono	58.7	%	2013
Comment: *I dati derivano dai Formulari SIC e ZPS*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC 36. STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI (PRATI E PASCOLI)	Status Eccellente	41.1	%	2013

Comment: *I dati derivano dai Formulari SIC e ZPS*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC 36. STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI (PRATI E PASCOLI)	Status Buono	14727	Ha	2013
Comment: *I dati derivano dai Formulari SIC e ZPS*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC 36. STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT AGRICOLI (PRATI E PASCOLI)	Status Eccellente	10325	Ha	2013
Comment: *I dati derivano dai Formulari SIC e ZPS*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC38. FORESTE PROTETTE	Aree boscate con vincoli di tipo naturalistico	30.26	%	2010
Comment: *Fonte dati INFC*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC40. QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI	Nitrates in freshwater - Surface water- Poor quality (>=10)	1.1	%	2013
Comment: *Fonte dato ARPAM*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC40. QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI	Nitrates in freshwater - Surface water- High quality (<2.0)	58	%	2013
Comment: *Fonte dati ARPAM*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC40. QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI	Nitrates in freshwater - Surface water- Moderate quality (>=2.0 and <10)	40.9	%	2013
Comment: *Fonte dati ARPAM*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC40.QUALITÀ DELLE ACQUE: SURPLUS AZOTO E FOSFORO	Trend 2007-2013 consumo totale fertilizzante Azoto (N)	-17.7	%	2013
Comment: *Annuario dati ambientali ISPRA 2008-2014 su dati ISTAT*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC40.QUALITÀ DELLE ACQUE: SURPLUS AZOTO E FOSFORO	Trend 2007-2013 consumo totale fertilizzante Fosforo (P)	-57.4	%	2013
Comment: *Annuario dati ambientali ISPRA 2008-2014 su dati ISTAT*					
III Ambiente/clima	PROXY ICC43. PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA AGRICOLTURA E FORESTAZIONE	Produzione totale di energia rinnovabile	8	%	2011
Comment: *Fonte dati: SIMERI- GSE*					

Il dato si riferisce esclusivamente alla produzione di energia rinnovabile da biomasse, biosolidi e bioliquidi					
III Ambiente/clima	PROXY ICC43. PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA AGRICOLTURA E FORESTAZIONE	Produzione totale di energia rinnovabile	111.69	KToe	2011
Comment: *Fonte dati: SIMERI- GSE* *Il dato si riferisce esclusivamente alla produzione di energia rinnovabile da biomasse, biosolidi e bioliquidi*					

4.2. Valutazione delle esigenze

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
01) Accrescere le conoscenze specifiche degli imprenditori agricoli e forestali	**X**																		**X**	**X**	**X**
02) Favorire processi innovativi nelle imprese e nelle comunità rurali		**X**																	**X**	**X**	**X**

03) Accrescere il livello di competenza degli operatori agricoli, forestali e delle aree rurali			**X**																**X**	**X**	**X**
04) Migliorare l'efficacia del sistema della conoscenza	**X**	**X**	**X**																**X**	**X**	**X**
05) Incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali				**X**															**X**	**X**	**X**

06) Facilitare l'insediamento di giovani in agricoltura e lo start-up di nuove imprese in altri settori					**X**											**X**			**X**	**X**	**X**
07) Incentivare le imprese agricole e forestali, che erogano servizi sociali, ambientali, ricreativi e turistici				**X**	**X**																**X**
08) Favorire l'accesso al credito per gli investimenti				**X**	**X**																**X**

aziendali																				
09) Favorire la competitività delle aziende agricole incoraggiando la loro aggregazione						**X**														**X**
10) Valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione con il territorio						**X**														**X**
11) Potenziare la prevenzione dalle calamità naturali e ripristinare il potenz				**X**			**X**												**X**	**X**	**X**

iale produttivo agro-forestale																				
12) Tutela delle acque e dell'aria attraverso metodi di gestione agricole e zootecnica sostenibili								**X**	**X**	**X**									**X**	**X**	**X**
13) Miglioramento della gestione degli ambienti agro-silvopastorali montani								**X**											**X**	**X**	
14) Preservare e migliorare la biodiversità natura								**X**											**X**	**X**	

le, agraria e forestale																				
15) Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi								**X**	**X**	**X**									**X**	**X**	**X**
16) Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari										**X**									**X**	**X**	
17) Favorire l'accrescimento del pregio								**X**		**X**									**X**	**X**	

ambientale e la fornitura di servizi ecosistemici delle aree forestali																				
18) Valorizzazione delle potenzialità produttive delle foreste												**X**		**X**				**X**	**X**	
19) Promuovere la produzione di energia da biomassa agroforestale e da sottoprodotti agricoli su scala locale												**X**		**X**				**X**	**X**	**X**
20) Migliorare l'efficienza											**X**							**X**	**X**	**X**

energetica delle aziende agricole e agroindustriali																				
21) Uso efficiente delle risorse idriche											**X**								**X**	**X**	**X**
22) Promuovere i progetti di svilupo locale attraverso la programmazione dal basso																	**X**		**X**	**X**	**X**
23) Favorire l'accesso alle informazioni per la popolazione e le imprese																		**X**			**X**

delle aree rurali																				
24) Favorire l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali																**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
25) Coordinamento organizzativo, semplificazione amministrativa e capacità di governance	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**			**X**
26) Apertura internazionale del settore agroalimentare e del territorio delle March						**X**															**X**

e																				
27) Ampliare la rete irrigua per la diffusione di colture ad elevato valore aggiunto											**X**									**X**
28) Migliorare la rete viaria e i servizi per il trasporto locale nelle aree montane																**X**				**X**
29) Incentivare l'adozione di strumenti assicurativi per le aziende agricole							**X**													**X**

30) Sostenere l'adeguamento normativo delle aziende sui temi della sicurezza, sanità e rispetto ambientale				**X**														**X**		**X**
31) Favorire il raccordo tra la filiera del mobile e le risorse forestali regionali												**X**							**X**	**X**

4.2.1. 01) Accrescere le conoscenze specifiche degli imprenditori agricoli e forestali

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'evoluzione del modello di agricoltura europea impone un ampliamento delle competenze imprenditoriali, incorporando temi che vanno ben al di là della sola produzione di beni alimentari, quali ad esempio l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, la multifunzionalità aziendale, i servizi ambientali ed alla persona. Troppo poco diffuse, in particolare tra gli imprenditori meno giovani, sono le competenze nel campo delle tecnologie informatiche e nelle tecniche di gestione aziendale volte a migliorare l'efficienza tecnico-economica e la capacità competitiva. Come emerso dalla valutazione del PSR 2007-2013 le scarse conoscenze informatiche inficiano anche la capacità delle imprese di usufruire dei servizi di informazione, formazione e consulenza erogati attraverso il WEB. Sempre secondo le indicazioni del valutatore indipendente, vi è poi la necessità di favorire una completa informazione sulle opportunità delle varie linee di intervento del PSR e di promuovere l'adesione degli imprenditori alle azioni formative e di consulenza attraverso l'effetto trainante generato dalla progettazione integrata. Per il concreto perseguimento degli obiettivi trasversali dell'Unione Europea relativi all'innovazione, alla tutela dell'ambiete ed all'adattamento ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici, è infine indispensabile una capillare azione di informazione rivolte agli operatori agricoli e forestali su tali tematiche.

Rilevanza del fabbisogno: 4/5

Collegamento con analisi SWOT:

W3 - W4

4.2.2. 02) Favorire processi innovativi nelle imprese e nelle comunità rurali

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Sviluppare processi innovativi è un fabbisogno che attraversa tutti i comparti produttivi della RM, considerata la ridotta presenza di "imprese innovatrici" evidenziata dall'AdC. Tale esigenza è emersa nel percorso di partenariato tanto con riferimento al mondo produttivo agricolo, con riguardo all'innovazione di processo, di prodotto e organizzativa, che di comunità locali in termini di modalità innovative di organizzazione di servizi, di promozione del territorio, di valorizzazione e tutela dei beni ambientali e culturali. La modesta dimensione economica e occupazionale media delle aziende agricole ed agroindustriali regionali, non fa emergere fabbisogni elevati, in termini di ricerca e innovazione, da parte delle singole imprese. Eppure questi fabbisogni sono rilevanti quando ricondotti ad un livello superiore come ad esempio le aggregazioni di imprese nell'ambito di progetti di filiera, gli accordi d'area per tematiche ambientali, progetti collettivi delle comunità locali per quanto riguarda i beni pubblici, l'innovazione sociale e progetti di sviluppo integrato.

Progetti innovativi vanno sostenuti in maniera rafforzata anche nelle aree del cratere sismico per offrire opportunità nuove di sviluppo.

Le esigenze di ricerca e sperimentazione sono inoltre correlate ad obiettivi di interesse pubblico (quali ad esempio quelli della tutela delle risorse naturali e del paesaggio e quelli della mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici). Le azioni innovative attivate nel territorio regionale necessitano inoltre di ampliare i propri orizzonti avvalendosi delle esperienze che si sviluppano in contesti più ampi anche attraverso la partecipazione alla rete europea per l'innovazione. Il Piano di azione regionale per le "*smart specialization*" individua per il FEASR le seguenti tematiche prioritarie: 1) uso più efficiente dell'acqua e degli input chimici; 2) adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici; 3) soluzioni tecnologiche e organizzative in un ottica di sostenibilità ambientale; 4) qualità e salubrità delle produzioni alimentari; 5) miglioramento del bilancio energetico aziendale.

Rilevanza del fabbisogno: 4/5

Collegamento con SWOT:

S1 - W1 - O1 - O21

4.2.3. 03) Accrescere il livello di competenza degli operatori agricoli, forestali e delle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Per aumentare la bassa propensione ad innovare delle imprese marchigiane dall'AdC è emerso che occorre accrescere le competenze degli agricoltori sui alcuni temi: i modelli organizzativi e gestionali, le tecnologie più sostenibili ed efficienti, la gestione dei rapporti con il mercato.

Altre tematiche emerse dall'analisi SWOT, coerenti con gli obiettivi trasversali dell'UE sono: qualità delle produzioni agroalimentari; tecnologie e strumenti informatici; diversificazione e multifunzionalità; tecnologie per la produzione ed il risparmio energetico; gestione sostenibile del territorio; pratiche biologiche e a basso impatto.

Favorire, inoltre, una adeguata conoscenza della PAC e dei suoi meccanismi di intervento può ridurre fortemente i rischi di errore dei beneficiari delle diverse misure del PSR.

Peraltro, per sostenere efficaci dinamiche di sviluppo dell'economia delle aree rurali è necessario garantire un supporto formativo anche per gli imprenditori extragricoli ed alle organizzazioni pubbliche e private che hanno competenze sulla gestione del territorio.

Inoltre, un fabbisogno emerso dall'esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione nella gestione degli interventi di aggregazione (filiere ed accordi agroambientali d'area), è quello di garantire un adeguato livello di competenza e di aggiornamento degli operatori che fungono da "intermediari" tra impresa e amministrazione supportando i potenziali beneficiari con attività di informazione, divulgazione e consulenza.

Le azioni formative avranno la massima efficacia se inserite in un contesto progettuale integrato che preveda il contemporaneo supporto di altre azioni materiali ed immateriali funzionali ad obiettivi di sviluppo socio-economico dei territori. Dall'esperienza del PSR 2007-2013 emerge inoltre la necessità di una maggiore diversificazione degli strumenti utilizzati in relazione alle tematiche trattate e alle esigenze dei target dei fruitori, sviluppando attività più mirate quali la consulenza, il coaching ed il tutoraggio aziendale.

Rilevanza del fabbisogno: 4/5

Collegamento con SWOT:

W 1 Bassa propensione delle imprese verso le attività di R&S e minore tasso di innovazione

W 3 Inferiore livello formativo degli imprenditori agricoli

4.2.4. 04) Migliorare l'efficacia del sistema della conoscenza

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e

innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il sistema della conoscenza è costituito da una pluralità di soggetti che operano professionalmente sul territorio regionale nel campo della ricerca, della sperimentazione, della formazione, dell'informazione, della consulenza e dell'assistenza tecnica. Un fabbisogno prioritario emerso tanto dall'analisi dei risultati delle azioni intraprese nel precedente periodo di programmazione che dagli incontri col partenariato è quello di incrementare il coordinamento tra i diversi attori del sistema, al fine di accrescere l'efficacia delle attività messe in campo migliorandone la rispondenza con le esigenze e le potenzialità degli operatori e dei territori rurali. La messa in rete dei diversi operatori, deve partire in primo luogo dagli imprenditori agricoli e forestali, da un lato mettendoli in condizione di contribuire concretamete alla definizione dell'offerta di conoscenza, dall'altro lato accrescendo la loro consapevolezza dell'importanza di aggiornare continuamente il proprio livello di competenze.

Rilevanza del fabbisogno: 3/5

Collegamento con SWOT:

S1 - W1 - W3 - W9 - O1

4.2.5. 05) Incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L’accrescimento delle capacità competitive aziendali dipende da numerosi fattori ed è tanto più necessario nell’attuale fase di perdita di competitività generale del sistema produttivo reg.le acuita dalla crisi innescata dalla pandemia di COVID-19.

Per il settore agricolo e forestale si rileva la necessità di migliorare l’efficienza nella trasformazione dei fattori produttivi in prodotti e servizi destinati al mercato, attraverso l’introduzione di strumenti ed attrezzature capaci di diminuire ad es. il consumo di materie prime a parità di produzione finale; l’aspetto organizzativo riguardante l’inserimento dell’azienda nelle fasi di trasformazione e/o commercializzazione, quale concreta opportunità reddituale (recupero del VA ora conseguito da soggetti esterni). Dalle esperienze imprenditoriali è emerso che il processo di integrazione aziendale può avvenire inglobando i processi di trasformazione all’interno dell’azienda o favorendo modelli organizzativi che riducono all’essenziale i livelli di intermediazione tra il produttore ed il mercato: il RVI ha evidenziato che l’adesione a misure "investimenti" del PSR ha favorito l’introduzione di produzioni di qualità (specie bio e DOP-IGP) e ha rafforzato la fase a valle della produzione favorendo il ricorso a canali di commercializzazione più remunerativi (vendita diretta, ristorazione,negozi specializzati).

Nelle aree colpite dal terremoto si rende necessario rafforzare il sostegno alla competitività aziendale e ampliare il ventaglio delle opportunità per tenere conto sia delle specifiche esigenze nate a seguito del sisma sia delle più difficili condizioni socio-economiche in cui operano le aziende. Per quanto riguarda nello specifico gli sbocchi commerciali per i prodotti locali, i danni subiti da molte aziende rendono necessario consentire la vendita diretta di prodotti aziendali anche in punti vendita extra aziendali, il che va a vantaggio non solo della redditività dell’azienda agricola ma anche della popolazione residente che ha l’opportunità di approvvigionarsi di prodotti locali e può rappresentare anche uno degli elementi di valorizzazione delle produzioni locali e quindi di attrattiva e di rilancio dei flussi turistici.

Alla luce della crisi innescata dalla pandemia di COVID-19 occorre incrementare la redditività delle aziende agricole, e quindi la loro resilienza rispetto alle crisi, e stimolarle verso metodi produttivi più moderni e sostenibili.

Fondamentale per la redditività aziendale è la possibilità fisica di accesso ai terreni, alle stalle ai pascoli, impedita o resa molto complessa dalle condizioni della rete viaria sia principale che secondaria, per cui si rende necessario agire sul ripristino della viabilità minore (strade vicinali e interpoderali) con interventi il più possibile sinergici con quelli sulla viabilità principale finanziati con fondi nazionali. Indispensabile, non solo per la competitività delle aziende zootecniche ma anche per il benessere animale, è inoltre l’accesso alla risorsa idrica che va facilitato nelle aree del cratere dove è diventato assai più complesso.

E' stata ravvisata l’importanza di processi di riorientamento e riqualificazione delle produzioni, passando ad es. dalle coltivazioni annuali estensive a quelle permanenti ovvero introducendo attività di produzione di ER, pur con impianti aziendali di piccole dimensioni. L'AdC sottolinea la prevalenza nel contesto produttivo di coltivazioni avvicendate a basso VA molto sensibili alle fluttuazioni dei prezzi mondiali.

L'AdC ha evidenziato fabbisogni settoriali.

Infine è stata evidenziata la necessità di favorire la competitività aziendale in modo sostenibile, ad es. attraverso la valorizzazione dei prodotti ottenuti con tecniche a basso impatto, con l’adesione a standard di qualità e sicurezza.

La competitività dell’azienda agricola non può in ogni caso prescindere dalle capacità imprenditoriali che

potrebbero essere potenziate in connessione con gli investimenti fisici.

Rilevanza del fabbisogno: 5/5

Collegamento con SWOT:

S3 -W5 - W7 - W8 - W11 - O2 - O3 - O5 - O6 - T1 - T2 - T7 - T9

4.2.6. 06) Facilitare l'insediamento di giovani in agricoltura e lo start-up di nuove imprese in altri settori

Priorità/aspetti specifici

- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Vi è la generalizzata condivisione della necessità di incoraggiare il ricambio generazionale in agricoltura, favorendo l'insediamento di giovani provenienti anche da altri settori economici, per scelta professionale o per necessità occupazionale. Sono infatti numerosi i soggetti che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi economica e che sono interessati ad investire e riorientare la propria professionalità in agricoltura. In generale si rileva un forte interesse al settore, evidenziato dall'elevato numero di studenti che hanno conseguito un titolo di studio (diploma o laurea) connesso al settore agricolo e agroalimentare e dal numero crescente di iscrizioni presso le facoltà e gli istituti di indirizzo agrario. Tale interesse non può che essere sostenuto considerato che il settore agricolo marchigiano è caratterizzato da capiazienda mediamente più anziani che nel resto d'Italia, caratteristica che è ancora più evidente nelle aree montane della Regione.

Sono considerate fondamentali, parallele azioni di sostegno di interventi formativi e di assistenza tecnica che garantiscano un supporto adeguato al nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'attività. Si è dimostrata infatti molto efficace nel precedente PSR, la scelta di proporre un pacchetto di misure a supporto dell'insediamento, che garantiscano aiuti, sia per investimenti fisici, che per il miglioramento delle capacità imprenditoriali dei giovani. Una particolare attenzione va rivolta alla mobilità del mercato fondiario, anche con affitti, valutando come facilitare l'incontro tra domanda ed offerta specie per i terreni pubblici e per quelli localizzati nelle aree marginali.

Si rileva inoltre la necessità di favorire la nascita di nuove imprese nelle aree rurali anche in settori non agricoli, come ad esempio nei settori dei servizi turistici, ambientali, culturali, specie se queste iniziative

innovative si integrano nel quadro di uno sviluppo locale coerente con le caratteristiche territoriali.

Sia l'insediamento di giovani imprenditori agricoli che la nascita di nuove imprese vanno particolarmente sostenuti nelle aree del cratere sismico in cui si registra un grave rischio di spopolamento e di desertificazione socioeconomica e le condizioni del contesto rendono poco appetibile l'insediamento di nuove attività imprenditoriali.

Rilevanza del fabbisogno: 5/5

Collegamento con SWOT:

W5 - W9 - O21 - T16 -T17

4.2.7. 07) Incentivare le imprese agricole e forestali, che erogano servizi sociali, ambientali, ricreativi e turistici

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

La multifunzionalità delle aziende agricole viene rilevata dal partenariato come una delle possibili strategie che l'impresa può seguire per aumentare la sua capacità di ottenere una remunerazione dal mercato.

Le attività connesse all'agricoltura, che rappresentano un importante elemeno di innovazione organizzativo e gestionale, si stanno diffondendo nelle Marche ormai da anni e costituiscono un importante elemento di integrazione al reddito delle imprese.

Ambiti di particolare interesse risultano essere quelli del turismo sostenibile (es. agriturismo, fattorie didattiche), che rappresentano ormai il settore "maturo" della multifunzioanlità, anche se nuovi spazi di operatività si vanno progressivamente aprendo per le imprese agricole anche in conseguenza dei cambiamenti climatici e per l'adattamento ad essi. Esempi in tale campo sono le attività di produzione di energia in azienda ed i servizi prestati alla collettività per la corretta gestione del territorio ai fini della prevenzione dei rischi idrogeologici. I servizi alla persona (es. agrinido, scuola materna, ospitalità per anziani), sono infine una nuova opportunità di lavoro per le aziende agricole, sia nelle aree marginali dove vi sono spesso forti carenze nell'erogazione di servizi da parte della pubblica amministrazione, sia nelle aree di cintura delle città dove la cura di bambini ed anziani effettuata all'interno delle aziende agricole assume una specifica valenza di legame con la natura. In ogni caso, i servizi alla persona vanno incentivati sempre a

seguito di una analisi delle eventuali carenze locali o della specifica domanda

Rilevanza del fabbisogno: 4/5

Collegamento con SWOT:

S4 - W21 - O8 - O18 - O20 - T5 - T16

4.2.8. 08) Favorire l’accesso al credito per gli investimenti aziendali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

La contrazione del credito, iniziata con la crisi economica del 2008 si è progressivamente accentuata negli anni successivi, fino a compromettere in molti casi la capacità delle imprese agroalimentari di effettuare nuovi investimenti ed accedere a nuovi segmenti di mercato.

L’analisi ha evidenziato in particolare che nel settore agricolo la modesta dimensione economica delle aziende non consente generalmente l’adozione di strumenti contabili che favoriscono la valutazione delle potenzialità reddituali e delle dotazioni strutturali, fattori propedeutici alla quantificazione del rischio da parte degli istituti di credito.

Da parte di questi ultimi è emersa invece la necessità di un maggior coinvolgimento nel processo di costruzione del progetto di investimento in maniera tale che vengano prese in considerazione le peculiarità e le esigenze dei processi produttivi agricoli. In particolare dall’eperienza maturata nel precedente periodo di programmazione è evidente la necessità di rafforzare il confronto tra imprenditore, tecnico, banca e confidi, volto alla verifica della sostenibilità finanziaria del progetto preventivamente alla sua presentazione.

Un meccanismo che si è dimostrato utile per rafforzare le garanzie finanziarie è stato l’intervento di un Confidi a parziale copertura del credito emesso a favore di progetti di investimento. Il valutatore ha tuttavia rilevato la necessità di accrescere la conoscenza di questo strumento da parte degli imprenditori.

Per il futuro sarà valutata l’opportunità di effettuare una specifica valutazione ex-ante in merito alla eventuale necessità di individuare strumenti finanziari in grado di favorire gli investimenti nelle imprese agricole ed agroindustriali

Rilevanza del fabbisogno: 2/5

Collegamento con SWOT:

W6 - T6

4.2.9. 09) Favorire la competitività delle aziende agricole incoraggiando la loro aggregazione

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

L'approccio di filiera perseguito nel PSR 07-13 si è dimostrato una valida strategia per aggregare e concentrare l'offerta delle produzioni di qualità e per aumentare il grado di competitività delle aziende agricole. A fronte del calo delle produzioni di qualità a denominazione di origine – con l'esclusione dei vini – le produzioni di filiera con certificazione di qualità hanno registrato un apprezzabile incremento.

È emersa la necessità di assicurare il sostegno alle filiere riguardanti le produzioni di qualità certificata, che adottano sistemi di tracciabilità e che rendono trasparente al consumatore il processo di trasformazione e l'origine delle materie prime utilizzate. Tale indicazione è riportata anche nel RVI.

Il partenariato ha giudicato positivi alcuni principi applicativi adottati nel PSR 07-13 (responsabilità in capo ad associazioni di produttori e legame certo tra produttori e consumatori) e ne chiede conferma. Lo stesso Valutatore nell'approfondimento sugli interventi di filiera ha rilevato che l'approccio della progettazione integrata della RM ha risposto ai fabbisogni aziendali di aumentare la capacità competitiva e di stabilizzare il contesto di mercato, pur ravvisando alcune criticità di natura organizzativa, suggerendo di operare significative semplificazioni amm.ve (problemi legati alla commissione unica reg.le ed alle modalità giustificative delle condizioni di accesso e di priorità) ed una maggiore flessibilità operativa (dimensioni delle filiere).

L'analisi ha evidenziato un livello piuttosto basso di aggregazione degli imprenditori regionali in Organizzazioni di Produttori, rendendo necessario stimolare le imprese in tale direzione.

È stata confermata la necessità di garantire interventi integrati che mettano a disposizione delle imprese aiuti, sia per investimenti materiali, che per il miglioramento delle capacità professionali degli aderenti, nonché per azioni di promozione necessarie a far conoscere la qualità delle proprie produzioni anche nei mercati dell'UE. Per tale ultimo aspetto l'aggregazione di filiera è stato ritenuto l'unico strumento – con la sola eccezione del comparto vino – idoneo a garantire alle imprese agricole reg.li l'avvio di un efficace

processo di internazionalizzazione.

Il sostegno alle filiere va ulteriormente rafforzato nelle aree del cratere sismico rappresentando un'opportunità di sviluppo e valorizzazione delle aziende e delle produzioni locali.

Rilevanza del fabbisogno: 4/5

Collegamento con SWOT:

W5 - W7 - W12 - O5 - O9 - T9

4.2.10. 10) Valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione con il territorio

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

L'esperienza del PSR 07-13 ha evidenziato che, se da un lato l'aggregazione di filiera che commercializza elevate quantità di prodotto può migliorare il potere contrattuale delle associazioni di produttori, è vero che vantaggi commerciali possono essere ottenuti anche con limitate quantità di prodotto se questo viene valorizzato in stretta connessione con il territorio di produzione, ricercando la sinergia tra la qualità del territorio in senso lato (paesaggio, storia, cultura, ecc.) e la qualità delle produzioni, sia essa relativa a qualità certificata, ovvero legata alla tipicità ed alle tradizioni locali, nonché messa in relazione ad aspetti etici, quali ad esempio la garanzia di una modalità di allevamento che tenga in adeguata considerazione il benessere degli animali. In questo ambito le attività di informazione e promozione svolgono un ruolo fondamentale.

Con riferimento specifico al benessere animale nelle aziende zootecniche colpite dal sisma una serie di fattori (la delocalizzazione delle stalle più lontane dai centri aziendali, le difficoltà di accesso ai pascoli e alla risorsa idrica, le difficoltà di conservazione di foraggi e mangimi, le diverse condizioni di gestione del bestiame nei tunnel d'emergenza ecc.) rendono ancor più necessarie le azioni per il benessere degli animali quali l'assistenza di tipo sanitario, il controllo della qualità igienico sanitaria dell'acqua, la prevenzione e controllo sulle micotossine.

La scala territoriale più limitata di queste filiere può inoltre favorire il collegamento con le tradizioni locali ed in generale il patrimonio culturale e naturale, e diventare una opportunità per lo sviluppo integrato nelle aree più "fragili" da un punto di vista economico-sociale, come le aree montane.

Il sostegno alla certificazione dei prodotti di qualità e alle filiere va ulteriormente rafforzato nelle aree del cratere sismico rappresentando un'opportunità di sviluppo e valorizzazione delle aziende e delle produzioni locali.

Un'altra esigenza, questa più strettamente connessa alla redditività delle imprese agricole, che è emersa dagli incontri di partenariato, è quella di trovare soluzioni di commercializzazione dei prodotti aziendali, diverse dai canali convenzionali, ma anche dalle filiere più strutturate.

Qualora infatti l'azienda non fosse in grado di aderire ad una organizzazione di filiera, risultano importanti altri canali commerciali come la vendita diretta, i gruppi di acquisto o altri accordi locali di vendita. Per favorire queste alternative commerciali, che possono costituire una importante fonte reddituale per molti piccoli produttori, si possono sviluppare azioni collettive che mettano in contatto l'offerta con la domanda, specie in alcuni ambiti come l'agricoltura biologica (filiera corta). Per stimolare questo raccordo è fondamentale promuovere la conoscenza delle caratteristiche qualitative ed organolettiche delle produzioni locali, prima di tutto tra le nuove generazioni di consumatori, che conoscono sempre meno le tradizioni enogastronomiche del luogo in cui vivono.

Rilevanza del fabbisogno: 3/5

Collegamento con SWOT:

S15 - W5 - W12 - O5 - O10 - T16

4.2.11. 11) Potenziare la prevenzione dalle calamità naturali e ripristinare il potenziale produttivo agro-forestale

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il ruolo svolto dagli agricoltori nella gestione e manutenzione del territorio è di importanza crescente data la progressiva diminuzione del loro numero. Sia direttamente con le attività che svolgono, sia indirettamente con la loro presenza, viene a ridursi il rischio che eventi calamitosi possano produrre danni consistenti sia al patrimonio strutturale aziendale (fabbricati e qualità dei suoli), ma anche a strutture non agricole (es. abitazioni ed infrastrutture). I dati sugli andamenti climatici evidenziano l'intensificarsi di fenomeni estremi

che aumentano il rischio di danni aziendali. In particolare il concentrarsi delle precipitazioni in alcuni periodi dell'anno ha incrementato il numero di esondazioni che hanno interessato il territorio regionale specie lungo i principali corsi d'acqua. Per le stesse ragioni sono inoltre molto diffusi fenomeni di dissesto idrogelogico, peraltro anche a causa della rarefazione delle azioni che in passato venivano svolte regolarmente dagli agricoltori al di fuori dei confini aziendali, come ad esempio la pulizia dei corsi d'acqua o l'impianto ed il mantenimento in azienda di formazioni arboree ed arbustive. L'incentivazione pubblica in quest'ambito appare quanto mai necessaria per favorire una adeguata azione di prevenzione dai rischi causati dai cambiamenti climatici favorendo interventi sia all'interno delle proprietà aziendali, con investimenti non produttivi ad alta valenza naturalistica, che su superfici pubbliche come ad esempio le aree demaniali delle aste fluviali. Si evidenzia inoltre la necessità di intervenire in alcuni casi anche sulla rete viaria minore a servizio delle aziende agricole (strade interpoderali e vicinali) per contrastare fenomeni di dissesto che impediscono ai mezzi agricoli di transitare producendo danni economici anche rilevanti per le aziende.

Si rende necessario tutelare la produzione agricola, il settore forestale e più in generale il patrimonio naturale regionale anche dalla calamità di tipo biotico, quali le fitopatie e le infestazioni parassitarie che possono pregiudicare il potenziale produttivo per lunghi periodi.

Il contenimento del rischio non annulla purtroppo l'eventualità che certe calamità possano produrre danni ingenti alle attività agricole e forestali, per cui è necessario che il PSR possa anche intervenire per ripristinare le condizioni strutturali e produttive pre-esistenti. A seguito degli eventi sismici del 2016-2017 che hanno colpito le Marche purtroppo si rende necessario potenziare tale azione.

Rilevanza del fabbisogno: 3/5

Collegamento con SWOT:

S11 - S12 - W14 - W15 - O12 - O13 - T12

4.2.12. 12) Tutela delle acque e dell'aria attraverso metodi di gestione agricole e zootecnica sostenibili

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L’analisi di contesto ha evidenziato diverse criticità ambientali che possono essere mitigate attraverso una maggiore diffusione di pratiche agricole e zootecniche a minore impatto. Queste criticità riguardano in particolare la qualità delle acque ed in misura molto minore dell’aria. Per il primo aspetto emerge quindi la necessità di favorire metodi di gestione che fanno meno ricorso ai fertilizzanti e agli agrofarmaci di sintesi che consentono di salvaguardare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e limitano anche l’impatto negativo sulla biodiversità. Per quanto riguarda la qualità dell’aria, si rilevano tutti trend favorevoli riguardo al livello di emissioni di metano, protossido si azoto ed ammoniaca da parte del settore agricolo. In ogni caso tutte le pratiche che limitano l’uso di concimi azotati e che favoriscono metodi di allevamento estensivi possono rafforzare tali trend. La riduzione degli input chimici e l’adozione di tecniche favorevoli all’aumento della sostanza organica nei suoli, sono azioni particolarmente favorevoli anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici contribuendo alla riduzione in atmosfera dei gas climalteranti, da un lato attraverso la riduzione delle emissioni, dall’altro lato aumentando lo stock del carbonio nei suoli.

Nelle aree del cratere la prosecuzione delle attività produttive ad alta valenza ambientale, come l’agricoltura biologica, è messa a dura prova dal difficile contesto post-terremoto e ciò rende necessario rafforzare il sostegno a tali attività in dette aree.

Il sostegno a metodi produttivi particolarmente benefici per il clima e l’ambiente è inoltre uno degli strumenti individuati dall’Unione Europea per affrontare l’impatto della crisi COVID-19 in agricoltura e nelle zone rurali promuovendo al contempo la transizione verso un’economia climaticamente neutra.

Rilevanza del fabbisogno: 5/5

Collegamento con SWOT:

S6 - S9 - S12 - O12 - O16 - T12 - T13

4.2.13. 13) Miglioramento della gestione degli ambienti agro-silvopastorali montani

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Le aree montane regionali sono interessate da evidenti processi di trasformazione ambientale causati in particolare dalla diminuzione della popolazione residente e di conseguenza dalla minore presenza delle attività agricole e zootecniche. Quest’ultime in particolare hanno subito un forte ridimensionamento che sta

portando ad un progressivo abbandono dei pascoli con effetti negativi non solo sulle economie locali ma anche sulle risorse ambientali. L'abbandono della zootecnia estensiva determina infatti un degrado della qualità ecologica degli ambienti e l'aumento dei rischi ambientali, ad esempio la periodica pulizia dei pascoli dalle infestanti è funzionale a mantenere la produttività foraggera ma anche a favorire la permanenza di fauna e flora caratteristici degli ambienti seminaturali, preservando la biodiversità. Nel medio periodo, peraltro, la perdita di biodiversità diviene permanente a causa della progressiva riforestazione dei pascoli abbandonati, come dimostrano i dati regionali sull'aumento delle superfici boscate.

Per contenere il fenomeno di abbandono è pertanto necessario sostenere la permanenza delle attività agricole, e zootecniche estensive anche con azioni che coinvolgono gruppi di agricoltori/allevatori verso una innovativa gestione collettiva dei pascoli montani.

Parallelamente a questo è opportuno sostenere pratiche colturali e di allevamento a basso impatto ambientale e che siano nello stesso tempo fortemente positive nei confronti della biodiversità naturale ed agraria.

A seguito degli eventi sismici, questo fabbisogno, evidenziato in fase di programmazione del PSR 2014-2020, è diventato ancora più rilevante nelle aree montane perché le dinamiche di abbandono del territorio sono state amplificate.

Nelle aree montane lo svantaggio economico di cui soffrono le aziende agricole e zootecniche è stato infatti ulteriormente aggravato dagli eventi sismici.

Di conseguenza risulta rafforzata la necessità di evitare lo spopolamento e mantenere una presenza diffusa della popolazione nel territorio interno montano al fine di svolgere azione di tutela e valorizzazione di ambiente e paesaggio, nonché perseverarne cultura, tradizioni e patrimonio naturale.

Rilevanza del fabbisogno: 5/5

Collegamento con SWOT:

O11 - O12 - T3 - T4 - T16

4.2.14. 14) Preservare e migliorare la biodiversità naturale, agraria e forestale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

E’ necessario tutelare la diversità delle specie, intesa come numero e varietà delle specie selvatiche di flora e fauna presenti nel territorio marchigiano, degli habitat e la diversità degli ecosistemi sostenendo le azioni di tutela delle aree strategiche da un punto di vista ambientale e la loro connettività ecologica secondo un approccio di rete sostenuto tanto a livello comunitario, con la Rete Natura 2000, che a livello regionale attraverso la Rete Ecologica Marchigiana (REM) istituita con legge regionale proprio con l’obiettivo di ripristinare la connettività ecologica tra ecosistemi ecologicamente rilevanti. Ciò significa quindi supportare sistemi di gestione agricola a minor pressione ambientale e tipologie di agroecosistema che garantiscono la presenza diffusa di elementi naturali di particolare rilevanza per la biodiversità (siepi, filari, fasce tampone) poiché rappresentano “rifugi residuali” in un ambiente sottoposto a pressione antropica. E’ necessario inoltre mantenere gli ambienti aperti di montagna e collina, rilevanti ai fini della biodiversità, minacciati, in particolare nelle area di montagna, dall’abbandono dell’attività di pascolo.

Le risorse genetiche animali e vegetali minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione rappresentano un patrimonio di biodiversità da tutelare. In particolare è necessario garantire il recupero, la conservazione la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone agrarie (vegetali e animali) e forestali per le quali esiste un interesse economico, scientifico, ambientale, paesaggistico o culturale.

Rilevanza del fabbisogno: 4/5

Collegamento con SWOT:

S6 - S7 - S8 - O11 - O12 - O13 - O14 - T10 - T11

4.2.15. 15) Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Per poter incidere positivamente in molti processi produttivi, non è sufficiente intervenire a scala aziendale, ma occorre implementare un approccio territoriale volto alla gestione collettiva del territorio tramite il coinvolgimento diretto degli imprenditori agricoli. Tale metodo risulta necessario al fine del miglioramento

della gestione del territorio nel suo complesso, attraverso la condivisione e l'attuazione, ad esempio, di sistemi di gestione del reticolo idrografico; di tecniche di riduzione della quantità di sostanze utilizzate e disperse nel suolo e nell'acqua; della pianificazione colturale in base alle condizioni pedoclimatiche unitamente a metodi di lavorazione e di coltivazione più sostenibili.

L'approccio partecipato e collettivo risulta altresì indicato per il corretto mantenimento e ripristino di ecosistemi agricoli e di habitat naturali e seminaturali e di elementi del paesaggio agrario tradizionale marchigiano che garantisca la biodiversità naturale diffusa. All'interno delle aree protette e aree Natura 2000, in particolare, esistono difficoltà nell'esercizio dell'attività agricola e zootecnica dovute anche al contrasto con norme conservative ambientali oppure dovute alla convivenza con la fauna selvatica protetta. Per superare tali difficoltà è necessario promuovere la partecipazione attiva degli imprenditori agricoli all'individuazione delle misure condivise di conservazione nelle aree protette.

Come evidenziato dall'esperienza degli Accordi Agroambientali d'area sviluppata nel PSR 2007-2013, l'approccio partecipato e collettivo permette di rendere gli agricoltori più consapevoli delle problematiche di natura ambientale e del proprio ruolo e quindi ne incentiva l'adesione a misure di preservazione dell'ambiente.

Tale metodo è risultato il solo in grado di conciliare gli interessi, spesso molto lontani tra loro, di agricoltori, soggetti gestori di aree protette, pubblica amministrazione e cittadini.

Rilevanza del fabbisogno: 3/5

Collegamento con SWOT:

W14 - W15 - O14 - T11

4.2.16. 16) Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari

Priorità/aspetti specifici

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Nella regione Marche esiste un diffuso, benché non elevato, fenomeno erosivo specie nei versanti collinari con seminativi privi di soluzione di continuità; una generale carenza di sostanza organica del suolo agrario; nonché un rilevante rischio idrogeologico evidenziato dal fenomeno franoso diffuso su gran parte del territorio e dal rischio idraulico più concentrato nei fondovalle e nei tratti terminali delle aste fluviali. Al fine di contenere la diffusione di tali fenomeni e di prevenirli è necessario incentivare tecniche di coltivazione che garantiscano una migliore gestione del territorio nel suo complesso, specie in riferimento alle condizioni pedologiche e climatiche del territorio stesso, nonché attivare azioni specifiche finalizzate a

ridurre le conseguenze dei fenomeni atmosferici e del cambiamento climatico.

Rilevanza del fabbisogno: 3/5

Collegamento con SWOT:

S5 - S6 - W14 - W15 - O12 - O14 - T12 - T13

4.2.17. 17) Favorire l'accrescimento del pregio ambientale e la fornitura di servizi ecosistemici delle aree forestali

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Le foreste hanno un rilevante e riconosciuto ruolo ambientale, non solo per il sequestro del carbonio e la sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera, e quindi la mitigazione del cambiamento climatico, ma anche per la tutela della biodiversità, per il mantenimento dell'assetto idrogeologico, per la tutela del suolo e più in generale delle risorse naturali. È peraltro necessario garantire che nelle aree forestali sia mantenuta e conservata la diversità biologica, che venga garantito un appropriato sviluppo delle risorse forestali e venga mantenuto il contributo al ciclo globale del carbonio. In quest'ottica è necessario accrescere il pregio ambientale delle aree forestali attraverso interventi specifici, specie nelle aree comprese all'interno delle aree protette e delle aree Natura 2000 regionali. Le superfici boscate possono inoltre offrire servizi eco sistemici, valorizzabili in termini di pubblica utilità favorendo l'accesso al pubblico negli stessi.

Rilevanza del fabbisogno: 3/5

Collegamento con SWOT:

S7 - W14 - W15 - O12 - O16 - T12 - T13

4.2.18. 18) Valorizzazione delle potenzialità produttive delle foreste

Priorità/aspetti specifici

- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Le foreste sono uno strumento importantissimo di sottrazione di CO2 dall'atmosfera, sia attraverso la loro estensione superficiale, sia come fornitrici di biomassa utilizzabile per la produzione di energia. In questo secondo caso, peraltro, gli aspetti positivi sono legati anche al bilancio del carbonio molto più favorevole delle foreste in accrescimento rispetto alle foreste mature in equilibrio. La gestione attiva dei boschi rappresenta anche una importante risorsa dal punto di vista produttivo che può contribuire alla permanenza della popolazione nelle aree montane. Tra i vincoli che limitano un'adeguata gestione forestale e determinano un progressivo abbandono dei boschi e la degradazione della loro qualità ecologica, vi sono la frammentazione delle proprietà private e pubbliche, il problema del riconoscimento degli usi civici e la scarsa redditività delle attività selvicolturali.

I conseguenti principali fabbisogni emersi funzionali al superamento di tali limiti sono: rafforzare il ruolo dei proprietari e dei gestori forestali, promuovendo la gestione associata delle foreste, al fine anche di sfruttare economie di scala; ripristinare e migliorare la viabilità forestale; valorizzare i prodotti legnosi, non legnosi e i servizi in foresta; incentivare l'adeguamento tecnologico e migliorare la conoscenza delle procedure autorizzative per la gestione delle foreste favorendo una più stretta relazione tra utilizzatori dei boschi e "legislatore". Per razionalizzare e organizzare gli interventi forestali, sia protettivi che produttivi, è necessario altresì l'uso sistematico di strumenti di pianificazione della gestione dei boschi secondo i criteri di sostenibilità comunitari.

Rilevanza del fabbisogno: 4/5

Collegamento con SWOT:

W10 - W17 - O9 - O17

4.2.19. 19) Promuovere la produzione di energia da biomassa agroforestale e da sottoprodotti agricoli su scala locale

Priorità/aspetti specifici

- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La regione Marche registra un dato di produzione da fonti rinnovabili tra i più bassi d'Italia, all'interno di questo dato negativo il contributo delle agroenergie è ancor più limitato. Tra i motivi che ostacolano il diffondersi dell'uso delle biomasse in generale sono individuabili le difficoltà tecnico-economiche per la raccolta della biomassa, la complessa normativa autorizzativa e il basso grado di accettabilità sociale. Il partenariato ha rilevato che, al fine di incrementare la produzione di energia da biomassa legnosa, è necessario incentivare la creazione di infrastrutture per rendere fruibile la raccolta e la gestione della biomassa forestale e valorizzare quindi il sottoprodotto legnoso, attivando interventi di "filiera energetica" a scala locale che integrino la componente produttiva con quella di trasformazione e quella di utilizzazione finale, creando filiere anche pubblico - private. Per superare l'attuale gap economico dell'attività primaria di taglio ed esbosco, si è ravvisata la necessità di ricondurre, per quanto possibile, la gestione della fase di produzione di energia in capo alle imprese agro-forestali.

Per quanto riguarda invece la necessità di stimolare la diffusione dell'utilizzo a scopo energetico dei sottoprodotti agricoli e delle lavorazioni agroindustriali è prevalente la volontà di sostenere lo sviluppo di impianti di piccola dimensione che non utilizzino colture agricole e che siano alimentate da produzioni locali, in grado di garantire un migliore bilancio delle emissioni di gas climalteranti (CO2) grazie alla minima incidenza delle emissioni derivanti dai trasporti della materia prima.

Rilevanza del fabbisogno: 3/5

Collegamento con SWOT:

S13 - W10 - W17 - W18 - O9 - O17 - T12

4.2.20. 20) Migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole e agroindustriali

Priorità/aspetti specifici

- 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Uno dei maggiori contributi alla riduzione dei consumi netti energetici può derivare da un miglioramento delle dotazioni strutturali aziendali e da una razionalizzazione dei processi e delle tecniche di produzione. Di notevole importanza è inoltre il contributo che può apportare la realizzazione di microimpianti a fonte solare, eolica, idrica e legnosa per la produzione di energia ad uso aziendale.

L'efficientamento energetico di macchinari, impianti e fabbricati è quindi certamente un fabbisogno prioritario che sarebbe opportuno sostenere anche implementando un sistema di certificazione energetica specifico per le aziende agricole che sia in grado di valutare la situazione di partenza, e di conseguenza le possibili migliorie da apportare siano esse strutturali o organizzative.

Rilevanza del fabbisogno: 3/5

Collegamento con SWOT:

S13 - W16 - O16

4.2.21. 21) Uso efficiente delle risorse idriche

Priorità/aspetti specifici

- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Nelle Marche la disponibilità di superfici irrigue è limitata ed in numerosi casi, la rete infrastrutturale di adduzione e distribuzione delle acque irrigue, è costituita da impianti obsoleti che determinano perdite idriche. In generale la disponibilità di acqua è scarsa, o quantomeno discontinua, su tutto il territorio regionale, sia per le caratteristiche pedo-morfologiche che per quelle climatiche, queste ultime in tendenziale peggioramento a causa dei mutamenti climatici previsti nel medio lungo termine. Gli utilizzi di acqua irrigua inoltre avvengono per oltre il 40% degli utilizzi con prelievo in falda. È stata evidenziata pertanto la necessità di interventi pubblici che favoriscano un uso razionale e sostenibile della risorsa acqua. A livello aziendale è, infatti, necessario migliorare i sistemi di irrigazione e sostenere pratiche agronomiche finalizzate ad incrementare il risparmio e l'efficienza nell'uso della risorsa idrica, compreso l'utilizzo di colture con ridotte esigenze idriche. Risulta necessario altresì sostenere sistemi per l'accumulo dell'acqua e per il suo recupero e riutilizzo a scopo irriguo.

Rilevanza del fabbisogno: 3/5

Collegamento con SWOT:

S10 - W13 - O15 - T12

4.2.22. 22) Promuovere i progetti di sviluppo locale attraverso la programmazione dal basso

Priorità/aspetti specifici

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La programmazione comunitaria consente una notevole flessibilità nella scelta degli interventi da realizzare sul territorio, singolarmente o in maniera combinata. Questa scelta può essere facilitata se a livello locale vengono coinvolte quelle categorie di soggetti (stakeholders) che rivestono un ruolo rilevante per lo sviluppo di un territorio. Sono infatti questi soggetti che conoscono in maniera approfondita le risorse locali e le relazioni che si possono instaurare per convogliarle verso un percorso di condivisione degli obiettivi di sviluppo territoriale. L'approccio Leader rappresenta la principale esperienza nell'ambito dello sviluppo rurale ed è una modalità organizzativa che va confermata ed affinata nel prossimo periodo di programmazione.

A seguito del sisma si rende particolarmente necessario utilizzare l'approccio LEADER nelle aree del cratere per leggere più da vicino le specifiche esigenze territoriali nate al seguito del sisma e offrire degli strumenti adatti a soddisfarle.

Al riguardo il Valutatore indipendente raccomanda di potenziare i livelli di efficienza della governance regionale, anche con riferimento alla verifica ex ante della capacità amministrativa rispetto agli impegni che i GAL o altri soggetti sono stati chiamati a svolgere e la connessa disponibilità di risorse, soprattutto umane. Lo stesso Valutatore suggerisce di favorire un migliore e più diffuso utilizzo degli strumenti di comunicazione per rafforzare il ruolo di "sportello" sul territorio per le iniziative di sviluppo e di incoraggiare il coinvolgimento dei soggetti locali, specie privati, per favorire una partecipazione più ampia alla fase di progettazione ed attuazione degli interventi.

Per rendere più efficace il processo di programmazione dal basso, è quindi necessario garantire una forte condivisione degli obiettivi in fase di progettazione, un attento monitoraggio degli interventi attivati e la massima trasparenza riguardo ai risultati raggiunti. In tale contesto potrebbe essere opportuno attivare partenariati diversi dal CLLD anche promossi nell'ambito dagli stessi gruppi di azione locale (GAL).

Rilevanza del fabbisogno: 4/5

Collegamento con SWOT:

S5 - S7 - S14 - S15 - W18 - W19 - W21 - O20 - O22 - O23 - T15

4.2.23. 23) Favorire l’accesso alle informazioni per la popolazione e le imprese delle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Lo sviluppo tecnologico nel campo delle telecomunicazioni consente di evitare per un numero crescente di attività umane, la necessità di spostarsi dal luogo di residenza. Un efficace accesso a questi servizi richiede però una adeguata infrastrutturazione delle reti di telecomunicazione con la diffusione delle connessioni in banda larga o ultra larga anche nei territori interni della regione, ora parzialmente scoperti. I fabbisogni strutturali in tale ambito sono definiti sia a livello nazionale con il Progetto Strategico Nazionale Banda Ultra Larga, approvato nel 2012 ed in corso di ridefinizione, sia a livello Regionale con il Piano Telematico Regionale, anch’esso in corso di aggiornamento. A tali fabbisogni rispondono il FEASR ed il FESR a livello di fondi SIE ed altre linee di finanziamento nazionali. Per quanto riguarda il FEASR si prevede di intervenire prioritariamente nella aree Cluster D a totale fallimento di mercato, che nella Regione Marche sono costituite da 166 Comuni su 239 totali.

A livello strutturale, in tali aree cluster D, per poter garantire l’efficacia dell’intervento, si rileva la necessità di garantire anche la realizzazione della connessione relativa al cosiddetto “ultimo miglio”.

La debolezza della domanda e dell’offerta di servizi telematici , dovuta all'alto tasso di presenza di microimprese nel sistema di produzione reg.le, impone una azione pubblica diretta che stimoli la transizione verso l’economia digitale dei sistemi produttivi locali. A tal fine è preferibile non perseguire la creazione diretta di servizi da parte della Pubblica Amministrazione, quanto piuttosto avviare iniziative di stimolo alle dinamiche di mercato, che garantiscono maggiore sostenibilità nel tempo rispetto all’intervento diretto.

La diffusione di Internet e dei servizi connessi è molto importante ma da sola non è in grado di coprire il differenziale informativo tra le aree rurali e quelle più urbanizzate in quanto esistono altri fattori come l’età e l’istruzione che ostacolano il coinvolgimento di alcune categorie di soggetti.

Pertanto assieme al potenziamento infrastrutturale e dell’offerta di servizi, sarà necessario prevedere azioni di supporto alla popolazione e alle imprese, tramite l’organizzazione di servizi di informazione e assistenza.

Rilevanza del fabbisogno: 4/5

Collegamento con SWOT:

W4 - W20 - O19

4.2.24. 24) Favorire l’accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La diminuzione dei residenti nelle aree interne della regione è un fenomeno che si protrae da diversi decenni e che sta producendo la progressiva riduzione in queste aree, delle strutture pubbliche e private che forniscono servizi essenziali come quelli per la sanità e l’istruzione. Non è immaginabile che il fenomeno di spopolamento possa invertirsi nel medio periodo, ma al massimo può esserne ipotizzato il rallentamento. L’efficacia del tentativo di porre un freno al fenomeno dipende in gran parte dal livello dei servizi essenziali che è possibile garantire in queste aree.

Diviene pertanto essenziale attivare con il PSR politiche di sostengo volte a potenziare l’accessibilità fisica o virtuale ai servizi essenziali anche attraverso azioni combinate pubbliche e private.

Tenuto conto del loro minore costo relativo saranno da preferire, ove possibile, quelle forme di erogazione del servizio che non richiedono lo spostamento fisico delle persone, utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie di informazione e comunicazione.

Per altre tipologie di servizio, un ruolo molto importante può essere svolto da gruppi di Comuni che decidono di collaborare tra loro per la gestione comune di servizi di pubblica utilità, quali servizi di trasporto, di smaltimento dei rifiuti, ecc.

Tale esigenza risulta rafforzata nelle aree del cratere sismico in cui i fabbisogni sono accresciuti e specifici in conseguenza del drammatico cambiamento delle condizioni socio-economiche.

Rilevanza del fabbisogno: 3/5

Collegamento con SWOT:

W18 - W19 - O22 - O23 - T14 - T15

4.2.25. 25) Coordinamento organizzativo, semplificazione amministrativa e capacità di governance

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
- 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Si tratta di un fabbisogno trasversale che nasce dall'esigenza di semplificare il modello organizzativo per l'attuazione degli interventi pubblici attraverso un coordinamento che garantisca l'individuazione di regole e procedure semplificate da trasferire, attraverso specifici corsi di formazione preventiva, al personale coinvolto nella gestione del nuovo PSR ed ai beneficiari. Nel percorso di partenariatola richiesta di semplificazione amministrativa ha evidenziato la necessità di modalità di accesso uniformi, criteri di selezione e requisiti di ammissibilità chiari, facilmente controllabili ed omogenei per tutto il territorio. L'Autorità di Gestione garantirà la diffusione delle procedure semplificate, dei risultati della Rete Rurale Nazionale, del potenziamento dei sistemi informativi attraverso modalità innovative di comunicazione ai beneficiari. E' poi emerso, nella generale richiesta di semplificazione, anche il fabbisogno di migliorare la capacità di governance, nell'ambito dello stesso territorio, nei casi di diversi ambiti di programmazione, (aree interne, PSL, PIL) con la finalità di evitare potenziali conflitti di competenza.

Rilevanza del fabbisogno: 4/5

Collegamento con SWOT:

S16 - T17

4.2.26. 26) Apertura internazionale del settore agroalimentare e del territorio delle Marche

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Lo stallo dei consumi interni, anche di prodotti agroalimentari, determinato dalla crisi ha reso evidente la necessità di promuovere, in funzione anticiclica, l'apertura del sistema produttivo agroalimentare marchigiano a mercati al di fuori dei confini nazionali. L'analisi swot ha evidenziato come le esportazioni del comparto agroalimentare abbiano conseguito negli ultimi anni un risultato positivo che ha certamente contribuito alla tenuta del settore nel periodo di crisi. Esistono ancora ampi margini di miglioramento della capacità delle produzioni agroalimentari regionali di cogliere le opportunità commerciali sui mercati esteri che il PSR deve contribuire a sviluppare.

Anche il "territorio Marche" può beneficiare di una maggiore apertura internazionale e riconoscibilità: in particolare è necessario cogliere l'opportunità offerta dalla crescita dei flussi turistici verso nuove mete (località di interesse storico, culturale, ambientale) che trova spesso il principale bacino di utenza proprio negli utenti stranieri e che rappresenta un'importante occasione di sviluppo in particolare per le aree interne.

Rilevanza del fabbisogno: 3/5

Collegamento con SWOT:

W5 - O2 - O20

4.2.27. 27) Ampliare la rete irrigua per la diffusione di colture ad elevato valore aggiunto

Priorità/aspetti specifici

- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Per innalzare il basso valore aggiunto unitario che caratterizza le coltivazioni regionali è opportuno estendere le reti irrigue che al momento interessano una piccola porzione del territorio delle Marche. La possibilità per gli agricoltori di approvvigionarsi in maniera continuativa di acqua, consentirebbe una maggiore diffusione di coltivazioni intensive ad alto reddito quali le orticole, le frutticole e le floricole. Esistono già le competenze professionali per queste coltivazioni specie nella fascia costiera meridionale della regione.

Rilevanza del fabbisogno: 2/5

Collegamento con SWOT:

S10 - W7 - T8

4.2.28. 28) Migliorare la rete viaria e i servizi per il trasporto locale nelle aree montane

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

I dati sul fenomeno del pendolarismo penalizzano in particolare le aree collinari e montane più interne della

regione per cui interventi per potenziare i servizi e le infrastrutture per il trasporto di persone e merci, apporterebbe un significativo miglioramento delle condizioni di vita dei residenti in queste aree. Il problema appare particolarmente sentito nelle aree montane dove, specie nella stagione invernale, il clima sfavorevole diminuisce l'affidabilità dei collegamenti e quindi ostacola gli spostamenti per motivi professionali o di studio. A seguito del sisma nelle aree del cratere il problema della viabilità e dei relativi servizi si è drasticamente aggravato, per cui il fabbisogno in tali aree è certamente rafforzato.

Rilevanza del fabbisogno: 4/5

Collegamento con SWOT:

W18 - W19 - O20

4.2.29. 29) Incentivare l'adozione di strumenti assicurativi per le aziende agricole

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

La maggiore frequenza di eventi climatici estremi sta producendo danni crescenti alle strutture agricole pubbliche e private. La prevenzione e l'adattamento ai mutati regimi climatici rappresenta un processo che ha effetti nel lungo termine ed andrebbe accompagnato da un diverso atteggiamento degli agricoltori rispetto al rischio derivante dal verificarsi di questi eventi. Per favorire questa maggiore consapevolezza è auspicabile intervenire presso i soggetti privati sia sul fronte dell'impresa agricola sia su quello dei fornitori di servizi assicurativi al fine di individuare le modalità e gli strumenti più adeguati per affrontare questi rischi.

Rilevanza del fabbisogno: 2/5

Collegamento con SWOT:

T12

4.2.30. 30) Sostenere l'adeguamento normativo delle aziende sui temi della sicurezza, sanità e rispetto ambientale

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la

ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L’azienda agricola opera in un contesto normativo sempre più complesso che richiede standard sempre più elevati in materia di sicurezza sul lavoro, di sanità degli alimenti e di impatto ambientale. Data la presenza nel sistema produttivo regionale di molte piccole aziende spesso condotte da persone anziane, è emersa la necessità di sostenere questi soggetti facilitando il rispetto di questi nuovi adempimenti attraverso azioni incentivanti in grado quantomeno di ridurre i costi aziendali connessi a questi impegni obbligatori.

Rilevanza del fabbisogno: 3/5

Collegamento con SWOT:

W5 - W9

4.2.31. 31) Favorire il raccordo tra la filiera del mobile e le risorse forestali regionali

Priorità/aspetti specifici

- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Le risorse forestali regionali vengono raramente impiegate per finalità produttive a causa della scarsa presenza di specie legnose di pregio. La presenza di molte imprese manifatturiere nel comparto della lavorazione del legno e del mobile è una opportunità di sviluppo che andrebbe incentivata favorendo da un lato l’utilizzo di materia prima locale, e dall’altro incentivando in alcune aree una gestione forestale più orientata alle esigenze di approvvigionamento di queste imprese.

Rilevanza del fabbisogno: 1/5

Collegamento con SWOT:

W10 - O9

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il Reg. 1303/13 individua 11 Obiettivi Tematici (OT) trasversali a tutti i Fondi. Il Reg. 1305/13 stabilisce per il FEASR 6 Priorità di intervento, suddivise in 18 Focus Area (FA), che operano nell'ambito degli 11 OT.

L'intensa attività di partenariato nel corso del 2013, unitamente all'analisi SWOT e alle raccomandazioni del valutatore del PSR 07-13, ha portato alla individuazione dei fabbisogni reg.li (cap. 4.2).

I fabbisogni individuati e la loro rilevanza, hanno determinato la **scelta di attivare tutte le 6 Priorità** di intervento individuate dal Reg. 1305/13, con l'individuazione degli specifici obiettivi nell'ambito delle FA secondo quanto di seguito descritto.

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche nel 2016 e 2017, e delle risorse aggiuntive assegnate al programma grazie al "trasferimento di solidarietà" sancito dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 22 giugno 2017, la strategia è stata aggiornata.

P1.

Una opportunità di sviluppo del mondo rurale reg.le è il potenziamento del sistema della conoscenza.

I principali fabbisogni emersi in tale ambito sono: elevare le conoscenze degli agricoltori in particolare sulle tematiche più innovative della politica di sviluppo rurale e sulle opportunità che offre e renderli più consapevoli dell'importanza della formazione e aggiornamento continui (***Fab.1***); innescare processi innovativi nelle imprese e nei contesti rurali in cui la propensione all'innovazione è particolarmente bassa (***Fab.2***); accrescere il basso livello formativo degli operatori agricoli, forestali e delle aree rurali attraverso un ventaglio di strumenti formativi differenziati in base ai diversi potenziali fruitori (***Fab.3***); mettere in rete i diversi soggetti del sistema della conoscenza per rendere più sinergica ed efficace la loro azione (***Fab.4***),

In risposta a tali fabbisogni vengono attivate le seguenti **FA**:

FA1A

Le attività informative rivolte agli operatori rurali sono uno strumento molto efficace per elevare le capacità professionali degli operatori stessi e incoraggiarli verso l'innovazione aziendale e la crescita professionale. D'altro lato il feedback generato nei confronti dell'AdG può orientare le scelte reg.li verso un ampliamento dell'offerta formativa e di supporto alle imprese.

Gli obiettivi specifici (OS) riportati nella tab.1 sono misurati dai seguenti indicatori target: T1;T2;T3

FA1B

La messa in rete tra i diversi operatori delle aree rurali e il mondo della ricerca, dentro e fuori i GO, stimola la propensione all'innovazione delle imprese e amplifica l'efficacia dell'attività di sperimentazione favorendone la coerenza con i reali fabbisogni del mondo imprenditoriale. La R&S deve inoltre rispondere anche ad obiettivi di interesse pubblico, quali ad es. quelli correlati alle esigenze di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Gli OS riportati nella tab.1 sono misurati dall' indicatore T2

FA1C

La formazione professionale è fondamentale per favorire l'introduzione dell'innovazione di processo, prodotto ed organizzativa nelle imprese agricole, agroalimentari e nelle PMI dellearee rurali e per accrescerne la competitività in un'ottica sostenibile e legata alla tutela dell'ambiente, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Lo stimolo alla formazione si esplicita attraverso pacchetti di misure e tramite l'assegnazione ai beneficiari di particolari azioni formative di priorità per l'accesso ad altre misure del PSR.

Gli OS riportati nella tab.1 sono misurati dall' indicatore T3

P2.

L'impresa agricola è l'elemento cardine su cui fanno leva le principali politiche di sviluppo delle aree rurali e tra queste il sostegno della competitività è indispensabile per garantirne la permanenza sul mercato.

I principali fabbisogni emersi nella RM sono:

il miglioramento dell'efficienza del sistema produttivo del settore primario attraverso interventi di ammodernamento strutturale ed organizzativo delle aziende anche per affrontare l'impatto della crisi COVID-19 (***Fab.5***);.

il sostegno al ricambio generazionale nelle aziende agricole, gestite da imprenditori per lo più anziani specie nelle aree montane (***Fab.6***);

lo sviluppo della multifunzionalità (***Fab.7***) verso nuovi servizi ambientali, sociali, turistici; il sostegno all' accesso al credito (***Fab.8***).

L'ulteriore fabbisogno individuato dalla SWOT (Fabb.30) non viene invece soddisfatto dal PSR, in quanto il sostegno all'adeguamento alle norme obbligatorie dell'UE non è ammissibile agli aiuti del PSR.

Sono pertanto attivate le seguenti **FA**:

FA2A

Per incrementare la propria competitività le aziende agricole possono agire su diverse leve, da scegliere in base alle contingenti situazioni strutturali e di mercato: valorizzazione delle produzioni di qualità; riorientamento produttivo verso attività a più alto VA; acquisizione in azienda di stadi produttivi successivi alla produzione, quali la trasformazione e la commercializzazione; integrazione delle attività agricole con altre complementari attraverso la multifunzionalità nell'ambito dei servizi turistici, ambientali ed alla persona, nonché tramite la realizzazione di prodotti non agricoli, compresa l'energia da fonti rinnovabili.

Nel corso del 2020 a seguito della pandemia COVID-19 è stata introdotta una nuova misura (Misura 21) per offrire un sostegno temporaneo di emergenza agli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi causata dalla

pandemia di COVID-19, con l'obiettivo fondamentale di garantire la continuità delle loro attività economiche. L'Unione Europea ha inoltre attivato lo Strumento dell'Unione Europea per la Ripresa di cui al Reg. 2094/2020 per affrontare l'impatto della crisi COVID-19 anche in agricoltura e nelle zone rurali sostenendo in primis gli investimenti e lo sviluppo delle aziende agricole.

Gli OS riportati nella tab.2 sono misurati dall' indicatore T4

FA2B

L'avviamento di una nuova attività imprenditoriale nel settore agricolo richiede impiego di capitali e adeguate competenze in numerosi settori della conoscenza.

Elemento centrale è il progetto imprenditoriale che deve analizzare con precisione il contesto in cui opererà la nuova azienda, gli strumenti a disposizione, e gli obiettivi economici di m/l periodo.

Il contesto socio-economico in cui si inserisce la nuova impresa può incidere sul successo dell'iniziativa imprenditoriale, è pertanto necessario elevare l'intensità del sostegno nelle aree montane, che presentano condizioni socio economiche più sfavorevoli all'insediamento.

Gli OS riportati nella tab.2 sono misurati dall' indicatore T5

P3.

Tra gli elementi che possono incrementare la redditività delle imprese vi è la riorganizzazione della fase di trasformazione, commercializzazione e vendita. L'approccio di filiera può consentire agli agricoltori di ottenere un maggiore peso contrattuale, più sicuri sbocchi di mercato, prezzi tendenzialmente più elevati. Importante è inoltre una razionale gestione dei rischi in agricoltura.

I principali fabbisogni emersi nella RM sono:

favorire l'aggregazione dell'offerta, attraverso le filiere e le organizzazioni di produttori considerate le piccole dimensioni economiche delle imprese reg.li (***Fab.9***);

valorizzare i prodotti di qualità e legati al territorio (***Fab.10***);

prevenire i rischi connessi al dissesto idrogeologico, piuttosto alto, e sostenere il ripristino della capacità produttiva (***Fab.11***).

Ulteriori fabbisogni individuati dall'analisi SWOT non vengono soddisfatti dal PSR, per potenziali rischi di incompatibilità con le regole WTO (26); in quanto opera il PON (29); perché non esistono attualmente le condizioni di mercato per tentare una aggregazione di filiera nel settore (31).

Sono pertanto attivate le seguenti **FA**:

FA3A

Le strategie di mercato vanno mirate in relazione ai settori produttivi, ai territori in cui operano le imprese ed alla dimensione aziendale e quindi anche le forme di aggregazione delle imprese vanno diversificate, passando dalla micro aggregazione su scala locale che utilizza anche la vendita diretta, fino alle aggregazioni riguardanti grandi quantità di prodotto che possono avere come sbocco commerciale l'

agroindustria e la GDO.

Gli OS riportati nella tab.3 sono misurati dall' indicatore T6.

FA3B

Il contrasto degli effetti dei fenomeni legati ai CC è garantito da azioni di prevenzione realizzate sia a livello di azienda agricola con miglioramento della regimazione idrica e consolidamento dei terreni a maggiore rischio idrogeologico, che a livello comprensoriale con investimenti finalizzati migliorare la capacità idraulica e la resistenza a fenomeni estremi del reticolo idrografico demaniale.

Il contrasto alla diffusione di fitopatie, di infestazioni parassitarie e di malattie di categoria A in animali detenuti che possono pregiudicare il potenziale produttivo per lunghi periodi può essere reso più efficace attraverso azioni di prevenzione della loro diffusione su scala territoriale.

Nonostante le azioni di prevenzione possono ridurre il rischio di calamità naturali, resta necessaria una linea di intervento destinata all'eventuale ripristino di danni arrecati alle strutture produttive aziendali.

Gli OS riportati nella tab.3 sono misurati dall' indicatore T7.

P4.

L'agricoltura e le foreste rappresentano ecosistemi complessi, particolarmente importanti dal punto di vista della biodiversità, del paesaggio e delle risorse naturali, con particolare riferimento all'acqua ed al suolo. L' attività agricola può rappresentare un fattore positivo per l'ambiente, ma, se intensiva, può generare anche effetti negativi che è necessario mitigare.

I fabbisogni emersi a cui può rispondere il PSR sono i seguenti:

adozione di tecniche di coltivazione a basso impatto, in grado di dare una risposta positiva ai problemi ambientali presenti, seppur non acuti: migliorare lo stato chimico ed ecologico delle acque, ridurre le emissioni di ammoniaca dei fertilizzanti, e gli effetti negativi sulla biodiversità e sulla qualità dei suoli dei fitofarmaci; aumentare la sostanza organica nei suoli; il sostegno a metodi produttivi particolarmente benefici per il clima e l'ambiente per affrontare l'impatto della crisi COVID-19 in agricoltura e nelle zone rurali promuovendo al contempo la transizione verso un'economia climaticamente neutra (***Fab.12***);

tutelare la SAU AVN di tipo 1, con un'elevata proporzione di vegetazione semi-naturale (es. pascoli naturali) specie nelle aree montane (***Fab.13***);

proteggere la biodiversità attraverso l'integrazione tra SAU ed elementi naturali, gestioni agricole a minor pressione e la tutela delle varietà autoctone (***Fab.14***).

favorire gli approcci collettivi (AAA) (***Fab.15***) e gli interventi di salvaguardia idrogeologica dei suoli (***Fab.16***), accrescere il valore ambientale dei boschi, e valorizzarne le potenzialità in termini di offerta di servizi ecosistemici (***Fab.17***).

Sono pertanto attivate le seguenti **FA**:

FA4A

L'obiettivo della salvaguardia e del miglioramento della biodiversità viene perseguito con interventi a

tutela delle aree N2000 con approccio partecipativo, con il ripristino degli elementi naturali che garantiscono la connettività ecologica REM, col sostegno alla gestione sostenile dei pascoli e alla biodiversità forestale ed agraria delle specie vegetali e delle razze animali a rischio, col sostegno agli agricoltori delle aree montane a presidio e tutela del territorio.

Gli OS riportati nella tab.4 sono misurati dagli indicatori: T8;T9

FA4B

Per innalzare il livello qualitativo delle acque reg.li e raggiungere gli obiettivi della DQA si intende supportare l'agricoltura sostenibile, come il metodo biologico e altre tecniche a basso impatto.

Tali interventi possono massimizzare i loro effetti se concentrati in determinati ambiti territoriali, in primo luogo le ZVN e quindi le aree N2000, le aree a Parco e le restanti aree protette.

Importante inoltre il ripristino di elementi naturali e le tecniche di inerbimento parziale o totale delle superfici coltivate.

Gli OS riportati nella tab.4 sono misurati dall' indicatore T10.

FA4C

L' erosione particolamente diffusa sul territorio reg.le va contrastata sostenendo pratiche colturali favorevoli, quali la creazioni di fossi, siepi, fasce inerbite, ecc. che sono più efficaci se l'approccio è partecipato e collettivo

Gli OS consistono nel perseguire T12 e T13.

P5.

La gestione sostenibile delle foreste può svolgere un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, nel sequestro del C e nell'erogazione di beni pubblici ambientali e sociali, comprese le possibilità di fruizione turistico-ricreativa. L' uso efficiente delle risorse ambientali viene perseguito inoltre attraverso un utilizzo più razionale dell'acqua nel settore agricolo ed una maggiore efficienza energetica nel settore agricolo ed agroalimentare.

I principali fabbisogni emersi nella RM sono i seguenti:

favorire l'utilizzo economico delle foreste, secondo criteri di sostenibilità ambientale e con l'uso sistematico di strumenti di pianificazione della gestione dei boschi (***Fab.18***);

promozione della produzione di energia da biomassa forestale e agricola (***Fab.19***).

miglioramento dell'efficienza energetica delle imprese specie nel settore agroalimentare (***Fab.20***);

uso più efficiente dell'acqua nel settore agricolo (***Fab.21***).

Sono pertanto attivate le seguenti **FA**:

FA5A

In un contesto di probabile callo delle disponibilità idriche a causa dei cambiamenti climatici è necessario sostenere investimenti finalizzati alla riduzione delle dispersioni idriche delle reti di adduzione e distribuzione e sostituire i prelievi dell'acqua irrigua dalla falda con quelli dalla rete consortile, oltre che ridurre i consumi aziendali (FA 2).

Gli OS riportati nella tab.5 sono misurati dall' indicatore T14.

FA5B

L'efficienza energetica viene sostenuta nelle imprese agroindustriali finanziando apparecchiature che utilizzano meno energia elettrica e consentono i recuperi termici nei processi industriali, nelle imprese agricole dando priorità agli investimenti funzionali al risparmio energetico.

L' OS consiste nel perseguire il target T15.

FA5C

Per massimizzare gli effetti positivi in termini di bilancio di CO2 va sostenuto, a fini energetici, l'uso di sottoprodotti agricoli e delle lavorazioni agroindustriali locali per impianti di piccola dimensione e, nella filiera legno-energia, l'utilizzo di biomassa legnosa locale e una meccanizzazione meno impattante per l'intervento in bosco.

Gli OS riportati nella tab.5 sono misurati dall' indicatore T16

FA5D

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, l'AdC ha rilevato tutti trend favorevoli riguardo al livello di emissioni di metano, protossido di azoto ed ammoniaca da parte del settore agricolo per cui si è ritenuto di non attivare una riserva di fondi specifica per la FA 5D, cui però concorrono indirettamente gli investimenti funzionali all'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra (FA 2A, 2B e 3A) e le pratiche che limitano l'uso di concimi azotati (FA 4A e 4B).

FA5E

L'obiettivo della conservazione del carbonio in bosco, viene perseguito in modo indiretto con la riduzione del rischio incendio ed in modo diretto con il sostegno alla realizzazione di nuove superfici forestali.

Gli OS riportati nella tab.5 sono misurati dall' indicatore T19.

P6.

Le aree rurali reg.li presentano, con diversi gradi di intensità come evidenziato nell'AdC, problemi sociali, insufficiente accesso ai servizi essenziali di qualità e al mercato del lavoro, redditi bassi, senilizzazione, spopolamento, ma anche opportunità legate ad un patrimonio ambientale e culturale di pregio.

I fabbisogni delle aree rurali cui può rispondere il PSR sono i seguenti:

massimizzare il coinvolgimento degli attori locali attraverso l'approcio dal basso anche con partenariati su scala ancora più ridotta rispetto alle aree Leader (***Fab.22***); migliorare l'accesso alla banda ultra larga e ai servizi digitali (***Fab.23***) e l'accesso ai servizi essenziali della popolazione (***Fab.24***); favorire la nascita di

imprese innovative (***Fab.6).***

Il Fabb.28 non viene invece soddisfatto dal PSR, in quanto gli interventi sulla rete viaria e sul trasporto locale non sono ammissibili al sostegno del FEASR.

Sono pertanto attivate le seguenti **FA**:

FA6A

Per contrastare lo spopolamento, contribuire a sviluppare l'economia rurale e l'occupazione e a migliorare la qualità di vita della popolazione residente è necessario sostenere la creazione di nuove imprese.

Al fine di garantire la massima aderenza degli investimenti finanziati alle esigenze dei territori, gli interventi andrebbero finanziati nell'ambito di Progetti Integrati Locali proposti da aggregazioni di Comuni con precisi obiettivi di aumento dell'occupazione, di valorizzazione dei beni del territorio o di miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali.

Gli OS riportati nella tab.6 sono misurati dall' indicatore T20

FA6B

L'approccio Leader presenta importanti vantaggi potenziali in termini di individuazione delle esigenze locali e delle possibili soluzioni, di coinvolgimento degli operatori locali e di innovazione.

Tale valore aggiunto va valorizzato in particolare nelle aree rurali più fragili, nella RM le aree D, C3 e C2, in cui sono maggiori le difficoltà di creare efficaci relazioni tra operatori economici ed organismi pubblici locali.

Occorre ampliare il ventaglio degli strumenti a disposizione dei GAL e favorire le esternalità positive che si creano tra interventi pubblici ed investimenti privati nel caso di una progettazione integrata realizzata in funzione di obiettivi specifici.

Le strategie di sviluppo locale dei GAL devono avere tra i principali obiettivi quello di creare occupazione sostenendo l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di ampliare l'accesso ai servizi alla persona (educazione, sanità, trasporti, informazione) ed alle imprese.

Gli OS riportati nella tab.6 sono misurati dagli indicatori T21;T22;T23

FA6C

L'obiettivo della promozione dell'accesso alle TIC per ragioni connesse all' organicità della rete e alle esigenze di interoperabilità degli strumenti software in numerosi settori (sanità, istruzione, giustizia, ecc.). deve essere perseguito in stretta connessione con le strategie naz.li e la stessa fase di attuazione è coordinata a livello naz.le dall'Agenzia per l'Italia digitale. Obiettivi sono garantire la copertura del 100% della popolazione con una banda ad almeno 30 Mbps e almeno il 50% con una banda a 100 Mbps attraverso gli investimenti in infrastrutture, lo sviluppo di servizi e il sostegno della domanda degli stessi migliorando le competenze digitali.

Gli OS riportati nella tab.6 sono misurati dall' indicatore T24.

FA1A	Stimolare l'apprendimento continuativo e la formazione professionale degli imprenditori ed operatori delle aree rurali per adeguare le loro competenze a sostegno dello sviluppo sostenibile delle aree rurali
	Sviluppare le conoscenze di base degli addetti del settore agricolo, forestale ed alimentare con particolare riguardo alle tematiche dell'innovazione, e della cooperazione
	Rafforzare le relazioni e le sinergie tra il mondo della ricerca e le imprese agricole, forestali ed alimentari, al fine di elevare il loro livello di innovazione sia produttivo che organizzativo
	Favorire l'accesso delle imprese agricole a servizi specialistici in grado si supportare le loro scelte in un'ottica di sviluppo sostenibile
FA1B	Rafforzare le relazioni e le sinergie tra il mondo della ricerca e le imprese agricole, forestali ed alimentari, al fine di elevare il loro livello di innovazione sia produttivo che organizzativo
FA1C	Stimolare l'apprendimento continuativo e la formazione professionale degli imprenditori ed operatori delle aree rurali per adeguare le loro competenze a sostegno dello sviluppo sostenibile delle aree rurali

Tab.1 §5.1 Obiettivi strategici Priorità 1

FA2A	Sostenere la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole marchigiane funzionale a migliorare la loro competitività attraverso, sia il miglioramento del valore delle produzioni agricole, che la diversificazione delle attività
FA2B	Incoraggiare e sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali nel settore agricolo da parte di giovani agricoltori

Tab.2 §5.1 Obiettivi strategici Priorità 2

FA3A	Sostenere la partecipazione degli agricoltori a regimi di qualità, a mercati locali, a filiere corte nonché ad altre associazioni/organizzazioni di produttori, al fine di migliorarne la competitività creando un maggiore valore aggiunto per i prodotti agricoli
FA3B	Favorire l'accesso delle imprese agricole a regimi di gestione del rischio ed ai servizi connessi

Tab.3 §5.1 Obiettivi strategici Priorità 3

FA4A	Assicurare che una quota di foreste/altre superfici boschive sia oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità
	Assicurare che una quota di terreni agricoli sia oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi
FA4B	Assicurare che una quota di terreni agricoli sia oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica
FA4C	Assicurare che una quota di terreni agricoli sia oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo
	Assicurare che una quota di terreni boschivi sia oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo

Tab.4 §5.1 Obiettivi strategici Priorità 4

FA5A	Assicurare che una quota di terreni irrigui passi a sistemi di irrigazione più efficienti
FA5B	Sostenere gli investimenti finalizzati all'efficienza energetica
FA5C	Sostenere gli investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile
FA5E	Assicurare che una quota di terreni agricoli e forestali sia oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio.

Tab.5 §5.1 Obiettivi strategici Priorità 5

FA6A	Sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle aree rurali nei settori diversi da quello agricolo
FA6B	Promuovere strategie di sviluppo locale nell'ambito dell'approccio bottom-up di Leader
	Favorire l'accesso a servizi essenziali e l'utilizzo di migliori infrastrutture da parte delle popolazioni delle aree rurali, attraverso il finanziamento di progetti nell'ambito di Leader
	Sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle aree rurali attraverso il finanziamento di progetti nell'ambito di Leader
FA6C	Favorire l'accesso a nuovi o migliorati servizi ed infrastrutture inerenti le tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), da parte della popolazione delle aree rurali

Tab.6 §5.1 Obiettivi strategici Priorità 6

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Stimolare l'apprendimento continuativo e la formazione professionale degli imprenditori ed operatori delle aree rurali per adeguare le loro competenze a sostegno dello sviluppo sostenibile delle aree rurali: **M.1.1.** Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
- Sviluppare le conoscenze di base degli addetti del settore agricolo, forestale ed alimentare con particolare riguardo alle tematiche dell'innovazione, e della cooperazione: **M.1.2** Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
- Rafforzare le relazioni e le sinergie tra il mondo della ricerca e le imprese agricole, forestali ed alimentari, al fine di elevare il loro livello di innovazione sia produttivo che organizzativo: **M.16** Cooperazione
- Favorire l'accesso delle imprese agricole a servizi specialistici in grado si supportare le loro scelte in un'ottica di sviluppo sostenibile: **M.2.1.** Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto di avvalersi di servizi di consulenza

Per quanto riguarda il primo obiettivo è emersa la necessità di mettere in rete gli attori del sistema della conoscenza, specie attraverso lo strumento dell'informazione, che consente di trasferire le conoscenze agli imprenditori sensibilizzandoli anche sulla necessità di formazione e di consulenza e genera un feed-back all'AdG sulle esigenze di conoscenza delle imprese.

Una capillare azione di informazione può concorrere agli obiettivi trasversali dell'UE relativi

all'innovazione, alla tutela dell'ambiente ed all'adattamento ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Sviluppare processi innovativi è un fabbisogno di particolare rilievo per la realtà produttiva reg.le, specie nel settore agricolo.

L'esperienza del passato ha rilevato, infine, carenze tecniche su numerose tematiche, da quelle normative, a quelle più prettamente legate ai processi produttivi che determina la necessità di attivare interventi di formazione e di consulenza specifica alle imprese.

Per le suddette ragioni si quantifica, quale indicatore target per la presente FA, la % di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del reg. (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR Marche 2014-2020 pari al **4,67%**, come dettagliato nella tab.1 seguente.

Sottomisure attivate	F. A. contenente le risorse del Piano Finanziario	Risorse pubbliche	% spesa pubblica della F. A. sul totale PSR
Misura 1.1.	**2.A**	**2.600.000**	
	6.A	**61.646**	
Totale Misura 1.1.		**2.661.646**	**0,29%**
Misura 1.2.	**2.A**	**4.855.000**	
	4.B	**2.695.000**	
Totale Misura 1.2.		**7.550.000**	**0,81%**
Misura 2.1.	**2.A**	**4.950.000**	
Totale Misura 2.1.		**4.950.000**	**0,53%**
Misura 16	**2.A**	**22.740.000**	
	3.A	**1.196.778**	
	4.C	**2.171.503**	
	5.C	**490.000**	
	5.E	**1.775.000**	
	6.A	**0**	
Totale Misura 16		**28.373.281**	**3,04%**
Totale Focus Area		**43.534.927**	**4,67%**

Tab.1 § 5.2.1.1.2 FA1A T1

5.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

5.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Al paragrafo 5.1. per questa Focus Area è stato individuato come obiettivo specifico, quello di rafforzare le relazioni e le sinergie tra il mondo della ricerca e le imprese agricole, forestali ed alimentari, al fine di elevare il loro livello di innovazione sia produttivo che organizzativo che viene perseguito attraverso la ***M 16*** Cooperazione del PSR.

L'elemento innovazione sarà centrale nel garantire la competitività del sistema produttivo agroalimentare marchigiano garantendone l'adeguamento alle mutevoli esigenze del mercato con nuovi prodotti e metodi di produzione. La massima efficacia della ricerca applicata in questo campo si ottiene quando questa è attivata nell'ambito delle aggregazioni di filiera, dove si ha un immediato riflesso dei risultati della ricerca nel sistema produttivo.

Le attività di sperimentazione riguardano inoltre obiettivi di interesse pubblico, quali ad esempio quelli relativi alla tutela delle risorse naturali e del paesaggio e quelli attinenti la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'ambito di intervento per PSR sarà peraltro coerente con il Piano di azione regionale per le "smart specialization" che individua per il FEASR le seguenti tematiche prioritarie: 1) uso più efficiente dell'acqua e degli input chimici; 2) adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici; 3) soluzioni tecnologiche e organizzative in un ottica di sostenibilità ambientale; 4) qualità e salubrità delle produzioni alimentari; 5) miglioramento del bilancio energetico aziendale.

Il basso livello di spesa in ricerca e sviluppo nella Regione Marche, richiede un impegno del PSR in tale ambito molto più rilevante rispetto al passato che viene quantificato con l'indicatore target T2 per la presente Focus Area: Numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013) (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) pari a **77**.

5.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

5.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'OS individuato al precedente par. 5.1. per questa FA è stimolare l'apprendimento continuativo e la formazione professionale degli imprenditori ed operatori delle aree rurali per adeguare le loro competenze a sostegno dello sviluppo sostenibile delle aree rurali e viene perseguito con la **M 1.1.** Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.

Il livello di competenza degli imprenditori agricoli è un elemento strettamente correlato alla propensione all'innovazione delle imprese. È fondamentale pertanto garantire una importante azione formativa ed un successivo continuo aggiornamento delle competenze, sia in merito alle tecnologie più sostenibili ed efficienti, sia alla ottimale gestione dei fattori della produzione e/o dei rapporti con il mercato.

Altre tematiche emerse dall'analisi SWOT, coerenti con gli obiettivi trasversali dell'UE sono: la qualità delle produzioni agroalimentari, la diversificazione e multifunzionalità, la gestione sostenibile del territorio anche con l'adozione di pratiche biologiche e a basso impatto.

Gli strumenti formativi utilizzati, dovranno favorire il superamento dello scarso interesse suscitato in passato dalla attività di formazione, da un lato utilizzando strumenti più aderenti alle tematiche trattate, quali il coaching ed il tutoraggio aziendale, dall'altro lato inserendo le attività formative in un contesto progettuale integrato che preveda il contemporaneo supporto di altre azioni materiali ed immateriali.

Una particolare linea di intervento formativa, sinergica con azioni di consulenza, deve essere dedicata all'obiettivo di ridurre fortemente i rischi di errore dei beneficiari delle diverse misure dello Sviluppo Rurale.

Per quanto riguarda, infine, il sostegno allo sviluppo delle aree rurali non direttamente collegato al settore primario, è di grande importanza garantire un supporto formativo per gli imprenditori extragricoli e per le organizzazioni pubbliche e private che hanno competenze sulla gestione del territorio.

L'obiettivo della presente FA viene quantificato con l' indicatore target T3: Numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 pari a **2.662**.

Tabella sottomisure attivate e dotazioni finanziarie (Priorità 1 – FA 1C)

Sottomisura attivate	F.A contenente le risorse del piano finanziario	Risorse pubbliche	% Spesa pubblica della FA
Misura 1.1	2A	2.600.000,00	98%
	2B	-	
	3A	-	
	5C	-	
	6A	61.646,00	2%
Totale sottomisura 1.1		2.661.646,00	100%
Totale		2.661.646,00	100%

Priorità 1 - FA 1C: Sottomisure attivate e dotazioni finanziarie

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'OS individuato per questa FA "sostenere la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole marchigiane funzionale a migliorare la loro competitività attraverso, sia il miglioramento del valore delle produzioni agricole, che la diversificazione delle attività" viene perseguito direttamente con le misure **M.1.1 M.1.2 M.2.1 M.4.1 M.4.3 M.6.4 M.16.1 M.16.2 M.16.9 e M21,** indirettamente con le misure **M3, M5, M6.1, M8.6, M9** (vedi tab.11.3 Cap.11).

Molte imprese agricole reg.li hanno necessità di un sostegno pubblico per mantenere o raggiungere un sufficiente livello di competitività. L'intervento pubblico va modulato in funzione delle carenze settoriali e territoriali individuate nella SWOT. Occorre focalizzare gli sforzi verso un target di imprese la cui dimensione assicuri il mantenimento di una unità lavorativa professionale anche a seguito degli investimenti sostenuti dal PSR. Sono meritevoli del sostegno, inoltre, le imprese agricole che raggiungono un adeguato livello di competitività grazie a strategie di aggregazione di filiera e le imprese situate in aree montane che svolgono un importante presidio del territorio e beneficiano di minori opportunità. Le carenze delle imprese cui dare una risposta sono sia di tipo strutturale che immateriale. Oltre ad investimenti produttivi, ad investimenti per la multifunzionalità e ad infrastrutture legate all'accesso al sito aziendale, sono fondamentali infatti, aiuti rivolti ad informare, formare e fornire una consulenza agli imprenditori. Ai fini della completezza e semplificazione del sostegno possono essere previsti anche aiuti integrati multi misura uniti in un "pacchetto impresa". Per favorire l'introduzione nelle aziende di innovazioni di prodotto, processo e tecnologie sono finanziati, inoltre, interventi di cooperazione finalizzati alla sperimentazione volta a migliorare la produttività e la sostenibilità del settore. È inoltre opportuno in casi di crisi di portata eccezionale con gravi perturbazioni economiche per il settore agricolo sostenere, con interventi emergenziali temporanei, la continuità delle attività economiche.

Per una corretta valutazione del target della presente FA, occorre considerare che le imprese in grado di raggiungere un sufficiente livello di competitività, ossia i potenziali beneficiari del PSR, sono una quota minoritaria dell'intero universo reg.le, rispetto al quale si calcola il target T4 "Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento" pari a **3,44%**.

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'OS individuato per questa FA "incoraggiare e sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali nel settore agricolo da parte di giovani agricoltori" viene perseguito, in modo diretto con la **M 6.1.** Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori, in modo indiretto con le seguenti misure: **M1 M2 M4.1 M6.4.**

Il ricambio generazionale è strategico poiché giovani garantiscono una maggiore propensione all'innovazione e sono una garanzia di continuità dell'attività agricola dell'azienda.

L'obiettivo è perseguito attraverso l'attivazione di un "pacchetto giovani" che comprende misure strutturali e strumenti di formazione e consulenza.

Le imprese oggetto del sostegno devono avere una dimensione economica minima per garantire un reddito sufficiente per il giovane che si insedia. Va anche stabilita una dimensione economica massima, dato che imprese di grandi dimensioni hanno minore necessità di sostegno pubblico.

In condizioni socio-economiche sfavorevoli l'aiuto all'avviamento deve essere il massimo consentito dal reg. 1305/13, ma in tutti i casi l'ammissibilità all'aiuto è subordinata alla presentazione di un piano aziendale che dimostri una evoluzione dell'azienda verso una maggiore competitività. A tal fine, sono valutati positivamente: a) l'aumento sensibile della dimensione economica; b) il riorientamento produttivo verso la qualità delle produzioni o verso attività a più alto VA, compresa l'acquisizione in azienda di fasi successive alla produzione; c) l'introduzione economicamente significativa, di attività di diversificazione o multifunzionalità in azienda; d) le azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici (forte risparmio di acqua e/o energia e/o investimenti non produttivi funzionali a tali obiettivi); e) l'introduzione in azienda di standard di benessere degli animali superiore agli obblighi di legge; f) l'introduzione in azienda di una rilevante innovazione tecnologica.

L'obiettivo della FA quantificato con l'indicatore T5 "% di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR" è pari a **0,71%**.

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)
- M14 - Benessere degli animali (articolo 33)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'OS di FA "sostenere la partecipazione degli agricoltori a regimi di qualità, a mercati locali, a filiere corte nonché ad altre associazioni/org.ni di produttori, al fine di migliorarne la competitività creando un maggiore VA per i prodotti agricoli" può essere perseguito con le misure: **M.3.1. M.3.2. M.4.2. M.9.1. M.14.1. M.16.4** e in maniera indiretta con le misure **M.1.1. M.1.2. M.2.1. M.4.1. M.16.1. M.16.2. M.19.**

La valorizzazione dei prodotti di qualità è uno strumento importante per elevare la competitività delle imprese reg.li.

A tal fine è efficace sia l'aggregazione dell'offerta e che l'attivazione di più linee di intervento sinergiche tra loro: l'adozione di disciplinari di produzione; la certificazione dei prodotti e la loro tracciabilità; l'informazione e la promozione verso i consumatori. Si sostiene quindi lo strumento delle filiere di qualità, promosse da associazioni di produttori e caratterizzate da un legame certo tra produttori e consumatori. Si possono finanziare, inoltre, investimenti strutturali per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della filiera stessa.

Sinergiche allo sviluppo delle filiere, sono azioni di informazione agli agricoltori, attività formative e di consulenza riguardanti le tecniche dei disciplinari di produzione ed eventuali attività di sperimentazione sulle stesse tecniche. La promozione si è dimostrata efficace anche in assenza di filiera per il solo settore del vino, a condizione che l'attività promozionale riguardi la totalità della produzione a denominazione di origine.

Si sostengono anche le filiere che interessano produzioni locali, anche di limitata quantità, che possono essere valorizzate grazie al legame con il territorio di origine o che creano vantaggi competitivi grazie alla

riduzione di intermediari tra produttori e consumatori.

Il sostegno alla costituzione di associazioni e di organiz.ni di produttori è previsto in tutti settori tranne l'ortofrutta, dove sono già presenti.

Infine è necessario attivare la misura relativa al benessere degli animali in risposta alle specifiche esigenze rilevate.

L'obiettivo della FA è quantificato con T6: % di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori pari a **2,04%**.

5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

5.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'OS individuato per questa FA "favorire l'accesso delle imprese agricole a regimi di gestione del rischio ed ai servizi connessi" può essere perseguito con le seguenti misure del PSR **M5.1. e M5.2.** e in maniera indiretta con le misure **M1.2, M2.1, M4.4, M16.1, M16.2, M16.5.**

La manifestazione sempre più frequente di fenomeni negativi legati ai cambiamenti climatici, che nelle Marche riguardano più frequentemente le esondazioni dei fiumi ed il micro dissesto idrogeologico causato dalla concentrazione delle precipitazioni in brevi periodi dell'anno, rende necessario agire con efficaci misure di prevenzione del rischio. A tal fine occorre mirare gli interventi nelle aree dove più elevato è il rischio di calamità naturale e nello stesso tempo garantire un intervento integrato che agisca su tutti i fattori di rischio di una determinata area. È pertanto necessario far precedere qualsiasi intervento di prevenzione da un fase analitica, che evidenzi tutte le criticità di un territorio, siano esse connesse alla gestione delle superfici agricole o associate alla funzionalità del reticolo idrografico minore ricadente sul demanio pubblico. Oltre alle azioni di prevenzione dirette di cui alla misura 5.1., potranno pertanto essere valutate esigenze di interventi volti al consolidamento e messa in sicurezza della viabilità di accesso alle aziende agricole ed interventi non produttivi aziendali funzionali al superamento dei fattori di rischio in questione.

La progressiva diffusione *dell'Anoplophora glabripennis* o «tarlo asiatico del fusto » che sta interessando il territorio regionale, nonostante le azioni messe in campo, rappresenta una grave minaccia in generale al patrimonio vegetale regionale e in particolare al potenziale produttivo agricolo del settore vivaistico tra cui rientrano diverse specie sensibili alle infestazioni. E' pertanto necessario attivare azioni di prevenzione con interventi pianificati a livello territoriale.

Nel gennaio 2022 è stata constatata la presenza del virus di Peste Suina Africana (PSA) in Italia; poiché la PSA può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo e non esiste vaccino né cura, è necessario attivare azioni di prevenzione per aumentare il livello di biosicurezza degli allevamenti di suini e prevenire la sua diffusione sul territorio regionale.

Sono in ogni caso programmati anche interventi destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali ed eventi climatici avversi, quale immediata risposta ad emergenze acute che dovessero comunque presentarsi nel territorio regionale.

È necessario garantire una prevenzione del rischio per le aziende ubicate nelle aree maggiormente minacciate da eventi calamitosi, con un obiettivo della Focus Area che viene quantificato con il seguente indicatore target T7: Percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio pari a **0,32%**.

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

5.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati per questa FA "assicurare che una quota di terreni agricoli sia oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi" e "assicurare che una quota di superfici boschive sia oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità" sono perseguiti con le misure : **M7.1 M7.6 M8.5 M10.1 M10.2 M11.1 M11.2 M12.1 M12.2 M13.1 M15** e in maniera indiretta con le misure: **M1.2 M2.1 M4.3 M4.4 M8.2 M16.1 M16.2 M16.5 M19**

Per la conservazione delle praterie primarie e secondarie, di grande importanza per la biodiversità, va favorita la presenza di attività agrosilvopastorali sostenibili, interventi di approvvigionamento idrico ai sistemi pascolivi in modo da mantenere viva l'attività zootecnica in area montana. I pagamenti compensativi per le zone montane mirano a mantenere il presidio del territorio e gli ambienti aperti, specie pascolivi. Inoltre in tali superfici vanno compensati eventuali impegni agro-clima-ambientali superiori agli standard di coltivazione ed alle norme di condizionalità. Sono garantite sia per le superfici agricole che forestali le compensazioni per le misure di conservazione obbligatorie delle aree N 2000, e il finanziamento di nuovi piani di gestione delle aree N 2000 o l'adeguamento di quelli esistenti e di studi mirati alla conservazione della biodiversità.

I pagamenti AECM concorrono anche al ripristino degli elementi di connettività ecologica della REM. Per quanto riguarda i boschi si interviene a sostegno della biodiversità accrescendone il pregio ambientale e ricercando la loro valorizzazione in termini di pubblica utilità.

Viene sostenuto il recupero, la conservazione la valorizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione. Viene erogato un sostegno alle imprese che adottano tecniche di gestione dei boschi più favorevoli all'ambiente rispetto alle norme esistenti e sono attivati interventi per la preservazione e valorizzazione delle risorse genetiche forestali reg.li.

Le misure di formazione, informazione e di consulenza mirano a migliorare la conoscenza e competenza degli agricoltori sulle tematiche ambientali specifiche.

Gli obiettivi della FA quantificati con gli indicatori T9 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi pari a **21,89%**; T8 % di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità pari a **0,42%**.

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati per questa FA "assicurare che una quota di terreni agricoli sia oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica" e "assicurare che una quota di di terreni boschivi sia oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica" sono perseguiti con le seguenti misure del PSR: **M1.2, M10.1, M11.1, M11.2,** e in maniera indiretta con le seguenti misure: **M2.1, M3.1, M3.2, M4.4, M12.1, M12.2, M16.1, M16.2, M16.5, M19.**

Una efficace azione di tutela delle acque può essere ottenuta in modo apprezzabile se le tecniche a basso impatto ambientale sono applicate sulle coltivazioni a più alto input chimico o se vengono adottate in modo concentrato in determinati territori. In quest'ultimo caso vanno privilegiate aree di alto valore naturale (aree protette e Natura 2000) o ad elevata sensibilità ambientale (aree ZVN). Oltre alle tecniche a ridotto utilizzo di input chimici, ai fini della tutela delle acque sono considerate di notevole importanza le diverse tecniche di inerbimento parziale o totale delle superfici coltivate. Nel caso particolare dell'agricoltura biologica gli effetti positivi sull'ambiente sono invece sempre considerati rilevanti.

Anche in questa Focus Area, sono di notevole importanza le misure orizzontali di formazione professionale, di informazione e di consulenza che possono garantire adeguate conoscenze sulle tecniche produttive e sulle normative ad essa connesse.

Si intende sostenere un elevato numero di imprese agricole che si impegnano ad adottare tecniche a basso impatto, con un obiettivo della Focus Area che viene quantificato con l'indicatore target T10: Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica pari a **18,76%**.

5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli obiettivi specifici individuati per questa FA “assicurare che una quota di terreni agricoli sia oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l’erosione del suolo” e “assicurare che una quota di di terreni boschivi sia oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l’erosione del suolo” possono essere perseguiti con le seguenti misure del PSR: **M4.4.** Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali **M10.1.** Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali **M11.1** pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica **M11.2** pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica **M16.5.** Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso e in maniera indiretta con le misure **M1.2 M2.1 M5.1 M8.3 M12.1 M12.2 M13.1 M15.1**.

La protezione del suolo dall’erosione va favorita sostenendo pratiche colturali quali fascie inerbite, siepi, corretta gestione dei fossi ecc.. che concorrono anche all' obiettivo di ridurre il trasporto solido delle acque dei corsi d’acqua, al fine di migliorare la qualità stessa delle acque e di ridurre il progressivo interramento degli invasi.

Al fine di massimizzarne l'efficacia, alcuni interventi finalizzati alla tutela del suolo sono realizzati con un

apporccio colletivo in accordi agroambientali d'area.

Gli obiettivi della Focus Area sono quantificati con i relativi indicatore target T12 Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo, pari a **21,52%** e T13 Percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo, pari a **0%**.

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

5.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L' obiettivo specifico individuato per questa Focus Area "assicurare che una quota di terreni irrigui passi a sistemi di irrigazione più efficienti" piò essere perseguito con la misura **M.4.3.** del PSR" sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" e in maniera indiretta con le misure **M.1.1. M.1.2. M.2.1.**

La progressiva accentuazione dei cambiamenti climatici con l'aggravarsi del divario temporale tra precipitazioni e fabbisogni idrici dell'agricoltura, rende indispensabile attivare azioni volte a migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse idriche e nello stesso tempo azioni destinate ad incrementare la capacità di accumulo dell'acqua. Gli interventi regionali saranno complementari rispetto agli interventi realizzati con il Programma Operativo Nazionale (PON) che prevede una misura "Irrigazione" per le Regioni del centro nord non in convergenza e riguarderanno: sia la realizzazione di piccoli invasi ad uso pubblico di accumulo e/o distribuzione delle acque (laghetti comprensoriali, punti d'acqua ad uso collettivo neipascoli montani, ecc..); sia la realizzazione ed il miglioramento di reti di distribuzione collettiva.

L'obiettivo della Focus Area quantificato con il relativo indicatore target T14: Percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti è pari a **27,48%.**

5.2.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

5.2.5.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'obiettivo specifico individuato per questa Focus Area "sostenere gli investimenti finalizzati all'efficienza energetica" può essere perseguito con la misura **M.4.2.** del PSR "sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" e in maniera indiretta con la misura **M2.1, M16.1, M.16.2.**

Il raggiungimento dell'obiettivo della Strategia Europa 2020 di aumentare del 20% l'efficienza energetica è utilmente perseguito non solo con la sostituzione di fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili, ma anche con efficaci azioni di riduzione dei consumi energetici, grazie alla maggiore efficienza degli impianti e delle strutture produttive. Gli interventi strutturali riguarderanno le imprese di trasformazione e commercializzazione e saranno complementari agli interventi finanziati a livello di azienda agricola nell'ambito della Focus Area 2A, 2B e 3A anch'essi destinati al risparmio della risorsa energetica.

Un sostegno indiretto agli obiettivi della presente FA può arrivare dalla sottomisura 16.2. con cui potranno essere finanziati progetti pilota, volti alla individuazione di tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione, a livello di azienda agricola, migliorative in termini di consumo energetico e dalla eventuale definizione di un sistema di classificazione energetica dei diversi fattori produttivi per applicare una procedura di certificazione energetica aziendale (ad esempio in classi di efficienza energetica A, B, C, ecc…).

L' obiettivo della Focus Area quantificato con il relativo indicatore target T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in Euro) è pari a **5.000.000 €**.

5.2.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5.2.5.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'OS individuato per questa FA "sostenere gli investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile" può essere perseguito con le seguenti misure del PSR: **M8.6**; **M16.6**; e in maniera indiretta con le seguenti misure: **M1.2**; **M2.1**; **M4.1**; **M6.2**; **M6.4**; **M7.2**; **M16.1**; **M16.2**; **M19**.

Gli interventi finanziati dovranno contribuire in modo apprezzabile al raggiungimento dell'obiettivo della strategia Europa 2020 di aumento della quota di energia da fonti rinnovabili sul totale consumato, ma allo stesso tempo andrà garantita la piena sostenibilità ambientale degli investimenti. Andranno pertanto finanziati gli impianti di produzione di energia da biomasse a "misura di territorio" sostenendo la realizzazione di impianti di piccola dimensione che si alimentano con sottoprodotti agricoli, agroindustriali

e forestali, comprese le deiezioni animali, evitando quindi sia l'utilizzo di materie prime ottenute da colture dedicate, sia le biomasse non prodotte in loco. Al fine di favorire il massimo utilizzo locale della materia prima legno, è necessario inoltre sostenere gli investimenti delle imprese silvicolturali, per il miglioramento delle tecniche di produzione e raccolta del prodotto legno e delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali. Tutti gli interventi sopra indicati, dovranno in ogni caso essere ricompresi in accordi di filiera energetica locale, al fine di ottenere la massima efficacia in termini di bilancio del carbonio e nello stesso tempo il massimo vantaggio economico per le aziende di base. I soggetti promotori delle filiere possono essere i Comuni, loro associazioni o associazione di imprese silvicolturali.

Un sostegno indiretto agli obiettivi della presente FA può arrivare dalla M 16.2. con cui potranno essere finanziati progetti pilota, volti alla valutazione della fattibilità economica di micro investimenti per la produzione di energia ad uso strettamente aziendale (microimpianti a fonte solare, eolica, idrica, biogas e legnosa) e dalla M.4.1 con cui potranno essere finanziati interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all'autoconsumo da parte delle aziende agricole.

L' obiettivo della FA quantificato con il relativo indicatore target T16: Totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in Euro) è pari a **5.500.000**.

5.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'analisi di contesto non ha evidenziato fabbisogni specifici riconducibili alla presente Focus Area, in ragione di una consistenza zootecnia piuttosto limitata e raramente riconducibile ad allevamenti di tipo industriale. Per tale ragione si è ritenuto di non attivare una riserva di fondi specifica per la Focus Area 5D, ritenendo sufficiente finanziare con specifica priorità gli investimenti strutturali, presenti nelle Focus Area 2A e 2B, funzionali all'obiettivo individuato dalla Strategia Europa 2020 di ridurre le emissioni di gas serra. A tale obiettivo concorrono anche le misure per la prevenzione del rischio incendi così come le misure che sostengono pratiche agricole che accrescono le capacità naturali del suolo di assorbire la CO2 e le pratiche agricole e zootecniche che limitano l'uso di concimi azotati e riducono le emissioni di azoto e ammoniaca.

Le misure che contribuiscono indirettamente sono: M10.1 M11.1 M11.2 M14.1 M16.1 M16.2.

5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

5.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle

foreste (articoli da 21 a 26)

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'OS individuato per questa FA "assicurare che una quota di terreni agricoli e forestali sia oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio" può essere perseguito con le seguenti misure del PSR: **M.8.1. "**sostegno alla forestazione/all'imboschimento"; **M.8.2. "**sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali"; **M.8.3. "**sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"; **M.16.8. "**sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti" e in maniera indiretta con le misure: **M1.2**; **M10.1**; **M11.1**; **M11.2**; **M12.1**; **M12.2**; **M15.1**; **M16.1**; **M16.2**.

Per quanto riguarda l'obiettivo della conservazione del carbonio nel settore forestale la principale azione attivata sarà quella relativa ad azioni di prevenzione del rischio da incendi, che potranno evitare il rischio di emissioni massive di CO2 in atmosfera (8.3.). In tale ambito sono finanziati interventi nei boschi di rilevante superficie accorpata e pianificata gestiti sia da privati, che da enti pubblici o da altri organismi preposti alla gestione associata delle foreste. Sarà assegnata priorità agli interventi a maggiore rischio incendio ed a più vasta dimensione delle superfici oggetto degli interventi di prevenzione. Con la stessa misure è inoltre prevista l'implementazione della dotazione della Regione Marche, di attrezzature ed apparecchiature di monitoraggio degli incendi e di comunicazione.

Vengono inoltre attivati gli interventi a sostegno della forestazione attraverso la trasformazione dei terreni agricoli e non agricoli in terreni forestali o in terreni agro-forestali (8.1. – 8.2.), favorendo in questo modo il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Fondamentale è infine il sostegno destinato a supportare l'elaborazione dei piani di gestione forestale o strumenti ad essi equivalenti con la misura di cooperazione.

L' obiettivo della Focus Area quantificato con il relativo indicatore target T19: Percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio è pari a **0,03%**.

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

5.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'OS individuato per questa Focus Area "sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle aree rurali nei settori diversi da quello agricolo" può essere perseguito con le seguenti misure del PSR: **M1.1; M6.2; M6.4; M7.2; M7.4; M7.5; M7.6** e in maniera indiretta con la **M16.6** e la **M19**

Vengono sostenuti interventi per stimolare la crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economica delle aree rurali, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture locali e di servizi di base nelle aree rurali, nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi e paesaggi rurali. Tra i servizi alla popolazione si fa riferimento ad investimenti e piccole infrastrutture per la cultura, lo sport ed il tempo libero, a centri per attività di aggregazione, ma anche a servizi per la cura di giovani ed anziani, per l'attuazione e gestione di forme di invecchiamento attivo, per il trasporto di persone e cose, per il rafforzamento di mercati locali.

Elemento centrale in ogni caso è l'avviamento di nuove attività imprenditoriali connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali di cui sopra (imprese operanti nei settori dei servizi turistici, ambientali, culturali, sociali, nonché dei servizi avanzati legati alle TIC). A tal fine si prevede l'attivazione anche di specifiche misure di sostegno per le nuove imprese, sia di natura strutturale che immateriale.

Le misure di cooperazione nel settore turistico e del supporto alla definizione di strategie di sviluppo locale diverse dal CLLD, sono attivate per favorire l'approccio integrato allo sviluppo locale.

Le scelte qualificanti dell'intervento regionale in questa FA sono rappresentate: a) dal finanziamento delle azioni preferibilmente nell'ambito di progetti integrati locali (PIL) costruiti secondo la logica: analisi dei fabbisogni locali, quantificazione degli obiettivi, proposta degli interventi; b) finanziamento di progetti che generano nuova occupazione; c) premialità connessa al raggiungimento degli obiettivi.

L'obiettivo della presente Focus Area è stimato attraverso l'indicatore target T20 "Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati" pari a **6**.

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS di questa FA "promuovere strategie di sviluppo locale nell'ambito dell'approccio bottom-up di Leader", "favorire l'accesso a servizi essenziali e l'utilizzo di migliori infrastrutture da parte delle popolazioni delle aree rurali, attraverso il finanziamento di progetti nell'ambito di Leader" e "sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle aree rurali attraverso il finanziamento di progetti nell'ambito di Leader", possono essere perseguiti con le seguenti misure: **M19.1**; **M19.2**; **M19.3**; **M19.4** e in maniera indiretta con le misure **M1.1**; **M1.2; M16.9**.

L'approccio bottom-up avviene nell'ambito di una strategia di sviluppo locale che individua gli obiettivi da raggiungere, concentrandosi su un numero limitato di ambiti ai sensi dell'AdP, le modalità di coinvolgimento degli attori locali, gli interventi e le relative risorse finanziarie, le modalità di gestione, monitoraggio e valutazione del piano di sviluppo. Al fine di garantire una elevata qualità di progettazione, è opportuno attivare la sottomisura specifica per il sostegno preparatorio oltre alla misura di sostegno all'esecuzione degli interventi individuati dalla strategia locale. Fermo restando il presupposto dell'allargamento del campo di azione dei GAL, occorre trovare il giusto equilibrio tra questa esigenza ed i principi generali di efficienza e di efficacia dei fondi SIE. Nel caso della gestione del Leader si fa riferimento anche alla Relazione speciale n.5 della Corte dei Conti UE del 2010 che individua vantaggi e rischi di costi supplementari dell'approccio Leader. La conseguenza di quanto sopra è quella di ammettere all'intervento del Leader tutte le misure che possono essere sostenute dal FEASR, purché vengano dimostrati i vantaggi dell'approccio bottom-up in termini di efficacia.

Il PSR sostiene anche progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Per quanto riguarda la misura relativa al sostegno dei costi di esercizio e di animazione, si terrà conto dei principi sopra enunciati di efficienza ed efficacia degli interventi

I 3 indicatori target stimati sono T21% di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale pari a **44,35%** e T23 - Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati Leader, pari a **n. 100**; non è possibile valorizzare l'indicatore target T22 in quanto non sono previsti interventi della Misura 7 (che concorre alla quantificazione di tale indicatore) programmati nella FA 6B, secondo quanto indicato dalle fiches degli indicatori target della Commissione Europea.

.

5.2.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

5.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'OS individuato per questa FA "favorire l'accesso a nuovi o migliorati servizi ed infrastrutture inerenti le

tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), da parte della popolazione delle aree rurali" può essere perseguito con la misura **M7.3** e in maniera indiretta indiretto con la misura **M1.2.**

La riduzione dei divari dei territori rurali marchigiani rispetto alle aree europee più evolute, richiede interventi che riguardano gli investimenti infrastrutturali per la banda larga, il miglioramento dell'offerta dei servizi telematici, l'informazione dei cittadini e delle imprese sulle opportunità offerte dalla rete, il miglioramento delle capacità di utilizzo di tali strumenti. Contribuiscono all'obiettivo i fondi comunitari (FEASR, FESR e FSE), i fondi naz.li ed i fondi di operatori privati.

Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, il piano naz.le BUL classifica il territorio in 4 tipologie d'area, in base al livello di propensione all'investimento da parte degli operatori privati. Il PSR interviene nelle aree Cluster D a totale fallimento di mercato, che sono tutte rurali, con priorità di intervento per i comuni di piccole e medie dimensioni ed a più bassa densità abitativa.

Con riguardo alla digitalizzazione dei processi amministrativi e alla diffusione di servizi digitali in rete il FESR partecipa in misura preminente, realizzando la piattaforma reg.le "MCloud" e sostenendo le imprese manifatturiere e del terziario. Il FEASR supporta il settore primario e i cittadini delle aree rurali, con particolare attenzione ai servizi di promozione e di internazionalizzazione per le imprese e promuove la valorizzazione dell risorse locali tramite sistemi di georeferenziazione innovativi in grado di favorire la conoscenza del territorio.

Per quanto riguarda il potenziamento della domanda di servizi telematici, il FEASR sostiene la formazione, l'alfabetizzazione ed il supporto all'introduzione delle TIC nelle imprese agricole, nell'agroindustria e nelle PMI delle aree rurali.

L'obiettivo della FA viene quantificato con l' indicatore target T24: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) pari a **16,96%**.

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il Programma concorre a perseguire i 3 obiettivi trasversali della Politica di Sviluppo Rurale

Innovazione

Il programma pone una rilevante attenzione al tema dell'innovazione attraverso un approccio che mira a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di innovazione, a stimolare la domanda di innovazione "dal basso", a sviluppare sistemi innovativi inerenti non solo i processi, prodotti e le tecniche, ma anche i processi organizzativi anche a livello territoriale.

Tali obiettivi verranno perseguiti sostenendo il trasferimento e l'applicazione dei risultati della ricerca attraverso il supporto, garantito dalla mis. 16 "cooperazione", alla costituzione e alla gestione dei gruppi operativi del PEI che operano su una tematica espressa "dal basso" e che pertanto rispondono in maniera diretta alle esigenze delle imprese e dei territori rurali regionali.

Il PSR Marche inoltre sostenere i GO per realizzare un progetto innovativo su tematiche di "interesse pubblico" rispetto alle quali il mondo imprenditoriale potrebbe non esprimere un fabbisogno, individuate dalla Regione coerentemente con gli obiettivi del quadro strategico di riferimento (oltre alla politica di sviluppo rurale, la Strategia per la Smart Specialisation della RM). Le tematiche di interesse pubblico prioritarie individuate sono:

1) la tutela della biodiversità, i servizi eco sistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche; 2) le tecniche a basso impatto ambientale e biologiche; 3) la mitigazione dei cambiamenti climatici ed il loro adattamento; 4) il risparmio energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili; 5) la tutela dell'assetto idro-geologico del territorio; 6) la qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e i cibi funzionali ad una dieta sana ed equilibrata; 7) l' introduzione dell'innovazione sociale nelle aziende agricole.

Il sostegno ai progetti innovativi si accompagna al miglioramento della conoscenza degli operatori attraverso l'informazione, formazione, assistenza tecnica, consulenza. Le azioni, attivate attraverso le misure 1 e 2, saranno rivolte a migliorare il livello conoscitivo degli imprenditori agricoli e forestali e delle PMI operanti nelle aree rurali, e quindi a incrementare la loro capacità di esprimere domanda di innovazione e di applicarla, e a migliorare le conoscenze dei consulenti e tecnici che concorrono alla diffusione delle innovazioni. La formazione rivolta alla struttura tecnico-amministrativa regionale, realizzata nell'ambito dell'assistenza tecnica, fa parte anch'essa dell'insieme di interventi per allineare e innalzare il livello conoscitivo di tutti gli attori coinvolti nel sistema, in particolare sulle tematiche più innovative.

L'introduzione e la diffusione dell'innovazione trova trasversalmente sostegno, inoltre, in altre misure attivate, dagli investimenti volti all'introduzione di pratiche, processi, prodotti innovativi aziendali (focus area 2A), a investimenti aziendali e comprensoriali e alle tecniche produttive e pratiche di gestione innovative volte alla prevenzione dei rischi ambientali (focus area 3b), alla salvaguardia della biodiversità (FA 4a), al miglioramento della qualità dell'acqua (FA 4b) , all'efficienza energetica (FA 5b), alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FA 5c), a modalità innovative di organizzazione di servizi, di promozione del territorio, di valorizzazione e tutela dei beni ambientali e culturali nelle aree rurali (P6).

Ambiente

Il Programma dà grande enfasi alla tutela dell'ambiente, ponendo particolare attenzione a quegli ambiti in cui l'attività agricola e forestale impatta più direttamente.

L'obiettivo della salvaguardia e del miglioramento della **biodiversità** viene perseguito nell'ambito della Focus Area 4A nelle aree regionali a più alta valenza naturalistica.

Nelle **aree N2000** viene supportata la redazione ed aggiornamento dei Piani di Gestione, gli investimenti non produttivi che creano collegamenti tra gli elementi principali della REM con riflessi positivi per la biodiversità naturale, le indennità compensative per l'applicazione delle misure di conservazione cogenti in aree agricole e forestali, il pagamento a fronte dell'assunzione di impegni agro-climatico-ambientali. Tali interventi verranno attuati con un approccio di tipo partecipativo, i cosiddetti "accordi agro ambientali d'area" già sperimentati nel precedente periodo di programmazione.

Nelle **aree montane** si agisce a tutela della biodiversità prevalentemente attraverso il sostegno al mantenimento dell'attività agricola, in particolare della zootecnia estensiva, e la tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo. In queste aree, dove peraltro si concentrano la gran parte delle aree protette e N2000 reg.li, per contrastare il progressivo abbandono dei pascoli, che determina un degrado della qualità ecologica degli ambienti, oltre che l'aumento dei rischi ambientali, è prevista una specifica azione.

L'attenzione al patrimonio forestale mira non solo alla tutela della biodiversità, ma anche al mantenimento dell'assetto idrogeologico, alla tutela del suolo e più in generale delle risorse naturali. Il sostegno alla risorsa bosco viene attuato implementando tutte le misure previste nell'ambito delle priorità 4 e 5.

Il programma salvaguardia le risorse genetiche animali e vegetali agrarie e forestali minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione attraverso azioni di recupero, conservazione e valorizzazione delle specie vegetali agrarie e delle razze animali allevate autoctone (M10.2) e il sostegno alla biodiversità forestale (M15.2.).

Il programma si pone inoltre l'obiettivo di tutela delle risorse ambientali attraverso il sostegno al consolidamento e diffusione di tecniche di produzione agricola che garantiscono una maggiore sostenibilità ambientale attraverso una riduzione della pressione ambientale delle pratiche e ad una migliore gestione delle risorse naturali: in primo luogo le tecniche di **agricoltura biologica** ed in misura minore le tecniche avanzate di coltivazione a basso input chimico attraverso le misure dedicate (M11.1. – M11.2.- M10.1) . Tali pratiche impattano positivamente su tutte le risorse naturali e in maniera più diretta sulla **qualità delle acque**: il programma indirizzerà quindi prioritariamente tali interventi nelle aree a maggior rischio di inquinamento idrico (ZVN) e in quelle a maggior valenza naturale. Nell'ottica di massimizzarne l'efficacia sarà anche data priorità alle azioni attivate in ambiti territoriali contigui attraverso l'approccio dell' "accordo agroambientale d'area". Sarà inoltre sostenuta la diffusione di pratiche e tecniche innovative a tutela delle risorse ambientali attraverso azioni di informazione (M1.2.) il sostegno ai Gruppi Operativi per la realizzazione di progetti di sperimentazione sulle tecniche produttive (M16.1 – M16.2); la misura di cooperazione finalizzata a sostenere approcci collettivi a progetti ambientali (16.5.); il sostegno a investimenti strutturali non produttivi (M4.4.) per il corretto mantenimento e ripristino di elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario tradizionale marchigiano.

Clima

Il PSR Marche intende, in misura più rilevante rispetto al passato, sostenere azioni per affrontare le problematiche connesse al cambiamento climatico, i cui effetti sul contesto marchigiano si sono manifestati in maniera eclatante negli ultimi anni caratterizzati sia dalla tendenza all'aumento delle temperature e al

calo delle precipitazioni medie annuali, che causa eccessiva aridità dei terreni, che da eventi climatici circoscritti temporalmente ma estremi che, in un contesto territoriale ad alta fragilità, hanno comportato alluvioni, frane e altri gravi disagi sia alla popolazione nel suo complesso che alle attività produttive agricole. Le azioni messe in campo riguardano quindi più aspetti.

La **prevenzione del rischio idrogeologico e di alluvioni** si attua attraverso interventi integrati d'area, che attivino una pluralità di progetti sia a livello aziendale che infrastrutturale, finalizzati sui versanti al rallentamento del deflusso delle acque e nei corsi d'acqua a favorire lo scorrimento delle acque. L'attuazione di tali progetti viene sostenuta da una serie di misure: la misura cooperazione finalizzata a sostenere le azioni collettive (16.5.) e gli eventuali progetti pilota di sperimentazione di tecniche innovative realizzati dai Gruppi Operativi (M16.1 – M16.2), l' informazione (M1.2.); il sostegno agli investimenti strutturali non produttivi (M4.4.) e agli investimenti per la prevenzione dei danni causati da catastrofi naturali ed avversità climatiche (M5.1.); la compensazione per gli impegni agro-climatico-ambientali (M10.1). Questi interventi vengono accompagnati da azioni di formazione, informazione e consulenza (misure 1 e 2). Il **ripristino del potenziale produttivo danneggiato** da calamità naturali ed eventi climatici avversi, quale immediata risposta ad emergenze acute che dovessero presentarsi nel territorio reg.le viene sostenuto dalla misura M5.2. Interventi di riqualificaizone del patrimonio naturale (M 7.6).

La prevenzione dell'erosione dei suoli, oltre che con gli interventi descritti sopra e con specifici accordi d'area, viene attraverso la salvaguardia della salute dei boschi regionali. Vengono quindi sostenuti investimenti volti a migliorare la resilienza e la qualità ecologica degli **ecosistemi forestali** (M8.5.) e pagamenti per impegni silvoambientali e climatici (M 15.1.), riguardanti boschi di rilevante superficie accorpata e pianificata, gestiti da enti pubblici o da organismi, consorzi e società di gestione associata delle foreste. Sono inoltre attivate le misure di consulenza (M2) e di formazione ed informazione (M1), necessarie per fornire un adeguato supporto professionale agli imprenditori.

Sempre in ambito forestale il programma agirà tutelando e valorizzando il ruolo delle foreste per il **sequestro del carbonio** e la sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera. La principale azione attivata, sarà quella relativa al sostegno agli investimenti per la prevenzione del rischio da incendi, compresi i sistemi di monitoraggio, inerenti boschi di rilevante superficie accorpata e pianificata (M.8.3.). A supporto di tali azioni si pone il sostegno all'elaborazione dei piani di gestione forestale o strumenti ad essi equivalenti (misura 16.8.) e, in maniera indiretta il supporto agli interventi strutturali per le imprese forestali (M 8.6.) e le misure volte a migliorare le competenze degli operatori agricoli e forestali (M1 – M2).

Tali misure, coerentemente con le indicazioni del Piano Reg.le per il Clima concorrono direttamente al raggiungimento dell'obiettivo della strategia EU 2020 di riduzione, entro il 2020, delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al1990 insieme alle misure che sostengono quelle pratiche agricole che accrescono le capacità *naturali* del suolo di assorbire la CO2 così come le pratiche agricole e zootecniche che limitano l'uso di concimi azotati e riducono le emissioni di azoto e ammoniaca.

Il **risparmio e la gestione ottimale della risorsa idrica** viene perseguito attraverso il sostegno ad interventi finalizzati ad incrementare la capacità di accumulo dell'acqua per il suo recupero e riutilizzo a scopo irriguo, quali laghetti, punti d'acqua, e all'ammodernamento delle reti irrigue per ridurre le perdite e ottimizzare l'uso dell'acqua (misura 4.3). Gli interventi reg.li saranno complementari rispetto agli interventi realizzati con il PON. Concorrono all'obiettivo anche gli investimenti strutturali dell'azienda agricola volti al risparmio della risorsa idrica (misura 4.1-4.2), così come gli interventi di informazione, formazione e consulenza aziendale.

In tema di energia il programma sostiene azioni volte alla maggiore efficienza energetica degli impianti e

delle strutture produttive. Gli interventi strutturali destinati al risparmio della risorsa energetica riguarderanno tanto le imprese di trasformazione e commercializzazione (mis.4.2) che le aziende agricole (mis.4.1), per queste ultime si sosterranno inoltre, attraverso la misura 16, progetti pilota ed interventi di sperimentazione, volti alla individuazione e applicazione di tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione che garantiscano una maggiore efficienza energetica. Attraverso tali misure il PSR concorre all' obiettivo della Strategia EU 2020 di aumentare del 20% l'efficienza energetica.

Il programma infine sostiene la produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili, con lo sviluppo di filiere energetiche su scala locale, gli investimenti aziendali per la produzione di energia e la sperimentazione attraverso la misura 16, di microimpianti (a fonte solare, eolica, idrica, biogas, legnosa) per la produzione di energia ad uso aziendale.

Per quanto concerne le filiere energetiche su scala locale il programma è orientato a sostenere gli impianti di produzione di energia da biomasse di piccola dimensione che si alimentano con sottoprodotti agricoli, agroindustriali e forestali prodotti in loco, evitando l'utilizzo di materie prime ottenute da colture dedicate. Le misure che supportano tali progetti di filiera sono M6.2. – M6.4. per l'avvio di nuove imprese nel settore della produzione dell'energi , M 16.6 di sostegno alla cooperazione per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse, M16.1 – M16.2 per l'innovazione, M1.2. informazione. Al fine di favorire il massimo utilizzo locale della materia prima legno, il programma sostiene gli investimenti delle imprese silvicolturali, per il miglioramento delle tecniche di produzione e raccolta del prodotto legno e delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (M8.6.). Attraverso tali misure il PSR concorre all' ob. della Strategia EU 2020 di aumentare del 20% la quota di energie rinnovabili nei consumi finali di energia, declinato a livello naz.le con il Decreto "Burden Sharing" che assegna alla RM la quota minima del 15,4% di consumo di energia da FER al 2020.

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	4,19%		M01, M02, M16
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	71,00		M16
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	1.712,00		M01
Priorità 2				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	3,18%	245.739.111,55	M01, M02, M04, M06, M16, M21
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	0,67%	20.700.000,00	M06
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1,85%	87.624.146,00	M03, M04, M09, M14, M16
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0,19%	8.850.222,00	M05

Priorità 4				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
4A (agri)	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	22,46%	374.216.228,78	M01, M04, M07, M10, M11, M12, M13, M16
4B (agri)	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	18,95%		
4C (agri)	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	22,08%		
4A (forestry)	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	0,24%	5.455.000,00	M01, M07, M08, M12, M15
4B (forestry)				
4C (forestry)	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)			

Priorità 5				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	27,48%	46.000.000,00	M04
5B	T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	4.660.000,00	2.330.000,00	M04
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	3.775.000,00	1.770.000,00	M08, M16
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	0,03%	23.814.970,00	M08, M16

Priorità 6				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	4,00	6.783.646,00	M01, M06, M07, M16
6B	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	44,35%	70.840.000,00	M19

	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)			
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	84,00		
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	16,96%	21.980.000,00	M07

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Con la programmazione dello Sviluppo Rurale 2007-2013 la consulenza ha trovato uno specifico strumento finanziario di attuazione nella misura 114. Nel PSR 2007-2013 della Regione Marche la misura aveva una rilevanza strategica trasversale al primo, secondo e terzo Asse del PSR, attivando azioni complementari agli interventi finalizzati al miglioramento globale delle aziende agricole e forestali, ed in particolare al miglioramento:

a) della competitività delle imprese (Asse 1);

b) della gestione ambientale del territorio (Asse 2);

c) della diversificazione delle attività economiche delle aziende (Asse 3).

E' stato istituito un elenco regionale di organismi di consulenza per l'accesso al quale sono previsti requisiti minimi di capacità professionale e di esperienza in materia di consulenza.

Nella programmazione 2014-2020 la Regione migliorerà ulteriormente il supporto nei confronti dei potenziali beneficiari riguardo i requisiti previsti dai regolamenti nell'applicazione delle misure del programma e riguardo le azioni correlate all'innovazione. In particolare si prevede che il beneficiario della misura di consulenza debba fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza prima di essere selezionato.

La consulenza è finalizzata a supportare gli imprenditori agricoli e forestali, i gestori del territorio e le PMI operanti nelle aree rurali ad operare nelle attuali condizioni sempre più complesse sia dal punto di vista normativo che gestionale con il ricorso a servizi effettuati da tecnici qualificati a conoscenza della continua evoluzione normativa e delle innovazioni prodotte in agricoltura.

Particolare rilevanza viene riconosciuta alla consulenza attuata anche nell'ambito di forme di cooperazione tra aziende agricole, in particolare quale utile strumento di supporto alle iniziative che ricadono nell'ambito dell'applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

Per quanto riguarda l'Autorità di gestione, sarà garantita un adeguata attività d'informazione nel quadro del piano di comunicazione e delle azioni rivolte al coinvolgimento del partenariato, come ad es. l'organizzazione di incontri tecnici e seminari, la produzione di notizie e la diffusione tramite i principali siti web istituzionali regionali.

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

Non pertinente.

6.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	partially	Questa condizionalità è da considerarsi parzialmente soddisfatta	3B	M08, M05
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	P4	M11, M12, M10
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	P4	M10, M11
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	P4	M10, M11
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	partially	Questa condizionalità è da considerarsi parzialmente soddisfatta	5B	M04, M16, M07, M06
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	no	Questa condizionalità è da considerarsi non soddisfatta	5A	M04
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	partially	Questa condizionalità è da considerarsi parzialmente soddisfatta	5C	M07, M16, M04, M06
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	no	Questa condizionalità è da considerarsi non soddisfatta	6C	M16, M07
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta.	6B	M02, M16, M19, M01
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	6B, 6A	M01, M19, M16, M06, M02, M07

materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.				
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	6A, 6B	M19, M06, M07, M16
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	no	Questa condizionalità è da considerarsi non soddisfatta	5A, 6B, 2A, 5C, 5B	M08, M06, M04, M07, M02, M19, M16, M01
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	no	Questa condizionalità è da considerarsi non soddisfatta	P4, 5C, 2A, 5E, 6B, 1B, 2B, 5A, 1A, 5B, 6C, 3A, 3B, 6A	M05, M01, M07, M04, M06, M16, M09, M02, M03, M19, M08, M15, M12
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	partially	Questa condizionalità è da considerarsi parzialmente soddisfatta	P4, 5D, 2A, 5A, 5E, 3A, 6A, 6C, 5C, 5B	M14, M07, M13, M12, M16, M08, M15, M04, M06, M11, M10
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta		

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati: Sì/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;	No	**Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; la presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.** **Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".** **Legge Regionale 25 maggio 1999, n. 13 "Disciplina regionale della difesa del suolo" con la quale la Regione Marche raccorda, in attuazione agli indirizzi del programma regionale di sviluppo, l'attività di difesa del suolo con gli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e con gli strumenti di programmazione settoriale; inoltre con la presente legge regionale sono stati definiti gli indirizzi per la redazione dei piani di bacino. La Regione Marche con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 ha approvato il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale.** **Per assolvere con urgenza agli adempimenti imposti dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e disciplinati dal Decreto Legislativo n. 49/2010 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", la Regione Marche con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 154 del 18/02/2013 ha costituito un Gruppo di Lavoro per l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico.** **La Regione Marche con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale (DARC) n. 100/2014 ha approvato le "Linee guida per l'elaborazione dei Progetti Generali di Gestione dei corsi d'acqua" di cui alla Legge Regionale n. 31 del 12 novembre 2012 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua" successivamente modificata dalla Legge Regionale n. 48 del 16 dicembre 2013 "Disposizioni in materia di manutenzione dei corsi d'acqua". In particolare la Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n. 100/2014 riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei corsi d'acqua nel rispetto delle competenze degli Enti deputati in materia, al fine di aumentare il livello di sicurezza della regione fluviale rispetto al rischio idrogeologico e agli squilibri fisico-ambientali e definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'elaborazione dei Progetti Generali di Gestione (P. G. G.).** **I Progetti Generali di Gestione dei corsi d'acqua, si configurano come strumenti di programmazione degli interventi di manutenzione idraulica di cui all'articolo 2 del D.P.R.. 14 aprile 1993 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale"; questo strumento di programmazione consente di individuare in modo organico, in ordine di priorità e su scala territoriale adeguata l'insieme degli interventi manutentivi necessari a garantire la conservazione delle normali condizioni di deflusso dei corsi d'acqua principali.** **Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 53/2014 la Regione Marche ha approvato i "Criteri di applicazione dell'invarianza idraulica e verifica di compatibilità idraulica, ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 2011"; in particolare, le azioni e le strategie relative**	I Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) coprono l'intero territorio sia per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi: della Legge n. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; della Legge n. 267/1998 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"; e della Legge Regionale n. 13/1999 "Disciplina regionale della difesa del suolo". In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni ed dal D. Lgs. n. 49/2010 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", la Regione Marche ha prodotto le mappe di pericolosità e rischio alluvioni ed inondazioni marine, che sono state pubblicate sul sito istituzionale (http://www.autoritabacino.marche.it/) Criterio non assolto pienamente per quanto riguarda il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La Legge Regionale 11 dicembre 2001 n. 32 disciplina il sistema regionale di Protezione Civile e che ai fini della previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio prevede realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche. L'Agenzia ASSAM dispone del servizio agrometeorologico con il quale si attua il monitoraggio ambientale, il rilievo e l'elaborazione dei fattori meteorologici - grazie alla presenza di 70 stazioni meteo distribuite sul territorio regionale - e dei dati fenologici della gran parte delle principali colture regionali.

			alla compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione del territorio ed all'invarianza idraulica delle trasformazioni di suolo sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: aumentare il livello di sicurezza e ridurre il rischio idrogeologico; mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; contribuire alla realizzazione delle reti ecologico-ambientali. **PIANO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI (In corso di rinnovo – Gruppo di lavoro con i rappresentanti del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ecc.) – Vedi dettagli di seguito riportati.** **La Regione Marche ha adottato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n°1462 del 02/08/2002 "L. n. 353/2000 – Reg. CE n. 2158/92 – Reg. CE n. 1257/99 – Adozione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"). Il Piano oltre ad essere stato redatto sulla base della legislazione e linee guida nazionali, è stato previsto e configurato aderente alla normativa comunitaria vigente (regolamento CE n. 2158/92 concernente la protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, artt. 2 e 3 – regolamento CE n. 805/2002 concernente la modifica e la proroga fino al 31.12.2002 del regolamento CE n. 2158/92 – regolamento CE n. 1257/99 dello sviluppo rurale, articolo 29, commi 4 e 5, ed articolo 30, sesto trattino).** **La Regione Marche ha definito i criteri e le procedure di formazione del catasto incendi boschivi di cui all'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 328 del 30/03/2004 "Integrazione alla DGR n. 1462/2002 concernente: "L. n. 353/2000 – Reg. CE n. 2158/92 – Reg. CE n. 1257/99 – Adozione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" – Criteri e procedure di formazione del catasto incendi boschivi ai fini dell´applicabilità dei divieti, delle prescrizioni e delle sanzioni di cui all´art. 10 comma 1, della L. n. 353/2000")..** **La Regione Marche ha provveduto alla classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio boschivo e la stessa classificazione costituisce parte integrante del capitolo 5 del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; inoltre la classificazione è fondamentale per la programmazione degli interventi selvicolturali preventivi e ricostitutivi (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 662 del 20/05/2008 "Reg. CE n. 1698/2005 - L. n. 353/2000 – LR n. 6/2005 – Integrazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi adottato con DGR n. 1462/2002 – Classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio boschivo").** **A seguito della riorganizzazione degli uffici della Giunta Regionale nel corso del 2007, la Regione Marche ha provveduto a rivedere gli obiettivi, nonché le competenze attribuite agli stessi uffici (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 410 del 16/03/2009 "L. n. 353/2000 – LR n. 6/2005 – Modifiche ed integrazioni del capitolo 7 del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi adottato con DGR n. 1462/2002 – Obiettivi della Regione Marche").** **Legge Regionale 11 dicembre 2001, n.32 "Sistema regionale di protezione civile"; il sistema regionale di protezione civile è costituito dall'insieme delle attività per la previsione e prevenzione dei rischi per persone e beni, per il soccorso e il superamento dell'emergenza.** **http://protezionecivile.regione.marche.it/**	

			Servizio Agrometeorologico dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche) è un ente istituito con legge regionale n. 9 del 14 gennaio 1997, modificata con legge regionale n. 28 del 16 settembre 2013 "Riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9".	
	P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio;	No	**Si per frane e alluvioni nei Piani di Assetto Idrogeologico. All'interno del Piano di Assetto Idrogeologico sono perimetrate, con diversi valori di pericolosità e rischio, e normate le frane e le aree di esondazione (vedi dettagli e riferimenti normativi sopra evidenziati).** **PIANO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI (In corso di rinnovo – Gruppo di lavoro con i rappresentanti del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ecc.) – Vedi dettagli di seguito riportati.** **La Regione Marche ha adottato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n°1462 del 02/08/2002 "L. n. 353/2000 – Reg. CE n. 2158/92 – Reg. CE n. 1257/99 – Adozione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"). Il Piano oltre ad essere stato redatto sulla base della legislazione e linee guida nazionali, è stato previsto e configurato aderente alla normativa comunitaria vigente (regolamento CE n. 2158/92 concernente la protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, artt. 2 e 3 – regolamento CE n. 805/2002 concernente la modifica e la proroga fino al 31.12.2002 del regolamento CE n. 2158/92 – regolamento CE n. 1257/99 dello sviluppo rurale, articolo 29, commi 4 e 5, ed articolo 30, sesto trattino).** **La Regione Marche ha definito i criteri e le procedure di formazione del catasto incendi boschivi di cui all'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 328 del 30/03/2004 "Integrazione alla DGR n. 1462/2002 concernente: "L. n. 353/2000 – Reg. CE n. 2158/92 – Reg. CE n. 1257/99 – Adozione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" – Criteri e procedure di formazione del catasto incendi boschivi ai fini dell´applicabilità dei divieti, delle prescrizioni e delle sanzioni di cui all´art. 10 comma 1, della L. n. 353/2000").** **La Regione Marche ha provveduto alla classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio boschivo e la stessa classificazione costituisce parte integrante del capitolo 5 del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; inoltre la classificazione è fondamentale per la programmazione degli interventi selvicolturali preventivi e ricostitutivi (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 662 del 20/05/2008 "Reg. CE n. 1698/2005 - L. n. 353/2000 – LR n. 6/2005 – Integrazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi adottato con DGR n. 1462/2002 – Classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio boschivo").** **A seguito della riorganizzazione degli uffici della Giunta Regionale nel corso del 2007, la Regione Marche ha provveduto a rivedere gli obiettivi, nonché le competenze attribuite agli stessi uffici (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 410 del 16/03/2009 "L. n. 353/2000 – LR n. 6/2005 – Modifiche ed integrazioni del capitolo 7 del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi adottato con DGR n. 1462/2002 – Obiettivi della Regione Marche").** **Tenuto conto dei diversi soggetti coinvolti nelle attività di previsione, prevenzione e lotta**	Criterio non assolto pienamente per quanto riguarda il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

			attiva agli incendi boschivi, la Regione Marche ha attivato diverse tipologie di convenzioni con gli altri Organi competenti, Accordi di programma e corsi di formazione con conseguente organizzazione delle stesse attività (vedi dettagli di seguito riportati). **Regione Marche/Corpo Forestale dello Stato** **<u>Triennale</u>** **Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 128 del 18.02.2013 "L. n. 36/2004, art. 4. Legge Regionale n. 6/2005, art. 3. Approvazione del nuovo schema di Convenzione Regione Marche – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato in materie di competenza regionale" e sottoscritta il 4 aprile 2013 (Rep. n°18 del 04/04/2013).** **<u>Annuale</u>** **Accordo di programma per le attività di previsione prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.** **Protocollo d'Intesa tra Regione Marche-Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, Agenzia regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) e Corpo Forestale dello Stato, per l'utilizzo dell'Elicottero nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, protezione civile e monitoraggio ambientale.** **Regione Marche/Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** **<u>Triennale</u>** **Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1382 del 07/10/2013 "Legge Regionale n. 32/01 Approvazione dello schema di Convenzione da stipularsi tra la Regione Marche e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile" e sottoscritta il 03/01/2014 (Rep.n°17461 del 26/02/2014).** **<u>Annuale</u>** **Convenzione tra la Regione Marche ed il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Attività antincendi boschivi (AIB).** **Convenzione tra la Regione Marche ed il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Presidio Sala Operativa Unificata Permanente e altre attività.** **Regione Marche** **<u>Pluriennale</u>** **DDP n°221/Pres del 22/11/2010 "Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007/13 - Asse2 realizzazione del progetto di cui al bando DDS Agricoltura, forestazione e pesca 195/510 29.04.2010 per la misura 2.2.6 azione d)" finalizzato all'installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.** **Emissione di Bollettini di pericolosità incendi boschivi con avvisi in particolari condizioni**	

			climatologiche. **<u>Annuale</u>** **Formazione:** **Corsi di formazione per attività di antincendio boschivo AIB 1° e 2° livello.** **Corsi di formazione per utilizzo di dispositivi di protezione individuali DPI e Mezzi operativi (Moduli AIB).** **Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 934 del 27/06/2012) "Procedure per l´attuazione dei controlli sanitari ai volontari di Protezione Civile che partecipano alle attività relative al contrasto degli incendi boschivi".** **Programmazione delle turnazioni di squadre NOS (Nuclei operativi di spegnimento) su base provinciale in collaborazione con Province e Unioni Montane.**	
	P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.	Yes	**Per la parte agricola sono state redatte delle "linee guida per una corretta gestione del territorio agricolo e forestale", Allegato B alle Norme di Attuazione del PAI; inoltre si rimanda ai dettagli specificati nei criteri sopra riportati.**	Gli impatti del cambiamento climatico relativamente al rischio di alluvioni sono considerati nella predisposizione della mappatura della pericolosità e del rischio in conformità con la direttiva 2007/60/CE che prevede tale considerazione esclusivamente per i Piani di gestione previsti per il 2015. Più precisamente la Direttiva 2007/60/CE e il D.Lgs.49/2010 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" indicano, in sintesi, che la redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) avviene in tre fasi successive. Fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (entro il 22 Settembre 2011) ESPLETATA; Fase 2: redazione delle mappe di pericolosità e rischio (entro il 22 giugno 2013) ESPLETATA; Fase 3: predisposizione ed attuazione dei PGRA (entro il 22 dicembre 2015) IN LINEA in quanto il 22 dicembre 2014 le AdB competenti e le Regioni (AdB Arno-Distretto Appenino Settentrionale e AdB Tevere-Distretto Appennino meridionale) hanno adottato, in sede di Comitato Istituzionale il PGRA, pubblicando sui rispettivi siti i Piani. Pertanto la Regione Marche insieme alle Autorità di Distretto ha realizzato nei tempi previsti quanto richiesto dalla normativa nazionale ed europea. Criterio assolto
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi	Yes	**DM n. 30125 del 22/12/2009 modificato dal DM n. 10346 del 13/05/2011 e dal DM n. 27417 del 22/12/2011 definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.** **Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 232 del 27/02/2012 "Reg. CE 73/09 – D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune – PAC nella Regione Marche per l'annualità 2012" (recepimento del DM n. 27417/2011) e Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 320 del 12/03/2013 "Reg. CE 73/09 – D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2012. Addendum alla DGR n. 232 del 27/02/2012". La Regione Marche con DGR n. 320/2013 rettifica la DGR n. 232/2012 al fine di esplicitare meglio la particolare realtà zootecnica della Regione Marche (piccoli allevamenti e alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale).** **Il MIPAAF ha emanato il DM n. 15414 del 10/12/2013 "Modifica del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benefici ari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", entrato in vigore il 18/03/2014; il DM è stato recepito dalla Regione Marche con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 596 del 19/05/2014 "Reg. CE 73/09 – D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune – PAC nella Regione Marche per l'annualità 2014" anche in conformità alle indicazioni della nota**	E' stata predisposta una significativa attività d'informazione attraverso il sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA), ad opera delle Organizzazioni Professionali Agricole, anche con il supporto di Tecnici Regionali della Posizione Organizzativa "Monitoraggio qualità dei suoli" (ex Osservatorio Suoli). Aggiornamento sezione "Condizionalità" sul sito www.agri.marche.it. Criterio assolto

			MIPAAF n. 2176 del 29/01/2014 (in cui si indica che l'ex Atto A2 diventerà una BCAA). **Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Il Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 69 del 24 marzo 2015 – Serie generale.** **Le BCAA sono dettagliate a livello nazionale nell'ambito dei Decreti Ministeriali ed a livello regionale, tramite Delibera di Giunta Regionale, possono essere integrate con eventuali specifiche.** **Il criterio è già soddisfatto a livello nazionale; anche a livello regionale il criterio è soddisfatto (vedi Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 277 del 9/4/2015 concernente "Reg. (UE) 1306/2013 – D.M. n. 180 del 23/01/2015: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2015", che integra le BCAA con ulteriori specifiche a livello regionale es. nella BCAA1 è stato inserito l'elenco dei corsi d'acqua regionali dove è obbligatoria la fascia tampone).Le BCAA sono definite da disposizioni nazionali e specificate nel Programma.**	
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.2.a) I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;	Yes	**DM n. 10346 del 13/05/2011 "Modifica al DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".** **Recepimento dei requisiti minimi con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 232 del 27/02/2012 "Reg. CE 73/09 – D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune – PAC nella Regione Marche per l'annualità 2012" (recepimento del DM n. 27417/2011 che modifica il DM n. 30125/2009) e Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 320 del 12/03/2013 "Reg. CE 73/09 – D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2012. Addendum alla DGR n. 232 del 27/02/2012". La DGR n. 320/2013 rettifica la DGR n. 232/2012 al fine di esplicitare meglio la particolare realtà zootecnica della Regione Marche (piccoli allevamenti e alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale).** **Il MIPAAF ha emanato il DM n. 15414 del 10/12/2013 "Modifica del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benefici ari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", entrato in vigore il 18/03/2014; il DM è stato recepito dalla Regione Marche con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 596 del 19/05/2014 "Reg. CE 73/09 – D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune – PAC nella Regione Marche per l'annualità 2014". Il DM n. 15414 del 10/12/2013 prevede di estendere l'obbligo di conservazione del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) da 1 a 3 anni.** **La Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 382/2008 "Approvazione delle "Procedure di riferimento per l´attivazione del servizio per il controllo funzionale delle macchine irroratrici e la verifica periodica di tale attività" è stata aggiornata ai sensi del D. Lgs. n. 150/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1187 del 02/08/2013 "D.Lgs. 150/2012 – Procedure di riferimento per l'attivazione del servizio per il controllo funzionale/taratura delle macchine per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari e la verifica periodica di tale attività". Con D.M. del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei**	E' stata predisposta una significativa attività di formazione finalizzata al rilascio dei certificati per l'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari (Delibera di Giunta Regionale n. 676/2009). Procedura di riferimento per l'attività del servizio per il controllo funzionale (taratura) delle macchine irroratrici e verifica periodica di tale attività (DGR n. 1187/2013). La Regione Marche adempie ai vari step di attuazione del PAN secondo le scadenze previste dal PAN stesso. Criterio assolto

			prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; vengono individuate anche le azioni per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti fitosanitari. **Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" – Vedi allegato 7 "Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 1305/2013" al Decreto Ministeriale. Il Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 69 del 24 marzo 2015 – Serie generale.** **Il criterio è già soddisfatto a livello nazionale e la Regione Marche applica le disposizioni nazionali.** **I requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono specificati nel Programma.**	
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi	Yes	**Per i fertilizzanti: Codice di buona pratica agricola (CBPA) ai sensi del DM del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola" e DM del 07/04/2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.** **Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.** **Con D.M. del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; vengono individuate anche le azioni per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti fitosanitari (per ulteriori dettagli vedi quanto inserito nel criterio 4.2.a) precedente).** **Gli altri pertinenti requisiti obbligatori sono specificati nel Programma.**	Criterio assolto
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	No	**Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.** **Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".** **Legge 3 agosto 2013, n. 90 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"; il provvedimento garantisce l'applicazione di requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia.** **La Regione , con la Legge Regionale n. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile", definisce e disciplina la certificazione di sostenibilità energetico – ambientale degli edifici, adottando, come strumento di valutazione della qualità energetico-ambientale degli stessi,**	Per il calcolo della prestazione energetica, quindi, già adotta una metodologia di calcolo che tiene conto degli aspetti indicati nell'allegato 1 alla Direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010. Infatti, la prestazione energetica viene calcolata conformemente alla metodologia di cui all'art. 3 della Direttiva in conformità al quadro generale comune di cui all'Allegato 1 della Direttiva stessa. Fissa, inoltre, per quanto riguarda la prestazione energetica, dei parametri di riferimento più restrittivi rispetto ai limiti normativi ad oggi in vigore. Criterio non pienamente assolto

degli edifici.			**il protocollo Itaca – Marche.** **A livello nazionale è in corso di approvazione il decreto sull'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, per il quale se ne prenderà atto a livello regionale.** **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata del 25 marzo 2015 – Intesa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, nonché dell'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.**	
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	No	**La Regione Marche con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 382 del 19/03/2013 ha approvato i dispositivi di attuazione in materia di certificazione energetica ed è stato istituito il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica.** **Legge Regionale n. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile".** **In attuazione di tale legge, con Delibera di Giunta Regionale n. 1689/2011, è stato approvato il testo unico relativo al sistema ed alle procedure per la certificazione energetica e ambientale degli edifici nonché sono stati definiti i criteri e le procedure per la formazione e l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.** **A livello nazionale è in corso di approvazione il decreto di aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, per il quale se ne prenderà atto a livello regionale.**	E' stato, pertanto, predisposto un elenco regionale, riconosciuto dalla Regione, dei certificatori per la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. In particolare, il certificato per la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (attestato di certificazione energetica) già riporta le indicazioni di cui all'art. 11 limitatamente al comma 1 della Direttiva 2010/31/UE. Criterio non pienamente assolto
	P5.1.c) misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	No	**Con Decreto Legislativo 102/2014 è stata data attuazione alla Direttiva 2012/27/UE. Il Piano di Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica è stato approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2014 (DM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano Serie Generale n. 176 del 31-07-2014) e trasmesso alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102). Fermo restando che il Decreto Legislativo n.102/2014 non stabilisce obiettivi a livello regionale ma solo a livello nazionale, si fa presente che le misure regionali, in coerenza con la direttiva 2012/27/UE, saranno contenute nel Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) che attualmente è in corso di aggiornamento, in particolare è stata elaborata la proposta tecnica di Piano completa del Rapporto Ambientale ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).**	Criterio non pienamente assolto
	P5.1.d) misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per	Yes	**Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" che prevede, tra l'altro, norme per la misurazione e fatturazione dei consumi energetici.** **http://www.autorita.energia.it/it/docs/06/292-06.htm** **http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/155-08arg.htm** **Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici".**	Gli usi finali dell'energia nel settore elettrico sono monitorati dall'Enel mentre nel settore termico il controllo delle caldaie è fatto dalle Province e dai Comuni (con popolazione superiore a 40.000 abitanti). L'Autorità per l'energia e il gas ha reso obbligatorio fin dal 2006 la sostituzione degli apparecchi di misurazione dell'elettricità con contatori elettronici secondo un piano di sostituzione progressivo che mira a coprire l'intero territorio nazionale. Stesso obbligo è stato introdotto per il gas a partire del 2008. Per l'elettricità, al 31-12-2010 il grado di copertura delle utenze a livello nazionale si aggirava intorno al 96%, mentre per il gas, al 30-06-2011 la copertura era del 66,81% (dati Autorità Energia Gas). Criterio assolto

	garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente e ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.			
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	No	**La Regione dispone degli strumenti di pianificazione previsti dalle norme vigenti. Tali atti formali prodotti dalle strutture che operano sulla gestione della risorsa idrica danno indicazioni e forniscono azioni che agiscono sul recupero dei costi.** **• La L.R. 5/2006 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico" all'articolo 46 prevede i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica che sono stati rideterminati con L.R. n. 49/2013 (finanziaria 2014).** **• DGR n. 238 del 10.3.2014: progetto di "Piano Regolatore degli Acquedotti della Regione", nel quale, oltre all'individuazione delle fonti di approvvigionamento da riservare per l'uso umano nella regione, sono state individuate misure da attuare per il risparmio idrico e la riduzione dei consumi.** **• L.R. n. 13 del 17/06/2013 "Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto" e la DGR n. 1226 del 02/07/2002 che definisce i criteri per la formazione dei piani di riparto delle spese dei consorziati.** **La Regione dispone inoltre di:** **• Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (DACR n. 145 del 26/01/2010); il Piano è rispondente alla Direttiva 2000/60/CE;** **• Adozione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale con la delibera n.1 del 24/02/2010 del Comitato Istituzionale;** **• Adozione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale con la delibera n. 206 del 24/02/2010 del Comitato Istituzionale;** **• Settore agricolo DGR n. 1226 del 2/07/02 – linee di indirizzo e direttive per la revisione dei "Piani di classifica degli immobili per il riparto della spesa consortile".** **Tuttavia l'approvazione finale dei Piani di gestione dei distretti compete al Presidente del Consiglio dei Ministri.** **In base alle linee guida (Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua") emanate da MATTM e concordate MIPAAF per definire criteri omogenei, la Regione regolamenterà le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo, per promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati sia per l'autoconsumo.** **Entro dicembre 2015 le Autorità di Bacino Nazionali aggiorneranno i PdG dei distretti**	La politica tariffaria del servizio idrico integrato sarà implementata in funzione del nuovo metodo tariffario stabilito dall'AEEG che con delibera del 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR ha adottato il Metodo Tariffario Idrico che ai fini della determinazione della tariffa tiene conto delle specifiche realtà a livello locale, prevedendo quattro differenti schemi tariffari in modo da consentire a ciascun Ente d'Ambito di adottare lo schema più idoneo a conseguire i livelli di qualità del servizio fissati a livello di ciascun ambito territoriale ottimale anche in funzione degli investimenti da effettuare. I costi dell'acqua pubblica sono diversificati in rapporto all'uso finale del bene naturale acqua. Secondo tale uso l'utente versa un CANONE in rapporto alla quantità prelevata. I costi (rimodulati a suo tempo dalla L. 36/1994 – Legge Galli), sono diversificati e non paragonabili. Il canone più oneroso riguarda L'USO INDUSTRIALE dell'acqua (€ 16.000,00 ogni 100 l/s); quello più economico riguarda L'USO IRRIGUO (€ 52,00 ogni 100 l/s). Per l'uso zootecnico il costo è più elevato : € 1.100 ogni 100 l/s . Per l'uso Umano (Potabile) il costo è di € 2.200,00 ogni 100 l/s . Le principali infrastrutture irrigue regionali sono collocate nei bacini dei Fiumi Tronto, Aso, Tenna, Musone e Foglia. In queste aree, all'acqua di irrigazione distribuita dai Consorzi di Bonifica (oggi unico Consorzio ai sensi della L. R. n. 13 del 17/06/2013) è applicata, dove possibile tecnicamente anche per la presenza dei misuratori, una ripartizione dei costi tra gli associati con tipologia binomia. La prima frazione della quota di riparto è dovuta in funzione della disponibilità dell'acqua di irrigazione (beneficio potenziale) la seconda in funzione del consumo effettivo di acqua (beneficio effettivo). Il sistema chiaramente incentiva all'efficienza dell'uso dell'acqua per effetto diretto sui costi aziendali. I criteri per la formazione dei piani di riparto delle spese dei consorziati sono stati definiti già con DGR n. 1226 del 02/07/2002. I costi da attribuire al "servizio" irriguo sono organizzati per Centri di Costo su base territoriale e ad esso afferiscono tutti i costi relativi al servizio oltre quelli amministrativi generali dell'organizzazione consortile (costi di esercizio). Criterio non pienamente assolto

			idrografici (Regione Marche partecipa a due Distretti idrografici, ITC e ITE) ed in particolare, sulla base del regolamento sui criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa, provvederanno alla revisione dell'Analisi economica per definire il tasso di contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d' impiego dell'acqua. La Regione, rappresentata nei Comitati Tecnico e Istituzionale delle Autorità di bacino presenti nelle Marche, partecipa all'elaborazione e approvazione dei Piani di gestione e rende disponibili alle Autorità di bacino i dati tecnici per approntare l'analisi economica degli utilizzi irrigui nel Piano di gestione dei distretti idrografici.	
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;	Yes	**COMPETENZA NAZIONALE (Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" prevede quanto richiesto – Vedi Accordo di Partenariato).**	Criterio assolto
	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	No	**La Regione Marche con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 935/2012 ha avviato l'adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale vigente (Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 175/2005) al Decreto Ministeriale (DM) 15 marzo 2012 (DM attuativo del Decreto Legislativo 28/2011 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (…..)"**	Al fine di perseguire l'obiettivo regionale in materia di fonti rinnovabili (Obiettivo "burden sharing") assegnato dal Decreto Ministeriale 15 marzo 2012 e concorrere quindi al perseguimento del relativo obiettivo nazionale del 17% (attribuito all'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE cosi come recepita da Decreto Legislativo 28/2011) la Regione Marche ha avviato con DGR n. 935/2012 l'adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale vigente (DACR n. 175/2005). L'adeguamento è attualmente in corso, in particolare è stata elaborata la proposta tecnica di Piano completa del Rapporto Ambientale ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Criterio non pienamente assolto
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto	No	**La Regione ha approvato con Delibera Assemblea Legislativa Marche n. 95/2008 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 71 del 31/074/2008), il Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide che consentirà di ovviare alle problematiche di Digital Divide e favorire uno sviluppo equilibrato e territorialmente omogeneo dell'ecosistema della banda larga.** **La Regione Marche ha adottato con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1686/2013 la strategia regionale di Agenda Digitale, in coerenza con gli obiettivi europei di Europa 2020.**	Si rende necessario aggiornare il Piano Telematico Regionale alla luce delle indicazioni emerse nell'ambito della nuova progettualità NGAN, UBB ed LTE (Piano Strategico Banda Ultra larga ai sensi della legge 15 luglio 2011 n. 111, approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 e sviluppato dall'Amministrazione centrale MISE). Il Piano Strategico Banda Ultra Larga rappresenta uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso. Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 ha approvato la Strategia italiana per la banda Ultra Larga: obiettivo, colmare il ritardo digitale del Paese rispettivamente sul fronte infrastrutturale e nei servizi, in coerenza con l'Agenda Digitale Europea. Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga relativamente a: i) piano d'investimenti in infrastrutture; ii) individuare la priorità degli interventi;

accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;			iii) modelli d'investimento; iv) misure per stimolare gli investimenti privati. Criterio non pienamente assolto
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	No	**La Regione ha approvato con Delibera Assemblea Legislativa Marche n. 95/2008 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 71 del 31/074/2008), il Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide che consentirà di ovviare alle problematiche di Digital Divide e favorire uno sviluppo equilibrato e territorialmente omogeneo dell'ecosistema della banda larga.** **La Regione Marche ha adottato con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1686/2013 la strategia regionale di Agenda Digitale, in coerenza con gli obiettivi europei di Europa 2020.**	Si rende necessario aggiornare il Piano Telematico Regionale alla luce delle indicazioni emerse nell'ambito della nuova progettualità NGAN, UBB ed LTE (Piano Strategico Banda Ultra larga ai sensi della legge 15 luglio 2011 n. 111, approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 e sviluppato dall'Amministrazione centrale MISE). Il Piano Strategico Banda Ultra Larga rappresenta uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso. Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 ha approvato la Strategia italiana per la banda Ultra Larga: obiettivo, colmare il ritardo digitale del Paese rispettivamente sul fronte infrastrutturale e nei servizi, in coerenza con l'Agenda Digitale Europea. Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga relativamente a: i) piano d'investimenti in infrastrutture; ii) individuare la priorità degli interventi; iii) modelli d'investimento; iv) misure per stimolare gli investimenti privati. Criterio non pienamente assolto
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	No	**La Regione ha approvato con Delibera Assemblea Legislativa Marche n. 95/2008 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 71 del 31/074/2008), il Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide che consentirà di ovviare alle problematiche di Digital Divide e favorire uno sviluppo equilibrato e territorialmente omogeneo dell'ecosistema della banda larga.** **La Regione Marche ha adottato con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1686/2013 la strategia regionale di Agenda Digitale, in coerenza con gli obiettivi europei di Europa 2020.**	Si rende necessario aggiornare il Piano Telematico Regionale alla luce delle indicazioni emerse nell'ambito della nuova progettualità NGAN, UBB ed LTE (Piano Strategico Banda Ultra larga ai sensi della legge 15 luglio 2011 n. 111, approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 e sviluppato dall'Amministrazione centrale MISE). Il Piano Strategico Banda Ultra Larga rappresenta uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso. Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 ha approvato la Strategia italiana per la banda Ultra Larga: obiettivo, colmare il ritardo digitale del Paese rispettivamente sul fronte infrastrutturale e nei servizi, in coerenza con l'Agenda Digitale Europea. Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga relativamente a: i) piano d'investimenti in infrastrutture; ii) individuare la priorità degli interventi; iii) modelli d'investimento; iv) misure per stimolare gli investimenti privati. Criterio non pienamente assolto
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	G1.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli	Yes	**Progetto Operativo di Assistenza Tecnica POAT PARI Opportunità e non discriminazione: www.reteparioppportunita.it/defaultdesktop.aspx?page=2954** **www.opencoesione.gov.it/progetti/1misej89h08000120006/** **A livello regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 "L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria generale e dei Servizi" viene prevista la PF Programmazione sociale.**	A livello nazionale l'UNAR è coinvolto nei processi propedeutici alla programmazione 2014-2020 e nell'elaborazione dell'Accordo di Partenariato per l'attuazione delle direttive in materia di non discriminazione. A livello regionale la Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 prevede tra le varie funzioni della PF Programmazione sociale "Immigrati, rifugiati, profughi, nomadi e popolazioni zingare" http://www.servizisociali.marche.it/Home/OSSERVATORIECENTRI/OsservatorioRegionalePoliticheSociali/tabid/81/Default.aspx Inoltre opera all'interno della Struttura regionale l'Osservatorio Regionale Politiche Sociali http://orps.regione.marche.it/ Il programma prevede l'inserimento nel proprio Comitato di Sorveglianza delle rappresentanze delle categorie sociali a rischio di esclusione. Inoltre il Dirigente del Servizio Politiche sociali, il dirigente della Posizione di Funzione Programmazione sociale e le associazioni di promozione della parità e della non discriminazione sono membri effettivi del tavolo di Partenariato per le politiche agricole e di sviluppo rurale

	individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.			PSR 2014-2020 istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1097 del 22/07/2013. Criterio assolto
	G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.	Yes	**La Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L.R. n° 20 del 15 ottobre 2001, assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale www.scuola.regione.marche.it.**	Inoltre a livello nazionale nell'ambito dell'attività promossa per lo sviluppo e il rafforzamento della Rete Nazionale sono state individuate e realizzate specifiche attività formative nei confronti degli operatori dei centri/osservatori operanti a livello locale. Ulteriore attività di formazione al personale amministrativo di Regioni ed enti locali è stata prestata attraverso i progetti: "Diversità come valore" co-finanziato dal Progress; "Rete delle antenne territoriali per la prevenzione e il monitoraggio della discriminazione razziale" finanziato con il FEI, annualità 2010/11; "Ampliamento e rafforzamento della rete per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale" finanziato con il FEI, annualità 2011/2012. Criterio assolto
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	**Il Dipartimento per le Pari Opportunità, nel quadro delle sue competenze istituzionali (www.pariopportunita.gov.it/ www.reteparioppportunita.it/) ha promosso l'ideazione e l'implementazione delle Linee Guida per la Valutazione di Impatto Strategico per le Pari Opportunità. A livello regionale Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 "L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria generale e dei Servizi" dove viene prevista la PF Pari opportunità, adozione e affidamento familiare. La Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione Marche è stata istituita presso la Giunta Regionale con Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9.**	La struttura regionale già prevede la Posizione di Funzione (PF) "Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare" www.pariopportunita.regione.marche.it/ Per il FEASR il Presidente della Commissione Pari Opportunità e un rappresentante delle Organizzazioni non governative per le pari opportunità operanti a livello regionale o nazionale sono membri effettivi del Comitato di Sorveglianza. Inoltre la suddetta PF è coinvolta in tutte le fasi della redazione del Piano al fine di verificare che nello stesso vi sia il pieno rispetto della parità di genere. La PF Pari opportunità e le associazioni di promozione della parità e della non discriminazione sono membri effettivi del tavolo di Partenariato per le politiche agricole e di sviluppo rurale PSR 2014-2020 istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1097 del 22/07/2013. Criterio assolto
	G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in	Yes	**La Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L.R. n° 20 del 15 ottobre 2001, assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale www.scuola.regione.marche.it**	Il Dipartimento per le Pari opportunità ha già realizzato durante le diverse programmazioni azioni di formazione rivolte al personale delle amministrazioni coinvolte nella gestione e nel monitoraggio dei fondi strutturali in materia di pari opportunità di genere e gender mainstreaming. Inoltre, nel maggio del 2013, il DPO ha attivato una Convenzione con il FORMEZ PA – per la programmazione 2014/2020 che prevede, tra l'altro, il rafforzamento delle competenze degli Uffici sui temi della gestione e del controllo dei fondi comunitari mediante la realizzazione di laboratori e affiancamento/assistenza abilitante.

	relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.			Criterio assolto
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.	Yes	**Con la legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007. Contestualmente, la citata legge di ratifica della Convenzione ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, "allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione […] nonché dei princìpi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104" (art. 3, co. 1).** **A livello regionale Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 "L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria generale e dei Servizi" dove viene previsto il Servizio Politiche Sociali e Sport in cui la "Disabilità" è una delle materie del Dirigente di Servizio.**	Opera all'interno della Struttura regionale l'Osservatorio Regionale Politiche Sociali http://orps.regione.marche.it/ http://www.servizisociali.marche.it/ http://www.servizisociali.marche.it/Home/AREETEMATICHE/DISABILITAESALUTEMENTALE/tabid/66/Default.aspx Il Dirigente del Servizio Politiche sociali e le associazioni di promozione della parità e della non discriminazione sono membri effettivi del tavolo di Partenariato per le politiche agricole e di sviluppo rurale PSR 2014-2020 istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1097 del 22/07/2013. Criterio assolto
	G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove	Yes	**L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di concerto ed in collaborazione con le Autorità di Gestione dei fondi SIE, è in grado di garantire un piano di formazione per gli operatori coinvolti nella gestione dei fondi SIE sui temi dell'accessibilità, dell'uguaglianza e della non discriminazione delle persone con disabilità.**	Criterio assolto

	opportuno.			
	G3.c) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.	Yes	**Nel mese di novembre del 2012 è stato trasmesso alle nazioni Unite il primo Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione. In tale documento, che copre, come richiesto dalle Linee Guida in materia, lo stato dell'arte interno per ogni articolo della Convenzione, è naturalmente riportata la situazione interna relativamente all'art. 9 della Convenzione stessa in materia di accessibilità.** **È stata prestata attenzione al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela delle persone con disabilità ed inoltre il programma prevede, su alcune misure, la possibilità di interventi specifici nei confronti dei disabili e per la rimozione delle barriere architettoniche.**	Criterio assolto
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	No	**Le Direttive CE 2004/17 e 2004/18 sono state Trasposte nel Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006). A livello centrale è assicurata assistenza l'attività di ricognizione della normativa CE, sia in fase di formazione che di recepimento.** **Inoltre, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, il Governo italiano ha proceduto alla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento e rafforzamento delle funzioni di detto soggetto all'Autorità nazionale anticorruzione.** **Le Autorità italiane hanno istituito un Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici e l'avvio dei suoi lavori in partenariato con la CE-DG Mercato interno e la DG della Politica regionale e urbana, così come si è avuto modo di illustrare sopra.** **La presenza di un rappresentante del Tavolo istituzionale incaricato del recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici e di riforma, quindi, del Codice dei contratti pubblici nel Gruppo di lavoro in oggetto assicura il coordinamento e la sinergia delle attività dei due ambiti di lavoro.** **Infine, la presenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel Gruppo di lavoro in oggetto assicura che il Piano d'azione che scaturirà dai lavori delle Autorità italiane e della CE sarà attuato anche a livello regionale e locale.** **A livello regionale Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 "L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria generale e dei Servizi" dove viene prevista la PF Stazione Unica Appaltante della Regione Marche.**	A livello nazionale opera l'Autorità nazionale anticorruzione che ha sostituito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed alla quale sono state trasferite le funzioni consultive e di vigilanza precedentemente svolte dall'AVCP. Inoltre il rafforzamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, anche nel settore degli appalti pubblici costituisce uno strumento efficace ad avversare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella pubblica amministrazione. A livello regionale opera la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) http://suam.regione.marche.it/ al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. La Regione Marche parteciperà ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici attraverso la Conferenza delle Regioni e attuazione a livello regionale, per quanto di competenza, della strategia nazionale elaborata dal Gruppo. Criterio non pienamente assolto
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	**Il D.lgs. 163/2006 contiene procedure che garantiscono la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.** **Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni una serie di obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto dal citato D. Lgs. n. 163/2006.** **La Regione Marche ottempera a tale normativa garantendo la trasparenza pubblicando i bandi nel sito istituzionale http://www.regione.marche.it/Home/AmministrazioneTrasparente/Bandidigaraecontratti/GareBandite.aspx, nel sito dedicato al PSR FEASR http://psr2.agri.marche.it/.**	Nell'ambito del processo di operatività della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), è stato predisposto un portale dei contratti pubblici finalizzato, tra l'altro, agli adempimenti connessi con la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alla conclusione di contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di lavori, nonché con la redazione e la pubblicazione della programmazione di lavori, servizi e forniture. In particolare, con riferimento alla pubblicazione di bandi e avvisi, dal 1° gennaio 2014 le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di interesse regionale sono tenute ad adempiere agli obblighi di che trattasi utilizzando esclusivamente la procedura disponibile al suddetto portale all'indirizzo web www.contrattipubblici.marche.it/BAND. Tutti i bandi e gli avvisi pubblicati sul portale contratti pubblici possono essere liberamente consultabili accedendo alla pagina web https://www.contrattipubblici.marche.it/PubbBandiMarche/GetPubblicitaLegale.do A vantaggio della semplificazione e trasparenza dei procedimenti contrattuali, è stata predisposta una utilità "feed RSS" per ricevere automaticamente i contenuti della pubblicazione e i relativi aggiornamenti.

			Tutti i bandi e gli avvisi pubblicati sul portale contratti pubblici possono essere liberamente consultabili accedendo alla pagina web https://www.contrattipubblici.marche.it/PubbBandiMarche/GetPubblicitaLegale.do **Il Piano d'azione sugli appalti a livello nazionale sarà volto a dare piena ed effettiva esecuzione a quanto previsto dalle nuove direttive in tema di e-procurement, individuando gli strumenti tecnologici più adatti ed efficaci. Pertanto, grazie ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici e del Tavolo incaricato di riformulare il Codice dei contratti sarà possibile ottenere il pieno conseguimento di un mercato elettronico degli appalti in Italia entro la scadenza fissata dalle nuove direttive sugli appalti, mercato che potrà costituire l'ambito prioritario di aggiudicazione degli interventi cofinanziati dai fondi comunitari.**	In particolare, è possibile, semplicemente sottoscrivendo il "feed Web" in parola, ottenere automaticamente le informazioni pubblicate sulla pagina web del portale e i relativi aggiornamenti. La Regione Marche applicherà gli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale. Parteciperà, anche, attraverso propri contributi, alla predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle stesse a livello regionale. Criterio non pienamente assolto
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	**La Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L.R. n° 20 del 15 ottobre 2001, assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale www.scuola.regione.marche.it**	A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici. A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione del diritto sugli appalti pubblici. Criterio non pienamente assolto
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	No	**A livello nazionale il DPS assicura assistenza nell'applicazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici alle Amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione.** **L'assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali procedure.**	La Regione Marche si impegnerà a partecipare agli incontri formativi e seminariali organizzati dal DPE e dal DPS, in partenariato con la CE ed a diffondere le informazioni e risultati anche presso gli organismi intermedi ed i principali beneficiari. La Regione Marche provvederà all'individuazione presso la propria Autorità di Gestione (AdG) di strutture con competenze specifiche incaricate dell'indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabili del rispetto della relativa normativa e partecipazione alla rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici Criterio non pienamente assolto
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	**Il rispetto della regola Deggendorff, in materia di aiuti illegali è assicurata, a livello nazionale, dall'art. 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.** **Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni poste dalla sentenza Deggendorff, nel registro degli aiuti di Stato nel settore agricolo è in corso di implementazione un sistema di segnalazione dei beneficiari destinatari di ordini di recupero, che, una volta definito a livello tecnico, al momento della concessione consentirà di identificare i casi di mancata restituzione di aiuti illegali.** **Per il settore agricolo la Regione Marche adempie a quanto previsto dall'Accordo sul registro degli Aiuti di Stato sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 gennaio 2008.**	La Regione Marche adempie a quanto previsto dall'art. 46 della Legge 24/12/2012, n. 234 verificando che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999. Criterio non pienamente assolto
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	**La Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L.R. n° 20 del 15 ottobre 2001, assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale www.scuola.regione.marche.it** **Nello scorso ciclo di programmazione sono stati realizzati moduli formativi per il personale regionale sulla tematica degli aiuti di stato. Si intende organizzare anche per la nuova programmazione un corso modulare analogo diretto a tutto il personale della Regione Marche.**	A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di aiuti di Stato. A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Criterio non pienamente assolto

	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	**A livello nazionale il DPS assicura assistenza nell'applicazione del diritto comunitario sugli aiuti di stato alle Amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione.** **L'assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali procedure.**	Nell'ambito dei fondi strutturali comunitari, qualora le AdG di un programma operativo ritengano di non avere sufficiente esperienza o competenza per assicurare la conformità della misura di cui trattasi con la normativa in materia di aiuti di Stato richiedono specifico supporto al DPS-DGPRUC, che svolge l'istruttoria del caso e l'eventuale procedura di notifica alla CE ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3. Il DPS fornisce, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, supporto giuridico continuo alle Amministrazioni regionali, comunali e locali nelle materie del diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento all'impatto di queste con le regole specifiche sui fondi strutturali comunitari. Ai fini della partecipazione ai processi legislativi ascendenti e discendenti, in particolare nel caso di norme comunitarie, il DPS assicura il coordinamento delle attività con le AdG dei programmi operativi e le altre Amministrazioni eventualmente competenti per materia, nonché la diffusione dei contenuti e dei risultati acquisiti, in modo da ottenere il massimo grado di conoscenza nazionale sulle materie sopra indicate. La responsabilità politica della corretta ed efficiente spesa delle risorse comunitarie in Italia posta in capo al DPS, gli attribuisce il potere di rendere i propri pareri vincolanti nei confronti delle AdG dei programmi operativi. Criterio non pienamente assolto
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	No	**Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" modificato dal Decreto Legislativo n. 91/2014 (criteri e soglie per le procedure di verifica di assoggettabilità) convertito con Legge n. 116/2014.** **Per superare la procedura di infrazione n. 2009_2086 in materia di VIA, il Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dal Decreto Legislativo n. 91/2014, stabilisce che fino all'entrata in vigore delle linee guida ministeriali per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, i progetti elencati nell'Allegato IV – Parte II del Decreto Legislativo n..152/2006 devono essere sottoposti ad una verifica "caso per caso", sulla base dei criteri di cui all'Allegato V del Decreto Legislativo stesso.** **Tale regime transitorio non necessita di alcun atto di recepimento da parte delle Regioni.** **Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015 (MATTM) "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D. lgs. 152/2006)"**	Criterio non pienamente assolto per la VIA in quanto il Decreto Ministeriale del 30 marzo 2015 non soddisfa le condizioni della Direttiva 2011/92/CE ed a questo riguardo è stata inviata all'Italia una lettera dalla Commissione Europea DG Ambiente
	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.	Yes	**Il Ministero dell'ambiente si è dotato di strumenti e conduce azioni di sistema quali piani di formazione mirata per funzionari regionali/locali, workshop e laboratori tematici di approfondimento, studi di settori e linee guida in grado di supportare l'attuazione dei processi di VAS, VIA e VI – finalizzate a migliorare i processi valutativi.**	Criterio assolto
	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Yes	**Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 "L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria generale e dei Servizi" dove viene prevista la PF Valutazioni ed autorizzazioni ambientali che tra le sue competenze ha la VIA e la VAS.**	Criterio assolto

G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica	Yes	**Sistema statistico nazionale (SISTAN) opportunamente integrato da eventuali rilasci di informazioni statistiche elaborate dagli enti preposti alla produzione dei dati a seguito di specifici accordi sottoscritti o da sottoscrivere da parte delle diverse Amministrazioni Centrali e Regionali.**	Criterio assolto
	G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati	Yes	**A livello nazionale si garantisce la disponibilità dei seguenti dati con disaggregazione territoriale almeno regionale:** **- Banca dati DPS-ISTAT di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (www.istat.it/it/archivio/16777)** **- Atlante statistico delle infrastrutture (www.istat.it/it/archivio/41899)** **- Atlante statistico dei Comuni (www.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/)** **- Portale OpenCoesione sull'attuazione dei progetti delle politiche di coesione (www.opencoesione.gov.it)** **- Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali (www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp)** **Dati funzionali alla elaborazione di informazioni in forma statistica aggregata sono disponibili anche mediante estrazione dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e dal Sistema Informativo Agricoltura Regionale (SIAR) che risultano integrati.**	Criterio assolto
	G7.c) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma	Yes	**A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di:** **- compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale;** **- rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato;** **- realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità.** **Il sistema degli indicatori di risultato comprende gli indicatori definiti nell'ambito del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione. Laddove ritenuto necessario, l'AdG ha individuato anche alcuni indicatori di risultato specifici del Programma.** **Verrà definita una chiara tempistica che preveda l'organizzazione e l'avvio di attività di valutazione fin dai primi anni di attuazione del Programma, anche per adempiere ai requisiti previsti dai regolamenti e relativi all'obbligo di valutare il contributo al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità e di documentare nelle Relazioni di attuazione (in particolare nel 2017, nel 2019 e finale secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 4 e 50 comma 5 del Regolamento UE n.1303/2013) il contributo del FEASR**	Criterio assolto

			all'evoluzione degli indicatori di risultato e, più in generale, agli obiettivi del Programma.	
	G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori	Yes	**A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di:** **- compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale;** **- rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato;** **- realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità.** **Tutti gli indicatori di risultato del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione, pertinenti rispetto alle FA/misure attivate nel Programma, sono stati quantificati dall'AdG. Durante la stesura del Programma di Sviluppo Rurale, il Valutatore indipendente ha affiancato l'AdG in una costante e puntale verifica della quantificazione degli indicatori, rispetto alla quale il Valutatore ha espresso il proprio giudizio sia in termini di metodologia adottata sia di attendibilità del valore individuato.**	Criterio assolto
	G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati	Yes	**A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di:** **- compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale;** **- rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato;** **- realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità.** **Nel corso della fase di programmazione, la metodologia utilizzata per la quantificazione di ciascun indicatore è stata, di volta in volta, giudicata dal Valutatore e, talvolta, rivista dall'AdG sulla base delle raccomandazioni formulate da quest'ultimo al fine di garantire una maggiore efficacia della stessa.**	Criterio assolto
	G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori	Yes	**A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di:** **- compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale;** **- rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato;** **- realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità.** **I dati funzionali alla quantificazione degli indicatori vengono previsti nell'ambito della modulistica per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di**	Criterio assolto

			pagamento ed acquisiti nei sistemi informativi dedicati.	

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 2: Revisione del Codice dei Contratti pubblici per il recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 3: Definizione di apposite linee guida per i criteri di selezione delle procedure di gara, dei requisiti di qualificazione	31-12-2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 5: Identificazione di misure idonee al superamento delle principali criticità relative alle concessioni di lavori	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1a: Avvio e prosecuzione dell'attuazione della strategia nazionale sulla riforma del sistema degli appalti pubblici	31-12-2016	Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1: Approvazione della strategia nazionale sulla riforma del sistema degli appalti pubblici elaborata dal Gruppo di lavoro	31-12-2015	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 4: Definizione dei requisiti per la corretta applicazione dei criteri per l'in-house e per la cooperazione tra amministrazioni	31-12-2016	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1: Partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici attraverso la Conferenza delle Regioni	31-12-2016	Regione Marche
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 1a: Applicazione, a livello regionale, degli strumenti di e-procurement	31-12-2016	Regione Marche

		individuati a livello centrale		
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 1: Definizione degli strumenti di e-procurement previsti dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici	31-12-2016	Ministero dell'economia e delle finanze (Consip)
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 2a: Partecipazione alla predisposizione di linee guida appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle stesse a livello regionale	30-09-2015	Regione Marche
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 2: Predisposizione di linee guida principalmente destinate alle amministrazioni regionali in materia di aggiudicazione di appalti sottosoglia	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1: Azioni di formazione in materia di appalti pubblici rivolte a tutte le AdG e ai soggetti coinvolti nella gestione	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2: Creazione di un forum informatico interattivo, eventualmente all'interno del Progetto Open Coesione, tra tutte le Autorità di gestione	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2a: Creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS	31-12-2015	Regione Marche
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1a: Azioni di formazione in materia di appalti pubblici rivolte ai soggetti coinvolti nella gestione dei fondi SIE	31-12-2015	Regione Marche
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 1: accompagnamento e supporto delle amministrazioni centrali e regionali, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici e concessioni	31-12-2016	Ministero dell'economia e delle finanze (Consip)
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle	Azione 3: individuazione presso l'AdG di soggetti con competenze specifiche	31-12-2015	Regione Marche

	norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	incaricati all'indizione di gare di appalti pubblici e/o comunque responsabili del rispetto della normativa		
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2a: Istituzione dell'obbligo di consultare l'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali.	31-12-2016	Regione Marche
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione1a: Adozione di tutte le misure necessarie per favorire la reingegnerizzazione e l'implementazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA)	31-12-2016	Regione Marche
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: Pubblicazione dell'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali che non hanno ancora restituito tali aiuti.	31-12-2015	Amministrazione di coordinamento - Dipartimento per le politiche europee
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione1: Reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 3: Messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca	31-12-2015	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1a: Realizzazione di incontri formativi regionali in materia di aiuti di Stato.	31-12-2016	Regione Marche
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2a: Partecipazione agli incontri formativi organizzati dalle amministrazioni centrali e diffusione di informazioni e risultati	31-12-2016	Regione Marche
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 7a: Individuazione presso AdG di soggetti con specifiche competenze incaricati alla diffusione delle informazioni e al rafforzamento della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria per aiuti di Stato	31-12-2016	Regione Marche

	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 3a: Collaborazione con il MISE all'organizzazione di workshop a livello regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale	31-12-2016	Regione Marche
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 5a: Individuazione/ aggiornamento dei referenti regionali in materia di aiuti di Stato	31-12-2016	Regione Marche
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 3: Organizzazione di workshop a livello centrale e regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro degli aiuti	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2: Previsione incontri di formazione e seminari in partenariato con la DG Concorrenza e con la DG Agricoltura, anche a valere su apposite misure di AT	31-12-2015	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – MISE - MIPAAF
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1: Realizzazione di almeno due azioni di formazione l'anno in materia di aiuti di Stato.	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 5: Pubblicizzazione dell'elenco dei referenti in materia di aiuti di Stato, contattabili a fini istituzionali	31-12-2015	Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 4: Creazione di una sezione interoperabile all'interno di Open Coesione dedicata alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Ministero dello sviluppo economico – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 7: Individuazione per ogni AdG di una struttura per la diffusione delle informazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione	Azione 4a: Trasmissione alle amministrazioni centrali delle informazioni per l'apposita sezione all'interno di Open	31-12-2016	Regione Marche

	dei fondi SIE.	Coesione.		
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 3: istituzione di un coordinamento sistematico con le Autorità di gestione dei programmi operativi, ai fini della notifica di regimi quadro di aiuti di stato	31-12-2015	Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: istituzione di apposite Strutture competenti in materia di aiuti di stato presso l'AdG o potenziamento delle risorse già presenti, in raccordo con il DPS	31-12-2016	Regione Marche
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Integrazione del Decreto Ministeriale 52 del 30/03/2015 (MATTM) "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D. lgs. 152/2006)", per conformarsi pienamente alla Direttiva 2011/92/UE.	31-12-2015	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Adeguamento della normativa regionale alle linee guida ed ai successivi aggiornamenti	30-09-2016	Regione Marche

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;	Aggiornamento del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"[1] 1 – Aggiornamento del Piano 2 – Adozione Bozza del Piano 3 – Esame e condivisione contenuti 4 – Approvazione definitiva [1] Per l'attuazione delle attività di prevenzione e gestione dei rischi, vengono annualmente sottoscritte, previa autorizzazione della Giunta Regionale, delle Convenzioni/Protocolli d'intesa/Accordi di Programma con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Viene cautelativamente indicata la data del 31/12/2016 in relazione alla possibilità del verificarsi di situazioni emergenziali che potrebbero rallentare/sospendere le procedure di aggiornamento/approvazione del Piano.	31-12-2016	Regione Marche
	P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio;	Aggiornamento del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"[1] 1 – Aggiornamento del Piano 2 – Adozione Bozza del Piano 3 – Esame e condivisione contenuti 4 – Approvazione definitiva [1] Per l'attuazione delle attività di prevenzione e gestione dei rischi, vengono annualmente sottoscritte, previa autorizzazione della Giunta Regionale, delle Convenzioni/Protocolli d'intesa/Accordi di Programma con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo	31-12-2016	Regione Marche

		Nazionale dei Vigili del Fuoco. Viene cautelativamente indicata la data del 31/12/2016 in relazione alla possibilità del verificarsi di situazioni emergenziali che potrebbero rallentare/sospendere le procedure di aggiornamento/approvazione del Piano.		
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Approvazione del decreto sull'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici	31-12-2015	Ministero dello Sviluppo Economico
	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Prende atto del decreto sull'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici	31-12-2016	Regione Marche
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	Approvazione del decreto di aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici	31-12-2015	Ministero dello Sviluppo Economico
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	Prende atto del decreto di aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici	31-12-2016	Regione Marche
	P5.1.c) misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (DACR 175/2005): 1 - Adozione in Giunta Regionale del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) completo del Rapporto Ambientale ai fini VAS; 2 - Conclusione della procedura di VAS del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR); 3 - Seconda adozione in Giunta Regionale del PEAR e trasmissione all'Assemblea Legislativa regionale; 4 - Approvazione del PEAR da parte dell'Assemblea Legislativa regionale.	31-12-2016	Regione Marche

P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Aggiornamento delle norme del PTA o predisposizione di un Regolamento in attuazione del Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”, finalizzato alla definizione di modalità e criteri omogenei di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per uso irriguo (e comunque per tutti gli usi) e all’installazione di misuratori.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione, Province
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Disciplina omogenea del costo della risorsa idrica.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Adozione, per la fornitura di acqua e per l’estrazione individuale di acqua, di apposita regolamentazione per l’estensione dell’uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Attuazione (vedi sopra) ed installazione di misuratori; Applicazione dei prezzi dell’acqua in base ai volumi utilizzati, disponendo apposito regolamento.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Adozione di discipline e programmi per applicare ed attuare meccanismi necessari a garantire l’adeguato recupero dei costi operativi, inclusa manutenzione, ambientali e di risorsa.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o	Le misure dei PdG adottate saranno coerenti con quelle previste dei criterio 5.2.a) dalla condizionalità ex-ante 5.2 e verranno incluse nell’ambito dei Piani di Gestione dei distretti idrografici che verranno “aggiornati” entro il 22/12/2015.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione

	delle regioni in questione.			
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Predisposizione ed aggiornamento analisi economica del secondo ciclo di pianificazione distrettuale in attuazione del Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”.	31-12-2016	Regione Marche, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica e irrigazione
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	Adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (DACR 175/2005) al DM 15 marzo 2012 "burden sharing” attuativo del D. Lgs 28/2011. 1 - Adozione in Giunta Regionale del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) completo del Rapporto Ambientale ai fini VAS; 2 - Conclusione della procedura di VAS del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR); 3 - Seconda adozione in Giunta Regionale del PEAR e trasmissione all’Assemblea Legislativa regionale; 4 - Approvazione del PEAR da parte dell’Assemblea Legislativa regionale.	31-12-2016	Regione Marche
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	Aggiornamento Piano Telematico regionale esistente. Azioni da intraprendere: 1. Acquisizione supporto all’aggiornamento del Piano; 2. Attività di adeguamento del Piano; 3. Approvazione Piano aggiornato.	29-02-2016	Regione Marche
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	Aggiornamento Piano Telematico regionale esistente. Azioni da intraprendere: 1. Acquisizione supporto all’aggiornamento del Piano; 2. Attività di adeguamento del Piano; 3. Approvazione Piano aggiornato.	29-02-2016	Regione Marche

	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	Aggiornamento Piano Telematico regionale esistente. Azioni da intraprendere: 1. Acquisizione supporto all'aggiornamento del Piano; 2. Attività di adeguamento del Piano; 3. Approvazione Piano aggiornato.	29-02-2016	Regione Marche

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	1.729,00	430,00	113,00	1.186,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	266.439.111,55	55.953.500,00	13.576.449,00	196.909.162,55
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	96.474.368,00	4.388.000,00		92.086.368,00
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché	829,00	87,00		742,00

animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo		ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)				
	X	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	85,00	25,00		60,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	379.671.228,78	8.327.000,00	10.667.209,26	360.677.019,52
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	105.831,00	2.277,00		103.554,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	73.914.970,00	3.163.000,00		70.751.970,00
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto	4.615,00	223,00		4.392,00

forestale		specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)				
	X	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	28,00	1,00		27,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	99.603.646,00	5.498.500,00		94.105.146,00
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	4,00			4,00
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	579.558,00	36.161,00		543.397,00

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1.729,00

Aggiustamento "top-up" (b): 430,00

Adeguamento EURI (C): 113,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 1.186,00

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 266.439.111,55

Aggiustamento "top-up" (b): 55.953.500,00

Adeguamento EURI (C): 13.576.449,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 196.909.162,55

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 96.474.368,00

Aggiustamento "top-up" (b): 4.388.000,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 92.086.368,00

7.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 829,00

Aggiustamento "top-up" (b): 87,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 742,00

7.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 85,00

Aggiustamento "top-up" (b): 25,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 60,00

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 379.671.228,78

Aggiustamento "top-up" (b): 8.327.000,00

Adeguamento EURI (C): 10.667.209,26

Valore assoluto del target (A-B-C): 360.677.019,52

7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 105.831,00

Aggiustamento "top-up" (b): 2.277,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 103.554,00

7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 73.914.970,00

Aggiustamento "top-up" (b): 3.163.000,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 70.751.970,00

7.1.4.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le

emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 4.615,00

Aggiustamento "top-up" (b): 223,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 4.392,00

7.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 28,00

Aggiustamento "top-up" (b): 1,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 27,00

7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 99.603.646,00

Aggiustamento "top-up" (b): 5.498.500,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 94.105.146,00

7.1.5.2. Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 4,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 4,00

7.1.5.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 579.558,00

Aggiustamento "top-up" (b): 36.161,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 543.397,00

7.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	KIS - numero di progetti approvati misura 4.2 (aspetto specifico 3A)	56,00	4,00		52,00
	X	numero di beneficiari misura 14.1 (aspetto specifico 3A)	539,00	6,00		533,00
	X	numero di operazioni finanziate misura 4.2 (aspetto specifico 3A)	56,00	4,00		52,00

7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.2.1.1. KIS - numero di progetti approvati misura 4.2 (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 56,00

Aggiustamento "top-up" (b): 4,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 52,00

7.2.1.2. numero di beneficiari misura 14.1 (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 539,00

Aggiustamento "top-up" (b): 6,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 533,00

7.2.1.3. numero di operazioni finanziate misura 4.2 (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 56,00

Aggiustamento "top-up" (b): 4,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 52,00

7.3. Riserva

Priorità	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	5.564.974,18
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	2.383.689,61
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	5.952.251,98
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	1.353.016,20
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	2.862.516,27
Totale	**18.116.448,24**

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione di zone rurali

La classificazione territoriale nazionale, utilizzata nell'Accordo di Partenariato, ha confermato la zonizzazione regionale adottata nel precedente PSR, a parte il comune di Macerata, compreso ora nelle aree rurali intermedie. A livello regionale quindi le aree rurali vengono suddivise in:

- **Aree urbane (A)**: corrispondono ai 3 capoluoghi di Provincia che coprono poco più del 4,6% del territorio regionale. In tale area risiede il 16% della popolazione e la densità è massima e pari a 569 abitanti per Km2.

- **Aree rurali intermedie (C)**: tale area corrisponde alle zone prevalentemente collinari, in essa rientrano 183 comuni (80,6% del totale), che coprono più del 64% del territorio regionale e dove risiede il 77% della popolazione con densità pari a 198 abitanti per Km2.

- **Aree Rurali con problemi di sviluppo (D)**: corrispondono ai comuni appenninici, che coprono il 31% del territorio regionale e comprendono 41 comuni (18,1% del totale). In tale area risiede il 7% della popolazione e la densità è pari a 37 abitanti per Km2.

  Al fine di favorire una maggiore modulazione delle strategie di intervento sul vasto territorio classificato come area C (aree rurali intermedie), che presenta al suo interno differenti caratteristiche sia fisiche che socio-economiche, si è provveduto a suddividere ulteriormente tale area, in tre zone così identificate (vedi **tab.1**):

  C1 – aree rurali intermedie industrializzate;

  C2 – aree rurali intermedie a bassa densità abitativa;

  C3 – aree rurali intermedie con vincoli naturali.

Area	Comuni		Superficie		Popolazione		
	numero	%	km2	%	mig.persone	%	ab./km2
A - poli urbani	3	1,3	436	4,6	248	16,0	569
C - aree rurali intermedie	183	80,6	6.051	64,4	1.196	77,0	198
C1 – aree rurali intermedie industrializzate	*50*	*22,0*	*1.606*	*17,1*	*727*	*46,8*	*453*
C2 – aree rurali intermedie a bassa densità abitativa	*95*	*41,9*	*2.755*	*29,3*	*357*	*23,0*	*130*
C3 – aree rurali intermedie con vincoli naturali	*38*	*16,7*	*1.690*	*18,0*	*112*	*7,2*	*66*

D - aree rurali con problemi di sviluppo	41	18,1	2.914	31,0	109	7,0	37	
Totale Marche	227	100,0	9.401	100,0	1.553	100,0	165	

Tabella 1 - comuni, superficie territoriale e popolazione residente

La ripartizione delle aree C è stata effettuata utilizzando le stesse procedure di calcolo e le stesse fonti dati del PSR 2007-2013[1] al fine di non modificare sostanzialmente la zonizzazione che delimita anche i comuni rientranti dell'area Leader (aree D, C3 e C2). Rispetto alla suddivisione delle aree C effettuata nella scorsa programmazione sono state introdotte alcune modifiche circoscritte, anche per tener conto dei cambiamenti amministrativi avvenuti negli ultimi anni [2] di cui si dà conto di seguito:

- nell'area C3 sono stati aggiunti i comuni ricadenti nelle aree totalmente montane (reg.UE 1257/99 e Dir.268/75) e un piccolo gruppo di due comuni precedentemente in C2 (Fermignano e Urbania) isolati all'interno dell'area D;

- nell'area C2 è stata classificata la nuova unità amministrativa comunale di Trecastelli (L. R. 22 luglio 2013, n. 18), nata dalla fusione dei comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe. I primi due erano già in area C2 mentre quest'ultimo era in precedenza compreso nell'area C1;

- nell'area C2 è stato inserito il Comune di Morro d'Alba in quanto è all'interno dell'unione di Comuni con San Marcello e Belvedere Ostrense entrambi in C2;

- nell'area C1 è stato inserto il comune di Macerata, prima compreso nei poli urbani, in quanto classificato tra le aree rurali intermedie dal MiPAAF e con una quota di superficie rurale inferiore alla soglia di riferimento (vedi nota).

- con L. R. 24 ottobre 2016, n. 25 il Comune di Acquacanina è stato incorporato nel Comune di Fiastra, entrambi erano classificati come area rurale "D";
- con L. R. 07 dicembre 2016, n. 28 è stato istituito il nuovo Comune di Terre Roveresche mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro tutti erano classificati come area rurale "C2";
- con L. R. 07 dicembre 2016, n. 29 è stato istituito il nuovo Comune di Colli al Metauro mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina tuttierano classificati come area rurale "C2";
- con L. R. 22 dicembre 2016, n. 34 è stato istituito il nuovo Comune di Valfornacemediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, entrambi erano classificaticome area rurale "D";
- con L.R.12 dicembre 2018, n. 47 è stato istituito il nuovo Comune di Sassocorvaro Auditore mediante fusione dei Comuni di Sassocorvaro e Auditore, entrambi erano classificati come area rurale C3;
- con L. R. 5 marzo 2020, n. 8 il Comune di Montecicardo ricadente in area rurale "C2" è stato incorporato nel Comune di Pesaro acquisendo la classificazione come "A – polo urbano".

In relazione a quest'ultimo caso, per le domande di sostegno presentate da beneficiari ricadenti nel Comune di Montecicardo nonché dal comune stesso, per le quali sono state presentate domande di sostegno entro il 30/06/2020, i requisiti e gli impegni relativi alla localizzazione si considerano mantenuti; inoltre sono fatti salvi gli atti approvati dalla Regione Marche con riferimento all'Approccio LEADER riferiti all'ex Comune di Montecicardo, fermo restando che dalla data del 01/07/2020 non possono più essere presentate domande

di sostegno con riferimento territoriale all'area appartenente all'ex Comune di Monteciccardo.

[1] La metodologia per la suddivisione delle aree C1/2/3 parte dall'assegnazione di tutti i comuni rientranti nelle Comunità montane con meno di 60 abitanti per km2 alla zona C3; i restanti comuni sono stati successivamente ripartiti attraverso due indici: il primo è dato dalla quota di superficie rurale (densità <150 ab/km2) all'interno di ogni comune ed il secondo dalla densità di addetti nelle imprese manifatturiere. Se il singolo comune rientra in almeno una delle due soglie di riferimento (<92,5% di superficie rurale e >42,6 addetti per km²) è considerato in C1 altrimenti ricade in C2.

[2] Nel 2010 sono stati modificati i limiti amministrativi regionali con il distacco di 7 comuni che ora fanno parte dell'Emilia Romagna; inoltre alcuni comuni si sono aggregati, creando nuove unità amministrative più grandi.

Le modifiche sopra descritte non hanno apportato significative variazioni delle caratteristiche delle zone rurali del presente PSR rispetto a quelle del PSR 2007-2013: si registra un lieve calo in termini di superfici e popolazione della zona A, un lieve aumento delle zone C1 e C3, un lieve calo della zona C2 mentre la zona D è del tutto invariata.

Nella **tabella 2** vengono elencati per provincia tutti i comuni classificati per aree rurali.

Codice	Comune	Area
Pesaro-Urbino		
041001	Acqualagna	C3
041002	Apecchio	D
041005	Belforte all'Isauro	D
041006	Borgo Pace	D
041007	Cagli	D
041008	Cantiano	D
041009	Carpegna	D
041010	Cartoceto	C1
041069	Colli al Metauro	C2
041013	Fano	C1
041014	Fermignano	C3
041015	Fossombrone	C3
041016	Fratte Rosa	C2
041017	Frontino	C3
041018	Frontone	D
041019	Gabicce Mare	C1
041020	Gradara	C1
041021	Isola del Piano	C2
041022	Lunano	C3
041023	Macerata Feltria	C3
041025	Mercatello sul Metauro	D
041026	Mercatino Conca	C3
041027	Mombaroccio	C2
041028	Mondavio	C2
041029	Mondolfo	C1
041030	Montecalvo in Foglia	C2
041031	Monte Cerignone	C3
041033	Montecopiolo	D

041034	Montefelcino	C2
041035	Monte Grimano	C3
041036	Montelabbate	C1
041038	Monte Porzio	C2
041041	Peglio	C3
041043	Pergola	C3
041044	Pesaro	A
041045	Petriano	C3
041047	Piandimeleto	C3
041048	Pietrarubbia	C3
041049	Piobbico	D
041051	San Costanzo	C2
041054	San Lorenzo in Campo	C2
041057	Sant'Angelo in Vado	D
041058	Sant'Ippolito	C2
041071	Sassocorvaro Auditore	C3
041060	Sassofeltrio	C3
041061	Serra Sant'Abbondio	D
041064	Tavoleto	C3
041065	Tavullia	C1
041070	Terre Roveresche	C2
041066	Urbania	C3
041067	Urbino	C3
041068	Vallefoglia	C1
Ancona		
042001	Agugliano	C1
042002	Ancona	A
042003	Arcevia	D
042004	Barbara	C2
042005	Belvedere Ostrense	C2
042006	Camerano	C1
042007	Camerata Picena	C1
042008	Castelbellino	C2
042010	Castelfidardo	C1
042011	Castelleone di Suasa	C2
042012	Castelplanio	C2
042013	Cerreto d'Esi	D
042014	Chiaravalle	C1
042015	Corinaldo	C2
042016	Cupramontana	C2
042017	Fabriano	D
042018	Falconara Marittima	C1
042019	Filottrano	C2
042020	Genga	D
042021	Jesi	C1
042022	Loreto	C1
042023	Maiolati Spontini	C2
042024	Mergo	C2

042025	Monsano	C1
042026	Montecarotto	C2
042027	Montemarciano	C1
042029	Monte Roberto	C2
042030	Monte San Vito	C1
042031	Morro d'Alba	C2
042032	Numana	C1
042033	Offagna	C1
042034	Osimo	C1
042035	Ostra	C2
042036	Ostra Vetere	C2
042037	Poggio San Marcello	C2
042038	Polverigi	C1
042040	Rosora	C2
042041	San Marcello	C2
042042	San Paolo di Jesi	C2
042043	Santa Maria Nuova	C2
042044	Sassoferrato	D
042045	Senigallia	C1
042046	Serra dı Conti	C2
042047	Serra San Quirico	D
042048	Sirolo	C1
042049	Staffolo	C2
042050	Trecastelli	C2
Macerata		
043002	Apiro	C3
043003	Appignano	C2
043004	Belforte del Chienti	C2
043005	Bolognola	D
043006	Caldarola	C3
043007	Camerino	C3
043008	Camporotondo di Fiastra	C3
043009	Castelraimondo	C2
043010	Castelsantangelo sul Nera	D
043011	Cessapalombo	D
043012	Cingoli	C3
043013	Civitanova Marche	C1
043014	Colmurano	C2
043015	Corridonia	C2
043016	Esanatoglia	D
043017	Fiastra	D
043019	Fiuminata	D
043020	Gagliole	C2
043021	Gualdo	C2
043022	Loro Piceno	C2
043023	Macerata	C1

043024	Matelica	C2
043025	Mogliano	C2
043026	Montecassiano	C2
043027	Monte Cavallo	D
043028	Montecosaro	C1
043029	Montefano	C2
043030	Montelupone	C1
043031	Monte San Giusto	C1
043032	Monte San Martino	C2
043033	Morrovalle	C1
043034	Muccia	D
043035	Penna San Giovanni	C2
043036	Petriolo	C2
043038	Pieve Torina	D
043039	Pioraco	D
043040	Poggio San Vicino	C3
043041	Pollenza	C2
043042	Porto Recanati	C1
043043	Potenza Picena	C1
043044	Recanati	C1
043045	Ripe San Ginesio	C2
043046	San Ginesio	C2
043047	San Severino Marche	C2
043048	Sant'Angelo in Pontano	C2
043049	Sarnano	D
043050	Sefro	D
043051	Serrapetrona	C3
043052	Serravalle di Chienti	D
043053	Tolentino	C2
043054	Treia	C2
043055	Urbisaglia	C2
043056	Ussita	D
043058	Valfornace	D
043057	Visso	D
Fermo		
109001	Altidona	C2
109002	Amandola	C3
109003	Belmonte Piceno	C2
109004	Campofilone	C2
109005	Falerone	C2
109006	Fermo	C2
109007	Francavilla d'Ete	C2
109008	Grottazzolina	C2
109009	Lapedona	C2
109010	Magliano di Tenna	C2
109011	Massa Fermana	C2
109012	Monsampietro Morico	C2
109013	Montappone	C2

109014	Montefalcone Appennino	C3
109015	Montefortino	D
109016	Monte Giberto	C2
109017	Montegiorgio	C2
109018	Montegranaro	C1
109019	Monteleone di Fermo	C2
109020	Montelparo	C3
109021	Monte Rinaldo	C2
109022	Monte Rubbiano	C2
109023	Monte San Pietrangeli	C1
109024	Monte Urano	C1
109025	Monte Vidon Combatte	C2
109026	Monte Vidon Corrado	C2
109027	Montottone	C2
109028	Moresco	C2
109029	Ortezzano	C2
109030	Pedaso	C1
109031	Petritoli	C2
109032	Ponzano di Fermo	C2
109033	Porto San Giorgio	C1
109034	Porto Sant'Elpidio	C1
109035	Rapagnano	C2
109036	Santa Vittoria in Matenano	C3
109037	Sant'Elpidio a Mare	C1
109038	Servigliano	C2
109039	Smerillo	C3
109040	Torre San Patrizio	C2
Ascoli Piceno		
044001	Acquasanta Terme	D
044002	Acquaviva Picena	C2
044005	Appignano del Tronto	C3
044006	Arquata del Tronto	D
044007	Ascoli Piceno	A
044010	Carassai	C2
044011	Castel di Lama	C1
044012	Castignano	C3
044013	Castorano	C2
044014	Colli del Tronto	C1
044015	Comunanza	D
044016	Cossignano	C2
044017	Cupra Marittima	C2
044020	Folignano	C1
044021	Force	C3
044023	Grottammare	C1
044027	Maltignano	C1

044029	Massignano	C2
044031	Monsampolo del Tronto	C1
044032	Montalto delle Marche	C2
044034	Montedinove	C3
044036	Montefiore dell'Aso	C2
044038	Montegallo	D
044044	Montemonaco	D
044045	Monteprandone	C1
044054	Offida	C2
044056	Palmiano	C3
044063	Ripatransone	C2
044064	Roccafluvione	D
044065	Rotella	C3
044066	San Benedetto del Tronto	C1
044071	Spinetoli	C1
044073	Venarotta	C3

Tabella 2 – Elenco comuni per provincia per area rurale

Nella strategia regionale, la definizione delle aree rurali potrà essere utilizzata come elemento di priorità nel finanziamento delle operazioni proposte, nonché nell'ambito della Priorità 6 "Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" e in attuazione delle operazioni previste per lo sviluppo rurale CLLD potrà essere utilizzata sia come condizione di accesso che di priorità.

Definizione di aree interne

Nell'ambito delle aree rurali marchigiane è possibile individuare quelle aree marginalizzate in termini di lontananza dai servizi essenziali che presentano particolari problematiche di trend demografici e trend economico/occupazionali definite nell'accordo di partenariato nazionale come "aree interne".

In base al set di indicatori individuati nell'Accordo di Partenariato e alla mappatura ivi riportata (**fig.1**), nella Regione Marche il 45% dei comuni si classifica come area interna. Di questi 25, cioè poco meno di un quarto risulta periferico, mentre nessuno è ultraperiferico. Sostanzialmente le aree interne marchigiane corrispondono alla fascia interna appenninica con alcune esclusioni significative (Urbino, Fabriano e Camerino); i territori periferici, in particolare, sono situati nel basso pesarese e nell'entroterra a cavallo delle province di Fermo e Ascoli; si tratta delle aree in cui si registra una diminuzione generalizzata della popolazione dal 1971 ad oggi e in cui è più numerosa la fascia di popolazione over 65, anche se non mancano eccezioni significative. La cartina sotto riportata evidenzia come tutte le aree interne ricadono nelle Marche nelle aree rurali, e in particolare le aree intermedie e periferiche ricadono prevalentemente in quella parte di aree rurali con maggiori fragilità ossia nelle aree rurali "C3 - rurale intermedia con vincoli naturali" e "D - rurale con problemi di sviluppo".

Tenuto conto della classificazione proposta nell'accordo di partenariato, si è proceduto quindi a individuare quelle aree "interne" che, nell'ambito delle aree rurali, presentano una situazione particolarmente problematica in termini di densità della popolazione, fenomeno dello spopolamento, anzianità della

popolazione, diponibilità di strutture sanitarie e scolastiche. Da un punto di vista economico sono state analizzati gli aspetti inerenti il tasso di attività della popolazione, il reddito medio pro-capite , la rilevanza del settore agricolo rispetto agli altri settori produttivi.

Alla luce di tali analisi sono state individuate, nell'ambito delle aree rurali, 3 aree interne pilota (**fig.2**).

Le tre aree interne pilota finora delineate coprono nel complesso una superficie di 2.552 km2 pari al 27% del territorio regionale. Il 77% di questa superficie rientra nelle aree D del PSR.

L'area pilota a cavallo tra le provincie di Pesaro-Urbino e Ancona ha una superficie di 959 km2 e ricade prevalentemente nell'area D del PSR (83%) ad eccezione di due comuni in C3. L'area pilota nella provincia di Macerata (885 km2) è in gran parte nell'area D (80%) con un piccolo gruppo di comuni in C2. Infine la terza area pilota nella provincia di Ascoli Piceno si estende per 708 km2 ed interessa tre aree rurali (D, C3 e C2).

La definizione di tali aree non è conclusa, ma proseguirà nei prossimi anni, man mano che giungeranno a maturazione i processi di aggregazione e di definizione delle strategie locali. Al riguardo si evidenzia come l'area pilota del pesarese sia già arrivata alla fase di esecutività, l'area del maceratese potrà arrivare a tale fase entro il 2015, mentre l'area di Ascoli Piceno presenta ancora incertezze in relazione al suo grado di integrazione dei territori. Ad oggi i riferimenti normativi regionali sono i seguenti: DGR n.1126 del 6/10/2014 che individua i 3 "progetti d'area"; la DGR n.1308 del 24/11/2014 che integra nell'area 1 Basso Appennino Pesarese e Anconetano il comune di Pergola. Ai suddetti territori se ne potranno quindi aggiungere altri, che potranno beneficiare degli aiuti del FEASR, previa modifica del PSR.

Definizione di zone soggette a vincoli naturali

Ai sensi dell'articolo 32 del Reg. UE n. 1305/2013, le zone soggette a vincoli naturali (per brevità denominate anche "svantaggiate") comprendono le zone montane, che corrispondono ai comuni delimitati dall'art. 3, par. 3 Dir. 268/75 e le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, che corrispondono ai comuni delimitati dall'art. 3, par. 4 Dir. 268/75. Le suddette aree soggette a vincoli naturali significativi diverse da quelle montane sono state ridefinite ed aggiornate nel 2020 in applicazione dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. Il procedimento di identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane, si è concluso con il DM del MIPAAF n. 6277 dell'8 giugno 2020 che ha adottato la metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e l'elenco dei comuni e dei fogli di mappa interessati, che costituiscono parte integrante del provvedimento. La nuova classificazione ha validità a partire dal 2021.

Nella regione le zone soggette a vincoli naturali comprendono 151 comuni che rappresentano il 73% della superficie territoriale e circa il 48% della popolazione regionale [3]. Tali aree sono costituite da territori comunali interi e aree sub comunali, ed a seguito dell'analisi dei risultati della revisione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane operata dal MIPAAF i comuni marchigiani possono essere classificati in 5 differenti categorie: ordinario; interamente montano (par.3); interamente soggetto a vincoli naturali significativi diverso dalla zona montana (par.4); parzialmente montano (par. 3); parzialmente montano (par. 3) e parzialmente soggetto a vincoli naturali significativi diverso dalla zona montana (par. 4).

La **tab.3** riepiloga la ripartizione per zona dei comuni, della popolazione e della superficie.

Area	Comuni*		Superficie**		Popolazione		Densità
	numero	%	km²	%	migliaia	%	ab/km²
Ordinario	85	36,0%	2.506	26,7%	813	52,3%	324
Interamente montano (par.3)	70	29,7%	3.967	42,2%	175	11,3%	44
Interamente soggetto a vincoli naturali significativi diverso dalla zona montana (par.4)	72	30,5%	2.518	26,8%	522	33,6%	207
Parzialmente montano (par. 3)	2	0,8%	58	0,6%	4	0,3%	71
Parzialmente montano (par. 3) e parzialmente soggetto a vincoli naturali significativi diverso dalla zona montana (par. 4)	7	3,0%	352	3,7%	39	2,5%	112
Totale Marche	**236**	**100%**	**9.401**	**100%**	**1.553**	**100%**	**165**

* Si fa riferimento ai Comuni riportati nei relativi elenchi del Decreto Ministeriale n. 6277 dell'08/06/2020 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Si precisa che gli elenchi del DM non tengono conto di alcune incorporazioni o fusioni di comuni intervenute.

** In merito alla superficie i valori inseriti fanno riferimento alle superfici ISTAT totali di ogni comune.

Tabella 3 - Comuni, superficie e popolazione per tipologia di area

L'elenco dei comuni montani e dei comuni soggetti a vincoli naturali significativi diversi dalla zona montana costituisce un allegato al programma.

[3] I valori indicati e quelli degli indicatori elencati nelle tabelle successive non sono confrontabili con quelli del precedente PSR in quanto mancano i sette comuni della Valmarecchia passati all'Emilia Romagna. Inoltre i valori non sono confrontabili con dati riportati nelle tabelle precedenti in quanto nell'analisi delle aree soggette a vincoli naturali non si tiene conto delle incorporazioni e fusioni intervenute in linea con l'allegato al DM MIPAAF n. 6277 dell'8 giugno 2020.

Norme transitorie a seguito del distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini (L. del 28 maggio 2021, n. 84)

A seguito dell'emanazione della legge nazionale del 28 maggio 2021, n. 84 recante "*Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*" entrata in vigore il 17 giugno 2021 ed in base a quanto stabilito dall'intesa sottoscritta tra la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna (reg. num. 1087 del 04/01/2022 del repertorio regionale) a seguito della D.G.R. n. 1430 del 22/11/2021 concernente i primi adempimenti attuativi della legge 28 maggio 2021, n. 84 e della D.G.R. n. 1591 del 22/12/2021 di approvazione dello di schema di intesa, il PSR Marche 2014-2022 rispetto ai soggetti dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio opererà come segue:

- la gestione delle domande di sostegno e pagamento riferite a bandi emanati prima del 1 gennaio

2023 resta in capo alla Regione Marche, ivi compresi anche tutti i controlli ex post;
- la Regione Marche farà fronte anche ai trascinamenti collegati a misure a superficie (Misura 8, Misura 10, Misura 11 e Misura 13) assunti su bandi attivati prima del 1 gennaio 2023, i cui pagamenti annuali siano da effettuare nella programmazione 2023-27 o in quelle successive.

Definizione di bosco ai sensi dell'art. 2, comma 2, del reg. (UE) 1305/13

Per quel che riguarda la **definizione di bosco**, la RM, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del reg. (UE) 1305/13, intende utilizzare la definizione di bosco nazionale (D.Lgs. n. 227/2001, orientamento e modernizzazione del settore forestale), recepita con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale.

Per bosco si intende pertanto: "*qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 %, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate e gli orti botanici." (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 227/2001, art. 2, comma 1, lettera e), l.r. n. 6/2005).*

In particolare i castagneti da frutto in attualità di coltura sono così definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della l.r. n. 6/2005: *"castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto, puro o semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche continuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale."*

Definizione della soglia di cui al punto 2) dell'art. 21 del Reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/2013 è necessario stabilire la dimensione minima aziendale delle superfici forestali, oltre la quale il sostegno alle aziende, a valere delle misure riportate nel medesimo articolo, è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente. Tale valore soglia dovrebbe garantire l'assoggettamento al suddetto obbligo, di almento il 50% della superficie forestale regionale.

Non essendo disponibile a livello reg.le una base dati relativa alla estensione delle superfici forestali posseduta dalle singole aziende forestali pubbliche e private, si procede con una stima della situazione attuale, che possa individuare una soglia tale da garantire l'interessamento del 50% delle proprietà forestali reg.li. In particolare:

a. la somma di tutte le proprietà pubbliche è pari al 24,4 % della superficie forestale regionale. Tutti gli enti che posseggono o gestiscono queste proprietà (demanio regionale, demani comunali e civici), posseggono, di norma, più di 80 ettari di bosco in gestione. Tale percentuale di superficie boscata è pertanto tutta conteggiata tra quella soggetta all'obbligo di pianificazione;

b. nell'ambito della proprietà privata, che detiene complessivamente il 75,6 % dei boschi marchigiani, vi sono alcune grandi proprietà con centinaia, ed anche migliaia, di ettari in gestione (es. Curie arcivescovili e vescovili del terriorio regionale, proprietari di estese foreste, soprattutto nel territorio

della provincia di Pesaro Urbino. Si stima che la somma delle superfici di tali vasti possedimenti privati, sempre superiori ad 80 Ha ad azienda, superi il 25% dell'intera superficie forestale regionale;

c. si stima pertanto che la **soglia di 80 Ha** di superficie forestale in possesso ad azienda, garantisca la copertura di almeno il 50 % dell'intera superficie forestale regionale.

In caso di disponibilità futura di informazioni più dettagliate, vi è da parte della RM l'impegno a rivedere tale soglia minima.

Definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13

Strumenti di pianificazione forestali equivalenti al Piano di gestione forestale di cui alla metodologia unica regionale prevista dalla DGR n. 988/1996 sono i seguenti:

- Piano particolareggiato o di assestamento forestale redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 799/2003;

- Piano d'intervento forestale straordinario (PIFS), così come previsto dagli articoli da 15bis a sexies della Legge forestale regionale n. 6/2005 e s.m., redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 1025/2014).

In dettaglio, la cui metodologia unica di redazione e restituzione (elaborati di Piano) di ciascuna delle tipologie è la seguente:

I **Piani di gestione forestale**, denominati "Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale di strumento di pianificazione forestale regionale consta degli elaborati elencati nella **tab.4** sotto riportata.

a) Documentazione
• elencazione del materiale bibliografico e cartografico, specificato in apposito allegato, inerente l'argomento e le tematiche del patrimonio silvo-pastorale pubblicato da soggetti pubblici e/o privati.
b) Cartografia di base
c) Operazioni catastali
• Perimetrazione delle aree interessate dal piano di base al titolo di proprietà o in base ad altre forme di possesso.
d) Articolazione areale ed indagine conoscitiva
e) Rilievo e descrizione delle Unità di Gestione (UdG) e delle Tipologie/Unità di Uso del Suolo *(UdS).*
f) Carte tematiche
g) Elaborati del piano
1. Relazione tecnica
2. allegati

Tabella 4 - elaborati Piani di Gestione Forestale

Il **<u>Piano particolareggiato o di assestamento forestale</u>** di strumento di pianificazione forestale regionale consta degli elaborati elencati nella **tab.5** sotto riportata.

1 Relazione tecnica
L'elaborato "Relazione tecnica" deve sviluppare esaurientemente, secondo i canoni delle scienze forestali e dei testi bibliografici di riferimento per la materia, i seguenti argomenti:
a. "caratteristiche del territorio oggetto di pianificazione e di un suo significativo intorno";
b. "caratteristiche del Piano e metodologia di lavoro";
c. "descrizione delle unità di uso del suolo" con descrizione delle superfici agricole e pastorali (pascoli, seminativi, arbusteti, tartufaie coltivate ecc.), e forestali (cedui, fustaie transitorie, fustaie, descrizione ed insediamento del novellame, vuoti e radure, stato vegetativo e fitosanitario), altre categorie di uso del suolo;
d. "le classi economiche" (sin. Comprese).;
e. "le infrastrutture e la rete viaria con le relative necessità e proposte di intervento"
2 Registro degli interventi
L'elaborato "registro degli interventi" conterrà ed indicherà, per ogni unità di uso del suolo le sue caratteristiche e gli interventi forestali previsti nell'arco temporale di validità del Piano, gli interventi effettuati in applicazione delle previsioni di Piano.
3 Schede descrittive del particellare
L'elaborato "schede descrittive del particellare" conterrà le informazioni per ogni singola UDS
4. Cartografia
Le carte tematiche andranno prodotte previa compilazione di specifiche schede di campagna.

Tabella 5 - elaborati Piano particolareggiato o di assestamento forestale

Il **<u>Piano d'intervento forestale straordinario (PIFS),</u>** di strumento di pianificazione forestale regionale funzionale alla esecuzione di interventi pubblici su superfici private in caso di grave rischio di incendio o dissesto idrogeologico e di incolumità. Consta dei seguenti elaborati:

- i piani d'intervento forestale straordinari definiscono le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da eseguire; evidenzia le aree impegnate e/o da impegnare, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonchè le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale

e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione;

- i piani d'intervento forestale straordinari stabiliscono le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi progetti esecutivi, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, e sono composti dagli elaborati indicati nella **tab.6** sotto riportata, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento.

a) le scelte pianificatorie ed organizzative, le procedure d'appalto che saranno poste in essere e le tipologie delle lavorazioni da attuare;
b) relazione illustrativa;
c) relazione tecnica;
d) studio di prefattibilità ambientale ed eventuale Studio di incidenza;
e) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari;
f) rilievo di massima dei terreni, suddivisi per categorie omogenee di uso del suolo e/o vegetazione. Il piano particellare delle aree ove saranno attuati gli accordi bonari, le occupazioni temporanee o le affissioni, in caso di non rintracciabilità del proprietario o del possessore, ai sensi dell'art. 15ter della l.r. n. 6/2005, sarà contenuto nel progetto esecutivo;
g) sono effettuate, sulle aree interessate dagli interventi, le indagini necessarie, e sono redatte le relative relazioni ed elaborati grafici nonchè la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ripristinare e/o manutenere;
h) planimetria generale e elaborati grafici;
i) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;
l) calcolo sommario della spesa;
m) quadro economico di piano;
n) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale di riferimento per i successivi progetti esecutivi;
o) è redatto uno schema di contratto tipo per i successivi progetti esecutivi.

Tabella 6 - elaborati Piano di Intervento Forestale Straordinario

Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno - qualora la normativa comunitaria e le disposizioni attuative lo prevedano - possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (CE) 1305/2013. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, deve essere emessa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di soggetti autorizzati e corrispondere al 100% dell'importo anticipato.

La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che dette spese siano superiori all'anticipo erogato.

Contributi in natura

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n.1303/2013 e fermo restando le specifiche limitazioni contenute in ciascuna scheda di misura.

Leasing

E' possibile ammettere l'acquisto mediante leasing, con le specifiche di cui ai paragrafi 2b e 6 dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

Rispetto delle regole di condizionalità e baseline

Le norme relative all'applicazione della condizionalità sono contenute nel reg. UE n. 1306/2013 (reg. orizzontale titolo VI artt. 91-101).

La condizionalità si applica ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai beneficiari delle misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde e ai beneficiari delle seguenti misure dello sviluppo rurale: forestazione e imboschimento e allestimento di sistemi agroforestali, pagamenti agro-climatico-ambientali (ad eccezione del sostegno per la conservazione delle risorse genetiche art. 28 par.9), agricoltura biologica, indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, il benessere degli animali e i servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.

La condizionalità trova recepimento in Italia attraverso specifici Decreti Ministeriali ed attuazione nella Regione Marche mediante delibere annuali al fine di rendere coerente l'applicazione della condizionalità con l'evoluzione normativa di riferimento.

In applicazione dell'articolo 4 del reg. (UE) n. 1310/2013, le regole di condizionalità per il 2014 continuano a essere quelle definite dal reg. (CE) n. 73/2009, così come modificato dall'articolo 6 del medesimo reg. (UE) 1310/2013. In particolare, per l'anno 2014, la Regione Marche ha adeguato la disciplina regionale della condizionalità, recependo con proprio provvedimento (DGR 596/2014) le modifiche del decreto ministeriale 30125/2009 intervenute con il decreto ministeriale 15414/2013, nonché le modifiche degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 ad opera del Reg. (UE) n. 1310/2013, stabilendo pertanto gli elenchi dei criteri di gestione obbligatori e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali applicabili nel territorio regionale.

Con il Reg. UE n. 1306/2013 è stata introdotta una sostanziale riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità, che ha riclassificato i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per settori e temi , così come stabilito con DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i. I requisiti sono suddivisi in tre settori tematici, riconducibili agli obiettivi che si intendono perseguire con la PAC: Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, Benessere degli animali (**vedi tab. 7 e 8 di Condizionalità**).

A seconda delle misure considerate agli obblighi della condizionalità si aggiungono gli ulteriori elementi che costituiscono nel loro insieme la *baseline* e che possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

• Requisiti obbligatori di condizionalità;

• mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;

• requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

• altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;

• altri atti legislativi nazionali applicabili (per la misura forestale).

Il DM n. 180 del 23/01/2015 stabilisce i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (riportati nella **tab. 9**) applicabili ai beneficiari delle misure di cui all'art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013.

Oltre ai suddetti requisiti di *baseline*, per la definizione degli impegni delle misure agroclimatiche e ambientali occorrerà tenere conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o greening. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

Nel calcolare l'importo del premio spettante tale componente sarà tenuta in considerazione per evitare doppi pagamenti seguendo le indicazioni relative al *non-double funding* (per impegni che ottemperano al greening e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).

Possibili combinazioni di impegni e di misure agroambientali ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 808/14

Nella **tab. 10** seguente sono indicate le possibilità di combinazione degli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13, degli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg., degli impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg. e degli impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg., ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014. Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1303/2013.

Soglia di tolleranza condizione di ammissibilità misure agroambientali

Le sottomisure 10.1.A, 10.1.B, 11.1 e 11.2 hanno quale condizione di ammissibilità l'obbligo di adottare una determinata tecnica di produzione (ad es biologico o produzione integrata) su tutte le superfici dell'Unità Tecnico Economica Aziendale per tutta la durata del periodo di impegno. Rispetto a tale obbligo si ammette una tolleranza del 3% che consente di non rendere inammissibili all'aiuto domande per le quali si riscontrano disallineamenti minimali tra la superficie che risulta notificata e richiesta a premio da un lato e la superficie totale condotta dall'altro. In ogni caso viene riconosciuta come ammissibile all'aiuto solo la superficie richiesta a premio che risulta notificata. La tolleranza (3%) non confligge con le norme stabilite dai regolamenti comunitari per la determinazione delle superfici ammissibili all'aiuto sulle domande di sostegno e per la determinazione dei pagamenti spettanti per le domande di pagamento (ad esempio art.19 del reg. UE 640/2014 in materia di sovradichiarazione in fase di domanda; art. 38 reg. UE 809/2014 sui controlli in loco ecc.) che vengono pedissequamente applicate. La soglia del 3% è stata anzi fissata proprio

in analogia con dette norme.

Decorrenza ammissibilità investimenti

Non sono ammissibili le spese relative a lavori o attività, iniziate prima della presentazione di una domanda, nei termini previsti da uno specifico bando.

Fanno eccezione le seguenti tipologie di spesa:

- le spese, propedeutiche alla presentazione della domanda stessa - riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali - quali quelle relative a onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) del Reg. UE n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1, nonché le spese di "preparazione delle attività di cooperazione del GAL" (art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. 1303/2013) e del "supporto tecnico preparatorio" (art. 44, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;
- le spese sostenute nell'ambito della misura 20;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 7.3 con beneficiario il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli "Accordi di programma bilaterali" tra MiSE e Regioni per effetto delle disposizioni dei Reg. (UE) n. 1303/2013 e 1305/2013 in materia di ammissibilità delle spese, della pertinente normativa in tema di aiuti di Stato nonché degli "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (2013/C 25/01 e successive modificazioni).

Eleggibilità dell'IVA

Per i privati e gli Enti Pubblici, qualora l'IVA risulti "non recuperabile" la stessa è ammissibile all'aiuto. In tutti i restanti casi l'IVA non è ammissibile all'aiuto.

Utilizzo di strumenti finanziari

In coerenza con la "Tabella di correlazione diretta dei fabbisogni con le Priorità / Focus Area" e la "Tabella di sintesi delle strategie regionali" e limitatamente ad alcune misure/operazioni l'aiuto potrà essere erogato anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari di livello nazionale o regionale sotto forma di garanzia, prestiti e partecipazione al capitale di rischio. Le diverse forme di sostegno potranno anche essere combinate tra loro.

A seguito degli esiti della valutazione ex ante degli strumenti finanziari prevista dall'articolo 37 del reg. sulle Disposizioni Comune per i FSIE (reg. CPR) sarà individuato lo strumento finanziario che verrà istituito e i suoi requisiti di funzionamento.

Gli strumenti finanziari riceveranno i contributi dalla dotazione finanziaria nell'ambito delle dotazioni proprie delle singole misure che verranno individuate a seguito della conclusione della valutazione ex ante. L'introduzione di strumenti finanziari potrà avvenire a seguito di modifiche del PSR.

Modalità di attuazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF)

L'approccio collettivo di filiera è caratterizzato dalla presenza di un progetto integrato collettivo che interessa più misure e coinvolge più soggetti beneficiari. L'insieme dei soggetti e delle misure attivate vengono coordinati ed integrati attraverso un "**Progetto di filiera**".

I progetti sono costruiti attorno ad un Business plan di filiera in cui sono individuate le strategie scelte per raggiungere gli obiettivi fissati, nonché i soggetti coinvolti e le modalità che si intendono adottare per concretizzare le azioni scelte. I progetti presentati nell'ambito dei PIF per poter essere finanziati devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e le altre condizioni stabilite nelle rispettive schede di misura, compreso il superamento del punteggio minimo ottenuto dall'applicazione dei criteri di selezione delle suddette schede di misura.

La selezione delle filiere avverrà con bando pubblico e potrà riguardare categorie diverse di filiere ed in particolare:

- Filiere di dimensione regionale;
- Filiere di dimensione locale;
- Filiere corte;
- Filiere energetiche e no-food.

Gli elementi comuni a tutte le suddette categorie di filiere, sono i seguenti:

Progetto di filiera

Il progetto di filiera prevede una serie di azioni organiche, che coinvolgono un insieme di aziende appartenenti a diversi segmenti della filiera ed eventualmente anche soggetti diversi (associazioni, amministrazioni pubbliche, ecc..), volte alla valorizzazione di specifiche produzioni agricole o forestali interessate, con una diretta ricaduta sulle aziende produttrici, anche garantendo una maggiore efficienza economico organizzativa della filiera stessa.

Soggetti promotori

Il Soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto di filiera ed è rappresentato da associazioni di agricoltori di qualsiasi natura giuridica, i cui soci sono soggetti che sottoscrivono il contratto di filiera o da Consorzi di tutela delle denominazioni di origine regionali.

I soggetti promotori, che saranno i responsabili della presentazione del progetto di filiera, possono anche essere beneficiari di aiuti del PSR.

Il soggetto promotore deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto nel progetto.

Contratto di filiera

I soggetti sono vincolati da un accordo sottoscritto tra le parti che individua il soggetto capofila, gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli obblighi reciproci che ciascuno si assume.

Condizionalità ex-post

La filiera è tenuta a raggiungere obiettivi minimi, definiti in sede di bando di accesso, quale condizione per beneficiare della totalità del contributo ammesso in sede di approvazione. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporta una decadenza parziale degli aiuti.

Modalità di attuazione degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA)

L'accordo agroambientale d'area all'interno del Programma della Regione Marche è intesa come **insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli** di un particolare limitato territorio a fronte di compensazioni effettuate a valere sulle misure agroambientali del PSR. Agli accordi possono utilmente partecipare oltre alle aziende agricole ed i privati forestali, che rappresentano gli unici beneficiari delle misure comprese negli accordi, anche i Comuni e/o le Comunità Montane, nonché gli Enti Gestori delle aree protette e/o Natura 2000, che possono promuovere l'accordo ed eventualmente contribuire con la fornitura di servizi agli agricoltori ed alle loro famiglie (come ad es. trasporti migliori ai residenti, viabilità, ecc…) al fine di giungere ad un maggiore coinvolgimento degli agricoltori nel raggiungimento dell'obiettivo comune di tutela del territorio di appartenenza. I progetti presentati nell'ambito degli accordi agroambientali d'area per poter essere finanziati devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e le altre condizioni stabilite nelle rispettive schede di misura, compreso il superamento del puteggio minimo ottenuto dall'applicazione dei criteri di selezione, se presenti, delle suddette schede di misura.

L'adesione agli accordi da parte degli agricoltori è volontaria ed avviene a seguito di azioni di promozione da parte dei soggetti indicati tramite politiche partecipate.

Le diverse tipologie di accordi integrati territoriali, sono funzionali al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (Focus Area 3B)

b) Tutela della biodiversità (Focus Area 4A)

c) Tutela delle acque (Focus Area 4B)

Gli elementi comuni a tutte le suddette categorie di accordo agroambientale d'area, sono i seguenti:

Progetto d'area

Il progetto d'area prevede una serie di azioni collettive, finalizzate ad un obiettivo agro ambientale che coinvolgono un insieme di aziende ricadenti nell'area oggetto di intervento. Le azioni di tutela inserite nel Progetto sono il risultato di un processo di condivisione da parte degli agricoltori, delle problematiche ambientali, degli obiettivi di tutela e delle misure di protezione adottate.

Soggetti promotori

Il Soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto d'area ed è rappresentato:

- da un Comune, da un' associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori, dal Consorzio di Bonifica, da organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo- pastorali, da Enti gestori delle aree protette, da Comunanze agrarie e loro associazioni nel caso di accordo della

tipologia a);

- da organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche ai sensi della L.R. 6/07 e ss. mm. e ii., da un Gestore di area Protetta nel caso di accordo della tipologia b);

- da un Comune, da un'associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori, da Enti gestori delle aree protette nel caso di accordo della tipologia c);

I soggetti promotori, che saranno i responsabili della presentazione del progetto d'area, possono anche essere beneficiari di aiuti del PSR. Tali progetti presentati per poter essere finanziati devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e le altre condizioni stabilite nelle rispettive schede di misura, compreso il superamento del puteggio minimo ottenuto dall'applicazione dei criteri di selezione delle suddette schede di misura.

Il soggetto promotore deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto nel progetto.

Di seguito sono indicati gli elementi specifici per ciascuna categoria di accordi territoriali agroambientali.

1. Elementi specifici degli accordi agroambientali finalizzati alla tutela del suolo ed alla prevenzione del rischio dissesto e alluvioni

L'azione, attivabile su tutto il territorio regionale soggetto a rischio idrogeologico, è finalizzata alla riduzione dell'erosione superficiale del suolo e del micro dissesto idrogeologico influenzato dall'attività agricola. In fase attuativa saranno adottati i seguenti criteri:

- individuazione delle aree ammissibili sulla base di una analisi territoriale del rischio di dissesto idrogeologico e di alluvioni e della relativa incidenza sul rischio delle aree candidate;

- individuazione delle possibili tecniche da sostenere tenendo conto della Piano di Assetto Idrogeologico regionale (PAI);

- giustificazione della delimitazione territoriale e delle tecniche da sostenere con una specifica analisi di dettaglio locale;

2. Elementi specifici degli accordi agroambientali finalizzati alla tutela della biodiversità

L'azione, attivabile su tutto il territorio regionale ricadente in area Natura 2000, è finalizzata al mantenimento ed all'aumento della biodiversità nelle aree agricole coltivate specialmente nell'ambito delle Aree Protette e Aree Natura 2000. In fase attuativa saranno adottati i seguenti criteri:

- individuazione delle aree ammissibili sulla base delle cartografie regionali disponibili ed in particolare della cartografia di delimitazione delle aree Natura 2000 e delle aree a parco;

- individuazione delle possibili tecniche da sostenere sulla base dei Piani di Gestione Natura 2000 e/o sui Piani dei parchi;

- giustificazione della delimitazione territoriale e delle tecniche da sostenere con una specifica analisi di dettaglio locale;

3. Elementi specifici degli accordi agroambientali finalizzati alla tutela delle acque

L'azione, attivabile su tutto il territorio regionale, è finalizzata alla riduzione dell'inquinamento delle acque di falda determinato dall'attività agricola. In fase attuativa saranno adottati i seguenti criteri:

- individuazione delle aree ammissibili sulla base delle cartografie regionali disponibili ed in particolare della carta regionale delle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN);
- individuazione delle possibili tecniche da sostenere sulla base del Programma di Azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- giustificazione della delimitazione territoriale e delle tecniche da sostenere con una specifica analisi di dettaglio locale, che tenga anche conto delle caratteristiche del suolo interessato;

Azioni comuni a tutte le tipologie di accordo sono i seguenti punti

- definizione della partecipazione minima all'interno dell'area di ricaduta dell'Accordo agroambientale in termini di superficie (Ha), numero di aziende, o di altro criterio territoriale valido proposto in funzione degli obiettivi del progetto;
- applicazione delle politiche partecipate o metodologie bottom-up per coinvolgere e far partecipare i soggetti (agricoltori) che hanno deciso di partecipare all'Accordo per giungere alle scelte in merito agli obiettivi da perseguire, alle tecniche da applicare ed i tempi di realizzazione del progetto;

Modalità di attuazione dei Progetti Integrati Locali (PIL)

Tutti gli aspetti legati allo sviluppo integrato delle aree rurali realizzato con il FEASR è attuato attraverso la procedura *bottom-up* garantita dall'approccio Leader. Peraltro le modalità dell'intervento dei GAL sono diversificate, a seconda che riguardino il finanziamento di singoli interventi o forme più integrate di intervento, fino al sostegno di azioni complementari con quelle attuate con altri fondi comunitari o nazionali, come nel caso degli interventi nelle "aree interne".

La progettazione in questo caso interessa nella sua globalità, il sistema produttivo multisettoriale locale ed il sistema sociale rappresentato dalle popolazioni locali.

Il progetto territoriale è costituito da interventi volti al sostegno di attività artigianali, di servizi turistici, alla qualificazione delle risorse ambientali, storiche e culturali, nonché da azioni funzionali alla valorizzazione del territorio attraverso la promozione di un'offerta di pacchetti integrati riguardanti: le produzioni agroalimentari di qualità, le produzioni tipiche agricole ed artigianali, l'offerta di servizi turistici ed agrituristici anche legati alla fruizione di beni ambientali e culturali. A questi si aggiungono tutti gli interventi finalizzati a garantire un livello accettabile di servizi di base alle popolazioni rurali (scuola, salute, trasporti, comunicazione, ecc…). Tali interventi non sono tuttavia limitativi tenuto conto dell'approccio bottom-up e possono riguardare anche altri temi ove giustificati alla situazione del territorio.

Soggetti promotori

Nel caso di attivazione dei PIL, viene individuato un Soggetto promotore che è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto integrato locale, ed è rappresentato da un Comune capofila dell'area proposta. Il soggetto promotore deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto nel progetto. In ogni caso la

Regione garantirà la formazione specifica di personale sui temi della progettazione integrata, dell'animazione territoriale, delle procedure amministrative e del monitoraggio e valutazione degli interventi.

Progetto Integrato Locale

Al fine di facilitare l'intero percorso di costruzione dei PIL la Regione fornirà tutti gli elementi di supporto alla progettazione ed in particolare: a) schema del progetto locale; b) batterie semplificate di indicatori, coerenti con quelli del PSR, sulla base dei quali misurare i risultati dei progetti; c) linee guida per l'animazione dei territori; d) definizione della condizionalità amministrativa ex-ante; e) descrizione delle azioni obbligate volte a garantire la trasparenza nei confronti dei cittadini dei territori; f) definizione di un sistema di autovalutazione del soggetto promotore, che si raccordi con la valutazione del GAL e con il valutatore indipendente del PSR.

Definizione di "cratere sismico"

Per cratere sismico ci si riferisce a tutti quei comuni individuati in via definitiva con Legge 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" (vedi tabella).

Amandola (FM)	Visso (MC)	Mogliano (MC)
Acquasanta Terme (AP)	Apiro (MC)	Monsapietro Morico (FM)
Arquata del Tronto (AP)	Appignano del Tronto (AP)	Montappone (FM)
Comunanza (AP)	Ascoli Piceno	Monte Rinaldo (FM)
Cossignano (AP)	Belforte del Chienti (MC)	Monte San Martino (MC)
Force (AP)	Belmonte Piceno (FM)	Monte Vidon Corrado (FM)
Montalto delle Marche (AP)	Caldarola (MC)	Montecavallo (MC)
Montedinove (AP)	Camerino (MC)	Montefalcone Appennino (FM)
Montefortino (FM)	Camporotondo di Fiastrone (MC)	Montegiorgio (FM)
Montegallo (AP)	Castel di Lama (AP)	Monteleone (FM)
Montemonaco (AP)	Castelraimondo (MC)	Montelparo (FM)
Palmiano (AP)	Castignano (AP)	Muccia (MC)
Roccafluvione (AP)	Castorano (AP)	Offida (AP)
Rotella (AP)	Cerreto D'esi (AN)	Ortezzano (FM)
Venarotta (AP)	Cingoli (MC)	Petriolo (MC)
Bolognola (MC)	Colli del Tronto (AP)	Pioraco (MC)
Castelsantangelo sul Nera (MC)	Colmurano (MC)	Poggio San Vicino (MC)
Cessapalombo (MC)	Corridonia (MC)	Pollenza (MC)
Fiastra (MC)	Esanatoglia (MC)	Ripe San Ginesio (MC)
Valfornace (MC)	Fabriano (AN)	San Severino Marche (MC)
Gualdo (MC)	Falerone (FM)	Santa Vittoria in Matenano (FM)
Penna San Giovanni (MC)	Fiuminata (MC)	Sefro (MC)
Pieve Torina (MC)	Folignano (AP)	Serrapetrona (MC)
San Ginesio (MC)	Gagliole (MC)	Serravalle del Chienti (MC)
Sant'Angelo in Pontano (MC)	Loro Piceno (MC)	Servigliano (FM)

Sarnano (MC)	Macerata	Smerillo (FM)
Ussita (MC)	Maltignano (AP)	Tolentino (MC)
Matelica (MC)	Massa Fermana (FM)	Treia (MC)
Urbisaglia (MC)		

Modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive post sisma del Fondo di Solidarietà

Le risorse aggiuntive post sisma assegnate al PSR Marche attraverso il "trasferimento di solidarietà" sancito dalla Conferenza Stato – Regioni del 22 giugno 2017 saranno utilizzate per interventi mirati alle sole aree del cratere sismico attraverso l'emanazione di bandi ad *hoc* oppure tramite la riserva di risorse finanziarie su bandi ordinari, aggiuntive rispetto alle risorse ordinarie cui comunque concorrono.

Le dotazioni per le diverse misure sono state individuate sulla base della stima dei fabbisogni e delle capacità di assorbimento dei territori colpiti dal sisma, tali valutazioni preventive andranno verificate a seguito dell'emanazione degli specifici bandi.

Le risorse aggiuntive post sisma possono andare a finanziare interventi complementari ad interventi finanziati con altri fondi (fondi nazionali per la ricostruzione, altri fondi): in tal caso sarà verificato che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi attraverso la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

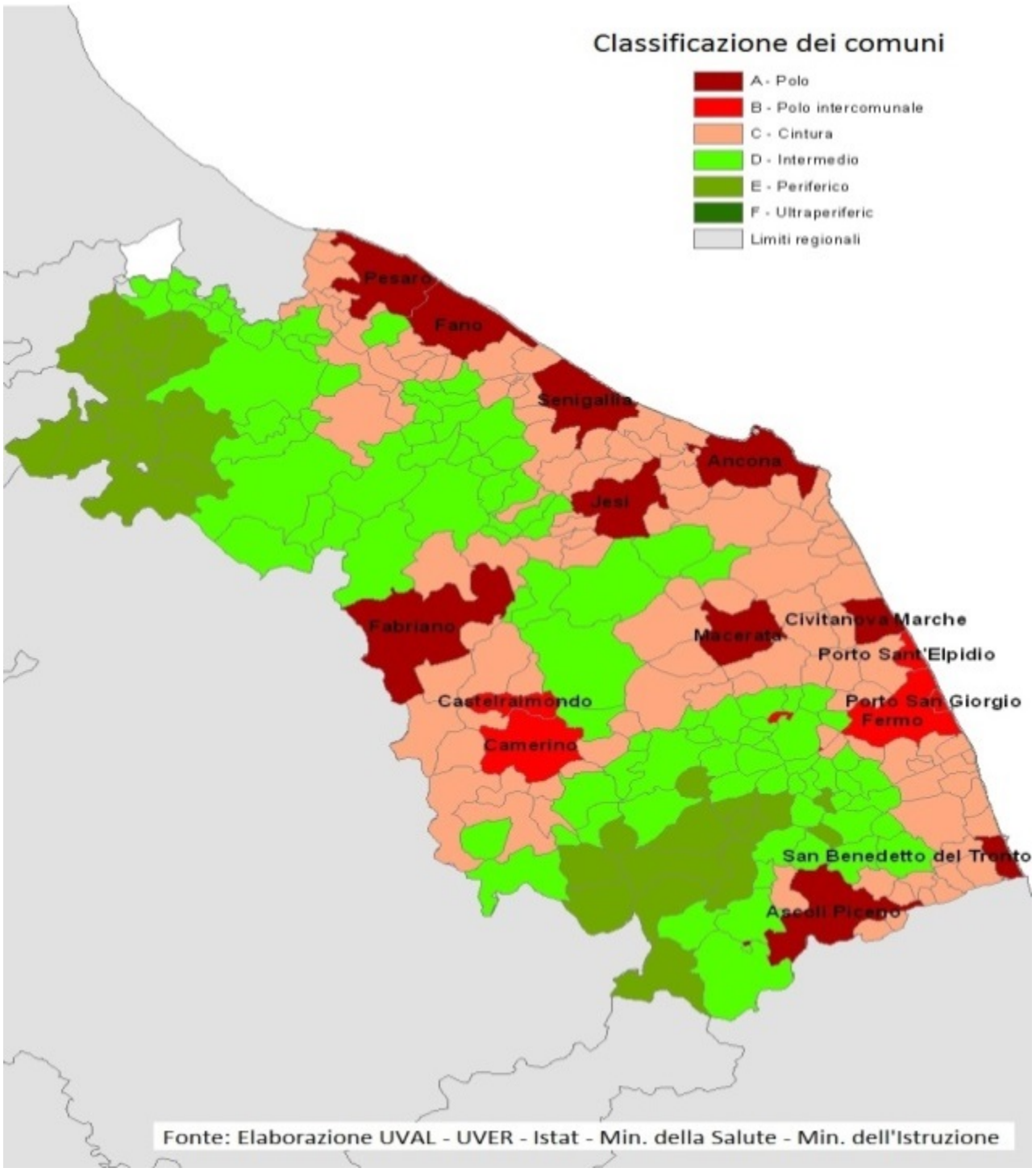


Figura 1 - Classificazione Aree Interne Marche individuate nell'Accordo di Partenariato

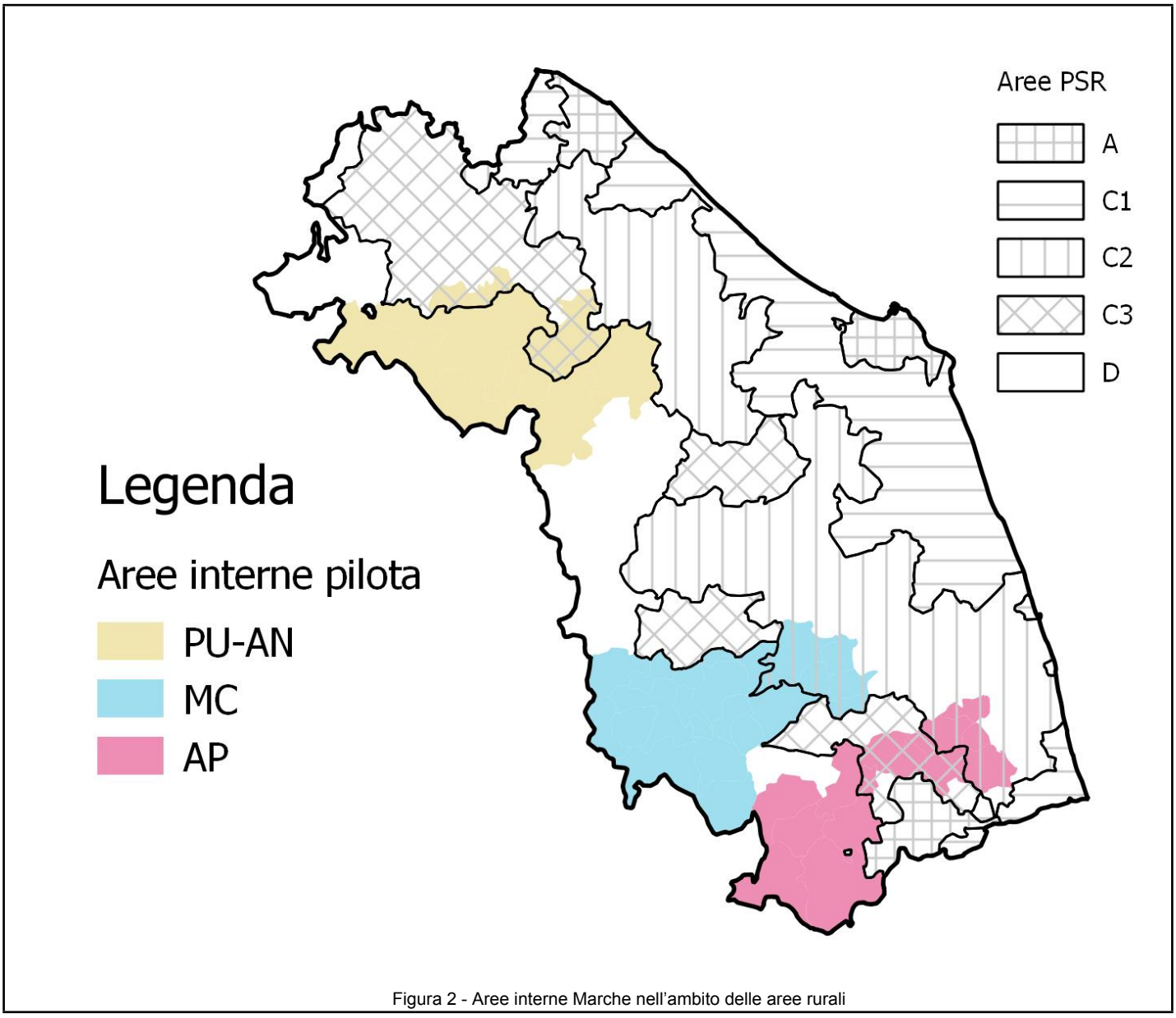


Figura 2 - Aree interne Marche nell'ambito delle aree rurali

Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno – ACQUA

CGO 1 (ex atto A4) = articoli 4 e 5 della direttiva 91/676/CEE (“direttiva nitrati”).

BCAA 1 (ex standard 5.2) = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

BCAA 2 (ex standard 5.1) = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.

BCAA 3 (ex atto A2) = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE (versione in vigore al termine del periodo di validità della direttiva stessa).

Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno – SUOLO E STOCCAGGIO DI CARBONIO

BCAA 4 (ex standard 1.2) = copertura minima del suolo.

BCAA 5 (ex standard 1.1) = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.

BCAA 6 (ex standard 2.1) = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno – BIODIVERSITA’

CGO 2 (ex atto A1) = direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

CGO 3 (ex atto A5) = direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche “direttiva habitat” (art. 6 commi 1 e 2).

Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno – LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 (ex standard 4.4) = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, come obbligo opzionale, eventuali misure per evitare attacchi/diffusione di specie invasive.

Tabella 7 - Condizionalità_parte 1

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante – SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 (ex atto B11) = regolamento CE n. 178/2002 “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”.

CGO 5 (ex atto B10) = direttiva n. 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante – IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 (ex atto A6) = direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini.

CGO 7 (ex atto A7) = regolamento CE n.1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

CGO 8 (ex atto A8) = regolamento CE n. 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante – MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 (ex atto B12) = regolamento CE n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante – PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 (ex atto B9) = regolamento CE n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

Benessere degli animali

CGO 11 (ex atto C16) = direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

CGO 12 (ex atto C17) = direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini,

CGO 13 (ex atto C18) = direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Tabella 8 - Condizionalità_parte 2

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti

E' applicato il codice di Buona pratica agricola istituito ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle ZVN e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare secondo il CBPA e ai sensi del Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si definiscono i seguento gli obblighi specifici:

- obblighi amministrativi,
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti,
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti,
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali)

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

a) Ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale

c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

e) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Tabella 9 - Requisiti minimi

Possibilità di sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1. Operaz. A Azione 1 Produzione integrata	Misura 10.1. Operaz. A Azione 2 Produzione integrata avanzata	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1 Inerbimento permanente delle colture perenni	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1 Margini erbosi multifunzionali	Misura 10.1. Operaz. C Gestione sostenibile dei pascoli	Misura 10.1. Operaz. D Azione 1 Conservazione del patrimonio genetico di origine animale	Misura 10.1. Operaz. D Azione 2 Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	Misura 10.2. Operaz. A Raccolta e conservazione del materiale genetico	Misura 11.1 e Misura 11.2. Agricoltura biologica	Misura 14 Benessere animale	Misura 15 Impegni silvo-climatico-ambientali
Produzione integrata		NO	SI	Ridotto 10% (*)	NO		SI		NO		
Produzione integrata avanzata	NO		SI		NO		SI		NO		
Inerbimento permanente delle colture perenni	SI	SI		NO	NO		SI		SI		
Margini erbosi multifunzionali	Ridotto 10% (*)		NO		NO		Ridotto 10% (*)		Ridotto 10% (*)		
Gestione sostenibile dei pascoli	NO	NO	NO	NO			NO		SI		
Conservazione del patrimonio genetico di origine animale										SI	
Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	SI	SI	SI	Ridotto 10% (*)	NO			NO	SI		
Raccolta e conservazione del materiale genetico											
Agricoltura biologica	NO	NO	SI	Ridotto 10% (*)	SI		SI				
Benessere animale						SI					
Impegni silvo-climatico-ambientali											

(*) Il premio delle superfici a seminativo è ridotto del 10% in considerazione che almeno il 10% di tale superficie totale viene utilizzato per la realizzazione dei margini erbosi.

Tabella 10 - Combinazione di misure

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 14 del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(1), del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di

applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha rilevato debolezze relativamente alla formazione del capoazienda che risulta non avere una formazione professionale specifica. I lavoratori del settore primario risultano infatti con bassi livelli formativi (W1).

Inoltre un sistema produttivo estremamente frammentato ostacola la diffusione di informazioni, la formazione degli operatori, il recepimento di innovazioni, l'aggregazione dell'offerta. Non da ultimo, le imprese di piccole dimensione, tra cui la maggior parte di quelle agricole, hanno maggiore difficoltà di accedere al credito (W2).

In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 1**: accrescere le conoscenze specifiche degli imprenditori agricoli e forestali.
- **Fabbisogno 2**: favorire processi innovativi nelle imprese e nelle comunità rurali.
- **Fabbisogno 3:** accrescere il livello di competenza degli operatori agricoli, forestali e delle aree rurali.
- **Fabbisogno 4:** migliorare l'efficacia del sistema della conoscenza.
- **Fabbisogno 23:** favorire l'accesso alle formazioni per la popolazione e le imprese delle aree rurali.

Pertanto la misura si pone l'obiettivo di migliorare il potenziale umano delle persone impegnate nei settori agricolo, alimentare e forestale, gestori del territorio e delle PMI operanti nelle aree rurali, permettendo inoltre una rapida adozione delle innovazioni che hanno origine dalla ricerca.

È necessario considerare in maniera unitaria l'intervento volto a rafforzare il sistema della conoscenza. Tale sistema viene inteso come il collegamento in rete di tutte le azioni di informazione, assistenza tecnica, consulenza, ricerca, sperimentazione e formazione professionale attivate nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale. Tali interventi, peraltro, sono fondamentali nel trasferimento delle innovazioni che avranno origine dalla sperimentazione realizzata nell'ambito della misura 16.2. del presente programma e nella possibile integrazione delle misure dello sviluppo rurale, con le diverse azioni di sostegno alla ricerca e all'innovazione finanziate con altre fonti di finanziamento europee (FESR, Horizon 2020). La misura risulta inoltre funzionale e mirato alla corretta attuazione delle azioni previste dalla misura 10, fornendo le conoscenze e le informazioni utili allo scopo, come previsto anche dall'articolo 28, comma 4 del Reg. (UE) 1305/13.

Elemento fondamentale da considerare nell'applicazione delle misure relative all'informazione, assistenza

tecnica in azienda e consulenza è il **livello di efficacia** atteso dagli interventi in termini di aumento delle competenze degli imprenditori. La fase di attuazione dovrebbe pertanto tenere conto dei seguenti elementi:

- necessità di formare i beneficiari delle misure del PSR affinchè gli interventi e di conseguenza il programma stesso aumenti la sua efficacia;
- necessità di una preliminare verifica dei fabbisogni specifici di gruppi di aziende in termini di assistenza e consulenza aziendale;
- finanziamento selettivo delle azioni pienamente rispondenti agli obiettivi del Programma ed alle esigenze delle imprese;
- la garanzia del supporto alle strategie di aggregazione delle filiere, degli accordi agroambientali d'area e dello sviluppo locale integrato, che assicurano un approccio bottom-up della programmazione degli interventi;
- azione diretta da parte della Regione nella formazione dei tecnici che dovranno supportare tutti gli interventi di aggregazione;
- attivazione di un sistema di accreditamento preliminare sia degli organismi di consulenza/assistenza, che dei singoli tecnici abilitati all'esercizio di tale attività.

Le attività formative saranno quindi attivate in stretta relazione con gli altri interventi del sistema della conoscenza e dovranno essere diretta **conseguenza di fabbisogni reali** manifestati dalle imprese anche a seguito di specifiche azioni di sensibilizzazione degli operatori dei settori agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale. La formazione continua degli operatori pubblici e privati che svolgono attività di assistenza tecnica, consulenza ed animazione, è ritenuta fondamentale per assicurare un adeguato livello qualitativo di tali azioni di supporto alle imprese.

L'attuazione dovrebbe pertanto tenere conto dei seguenti elementi:

- Realizzazione di azioni formative collegate a fabbisogni specifici delle aziende emerse nell'ambito delle attività del focus area 1A;
- Finanziamento di attività formative ricomprese in: 1) in accordi agroambientali d'area; 2) accordi di filiera; 3) progetti di sviluppo locale integrato;
- Finanziamento di progetti di formazione di tecnici che svolgono o possono svolgere attività di animazione, assistenza tecnica e consulenza alle imprese.

In sintesi la misura è articolata come segue:

Sottomisura 1.1

- Operazione A) - Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale (**FA 2A**)

- Operazione B) - Azioni formative rivolte ai gestori del territorio, agli operatori economici e alle PMI operanti nelle areee rurali (**FA 6A**)

Sottomisura 1.2

- Operazione A) - Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali (**FA 2A**)

- Operazione B) - Azioni informative su tematiche ambientali (**FA 4B**)

Contributo diretto alle Focus Area 2A, 4B, 6A

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area di seguito riportate, con le sottomisure 1.1, 1.2 con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 2A contribuisce direttamente la sottomisura 1.1.A con azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale e la sottomisura 1.2.A con azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali;
- agli obiettivi della Focus Area 4B contribuisce direttamente la sottomisura 1.2B con azioni informative sulle tematiche ambientali;
- agli obiettivi della Focus Area 6A contribuisce direttamente sia la sottomisura 1.1B con azioni azioni formative rivolte ai gestori del territorio, agli operatori economici e alle PMI operanti nelle aree rurali.

Contributo indiretto a tutte le restanti Focus Area

La misura svolge un ruolo trasversale di supporto a tutte le Focus Area del PSR, garantendo la diffusione della conoscenza ed il trasferimento dell'innovazione in tutti i campi di intervento dello Sviluppo Rurale.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversali sotto riportati attraverso i criteri di selezione previsti per selezionare i progetti formativi e di informazione:

- Ambiente: la misura contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra ed al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso residui e scarti del processo produttivo. È prevista infatti una specifica azione informativa sulle tematiche ambientali (operazione 1.2.b) e l'attivazione di priorità connesse ai fabbisogni ambientali individuati dal Programma per le attività formative;

- Clima: la misura contribuisce all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali. I criteri di preferenza connessi a questo obiettivo trasversale sono analoghi al punto precedente;

- Innovazione: la misura contribuisce all'incremento dell'attività di innovazione delle imprese, attraverso il sostegno all'inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali. Gli interventi attuati miglioreranno la competitività delle imprese e agiranno in maniera sinergica. Tale contributo avviene attraverso una specifica operazione di informazione attivata a sostegno della competitività delle aziende agricole (operazione 1.2.a) e tramite priorità di intervento a sostegno dell'innovazione nel campo della formazione e dell'informazione anche rivolta agli operatori non agricoli. Per quanto riguarda l'innovazione organizzativa si evidenzia la formazione e l'informazione sui temi dell'aggregazione di filiera, e territoriali.

Il contributo della misura 1 alle FA e temi trasversali è sintetizzato nella Tab.1 § 8.2.1.2

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
1.1.	***X***	***I***	***I***					***I***					***X***	***I***		***V***	***V***	***V***
1.2.	***X***	***I***	***I***	***I***	***I***	***X***	***I***	***I***		***I***		***I***		***I***	***I***	***V***	***V***	***V***

X = contributo agli obiettivi della focus area

i = contributo indiretto agli obiettivi della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.1 § 8.2.1.2

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. Sottomisura 1.1 - Operazione A) - FA 2A - Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono finanziate azioni formative realizzate nei seguenti ambiti:

1. ottimizzazione dell'uso delle risorse quali acqua ed energia;
2. gestione del territorio;
3. tecniche a basso impatto ambientale e biologico;
4. uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
5. problematiche connesse ai cambiamenti climatici ed adattamento ad essi;
6. gestione aziendale, sicurezza nei luoghi di lavoro;

7. trasformazione dei prodotti dell'allegato 1;
8. introduzione di tecnologie produttive innovative;
9. diversificazione delle attività aziendali;
10. benessere animale;
11. sicurezza alimentare.

Sono finanziate attività formative di tipologie anche diverse dal normale corso d'aula, non sempre efficaci con gli agricoltori, quindi oltre ai corsi di formazione, sono finanziati workshop e seminari di studio con approfondimenti su temi specifici, il coaching individuale con servizi su misura per dare risposte a esigenze specifiche.

L'attività di coaching (tutoraggio) è una particolare tipologia formativa che inserisce l'agricoltore in un percorso formativo personalizzato che, attraverso l'affiancamento di un tecnico (tutor), promuove l'acquisizione di conoscenze e capacità idonee a rispondere alle esigenze aziendali in una logica di sviluppo competitivo e sostenibile. L'attività di coaching favorisce, pertanto, l'acquisizione di nuove competenze in capo all'imprenditore, differenziandosi dall'attività di consulenza che è invece rivolta a fornire soluzioni tecniche puntuali per il superamento di specifiche problematiche dell'azienda.

In concreto si attuerà sia con docenti individuali per un tempo limitato non ripetibile per la stessa tematica per insegnare ad esempio come organizzare la cucina di un agriturismo, come cucinare piatti tradizionali, come tagliare e preparare la carne, oppure potrà affiancare l'attività d'aula al fine di mettere in pratica le tecniche acquisite e calarle sulla realtà di ogni singola azienda.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale relativo alla spesa ammissibile.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
- DGR n. 2164/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed altri Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di formazione.

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- addetti del settore agricolo, alimentare e forestale.

Tra gli addetti del settore agricolo sono ricompresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola.La possibilità di frequenza dei corsi sarà estesa a tutti i possibili destinatari, anche grazie ad azioni informative preliminari su tale opportunità. I corsi saranno funzionali all'attività svolta dai discenti.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- ideazione e progettazione dell'intervento formativo;
- coordinamento organizzativo dei corsi;
- elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;
- compensi per il personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la commissione di esame;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto immobili e locali utilizzati per la formazione;
- noleggio attrezzature necessarie alle attività formative;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione e spese generali.

Le voci di spesa sopra elencate, per tutte le attività formative ad eccezione del coaching che sarà gestito a costi reali, rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della sua capacità organizzativa e della competenza tecnica del personale. Quest'ultima sarà valutata in base al curricula dei docenti in fase di approvazione del corso in relazione alla materia trattata e alla capacità di trasferimento della stessa.

Gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi valutati al fine

dell'accreditamento sono relativi all'ufficio amministrativo esclusivamente dedicato all'attività formativa che deve possedere l'ente e al personale di cui vengono certificate le competenze negli ambiti della progettazione, rendicontrazione, docenza e segreteria. Inoltre viene richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi.

Le attività di formazione per i soci di OP per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di OP non potranno usufruire del sostegno sul medesimo argomento con la presente misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Non sono finanziati i corsi di istruzione o formazione che rientrano nei programmi o sistemi dell'insegnamento secondario o superiore, così come previsto dall'art. 14, paragrafo 3 del Reg. (UE) 1305/13.

Non sono finanziati corsi di formazione inerenti i settori produttivi dell'ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele rivolti rispettivamente a soci di OP del settore ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà attraverso procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

A – Rispondenza della tipologia del corso agli obiettivi del Programma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai relativi fabbisogni del Programma;

B – Capacità organizzativa del soggetto proponente;

C – Competenza tecnica del personale docente inserito nel progetto formativo in relazione ai temi formativi.

D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività formative che mostrano i fabbisogni più elevati rispetto al Programma.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un'intensità del 100%.

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 51741 (2018/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014 e ss. mm. ii..

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 e ss. mm. ii. sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l'energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

1. Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nell'offerta. Per sopperire a tale situazione verranno svolte verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività formativa e la presenza dei discenti.

2. Destinatari non conformi a quanto previsto dalla scheda di misura e dal bando. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica di tale conformità.

3. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese sostenute.

4. Competenze dei docenti. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando.

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In particolare al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. lo svolgimento di verifiche intermedie, anche in situ, finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività formativa;

2. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori.

3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;

4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell'ammissibilità delle spese e della loro corretta

rendicontazione.

Altre azioni di mitigazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, per l'attribuzione delle priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una dei 9 ambiti previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura del riesame.

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico, il valore UCS di 11 euro/ora/allievo di formazione (nel caso di corsi con più di n. 8 allievi) e di 18 euro/ora/allievo di formazione (nel caso di corsi con meno di n. 8 allievi) è quello stabilito nel Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche n. 236/S06 del 30/11/2010 (vedi paragrafo 2.1.6. dell'Allegato A allo stesso decreto) successivamente aggiornato rispetto agli indicatori ISTAT con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012 (vedi paragrafo 1.8.1. dell'Allegato B "Manuale a costi standard"). Il metodo di calcolo dei suddetti valori è esplicitato negli stessi atti che vengono allegati al PSR.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Per essere ammissibile nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale sia come materia trattata che come capacità di trasferimento della stessa.

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile.

Gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi valutati al fine dell'accreditamento sono relativi all'ufficio amministrativo esclusivamente dedicato all'attività formativa che deve possedere l'ente e al personale di cui vengono certificate le competenze negli ambiti della progettazione, rendicontrazione, docenza e segreteria. Inoltre viene richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.1.3.2. Sottomisura 1.1 - Operazione B) - FA 6A - Azioni format. per gestori del territorio, operatori econ.e PMI nelle areee rurali

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In particolare sono finanziate azioni formative realizzate nei seguenti ambiti:

1. Formazione, nelle aree rurali, dei potenziali beneficiari privati della sottomisura 6.2; della sottomisura 6.4; della sottomisura 7.4; della sottomisura 7.5 e della sottomisura 7.6, sui temi della razionale gestione dell'impresa e sulle specifiche materie tecniche nei rispettivi campi di azione;
2. Formazione, nelle aree rurali, dei gestori pubblici del territorio, potenziali beneficiari della sottomisura 7.1 e della sottomisura 7.6, sui temi della razionale gestione del territorio e della sua valorizzazione;
3. Formazione su tematiche strettamente legate all'attuazione del Programma quali: gestione delle filiere; gestione degli accordi agroambientali d'area; gestione dei progetti integrati locali; innovation brokers. I temi formativi riguarderanno la conoscenza degli strumenti di animazione territoriale, di programmazione e di gestione fino alla rendicontazione dei progetti di aggregazione. Per la sola formazione degli innovation broker l'azione formativa riguarderà le tecniche di animazione e tutte le tematiche connesse al partenariato europeo per l'innovazione e le modalità di attivazione e gestione dei Gruppi Operativi.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- DGR n. 2164/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed altri Organismi pubblici e privati che forniranno il

servizio di formazione.

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- gestori del territorio;
- operatori economici e PMI operanti nelle aree rurali.

Per operatore economico operante nelle aree rurali si intendono gli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, le persone fisiche o giuridiche o gli enti pubblici che offrono sul mercato la realizzazione di opere, lavori, prodotti o servizi. Destinatari di tale misura possono essere anche il personale degli enti pubblici che operano nelle aree rurali in qualità di gestori del territorio.

La possibilità di frequenza dei corsi sarà estesa a tutti i possibili destinatari, anche grazie ad azioni informative preliminari su tale opportunità. I corsi saranno funzionali all'attività svolta dai discenti con particolare riguardo ai beneficiari delle misure del Programma.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- ideazione e progettazione dell'intervento formativo;
- coordinamento organizzativo dei corsi;
- elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;
- compensi per il personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la commissione di esame;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto immobili e locali utilizzati per la formazione;
- noleggio attrezzature necessarie alle attività formative;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione e spese generali.

Le voci di spesa sopra elencate rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della sua capacità organizzativa e della competenza tecnica del personale. Quest'ultima sarà valutata in base al curricula dei docenti in fase di approvazione del corso in relazione alla materia trattata e alla capacità di trasferimento della stessa.

Gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi valutati al fine dell'accreditamento sono relativi all'ufficio amministrativo esclusivamente dedicato all'attività formativa

che deve possedere l'ente e al personale di cui vengono certificate le competenze negli ambiti della progettazione, rendicontrazione, docenza e segreteria. Inoltre viene richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà secondo le seguenti modalità:

1. Affidamento diretto all'Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche (ASSAM) dell'organizzazione di un numero limitato di corsi di formazione su tematiche strettamente legate all'attuazione del Programma quali: gestione delle filiere; gestione degli accordi agroambientali d'area; gestione dei progetti integrati locali; innovation brokers. In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione dei progetti avverrà in ogni caso con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso agli aiuti;
2. Procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli altri beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

A – Rispondenza della tipologia del corso agli obiettivi del Programma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai relativi fabbisogni del Programma;

B – Capacità organizzativa del soggetto proponente;

C – Competenza tecnica del personale docente inserito nel progetto formativo in relazione ai temi formativi.

D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività formative che mostrano i fabbisogni più elevati rispetto al Programma

In particolare, per quanto riguarda l'affidamento ad ASSAM, coerentemente con l'articolo 5 del codice dei contratti, sussistono le seguenti condizioni cumulative:

- la Regione esercita su ASSAM un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- oltre l'80% delle attività è effettuato da ASSAM nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione;
- in ASSAM non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire ASSAM sarà presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L'offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili attraverso l'individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione, in materia di rinnovi/estensioni di contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un'intensità del 100% delle spese ammissibili.

Per la formazione destinata a PMI, comunicazione ai sensi dell'art. 47 (zone rurali) del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale REG UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss. mm. ii..

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 e ss. mm. ii. sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l'energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

1. Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nell'offerta. Per sopperire a tale situazione verranno svolte verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività formativa e la presenza dei discenti.
2. Destinatari non conformi a quanto previsto dalla scheda di misura. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica di tale conformità.
3. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese sostenute.
4. Competenze dei docenti. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando.

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per

l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In particolare, al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. lo svolgimento di verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività formativa;
2. controllo che i destinatari dell'attività formativa siano in possesso di partita IVA;
3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori;
5. verifica documentale finalizzata alla verifica dell'ammissibilità delle spese e della loro corretta rendicontazione.

Altre azioni di mitigazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, per l'attribuzione delle priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una delle 9 tipologie previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura del riesame.

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico, il valore UCS di 11 euro/ora/allievo di formazione (nel caso di corsi con più di n. 8 allievi) e di 18 euro/ora/allievo di formazione (nel caso di corsi con meno di n. 8 allievi) è quello stabilito nel Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche n. 236/S06 del 30/11/2010 (vedi paragrafo 2.1.6. dell'Allegato A allo stesso decreto) successivamente aggiornato rispetto agli indicatori ISTAT con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012 (vedi paragrafo 1.8.1. dell'Allegato B "Manuale a costi standard"). Il metodo di calcolo dei suddetti valori è esplicitato negli stessi atti che vengono allegati al PSR.

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Per essere ammissibile nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale sia come materia trattata che come capacità di trasferimento della stessa.

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile.

Gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi valutati al fine dell'accreditamento sono relativi all'ufficio amministrativo esclusivamente dedicato all'attività formativa che deve possedere l'ente e al personale di cui vengono certificate le competenze negli ambiti della progettazione, rendicontrazione, docenza e segreteria. Inoltre viene richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.1.3.3. Sottomisura 1.2 - Operazione A) - FA 2A - Azioni informative relative al miglioram. econom. delle aziende agricole e forestali

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono finanziate azioni informative (attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di informazioni) e dimostrative (attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza) realizzate nei seguenti ambiti:

1. ottimizzazione dell'uso delle risorse quali acqua ed energia;
2. gestione aziendale, sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. trasformazione dei prodotti dell'allegato 1;
4. introduzione di tecnologie produttive innovative;
5. diversificazione delle attività aziendali;
6. benessere animale;
7. sicurezza alimentare;
8. miglioramento e sviluppo aziendale.

Queste azioni prevedono:

- Applicazioni informatiche;
- Convegni/Seminari;
- Incontri;
- Newsletter;
- Opuscoli, pieghevoli;
- Pubblicazioni, riprese video e audio;
- Realizzazioni di sessioni pratiche;
- Sezioni specifiche del sito istituzionale;
- Webinar.

Le azioni di informazione sostenute, in nessun caso possono contenere riferimenti a prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici.

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto.

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura non ha collegamenti diretti con altre normative.

8.2.1.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di informazione e trasferimento di conoscenze.

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- addetti di microimprese e piccole imprese del settore agricolo, alimentare e forestale;

Tra gli addetti del settore agricolo sono ricompresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola. La possibilità di partecipazione alle attività informative sarà estesa a tutti i possibili destinatari, anche grazie ad azioni informative preliminari su tale opportunità, rivolte ad un target di destinatari coerente con le finalità dell'iniziativa informativa.

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- ideazione, progettazione e realizzazione dell'intervento informativo;
- coordinamento organizzativo delle attività informative;
- rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;
- elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto immobili e locali utilizzati per le attività di informazione;
- noleggio mezzi di trasporto e attrezzature necessarie alle attività informative;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione e spese generali (fino ad un massimo del 5% delle spese ammissibili delle azioni informative).

Le voci di spesa sopra elencate, per tutte le attività informative, rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve dimostrare, tramite la sua natura e finalità, la capacità organizzativa ed inoltre deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e dimostrazione.

Le attività di informazione per i soci di OP per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di OP non potranno usufruire del sostegno sul medesimo argomento con la presente misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Non sono finanziate attività di informazione inerenti i settori produttivi dell'ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele rivolte rispettivamente a soci di OP del settore ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele.

8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà secondo procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

A – Rispondenza della tipologia del progetto informativo agli obiettivi del Programma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai relativi fabbisogni del Programma;

B – Capacità organizzativa del soggetto proponente;

C – Competenza tecnica ed esperienza del personale impiegato nel progetto informativo in relazione ai temi oggetto dell'informazione;

D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività di informazione che mostrano i fabbisogni più elevati rispetto al Programma.

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un'intensità del 70%.

Tale contributo è elevato al 100% nei seguenti casi:

- attività informative svolte nell'ambito dei progetti di filiera;
- attività informative svolte nell'ambito degli accordi agroambientali d'area;
- attività informative svolte nell'ambito dello sviluppo integrato territoriale.

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 52035 (2018/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014 e ss. mm. ii. fino all'ottenimento della re-esenzione del regime per quanto riguarda le operazioni fuori Allegato I in relazione all'introduzione dei costi standard.

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 e ss.mm.ii. sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l'energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione

dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

1. Svolgimento effettivo dell'iniziativa informativa in coerenza con il progetto approvato. Saranno svolte verifiche nel corso degli eventi finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività informativa.
2. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese sostenute.
3. Competenze dei soggetti che svolgono attività informativa. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando.

8.2.1.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In particolare, al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. lo svolgimento di verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività informativa;

2.Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;

3. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori;

4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell'ammissibilità delle spese e della loro corretta rendicontazione.

Altre azioni di mitigazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, per l'attribuzione delle priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una delle 6 tipologie previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura del riesame.

8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

È prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico, il valore UCS per tipo di azione informativa:

- Applicazioni informatiche: 1970 euro;
- Convegni/Seminari: 2760 euro;
- Incontri: 220 euro;
- Newsletter: 150 euro;
- Opuscoli, pieghevoli: 460 euro;
- Pubblicazioni, riprese video e audio: 2060 euro;
- Realizzazioni di sessioni pratiche: 2240 euro;
- Sezioni specifiche del sito istituzionale:1350 euro;
- Webinar: 2230 euro.

Il metodo di calcolo dei suddetti valori è allegato al PSR.

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e dimostrazione.

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.1.3.4. Sottomisura 1.2 - Operazione B) - FA 4B - Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono finanziate azioni informative (attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di informazioni) e dimostrative (attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza) realizzate nei seguenti ambiti:

1. gestione del territorio;
2. tecniche a basso impatto ambientale e biologico;
3. uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
4. problematiche connesse ai cambiamenti climatici ed adattamento ad essi.

Queste azioni prevedono:

- Applicazioni informatiche;
- Convegni/Seminari;
- Incontri;
- Newsletter;
- Opuscoli, pieghevoli;
- Pubblicazioni, riprese video e audio;
- Realizzazioni di sessioni pratiche;
- Sezioni specifiche del sito istituzionale;
- Webinar.

Le azioni di informazione sostenute, in nessun caso possono contenere riferimenti a prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici.

8.2.1.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto.

8.2.1.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura non ha collegamenti diretti con altre normative.

8.2.1.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono la Regione Marche ed Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di informazione e trasferimento di conoscenze.

I **Destinatari** della sottomisura sono:

- addetti del settore agricolo, alimentare e forestale.

Tra gli addetti del settore agricolo sono ricompresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola.

La possibilità di partecipazione alle attività informative sarà estesa a tutti i possibili destinatari, anche grazie ad azioni informative preliminari su tale opportunità, rivolte ad un target di destinatari coerente con le finalità dell'iniziativa informativa.

8.2.1.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- ideazione, progettazione e realizzazione dell'intervento informativo;
- coordinamento organizzativo delle attività informative;
- rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;
- elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto immobili e locali utilizzati per le attività di informazione;
- noleggio mezzi di trasporto e attrezzature necessarie alle attività informative;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione e spese generali.

Le voci di spesa sopra elencate, per tutte le attività informative, ad eccezione delle informazioni agro-meteo e fitosanitarie svolte da ASSAM (descritte al paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione") che saranno gestite a costi reali, rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.

8.2.1.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve dimostrare, tramite la sia natura e finalità, la capacità organizzativa inoltre deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e dimostrazione.

Le attività di informazione per i soci di OP per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di OP non potranno usufruire del sostegno sul medesimo argomento con la presente misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Non sono finanziate attività di informazione inerenti i settori produttivi dell'ortofrutta, dell'olio di oliva e

del miele rivolte rispettivamente a soci di OP del settore ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele.

8.2.1.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà secondo le seguenti modalità:

1. Affidamento diretto all'Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche (ASSAM) delle seguenti attività:

- Informazioni agro-meteo e fitosanitarie avvalendosi della propria rete di rilevazione dati meteo, finalizzate alla gestione agricola sostenibile;

In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione dei progetti avverrà in ogni caso con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso agli aiuti;

2. Procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli altri beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

A – Rispondenza della tipologia del progetto informativo agli obiettivi del Programma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai relativi fabbisogni del Programma:

B – Capacità organizzativa del soggetto proponente;

C – Competenza tecnica ed esperienza del personale impiegato nel progetto informativo in relazione ai temi oggetto dell'informazione.

D – Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività di informazione che mostrano i fabbisogni più elevati rispetto al Programma.

In particolare, per quanto riguarda ASSAM, coerentemente con l'articolo 5 del codice dei contratti, sussistono le seguenti condizioni cumulative:

- la Regione esercita su ASSAM un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- oltre l'80% delle attività è effettuato da ASSAM nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione;
- in ASSAM non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire ASSAM sarà presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L'offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili attraverso l'individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla Direttiva

servizi e dalle norme nazionali di applicazione, in materia di rinnovi/estensioni di contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici.

8.2.1.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto con un'intensità del 70%.

Tale contributo è elevato al 100% nei seguenti casi:

- attività svolta da ASSAM;
- attività informative svolte nell'ambito dei progetti di filiera;
- attività informative svolte nell'ambito degli accordi agroambientali d'area;
- attività informative svolte nell'ambito dello sviluppo integrato territoriale.

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 e ss. mm. ii. sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l'energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

8.2.1.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

1. Svolgimento effettivo dell'iniziativa informativa in coerenza con il progetto approvato. Saranno svolte verifiche nel corso degli eventi finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività informativa.
2. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese sostenute.
3. Competenze dei soggetti che svolgono attività informativa. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando.

8.2.1.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per

l’esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In particolare, al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede:

1. lo svolgimento di verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell’attività informativa;

2. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori;

3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;

4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell’ammissibilità delle spese e della loro corretta rendicontazione.

Altre azioni di mitigazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede, per l’attribuzione delle priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in una delle 4 tipologie previste. Per esaminare le eventuali situazioni dubbie sarà utilizzata la procedura del riesame.

8.2.1.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.1.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

È prevista l’adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera b) dell’articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico, il valore UCS per tipo di azione informativa:

- Applicazioni informatiche: 1970 euro;
- Convegni/Seminari: 2760 euro;
- Incontri: 220 euro;
- Newsletter: 150euro;
- Opuscoli, pieghevoli: 460 euro;

- Pubblicazioni, riprese video e audio: 2060 euro;
- Realizzazioni di sessioni pratiche: 2240 euro;
- Sezioni specifiche del sito istituzionale: 1350 euro;
- Webinar: 2230 euro.

Il metodo di calcolo dei suddetti valori è allegato al PSR.

I costi standard unitari non si applicano alle attività di informazione agro-meteo e fitosanitarie svolte da ASSAM (descritte al paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione"), che saranno gestite a costi reali.

8.2.1.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e dimostrazione.

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Il rischio specifico per la misura è R4 (Appalti pubblici).

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella formazione adeguata dello staff di personale coinvolto e nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole:

- affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato
- scorretta applicazione dei criteri di selezione
- violazione delle regole sulla concorrenza.

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi il dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di informazione e dimostrazione.

La specifica competenza dovrà risultare nei curricula dei docenti ed essere documentabile.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinenti

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(2), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato un insufficiente livello di integrazione tra le imprese ed il sistema di supporto alle capacità imprenditoriali, che porta spesso ad una inadeguata risposta ai fabbisogni delle imprese. L'analisi ha inoltre evidenziato che il trasferimento dell'innovazione e della conoscenza, risulta facilitato se esiste un coordinamento ed una interazione tra attività di formazione, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica in grado di raccordare le esigenze operative delle aziende con i fornitori di servizi. La consulenza è un elemento importante di connessione tra il mondo della ricerca e le imprese svolgendo il ruolo di cinghia di trasmissione della conoscenza. Questo può avvenire efficacemente ad esempio nell'ambito di progetti del partenariato europeo per l'innovazione.

In ogni caso la consulenza, che ha avuto un ruolo molto marginale nel PSR Marche 2007-2013, può contribuire anche in maniera autonoma a sviluppare una attività di supporto agli imprenditori più mirata, per risolvere problemi concreti delle imprese agricole, sia in connessione con investimenti produttivi, sia in relazione ad impegni di natura ambientale degli agricoltori, specie se di nuovo insediamento. Il carattere di trasversalità della misura la rende funzionale al perseguimento di diverse priorità e focus area del

programma.

Risulta inoltre importante favorire un'adeguata conoscenza della PAC e dei suoi meccanismi di intervento attraverso alcune azioni di consulenza specifiche al fine di ridurre i rischi di errore dei beneficiari delle diverse misure dello Sviluppo Rurale.

I fabbisogni specifici individuati dal Programma in tale contesto sono:

- **Fabbisogno 2**: favorire processi innovativi nelle imprese e nelle comunità rurali.
- **Fabbisogno 3**: accrescere il livello di competenza degli operatori agricoli, forestali e delle aree rurali.
- **Fabbisogno 4:** migliorare l'efficacia del sistema della conoscenza.
- **Fabbisogno 5:** incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali.

La misura ha pertanto come obbiettivo quello di aiutare gli imprenditori agricoli e forestali, i gestori del territorio e le PMI operanti nelle aree rurali ad operare nelle attuali condizioni sempre più complesse sia dal punto di vista normativo che gestionale.

Acquisire tutte le conoscenze necessaria risulta molto difficile pertanto è opportuno far ricorso a servizi di consulenza specialistica effettuati da tecnici qualificati a conoscenza della continua evoluzione normativa e delle innovazioni prodotte in agricoltura.

Particolare rilevanza viene riconosciuta alla consulenza attuata anche nell'ambito di forme di cooperazione tra aziende agricole, in particolare quale utile strumento di supporto alle iniziative che ricadono nell'ambito dell'applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

In sintesi la misura è articolata come segue:

Sottomisura 2.1

- Operazione A) - Azioni di consulenza relative al miglioramento economico delle aziende agricole (**FA 2A**)

Contributo diretto alla Focus Area 2A

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 2A, con la sottomisura 2.1. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 2A contribuisce direttamente la sottomisura 2.1A. con azioni di consulenza relative al miglioramento economico delle aziende agricole e la gestione sostenibile delle attività aziendali;

Contributo indiretto a tutte le restanti Focus Area

La misura svolge un ruolo trasversale di supporto a tutte le Focus Area del PSR, garantendo la diffusione della conoscenza ed il trasferimento dell'innovazione in tutti i campi di intervento dello Sviluppo Rurale. La consulenza assume particolare rilevanza, infatti, nel caso di supporto ai giovani agricoltori nell'avviamento e sviluppo del loro progetto imprenditoriale (FA 2B); nel caso di accompagnamento alle strategie di aggregazione di filiera con sviluppo delle conoscenze sui temi delle produzioni di qualità e della loro

promozione (FA 3A); nelle situazioni di rischio per eventi calamitosi, dove può favorire lo sviluppo di competenze nelle tecniche di prevenzione dei danni (FA 3B); nello sviluppo di competenze sui temi della biodiversità sia naturale che quella legata alle specie coltivate (FA 4A) sulle tecniche di coltivazione compatibili con la tutela delle acque sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo (FA 4B e FA 5A), nonché sulle pratiche colturali funzionali alla tutela della fertilità del suolo e la riduzione dell'erosione superficiale (FA 4C); la consulenza svolge infine un ruolo importante di supporto alle scelte imprenditoriali in relazione alla realizzazione di investimenti volti al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FA 5B e FA 5C).

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Ambiente: la misura contribuisce al miglioramento dei processi produttivi nei confronti di tutte le risorse naturali non rinnovabili (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti fitosanitari), della biodiversità e in particolare dell'agrobiodiversità, che favoriscono la salvaguardia del territorio anche in termini di conservazione del paesaggio. Contribuirà inoltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra e al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso i residui e scarti del processo produttivo.

Clima: la misura contribuisce all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali ed inciderà sulla razionalizzazione dell'uso dei concimi (soprattutto di quelli azotati), dei fertilizzanti e dei fitofarmaci, sull'adozione di tecniche di gestione del suolo che limitano la mineralizzazione della sostanza organica e sull'uso del suolo a favore di colture con maggiori capacità di fissazione di carbonio (come la conversione da seminativi a prati stabili).

Innovazione: la misura contribuisce all'incremento dell'attività di innovazione delle imprese, attraverso il sostegno all'inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali. Gli interventi attuati miglioreranno la competitività delle imprese e agiranno in maniera sinergica

Il contributo della sottomisura 2.1 alle FA e temi trasversali è sintetizzato nella Tab.1 § 8.2.2.2

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
2.1.	*X*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*						*V*	*V*	*V*

X = contributo agli obiettivi della focus area

i = contributo indiretto agli obiettivi della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab. 1 § 8.2.2.2 Contributo della Misura 2.1 a FA e temi trasversali

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. Sottomisura 2.1 - Operazione A) - FA 2A - Azioni di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede l'erogazione di servizi di consulenza alle imprese agricole, agli imprenditori forestali e alle PMI operanti nelle aree rurali.

Il servizio di consulenza consiste in attività di carattere specialistico, realizzate da prestatori del servizio qualificati anche presso le aziende, volte ad affrontare problematiche specifiche dell'impresa stessa.

1. La consulenza prestata alle imprese agricole nell'ambito della presente sottomisura verterà su almeno uno dei seguenti elementi:

- gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
- la realizzazione di interventi finanziati dal programma volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
- il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici e il relativo adattamento, la biodiversità e la protezione delle acque di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- consulenza finalizzata al miglioramento o all'introduzione dei processi produttivi e di trasformazione aziendali nei settori zootecnico, frutticolo, vitivinicolo e olivicolo;
- l'analisi economica aziendale, come presupposto anche per le aziende di piccole e medie dimensioni per affrontare le sfide dell'innovazione;
- lo sviluppo di filiere corte;
- l'agricoltura biologica;
- consulenza tecnica specialistica, legata a percorsi di diversificazione o al miglioramento dell'attività

aziendale nel campo energetico, dell'agricoltura sociale, della multifunzionalità e della realizzazione di prodotti non Allegato I in uscita;
- gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- norme di condizionalità e Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al DM 22 gennaio 2014.

2. La consulenza prestata agli imprenditori forestali riguarderà, come minimo, i pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche:

- i temi inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola;
- rispetto dei Criteri di Gestione forestale sostenibile (GFS-MCPFE) e/o di norme nazionali e regionali relative a criteri di gestione forestale, alle buone pratiche silvo-pastorali e silvo-climatico-ambientali, alla tutela del territorio, inclusi gli aspetti legati alla lotta, contrasto e prevenzione dei danni causati da azione antropica e calamità naturali;
- mitigazione e adattamento al cambiamenti climatici per la protezione e tutela della biodiversità, delle risorse idriche, del suolo e per il ripristino e restauro ecologico delle foreste;
- adeguamento gestionale e strutturale delle attività forestali nelle aree sottoposte a vincoli naturalistici
- rispetto della normativa vigente e dei sistemi incentivanti inerenti la programmazione di filiere corte foreste-legno e la progettazione e gestione di impianti per la produzione di energia e calore;
- rispetto dei requisiti e standard di sicurezza sul lavoro nei cantieri forestali e nelle aziende di trasformazione;
- certificazione di processo e di prodotto in relazione alla normativa Timber regulation UE;
- efficienza gestionale dell'attività aziendale e delle imprese forestali, inclusi gli aspetti di contabilità, fiscalità, analisi economica, innovazione organizzativa e tecnologica, riduzione dell'impatto ambientale nelle scelte imprenditoriali per la qualificazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti selvicolturali, riduzione dei costi produttivi anche attraverso l'utilizzo condiviso, tra più aziende, di beni e servizi utili all'attività imprenditoriale, creazione di forme associative tra proprietà forestali;
- migliorare la sostenibilità ambientale dell'attività aziendale e delle imprese forestali;
- introduzione di innovazioni tecniche e di processo connesse alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura anche in relazione agli input ed output provenienti dalla ricerca;
- efficienza energetica e la produzione di energia e calore da fonte rinnovabile di origine agro-forestale;
- diversificazione delle produzioni e delle attività per lo sviluppo della multifunzionalità (economica, ambientale e socio-culturale) legata alla gestione forestale sostenibile al fine di creare nuove opportunità occupazionali e di mercato.

Ulteriori tematiche specifiche e rilevanti potranno essere aggiunte dalla Regione nel periodo di programmazione 2014-2020.

E' istituito a livello nazionale un sistema di consulenza aziendale in agricoltura che comprende almeno gli ambiti dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del Reg. 1306/2013 oltre agli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.

Inoltre come caratteristiche minime l'attività di consulenza deve essere chiaramente separata dallo

svolgimento dell’attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l’erogazione di finanziamentipubblici in agricoltura e i consulenti devono possedere qualifiche adeguate.

I beneficiari dovranno impegnarsi a non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal fruitore del servizio di consulenza tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate così come previsto dall’articolo 1, comma 2 del Reg. 1306/2013.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammissibile.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura ha collegamenti diretti con la seguente normativa.

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" e ss. mm. ii.

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono Organismi pubblici e privati di cui al DM 03/02/2016 e ss. mm. ii. che forniranno il servizio di consulenza.

I **Destinatari** della consulenza sono:

- imprenditori agricoli e forestali.

La possibilità di accedere al sistema della consulenza sarà estesa a tutti i possibili destinatari. La consulenza effettuata dovrà essere funzionale all’attività svolta dai destinatari della stessa.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- costi personale, compresi i costi di progettazione e organizzazione;

- costi per materiali e strumenti informativi e multimediali;

- costi di trasferta;

- costi per analisi.

Le voci di spesa sopra elencate, ad eccezione dei "costi per analisi", rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura i beneficiari devono dimostrare la competenza nell'oggetto della consulenza e di non essere in condizione di conflitto di interessi.

Ai fini della valutazione del conflitto di interessi, l'Organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di gestione, di controllo e di verifica sulla legittimità e regolarità dell'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare e non può essere venditore di mezzi tecnici o servizi per l'agricoltura.

Le stesse condizioni devono essere rispettate anche dalle persone fisiche che svolgono il servizio di consulenza.

Il beneficiario deve fornire la prova della qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza.

Possono partecipare alle gare solo i soggetti qualificati e regolarmente formati esperti e competenti nello specifico settore per il quale si propone la consulenza.

Sono escluse le attività di assistenza tecnica comprese quelle inerenti i settori produttivi dell'ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele rivolte rispettivamente a soci di Organizzazioni di Prodotto del settore ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà con procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione dei beneficiari.

I criteri di selezione terranno conto della qualità del progetto di consulenza, della corretta individuazione dei destinatari della consulenza in base alle tematiche trattate ed inoltre della specifica competenza del consulente in relazione all'oggetto della consulenza stessa.

Inoltre si terrà conto delle professionalità che afferiscono all'Organismo di consulenza.

La consulenza sarà erogata prioritariamente sulle tematiche di seguito indicate:

- consulenza finalizzata al miglioramento o all'introduzione dei processi produttivi e di trasformazione aziendali nei settori zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo;
- consulenza finalizzata a garantire una corretta applicazione degli impegni agroambientali del PSR ed al rispetto delle relative norme connesse;

- consulenza tecnica specifica, legata a percorsi di diversificazione o al miglioramento dell'attività aziendale nel campo energetico, dell'agricoltura sociale, della multifunzionalità e della realizzazione di prodotti non allegato I in uscita;
- consulenza finalizzata a garantire il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto potrà essere erogato per un valore massimo di 1.500 euro a consulenza all'anno a copertura del 100% delle spese sostenute.

Comunicazione ai sensi degli art. 39 (settore forestale) e 46 (zone rurali) del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale REG. UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss. mm. ii. ovvero notifica ai sensi del punto 2.5 (forestale) e del punto 3.7 (zone rurali) degli orientamenti per gli aiuti di stato settore agricolo, forestale e zone rurali e ss. mm. ii.

Fino all'ottenimento dell'approvazione dell'aiuto di stato tramite esenzione o notifica gli aiuti saranno regolati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 e ss. mm. ii.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

1. Competenze dei soggetti che svolgono l'attività di consulenza. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando.
2. Esistenza delle situazioni di conflitto di interesse, quali ad esempio quelle rilevabili nell'ambito della vendita dei mezzi tecnici o servizi per l'agricoltura.
3. Svolgimento effettivo del servizio di consulenza in coerenza con il progetto approvato. Saranno svolte verifiche durante il periodo di consulenza finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività.
4. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese sostenute.

Con riferimento alla causa potenziale di errore n. 2 si evidenzia il rischio specifico R3: Sistema dei controlli (amministrativi e in situ), per il quale l'Autorità di gestione inserirà nel bando specifiche disposizioni per gli elementi da sottoporre a verifica anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del piano di consulenza.

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende inoltre specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede di:

1. definire nel bando dei dettagli delle caratteristiche dei progetti finanziabili;
2. svolgere verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività di consulenza;
3. verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori;
4. verificare i criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
5. controllare le condizioni attraverso data base e documentazione a supporto;
6. controllare, tramite visura della Camera di commercio (TELEMACO), che sia gli organismi di consulenza che i tecnici consulenti non siano venditori di mezzi tecnici o servizi per l'agricoltura.

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Nello specifico, il valore UCS di 54 euro/ora di consulenza è stabilito nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" di maggio 2018 redatto da ISMEA per la RRN. Il metodo di calcolo del suddetto valore è esplicitato nello stesso documento che viene allegato al PSR.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

La selezione dei consulenti prevede una accurata verifica relativa agli aspetti connessi all'adeguatezza e

all’affidabilità e alla competenza del personale utilizzato nell’ambito del servizio proposto.

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l’analisi generale dei rischi connessi con l’attuazione della misura (principalmente l’inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del “rischio d’errore” di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Il rischio specifico per la misura è R3: Sistema dei controlli (amministrativi e in situ).

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

L’Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l’esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse.

In particolare al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede:

1. La verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. lo svolgimento di verifiche intermedie, anche in situ, finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell’attività di consulenza;
3. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori;
4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell’ammissibilità delle spese e della loro corretta rendicontazione.

Altre azioni di mitigazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede, per l’attribuzione delle priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in uno degli ambito di

consulenza previsti.

La procedura di selezione consente, a tal fine, di accedere al riesame per escludere valutazioni erronee della proposta di consulenza.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi il dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

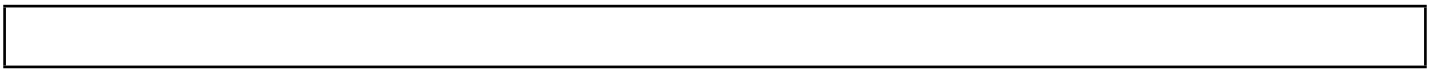
8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

La selezione dei consulenti prevede una accurata verifica relativa agli aspetti connessi all'adeguatezza e all'affidabilità e alla competenza del personale utilizzato nell'ambito del servizio proposto.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente



8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 16 del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articoli 4 del Reg. Del. (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(3), del Reg. (UE) di esecuz. n. 808/2014 recante modalità di applicaz. del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha rilevato nella limitata integrazione delle aziende agricole nella filiera agroalimentare (W12) la debolezza del settore per quanto riguarda la fase maggiormente remunerativa per i produttori agricoli – trasformazione e commercializzazione - che sono delegate a soggetti terzi. Mentre sono invece evidenziate le opportunità per il settore che derivano da rilevazioni dei consumi orientati a premiare le produzioni di qualità (O5). Un ulteriore impegno, in termini di investimenti e promozione, nei prodotti di qualità potrebbe concorrere ad un più veloce e consistente recupero del valore aggiunto in agricoltura (O3), grazie ad una migliore organizzazione dell'offerta basata su aggregazioni di filiera (O10).

I fabbisogni emersi sono i seguenti:

- **Fabbisogno 9**: favorire la competitività delle aziende agricole incoraggiando al loro aggregazione;
- **Fabbisogno 10**: valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione con il territorio.

Gli stessi però debbono essere inquadrati in un'ottica di uno sviluppo sostenibile, in relazione ad uno degli obiettivi dell'Unione Europea è quello dello sviluppo di prodotti sani e di qualità elevata ottenuti con metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale. La misura mira a valorizzare le produzioni di qualità certificate promuovendo e comunicando i vantaggi di tali prodotti, in termini di specifici metodi di produzione, elevati standards di benessere animale, metodi di coltivazione e trasformazione rispettosi dell'ambiente qualità e salubrità dei prodotti, sempre nell'ottica di incrementare il valore aggiunto per le imprese agricole. Gli obiettivi specifici di tale misura sono:

- promuovere il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari, o dei processi produttivi delle stesse, a garanzia dei consumatori;
- migliorare la conoscenza da parte dei consumatori dei sistemi di produzione di qualità e dei relativi sistemi di certificazione;
- aumentare i consumi dei prodotti di qualità certificata e di conseguenza le relative produzioni;
- rafforzare il ruolo degli organismi associativi nell'aggregazione dell'offerta nell'ambito di filiere di qualità;
- aumentare il reddito delle imprese con l'acquisizione di nuove quote di valore aggiunto tramite l'intervento diretto nella trasformazione e commercializzazione e/o l'integrazione di filiera.

La massima efficacia della misura potrà essere garantita da interventi collettivi realizzati nell'ambito di filiere, di reti di imprese o da parte di consorzi di tutela di denominazioni di origine, che potranno garantire il rafforzamento della posizione e del potere dei produttori sul mercato all'interno della catena alimentare.

Di conseguenza tale misura è programmata nell'ambito della Focus Area 3A ed è destinata a migliorare l'integrazione tra i produttori agricoli nelle filiere agroalimentari di qualità. La certificazione e la promozione dei prodotti di qualità saranno quindi prioritariamente connesse agli interventi integrati di filiera e saranno finanziate nell'ambito dei PIF. Nel caso del solo settore vitivinicolo tale priorità di intervento può essere attivata in forma semplificata, anche in assenza di un contratto di filiera, attraverso il finanziamento di iniziative di informazione e promozione realizzate da Consorzi di tutela delle denominazioni di origine regionali. Il sistema produttivo regionale del settore vino è infatti caratterizzato da numerose realtà produttive di piccole e piccolissime dimensioni che valorizzano le proprie produzioni con marchi aziendali e che non hanno quindi necessità di aggregazione della fase produttiva, quanto piuttosto della comunicazione ai consumatori delle caratteristiche qualitative ed organolettiche delle diverse denominazioni di origine regionali.

In sintesi la misura è articolata come segue:

Sottomisura 3.1

- Operazione A) - supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità (**FA 3A**)

Sottomisura 3.2

- Operazione A) - Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità (**FA 3A**)

Contributo diretto alla Focus Area 3A

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 3A, con le

sottomisure 3.1., 3.2. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 3A contribuiscono direttamente sia la sottomisura 3.1. "Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità", incentivando la certificazione delle produzioni tramite il cofinanziamento dei costi di partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati al fine di conseguire un riconoscimento delle caratteristiche del prodotto ed un maggior valore aggiunto dello stesso, che la sottomisura 3.2. "Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno" in quanto la diffusione delle informazioni sulle produzioni di qualità favoriscono la conoscenza da parte dei consumatori dei sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea ed una maggiore diffusione di prodotti certificati.

Contributo indiretto alle Focus Area 2A e 4B

La misura contribuisce indirettamente anche agli obiettivi della Focus Area 2A attraverso la valorizzazione delle produzioni di qualità con la loro certificazione e promozione, che consente di elevare la competitività delle imprese in un quadro di sostenibilità delle attività produttive in considerazione che le produzioni di qualità biologiche e quelle rientranti nel marchio collettivo QM sono realizzate con assenza di prodotti chimici di sintesi nel primo caso e con quantità ridotte di tali prodotti nel secondo caso. Per quest'ultima ragione si ravvisa un contributo indiretto anche alla Focus Area 4B.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'***innovazione*** in relazione all'avviamento nella aziende agricole e di trasformazione di nuovi sistemi produttivi legati ai disciplinari di produzione di qualità ed alla introduzione di nuovi sistemi organizzativi sia a livello aziendale che di filiera. Allo stesso tempo l'utilizzo di disciplinari di produzione a basso impatto o l'adozione di tecniche di coltivazione biologiche determinano effetti positivi indiretti all'aambiente, sia in termini di biodiversità che di tutela del suolo e delle acque.

Il contributo della misura 3 alle FA e temi trasversali è sintetizzato nella Tab.1 § 8.2.3.2

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
3.1.	*I*		*X*			*I*												*V*
3.2.	*I*		*X*			*I*												*V*

X = contributo diretto agli obiettivi della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.1§8.2.3.2

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. Sottomisura 3.1 - Azione A) - FA 3A supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite ai fini della adesione, ai produttori che aderiscono per la prima volta o nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualificazione delle produzioni, previsti all'articolo 16, par.1 del reg. (UE) n. 1305/2013 successivamente modificato dall'articolo 1 del reg. (UE) n. 2393/2017.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, in relazione ai costi ammissibili al sostegno, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)".

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico;
- Reg. (CE) n. 787/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Reg. (CEE) n. 1601/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Leggi relative a regimi di qualità nazionali o regionali, conformi all'articolo 16, par.1, let. b) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori e le loro associazioni.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese, imputabili agli agricoltori da parte delle associazioni di agricoltori di cui essi sono soci, per la partecipazione per la prima volta ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati:

1. costi di prima iscrizione al sistema dei controlli;
2. contributo annuo per il mantenimento nel sistema dei controlli;
3. costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo dell'associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei controlli.

Le spese di cui al punto 1) sono ammissibili solo nel primo anno d'impegno.

Le spese annuali di cui ai punti 2) e 3) sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di adesione (massimo cinque annualità di aiuto). I costi dei controlli possono essere articolati su due livelli, nei casi previsti dal relativo sistema di controllo, quando il soggetto gestore del sistema di qualità svolge un controllo di parte seconda complementare all'attività di certificazione.

Nel caso di adesione a regimi di qualità nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni consecutivi è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione ad un regime di qualità e la data della domanda di sostegno. Pertanto possono essere riconosciute come ammissibili soltanto le spese sostenute dall'anno di presentazione della domanda di sostegno in avanti.

Sono escluse le spese derivanti dal versamento dalla quota associativa alle associazioni di agricoltori e altri costi non strettamente correlati al sistema di controllo e al sistema di qualità.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le produzioni oggetto di sostegno alla sottomisura 3.1 "Sostegno per le nuove adesioni ai regimi di qualità" sono le seguenti:

- Produzioni di qualità di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
- Produzioni di qualità di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico (*);
- Produzioni di qualità di cui al Reg. (CE) n. 787/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Produzioni di qualità di cui al Reg. (CEE) n. 160/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Produzioni di qualità di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Produzioni di qualità di cui al Regime di qualità regionale, conforme alle condizioni previste all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre

2003, n. 23 – marchio regionale QM approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;
- Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata istituito con la legge 3 febbraio 2011 n. 4, e conforme alle condizioni previste all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regimi facoltativi conformi all'articolo 16, par.1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

(*) Nel caso di sostegno per produzioni di qualità biologiche, l'aiuto non è cumulabile con quello relativo alla sottomisura 11.2. del presente programma. Pertanto i beneficiari della sottomisura 11.2. non possono accedere agli aiuti della presente operazione.

La domanda di sostegno per la sottomisura può essere presentata dal singolo agricoltore o da una associazione di agricoltori. La domanda di sostegno è annuale con possibilità di essere ricompresa in un progetto pluriennale.

Gli agricoltori che possono beneficiare del sostegno della sottomisura devono:

- essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività";
- partecipare per la prima volta o nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al presente paragrafo.

Le associazioni di agricoltori che possono beneficiare del sostegno della sottomisura devono operare nei sistemi di qualità previsti dall'art. 16 e raggruppare anche "agricoltori in attività", che partecipano per la prima volta o nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e a quelli indicati al presente paragrafo. Tali associazioni devono possedere le seguenti caratteristiche:

- prevedere nel proprio statuto le finalità l'oggetto della presente misura, oppure devono avere assunto con specifica deliberazione del proprio organo decisionale, la scelta di operare in tale ambito;
- disporre di apposito mandato da parte degli agricoltori ad operare quale organismo di coordinamento del sistema di certificazione di qualità collettivo.

Per "prima partecipazione" ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la presentazione della specifica domanda di sostegno o al massimo entro i cinque anni precedenti la presentazione della stessa domanda.

Le associazioni di agricoltori allegano alla domanda di sostegno, l'elenco degli agricoltori "attivi", soci, che partecipano per la prima volta al regime di qualità sovvenzionato e per i quali chiedono il sostegno della sottomisura, unitamente a tutti gli elementi necessari alla quantificazione delle spese per la partecipazione al regime di qualità da parte delle singole aziende agricole.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- Nuove denominazioni di qualità;
- Progetti presentati nell'ambito di progetti integrati di filiera;
- Certificazione di produzioni biologiche;

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa ammissibile della domanda di sostegno presentata da un'associazione di agricoltori è stabilita previa verifica del tetto massimo di aiuto per azienda agricola partecipante al sistema di qualità, che è fissato in 3.000 euro/anno per agricoltore.

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.Sono ammissibili le sole spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Fermo restando i massimali di aiuto e le intensità sopra indicate, nel caso il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE, la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 "De minimis" e ss. mm. ii. oppure con istituzione di regime di aiuto in esenzione ai sensi del Reg UE 702/2014 e ss. mm. ii. articolo 48.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi individuati per la sottomisura sono quelli di natura trasversale R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), che saranno mitigati con le azioni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Nello specifico, l'intervento comporta i seguenti rischi:

1. superamento del massimale di finanziamento di 5 anni o di 3.000 euro all'anno per azienda nel caso di adesione a più sistemi qualità;
2. che i beneficiari non aderiscano effettivamente al sistema di controllo per l'intero periodo oggetto di finanziamamento.
3. rispetto della condizione di prima partecipazione ad un determinato regime di qualità, nel caso di beneficiari che abbiano già aderito come singoli agricoltori a tale regime e che successivamente si presentano nell'ambito di una associazione allo stesso regime o viceversa.

4. Rendicontazione di costi non ammissibili o non effettivamente sostenuti

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Con riferimento alle azioni di mitigazione dei rischi specifici per la sotto misura - individuati nel tipo R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) - si rimanda al Capitolo 18 del programma, in quanto trattasi di azioni di natura trasversale per le misure.

L'Autorità di gestione intende inoltre specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede di porre in essere le seguenti azioni specifiche:

1. realizzazione di una banca dati relativa anche ai finanziamenti erogati con il PSR 2007/2013;

2. accertamento dell'iscrizione dei beneficiari al relativo sistema di controllo attraverso le banche dati regionali o tramite verifica diretta presso l'organismo di controllo anche ai fini della verifica che si tratti di prima adesione.

3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;

4. verifica dei costi rendicontati

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili sono quelli istituiti ai sensi della seguente normativa:

- Regime di qualità regionale, conforme all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 – marchio regionale QM, approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi di qualità di cui al comma 1 lettera c) art. 16 reg 1305/2013 ammessi al sostegno sono i seguenti:

- Rintracciabilità di filiera ISO 22005;
- Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.

8.2.3.3.2. Sottomisura 3.2 - Azione A) - FA 3A Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

È concesso un aiuto economico finalizzato ad attivare azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell'Unione Europea, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- migliorare la conoscenza da parte dei consumatori e degli operatori dei sistemi di produzione di qualità e dei relativi sistemi di certificazione;
- Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei singoli prodotti di qualità e dei vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione biologiche ed a basso impatto ambientale previste dai relativi disciplinari di produzione;
- promuovere i consumi di produzioni di qualità certificata nel mercato interno dell'Unione Europea al fine di incrementare il reddito delle aziende aderenti a filiere di qualità.

L'aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, sempre connessi al disciplinare di produzione adottato.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, calcolato in percentuale sul costo totale delle operazioni ammesse.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è connessa alla normativa europea, nazionale e regionale riguardante i regimi di qualità ed in particolare:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico;
- Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Reg. (CEE) n. 1601/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Regime di qualità regionale, conforme all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 – marchio regionale QM approvato con

Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;
- Regimi facoltativi conformi all'articolo 16, par.1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- articolo 2, comma 3, della Legge n. 4/2011, che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della misura sono le associazioni di produttori, di qualsiasi natura giuridica, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1, articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/13, di cui alla sottomisura 3.1 del presente Programma e per i quali siano stati aperti dei bandi.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione delle seguenti attività di informazione e di promozione nel mercato interno all'Unione Europea:

- organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni;
- realizzazione di incontri e workshop con operatori;
- attività informativa e di sensibilizzazione attraverso canali di informazione, compresi i siti web, rivolta ai consumatori e operatori;
- realizzazione di materiale divulgativo, quali prodotti multimediali, cartellonistica ed affissioni, opuscoli;
- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività di comunicazione svolte presso punti vendita, GDO, operatori dell'industria alberghiera ed imprese di ristorazione;
- organizzazione di iniziative ed eventi di animazione a livello territoriale, rivolte anche agli insegnati ed agli studenti di ogni ordine e grado ed agli operatori di mense scolastiche e della ristorazione colettiva in genere;
- spese generali, quali quelle per il coordinamento e l'organizzazione delle attività, sostenute dal beneficirio e regolarmente documentate entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa ammessa.

Con specifiche Disposizioni Attuative saranno indicate le modalità di definizione della spesa ammissibile con riferimento alle tipologie di azioni ed alle peculiarità dei singoli settori produttivi e dei differenti interventi.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto le seguenti produzioni purché siano relative a prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n.1305/2013, di cui alla sottomisura 3.1 del presente Programma:

- Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli art.11 e 22 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 787/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Reg. (CEE) n. 160/91 del Consiglio;
- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio;
- prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità all'art. 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla L.R. 10/12/2003, n. 23 – marchio regionale QM, approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;
- prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità all'articolo 16, par.1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013
- indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1151/2012, limitatamente all'indicazione "prodotto di montagna" di cui all'art. 31.

Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all'Unione Europea.

La domanda di sostegno è annuale con possibilità di essere ricompresa in un progetto pluriennale.

Sono escluse dalla presente sottomisura le attività di promozione e informazione sovvenzionate dal Reg. (CE) n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno. Tale possibile sovrapposizione è esclusa dai controlli sui giustificativi di spesa, volti a verificare che gli stessi non siano stati utilizzati per accedere agli aiuti del suddetto Reg. Per quanto riguarda il Reg. (UE) n. 1308/2013, concernente il sostegno alla promozione nel settore vitivinicolo, non si registra possibilità di sovrapposizione in quanto tale normativa sostiene esclusivamente la promozione dei vini nei Paesi terzi.

Le attività finanziate non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dall'Unione o indicazioni geografiche nazionali e denominazione di origine e di qualità, vini o bevande spiritose protette prodotti in regioni determinate. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata rispetto al messaggio principale.

Attività legate alla promozione dei marchi commerciali non sono ammissibili al sostegno.

Con specifiche Disposizioni Attuative saranno indicate le modalità con cui la Regione Marche effettua il controllo su tutto il materiale informativo e promozionale redatto nell'ambito di un'attività sovvenzionata, affinché sia rispettata la normativa comunitaria sulle attività di informazione e di promozione, compresi i requisiti di legge e regolamentari vigenti in materia di consumo responsabile di bevande alcoliche ed il rischio di abuso di alcool.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

- progetto di promozione proposto nell'ambito di specifiche strategie di aggregazione;
- rappresentatività del beneficiario in termini di numero di imprese;
- rappresentatività del beneficiario in termini di numero di denominazioni di origine;
- progetto di promozione riguardante nuovi prodotti e nuove denominazioni.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile del progetto.

Fermo restando i massimali di aiuto e le intensità sopra indicate, nel caso il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE, la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 "De minimis" e ss. mm. ii., oppure si applica il regime di aiuto in esenzione SA 45875 (2016/XA) ai sensi del Reg UE 702/14 e ss. mm. ii.

Ai fini dell'applicazione dell'aiuto per la partecipazione a regimi di qualità con una retroattività di cinque anni come previsto dal Regolamento UE n. 2393/2017, fino all'ottenimento dell'approvazione all'aiuto di stato tramite notifica si applicherà quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 e ss. mm. ii.

Le voci di spesa riferite ai costi del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle imprese, degli operai agricoli e degli impiegati agricoli rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Queste ultime voci di spesa rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi individuati per la sottomisura sono quelli di natura trasversale R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), che saranno mitigati con le azioni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Nello specifico, l'intervento comporta i seguenti rischi:

1. mancata congruità delle spese e mancato rispetto della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi da parte del beneficiario;
2. svolgimento di attività finalizzate alla promozione e pubblicizzazione di marchi commerciali e/o di produzioni non ammissibili dalla normativa di riferimento;
3. rischio di doppio finanziamento.

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Con riferimento alle azioni di mitigazione dei rischi specifici per la sotto misura - individuati nel tipo R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) - si rimanda al Capitolo 18 del programma, in quanto trattasi di azioni di natura trasversale per le misure.

L'Autorità di gestione intende inoltre specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede di porre in essere le seguenti azioni:

1. verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. verifica preventiva del materiale informativo/promozionale che dovrà essere realizzato dai beneficiari per concessione di apposito nulla osta;
3. ricorso a prezziari, ove previsto dal bando, e verifica di preventivi secondo le regole della concorrenza in assenza di prezziario;
4. informazione ai beneficiari per la corretta e completa compilazione delle domande di sostegno e pagamento;
5. controllo anche con incroci di basi dati finalizzati ad evitare il rischio di doppio finanziamento.

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

È prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico è stata prevista, al fine della semplificazione amministrativa e della riduzione del tasso di errore, l'adozione dei costi orari standard relativi alle categorie del personale

dipendente di imprese, degli operai agricoli e degli impiegati agricoli, come di seguito riportato:

- **personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Imprese,** secondo i valori riportati nella tabella seguente. Il metodo di calcolo è esplicitato nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 116 del 24/01/2018:

Fascia di costo-Livello	BENEFICIARIO Imprese
ALTO	€/h 75,00
MEDIO	€/h 43,00
BASSO	€/h 27,00

Nello specifico le fasce di costo sono definite come di seguito:

- Per i soggetti "Imprese":

  - Alto, per i livelli dirigenziali;
  - Medio, per i livelli di quadro;
  - Basso, per i livelli di impiegato / operaio.

- **Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **14,87 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI" redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) *"Metodologia basata sull'utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli".* In particolare il suddetto costo standard è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione tabellare di un Operaio Agricolo a tempo indeterminato – Livello 5 Specializzato pari ad € 1.602,50, vigente dal 01.07.2018.

- **Impiegati agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **21,03 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento allo stipendio tabellare medio di un impiegato agricolo previsto dal "CCNL Impiegati Agricoli" del 23.02.2017, valido per il quadriennio 2016/2019, pari ad € 1.818,99 mensili per n. 14 mensilità. Il suddetto valore viene incrementato in misura del 34,63% per gli oneri sociali in base alle aliquote INPS per l'anno 2017 (aliquota INPS – 25,63%; aliquota ENPAIA – 9,00%) e dell'importo relativo al TFR nella misura del 7,41%. Si precisa che il costo orario è stato calcolato prendendo in considerazione n. 1.720 ore lavorative annue come previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Art. 68 comma 2.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili sono quelli istituiti ai sensi della seguente normativa:

- Regime di qualità regionale, conforme all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 – marchio regionale QM, approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non pertinente

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine

di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi quanto riportato per le singole sottomisure.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Vedi quanto riportato per le singole sottomisure.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

Reg (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(4), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha rilevato debolezze in relazione alla scarsa diffusione di coltivazioni ad alto valore aggiunto e di allevamenti, a favore di superfici estensive a basso impiego di manodopera (W7), anche le attività selvicolturali sono poco diffuse e a basso valore aggiunto (W10). Tuttavia dal punto di vista delle opportunità si rilevano aspetti positivi legati alla progressiva ristrutturazione delle aziende agricole marchigiane favorevole alla loro competitività (O4), come testimoniato anche dal lieve recupero degli ultimi anni del valore aggiunto del settore primario (O3).

Nonostante vi sia stata una contrazione degli allevamenti zootecnici (T4), occorre tenere presente la grande opportunità, anche di ordine ambientale, dell'allevametno estensivo delle aree montane ed alto collinari, che rappresentano una occasione di tutela ambientale, reddito ed occupazione (O4).

Opportunità si rilevano anche per le imprese forestali grazie ad una aumentata competitività del settore forestale (O9) ed allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (O17).

Il settore agroindustriale presenta una bassa produttività del lavoro (W11), opportunità di un rilancio della sua competitività può essere perseguito parallelamente al settore primario, grazie al trend positivo dei consumi globali di prodotti di qualità (O5) nonostante il calo complessivo della spesa delle famiglie

marchigiane per prodotti alimentari (T2).

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, pur rilevando una attiva politica regionale a sostegno dell'ambiente, come ad esempio per la biodiversità (S8), gli aspetti critici sono piuttosto preoccupanti, specie in relazione alla elevata fragilità del territorio regionale che porta ad un notevole rischio idrogeologico (W14), aggravato da una tendenza all'intensificazione di tali fenomeni in relazione ai cambiamenti climatici (T12). Una opportunità, che diviene quasi una necessità, è individuata nella possibilità per gli agricoltori di adottare tecniche agricole sostenibili in termini di pratiche colturali che garantiscono la migliore regimazione delle acque e la protezione del suolo. Una opportunità per la competitività delle imprese, che rappresenta anche un importante vantaggio ambientale è quella relativa al miglioramento dei sistemi di distribusione delle acque di irrigazione, che può garantire un notevole risparmio della risorsa idrica (O15). Infine, nella aree della Rete Natura 2000 si evidenzia il problema della predazione del bestiame da parte del lupo (T11).

In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 5**: Incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali;
- **Fabbisogno 6**: Facilitare l'insediamento di giovani in agricoltura e lo start up di nuove imprese in altri settori;
- **Fabbisogno 8**: Favorire l'accesso al credito per gli investimenti aziendali;
- **Fabbisogno 10**: Valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione con il territorio;.
- **Fabbisogno 13**: Miglioramento della gestione degli ambienti agro-silvopastorali;
- **Fabbisogno 15:** Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi;
- **Fabbisogno 16**: Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari;
- **Fabbisogno 18**: Valorizzazione delle potenzialità produttive delle foreste;
- **Fabbisogno 20**: Migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole ed agroindustriali;
- **Fabbisogno 21**: Uso efficiente deller isorse idriche.

Il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 distingue, all'interno della presetne misura quattro sottomisure, che si prevede di attivare tutte per poter rispondere ai numerosi fabbisogni emersi dall'analisi SWOT.

Il sostegno agli investimenti materiali rappresenta uno degli strumenti principali a disposizione delle politiche dell'Unione Europea per perseguire un effettivo sviluppo delle aree rurali. In questo ambito rivestono un ruolo di particolare rilievo, sia il sostegno volto al miglioramento della competitività dei sistemi produttivi agroalimentari, che gli aiuti destinati a garantire la creazione ed il mantenimento di attività produttive sostenibili.

La presente misura è pertanto rivolta, in primo luogo, al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare. La misura sostiene inoltre quegli investimenti infrastrutturali che contribuiscono direttamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle imprese agricole, forestali ed agroalimentari. Da ultimo è previsto il sostegno agli investimenti realizzati nelle aziende agricole, destinati a conseguire obiettivi strettamente ambientali e che non determinano aumenti diretti del reddito aziendale.

Il finanziamento delle strutture produttive delle aziende agricole viene attuato con modalità diverse, a seconda dei diversi obiettivi da raggiungere, definiti in relazione ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto. Il primo target di imprese da sostenere è rappresentato da aziende in grado di competere in modo

autonomo sul mercato grazie al sostegno del Programma, in particolare si fa riferimento alle imprese con una dimensione sufficiente ad impiegare in azienda almento una unità lavorativa. Sono meritevoli del sostegno, inoltre, le imprese agricole che raggiungeranno un adeguato livello di competitività grazie a strategie di aggregazione di filiera e le imprese situate in aree montane che svolgono un ruolo importante di presidio del territorio. In questi casi la dimensione sufficiente per accedere al sostegno della presente misura è pari alla metà di quella sopra indicata.

La competitività delle imprese può essere più efficacemente conseguita con il miglioramento della qualità delle produzioni, l'acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione, la diversificazione e la multifunzionalità aziendale, nonché attraverso il risparmio dei costi di produzione, compresi il risparmio energetico ed idrico. Per tutto quanto sopra può dare una efficace risposta la sottomisura 4.1.

Per quanto riguarda le imprese agroalimentari, si ritiene che la loro attività sia funzionale allo sviluppo complessivo delle aree rurali qualora garantiscano una ricaduta economica positiva verso le aziende agricole. Tale condizione si ritiene sicuramente acquisita nel caso di investimenti realizzati nell'ambito di interventi di filiera o da parte di Organizzazioni di Produttori, nonché qualora le produzioni lavorate siano ricomprese in sistemi di qualità certificata che prevedono la tracciabilità delle produzioni.

Nel caso delle imprese agroalimentari, inoltre, assume una importanza notevole, non solo ai fini della competitività ma anche nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici, gli investimenti finalizzati al risparmio energetico e più in generale al miglioramento dell'efficienza energetica globale delle imprese. Questi due importanti obiettivi possono essere perseguiti attivando la sottomisura 4.2.

L'efficienza dei sistemi produttivi locali agricoli e forestali può essere favorita da investimenti sovra aziendali di tipo infrastrutturale. Tra questi hanno un grande rilievo gli investimenti finalizzati al risparmio idrico o attraverso l'adeguamento della rete di distribuzione o tramite il riutilizzo di acque reflue di origine civile o industriale.

Nelle aree montane, specie in presenza di usi civici o di altri tipi di uso collettivo delle terre, assumono notevole importanza gli investimenti funzionali alla gestione del pascolamento ed alle attività silvicolturali, compresa la viabilità forestale. L'adeguamento e/o il potenziamento dei punti d'acqua in area montana destinati a garantire il rifornimento idrico per gli animali allevati al pascolo è funzionale all'accrescimento della competitività del settore agricolo, inoltre, la realizzazione di micro impianti collettivi per la produzione di energia potrebbero rappresentare soluzioni economicamente vantaggiose. In base ai dati dell'inventario forestale regionale l'accessibilità ai complessi boscati risulta essere per il 78 % facile in base ai dati sulla densità di strade poderali e piste forestali. Tuttavia le vie di accesso esistenti sono state realizzate per la maggior parte nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, per cui, dato il progressivo abbandono delle attività agro-silvo-pastorali, in buona parte non risultano più funzionali all'utilizzo dei moderni mezzi meccanici e necessitano pertanto di un adeguamento strutturale.

Di grande importanza sono infine gli investimenti finalizzati al miglioramento delle strade interpoderali di accesso alle aziende agricole che risultano essere spesso fortemente esposte al rischio di dissesto idrogeologico. Le strade di accesso alle aziende risultano infatti indispensabili per consentire una attività produttiva rivolta al mercato. Gli interventi riguarderanno anche il consolidamento, di norma con il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, dei bordi stradali e saranno comunque ammissibili soltanto nell'ambito di accordi d'area volti alla riduzione del rischio idrogeologico, al fine di garantire un miglioramento duraturo delle infrastrutture in questione. A tutte le suddette esigenze di potenziamento della dotazione infrastrutturale, può dare una rispsota la sottomisura 4.3.

Anche gli investimenti non produttivi aziendali risultano particolarmente efficaci nell'ambito di accordi agro ambientali d'area ed in stretta connessione con gli obiettivi ambientali in essi perseguiti. Tali investimenti destinati esclusivamente a perseguire finalità di tipo ambientale sono particolarmente efficaci per la tutela ed il ripristino degli habitat e dei paesaggi, la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, la protezione del suolo e delle acque. Tali investimenti sono attivabili con la sottomisura 4.4. Negli anni inoltre è progressivamente aumentata la problematica collegata alla conflittualità tra allevatori e specie di interesse conservazionistico quali il lupo. Al fine di contribuire all'attenuazione di questa conflittualità è utile prevedere la possibilità per gli allevatori di accedere, sempre attraverso la sottomisura 4.4, a strumenti che permettano di ridurre la possibilità di accesso alle prede domestiche da parte del lupo.

In sintesi la misura è articolata come segue:

- **Sottomisura 4.1.**
    - Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali (**FA 2A**)
- **Sottomisura 4.2.**
    - Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari (**FA 3A**)
    - Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici (**FA 5B**)
- **Sottomisura 4.3**
    - Operazione A) - Viabilità rurale e forestale (**FA 2A**)
    - Operazione B) - Infrastrutture irrigue (**FA 5A**)
    - Operazione C) - Sostegno agli investimenti per l'approvvigionamento idrico nei territori destinati a pascolo (**FA – 2A**)
- **Sottomisura 4.4.**
    - Operazione A) - Investimenti non produttivi a finalità ambientale (**FA 4C**)

Contributo diretto alle Focus Area 2A, 3A, 4C, 5A, 5B

- agli obiettivi della Focus Area 2A contribuiscono direttamente la sottomisura 4.1. "migliorando le prestazioni economiche delle imprese agricole attraverso la loro ristrutturazione ed ammodernamento, nonché tramite la diversificazione delle attività compresa la trasformazione e la vendita delle produzioni in azienda e la sottomisura 4.3. attraverso la realizzazione delle infrastrutture di viabilità rurale, forestale e di opere infrastrutturali connesse all'utilizzo delle foreste regionali nonché attraverso il mantenimento del sistema pascolivo estensivo, tramite l'adeguamento e il potenziamento dei punti d'acqua, in grado di sostenere la competitività delle aziende zootecniche con gli animali allevati al pascolo in aree montane;
- agli obiettivi della Focus Area 3A contribuisce direttamente la sottomisura 4.2. nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera (PIF), favorendo l'organizzazione della filiera alimentare attraverso la realizzazione di investimenti funzionali alla lavorazione dei prodotti della filiera stessa.

- agli obiettivi della Focus Area 4C la sottomisura 4.4. "contribuisce in modo diretto attraverso la la

protezione del suolo favorito dalla creazione di nuove siepi e filari arborati, nonché dagli investimenti con opere di consolidamento dei terreni con opere ingegneria naturalistica .

- agli obiettivi della Focus Area 5A contribuisce direttamente la sottomisura 4.3. con investimenti infrastrutturali finalizzati al risparmio idrico,in termini percentuali superiori ai limiti stabiliti dall'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13, attraverso l'adeguamento della rete di distribuzione, in modo complementare con il Programma Operativo Nazionale (PON);
- agli obiettivi della Focus Area 5B contribuisce direttamente la sottomisura 4.2. attraverso il finanziamento di investimenti nell'agroindustria finalizzati alla riduzione dei costi di produzione grazie ad opere di efficientamento energetico.

Contributo indiretto alle Focus Area 2B, 3A, 3B, 4A, 4B

La misura contribuisce in modo indiretto anche al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 4A e 4B, con la sottomisura 4.4. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 2B contribuisce indirettamente la sottomisura 4.1. nell'ambito del "Pacchetto giovani", garantendo il sostegno ai giovani imprenditori nella realizzazione di tutti gli investimenti strutturali necessari all'azienda in fase di nuovo insediamento;

- agli obiettivi della Focus Area 3A la sottomisura 4.1. interviene in modo indiretto anche all'interno del pacchetto di misure dei PIF garantendo l'ammodernamento delle strutture aziendali, necessarie alla realizzazioni delle produzioni alimentari della filiera;
- agli obiettivi della Focus Area 3B contribuisce la sottomisura 4.4. contribuisce in modo indiretto attraverso la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico favorito dalla creazione di nuove siepi e filari arborati, nonché dagli investimenti con opere di consolidamento dei terreni con opere ingegneria naturalistica;
- agli obiettivi della Focus Area 4A la sottomisura 4.4. "contribuisce in modo indiretto attraverso la creazione di nuove siepi e filari arborati che contribuiscono all'implementazione della Rete Ecologica Marchigiana (REM). L'implementazione della REM unitamente ad azioni dirette volte alla limitazione della predazione del Lupo favoriscono, inoltre, la tutela di tale specie protetta. Anche la sottomisura 4.3 contribuisce indirettamente alla FA4A attraverso la gestione sostenibile del pascolo, interventi di approvvigionamento idrici funzionali ai sistemi pascolivi in modo da mantenere viva l'attività zootecnica in area montana e il conseguente presidio delle aree montane;
- agli obiettivi della Focus Area 4B la sottomisura 4.4. contribuisce in modo indiretto attraverso la protezione delle acque grazie all'effetto filtro generato dalle essenze arbustive ed arboree impiegate nelle siepi e filari creati lungo i corsi d'acqua.

Contributo agli obiettivi trasversali

Le sottomisure 4.1 - 4.2 e 4.3 contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'***innovazione*** che rappresenta un elemento fondamentale di gran parte degli investimenti, sia quelli rivolti all'incremento della competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, dove l'innovazione di prodotto e/o di processo rappresenta uno dei requisiti essenziali di accesso agli aiuti, sia quelli finalizzati ad una maggiore sostenibilità ambientale delle attività produttive, dove l'innovazione è rilevante negli investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi idrici ed energetici, alla produzione di energia ad uso aziendale, alla riduzione degli input chimici ed al migliore trattamento dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti nel processo di lavorazione. A tal fine sono individuati specifici criteri di selezione settoriali legati alla

innovatività degli investimenti.

Gli stessi interventi finanziati con le sottomisure 4.1. e 4.2. finalizzati alla innovazione nel campo della sostenibilità delle attività produttive (riduzione dei consumi idrici ed energetici, produzione di energia, minori input chimici, efficace trattamento dei sottoprodotti e/o reflui), contribuiscono in modo diretto anche all'obiettivo trasversale ***ambiente***. La selezione di tali investimenti è garantita da specifiche priorità settoriali per le due sottomisure. Inoltre la sottomisura 4.3. con investimenti finalizzati al risparmio idrico o attraverso l'adeguamento della rete di distribuzione o tramite il riutilizzo di acque reflue di origine civile o industriale, o tramite la gestione sostenibile dei pascoli contribuisce in modo importante all'obiettivo in questione. Al riguardo sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità relative alla percentuale di risparmio idrico in relazione alla qualità, in termini quantitativi, del bacino idrografico in cui si interviene. Perfettamente in linea con l'obiettivo sono infine gli investimenti non produttivi finanziati dalla sottomisura 4.4. rivolti alla tutela della biodiversità, alla tutela ed il ripristino degli habitat e dei paesaggi ed alla protezione del suolo e delle acque, a cui gli investimenti sono ricondotti grazie a specifici criteri di selezione

Il terzo obiettivo trasversale ***mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi***, può essere perseguito anche con il contributo delle sottomisure 4.1 - 4.2 e 4.3. i cui investimenti volti alla riduzione delle perdite idriche con opere infrastrutturali, ed all'accumulo di acqua ed al suo migliore utilizzo a livello aziendale e zootecnico, rappresentano azioni importanti di adattamento ai cambiamenti climatici. Le stesse sottomisure sono inoltre funzionali alla mitigazione dei cambiamenti climatici con il sostegno ad investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche grazie alle infrastrutture in ambito forestale. Infine la sottomisura 4.4. contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici favorendo un uso più razionale del suolo che garantisca una migliore protezione del suolo e delle acque in presenza di eventi meteorologici estremi. Sono previsti al riguardo criteri di priorità per la sottomisura 4.1. e 4.4. e condizioni di ammissibilità per la sottomisura 4.3.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
4.1.	*X*	*I*	*I*													*V*	*V*	*V*
4.2.			*X*						*X*							*V*	*V*	*V*
4.3.	*X*				*I*			*X*								*V*	*V*	*V*
4.4.				*I*	*I*	*I*	*X*									*V*	*V*	

X = contributo agli obiettivi della focus area

I = contributo indiretto agli obiettivi della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab. 1 § 8.2.4.2. - Contributo della misura 4 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. Sottomisura 4.1 - Operazione A) - FA 2A - Investimenti materiali e immateriali

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si tratta di una misura portante del Programma, in quanto può garantire un indispensabile efficientamento delle attività produttive delle aziende ed al tempo stesso consente di migliorare la sostenibilità globale delle stesse, anche in termini di mitigazione ed all'adattamento ai cambiamenti climatici. Le finalità, individuate sulla base dell'analisi SWOT, che si intendono perseguire sono le seguenti:

- l'introduzione di nuove tecnologie;
- l'introduzione di innovazione di processo;
- il miglioramento del benessere degli animali;
- il miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;
- l'introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità;
- la riconversione produttiva rivolta al mercato;
- l'introduzione e miglioramento delle fasi della trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali.

Tale misura concorre altresì agli obiettivi dello strumento dell'Unione europea per la ripresa di cui al Reg. 2094/2020 messo in campo anche per affrontare l'impatto della crisi COVID-19 sull'agricoltura e sulle zone rurali. La misura infatti non solo concorre ad incrementare la redditività delle aziende agricole, e quindi la loro resilienza rispetto alle crisi, ma le stimola all'innovazione, le orienta verso metodi produttivi non solo più moderni ed efficienti ma anche più rispettosi dell'ambiente. Sarà garantito un sistema di monitoraggio che consente di dare conto separatamente delle spese a valere delle risorse FEASR EURI rispetto alle spese a valere delle risorse ordinarie.

Più in dettaglio le tipologie di investimento ammissibili sono le seguenti:

- costruzione, ristrutturazione e miglioramento di fabbricati aziendali produttivi di dimensione commisurata alle esigenze dell'azienda agricola e di tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso, volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:
    - valorizzazione delle produzioni di qualità;
    - riorientamento produttivo verso attività a più alto valore aggiunto;
    - acquisizione in azienda di stadi produttivi successivi alla produzione;
    - miglioramento degli standard di sicurezza sul posto di lavoro a livello superiore a quello definito dalle norme vigenti;
    - miglioramento dell'efficienza energetica e rimozione e smaltimento dell'amianto;
    - miglioramento dell'igiene e benessere degli animali a livello superiore a quello definito dalle

norme vigenti ;

- impiantistica (con le specifiche per i punti vendita aziendali ed extra aziendali di cui al punto successivo) legata alle fasi di lavorazione conservazione e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a condizione che oltre il 60% della materia lavorata sia di provenienza aziendale e che la stessa materia prima sia in entrata che in uscita del processo di lavorazione sia compresa nell'allegato I del Trattato;
- realizzazione di punti vendita aziendali ed extra aziendali per commercializzare soltanto i prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato sia in entrata che in uscita del processo di lavorazione, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) i punti vendita extra aziendali sono ammessi esclusivamente nell'ambito di progetti di cooperazione per la filiera corta ed i mercati locali, per commercializzare soltanto i prodotti delle aziende che costituiscono il soggetto che realizza l'investimento; 2) i punti vendita aziendali sono ammessi a condizione che oltre il 60% della materia lavorata e venduta nel punto vendita sia di provenienza aziendale. In tutti i casi suddetti sono previsti i seguenti investimenti:

    - investimenti strutturali ed impianti tecnologici (termico –idrosanitario – elettrico etc.) strettamente funzionali alla creazione di punti vendita extra-aziendali;
    - acquisto di arredi ed attrezzature necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività;

- investimenti, anche collettivi, per ricoveri in alpeggio in area montana ad uso zootecnico;
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di capacità proporzionata al fabbisogno energetico aziendale fermo restando, per gli impianti dedicati al settore vitivinicolo, il rispetto della demarcazione di cui al punto 6 del par. "condizioni di ammissibilità";
- opere di miglioramento fondiario:

    - impianti e/o ristrutturazioni di impianti arborei e perenni di durata maggiore di anni 10 con esclusione delle short rotation;
    - nuovi impianti viticoli autorizzati ai sensi dell'articolo 64 del Reg. (UE) n.1308/2013. Sono esclusi i reimpianti autorizzati ai sensi dell'articolo 66 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
    - opere legate alla zootecnia estensiva (gestione dei pascoli, recinzioni e opere di contenimento e cattura dei capi, punti di abbeveraggio, impianti per l'alimentazione di allevamenti allo stato brado);
    - opere di viabilità ed elettrificazione aziendale ;
    - opere di sistemazione idraulico agraria delle reti aziendali ivi incluse opere di drenaggio e livellamento;
    - recinzioni finalizzate all'allevamento zootecnico sia brado che semibrado e sistemi di contenimento dei predatori, sistemi di allerta e sorveglianza;
    - impianti di irrigazione che consentano un risparmio delle risorse idriche (utilizzo di contatori per il prelievo dell'acqua);
    - investimenti, anche collettivi, per invasi e cisterne di accumulo idrico, punti d'acqua (abbeveratoi, fontanili) e condotte sia per uso zootecnico che per uso irriguo, impianti per il riuso di acque reflue.

- macchine ed attrezzature agricole tecnologicamente avanzate e rapportate alle effettive esigenze aziendali che garantiscono il rispetto di almeno uno dei seguenti parametri:

    - miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro a livello superiore a quello definito

dalle norme cogenti;
  - riduzione dei costi di produzione, delle emissioni nocive nell'atmosfera e del risparmio energetico;
  - riduzione dei mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione (sistema di guida automatica, controllo della sovrapposizione dei passaggi ecc.);
  - miglioramento delle qualità delle produzioni;
  - razionalizzazione dei processi produttivi e dei mezzi di produzione aziendali.

- contatori per il prelievo di acqua di irrigazione;
- acquisto di terreni entro il limite massimo del 10% del costo totale degli investimenti ammessi all'aiuto della presente misura, nel solo caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, e che presentano domanda di aiuto alla presente misura nell'ambito del "pacchetto giovani".

Sono ammissibili anche l'acquisto di impianti e macchinari usati alle condizioni stabilite nel capitolo relativo all'ammissibilità delle spese e, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, nel rispetto di tutte le linee di demarcazione indicate nel Programma Nazionale di Sostegno (PNS).

Vi è obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

È ammesso infine il pagamento con operazioni di locazione finanziaria (leasing). L'agricoltore è in ogni caso il beneficiario finale dell'aiuto.

L'aiuto in ***conto interessi*** potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi pagati dal beneficiario a fronte della contrazione di finanziamenti bancari finalizzati all'esecuzione di investimenti previsti dal business plan e per la quota non coperta da alcun aiuto pubblico.

Il premio in forma di abbuono interessi fino ad un massimo del 100% del contributo non potrà superare i limiti stabiliti dalle singole misure del PSR calcolati come attualizzazione in una unica rata effettuata al tasso di riferimento applicabile al momento della erogazione del prestito da parte dell'istituto mutuante e periodicamente fissato dalla Commissione europea in conformità alla Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02, pubblicati in nella Gazzette Ufficiale Europea. Gli importi versati all'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria

sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- D.Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (UE) n. 651/2014 e ss. mm. ii. relativo all’esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;

Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono imprenditori agricoli singoli o associati, siano esse persone fisiche o giuridiche.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall’articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti:

a. Costruzione, acquisizione (*) o miglioramento di beni immobili;
b. acquisto o leasing di macchinari e attrezzature nuovi e/o usati e di nuovi impianti fino a copertura del valore di mercato del bene;
c. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b): onorari di professionisti e consulenti;
d. studi di fattibilità che includono le ricerche e le analisi di mercato, solo se collegate all'investimento;

(*) l'acquisto di beni immobili usati è ammesso solo alle seguenti condizioni: a) il progetto presentato dimostra che l’acquisto di immobili usati è motivato dalla necessità di ridurre il consumo di suolo; b) gli immobili oggetto di intervento non hanno già beneficiato di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la domanda di sostegno; c) il valore degli stessi non può superare l’80 % del valore complessivo

degli investimenti; d) il valore degli stessi non può superare il valore determinato dall'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI); e) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi; f) almeno il 20% del valore complessivo degli investimenti è relativo ad impianti tecnologici nuovi collocati all'interno degli immobili usati in questione.

Le spese generali sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti di cui alla lettera a), tale limite percentuale è progressivamente ridotto al crescere dell'investimento totale; e del 2% nel caso degli impianti di cui alla lettera b). Per le spese di cui alla lettera d) è posto il limite massimo dell' 1% degli investimenti di cui alle lettere a) e b), elevabile al 2% in caso di valutazione di sostenibilità fnanziaria dell'investimento: tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

L'acquisto di diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto, animali, piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno. Non sono ugualmente ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.

L'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvenire alle seguenti condizioni: a) gli impianti ed i macchinari oggetto di intervento sono acquisiti dal primo proprietario e non hanno già beneficiato di contributo pubblico, da dimostrare con fatturazione originale di acquisto, sulla base delle quali sono effettuati controlli incrociati con banche dati amministrative; b) il valore degli stessi è pari al valore dell'acquisto iniziale decurtato delle quote di ammortamento contabile già maturate; c) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi.

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Reg. (UE) 1303/13.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono essere quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, ottenuto in base a criteri di selezione riguardanti esigenze strutturali e territoriali definiti nelle disposizioni attuative;
2. alla conclusione degli investimenti previsti con la presente misura, gli imprenditori devono dimostrare la possibilità di impiegare in azienda almeno una unità lavorativa aziendale (ULA). Tale limite è ridotto a 0,5 ULA nel caso di imprese che aderiscono a contratti di filiera o che sono ubicate in area montana o che ricadono nelle aree del cratere sismico;
3. non sono ammissibili gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 che non rispettano la demarcazione indicata al capitolo 14 e al successivo punto 6;
4. non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
5. il finanziamento di impianti di irrigazione e/o invasi a scopo irriguo dovrà avvenire nel rispetto

dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13 ed in particolare alle seguenti condizioni:

- obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno;

- qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente, o nella creazione di un bacino che incide su un corpo idrico sotterraneo o superficiale, esso, in base ad una valutazione ex-ante deve garantire un risparmio idrico potenziale come di seguito indicato:

    - 5% nel caso di adeguamento e razionalizzazione di un impianto irriguo di microirrigazione;

    - 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;

- nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:
    - l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
    - l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento. Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;
- un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata è ammissibile solo se:

    - lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché;
    - un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non provochi un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, come individuati nei secondi piani di gestione delle acque da parte delle competenti Autorità di distretto;

6. sono fissati i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013:

    - per le imprese agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, non vengono finanziati con la presente operazione investimenti strutturali che abbiano un costo totale inferiore a € 50.000 euro per ciascuna domanda di sostegno. Sono comunque esclusi i costi relativi al materiale vegetale ed i relativi costi di messa a dimora per l'impianto dei frutteti che verranno finanziati esclusivamente con l'OCM;
    - per le imprese agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, non vengono finanziate con la presente operazione le attrezzature specifiche per il settore ortofrutta che abbiano un costo totale inferiore a 50.000 € per ciascuna domanda di sostegno;
    - per le imprese agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore

ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, in caso di aumento di superfici irrigue, gli investimenti in impianti irrigui verranno finanziati esclusivamente con il PSR e non con l'OCM;

- per le imprese agricole del settore vitivinicolo non vengono finanziati con la presente operazione: investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 46, che prevede un sostegno per la realizzazione di vigneti derivanti da operazioni di ristrutturazione e riconversione; investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 50, che prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II dello stesso regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili, che abbiano un costo totale minore o uguale a 500.000,00 euro per ciascuna domanda di sostegno. Saranno comunque rispettate tutte le linee di demarcazione indicate nel Programma Nazionale di Sostegno nel settore vitivinicolo (PNS);
- per gli apicoltori non sono ammessi l'acquisto di arnie "antivarroa" stanziali, di attrezzatura per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura di importo uguale o inferiore a 30.000,00 euro. E' inoltre escluso l'acquisto di attrezzature per l'esercizio del nomadismo, compresi l'acquisto di autocarri e le arnie per il nomadismo;

7. gli impianti per la produzione di energia debbono avere una capacità produttiva equivalente o inferiore ai consumi energetici aziendali post investimento;
8. sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (sono escluse le colture agricole dedicate);
9. gli investimenti rispettano criteri minimi di efficienza energetica definiti nel successivo paragrafo 8.2.4.1.11. relativo alle informazioni specifiche della misura;
10. gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, riguardano la sola lavorazione di prodotti Allegato I, in entrata e in uscita del processo produttivo. I prodotti lavorati debbono inoltre essere costituiti per oltre il 50% da prodotti aziendali;
11. gli invasi e le cisterne di accumulo idrico a scopo irriguo devono avere una capacità inferiore a 250.000 mc;
12. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore a 15.000 €, valore da mantenere anche in fase di realizzazione.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- priorità decrescenti per investimenti realizzati nelle aree rurali D, C3 e C2;
- priorità settoriali specifiche in relazione ai fabbisogni sulla base dell'analisi SWOT,con particolare attenzione agli obiettivi trasversali della riduzione dell'impatto ambientale, dell'adattamento al cambiamento climatico e dell'innovazione; al benessere animale; ai comparti ad alto valore aggiunto e alle attività produttive ad alto impatto occupazionale e inerenti le fasi successive alla produzione;
- investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica;
- investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dal primo insediamento con requisiti di

accesso alla misura 6.1/1.1.2..

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di € 750.000 per beneficiario per l'intero periodo 2014-2020.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella (tabella 2).

Criteri di differenziazione dell'aiuto	**Tipologie di investimento**		
	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione punti vendita aziendali e punti vendita extra aziendali in filiera	Investimenti con massima coerenza con le priorità settoriali specifiche	Altri Investimenti
Giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento (*)	**40%**	**50%**	**40%**
Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	**40%**	**60%**	**40%**
Investimenti realizzati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione	**40%**	**50%**	**40%**
Agricoltori beneficiari della misura 10.1. o 11. nell'ambito di un accordo agroambientale d'area (**)	**40%**	**50%**	**40%**
Altri agricoltori	**40%**	**40%**	**30%**

(*) giovane agricoltore che soddisfa le condizioni di giovane agricoltore che si insedia durante i 5 anni: avere un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno nella sottomisura; essersi insediati (iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno nella sottomisura; avere capacità professionale dimostrata con le stesse condizioni previste per l'accesso alla misura 6.1. del presente programma.

(**) Gli investimenti possono beneficiare del tasso maggiorato qualora siano collegati alle operazioni di cui agli articoli 28 o 29 del Reg. (UE) 1305/13.

Tab. 2 - Intensità di aiuto

Con riferimento ai nuovi impianti arborei ed ai frantoi oleari la spesa ammissibile sulla quale siapplicano le condizioni sopra riportate, può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari elaborate da

RRN/ISMEA ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 delRegolamento (UE) n. 1303/2013.

I documenti compresi gli aggiornamenti relativi alle metodologie RRN per l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per gli impianti arborei e per i frantoi oleari sono reperibili nelle seguenti pagine del sito web della Rete Rurale Nazionale:

Impianti arborei: https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427

Frantoi oleari: https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22437

Il bando relativamente ai costi standard dovrà indicare la versione dei costi standard applicata al bando stesso.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). In particolare:

a. la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, ottenuto in base a criteri di selezione riguardanti esigenze strutturali e territoriali definiti nelle disposizioni attuative;
b. alla conclusione della realizzazione degli investimenti previsti dal business plan, le imprese dimostrino la possibilità di impiegare in azienda almeno una Unità Lavorativa Aziendale (ULA);
c. gli impianti per la produzione di energia debbono avere una capacità produttiva equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento;
d. Ragionevolezza dei costi: Il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo;
e. Controllo dell'esecuzione effettiva degli interventi. Occorre verificare tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno con OCM, ecc;
f. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per lo stesso investimento, anche sui fondi OCM (doppio finanziamento);
g. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto;
h. Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par. 8.1);
i. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per macchine usate che hanno già ricevuto il sostegno pubblico;

j. Rispetto dei parametri di riduzione dei consumi idrici potenziali e reali
k. Verifica del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti.

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analoga sezione a livello di misura. In particolare:

a. Il controllo del punteggio minimo di accesso alla sottomisura viene implementato tramite il sistema informativo SIAR che in base agli investimenti richiesti verifica automaticamente il punteggio di accesso;
b. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
c. Il controllo della ULA è effettuato nella domanda di sostegno in base al calcolo effettuato dal sistema SIAR (Controllo del fascicolo aziendale e della banca dati veterianaria). In domanda di pagamento il controllo viene effettuato durante la visita in situ (controllo delle colture);
d. Controllo dei consumi effettuato mediante la verifica della documentazione contabile;
e. Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento: a) ai prezzari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.): b) all'acquisizione di almeno 3 offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati; c) per i costi degli immobili alla stima puntuale sottoscritta da un tecnico professionista abilitato a dimostrazione del rispetto dei massimali previsti da OMI;
f. Come per l'attuale PSR sono previsti: a) manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento; b) ceck list di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa
g. Per la verifica dell'assenza del doppio finanziamento e che le macchine usate non hanno già ricevuto il sostegno pubblico, si ricorre alla verifica sul sistema informativo agricolo regionale e verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi informativi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche istruttorie puntuali, anche presso altre amministrazioni;
h. Per la verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e la verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno si ricorre alla verifica incrociata tra data base e sistemi informativi;
i. Verifica risparmio idrico ex-ante ed ex-post;
j. Per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti sono effettuati controlli ex-post, sia a campione, sia puntuali in relazione all'analisi del rischio basata sulle criticità, evidenziate anche in fase di collaudo, relative alle tipologie di investimento.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per

l’esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Relativamente ai nuovi impianti arborei, la spesa ammissibile può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi del punto i), lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013 “Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei PSR – Settembre 2018” e relativi aggiornamenti, documenti pubblicati al seguente link https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427.

Relativamente ai frantoi oleari, la spesa ammissibile può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi del punto i), lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013 “Metodologia per l’individuazione dei costi semplificati (CS) per i frantoi oleari - Misura 4 dei PSR - 2020” e relativi aggiornamenti, pubblicati al seguente link https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22437.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Vedi dettaglio a livello di misura.

Definizione di progetti integrati

La presente sottomisura può essere attivata anche in forma integrata nell'ambito del pacchetto giovani

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedi dettaglio a livello di misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'analisi SWOT evidenzia una importante distinzione delle aziende agricole regionali, distinguendo le aziende "non imprese" orientate molto spesso all'autoconsumo e/o condotte da imprenditori part-time, che non ricavano dall'attività agricola la fonte di reddito principale. Già nel passato periodo di programmazione queste aziende sono state escluse dal sostegno delle misure della competitività, al fine di concentrare le risorse sulle imprese che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo regionale. La classificazione precedente, basata sulla misurazione degli impieghi di manodopera aziendale attraverso l'indicatore delle Unità lavorative aziendali (ULA), pur non essendo un indicatore di tipo strettamente economico, presenta importanti vantaggi in riferimento alla facile standardizzazione dell'indicatore, unitamente alla sua flessibilità applicativa, che riesce a prendere in conto alcuni parametri economico-produttivi connessi alle attività multifunzionali e di diversificazione aziendale, che si riescono a rilevare con maggiore difficoltà con indicatori quali la produzione lorda standard colturale.

In sintesi vengono considerate ammissibili all'aiuto della misura 4.1. le sole aziende che dimostrano di poter impiegare in azienda una unità standard di lavoro.

Rispetto al passato, l'esperienza applicativa ha suggerito di derogare a tale limite, abbassando a 0,5 ULA la soglia di accesso per le imprese che aderiscono a contratti di filiera, in quanto in tali condizioni di aggregazione le imprese riescono a raggiungere più facilmente una adeguata competitività, grazie alla possibilità di ottenere un maggiore valore aggiunto unitario sul mercato per le proprie produzioni. Per ragioni diverse, legate alla necessità di garantire un presidio nelle aree montane e del cratere sismico, si abbassa la soglia per le imprese di tali aree. In ogni caso in questi territori anche dimensioni aziendali ridotte consentono di garantire la prosecuzione dell'attività agricola a causa delle minori opportunità di lavoro extra agricolo.

La realtà produttiva regionale è fortemente orientata verso le coltivazioni a seminativi, sebbene negli ultimi anni vi sia stato un parziale riorientamento produttivo a seguito della riforma della PAC dei primi anni 2000, accompagnato dai PSR degli ultimi due periodi di programmazione. Il settore produttivo presenta tuttavia un basso valore aggiunto unitario, anche in relazione alla bassa percentuale di produzioni di qualità ed al ridotto livello di trasformazione e commercializzazione aziendale. L'analisi SWOT ha evidenziato anche altri elementi di forza e debolezza diversificati tra i diversi settori produttivi, che hanno determinato la scelta di individuare per i più importanti settori produttivi le tipologie di investimento maggiormente favorevoli alla competitività sostenibile delle imprese. Sono inoltre state individuate alcune priorità trasversali a tutti i settori in relazione agli obiettivi trasversali dell'Unione europea connessi all'innovazione, all'ambiente ed ai cambiamenti cliamatici.

L'analisi SWOT ha inoltre evidenziato gravi squilibri di tipo territoriale, in relazione alle aree montane, che risultano quasi sovrapponibili alle aree a maggiore indice di ruralità D e C3, dove si sovrappongono problemi di tipo economico causate dalla lontananza dai mercati e dai bassi livelli di produttività unitaria

determinati dalle condizioni climatiche e pedologiche a problemi di tipo sociale, legati alla insufficiente dotazione di servizi alla popolazione quali quelli sanitari, scolastici, di trasporto e di telecomunicazione,

Per tale ragione è previsto un tasso di sostegno maggiorato per tutte le aree montane.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli investimenti rispettano i criteri minimi per l'efficienza energetica per gli investimenti di energia rinnovabile secondo le normative comunitarie, nazionale e regionali (art. 13 del Reg UE 807/14).

Non sono ammissibili impianti a biomassa che producono energia elettrica, qualora non sia anche utilizzato almeno il 40% dell'energia termica prodotta.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. delegato (UE) 807/14. Non è ammesso l'utilizzo di materia prima derivante da colture dedicate nella produzione di energia.

8.2.4.3.2. Sottomisura 4.2 - Operazione A) - FA 3A - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Sostegno per le imprese agroalimentari che realizzano investimenti materiali e immateriali, funzionali al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di seguito indicati:

- Introduzione di tecnologie e procedure al fine di sviluppare nuovi o prodotti di più elevata qualità e di aprire nuovi mercati, in particolare nel contesto delle filiere;
- Interventi per la creazione e/o ammodernamento di strutture di , ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita e capacità di imballaggio;
- Impianti per il trattamento delle acque reflue nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli;
- Organizzazione e realizzazione di sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare;
- Lavorazione di biomassa aziendale o da aziende locali in rete per le energie rinnovabili nei limiti dei fabbisogni energetici aziendali;
- Investimenti per conformarsi alla norma dell'Unione che diventeranno obbligatorie per l'azienda nel prossimo futuro.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L’aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo “Importi e tassi di aiuto” e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell’articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

È ammesso infine il pagamento con operazioni di locazione finanziaria (leasing). In ogni caso i beneficiari finali degli aiuti sono le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all’Allegato I del trattato, come input.

L’aiuto in ***conto interessi*** potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi pagati dal beneficiario a fronte della contrazione di finanziamenti bancari finalizzati all’esecuzione di investimenti previsti dal business plan e per la quota non coperta da alcun aiuto pubblico.

Il premio in forma di abbuono interessi fino ad un massimo del 100% del contributo non potrà superare i limiti stabiliti dalle singole misure del PSR calcolati come attualizzazione in una unica rata effettuata al tasso di riferimento applicabile al momento della erogazione del prestito da parte dell’istituto mutuante e periodicamente fissato dalla Commissione europea in conformità alla Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02, pubblicati in nella Gazzette Ufficiale Europea. Gli importi versati all’istituto finanziario

intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 234/2007 del Consiglio;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- DA 16 febbraio 2005 n. 175 - Piano energetico ambientale regionale.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura i seguenti soggetti che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

- imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del trattato, come input.

Per tutte le tipologie di beneficiari vale quanto previsto dal art. 17 comma 1 punto b) del Reg. (UE) 1305/2013 che stabilisce che il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato.

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dall'articolo n. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

a. la costruzione, l'acquisizione (*) o il miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche mediante leasing, escluso l'acquisto di terreni;
b. l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine nuove e usate (**) e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del

locatore e le spese di assicurazione, non sono spese ammissibili;

c. l'acquisizione di apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati;
d. l'acquisto di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali, nel limite del 10% del totale degli investimenti di cui sopra.

(*) l'acquisto di beni immobili usati è ammesso solo alle seguenti condizioni: a) il progetto presentato dimostra che l'acquisto di immobili usati è motivato dalla necessità di ridurre il consumo di suolo; b) gli immobili oggetto di intervento non hanno già beneficiato di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la domanda di sostegno; c) il valore degli stessi non può superare il 70% del valore complessivo degli investimenti; d) il valore degli stessi non può superare il valore determinato dall'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI); e) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi; f) almeno il 30% del valore complessivo degli investimenti è relativo ad impianti tecnologici nuovi collocati all'interno degli immobili usati in questione.

(**) l'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvenire alle seguenti condizioni: a) gli impianti ed i macchinari oggetto di intervento sono acquisiti dal primo proprietario e non hanno già beneficiato di contributo pubblico, da dimostrare con fatturazione originale di acquisto, sulla base delle quali sono effettuati controlli incrociati con banche dati amministrative; b) il valore degli stessi è pari al valore dell'acquisto iniziale decurtato delle quote di ammortamento già maturate; c) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi.

Sono inoltre ammissibili i seguenti ulteriori investimenti immateriali:

1. onorari di consulenti progettisti per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui alle lettere a), b) e c). Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

1. L'impresa richiedente non deve essere inclusa tra le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.) e gli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (vedi ss. mm. ii.);
2. vi è obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13;
3. sono fissati i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013:

    - per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, non vengono finanziati con la presente

operazione investimenti che abbiano un costo totale inferiore a € 300.000 per ciascuna domanda di finanziamento, compresi eventuali finanziamenti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2., Operazione B);

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione del settore vitivinicolo non vengono finanziati con la presente operazione investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 50, che prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II dello stesso regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili, che abbiano un costo totale minore o uguale a 500.000,00 euro per ciascuna domanda di sostegno, compresi eventuali finanziamenti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2 operazione B). Saranno comunque rispettate tutte le linee di demarcazione indicate nel Programma Nazionale di Sostegno nel settore vitivinicolo (PNS);
- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che svolgono ruolo di OP nel settore dell'olio di oliva, non vengono finanziati investimenti con la presente operazione.

4. non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
5. gli investimenti, devono essere finalizzati all'ottenimento delle seguenti produzioni:

    - prodotti realizzati nell'ambito di Organizzazioni di Produttori (O.P.);
    - prodotti ottenuti nell'ambito di progetti di filiera approvati dalla Regione Marche ai sensi del presente Programma;
    - prodotti DOP e IGP regionali;
    - prodotti contraddistinti dal marchio di qualità "QM";
    - prodotti a specialità tradizionale garantita (STG);
    - indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1151/2012, limitatamente all'indicazione "prodotto di montagna" di cui all'art. 31.

6. gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, riguardano la sola lavorazione di prodotti che in ingresso sono Allegato I del Trattato (con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura). La materia prima commercializzata e trasformata dall'impresa deve inoltre essere costituita per almeno il 60% da prodotti di provenienza extra aziendale. Tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate.

Al fine di garantire il legame tra i produttori primari dell'Unione Europea e le PMI beneficiarie degli aiuti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ma nello stesso tempo non limitare l'accesso alla presente misura, non è fissato alcun vincolo di adesione alle filiere regionali da parte di tutti gli agricoltori dell'Unione Europea e la sola condizione di accesso è rappresentata dalla sottoscrizione del contratto di filiera.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- livello di efficienza nell'uso dell'acqua;
- peso relativo degli investimenti a valere della sottomisura 4.2. operazione B), sul totale degli investimenti del progetto;
- priorità settoriali specifiche in relazione ai fabbisogni sulla base dell'analisi SWOT, con particolare attenzione all'innovazione; ai comparti ad alto valore aggiunto; alle produzioni di qualità; alla riduzione dell'impatto ambientale (valorizzazione dei sottoprodotti, riciclo degli scarti di produzione ecc.); agli investimenti finalizzati alla razionalizzazione delle diverse fasi del processo produttivo; alla sicurezza alimentare.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Nel periodo di programmazione 2007 - 2013 era previsto un massimale per PMI per l'intero periodo di programmazione pari a 3.000.000 di euro che si è dimostrato sufficiente ai fabbisogni delle imprese. L'apertura alle imprese di grandi dimensioni prevista dalla normativa del nuovo periodo di programmazione, rende opportuno l'aumento del massimale, in termini di contributo pubblico per beneficiario, a € 3.500.000 per l'intero periodo 2014-2020 per la sottomisura 4.2. operazioni A) e B).

Le aliquote del sostegno che si applicano nel settore agricolo e agli investimenti nel settore della trasformazione/marketing/sviluppo di prodotti che sia in ingresso che in uscita sono Allegato I, sono riportate nella tabella seguente.

Criteri di definizione dell'aiuto	**Tasso di aiuto**
Investimenti realizzati nell'ambito del Partenariato Europeo per l'Innovazione	60%
Investimenti realizzati nell'ambito di una fusione di Organizzazioni di Produttori	60%
Altri investimenti	40%

Nel caso di investimenti relativi a linee di lavorazione ed alle strutture ad esse connesse, che trasformano e commercializzano prodotti Allegato I solo come input, la percentuale di aiuto sarà pari ad una delle seguenti casistiche:

1. al 20% degli investimenti ammissibili per tutte le imprese, con eccezione delle micro e piccole imprese per le quali detta percentuale è elevabile al 30%. Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 44614 (2016/XA) ai sensi del Reg UE 702/14 e ss. mm. ii. per l'intensità di aiuto del 20%, mentre si procederà con una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 44 Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss. mm. ii. per l'intensità di aiuto del 30% (+10% per piccolo e micro imprese);
2. al 40% degli investimenti ammissibili per tutte le imprese nel caso di aiuto concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii. della Commissione del 18 dicembre 2013

Con riferimento ai frantoi oleari la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari elaborate da RRN/ISMEA ai sensi del

paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

I documenti compresi gli aggiornamenti relativi alle metodologie RRN per l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per i frantoi oleari sono reperibili nelle seguenti pagine del sito web della Rete Rurale Nazionale:

Frantoi oleari: https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22437

Il bando relativamente ai costi standard dovrà indicare la versione dei costi standard applicata al bando stesso.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). In particolare:

1. Mancanza del rispetto del requisito dell'effetto incentivante per la spesa proposta a rendiconto;
2. incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale;
3. non conforme applicazione da parte di beneficiari privati, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici (progetto con oltre i milione di contributo e tasso di aiuto superiore al 50%, tenuto conto degli investimenti integrati di cui alla sottomisura 4.2., Operazione B);
4. controllo sulla destinazione d'uso per il periodo di impegno;
5. Ragionevolezza dei costi: Il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo;
6. Controllo dell'esecuzione effettiva degli interventi. Occorre verificare tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno con OCM, ecc;
7. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per la stesso investimento, anche sui fondi OCM (doppio finanziamento);
8. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per macchine usate che hanno già ricevuto il sostegno pubblico;
9. Finanziamento di impianti non destinati alla lavorazione delle produzioni ammissibili.

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2

(Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analoga sezione a livello di misura. In particolare al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare tutti i beneficiari tramite apposita sezione del bando sugli specifici elementi che permettono di considerare rispettato l'effetto incentivante delle singole spese;
2. di informare tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. l'individuazione delle tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione;
4. di svolgere un monitoraggio periodico sull'avanzamento fisico e finanziario delle operazioni;
5. la verifica a rendicontazione della completa attuazione del piano aziendale e, se necessaria, delle procedure in materia di appalti pubblici;
6. Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento: a) ai prezzari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura; b) all'acquisizione di almeno 3 offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati; c) per i costi degli immobili alla stima puntuale sottoscritta da un tecnico professionista abilitato a dimostrazione del rispetto dei massimali previsti da OMI;
7. Come per l'attuale PSR sono previsti: a) manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento; b) ceck list di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa
8. Per la verifica dell'assenza del doppio finanziamento e che le macchine usate non hanno già ricevuto il sostegno pubblico, si ricorre alla verifica sul sistema informativo agricolo regionale e verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi informativi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche istruttorie puntuali, anche presso altre amministrazioni;
9. Verifica che gli impianti siano finalizzati alla lavorazione di produzioni ammissibili: a) Allegato I in entrata; b) produzioni con i requisiti indicati al paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità;
10. Verifica che i prodotti siano Allegato I in entrata e uscita ai fini della concessione del tasso di aiuto previsto per tali produzioni;
11. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Relativamente ai frantoi oleari, la spesa ammissibile può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi del punto i), lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013 "Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per i frantoi oleari - Misura 4 dei PSR - 2020" e relativi aggiornamenti, pubblicati al seguente link https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22437.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Vedi dettaglio a livello di misura.

Definizione di progetti integrati

La presente operazione della sottomisura 4.2 potrà essere attivata anche in connessione con l'operazione B in modo da permettere la realizzazione di progetti integrati.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedi dettaglio a livello di misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Sulla base dell'analisi SWOT il sostegno verrà focalizzato verso l'innovazione; i comparti ad alto valore aggiunto; le produzioni di qualità; la riduzione dell'impatto ambientale (valorizzazione dei sottoprodotti, riciclo degli scarti di produzione ecc.); agli investimenti finalizzati alla razionalizzazione delle diverse fasi del processo produttivo; la sicurezza alimentare.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.3. Sottomisura 4.2 - Operazione B) - FA 5B - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici e la produzione di energia da fonti rinnovabili

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Sostegno per le imprese agroalimentari che realizzano investimenti materiali e immateriali, funzionali alla riduzione dei consumi energetici, grazie alla maggiore efficienza degli impianti e delle strutture produttive, e investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La presente operazione è attivabile esclusivamente tramite investimenti integrati con la sottomisura 4.2 Operazione A).

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

È ammesso infine il pagamento con operazioni di locazione finanziaria (leasing). In ogni caso i beneficiari finali degli aiuti sono le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del trattato, come input.

L'aiuto in ***conto interessi*** potrà coprire fino al 100% del costo degli interessi pagati dal beneficiario a fronte della contrazione di finanziamenti bancari finalizzati all'esecuzione di investimenti previsti dal business plan e per la quota non coperta da alcun aiuto pubblico.

Il premio in forma di abbuono interessi fino ad un massimo del 100% del contributo non potrà superare i limiti stabiliti dalle singole misure del PSR calcolati come attualizzazione in una unica rata effettuata al tasso di riferimento applicabile al momento della erogazione del prestito da parte dell'istituto mutuante e periodicamente fissato dalla Commissione europea in conformità alla Comunicazione della Commissione 97/C 273/03, pubblicati in nella Gazzette Ufficiale Europea. Gli importi versati all'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 234/2007 del Consiglio;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- DA 16 febbraio 2005 n. 175 - Piano energetico ambientale regionale.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura i seguenti soggetti che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

- imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del trattato, come input.

Per tutte le tipologie di beneficiari vale quanto previsto dal art. 17 comma 1 punto b) del Reg. (UE) 1305/2013 che stabilisce che il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dall'articolo n. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

a. la costruzione, l'acquisizione (*) o il miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche mediante leasing, escluso l'acquisto di terreni;
b. l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine nuove e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono spese ammissibili;
c. l'acquisizione di apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati;
d. l'acquisto di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali, nel limite del 10% del totale degli investimenti di cui sopra.

(*) l'acquisto di beni immobili usati è ammesso solo alle seguenti condizioni: a) il progetto presentato dimostra che l'acquisto di immobili usati è motivato dalla necessità di ridurre il consumo di suolo; b) gli

immobili oggetto di intervento non hanno già beneficiato di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti; c) il valore degli stessi non può superare il 70% del valore complessivo degli investimenti; d) il valore degli stessi non può superare il valore determinato dall'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI); e) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi; f) almeno il 30% del valore complessivo degli investimenti è relativo ad impianti tecnologici nuovi collocati all'interno degli immobili usati in questione.

Sono inoltre ammissibili i seguenti ulteriori investimenti immateriali:

1. onorari di consulenti progettisti per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui alle lettere a), b) e c). Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1. Gli investimenti della presente operazione sono finanziabili esclusivamente nell'ambito di un progetto di investimento integrato con la sottomisura 4.2. Operazione A), pertanto valgono tutte le condizioni di accesso stabilite per la suddetta Operazione;
2. gli investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici sono rappresentati da strutture fisse, impianti e macchine che garantiscono livelli di efficienza energetica, e che nel caso di investimenti di ristrutturazione di immobili esistenti e/o la sostituzione di impianti e macchinari esistenti, si ottiene un risparmio energetico di oltre il 30%;
3. gli impianti per la produzione di energia debbono avere una capacità produttiva equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento. Tale capacità non può comunque essere superiore a 250 Kw elettrici, nel caso di impianti a biogas, mentre nel caso di biomasse ed impianti fotovoltaici, il limite sarà pari a 500 Kw elettrici;
4. sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. delegato (UE) 807/14;
5. gli investimenti rispettano criteri minimi di efficienza energetica definiti nel successivo paragrafo recante informazioni specifiche per l'operazione.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Trattandosi di investimenti realizzati esclusivamente in maniera integrata con quelli relativi alla sottomisura 4.2., Operazione A), i criteri di selezione sono i medesimi della suddetta Operazione.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si applicano i medesimi tassi di aiuto della sottomisura 4.2., Operazione A), nonché gli stessi regimi di aiuto. Gli investimenti realizzati con la presente Operazione concorrono al raggiungimento del massimale

per PMI per l'intero periodo di programmazione 2014-2020, pari a 3.500.000 Euro.

Gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, sono finanziabili unicamente in regime "de minimis" in conformità al Reg. UE 1407/2013 della Commissione UE.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). In particolare:

1. Mancanza del rispetto del requisito dell'effetto incentivante per la spesa proposta a rendiconto;
2. incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale;
3. non conforme applicazione da parte di beneficiari privati, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici (progetto con oltre i milione di contributo e tasso di aiuto superiore al 50%, tenuto conto degli investimenti integrati di cui alla sottomisura 4.2., Operazione A);
4. controllo sulla destinazione d'uso per il periodo di impegno;
5. Ragionevolezza dei costi: Il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo;
6. Controllo dell'esecuzione effettiva degli interventi. Occorre verificare tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno con OCM, ecc;
7. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per la stesso investimento, anche sui fondi OCM (doppio finanziamento);
8. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per macchine usate che hanno già ricevuto il sostegno pubblico;
9. Finanziamento di impianti non destinati alla lavorazione delle produzioni ammissibili.

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analoga sezione a livello di misura. In particolare al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare tutti i beneficiari tramite apposita sezione del bando sugli specifici elementi che permettono di considerare rispettato l'effetto incentivante delle singole spese;

2. di informare tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. l'individuazione delle tipologie di variante soggette a preventiva autorizzazione;
4. di svolgere un monitoraggio periodico sull'avanzamento fisico e finanziario delle operazioni;
5. la verifica a rendicontazione della completa attuazione del piano aziendale e, se necessaria, delle procedure in materia di appalti pubblici.
6. Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento: a) ai prezzari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura; b) all'acquisizione di almeno 3 offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati; c) per i costi degli immobili alla stima puntuale sottoscritta da un tecnico professionista abilitato a dimostrazione del rispetto dei massimali previsti da OMI;
7. Come per l'attuale PSR sono previsti: a) manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento; b) ceck list di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa
8. Per la verifica dell'assenza del doppio finanziamento e che le macchine usate non hanno già ricevuto il sostegno pubblico, si ricorre alla verifica sul sistema informativo agricolo regionale e verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi informativi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche istruttorie puntuali, anche presso altre amministrazioni,
9. Verifica che gli impianti siano destinati alla lavorazione di produzioni ammissibili: a) Allegato I in entrata; b) produzioni con i requisiti indicati al paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità;
10. Verifica che i prodotti siano Allegato I in entrata e uscita ai fini della concessione del tasso di aiuto previsto per tali produzioni;
11. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi dettaglio a livello di misura.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Vedi dettaglio a livello di misura.

Definizione di progetti integrati

La presente operazione della sottomisura 4.2 potrà essere attivata solamente in connessione con l'operazione A in modo da permettere la realizzazione di progetti integrati.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedi dettaglio a livello di misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio quanto riportato per la sottomisura 4.2., Operazione A).

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Conformemente a quanto stabilito dall'Art.13 comma del Reg.(UE) 807/2014 in applicazione del art. 45 del

Reg.(UE) 1305/2013 nonchè della normativa nazionale vigente, gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico potranno essere ammessi solo se comportano un risparmio maggiore o pari al 30% rispetto alla situazione pregressa.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. delegato (UE) 807/14. Non è ammesso l'utilizzo di materia prima derivante da colture dedicate nella produzione di energia.

Nel caso di produzione di energia elettrica da biomasse, almeno il 40% dell'energia calorica generata nel processo di produzione energetica deve essere utilizzato nel ciclo produttivo aziendale.

8.2.4.3.4. Sottomisura 4.3 - Operazione A) - FA 2A - Viabilità rurale e forestale

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sistema infrastrutturale delle aree agricole e forestali è determinante per il mantenimento o il raggiungimento di un elevato grado di competitività delle imprese agricole.

Il territorio regionale prevalentemente collinare e montano, peraltro con notevoli criticità idrogeologiche, condiziona notevolmente l'efficienza della rete viaria necessaria allo sviluppo delle imprese.

L'azione ha pertanto l'intento di sostenere il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni ed a servizio delle imprese agricole, nonché alle superfici forestali, al fine di consentire attività produttive economicamente sostenibili.

Gli interventi interesseranno la viabilità per l'accesso alle superfici agricole e di collegamento alla viabilità pubblica asfaltata. Si tratta di strade vicinali o interpoderali, qualora realizzate dal Consorzio di Bonifica delle Marche, ente pubblico ai sensi della l.r. 13/2013, e ad esso in carico. Le strade vicinali sono di competenza di Consorzi stradali obbligatori, quelle di uso pubblico, e di Consorzi stradali volontari, qualora non soggette a pubblico transito. Si tratta in tutti i casi di strade di competenza degli utenti frontisti stradali (imprese agricole residenti, imprese agricole utilizzatrici dei fondi latistanti e serviti, ecc…) per non meno del 50% delle quote consortili.

Inoltre, nell'ambito di accordi di filiera finalizzati alla produzione di energia da biomassa forestale, od anche nell'ambito della gestione forestale ordinaria, possono rendersi necessari interventi alla viabilità di servizio forestale, ed altre infrastrutture connesse, che consistono nel ripristino o nell'individuazione di nuovi percorsi connessi al taglio, al trasporto e alla prima trasformazione dei prodotti della silvicoltura.

L'azione è collegata prioritariamente alla FA 2A ed al fabbisogno 5. Trattandosi peraltro di interventi infrastrutturali che subiscono frequenti danneggiamenti a causa dei fenomeni di dissesto idrogeologico, si ritiene necessario assegnare una priorità di intervento agli investimenti realizzati in aree in cui sono attivati interventi comprensoriali di prevenzione di tali rischi.

Indirettamente contribuisce anche alla "Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi" poiché crea le condizioni di permanenza sul territorio delle attività economiche agricole e quindi dello svolgimento delle operazioni di cura del territorio.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4,

dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e art. 14 della Legge 12 febbraio 1958 n. 126, relativo alla costituzione dei Consorzi per le strade vicinali;
- D.g.r. n. 988/1996 – Viabilità forestale;
- D.lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- D.lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
- Legge regionale n 13/2013 – Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto.

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

- Enti pubblici non economici aventi titolo (Comuni e Unioni di Comuni), anche in forma associata;
- Oorganismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
- Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla Legge n. 168/2017;
- Consorzio di Bonifica;
- Consorzi stradali obbligatori ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 126/1958 o volontari;
- Organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste per le sole infrastrutture forestali;
- Consorzi Forestali per le sole infrastrutture forestali.

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto definito dall'art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013 ed all'art. 65 del Reg (UE) 1303/13, sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

a. miglioramento, con esclusione dell'asfaltatura qualora non già presente, della percorribilità del piano viabile, tramite adeguata strutturazione del sottofondo e fondo stradale, rimodellamento e consolidamento delle scarpate, compresa l'eventuale rettifica del tracciato e l'ampliamento della sezione stradale nei casi strettamente necessari;
b. realizzazione di opere d'arte al servizio dell'infrastruttura da realizzarsi anche per garantire la sicurezza del transito, preferibilmente costruite con le tecniche dell'ingegneria naturalistica (ponticelli, muretti di contenimento, ecc…;
c. realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali (tombini, cunette, tubazioni di attraversamento, canalette di grondo, guadi;
d. opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi;
e. investimenti per il ripristino della viabilità forestale e la nuova realizzazione, in connessione a

progetti di esbosco o di miglioramento forestale, di viabilità di servizio forestale.

Sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali nel limite complessivo del 12% dei costi materiali di cui sopra:

a. onorari di consulenti progettisti per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra;

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Per tutte le azioni non sono ammesse spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti e contributi in natura, sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi. Non sono ammesse spese per garanzie fideiussorie.

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La viabilità rurale oggetto degli interventi è riservata a infrastrutture di uso collettivo e a servizio di una pluralità di aziende agricole o di utenti rispondenti alle seguenti tipologie:

- strade interpoderali non classificate ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (ex Legge n.126/58) e ss.mm. e ii.
- ed a quelle vicinali a servizio di più aziende agricole.

Non sono ammissibili gli interventi a carico di viabilità non collegata prevalentemente all'uso agricolo.

La viabilità forestale di nuova realizzazione è ammissibile, limitatamente ai casi di impossibilità di utilizzo della viabilità esistente o del suo recupero, in connessione a progetti di esbosco.

In tutti i casi l'attuazione degli interventi è prevista in applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici, d.lgs 50/2016.

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione **per la viabilità rurale**, saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

A. Al numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura;
B. Alla produzione standard desunta dal fascicolo aziendale delle imprese agricole con sede operativa aziendale servita dall'infrastruttura;
C. Ad interventi realizzati nell'ambito di accordi agroambientali d'area finalizzati alla prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e da dissesto idrogeologico;
D. Interventi realizzati nelle aree D, C3 e C2.

I criteri di selezione **per le infrastrutture forestali**, saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

A. Alla loro realizzazione nell'ambito di una filiera legno-energia;

B. All’ampiezza delle superfici forestali servite dalle infrastrutture;
C. Alla presenza per l’area oggetto dell’investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente.

Ai fini dell’ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concesso in conto capitale, l’intensità di aiuto è riportata nella tabella 1.

Per la sottomisura 4.3 Operazione A “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – viabilità forestale nell’ambito di Progetti Integrati di Filiera per la produzione di energia da biomasse forestali si applica il regime di aiuto in esenzione SA.54738 (2019/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014.

Si può applicare in alternativa gli aiuti regolati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 e ss. mm. ii.

	Tipo di intervento		
Beneficiario	A - viabilità rurale in zone montane di cui all'art. 32, comma 1 lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	A - viabilità rurale in altre zone	B – Infrastrutture forestali
Consorzi stradali	**80%***	**60%**	**-**
Consorzio di Bonifica	**80%***	**60%**	**-**
Organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste e Consorzi forestali	**-**	**-**	**100%**
Altri Enti pubblici non economici (Comuni e Unioni dei Comuni) e enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva	**80%***	**70%**	**100%**

* L’intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico.

Tab. 1 - Intensità di aiuto del contributo concesso in conto capitale

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). Inoltre, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nella precedente programmazione, sono riscontrabili le cause di rischio di seguito elencate:

1. Ragionevolezza dei costi: in relazione alla difficoltà d'individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi e del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. Controlli: in relazione particolare con la tipologia di impegni previsti e con la sovra compensazione dell'aiuto;
3. Esecuzione e Rendicontazione degli investimenti: in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e delle modifiche esecutive dei progetti approvati;
4. Sistemi informatici: in relazione alla disomogeneità possibili nel procedimento amministrativo e al reperimento dati richiesti dalle domande;
5. Appalti pubblici (per gli enti pubblici): mancato rispetto delle norme in fase di selezione degli esecutori/fornitori di servizi;
6. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
7. Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par. 8.1);
8. Verifica del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti.

8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analoga sezione a livello di misura. In particolare, in corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Ragionevolezza dei costi: per i lavori edili a misura presentazione di computo metrico dettagliato in riferimento ai prezzari vigenti - acquisizione e confronto di più offerte nel caso di acquisti di beni (macchinari, attrezzature, impianti e loro componenti, lavori edili non a misura o non compresi dai prezzari, ecc..);
2. Controlli: identificazione delle condizioni di ammissibilità e selezione delle domande in relazione a elementi riscontrabili su banche dati certificate. Nell'ambito della procedura di approvazione della spesa sono previsti controlli amministrativi e visita sul luogo sul 100% degli interventi, oltre ai controlli in loco eseguiti ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014.
3. Rendicontazione: adozione di manuali operativi per la gestione delle domande di variante e di rendicontazione della spesa con predisposizione di procedure applicative e liste di controllo capaci di

uniformare l'iter per la valutazione;

4. Sistemi informatici: l'adozione di manuali delle procedure, con modalità e tipologie di controllo, per le diverse fasi dell'iter (domanda di sostegno, istruttoria, domande di pagamento, ecc..) permette di ridurre il rischio relativo alla disformità di trattamento. L'utilizzazione delle banche dati e di moduli (istruttori, di controllo, di avviso, ecc..) informatizzati per la verifica e controllo dei dati consente una rapida circolazione delle informazioni tra il personale coinvolto nelle procedure.
5. Appalti pubblici (per gli enti pubblici): si prevede di espletare, in fase di controllo in loco ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014, la verifica di quanto documentato in fase di rendicontazione in relazione alle procedure di selezione del contraente;
6. Per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti sono effettuati controlli ex-post, sia a campione, sia puntuali in relazione all'analisi del rischio basata sulle criticità, evidenziate anche in fase di collaudo, relative alle tipologie di investimento;
7. Per la verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e la verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno si ricorre alla verifica incrociata tra data base e sistemi informativi;
8. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Vedi dettaglio a livello di misura.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedi dettaglio a livello di misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.5. Sottomisura 4.3 - Operazione B) - FA 5A - Infrastrutture irrigue

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Congiuntamente agli interventi sulle infrastrutture irrigue che sono stati finanziati sul Programma nazionale, il Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 – 2020 incentiverà l'ammodernamento delle reti irrigue per ridurre le perdite e gli utilizzi d'acqua e sostenere il passaggio a tecniche irrigue più efficienti nell'uso della risorsa. Troveranno sostegno nella sottomisura gli interventi infrastrutturali sulle reti irrigue dei Consorzi di Bonifica che sviluppino iniziative finalizzate alla riduzione e razionalizzazione della risorsa acqua.

L'azione risponde al fabbisogno 21 ed è destinata a contribuire direttamente ad un uso più efficiente della risorsa acqua FA 5A attraverso l'aumento dell'efficienza delle reti irrigue senza aumento delle superfici irrigate (costruzione, ammodernamento, risanamento) a sistemi di adduzione/distribuzione in pressione per gravità.

La misura è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013.

Gli interventi saranno coerenti al Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (PTA), parte organica al Piano di gestione di distretto di riferimento, e prevederanno, qualora eseguiti su una rete irrigua esistente, un risparmio potenziale della risorsa acqua superiore al 20% dei consumi valutati in sede di redazione del progetto sulla base dei parametri tecnici dell'impianto trattandosi di investimenti relativia d impianti idrici irrigui in pressione.

Limitatamente ai casi in cui l'intervento, su un impianto esistente, sia previsto su un corpo idrico superficiale risultante, nel Piano di Gestione del Distretto, non buono per motivi quantitativi, potrà essere ammesso a finanziamento solo se sono rispettate le limitazioni del comma 4, 2° capoverso, dell'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013.

La potenzialità del risparmio della risorsa potrà essere valutata sulla base di misurazioni effettive grazie al completamento della dotazione di tali apparecchiature nei comprensori irrigui serviti da infrastrutture irrigue pubbliche.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" e può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque - DQA);
- D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 e D.G.R. n. 723 del 26/06/2017 in relazione all'attuazione del DM (MIPAAF) del 31/07/2015;
- D.lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- D.lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
- Legge regionale n 13/2013 – Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

- Consorzio di Bonifica.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

a. Costruzione, ammodernamento, potenziamento, risanamento delle opere di captazione, invaso, sollevamento, adduzione e distribuzione dell'acqua (opere di presa, invasi o accumuli al di sotto di 250.000 mc, stazioni di pompaggio, dissabbiatori, impianti di filtrazione, condotte in pressione anche in sostituzione di quelle a pelo libero, pozzetti di interruzione pressione, opere lungo le condotte, serbatoi di accumulo e di compensazione, allacciamenti, ecc.);
b. realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione, il monitoraggio e il telecontrollo degli impianti.

Sono ammissibili al PSR Marche 2014-2020 gli interventi relativi a bacini ed accumuli al di sopra dei 250.000 mc e gli interventi non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, purché non riguardanti interventi a carattere interregionale e purché gli interventi stessi siano riferiti a bandi emanati successivamente al 31 agosto 2017.

Sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali nel limite complessivo del 12% dei costi materiali di cui sopra:

1. onorari di consulenti e progettisti per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Per tutte le azioni non sono ammesse spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti e contributi in natura, sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi. Non sono ammesse spese per garanzie fideiussorie.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi irrigui per la riduzione del consumo idrico, sono ammissibili quali infrastrutture ad uso collettivo, a servizio di una pluralità di aziende agricole.

La regione Marche rientra nel distretto idrografico dell'Appennino centrale e nel distretto idrografico del Po. Per tali distretti sono stati approvati, con DPCM del 27 ottobre 2016, i relativi piani di gestione che sono stati regolarmente notificati alla Commissione UE.

Obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.

Nel caso di miglioramento di impianti irrigui preesistenti dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento superiore al:

a. 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o alla implementazione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l'immediato intervento in casi di perdite idriche;
b. 20% nel caso di conversione da impianto a canali a scorrimento a cielo aperto a impianto con tubazioni a pressione;

verificata mediante una valutazione tecnica ex ante.

Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione preesistente che rispetti la seguente condizione: l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento.

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

- realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione;
- la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
- la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata.

La presente operazione supporta investimenti infrastrutturali irrigui di interesse pubblico a livello comprensoriale non finanziati dal PON nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione, né dal Piano di Sviluppo Rurale Nazionale.

Pertanto l'operazione prevede la possibilità di attuare investimenti per la costruzione ed il miglioramento di invasi e bacini di accumulo (comunque di capacità inferiore a 250.000 mc) e la distribuzione di acque legate a bacini di capacità inferiore a 250.000 mc, al fine di realizzare attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento la riduzione della pressione sulle falde sotterranee e la razionalizzazione degli impieghi irrigui attraverso la riduzione dei prelievi autonomi.

Sono ammissibili al PSR Marche 2014-2020 gli interventi relativi a bacini ed accumuli al di sopra dei 250.000 mc e gli interventi non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, purché non riguardanti interventi a carattere interregionale e purché gli interventi stessi siano riferiti a bandi emanati successivamente al 31 agosto 2017.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

A. livello di risparmio idrico, garantito dalla tipologia di investimenti realizzati rispetto a quelli esistenti ex-ante;
B. Livello di risparmio idrico garantito dagli agricoltori coinvolti indirettamente nel progetto che realizzano miglioramenti aziendali volti al risparmio idrico.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è pari al 100%.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). Inoltre, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nella precedente programmazione, sono riscontrabili le cause di rischio di seguito elencate:

1. Ragionevolezza dei costi: in relazione alla difficoltà d'individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi e del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. Controlli: in relazione particolare con la tipologia di impegni previsti e con la sovra compensazione dell'aiuto;
3. Esecuzione e Rendicontazione degli investimenti: in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e delle modifiche esecutive dei progetti approvati;
4. Sistemi informatici: in relazione alla disomogeneità possibili nel procedimento amministrativo e al reperimento dati richiesti dalle domande;
5. Rischio di sovrapposizione con duplicazione dei finanziamenti;

6. Appalti pubblici: mancato rispetto delle norme in fase di selezione degli esecutori/fornitori di servizi.

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analoga sezione a livello di misura. In particolare, in corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Ragionevolezza dei costi: per i lavori edili a misura presentazione di computo metrico dettagliato in riferimento ai prezzari vigenti - acquisizione e confronto di più offerte nel caso di acquisti di beni (macchinari, attrezzature, impianti e loro componenti, lavori edili non a misura o non compresi dai prezzari, ecc..);
2. Controlli: identificazione delle condizioni di ammissibilità e selezione delle domande in relazione a elementi riscontrabili su banche dati certificate. Nell'ambito della procedura di approvazione della spesa sono previsti controlli amministrativi e visita sul luogo sul 100% degli interventi, oltre ai controlli in loco eseguiti ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014.
3. Rendicontazione: adozione di manuali operativi per la gestione delle domande di variante e di rendicontazione della spesa con predisposizione di procedure applicative e liste di controllo capaci di uniformare l'iter per la valutazione;
4. Sistemi informatici: l'adozione di manuali delle procedure, con modalità e tipologie di controllo, per le diverse fasi dell'iter (domanda di sostegno, istruttoria, domande di pagamento, ecc..) permette di ridurre il rischio relativo alla disformità di trattamento. L'utilizzazione delle banche dati e di moduli (istruttori, di controllo, di avviso, ecc..) informatizzati per la verifica e controllo dei dati consente una rapida circolazione delle informazioni tra il personale coinvolto nelle procedure;
5. Sovrapposizione con duplicazione dei finanziamenti: verifica incrociata tra data base e sistemi informativi ed utilizzo di banche dati con particolare riferimento alla Banca dati investimenti irrigui;
6. Appalti pubblici: si prevede di espletare, in fase di controllo in loco ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014, la verifica di quanto documentato in fase di rendicontazione in relazione alle procedure di selezione del contraente;
7. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi dettaglio a livello di misura.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.6. Sottomisura 4.3 - Operazione C) - FA 2A - Sostegno agli investimenti per l'approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde direttamente al fabbisogno **05) Incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali** (ovviamente solo con riferimento alle aziende agricole) in quanto l'accesso ai terreni e alla risorsa idrica nei pascoli è fondamentale per la redditività delle aziende zootecniche ma anche per il benessere animale, e indirettamente al fabbisogno **13) Miglioramento della gestione degli ambienti agro-silvo-pastorali montani** in quanto la permanenza dell'attività zootecnica estensiva aiuta a contrastare il progressivo abbandono dei pascoli che ha effetti negativi non solo sulle economie locali ma anche sulle risorse ambientali (degrado della qualità ecologica degli ambienti e dei pascoli, aumento dei rischi ambientali).

La permanenza delle aziende zootecniche e delle attività zootecniche estensive è fondamentale per contenere il fenomeno di abbandono delle aree montane, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggiomontano. Le problematiche di queste zone sono molteplici e la situazione è aggravata dai cambiamenti climatici in atto, le ultime annate particolarmente siccitose e le scarse precipitazioni hanno portato all'emergenza di mancanza di acqua per i pascoli montani. In alcune zone montane ricadenti nel cratere "sisma" la situazione è ancora più grave dopo il sisma, che ha sostanzialmente modificato la circolazione delle acque sotterranee e alcune sorgenti solitamente più superficiali o quelle di alta quota, in alcuni casi si sono prosciugate, in altri hanno aumentato la loro portata o se ne sono create addirittura di nuove.

Per ovviare quindi al problema di mancanza di acqua nei pascoli montani e al fine di migliorare la fruibilità delle risorse pascolive di proprietà pubblica disponibili in numerose aree collinari e montane, vengono sostenuti gli interventi di ricerca di nuove sorgenti, di realizzazione, ammodernamento o ripristino delle opere per l'approvvigionamento idrico, ad esclusivo uso zootecnico.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in conto capitale.

L'aiuto può essere erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, 401 dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- L.R.5/2006 - Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico;
- D.lgs 02-02-2001, n. 31, integrato e modificato dal d.lgs. 02-02-2002, n. 27 che disciplina la qualità delle acque a uso umano;
- Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE;
- D.lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- D.lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici.

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

Enti pubblici non economici (Comuni e Unioni di Comuni), anche in forma associata;

Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva.

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa:

a. realizzazione, ripristino o miglioramento di impianti e strutture per la captazione, la raccolta, la conservazione, la distribuzione e l'utilizzo delle acque che possano migliorare le condizioni di utilizzo del pascolo in tipici contesti collinari e montani. In particolare per quanto riguarda le strutture di raccolta sono ammissibili investimenti per ripristino o realizzazione di nuovi punti d'acqua in area montana (abbeveratoi, fontanili, microinvasi), destinati a garantire il rifornimento idrico per gli animali allevati al pascolo. Tali investimenti hanno carattere infrastrutturale, in quanto sono realizzati su aree di cui l'ente pubblico ha la disponibilità, essendo destinate pertanto ad uso collettivo di una moltitudine di aziende.
b. Spese generali collegate alle spese di cui alla lettera a) compresi onorari di architetti ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materie di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità nel limite complessivo del 10% dei costi materiali degli investimenti di cui alla lettera a). Per gli studi di fattibilità che comprendono anche attività di prospezione geologica e di ricerca nuove sorgenti è ammissibile una spesa, aggiuntiva rispetto al 10%, fino ad un massimo del 6% delle spese di cui alla lettera a). Secondo quanto indicato nella lettera c) dell'art.45 del Reg.Ue n. 1305/2013, gli studi di fattibilità che comprendono anche attività di prospezione geologica anche quando, i base ai loro risultati, non sono effettuate spese per investimenti di cui alla lett. a), rimangono spese ammissibili nel limite massimo di 20.000,00 euro.

Sono escluse le spese relative alle indennità di esproprio.

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Nella realizzazione degli interventi dovrà tenersi in primaria considerazione il rispetto dell'ambiente e

l’adeguatezza delle opere in relazione al bacino d’utenza.

La misura è applicabile alle sole aree D e C3 del territorio della regione Marche.

Gli interventi devono ricadere in territori di cui l’ente pubblico ha la disponibilità.

Gli interventi devono essere finalizzati all’abbeveraggio degli animali al pascolo.

Gli investimenti devono essere destinati all’uso collettivo da parte degli utenti che usufruiscono dei beni del demanio civico o patrimonio civico gestito dall’ente esponenziale o dagli utilizzatori temporanei dei beni di uso civico.

Non deve essere interdetto il pubblico utilizzo e deve essere garantito l’uso gratuito (salvo il riparto dei costi di gestione).

Non sono ammissibili gli allacciamenti a strutture/impianti di soggetti privati.

Rispetto delle norme e dei documenti di attuazione relativi alla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.

Ai fini dell’ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- Interventi realizzati all’interno del cratere “sisma”;
- Interventi realizzati in aree D;
- Tipologia d’intervento.

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo viene concesso in conto capitale e l’intensità di aiuto è del 100%.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di

attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. Appalti pubblici (per gli enti pubblici): mancato rispetto delle norme in fase di selezione degli esecutori/fornitori di servizi;

2. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);

3. Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par. 8.1).

8.2.4.3.6.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;

2. l'avvio di azioni di informazione;

3. verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;

4. verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno, tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi dettaglio a livello di misura.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.7. Sottomisura 4.4 - Operazione A) - FA 4C - Investimenti non produttivi a finalità ambientale

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali non produttivi connessi al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali del presente Programma:

Azione 1 – Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale

- Sostegno per investimenti finalizzati alla riduzione dell'erosione superficiale, che presenta particolari effetti negativi connessi al trasporto di elementi nutritivi contenuti nel suolo agrario, comprese le aree calanchive, ed alla tutela delle acque superficiali e profonde. Gli interventi sono realizzati nell'ambito di accordi d'area finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dell'obiettivo della tutela e del miglioramento del paesaggio rurale marchigiano.
- Sostegno agli investimenti aziendali, realizzati nell'ambito di accordi d'area, finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree Natura 2000 regionali destinati a garantire o ripristinare le condizioni ambientali favorevoli alla conservazione di specie e di habitat relativi alla rete Natura 2000. Gli investimenti sono realizzati nell'ottica del ripristino di elementi di interconnessione tra siti protetti che permettano il movimento diretto o indiretto di specie animali e vegetali, al fine della colonizzazione di nuovi habitat e dello scambio genetico tra popolazioni diverse.
- Sostegno agli investimenti aziendali, realizzati nell'ambito di accordi d'area, finalizzati alla tutela della qualità delle acque nelle aree ZVN e nelle aree protette regionali. Gli investimenti sono realizzati anche nell'ottica del ripristino di elementi di interconnessione tra siti protetti che permettano il movimento diretto o indiretto di specie animali e vegetali, al fine della colonizzazione di nuovi habitat e dello scambio genetico tra popolazioni diverse.

Azione 2 – Misure di attenuazione del conflitto allevatore / Lupo

- Sostegno per gli investimenti non produttivi nelle aziende zootecniche dell'intero territorio della Regione Marche, per l'attenuazione del conflitto predatori selvatici di interesse conservazionistico (Lupo) / allevatori, riducendo la possibilità di accesso a prede domestiche.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto". In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

Azione 1 – Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale

- agricoltori singoli o associati;
- Comunanze, Università Agrarie, ASBUC, organismi pubblico-privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
- organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche ai sensi della L.R. 6/07 e ss. mm e ii. e gestori di demanio pubblico.

Azione 2 – Misure di attenuazione del conflitto allevatore / Lupo

- agricoltori singoli o associati.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

Per la verifica della congruità dei costi si fa riferimento al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali.).

Per il costo a base di gara delle forniture devono svolgersi indagini di mercato, qualora la voce di costo non fosse presente nel Prezzario. Anche nel caso di acquisto di cani da pastore abruzzese da lavoro si ricorrerà ad indagini di mercato o preventivi di spesa.

Sono ammissibili i costi per gli investimenti nei limiti stabiliti dal prezzario regionale vigente. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute.

Per i soli costi relativi all'impianto di siepi di specie autoctone previsti nell'Azione 1, ai sensi dell'articolo 67 punto 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, si applicheranno i costi standard come determinati nel documento "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno" allegato al programma, in relazione alle 2 tipologie di impianti tipo riportati nella seguente tabella 1:

Tab. 1 § 8.2.4.3.6.5 – Costi standard per siepi di specie autoctone

Tipologie di impianto	**Costi di impianto comprensivi dei lavori preparatori del terreno**
Arbustivo o alto arbustivo: impianto arbustivo / alto-arbustivo lineare del tipo SIEPE mediante la messa a dimora di piantine di latifoglie autoctone arbustive e basso arboree di specie adatte alle condizioni microclimatiche di impianto e tra loro adeguatamente consociate, disposte su tre file con sesto di impianto a quinconce a m 1,00 di distanza sulla fila per una densità lineare nell'impianto di 3 piante per metro lineare.	22,55 €/m
Arboreo arbustivo lineare del tipo SIEPE ARBOREA mediante la messa a dimora di piantine di latifoglie autoctone arbustive e alto arboree di specie adatte alle condizioni microclimatiche di impianto e tra loro adeguatamente consociate, disposte su tre file con sesto a quinconce a m 1,00 di distanza sulla fila per una densità lineare nell'impianto di 3 piante totali per metro lineare, e densità delle piante arboree di 0,2 piante per metro lineare.	32,32 €/m

Azione 1 - Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

- azioni di salvaguardia e riqualificazione del paesaggio rurale attraverso il ripristinodelle formazioni vegetali lineari quali: siepi; filari poderali e interpoderali; fasce di rispetto inerbite e piantumate, di strade e corsi d'acqua, con funzione antierosiva e fitodepurante;
- impianto di alberature in filare unico (ad es. di confine, lungo i fossi di scolo, gli arginelli, le strade poderali ed interpoderali, le strade di accesso all'abitazione, nelle localizzazioni marginali);
- impianto di siepi di specie autoctone (olmo campestre, acero campestre, ligustro, corniolo, sanguinella, biancospino ecc.);
- collocazione di cassette nido per favorire la nidificazione dell'avifauna e/o dei chirotteri per cui il sito Natura 2000 è stato designato, in numero di 10 ad ettaro;
- collocazione di cassette nido per insetti pronubi selvatici, in numero di 10 ad ettaro;
- interventi di ricostruzione ed ampliamento, lungo i corsi d'acqua minori, delle fasce di vegetazione ripariale, comprese le specie rare della flora degli ambienti umidi, con modalità che garantiscano la funzionalità idraulica del corso d'acqua. Tali investimenti non si sovrappongono agli impegni del greening e non rientrano nelle norme di condizionalità;
- creazione di nuove aree umide di dimensione minima di 20 m2 e massima di 1.000 m2 e riqualificazione di aree umide esistenti,finalizzate al potenziamento ecologico degli habitat di anfibi e odonati. Le soglie dimensionali sono funzionali a far si che l'intervento abbia un livello minimo di significatività ambientale, garantendo al contempo che non venga superata una soglia massima al di là della quale non si giustificano ulteriori effetti ambientali positivi;
- opere di ingegneria naturalistica, finalizzate alla riqualificazione e rinaturalizzazione di scarpate e/o sponde di corsi d'acqua, funzionali all'affermazione della vegetazione erbacea o arboreo-arbustiva.

Tali investimenti oltre a favorire la biodiversità naturale, sono funzionali alla protezione del suolo dall'erosione;

Sono inoltre ammissibili costi immateriali rappresentati da onorari di consulenti progettisti per la progettazione degli investimenti nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra effettivamente sostenuti e rendicontati.

Sia per le cassette nido per avifauna e/o chirotteri che per insetti pronubi la soglia pari a 10 per ettaro è individuata come soglia minima per poter dare un effettivo significato ambientale all'intervento previsto.

Azione 2 - Misure di attenuazione del conflitto allevatore / Lupo

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

- acquisto di recinzioni fisse e adeguamento di recinzioni esistenti rendendole idonee al contenimento del lupo, per il ricovero notturno (compresa messa in opera), nonché recinzioni mobili, elettrificate con le stesse finalità;
- acquisto di dissuasori faunistici acustici e visivi per allontanare il lupo mediante l'emissione di segnali emessi a volume regolabile in relazione al rilevamento della presenza del predatore;
- acquisto di cani pastore da lavoro.

Sono inoltre ammissibili costi immateriali rappresentati da onorari di consulenti progettisti per la progettazione degli investimenti nel limite complessivo del 10% dei costi materiali effettivamente sostenuti e rendicontati.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1 - Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale

Gli interventi sono finanziabili nell'ambito di accordi agroambientali d'area, così come definiti al capitolo 8.1. del presente Programma.

Azione 2 - Misure di attenuazione del conflitto allevatore / Lupo

Gli interventi sono finanziabili alle sole aziende zootecniche localizzate nell'intero territorio della Regione Marche.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Azione 1 - Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale

I criteri di selezione terranno conto della qualità del progetto di investimento in termini di rispondenza agli obbiettivi specifici dell'accordo d'area in cui è inserito l'investimento non produttivo stesso. In particolare sono considerati prioritari:

- investimenti ricadenti nelle aree protette e nelle aree Natura 2000;
- investimenti connessi alla Rete Ecologica Marchigiana (REM);
- investimenti ricadenti in aree classificate nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) a pericolosità idrogeologica.

Azione 2 - Misure di attenuazione del conflitto allevatore / Lupo

I criteri di selezione terranno conto:

- dell'incidenza della presenza del lupo e della frequenza degli attacchi agli animali nell'area oggetto di intervento;
- dell'attivazione della misura nell'ambito di uno specifico pacchetto che preveda azioni di consulenza e/o formazione dei pastori finalizzata all'utilizzo dei cani da pastore per la difesa attiva delle greggi e/o per utilizzo dei dissuasori faunistici.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base dei criteri di selezione.

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tasso di aiuto è fissato al 100% per tutte le tipologie di investimento. In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nel prezzario regionale per le specifiche voci di costo.

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). In particolare, i rischi nell'attuazione della misura sono collegati ai seguenti elementi di verifica principali:

1. verifica della realizzazione degli interventi in coerenza con le finalità ambientali dell'area oggetto di accordo agroambientale.
2. Mancata congruità delle spese e mancato rispetto della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi da parte del bneficiario.

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analoga sezione a livello di misura. In particolare, in corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Nell'ambito di accordi agroambientali d'area sarà verificata la corretta realizzazione e collocazione degli interventi realizzabili a livello aziendale preventivamente approvati in un progetto agroambientale d'area.
2. Ricorso a prezziari, ove previsto dal bando, e verifica di preventivi secondo le regole della concorrenza in assenza di prezziario.
3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. Informazione ai beneficiari per la corretta e completa compilazione delle domande di sostegno e pagamento.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi dettaglio a livello di misura.

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Per investimenti non produttivi si intendono gli investimenti che non danno luogo ad un miglioramento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola.

Definizione di investimenti collettivi

Vedi dettaglio a livello di misura.

Definizione di progetti integrati

Il progetto integrato d'area prevede una serie di azioni collettive, finalizzate ad un obiettivo agro ambientale che coinvolgono un insieme di aziende ricadenti nell'area oggetto di intervento. Le azioni di tutela inserite nel Progetto sono il risultato di un processo di condivisione da parte degli agricoltori, delle problematiche ambientali, degli obiettivi di tutela e delle misure di protezione adottate. Per ulteriori dettagli vedi paragrafo 8.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedi dettaglio a livello di misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ).

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura o di operazione

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura o di operazione

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine

di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente in quanto non sono previsti investimenti collettivi.

Definizione di progetti integrati

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Le zone designate in applicazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE sono individuate sulla base dei progressivi aggiornamenti inviati dalla Regione Marche della Banca dati presso il Ministero dell'Ambiente e alle indicazioni riportate nelle seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGR n. 843 del 24/05/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di MC;
- DGR n. 1421 del 04/10/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di AN;
- DGR n. 1025 del 18/07/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di FM;
- DGR n. 1383 del 17/10/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di AP;

- DGR n. 83 del 30/01/2012 Revisione perimetri siti nella provincia di PU.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il sostegno verso le aziende agricole, in linea con l'analisi SWOT, sarà focalizzato sull'innovazione, sull'impatto ambientale e sui cambiamenti climatici tenendo presente le differenziazioni settoriali evidenziate dalla stessa SWOT.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura o di operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura o di operazione

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non pertinente

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come evidenziato nell'analisi di contesto il territorio regionale presenta un notevole livello di franosità (W15) unito ad un diffuso fenomeno erosivo (W14) e entrambi derivanti sia da fenomeni naturali, geologici e strutturali, sia da fenomeni antropici. A questo si aggiungono la trasformazione dell'uso del territorio nelle zone montane (T10), con il conseguente abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie e delle pratiche agro-silvo pastorale, e l'intensificazione dei fenomeni estremi legati ai cambiamenti climatici (T12) come alluvioni, nevicate ed esondazioni. Tutto ciò aggrava i fenomeni ambientali negativi quali erosione, smottamenti, perdita di fertilità del terreno (T13), trasporto di componenti inquinanti nelle acque, esondazioni, che impattano negativamente su tutta la collettività ma particolarmente sull'attività agricola (danni alle produzioni agricole e perdite di capitale fondiario e reddito per gli agricoltori).Alla luce di quanto sopra, i fabbisogni emersi sono:

- **Fabbisogno 11**: Potenziare la prevenzione delle calamità naturali e ripristinare il potenziale produttivo agro-forestale
- **Fabbisogno 16**:Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari

Al fine di ridurre i costi per la collettività è quindi di fondamentale importanza intervenire sul territorio con azioni di prevenzione per le tipologie di calamità che presentano le maggiori criticità nella regione Marche .

In particolare, con gli interventi della sottomisura 5.1 si vogliono favorire gli investimenti per l'esecuzione di azioni di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico e delle alluvioni. Tali interventi per determinare un effettivo abbattimento del rischio, devono interessare i territori più sensibili con azioni riguardanti ampie percentuali degli stessi e con tipologie di intervento adeguate alle loro caratteristiche peculiari. L'unico strumento in grado di rispondere a tali caratteristiche è l'accordo agro ambientale d'area.

Si vogliono inoltre sostenere interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze sul potenziale agricolo di calamità di naturali di natura biotica, quali le fitopatie, le infestazioni parassitarie e malattie di categoria A[1] in animali detenuti. Nello specifico si fa riferimento all'Anoplophora glabripennis o «tarlo asiatico del fusto» un insetto a comportamento xilofago la cui progressiva diffusione sul territorio regionale rappresenta una grave minaccia al potenziale agricolo del comparto vivaistico e alla Peste Suina Africana malattia infettiva virale trasmissibile che colpisce i suini domestici e cinghiali selvatici.

La sottomisura 5.2 verrà attivata in presenza di una calamità già avvenuta, dove è indispensabile disporre di risorse finanziarie, per interventi di ripristino della capacità produttiva delle aziende danneggiate, garantendo la continuità d'impresa e la conservazione dei posti di lavoro.

Le risorse immobilizzate nel piano finanziario per il ripristino del potenziale produttivo, non saranno considerate nei target obiettivo, potendo essere utilizzate solo in caso di calamità. Qualora non vi fosse la necessità del loro utilizzo, queste potranno essere impiegate a fine periodo di programmazione nelle azioni di prevenzione del rischio da calamità previste dalla specifica sottomisura.

La sottomisura contribuisce anche agli obiettivi trasversali ambiente (poiché è tesa a ridurre l'erosione e quindi la perdita di fertilità dei suoli), cambiamenti climatici (in quanto indirizzata alla prevenzione degli effetti di calamità e avversità atmosferiche) e innovazione (in quanto stimola le aziende agricole alla gestione del territorio in accordo con altri soggetti).

[1] Malattia che non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione.

Contributo diretto alla Focus Area 3B

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 3B, con le seguenti modalità:

- la sottomisura 5.1., attenuando il rischio di fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico, con interventi mirati nelle aree a maggiore criticità in funzione dei rischi in questione;
- la sottomisura 5.2. consentendo di intervenire per favorire la rapida ripresa produttiva delle imprese agricole danneggiate dagli eventi avversi di diversa natura.

Contributo indiretto alle Focus Area 2A, 4C

La misura contribuisce in modo indiretto anche al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 2A e 4C, con la sottomisura 5.1. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 2A la sottomisura 5.1. sostenendo le azioni volte alla riduzione della probabilità che le avversità possano causare danni al potenziale produttivo; e la sottomisura 5.2 aiutando gli agricoltori a ripristinare i danni causati dalle avversità evitando la loro uscita dal mercato. In entrambi i casi quindi la sottomisura agisce efficacemente nel mantenere la competitivtà delle imprese;

- agli obiettivi della Focus Area 4C relativi alla prevenzione dell'erosione dei suoli ed alla loro migliore gestione, la sottomisura 5.1. contribuisce in modo indiretto attraverso la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, la protezione del suolo e delle acque.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce in modo rilevante al raggiungimento dell'obiettivo trasversale della ***mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi***, favorendo un più razionale deflusso delle acque in presenza di eventi meteorologici estremi, nei bacini idrografici interessati dagli interventi. Inoltre con la sottomisura 5.2. contribuisce al raggiungimento del medesimo obiettivo trasversale, migliorando la capacità di risposta delle imprese agli eventi meteorologici estremi.

Gli impatti positivi sull'***ambiente*** fanno riferimento alla riduzione dell'inquinamento delle acque, grazie alla riduzione delle sostanze chimiche e dei nutrienti trasportati dalle particelle di suolo agrario erosi ed al contrasto del degrado del paesaggio.

La modalità di intervento in accordo agro ambientale d'area, dove la presente misura agisce in sinergia con misure che incoraggiano ad una migliore gestione delle superfici agricole e con misure strutturali non produttive rivolte alla razionalizzazione del deflusso delle acque, rappresenta un aspetto di ***innovazione*** organizzativa negli interventi sul territorio sicuramente rilevante.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
5.1.	*I*			*X*			*I*									*V*	*V*	*V*
5.2.	*I*			*X*													*V*	

X = contributo diretto agli obiettivi della focus area

I = contributo indiretto agli obiettivi della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.1 § 8.2.5.2. - Contributo della misura 5 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.5.3.1. Sottomisura 5.1 - Operazione A) - FA 3B - Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Azione A) - (FA 3B)

La sottomisura prevede di sostenere gli interventi volti a ridurre gli effetti sul potenziale agricolo di calamità naturali di natura idrogeologica, in relazione ai fabbisogni 11 e 16.

In particolare la sottomisura è destinata a favorire investimenti per:

1. la prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso la realizzazione o l'adeguamento dimensionale di opere volte alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici attraverso la regimazione delle acque nei terreni agricoli (canali di scolo permanenti, collettori naturali e artificiali). Gli interventi, effettuati a livello di azienda agricola, consentiranno la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico,, la preservazione della coltivabilità dei terreni agricoli, l'assorbimento di acqua e l'allontanamento degli eccessi idrici. Gli interventi non dovranno riguardare miglioramneti fondiari;

2. la salvaguardia dell'efficienza del reticolo idraulico attraverso la realizzazione di opere, o di miglioramento delle stesse, volte a contenere l'erosione delle sponde attraverso il consolidamento degli argini (con opere di ingegneria naturalistica e con un taglio selettivo della vegetazione dell'argine ed in alveo e la successiva piantumazione di varietà forestali autoctone) ed a mantenere un'adeguata sezione di deflusso, anche con interventi in alveo (con opere di ripristino o ampliamento delle sezioni di deflusso). Gli interventi sono effettuati in corsi d'acqua ricadenti su superfici demaniali,ove sia dimostrato il nesso tra l'investimento realizzato e la riduzione del rischio di danno al potenziale produttivo agricolo;

3. realizzazione di opere, o miglioramento delle esistenti, volte alla prevenzione di allagamenti attraverso opere che favoriscono l'allontanamento delle acque delle superfici coltivate anche in casi di eventi meteorici estremi. Gli interventi, a carattere comprensoriale, sono prevalentemente realizzati su terreni demaniali, ma possono riguardare anche superfici private.

Gli interventi sono complementari ad investimenti strutturali non produttivi effettuati dalle aziende agricole ed all'adozione di tecniche di gestione dei suoli coerenti con la necessità di ridurre i rischi da calamità. Tali azioni sono tutte incluse in progetti territoriali relativi ad accordi agro ambientali d'area.

Tale modalità consentirà di affiancare agli interventi descritti anche quelli di altre misure che, coinvolgendo più soggetti, permetteranno di agire sul complesso delle concause all'origine del dissesto, al fine di ottenere risultati efficaci e con effetti prolungati nel tempo.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della Legge 183/89;
- Piani di bacino distrettuali redatti ai sensi del D.lgs. 152/2006.
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- DIR. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Reg. (UE) n. 651/2014 e ss. mm. ii. relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;
- L.R. 13/2013 "Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto".

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- Imprenditori agricoli singoli o associati;

- Enti pubblici competenti nell'ambito della difesa del suolo, il Consorzio di Bonifica unico regionale, Comunanze agrarie, Università agrarie, ASBUC, organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, a condizione che sia stabilito un nesso tra investimento e potenziale produttivo agricolo

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare, ai fini del presente tipo di operazione, fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1. per gli accordi agroambientali d'area, sono ammissibili i seguenti costi:

1. costruzione o miglioramento strutturale di beni immobili;

2. spese generali collegate agli investimenti di cui alla lettera a): onorari e spese per rilievi e studi specialistici, per la progettazione, per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra. Fra gli studi di fattibilità è inclusa l'analisi costi /benefici degli interventi solo se collegata all'investimento;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% dei costi materiali. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Non sono comunque ammissibili il sostegno per il mancato guadagno delle imprese agricole conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico e le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno per la sottomisura può essere presentata esclusivamente nell'ambito di un accordo d'area finalizzato alla prevenzione del rischio idrogeologico e di alluvioni, con le modalità individuate al precedente paragrafo 8.1. Si ritiene infatti indispensabile, ai fini di una elevata efficienza degli interventi, agire contemporaneamente su tutti i fattori di rischio di una determinata area, rilevati da una specifica analisi territoriale preliminare, che rilevi su base oggettiva la presenza di maggiore rischio. Specie nel caso di interventi di regimazione delle acque, infatti, interventi puntuali (come ad esempio su un tratto di corso d'acqua) spesso non consentono di raggiugnere gli obiettivi prefissati di prevenzione del rischio.

Le opere di prevenzione pubbliche devono dimostrare un nesso diretto e prevalente tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo ed essere funzionali agli obiettivi previsti dall'accordo d'area di cui è parte integrante.

Le opere inoltre devono essere conformi alla normativa dell'Unione Europea e a quella nazionale e regionale di attuazione riguardante la normativa europea sugli appalti pubblci.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La presente sottomisura è finanziata solo nell'ambito di accordi agro ambientali d'area ed i relativi investimenti sono ammessi all'aiuto solo in caso di approvazione dell'intero progetto. La selezione degli accordi d'area farà riferimento ai seguenti criteri:

- al grado di pericolosità idrogeologica dell'area oggetto di intervento;
- alla rilevanza, in termini di potenziale mitigazione dei fenomeni alluvionali, degli interventi pubblici proposti;
- al grado di partecipazione degli agricoltori dell'area alle misure di prevenzione attivate a livello aziendale, in termini di superficie percentuale dell'area coinvolta.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sulla scorta dell'esperienza maturata a livello regionale con uno specifico progetto pilota di intervento in ambito fluviale con operazioni e costi assimilabili, si ritiene che il massimale, in termini di contributo pubblico per la presente misura, è di € 1.000.000 per tutti gli interventi realizzati in un singolo accordo d'area. Questo in considerazione che l'area oggetto dell'accordo può avere dimensioni anche rilevanti.

Per effetto della normativa regionale relativa alla costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche (l.r. 13/2013) l'ente ha possibilità di richiedere la compartecipazione degli utenti alle spese di realizzazione degli interventi potenziandone l'estensione per cui si prevede per tale soggetto un'intensità di contributo ridotta rispetto agli altri enti pubblici.

Per il contributo concesso, l'intensità di aiuto massima è riportata nella tabella.

Da notificare ai sensi del punto 1.2 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato (vedi ss. mm. ii.) ovvero da comunicare ai sensi dell'art. 25 del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 ABER e ss. mm. ii.

Per la sottomisura 5.1 – Operazione A) "Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico" si applica il regime di aiuto in esenzione SA 56390 (2020/XA).

	Tipo di intervento		
Beneficiario	A – regimazione delle acque	B – opere sul reticolo idrografico	C – opere per l'allontanamento delle acque
Imprenditori agricoli art. 2135 del cc singoli o associati	**80%**	**80%**	**80%**
Consorzio di Bonifica		**70%**	**70%**
Enti pubblici non economici (Comuni, Unioni dei Comuni, ecc..)		**80%**	**80%**

Tab.1 § 8.2.5.3.1.8 Intensità di aiuto massima

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Con riferimento alle tipologie di rischio individuate a livello di misura - R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) - e alla tipologia specifica R4 (Appalti Pubblici) si rilevano le seguenti criticità di attuazione della sotto-misura:

1. Esecuzione e Rendicontazione degli investimenti: in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e delle modifiche esecutive dei progetti approvati;
2. Appalti pubblici (per gli enti pubblici): mancato rispetto delle norme in fase di selezione degli esecutori/fornitori di servizi

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. Rendicontazione: adozione di manuali operativi per la gestione delle domande di variante e di rendicontazione della spesa con predisposizione di procedure applicative e liste di controllo capaci di uniformare l'iter per la valutazione;
3. Appalti pubblici: si prevede di espletare, in fase di controllo in loco ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014, la verifica di quanto documentato in fase di rendicontazione in relazione alle procedure di selezione del contraente.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.2. Sottomisura 5.1 - Operazione B) - FA 3B - Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Azione A) - (FA 3B)

La sottomisura prevede di sostenere gli interventi volti a ridurre gli effetti sul potenziale agricolo di calamità naturali di natura biotica, in relazione ai fabbisogni 11 e 16.

In particolare la sottomisura è destinata a favorire investimenti per azioni di prevenzione a livello territoriale contro la diffusione dell'Anoplophora glabripennis o «tarlo asiatico del fusto» che rappresenta una grave minaccia in generale al patrimonio vegetale regionale e in particolare al potenziale produttivo agricolo del settore vivaistico regionale, come evidenziato dall'analisi di contesto par. 4.1.1. La sottomisura finanzierà l'eliminazione delle piante di specie sensibili (specificate) all'Anoplophora glabripennis e la loro sostituzione con specie autoctone resistenti.

Poiché le piante specificate sono presenti sia su terreni demaniali che su superfici private, l'eliminazione delle stesse richiede una gestione collettiva a regia pubblica dal momento che i territori vulnerabili sono caratterizzati da un'estrema parcellizzazione delle aziende agricole e delle proprietà fondiarie. In queste condizioni un approccio individuale al problema risulta di difficile praticabilità. Sulla base dell'esperienza maturata, un'efficace azione di prevenzione e successivamente di ripristino del potenziale produttivo richiede interventi pianificati a livello territoriale e gestiti da enti pubblici che dispongano di strumenti e di competenze adeguate.

Azione B) - (FA 3B)

La sottomisura prevede di sostenere gli interventi volti a ridurre gli effetti sul potenziale agricolo di calamità naturali di natura biotica, in relazione al fabbisogno 11.

In particolare l'azione B è destinata a favorire investimenti per azioni di prevenzione a livello territoriale contro la diffusione della Peste suina Africana che rappresenta una grave minaccia alla popolazione animale interessata e alla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export.

L'azione B della sottomisura finanzierà gli investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite dal comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 11 Istituzione del servizio fitosanitario regionale;
- Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)";
- Legge Regionale 16 settembre 2013, n. 28 "Riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9";
- Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky);
- Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° Agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- Regolamento delegato UE 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- Decreto del Ministero della Salute n.1195 del 18/01/2022 "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Azione A

I beneficiari della sottomisura sono:

- Enti pubblici ed Enti Pubblici economici a condizione che sia stabilito un nesso tra investimento e potenziale produttivo agricolo.

Azione B

I beneficiari della sottomisura sono:

- Aziende zootecniche con allevamenti di suini e/o suidi.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

Ai fini del presente tipo di operazione sono ammissibili i seguenti costi:

Per l'Azione A:

1. eliminazione delle piante di specie sensibili (specificate) all'Anoplophora glabripennis o «tarlo asiatico del fusto» attraverso il loro abbattimento e successiva distruzione;

2. sostituzione con specie autoctone resistenti.

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% dei costi materiali. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Per l'Azione B:

1. investimenti in grado di ridurre il rischio di contatto tra maiali e suidi allevati con il virus della PSA, al fine di accrescere il livello di biosicurezza degli allevamenti, in stretta coerenza con le indicazioni di cui al DL n. 9 del 17/02/2022 "misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)" e relativi atti applicativi nazionali e regionali.

Sono inoltre ammissibili costi immateriali rappresentati da onorari di consulenti progettisti per la progettazione degli investimenti nel limite complessivo del 10% dei costi materiali effettivamente sostenuti e rendicontati.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per l'Azione A

Gli interventi previsti dalla presente operazione possono essere realizzati soltanto nelle aree a rischio di gravi danni al potenziale produttivo agricolo causati dell'Anoplophora glabripennis o «tarlo asiatico del fusto» delimitate con provvedimenti del Settore Fitosanitario della Regione Marche e secondo le modalità da questo definite.

Le opere di prevenzione pubbliche devono dimostrare un nesso diretto tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo.

Le opere inoltre devono essere conformi alla normativa dell'Unione Europea e a quella nazionale e regionale di attuazione riguardante la normativa europea sugli appalti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Per l'Azione B

Aziende zootecniche suinicole iscritte sulla BDN (Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica) con propria situazione aggiornata;

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande farà riferimento ai seguenti criteri:

per l'Azione A

• estensione dei focolai di infestazione;

• entità del potenziale produttivo agricolo a rischio.

per l'Azione B

- tipologia di allevamento: priorità massima per allevamenti di tipo brado o semibrado;
- entità del potenziale produttivo zootecnico a rischio.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per l'Azione A

Il sostegno è pari a 100% del costo dell'investimento ammissibile essendo gli interventi di prevenzione

realizzati da enti pubblici.

Per l'Azione B

Il sostegno è pari al 80% del costo dell'investimento ammissibile.

Il contributo massimo concedibile per azienda è pari a 50.000 Euro.

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Con riferimento alle tipologie di rischio individuate a livello di misura - R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) - e alla tipologia specifica R4 (Appalti Pubblici) si rilevano le seguenti criticità di attuazione della sotto-misura:

1. Esecuzione e Rendicontazione degli investimenti: in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e delle modifiche esecutive dei progetti approvati;
2. Appalti pubblici (per gli enti pubblici): mancato rispetto delle norme in fase di selezione degli esecutori/fornitori di servizi.

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. Rendicontazione: adozione di manuali operativi per la gestione delle domande di variante e di rendicontazione della spesa con predisposizione di procedure applicative e liste di controllo capaci di uniformare l'iter per la valutazione;
3. Appalti pubblici: si prevede di espletare, in fase di controllo in loco ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014, la verifica di quanto documentato in fase di rendicontazione in relazione alle procedure di selezione del contraente.

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.3. Sottomisura 5.2 - Operazione A) - FA 3B - Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Azione A) - (FA 3B)

L'intervento sarà attivato a seguito del riconoscimento dello stato di calamità o dell'eccezionalità dell'evento da parte dell'autorità nazionale competente, ossia dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi del D.lgs 102/2004, con delimitazione dell'area interessata, e consentirà il ripristino del potenziale produttivo danneggiato in connessione all'evento permettendo all'impresa agricola di riprendere l'attività produttiva. Le calamità naturali o gli eventi catastrofici che nel passato si sono dimostrate maggiormente incidenti sul territorio regionale sono riferibili agli eccessi di precipitazioni: sia piovose, con conseguenti esondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico, sia nevose, comportanti il danneggiamento per l'effetto gravitativo esercitato dalla coltre accumulata. Resta comunque possibile attivare la sottomisura nel caso di calamità naturali, eventi catastrofici e avversità atmosferiche riconducibili alle tipologie elencate all'art. 2 del Reg (UE) n. 702/2013. Potrà inoltre essere attivato l'intervento, nel caso in cui siano adottate dal Servizio fitosanitario nazionale ai sensi del d.lgs 214/2005, misure di eradicazione o circoscrizione di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria, conformemente alla Direttiva 2000/29/CE.

In tutti i casi l'intervento verrà attivato quando l'evento avverso abbia causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.

I danni materiali ad attivi (quali immobili, impianti arborei, attrezzature e macchinari, bestiame) causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Non è concesso alcun aiuto per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o agli eventi assimilati o catastrofici.

8.2.5.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.5.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e ss. mm. ii. che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, art 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale operata dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Legge Regionale 11 dicembre 2001, n.32 "Sistema regionale di protezione civile";
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38”e successive modificazioni ed integrazioni.

8.2.5.3.3.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati.

8.2.5.3.3.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall’articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare, ai fini del presente tipo di operazione sono ammissibili i seguenti costi:

1. acquisto o ricostruzione di beni immobili come di seguito dettagliato;

2. spese generali collegate agli investimenti di cui alla lettera a): onorari e spese per rilievi e studi specialistici, per la progettazione, per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra.

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% dei costi materiali. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Più in dettaglio gli investimenti materiali di cui sopra sono i seguenti:

a. ripristino e/o ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte, incluso l'acquisto di ricoveri temporanei utili all'immediata prosecuzione dell'attività;

b. ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli;
c. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, o ripristino degli stessi;
d. ripristino di miglioramenti fondiari, (ad es. impianti frutticoli, olivicoli, di arboricoltura da legno e vigneti, impianti irrigui, sistemi di drenaggio, ecc.);
e. ripristino del potenziale produttivo zootecnico con riacquisto del bestiame da riproduzione danneggiato o distrutto dalle avversità.

La spesa è ammissibile qualora esista un nesso causale diretto tra calamità o l'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale o l'evento catastrofico e il danno subito dall'impresa.

Non sono comunque ammissibili:

- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- il sostegno per il mancato guadagno delle imprese agricole conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico;
- le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- i costi per l'acquisto di fabbricati.

La spesa ammissibile viene fissata ad un limite minimo di 10.000 Euro fino ad un massimo di 300.000 Euro. I danni sono calcolati sulla base del valore reale del potenziale produttivo distrutto o danneggiato.

Il sostegno interverrà fino alla concorrenza del danno a cui andranno detratti tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi riconosciuti per le medesime finalità ai sensi di altre norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Reg. (UE) 1303/13.

8.2.5.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole e le loro associazioni alle seguenti condizioni:

- le imprese agricole sono iscritte alle rispettive CCIAA, nello stato di regolarità contributiva ai sensi della l. 296/2006 e in possesso di certificazione antimafia ai sensi del d.lgs 159/2011 qualora ricorrono le condizioni;
- i danni verificatisi devono incidere per almeno il 30% del potenziale produttivo interessato dagli eventi avversi;
- i terreni agricoli ed il potenziale agricolo distrutti o danneggiati dagli eventi sono ricompresi nelle aree delimitate dalle autorità pubbliche competenti a seguito di riconoscimento formale del verificarsi degli eventi dannosi e dell'individuazione del tipo e della gravità dell'evento calamitoso;
- gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso, non sono inoltre ammissibili al sostegno i mancati guadagni conseguenti alla calamità.

Il contributo della presente misura potrà essere cumulato con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi

assicurativi privati fino alla concorrenza del danno e purchè non si superi il 100% del valore del bene indennizzato.

8.2.5.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- interventi di ripristino in aziende zootecniche, con massima priorità per i ricoveri di animali;
- intensità del danno in relazione alla capacità produttiva aziendale;
- imprese agricole condotte da giovani imprenditori con maggiore preferenza per i giovani agricoltori entro 5 anni dal primo insediamento con requisiti di accesso alla misura 6.1./1.1.2.;
- Grado di incidenza della calamità sul valore ex-ante dell'azienda.

8.2.5.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il massimale in termini di contributo pubblico è di € 300.000,00 per impresa. Sono ammissibili gli interventi superiori a 5.000 euro di contributo pubblico ammissibile.

L'intensità di aiuto massima è del 100% della differenza tra danno accertato ed eventuali altri contributi pubblici o indennizzi riconosciuti.

8.2.5.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Con riferimento alle tipologie di rischio individuate a livello di misura - R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) - si rilevano le seguenti criticità di attuazione della sotto-misura:

1. Esecuzione e Rendicontazione degli investimenti: in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e delle modifiche esecutive dei progetti approvati;
2. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
3. Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par. 8.1).

8.2.5.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. Rendicontazione: adozione di manuali operativi per la gestione delle domande di variante e di rendicontazione della spesa con predisposizione di procedure applicative e liste di controllo capaci di uniformare l'iter per la valutazione;
3. Per la verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e la verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno si ricorre alla verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

8.2.5.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.5.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha

sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura, oltre a quelli di natura trasversale del tipo R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), sono classificabili con la tipologia R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). Nello specifico, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione, le cause di rischio più frequenti sono:

1. Ragionevolezza dei costi: in relazione alla difficoltà d'individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi e del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. Controlli: in relazione particolare con la tipologia di impegni previsti e con la sovra compensazione dell'aiuto;
3. Esecuzione e Rendicontazione degli investimenti: in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e delle modifiche esecutive dei progetti approvati;
4. Sistemi informatici: in relazione alla disomogeneità possibili nel procedimento amministrativo e al reperimento dati richiesti dalle domande;
5. Appalti pubblici (per gli enti pubblici ed il concosrzio di bonifica della sottomisura 5.1): mancato rispetto delle norme in fase di selezione degli esecutori/fornitori di servizi.
6. Determinazione del potenziale produttivo iniziale
7. Cumulo con le assicurazioni

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Ragionevolezza dei costi: per i lavori edili a misura presentazione di computo metrico dettagliato in riferimento ai prezzari vigenti - acquisizione e confronto di più offerte nel caso di acquisti di beni (macchinari, attrezzature, impianti e loro componenti, lavori edili non a misura o non compresi dai prezzari, ecc..);
2. Controlli: identificazione delle condizioni di ammissibilità e selezione delle domande in relazione a elementi riscontrabili su banche dati certificate. Nell'ambito della procedura di approvazione della spesa sono previsti controlli amministrativi e visita sul luogo sul 100% degli interventi, oltre ai controlli in loco eseguiti ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014.

3. Rendicontazione: adozione di manuali operativi per la gestione delle domande di variante e di rendicontazione della spesa con predisposizione di procedure applicative e liste di controllo capaci di uniformare l'iter per la valutazione;
4. Sistemi informatici: l'adozione di manuali delle procedure, con modalità e tipologie di controllo, per le diverse fasi dell'iter (domanda di sostegno, istruttoria, domande di pagamento, ecc..) permette di ridurre il rischio relativo alla disformità di trattamento. L'utilizzazione delle banche dati e di moduli (istruttori, di controllo, di avviso, ecc..) informatizzati per la verifica e controllo dei dati consente una rapida circolazione delle informazioni tra il personale coinvolto nelle procedure.
5. Appalti pubblici (per gli enti pubblici della sottomisura 5.1): si prevede di espletare, in fase di controllo in loco ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014, la verifica di quanto documentato in fase di rendicontazione in relazione alle procedure di selezione del contraente.
6. Determinazione del potenziale produttivo iniziale in base a dati contabili aziendali;
7. Verifica dell'assenza di cumulo con le assicurazioni con verifiche incrociate di banche dati;
8. Per la verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e la verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno si ricorre alla verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

Reg. UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. CE 1083/2006 del Consiglio.

Reg. UE 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 19 del Reg. UE 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articoli 2 e 5 del Regolamento Delegato (UE) 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. UE 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(5), del Reg. UE di esecuzione 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha rilevato debolezze in relazione, sia al rapporto tra capo azienda giovani ed anziani che risulta molto più basso alla media italiana (W9), sia alla presenza di aziende agricole orientate alla gestione di breve periodo (W8). Inoltre viene rilevato come le attività connesse rappresentino una valida opportunità reddituale (O8) e che nelle Marche vi è una maggiore presenza di aziende agricole con attività connesse rispetto alla media nazionale (S4). In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 5**: Incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali;
- **Fabbisogno 6**: Facilitare l'insediamento di giovani in agricoltura e lo start up di nuove imprese in altri settori;
- **Fabbisogno 23**: Favorire l'accesso alle informazioni per la popolazione e le imprese delle aree rurali;

- **Fabbisogno 24**: Favorire l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali.

La misura si pone quindi l'importante obiettivo di rinnovare il settore agricolo in termini sia di ringiovanimento della classe imprenditoriale che di sviluppo di nuovi filoni di attività nelle aziende agricole. Al contempo la misura vuole supportare lo sviluppo socio economico delle aree rurali, con particolare attenzione alle aree montane, cogliendo anche l'opportunità di valorizzare la risorsa legno a fini sia economici che ambientali.

La contrazione di oltre il 10% del numero di aziende agricole regionali dal 2009 al 2013 e la dimensione occupazionale media delle aziende, pari a circa 0,5 Unità di Lavoro, suggeriscono peraltro di focalizzare gli interventi nelle piccole aziende, che hanno la maggiore necessità di sostegno, al fine di consolidare il tessuto produttivo agricolo di base, cercando di rallentare il fenomeno di abbandono. Per tale ragione saranno finanziati insediamenti al massimo di due giovani per azienda. La sfavorevole situazione socie economica delle aree a più elevato livello di ruralità spinge inoltre verso la scelta di assegnare priorità di intervento e di massimizzare l'aiuto di avviamento nelle aree D e C3.

L'insediamento viene sostenuto, con la sottomisura 6.1, offrendo l'aiuto all'avviamento a quei giovani che si insediano per la prima volta in un'impresa agricola e si impegnano ad attuare un piano di sviluppo aziendale. A tali giovani si offre l'opportunità di accedere contestualmente a misure che supportano l'acquisizione delle necessarie competenze tecniche e la realizzazione di investimenti strutturali nell'azienda. Elemento fondamentale dell'insediamento è la realizzazione di un piano aziendale che garantisca una innovazione aziendale, sia essa tecnologica o non tecnologica, ovvero orientata alla competitività o alla tutela dell'ambiente o alla prevenzione o mitigazione dei cambiamenti climatici.

Lo sviluppo di nuovi filoni di attività nell'ambito delle aziende agricole persegue il duplice scopo di accrescerne le potenzialità economiche e al contempo di sostenere lo sviluppo, economico e sociale, delle aree in cui le stesse aziende sono localizzate. La misura sostiene infatti, attraverso la sottomisura 6.4, azioni volte a sviluppare o migliorare la capacità di accoglienza turistica da parte delle aziende agricole, interventi di sviluppo di servizi di tipo sociale in senso ampio (educativo-didattico, socio-assistenziale, socio-sanitario) erogati dalle aziende agricole a favore della comunità in cui operano. Questi ultimi interventi, realizzati anche nelle aree periurbane, risultano particolarmente innovativi non solo per le imprese agricole, ma anche per le modalità di approccio alla soluzione di problemi educativi e di recupero e/o cura di persone in difficoltà. Lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali, e una maggiore disponibilità di servizi per popolazione, vengono perseguiti anche incentivando la nascita di nuova imprenditorialità in settori extra agricoli (sottomisura 6.2) e finanziandone i relativi investimenti (sottomisura 6.4). In particolare la misura sostiene l'avviamento (e i relativi investimenti) di microimprese che sviluppano servizi volti ad accrescere l'attrattività turistica delle aree rurali nonché di servizi socio assistenziali nell'ambito dei Progetti Integrati Locali (PIL). Ai fini dello sviluppo economico, in particolare delle aree montane, la misura sostiene altresì l'avviamento di attività (e i relativi investimenti) volte alla produzione di energia da biomassa legnosa nell'ambito di progetti di filiera perseguendo in questo modo anche obiettivi ambientali connessi allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono infine sostenuti investimenti nel settore dei servizi innovativi alle imprese ed alla popolazione.

In sintesi la misura è articolata come segue:

Sottomisura 6.1.

- Operazione A - Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori (**FA 2B**)

Sottomisura 6.2.

- Operazione A) - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (**FA 6A**)

Sottomisura 6.4

- Operazione A) - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole (**FA 2A**)
- Operazione B) - Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole (**FA 6A**)

Contributo diretto alla Focus Area 2A, 2B e 6A

- agli obiettivi della Focus Area 2A la sottomisura 6.4. contribuisce in modo diretto attraverso il sostengo ad investimenti di multifunzionalità aziendale realizzati da parte di imprenditori agricoli;
- agli obiettivi della Focus Area 2B contribuisce direttamente la sottomisura 6.1. tramite l'erogazione di uno specifico aiuto all'insediamento di giovani agricoltori;
- agli obiettivi della Focus Area 6A contribuiscono direttamente la sottomisura 6.2., tramite l'erogazione di uno specifico aiuto all'insediamento di nuove imprese nel settore dei servizi ai cittadini e nel settore turistico e la sottomisura 6.4. con il finanziamento di investimenti strutturali a favore di imprese attive nel settore dei servizi ai cittadini e nel settore turistico.

Contributo indiretto alle Focus Area 2A, 2B e 5C

La misura contribuisce in modo indiretto anche al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 2A, con la sottomisura 6.1. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 2A la sottomisura 6.1. contribuisce in modo indiretto attraverso la costituzione di nuove imprese agricole con forti connotazioni di competitività grazie sia agli investimenti che alla dinamicità dei nuovi imprenditori.
- agli obiettivi della Focus Area 2B contribuisce indirettamente la sottomisura 6.4. grazie al sostengo ad investimenti di multifunzionalità aziendale realizzati da parte di giovani neo insediati;
- agli obiettivi della Focus Area 5C contribuiscono indirettamente la sottomisura 6.2. tramite l'erogazione di uno specifico aiuto all'insediamento di nuove imprese nel settore della produzione di energia da biomassa forestale e la sottomisura 6.4. con il finanziamento di investimenti strutturali a favore di imprese produttrici di energia da biomassa forestale;

Contributo agli obiettivi trasversali

Innovazione

In generale la maggiore propensione all'innovazione dei giovani agricoltori per il livello di istruzione più elevato e la loro più elevata dinamicità, sono garanzia di un sensibile contributo della misura a questo obiettivo trasversale. In particolare sarà assegnata priorità di sostegno ai giovani agricoltori che presentano un piano aziendale orientato alla tutela dell'ambiente ed all'introduzione in azienda di una sensibile innovazione. L'innovazione è correlata: agli investimenti tecnologicamente innovativi realizzati in connessione all'insediamento; al riorientamento produttivo verso produzioni di qualità e a più alto valore aggiunto; alla diversificazione delle attività aziendali nel campo della trasformazione e commercializzazione delle produzioni aziendali; ad azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici; al

sensibile miglioramento del benessere degli animali; alla innovazione organizzativa delle imprese agricole che avviano una attività agrituristica o nel campo dei servizi sociali; alle nuove imprese che avviano attività di produzione di energia da fonti rinnovabili ed infine alle nuove imprese che si attivano nel campo dei servizi alla popolazione e del turismo rurale.

Mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici

Oltre agli investimenti innovativi realizzato dai giovani agricoltori, l'aiuto all'avviamento di imprese non agricole nel settore dell'energia da fonte rinnovabile con la sottomisura 6.2. e gli investimenti realizzati con la sottomisura 6.4. da aziende agricole e da PMI delle aree rurali nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, come pure gli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico delle imprese agricole, contribuiscono efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Ambiente

La sensibilità ai temi ambientali dei giovani agricoltori, porterà a vantaggi ambientali indiretti grazie ad una maggiore adesione alle misure agroambientali. Peraltro lo stesso piano aziendale connesso con l'insediamento può prevedere investimenti o una riorganizzazione aziendale favorevole alla tutela ambientale. Inoltre gli investimenti realizzati con la misura 6.4. risultano spesso favorevoli all'ambiente (risparmio energetico, produzione di energia, macchine ed impianti meno inquinanti).

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
6.1.	*I*	*X*														*V*	*V*	*V*
6.2.										*I*			*X*			*V*	*V*	*V*
6.4.	*X*	*I*								*I*			*X*			*V*	*V*	*V*

X = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.1 § 8.2.6.2 - Contributo della misura 6 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.6.3.1. SM 6.1 - Operazione A) - FA 2B – Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura prevede la concessione di un aiuto all'avviamento per l'insediamento di "giovani agricoltori" che si impegnano a proseguire l'attività agricola, in qualità di capo azienda, per almeno 8 anni dalla decisione individuale di concessione del sostegno a:

Per "giovane agricoltore" si intende una persona di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

L'aiuto viene concesso nell'ambito di un "pacchetto giovani" per attuare un piano di sviluppo aziendale, che deve essere avviato entro nove mesi dalla decisone individuale di concedere il sostegno e concludersi entro 36 mesi, elevabili al massimo a 48 in casi debitamente giustificati secondo quanto previsto dal bando, dalla medesima data.

Il giovane agricoltore avvia il processo di insediamento al più tardi 24 mesi prima della domanda di sostegno e termina l'insediamento stesso con il completamento della realizzazione del piano aziendale, nei termini sopra indicati. Il processo di insediamento si considera avviato con l'iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), oppure con l'assunzione della carica di amministratore per le società di persone o di socio amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative. Il processo di insediamento termina al completamento della realizzazione del piano aziendale.

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno per il primo insediamento di giovani agricoltori consiste in un aiuto all'avviamento che viene concesso secondo le seguenti modalità:

- Presentazione di un "*piano aziendale*" che definisca gli obiettivi di miglioramento della situazione strutturale dell'azienda. La situazione aziendale ex-post dovrà garantire la piena occupazione di almeno una unità lavorativa aziendale (ULA), elevata a due ULA nel caso di concessione di due premi per l'insediamento in unica azienda. Il piano aziendale indica anche gli investimenti necessari al raggiungimento dei suddetti obiettivi che devono essere raggiunti entro un periodo di 36 mesi, prolungabili al massimo a 48 mesi. Oltre alla sottomisura 6.1, le sottomisure che possono essere inserite nel piano aziendale sono le seguenti: M4.1. – M6.4A. – M1.1. – M2.1.;
- Qualora il progetto di insediamento sia ammesso al sostegno, sono finanziate tutte le forme di aiuto sopra descritte, contenute nel piano aziendale dell'intero "pacchetto giovani", fatti salvi i criteri di ammissibilità delle singole misure;
- Il giovane che si insedia assume i seguenti impegni:
    - a risultare "agricoltore in attività", così come definito dall'articolo 9 del Reg. (UE) n 1307/2013, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto;
    - a condurre in qualità di capo azienda un'impresa agricola idonea per l'insediamento per almeno 8 anni dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
    - ad acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Principale (IAP) entro 36 mesi dalla decisone individuale di concedere il sostegno elevabili al massimo a 48 in casi debitamente

giustificati secondo quanto previsto dal bando;
- nel caso in cui non abbia adeguate qualifiche e competenze professionali, si impegna ad ottenerle entro 36 mesi;
- ad avviare l'attuazione del piano di sviluppo aziendale di cui al suddetto piano aziendale entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 "Agricoltore in attività";
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 65 "Ammissibilità";
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- D.Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non si prevede la rendicontazione del premio ma solo degli investimenti e/o spese relative alle singole misure attivate con il pacchetto giovani ed indicate nel piano aziendale.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'aiuto all'insediamento di cui alla presente sottomisura può essere concesso agli imprenditori che al momento della presentazione della domanda rispettino le seguenti condizioni:

- hanno una età superiore a 18 anni e non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- sono insediati in qualità di capo azienda da non più di 24 mesi;
- fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo relativo alle informazioni specifiche della presente operazione, possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate. Il possesso di

adeguate qualifiche e competenze professionali è dimostrato con:

a. un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o diploma assimilabile o un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati;
b. un'esperienza almeno biennale come lavoratore agricolo (operaio agricolo, bracciante, o coadiuvante di impresa agricola famigliare) accompagnata da attività formativa professionale della durata complessiva di almeno 100 ore con verifica finale.

- risultano regolarmente iscritti all' INPS – gestione agricola, anche con riserva;
- l'azienda oggetto dell'insediamento è una microimpresa o una piccola impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- sono iscritti al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- l'impresa agricola oggetto dell'insediamento deve essere inscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata;
- presentano un *piano aziendale,* conforme all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n 807/2014, che dimostri la validità del progetto di insediamento ed i cui contenuti rispondano a quanto indicato al successivo paragrafo relativo alle informazioni specifiche della presente operazione. La situazione aziendale ex-post individuata dal piano, dovrà garantire la piena occupazione di almeno una unità lavorativa aziendale (ULA), elevata a due ULA nel caso di concessione di due premi per l'insediamento in unica azienda.

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare e non può essere ammesso agli aiuti il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- requisiti qualitativi del progetto di sviluppo aziendale, in riferimento agli obiettivi indicati alle lettere da a) a g) del paragrafo relativo alla descrizione del piano aziendale, inserito tra le informazioni specifiche dell'operazione;
- priorità decrescenti per l'ubicazione dell'azienda di nuovo insediamento nelle aree rurali D, C3 e C2;
- giovani con formazione specifica e/o esperienza nel settore.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree oggetto del primo insediamento del giovane imprenditore. In particolare le aree a più elevato livello di ruralità D e C3

presentano le maggiori criticità, pertanto in tali aree viene concesso l'aiuto più elevato:

- 50.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in aree C3 e D;
- 35.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree.

Per insediamenti in aziende ricadenti nelle aree del cratere sismico l'importo del sostegno è diversificato con la stessa logica di cui sopra ed è pari a:

- 60.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in aree C3 e D;
- 40.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree.

E' possibile erogare al massimo n. 2 premi per azienda.

Tale aiuto è erogato in due o tre soluzioni tramite:

- una prima richiesta di acconto pari al 70% del premio concesso. Per poter ricevere il primo acconto è necessario dimostrare di aver avviato la realizzazione del PSA;
- una seconda richiesta di acconto pari al 20% del premio concesso. Per poter ricevere il secondo acconto è necessario presentare contestualmente anche una richiesta di SAL, per una misura strutturale (4.1/6.4) inclusa nel "pacchetto giovani," entro e non oltre 24 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
- una richiesta di saldo per la quota di premio non ancora erogata. L'erogazione del saldo è subordinata alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono del tipo R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ).

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. sovrapposizione dell'aiuto con altre fonti di finanziamento;
2. incompleta realizzazione del piano aziendale;
3. mancato rispetto dei termini fissati per l'acquisizione della qualifica di agricoltore in attività.
4. mancato rispetto dei termini fissati per l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze professionali

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento (e con riferimento al rischio specifico R1 - Sistema dei controlli amministrativi e in situ), si prevede in particolare:

1. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, che non ci siano sovrapposizioni o duplicazione dell'aiuto con altri finanziamenti erogati per le medesime finalità;
3. verifica sul 100% dei beneficiari della completa attuazione del piano aziendale. Fatte salve le cause di forza maggiore, la mancata realizzazione del piano aziendale determinerà la riduzione del premio in misura proporzionale al mancato raggiungimento degli obiettivi del piano stesso;
4. verifica sul 100% dei beneficiari del rispetto dei termini fissati per l'acquisizione della qualifica di agricoltore in attività.
5. verifica sul 100% dei beneficiari del rispetto dei termini fissati per l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze professionali.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sottomisura in quanto si tratta di premio.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le imprese oggetto del nuovo insediamento, al momento della presentazione della domanda, devono avere

una produzione lorda standard:

- pari ad almeno 12.000,00 Euro per le aziende ricadenti in zona C3 e D;
- pari ad almeno 16.000,00 Euro per le aziende ricadenti in altre zone;
- inferiore a 200.000 Euro per tutte le aziende.

Nell'ipotesi che ricorrano le condizioni per concedere due premi per l'insediamento le soglie minime, come previsto all'articolo 2, comma 1 del regolamento (UE) 807/2014, devono essere rispettate singolarmente da ogni beneficiario e pertanto in questo caso la soglia minima aziendale diventa:

- 24.000,00 euro per le aziende ricadenti in zona C3 e D;
- 32.000,00 euro per le aziende ricadenti in altre zone.

Il massimale aziendale di 200.000 Euro rimane invariato.

Il potenziale produttivo dell'azienda agricola è calcolato in base a tabelle standard e viene effettuato sulla base della situazione potenziale iniziale aziendale (in termini di fattori della produzione).

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il sostegno all'avviamento è concesso anche se il giovane agricoltore non si insedia come il "solo" capo azienda. In ogni caso deve essere assicurato il controllo dell'azienda da parte dei beneficiari sia da soli o congiuntamente con altri giovani agricoltori. In particolare:

1. nel caso di insediamento in una società di persone, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di amministratore e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno;
2. nel caso di insediamento in una società di capitali, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di socio amministratore e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno, inoltre i beneficiari devono possedere quote di capitale sociale sufficiente ad assicurare loro la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
3. nel caso di insediamento in una cooperativa agricola, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di amministratore e legale rappresentante della cooperativa per tutta la durata dell'impegno.

I requisiti di cui ai punti 2 e 3 devono essere posseduti anche in eventuali società controllanti o collegate.

Allorché un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni di accesso al finanziamento sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda. Pertanto, il premio verrà riconosciuto a condizione che egli eserciti pieno potere decisionale (potere di rappresentanza straordinaria ed ordinaria), in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale.

Laddove una persona giuridica sia, da sola o congiuntamente controllata da un'altra persona giuridica, i

requisiti di cui sopra si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.

Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa, fermo restando che è possibile erogare al massimo n 2 premi per azienda e che tutti i giovani agricoltori dovranno possedere i requisiti soggettivi richiesti per l'insediamento come unico capo dell'azienda e rispettare le medesime condizioni.

Le società dovranno avere una durata di almeno 8 anni dalla decisione individuale di concedere il sostegno al giovane imprenditore ed avere per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possiede adeguate qualifiche e competenze professionali, è concesso un periodo di grazia non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, per acquisirle tramite le azioni di formazione e consulenza previste e descritte nel piano di sviluppo aziendale. Qualora entro tale termine non sono acquisite le suddette competenze, vi è la decadenza dagli aiuti.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano deve avere un profilo temporale di tre anni (salvo eventuali deroghe concesse fino al massimo di un anno) dalla data della decisione individuale di concedere il sostegno, al termine dei quali andrà verificato il rispetto degli obiettivi individuati. Il piano aziendale, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n 807/2014, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione del soggetto richiedente e della situazione iniziale dell'azienda oggetto di insediamento;
- descrizione degli obiettivi di sviluppo dell'azienda, nei 3 anni interessati dal piano e se del caso le modalità di raggiungimento del livello minimo di occupazione aziendale al termine del piano;
- la descrizione delle tappe fondamentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi e loro temporizzazione annuale. La verifica del mancato raggiungimento di tali obiettivi annuali non determina una revoca dell'aiuto, ma costituisce per l'imprenditore un elemento di eventuale criticità gestionale;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;
- indicazione delle misure del PSR, oltre alla presente, a cui si intende accedere tra quelle previste nel pacchetto giovani del presente programma.

Il piano aziendale deve dimostrare una evoluzione evidente dell'azienda verso una maggiore competitività, tramite il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

a. aumento sensibile della dimensione economica dell'azienda;
b. orientamento produttivo verso le produzioni di qualità oggetto di sostegno della sottomisura 3.1;
c. acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione;

d. introduzione economicamente significativa, di attività di diversificazione o multifunzionalità in azienda;
e. azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici (forte risparmio di acqua e/o energia e/o investimenti non produttivi funzionali a tali obiettivi);
f. introduzione in aziende zootecniche di standard di benessere degli animali superiore agli obblighi di legge;
g. introduzione in azienda di una rilevante innovazione tecnologica.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Oltre alla sottomisura 6.1, le sottomisure che possono essere inserite nel piano aziendale sono le seguenti:

- Investimenti strutturali nell'azienda agricola – Misura 4.1.;
- Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non agricole – Misura 6.4A.;
- Formazione professionale – Misura 1.1.;
- Servizi di consulenza aziendale – Misura 2.1.

In tal caso la domanda di finanziamento fornisce le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità di tutte le misure inserite nel "pacchetto", con le stesse modalità e gli stessi criteri di ammissibilità e di selezione di cui alle norme e disposizioni delle misure in questione.

Settori di diversificazione interessati

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura.

8.2.6.3.2. SM 6.2 - Operazione A) - FA 6A - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

Sottomisura:

- 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede la concessione di un aiuto all'avviamento di nuove imprese di tipo extra agricolo nelle aree rurali.

L'aiuto è subordinato alla presentazione di un *piano aziendale* la cui attuazione deve cominciare entro nove mesi dalla decisone individuale di concedere il sostegno. Sempre entro nove mesi dalla concessione dell'aiuto, le imprese oggetto di aiuto all'avviamento della nuova attività, dovranno risultare regolarmente iscritte all'INPS ed al Registro delle imprese, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) pertinente con la nuova attività avviata.

Le nuove imprese dovranno avere una durata di almeno 5 anni dalla decisone individuale di concedere il sostegno.

Le attività da avviare che possono beneficiare degli aiuti della presente misura riguardano i seguenti ambiti:

- produzione di energia da fonti rinnovabile e razionalizzazione dell'uso di energia;
- attività di turismo rurale e di valorizzazione di beni culturali ed ambientali;
- attività inerenti le TIC, attività informatiche ed elettroniche, e-commerce, ecc.;
- prestazione di servizi per la popolazione rurale.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale di tipo forfettario.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Piano energetico ambientale regionale;
- Legge n. 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- L. 244/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2008)";
- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- DM 4 agosto 2011 "Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE";
- DM 5 settembre 2011" Definizione del nuovo regime di incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento";

DM 6 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici".

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Persone fisiche, microimprese e piccole imprese delle aree rurali, che si impegnano ad esercitare l'attività di impresa indicata nel piano aziendale per almeno cinque anni dalla data di avvio dell'impresa.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non si prevede la rendicontazione del premio ma solo degli investimenti e/o spese relative alle singole misure indicate nel piano aziendale.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'aiuto all'insediamento di cui alla presente sottomisura può essere concesso ai futuri imprenditori (singoli o associati) che al momento della presentazione della domanda rispettino le seguenti condizioni:

- l'azienda oggetto dell'avviamento è, ovvero sarà nel caso in cui i beneficiari sono persone fisiche, una microimpresa o una piccola impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicata nelle aree rurali della Regione Marche (D, C3, C2 e C1);
- presentano un *piano aziendale,* conforme all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n 807/2014, che dimostri la validità del progetto di insediamento ed i cui contenuti rispondano a quanto indicato al successivo paragrafo relativo alle informazioni specifiche della presente operazione.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un **punteggio minimo.**

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere tiene conto dei seguenti criteri:

- qualità progettuale del piano aziendale in termini di:

a. capacità/esperienze del beneficiario;
b. carattere innovativo dell'iniziativa proposta;
c. prospettive di mercato del settore cui l'attività si riferisce;
d. validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale;
e. capacità del progetto di generare occupazione;

- imprenditoria giovanile (tra 18 e 40 anni).

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree in cui avviene l'avvio della nuova attività. In particolare le aree a più elevato livello di ruralità D e C3 presentano le maggiori criticità, pertanto in tali aree viene concesso un aiuto più elevato:

- 30.000,00 Euro in aree D e C3;
- 25.000,00 Euro nelle altre zone.

L'aiuto è erogato in due rate nell'arco di tre anni:

la prima rata è erogata immediatamente dopo l'approvazione del sostegno ed è pari a Euro:

- 15.000,00 in aree D e C3;
- 12.000,00 nelle altre zone;

la seconda rata è erogata dopo la verifica della corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale e comunque non oltre tre anni dal suo avvio.

Per le imprese di nuova costituzione ricadenti nelle aree del cratere sismico l'importo del sostegno è diversificato con la stessa logica di cui sopra ed è pari a:

- 40.000,00 Euro in aree D e C3;
- 35.000,00 Euro nelle altre zone.

L'aiuto è erogato in due rate nell'arco di tre anni:

la prima rata è erogata immediatamente dopo l'approvazione del sostegno ed è pari a Euro:

- 20.000,00 in aree D e C3;
- 17.000,00 nelle altre zone;

la seconda rata è erogata dopo la verifica della corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale e comunque non oltre quattro anni dal suo avvio.

Fatte salve le cause di forza maggiore, la mancata realizzazione del piano aziendale determinerà la riduzione del premio in misura proporzionale al mancato raggiungimento degli obiettivi del piano stesso.

Da comunicare ai sensi degli articoli 44 e 45 (zone rurali) del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss. mm. ii.; oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 e ss. mm. ii.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono del tipo R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e in particolare l'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. sovrapposizione dell'aiuto con altre fonti di finanziamento;
2. incompleta realizzazione del piano aziendale.

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento (e con riferimento al rischio specifico R3 - Sistema dei controlli amministrativi e in situ), si prevede in particolare:

1. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, che non ci siano sovrapposizioni o duplicazione dell'aiuto con altri finanziamenti erogati per le medesime finalità;
3. verifica sul 100% dei beneficiari della completa attuazione del piano aziendale. Fatte salve le cause di forza maggiore, la mancata realizzazione del piano aziendale determinerà la riduzione del premio in misura proporzionale al mancato raggiungimento degli obiettivi del piano stesso.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano deve avere un profilo temporale di tre anni dalla data della decisione individuale di concedere il sostegno, al termine dei quali andrà verificato il rispetto degli obiettivi individuati. La proposta economica dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione del soggetto richiedente e situazione economica di partenza con particolare riguardo alle attività già svolte;

- la descrizione delle tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività delle nuove microimprese. Si distinguono tre tappe:

  A. *ideazione:* questa fase viene affinata l'idea progettuale attraverso attività di formazione, consulenza, affiancamento con tutor e incubatori per supporto specialistico alla pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione e gestione;
  B. avvio dell'attività: in questa fase viene costituita l'impresa e avviato il piano aziendale lo sviluppo della tecnologia/prodotto; l'assunzione del personale; la ricerca e acquisizione dei primi clienti;
  C. primo sviluppo: inizio produzione e introduzione sul mercato.

- i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o della microimpresa, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza;
- indicazione delle misure del PSR, oltre alla presente, a cui si intende accedere per il raggiungimento degli obiettivi del piano aziendale.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Vedi paragrafo "Costi ammissibili"

8.2.6.3.3. SM 6.4 - Operazione A) - FA 2A – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali da parte di aziende agricole, per lo sviluppo delle seguenti attività non agricole:

<u>Azione 1 – Agriturismo</u>

- sviluppo di attività non agricole nel settore dell'agriturismo;

Investimenti nell'azienda agricola volti a qualificare l'offerta turistica finalizzata ad ottenere un aumento della qualità dei servizi offerti ed un miglioramento della capacità delle aziende di aumentare il numero degli ospiti e la loro permanenza;

Investimenti nell'azienda agricola finalizzati ad arricchire la proposta di ospitalità rurale con particolare riguardo alla conoscenza sotto il profilo turistico, del mondo agricolo e del territorio rurale, proponendo la scoperta e la riscoperta della cultura enogastronomica regionale, delle bellezze ambientali del territorio, dei patrimonio storico ed architettonico locale.

<u>Azione 2 – Agricoltura sociale</u>

- sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali;

Investimenti nell'azienda agricola finalizzati alla creazione ed allo sviluppo delle seguenti attività di agricoltura sociale svolte dall'impresa agricola nell'ambito della multifunzionalità aziendale:

a. **Servizi educativi e didattici** come la costituzione di agri–asili, agri–nidi, centri per l'infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli;
b. **Servizi sociali e assistenziali** come le attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcol o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti;
c. **Servizi socio–sanitari** come le terapie assistite con gli animali, le terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda, le terapie con medicine naturali o non convenzionali;

<u>Azione 3 – Produzione di energia</u>

- sviluppo di attività non agricole nel settore dell'energia.

Investimenti finalizzati alla creazione e lo sviluppo delle seguenti attività di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzata alla vendita:

a. la realizzazione di piccoli impianti per la produzione, accumulo, trasporto e vendita di energia elettrica e/o calore con le seguenti caratteristiche: 1) impianti a biogas di potenza massima di 250

kwe, alimentati da sottoprodotti e da biomassa residuale di origine agricola ed agroindustriale; 2) impianti a biomassa di potenza massima di 200 kwe alimentati esclusivamente da biomassa di origine forestale derivante da una gestione attiva delle foreste. E' escluso l'utilizzo di biomasse forestali provenienti da colture dedicate. È ammesso anche il miglioramento degli impianti già esistenti, che possiedono le medesime caratteristiche di cui sopra, con lo scopo di diminuire l'impatto ambientale ed aumentare l'efficienza energetica. La dimensione degli impianti è fissata in relazione alla loro sostenibilità in termini economici e ambientali.

b. la costruzione e l'adeguamento di strutture produttive aziendali e acquisto di attrezzature per l'estrazione e la produzione di bioprodotti di origine naturale (c.d. bioraffineria) attraverso processi di "chimica verde da applicarsi a effluenti di allevamento, sottoprodotti di origine agricola, forestale e agroindustriale;
c. la costruzione di micro impianti per la produzione di energia eolica, con esclusione degli impianti a terra fissi;
d. la costruzione di micro impianti geotermoelettrici;
e. la produzione di energia solare (Fotovoltaica e termica), con installazioni su coperture esistenti con contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto;
f. piccole reti per la distribuzione dell'energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione della presente operazione nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed alla condizione che tale rete sia di proprietà del beneficiario.

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- sviluppo di attività non agricole nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I solo come input.

Investimenti realizzati dall'imprenditore agricolo, anche in area non agricola, finalizzati alla creazione ed allo sviluppo di attività produttive nell'ambito della multifunzionalità aziendale che prevedono la trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I il cui prodotto finale della lavorazione non è ricompreso nell'Allegato I del Trattato.

Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input.

- sviluppo di attività non agricole nel settore della commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato e di prodotti Allegato 1 del Trattato solo come input. Sono esclusi i punti vendita extra-aziendali che commercializzano prevalentemente prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Investimenti a favore dell'azienda agricola finalizzati alla creazione di punti vendita extra aziendali nell'ambito della multifunzionalità aziendale.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale o in conto interessi,*** nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo

“Importi e tassi di aiuto” ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell’articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

L’operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 65 “Ammissibilità delle spese”
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 99/2004;
- Legge 96/2006;
- LR 21/2011;
- RR 6/2013;
- Legge 141/2015;
- DGR n. 722 del 24 maggio 2011 Approvazione “Modello di Agrinido di Qualità” della Regione Marche;
- DGR n. 336 del 18 aprile 2016 Approvazione del “Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale” della Regione Marche;
- Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- Legge n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- DM 4 agosto 2011 “Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE”;
- DM 5 settembre 2011” Definizione del nuovo regime di incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento”;
- DM 6 luglio 2012 “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
- Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;
- D.Lgs. 228/2001.
- DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n.116 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.
- DA 16 febbraio 2005 n. 175 - Piano energetico ambientale regionale;

- Articolo 2135 Codice Civile “Imprenditore agricolo”;
- DM 5 dicembre 2013 “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”;
- DM 13 febbraio 2015 “Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all’articolo 32, comma2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi”.

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

Azione 1 – Agriturismo

- Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, come stabilito dall’articolo 11 della Legge Regionale n. 21/2011.

Azione 2 – Agricoltura sociale

- Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli ed associati, come stabilito dagli articoli 25 e 26 della Legge Regionale n. 21/2011.

Azione 3 – Produzione di energia

- Imprenditori agricoli di cui all' Art. 2135 del Codice Civile e loro coadiuvanti familiari (singoli ed associati) rientranti per dimensione nella definizione di micro e piccola impresa secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER e ss. mm. ii., ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- Imprenditori agricoli di cui all' Art. 2135 del Codice Civile e loro coadiuvanti familiari singoli o associati rientranti per dimensione nella definizione di micro e piccola impresa secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER e ss. mm. ii., ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.

Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input.

- Imprenditori agricoli di cui all' Art. 2135 del Codice Civile singoli o associati le cui imprese ricadono nel "cratere sismico".

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall’articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

Azione 1 - Agriturismo

- Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare all'attività agrituristica, (accoglienza in camere e/o unità abitative/somministrazione alimenti e bevande/fattoria didattica/attività ricreative – culturali – complementari etc.), riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria – restauro e risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia (articolo 6 DPR 380/2001 e s.m.i. – articolo 17 L.r. 21/2011);
- Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico –idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili necessari all'attività agrituristica;
- Sistemazioni di aree esterne da destinare a piazzole per la sosta in spazi aperti di tende, roulottes e caravan;
- Realizzazione di percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi all'interno dell'azienda agricola;
- Realizzazione di strutture sportive;
- Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai punti precedenti e nel limite complessivo del 10% degli stessi. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di arredi ed attrezzature necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività;

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono essere quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

Azione 2 – Agricoltura sociale

- Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare alle attività sopra indicate, riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria – restauro e risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia (articolo 6 DPR 380/2001 s.m.i.);
- Acquisto di mezzi e strumentazioni per il trasporto di disabili/anziani/bambini;
- Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico –idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili;
- Sistemazioni e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne interessate al progetto;
- Realizzazione di strutture sportive strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività (percorso vita – maneggio per ippoterapia etc.);
- Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai punti precedenti e nel limite complessivo del 10% degli stessi.Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di dotazioni strumentali (arredi e attrezzature) necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività.

Azione 3 – Produzione di energia

- Costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti;
- Opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;

- Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione e accumulo di energia fino a copertura del valore di mercato del bene;
- Spese generali collegate alle spese di cui ai due punti precedenti nel limite massimo del 10%. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività.

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

a. Costruzione o miglioramento di beni immobili strettamente funzionali alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 in entrata in prodotti non allegato 1 in uscita. Le nuove costruzioni e gli aumenti volumetrici sono consentiti solo per investimenti realizzati in aree classificate urbanisticamente come zona agricola "E";
b. Acquisto di impianti e di macchinari nuovi destinati allo svolgimento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 in entrata in prodotti non allegato 1 in uscita;
c. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b): onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (valutazione di sostenibilità finanziaria dell'investimento);
d. Studi di fattibilità che includono le ricerche e le analisi di mercato, solo se collegate all'investimento.

Le spese generali sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti di cui alla lettera a). Per le spese di cui alla lettera d) è posto il limite massimo del 2% degli investimenti di cui alle lettere a) e b), tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input

1. Riqualificazione e adeguamento funzionale degli immobili utilizzati per la vendita diretta;
2. Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico-idrosanitario-elettrico ecc.) e dei servizi igienico sanitari necessari alla funzionalità del punto vendita;
3. Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai primi 2 punti e nel limite complessivo del 10% degli stessi. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
4. Acquisto di attrezzature, di strumenti e di arredi necessari all'allestimento dei punti vendita.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno agli investimenti della presente operazione è concesso alle seguenti condizioni:

Azione 1 - Agriturismo

- possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011 ed accessibile a tutte le aziende agricole che rispondono ai requisiti dalla previsti dalla medesima normativa;
- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;

- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.

Azione 2 – Agricoltura sociale

- possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011 ed accessibile a tutte le aziende agricole che rispondono ai requisiti previsti dalla medesima normativa;
- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.

Azione 3 – Produzione di energia

- presentazione di un piano di sviluppo aziendale con una relazione tecnico – economico – finanziaria che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;
- gli impianti devono assicurare elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e contenimento degli inquinanti: *Positiva intereazione con l'ambiente - LCA (1) (Life Cycle Assessment) POSITIVA*;
- l'approvvigionamento delle biomasse non aziendali deve avvenire entro un raggio di 50 Km dagli impianti di produzione di energia;
- i beneficiari devono dimostrare il possesso per un periodo di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, degli immobili in cui saranno collocati gli impianti ed eventualmente delle superfici su cui saranno collocate le reti di distribuzione;
- l'impianto sia dimensionato per produrre energia elettrica e/o termica superiore ai consumi aziendali e conseguentemente almeno parzialmente venduta o ceduta a terzi;
- non sono ammissibili impianti a biomassa che producono energia elettrica, qualora non sia anche utilizzato almeno il 40% dell'energia termica prodotta;
- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
- gli interventi ricadenti in Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione nazionale e regionale;

- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.
- Nel caso di impianti di produzione di energia da biomassa, almeno il 50% della biomassa derivi da produzioni aziendali.

(1) - ("valutazione del ciclo di vita", è una metodologia che valuta un insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l'ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita che include le fasi di preproduzione (quindi anche estrazione e produzione dei materiali), produzione, distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e dismissione finale. La procedura LCA è standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044 (International Organization for Standardization).

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.

Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input

1. raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
2. dimensione dei locali non superiore ai 70 mq (120 mq nel caso di forme associate di produttori);
3. i prodotti oggetto di vendita devono essere per oltre il 60% prodotti dell'azienda o delle aziende associate e per il 100% prodotti del cratere.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno relative alla presente operazione avverrà attraverso specifici bandi di accesso, che terranno conto dei seguenti criteri di selezione:

Azione 1 - Agriturismo

- localizzazione dell'intervento (preferenza decrescente per le aree D e C3 e per le aree protette e Natura 2000 e per le aree C2);
- caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (edilizia sostenibile/servizi offerti/produzione energia da fonti rinnovabili/occupazione);
- aziende con produzioni di qualità oggetto di sostegno della sottomisura 3.1.

Azione 2 – Agricoltura sociale

- localizzazione dell'intervento (aree dove si dimostri una carenza dei servizi proposti);
- caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);
- requisiti qualitativi degli interventi proposti, definiti in modo specifico per i diversi servizi attivabili;
- aziende con produzioni di qualità oggetto di sostegno della sottomisura 3.1;
- caratteristiche aziendali (es. format azienda agricola per agrinido etc.);
- valutazione economica iniziativa;
- coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni.

Azione 3 – Produzione di energia

- localizzazione dell'intervento per impianti a biomassa (aree dove si dimostri la disponibilità locale della materia prima non aziendale da utilizzare);
- caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);
- progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto;
- progetti per la produzione di energia elettrica in cui è previsto il contestuale recupero/utilizzo

dell'energia termica in misura superiore al minimo necessario per l'ammissibilità;
- progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità;
- progetti che prevedono impianti, abbinati a quello di produzione di energia, per il compostaggio del digestato ed utilizzazione del compost quale ammendante organico del suolo.

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- localizzazione dell'intervento (preferenza per le aree D e C3 e per le aree protette e Natura 2000 ed in misura minore per le aree C2);
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (materia prima prodotta prevalentemente dall'azienda agricola richiedente/occupazione);
- aziende con produzioni di qualità oggetto di sostegno della sottomisura 3.1.

Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input

- gamma merceologica dei prodotti offerti nel punto vendita;
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (occupazione etc.);
- aziende con produzioni di qualità oggetto di sostegno della sottomisura 3.1.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 (Agriturismo) – Azione 4 (Trasformazione prodotti)) – Azione 5 (Punti vendita extra aziendali)

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss. mm. ii., con l'intensità riportata nella tabella 1.

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	**Tipologie di investimento**		
	Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile	Arredi ed attrezzature/dotazioni
Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	**45%***	**50%***	**30%***
Agricoltori in altre zone	**35%***	**40%***	**30%***

* L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.

Tab.1 - Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario

Azione 2 (Agricoltura sociale)

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss. mm. ii., con l'intensità riportata nella tabella 2.

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	**Tipologie di investimento**		
	Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile	Arredi ed attrezzature/dotazioni
Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	**55%***	**60%***	**30%***
Agricoltori in altre zone	**45%***	**50%***	**30%***

* L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.

Tab. 2 - Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario

Azione 3 – Produzione di energia

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss. mm. ii. e per mezzo di regime di aiuto comunicato ai sensi dell'articolo 40, 41 e 46, del Reg UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 GBER e ss. mm. ii.

Il tasso d'aiuto previsto è pari:

- al 50% sul costo ammissibile per investimenti in aree montane ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/13;
- al 40% nel restante territorio regionale;

Nel caso in cui gli impianti godano di incentivi pubblici, conto energia o conto termico, valgono le seguenti limitazioni:

- per gli impianti fotovoltaici che percepiscono un incentivo per la produzione di energia, il tasso di aiuto è pari al 20% della spesa ammessa per l'impianto;

per gli impianti a biomassa che percepiscono un incentivo in conto energia elettrica, il tasso di aiuto è pari al 40% della spesa ammessa per l'impianto.

Gli impianti a biomassa che godono dei benefici del conto termico sono esclusi dai contributi del PSR.

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ).

In particolare, l'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

- Rischi di sovrapposizione dell'aiuto con altre fonti di finanziamento;
- Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
- Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par.8.1)
- Rischi connessi alla controllabilità dei requisiti di ammissibilità e di priorità dei beneficiari;
- Rischi connessi alle tipologie di investimento e alle voci di spesa oggetto di contributo;
- Rischi connessi agli impegni nelle fasi post – pagamento.
- Rischi connessi all'iscrizione delle Imprese al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- Rischi connessi al non rispetto del mantenimento di destinazione d'uso (art. 71 R 1303/2013).

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura con riferimento ai rischi specifici del tipo R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si

prevede in particolare di:

- Verificare dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- verificare, mediante consultazione delle banche dati esistenti, che non ci siano sovrapposizioni o duplicazione dell'aiuto con altri finanziamenti erogati per le medesime finalità;
- verificare che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e di verificare che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi;
- dettagliare in modo chiaro nei bandi, le tipologie di attività finanziabili, nonché tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità, rendendoli facilmente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo;
- dettagliare in modo chiaro nei bandi, gli impegni a carico del beneficiario che vanno oltre la fase di pagamento e le relative modalità di controllo;
- verificare l'iscrizione tramite consultazione del sito informatico della (C.C.I.A.A.).
- utilizzare per le attività di controllo interconnessioni tra le banche dati accessibili appartenenti alle pubbliche amministrazioni (nell'impossibilità di attivare tali connessioni si garantirà il controllo diretto di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000, come modificato dalla L. n. 15/2003 e dell'articolo 15 c. 1 della L. n. 183/2011.);
- verifica del rispetto degli impegni, incluso il mantenimento di destinazione d'uso (art 71 R 1303/2013).

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano di Sviluppo Aziendale dovrà evidenziare almeno:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- il progetto imprenditoriale, tale da evidenziare una realistica analisi delle prospettive produttive e di mercato dell'attività;
- il dettaglio degli interventi che potrebbero contribuire al raggiungimento di una sostenibilità economica e ambientale, quali investimenti, formazione/consulenza.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura

8.2.6.3.4. SM 6.4 - Operazione B) - FA 6A - Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali da parte di PMI diverse dalle aziende agricole, per lo sviluppo delle seguenti attività non agricole:

Azione 1 – Produzione di energia

- sviluppo di attività non agricole nel settore dell'energia, nell'ambito di Progetti Integrati di Filiera

Il presente intervento sostiene gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati alla creazione di nuove attività di produzione di energia da biomassa forestale derivante da una gestione attiva delle foreste, da parte di imprenditori forestali singoli o associati nell'ambito di filiere legno energia. E' escluso l'utilizzo di biomasse forestali provenienti da colture dedicate.

Gli impianti sono realizzati previo accordo sottoscritto con utilizzatori di energia termica ed eventualmente di energia elettrica, pubblici o privati, presso i quali sono collocati gli impianti.

Gli interventi riguardano la realizzazione di impianti per la produzione di calore ed eventualmente di energia elettrica di potenza massima di 600 Kw termici e 200 kw elettrici. La dimensione degli impianti è fissata in relazione alla loro sostenibilità in termini economici e ambientali. Gli impianti che potranno essere realizzati sono:

- Centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets;
- Impianti per la produzione di cippato o pellets;
- Impianti combinati per la cogenerazione di calore ed elettricità o la trigenerazione di calore elettricità e frigorie;
- Piccole reti per la distribuzione dell'energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione della presente operazione nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato.

Azione 2 – Servizi alla popolazione ed alle imprese

- sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi alla popolazione ed alle imprese.

Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo delle attività e dei servizi che possono consentire una implementazione efficace e duratura degli investimenti.

Potranno essere finanziati investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese in grado di fornire i seguenti servizi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle specifiche leggi di settore:

a. **Servizi nel settore dell'accoglienza e del turismo** finalizzati a migliorare la qualità delle strutture turistiche delle aree rurali, ad aumentarne le tipologie di offerta, a diversificare le forme di ospitalità

sul territorio;

b. **Servizi di guida ed informazione** finalizzati alla fruibilità di musei, beni culturali e spazi espositivi, tramite la presenza di personale specializzato in grado di garantire l'apertura dei beni e fornire le informazioni necessarie, compresa la possibilità di elaborare attività didattiche ed educative per adulti e bambini;
c. **Servizi di guida ed accompagnamento** nella visita turistica di beni paesaggistici, riserve, parchi ed altri elementi naturali rilevati a livello nazionale o locale, compresa la possibilità di elaborare attività didattiche ed educative per adulti e bambini;
d. **Servizi di digitalizzazione e informatizzazione** dedicati ai beni storici, culturali, naturali e paesaggistici per una migliore conoscenza del patrimonio dell'area di interesse e come supporto alle attività di guida ed informazione;
e. **Servizi per allestimenti** di esposizioni e performances nelle arti teatrali, visive, musicali, ecc.
f. **Servizi sociali e assistenziali** come le attività di riabilitazione e integrazione sociale rivolte prevalentemente ad anziani e soggetti con disabilità, ma anche ad altri soggetti con situazione di svantaggio;
g. **Servizi educativi e didattici** per attività ludiche e di aggregazione destinati a diverse fasce di età e di formazione;
h. **Servizi innovativi** inerenti le attività informatiche e le tecnologie di informazione e comunicazione a supporto della popolazione e delle imprese sul territorio.

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale o in conto interessi,*** nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 65 "Ammissibilità delle spese"
- Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- Legge n. 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- L. 244/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- DM 4 agosto 2011 "Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul

mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE";
- DM 5 settembre 2011" Definizione del nuovo regime di incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento";
- DM 6 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";
- Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;
- D.Lgs. 228/2001.
- DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n.116 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- DA 16 febbraio 2005 n. 175 - Piano energetico ambientale regionale;
- Articolo 2135 Codice Civile "Imprenditore agricolo";
- DM 5 dicembre 2013 "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale".
- L.R. n. 9 del 11.07.2006 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo;
- L. 4/2013 per l'accesso e la regolamentazione della Guida Ambientale Escursionistica; LR 20/2002 "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale";
- DGR 666/08 - Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario.

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Azione 1 – Produzione di energia

- Persone fisiche, piccole e micro imprese in aree rurali, definite secondo l'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER e ss. mm. ii., ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, da costituire o già attivate nel settore della produzione di energia, rappresentate da società costituite esclusivamente da imprenditori forestali o agricolo-forestali, singoli o associati, produttori della materia prima utilizzata per la produzione di energia.

Azione 2 – Servizi alla popolazione ed alle imprese

- Persone fisiche e micro imprese in aree rurali, definite secondo l'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER e ss. mm. ii., ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, da costituire o già attive nei settori di cui alla descrizione delle tipologie degli interventi.

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n.

1305/2013 del 17 dicembre 2013.

Azione 1 - Produzione di energia

- Costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti;
- Opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- Acquisto ed installazione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature di nuova generazione;
- Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai punti precedenti e nel limite complessivo del 10% degli stessi. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività.

Non potranno essere ammissibili i seguenti costi:

- acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di veicoli e motrici di trasporto di qualsiasi natura;
- acquisto di macchinari, impianti strumenti attrezzature ed arredi usati;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati, imballaggi, cassoni e contenitori;
- noleggio e leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione.

Azione 2 - Servizi alla popolazione ed alle imprese

- Opere edili di ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria dei fabbricati da destinare alle attività sopra indicate, comprese la realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.);
- Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui al punto precedente e nel limite complessivo del 10% degli stessi. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, ecc.) necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività.

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno agli investimenti della presente operazione è concesso alle seguenti condizioni:

Azione 1 - Produzione di energia

- presentazione di un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;
- il progetto deve essere presentato nell'ambito di un progetto di filiera legno-energia con le modalità previste al capitolo 8.1 del presente Programma;
- i beneficiari devono dimostrare il possesso per un periodo di almeno 10 anni dalla data di presentazione delle domanda di sostegno, degli immobili in cui saranno collocati gli impianti ed eventualmente delle superfici su cui saranno collocate le reti di distribuzione;

- gli impianti devono assicurare elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e contenimento degli inquinanti;
- gli investimenti rispettano i criteri minimi per l'efficienza energetica per gli investimenti di energia rinnovabile secondo le normative comunitarie, nazionale e regionali (art. 13 del Reg UE 807/14);
- non sono ammissibili impianti a biomassa che producono energia elettrica, qualora non sia anche utilizzato almeno il 40% dell'energia termica prodotta;
- l'impianto deve essere dimensionato in relazione al fabbisogno di energia calorica e/o di frigorie previsto dal contratto di filiera;
- Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione nazionale e regionale.

Azione 2 - Servizi alla popolazione ed alle imprese

- presentazione di un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;
- la presente azione si applica esclusivamente nelle aree rurali della Regione Marche classificate come aree C1.

Per tutte le azioni, ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno relative alla presente operazione avverrà attraverso specifici bandi di accesso, che terranno conto dei seguenti criteri di selezione:

Azione 1 - Produzione di energia

- Percentuale di superficie forestale interessata dall'accordo, inclusa in Piani di gestione forestale;
- Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità;
- Progetti che garantiscono un livello di emissioni in atmosfera inferiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità;
- Livello crescente di preferenza passando da impianti che producono solo calore, ad impianti di cogenerazione (calore/elettricità), ad impianti di trigenerazione (calore/elettricità/frigorie).

Azione 2 - Servizi alla popolazione ed alle imprese

- Caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);
- Valutazione economica iniziativa;
- Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni;
- Garanzia di generazione di nuova occupazione.

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 - Produzione di energia

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss. mm. ii. e per mezzo di regime di aiuto da comunicare ai sensi dell'articolo 40, 41 e 46 del Reg UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 GBER e ss. mm. ii. Il tasso d'aiuto previsto è pari:

- al 60% sul costo ammissibile per investimenti in aree montane ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/13;
- al 40% nel restante territorio regionale.

Nel caso di impianti che beneficiano di un contributo nazionale in conto energia elettrica, il contributo è in ogni caso pari al 40%.

Azione 2 - Servizi alla popolazione ed alle imprese

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss. mm. ii. Il tasso d'aiuto previsto è pari:

- al 50% sul costo ammissibile delle opere edili, compresi gli impianti e le spese generali;
- al 40% del costo delle dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, ecc.) necessarie.

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico il tasso di aiuto previsto è pari a:

- al 60% sul costo ammissibile delle opere edili, compresi gli impianti e le spese generali;
- al 50% del costo delle dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, ecc.) necessarie.

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ).

L'attuazione dell'intervento presenta in particolare i seguenti rischi:

- Rischi di sovrapposizione dell'aiuto con altre fonti di finanziamento;
- Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
- Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di

cui al par.8.1);
- Rischi connessi alla controllabilità dei requisiti di ammissibilità e di priorità dei beneficiari;
- Rischi connessi alle tipologie di investimento e alle voci di spesa oggetto di contributo;
- Rischi connessi agli impegni nelle fasi post – pagamento.
- Rischi connessi all'iscrizione delle Imprese al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- Rischi connessi al non rispetto del mantenimento di destinazione d'uso (art. 71 R 1303/2013).

8.2.6.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura con riferimento ai rischi specifici del tipo R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede in particolare di:

- Verificare i criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verificare, mediante consultazione delle banche dati esistenti, che non ci siano sovrapposizioni o duplicazione dell'aiuto con altri finanziamenti erogati per le medesime finalità
- Verificare che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e di verificare che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno, tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi;
- Dettagliare in modo chiaro nei bandi, le tipologie di attività finanziabili, nonché tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità, rendendoli facilmente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo;
- Dettagliare in modo chiaro nei bandi, gli impegni a carico del beneficiario che vanno oltre la fase di pagamento e le relative modalità di controllo;
- Verificare l'iscrizione tramite consultazione del sito informatico della (C.C.I.A.A.);
- Utilizzare per le attività di controllo interconnessioni tra le banche dati accessibili appartenenti alle pubbliche amministrazioni (nell'impossibilità di attivare tali connessioni si garantirà il controllo diretto di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000, come modificato dalla L. n. 15/2003 e dell'articolo 15 c. 1 della L. n. 183/2011.);
- Verifica del rispetto degli impegni, incluso il mantenimento di destinazione d'uso (art 71 Reg. 1303/2013).

8.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano di Sviluppo Aziendale dovrà evidenziare almeno:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- il progetto imprenditoriale, tale da evidenziare una realistica analisi delle prospettive produttive e di mercato dell'attività;
- il dettaglio degli interventi che potrebbero contribuire al raggiungimento di una sostenibilità

economica e ambientale, quali investimenti, formazione/consulenza.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ).

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura o di operazione.

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra

offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura o di operazione.

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente perchè non viene attivata nel PSR Marche 2014-2020 la sottomisura 6.3

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

Reg.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 20 del Reg. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(6), del Reg. di esecuzione 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato quale punto di forza delle aree rurali, una rilevante diffusione del patrimonio storico-culturlae (S15), ma contemporaneamente numerosi punti di debolezza, ossia il processo di spopolamento della aree rurali (W18), una minore presenza di strutture sanitarie e scolastiche nelle aree montane (W19), una limitata diffusione in tutta la Regione di infrastrutture avanzate di telecomunicazione (W20) ed un basso utilizzo delle TIC da parte dei cittadini marchigiani (W22). Le opportunità per le aree rurali, fanno riferimento alla crescente frequantazione delle stesse (O20), mentre si rilevano dei rischi in relazione alla elevata incidenza della popolazione anziana (T14) ed alla crescita della popolazione a rischio povertà (T15). In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 23**: Favorire l'accesso alle informazioni per la popolazione e le imprese delle aree rurali;
- **Fabbisogno 24**: Favorire l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali.

La misura sostiene interventi per stimolare la crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economica delle aree rurali, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture locali (comprese la

banda larga veloce e ultra-veloce, energie rinnovabili e infrastrutture sociali) e di servizi di base locali (tra cui il tempo libero, la cultura e l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nelle aree rurali, nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi e paesaggi rurali.

Tali investimenti ed infrastrutture intendono fornire un sostegno diretto alla popolazione soprattutto in termini di servizi di accesso alle tecnologia dell'informazione e della comunicazione, nonché per l'utilizzo di energie rinnovabili e del risparmio energetico, nell'ottica del perseguimento di uno sviluppo sostenibile e commisurato alle esigenze e le capacità locali di produzione.

Ad essi si affiancano gli investimenti strutturali mirati alla valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali presenti. Gli elementi del territorio ed i prodotti della sedimentazione culturale rappresentano infatti sia i riferimenti identificativi delle popolazioni residenti che sicuri fattori di attrazione per un tipo di economia basata sul turismo e l'accoglienza.

Su quest'ultimo versante il sostegno sarà garantito sia per la realizzazione o per l'adeguamento di piccole infrastrutture collegate al turismo, specie in aree di elevato valore naturalistico, che in prodotti innovativi finalizzati a migliorare la conoscenza di queste aree presso una platea di utenti potenziali più vasta e di gestire in maniera ottimale la presenza dei visitatori.

Anche i servizi alla popolazione saranno oggetto del sostegno della presente misura nella consapevolezza che la permanenza in determinate aree può avere una concreta possibilità di realizzarsi quando gli elementi di sviluppo si coniugano con la presenza degli elementi importanti per la residenzialità dei cittadini e dei lavoratori. Si fa riferimento, tra gli altri, ad investimenti e piccole infrastrutture per la cultura, lo sport ed il tempo libero, a centri per attività di aggregazione, ma anche servizi per la cura di giovani ed anziani, per l'attuazione e gestione di forme di invecchiamento attivo, per il trasporto di persone e cose (farmaci), per il rafforzamento di mercati locali.

In passato azioni analoghe a quelle previste dalla presente misura sono state attivate in ambito Leader attraverso i Piani di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL). Considerato che le condizioni socio economiche delle aree Leader non sono profondamente cambiate, si ritiene che anche nel periodo di programmazione 2014-2020 le suddette misure potranno essere attivate attraverso il metodo bottom-up.

Le stesse azioni peraltro possono risultare molto efficaci anche nelle aree rurali non incluse nelle aree Leader (aree C1), dove considerato il più solido tessuto socio-economico, potrebbero essere attuate anche tramite l'intervento diretto regionale.

Le stesse azioni peraltro possono risultare molto efficaci anche nell'ambito delle "aree interne", dove la presenza di uno stadio di aggregazione tra amministrazioni ed operatori locali più evoluto, rende efficace anche l'intervento diretto regionale nell'ambito degli Accordi Quadro di Programma delle aree interne che raggiungono lo stadio finale di definizione delle strategie di sviluppo locale.

Per quanto sopra la presente misura interverrà a sostegno degli APQ di cui sopra, con le sottomisure 7.2., 7.4., 7.5. e quota parte della sottomisura 7.6.

In sintesi la misura è articolata come segue:

Sottomisura 7.1.

- Operazione A) - Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 (**FA 4A**)

Sottomisura 7.2.

- Operazione A) - Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di energia (**FA 6A**)

Sottomisura 7.3

- Operazione A) - Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica (**FA 6C**)
- Operazione B) - Creazione miglioramento di servizi di base ICT a livello locale (**FA 6C**)

Sottomisura 7.4.

- Operazione A) - Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture (**FA 6A**)

Sottomisura 7.5.

- Operazione A) - Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture (**FA 6A**)

Sottomisura 7.6

- Operazione A) - Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali (**FA 6A**)
- Operazione B) - Supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000 (**FA 4A**)

Contributo diretto alla Focus Area 4A, 6A e 6C

- la misura favorisce il perseguimento degli obiettivi di tutela della biodiversità naturale relativi alla Focus Area 4A, grazie al supporto della sottomisura 7.1. per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000. Ai medesimi obiettivi contribuisce con la sottomisura 7.6. attraverso l'informatizzazione e la georeferenziazione di tutte le caratteristiche dei medesimi siti Natura 2000, nonché l'aggiornamento di strumenti di pianificazione finalizzati alla conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura;;
- agli obiettivi della Focus Area 6A contribuiscono direttamente le sottomisure 7.2. favorendo la rivitalizzazione dei centri storici delle aree rurali; la sottomisura 7.4. creando le condizioni per una sufficiente disponibilità di servizi alla persona nelle aree rurali; la sottomisura 7.5. volta ad incrementare ed a far conoscere le offerte turistiche delle aree interne; la sottomisura 7.6. favorendo la manutenzione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi, paesaggi rurali e siti di grande pregio naturale ivi compresi gli aspetti socio-economici connessi, nonché azioni di sensibilizzazione ambientale;
- agli obiettivi della Focus Area 6C contribuisce la sottomisura 7.3., grazie sia ad investimenti infrastrutturali per il potenziamento della banda larga, sia con interventi volti a favorire la disponibilità di servizi telematici epr le imprese e la popolazione delle aree interne.

Contributo indiretto alle Focus Area 5C

- agli obiettivi della Focus Area 5C contribuisce indirettamente la sottomisura 7.2. attraverso la creazione di infrasrutture per il trasporto dell'energia calorica, creata da fonti rinnovabili è efficace in relazione agli obiettivi dell'approvigionamento dell'energia da fonti rinnovabili.

Contributo agli obiettivi trasversali

Innovazione

La misura favorisce l'innovazione in modo rilevante con la diffusione di servizi telematici nelle aree rurali grazie alla disponibilità di una larghezza di banda di almeno 30 Mbit in tutte le aree rurali. L'innovazione potrà riguardare sia i servizi offerti dalla pubblica amministrazione, come ad esempio la semplificazione amministrativa, la telemedicina, ecc., sia servizi tra imprese quali il commercio elettronico, il telelavoro, ecc. Tutto quanto sopra, potrà peraltro stimolare la nascita di nuove imprese innovative nel settore del terziario, grazie alla fertilizzazione incrociata tra le imprese, favorita dalla connessione in rete. Da non trascurare infine la possibile innovazione prodotta dalle imprese che potranno crearsi nel settore dei servizi alla persona e della valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio naturale.

Ambiente

La misura contribuisce all'obiettivo trasversale Ambiente, con particolare riferimento alla salvaguardia della biodiversità naturale delle aree Natura 2000 che viene favorita dalla emanazione di misure di conservazione obbligatorie in tali aree. Inoltre le azioni di informazione e sensibilizzazione in riferimento ai beni naturali ed alla loro funzionalità ecologica, possono contribuire a far crescere la consapevolezza dei cittadini riguardo ai servizi ecosistemici offerti dalle aree naturali, orientando l'opinione pubblica in senso favorevole all'ambiente.

Cambiamenti climatici

Un contributo positivo della misura si evidenzia inoltre in relazione all'obiettivo trasversale mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi in relazione sia al primo aspetto della mitigazione, grazie ad investimenti finalizzati ad incrementare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, sia al secondo aspetto relativo all'adattamento ai cambiamenti climatici con azioni volte alla manutenzione ed al ripristino del patrimonio naturale e delle aree ad alto valore naturale, soggette alle più forti pressioni climatiche.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
7.1.					X											V		
7.2.										I			X				V	V
7.3.															X			V
7.4.													X					V
7.5.													X					V
7.6.					X								X			V	V	V

X = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.1 § 8.2.7.2 - Contributo sotto misure a FA e obiettivi trasversali_Mis7

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. SM 7.1 - Operazione A) - FA 4A - Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura le seguenti operazioni:

a. predisposizione e aggiornamento dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (FA 4A).

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394: Legge quadro sulle aree protette;
- Legge Regionale n. 6/2007 che individua gli organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche ai sensi della L.R. 6/07 e ss. mm e ii.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i costi per le attività di seguito riportate:

Azione A) – Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000

- elaborazione e/o aggiornamento della pianificazione territoriale di indirizzo volta alla tutela, valorizzazione, uso e riqualificazione dei siti della Rete Natura 2000, compreso l'aggiornamento delle cartografie degli habitat degli stessi;
- attività di sensibilizzazione e consultazioni pubbliche al fine di elaborare i piani di protezione e di gestione previste dalla misura;
- attività di supporto e consulenza finalizzate alla elaborazione e/o aggiornamento dei piani previsti nell'ambito della misura.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili all'aiuto per la l'elaborazione e/o l'aggiornamento dei Piani di Gestione tutte le aree Natura 2000 della Regione Marche.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- Piani di Gestione per aree Natura 2000 che ne sono totalmente sprovviste;
- Piani di Gestione che riguardano più siti Natura 2000;
- Piani di Gestione che riguardano aree di maggiore estensione.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute ammissibili all'aiuto.

Qualora ricorra l'aiuto di Stato da notificare in base al punto 3.2 degli orientamenti dell'UE per aiuti di stato settore agricolo e forestale 2014/C 204/01 (vedi ss. mm. ii.).

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I beneficiari della sottomisura sono rappresentati dagli enti di gestione dei siti Natura 2000 individuati dalla normativa regionale di settore.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti (tipologia di rischio classificata R4)

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare il beneficiario sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. la verifica a rendicontazione delle procedure utilizzate;
3. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.2. SM 7.2 Operazione A) - FA 6A - Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di energia

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura le seguenti operazioni (FA 6B):

a. interventi volti al riuso ed alla riqualificazione dei centri storici, così come definiti dagli strumenti urbanistici, relativi a Comuni collinari e montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico, nonché di borghi rurali, cioè di nuclei abitati di antico impianto con popolazione censuaria di riferimento inferiore a 700 abitanti. Gli interventi riguardano:

1. investimenti infrastrutturali nei centri storici e nei borghi rurali relativi a strade comunali, mura, piazze, ponti, illuminazione pubblica ed opere direttamente connesse ai suddetti investimenti ;
2. la valorizzazione degli spazi pubblici;

b. creazione di micro reti di distribuzione di energia da calore generati da biomassa locale.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L’aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo “Importi e tassi di aiuto” ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell’articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la normativa nazionale sull’edilizia pubblica e con la L.R. n.16/2005 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate).

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Comuni ricadenti nelle "aree interne" nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

a. – riqualificazione dei centri storici e dei borghi

- interventi di ristrutturazione, recupero, di infrastrutture;
- realizzazione delle infrastrutture.

Sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile.

b. – teleriscaldamento

- realizzazione di micro reti di distribuzione dell'energia e di teleriscaldamento;
- acquisto di programmi informatici (software) per la gestione dell'attività degli impianti.

Sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

a. Gli interventi volti al riuso ed alla riqualificazione dei centri storici riguardano Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico, nonché di borghi rurali, cioè di nuclei abitati di antico impianto con popolazione censuaria di riferimento inferiore a 700 abitanti;
b. La misura è attivata nelle "aree interne" nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali;
c. Gli interventi di teleriscaldamento sono ammissibili solo nel caso di asservimento ad impianti che producono energia da fonti rinnovabili e l'energia termica prodotta è utilizzata esclusivamente da strutture con scopi di pubblica utilità;
d. L'infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di "piccola scala, come definito al successivo paragrafo 8.2.7.3.2.11.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- Qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni individuati e con la strategia dell'area interna di riferimento;
- Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa;
- Investimenti integrativi di interventi FESR;
- Investimenti realizzati nelle aree D, C3 e C2.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 70% del costo ammesso a finanziamento.

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico il tasso di aiuto previsto è pari all'80%.

È stabilito un massimale di aiuto di 300.000 Euro per beneficiario per l'intero periodo di programmazione.

Qualora ricorra l'aiuto di Stato da notificare ai sensi del punto 3.2 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.) ovvero da comunicare ai sensi degli articoli 40, 41 e 46 del Regolamento generale di esenzione Reg UE 651/14 del 17.06.2014 (GBER) e ss. mm. ii. ovvero attuate ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 e ss. mm. ii.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti (tipologia di rischio classificata R4);
2. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
3. Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par.8.1).

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. l'avvio di azioni di informazione;
3. verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno, tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per "infrastruttura su piccola scala" si intende qualsiasi "investimento materiale" previsto dagli interventi attivati, la cui dimensione in termini di valore della relativa spesa ammissibile non supera il limite di 300.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.3. SM 7.3 - Operazione A) - FA 6C - Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione contribuisce allo sviluppo delle infrastrutture regionali a banda larga ed ultra larga secondo la strategia d'intervento definita da "Agenda Digitale Marche" (ADM). Con questa, la Regione Marche ha di fatto individuato il potenziamento dell'offerta di connettività a larga banda quale fattore abilitante per lo sviluppo di servizi innovativi a cittadini e imprese, in particolare nelle zone della regione caratterizzate da marginalità o svantaggi di natura territoriale.

La DGR n. 1686 del 16/12/13 di approvazione dell'Agenda Digitale Marche "ADM - visione strategica" sezione 4.2 "Infrastrutture e Sicurezza" include in particolare tra i Nuovi Progetti Strategici l'NGN Marche, in ottica di evoluzione rispetto agli obiettivi del Piano Telematico Regionale (PTR) adottato con DGR n. 95 del 15/07/2008, sottoposto ad aggiornamento sulla base delle strategie individuate dal livello nazionale conformemente all'AdP. Il piano regionale è redatto sulla base del piano nazionale per le reti di nuova generazione (NGN Italia)

In particolare, la sinergia degli investimenti del FEASR con gli analoghi interventi del FESR è assicurata dalla comune inclusione nel Piano Telematico Regionale, che viene redatto nel rispetto dei criteri esistenti di demarcazione tra i fondi, in conformità con l'AdP e con le strategie nazionali definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

In base al PTR Marche, le azioni di estensione della rete in fibra ottica nelle aree di interesse del FEASR dovranno quindi avvenire in maniera complementare con gli interventi finanziati dal FESR.

La progettazione degli interventi di estensione si baserà sull'analisi del quadro infrastrutturale esistente, al fine di individuare le zone caratterizzate da evidenti carenze o arretratezze nella connessione di rete in banda larga, fino ad includere le tratte di prossimità all'utenza (ultimo miglio).

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

Le azioni sulla banda larga sono finanziate nella misura massima prevista nella Decisione CE C(2016) 3931 final del 30 giugno 2016 (Aiuto di Stato notificato a livello nazionale n. SA.41647 (2016/N)).

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici ed in coerenza con la seguente normativa:

- Regime di Aiuto N. SA.41647 (2016/N) “Italy - Strategia Banda Ultra Larga” approvato con Decisione CE C(2016) 3931 final del 30 giugno 2016, con validità fino al 31.12.2022;
- Progetto strategico “Ultra broadband” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, utilizzabile per le aree bianche e attuabile in tutte le Regioni che decideranno di aderirvi anche avvalendosi delle risorse comunitarie della nuova programmazione 2014-2020;
- DGR n. 1686 del 16/12/13 - Approvazione dell'Agenda Digitale Marche "ADM - visione strategica";
- CAD – Codice dell’amministrazione digitale;
- Piano nazionale delle reti di nuova generazione NGN Italia.

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Regione Marche.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto gli investimenti materiali di cui:

- Opere civili ed impiantistiche;
- Attrezzature di backhaul;
- Interventi su infrastrutture esistenti.

Sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra:

- onorari e spese per rilievi e studi specialistici, per la progettazione, per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Le spese devono rispettare le disposizioni regolamentari in materia (articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

Le spese generali devono essere fisse e devono rispettare le disposizioni di legge in materia (articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura può intervenire solo nelle aree rurali (C e D), secondo la classificazione italiana delle aree rurali all'interno dell'AdP.

Sono ammissibili interventi realizzati nelle aree rurali aree rurali in “digital divide”, individuate come aree nelle quali i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono o non sono sufficientemente diffusi oppure presentano una capacità di connessione insufficiente.

Gli investimenti devono essere coerenti con le strategie di sviluppo locale esistenti, conformi all'AdP e sinergici con gli interventi del FESR nell’ambito del Piano Telematico Regionale e del Piano telematico nazionale.

Ai fini dell’ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Aree rurali della Regione Marche;
- Investimenti per connessioni ad oltre 100 Mbit;
- A parità di condizioni saranno finanziati interventi nelle aree colpite dal sisma 2016.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo 100% della spesa ammissibile.

Si applica il regime di aiuto SA 41647 (2016/N).

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L’attuazione dell’intervento presenta i seguenti rischi:

1. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti (tipologia di rischio classificata R4);
2. doppio finanziamento legato agli interventi realizzati con fondi FESR e/o fondi nazionali..

Per l’attuazione della misura si seguiranno, in proprio o per il tramite di una Pubblica Amministrazione

operante come Ente Delegato, le regole sugli appalti pubblici, principalmente il d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. Il rischio d'errore è pertanto quello insito nell'esecuzione delle procedure di valutazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti e di quelli tecnici ed economici delle offerte.

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

La mitigazione dei possibili errori di attuazione della misura (classificati nella tipologia di rischio R4) è demandata alla corretta attuazione delle regole previste per la gestione degli appalti e contratti dal d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., anche alla luce delle recenti disposizioni comunitarie che riformano il settore: in particolare la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Esiste inoltre il rischio di doppio finanziamento legato agli interventi realizzati con fondi FESR e/o fondi nazionali.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, al fine di assicurare la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli investimenti previsti, si procederà all'attuazione della 7.3.A su grande scala.

Per i medesimi investimenti si procederà amministrativamente mediante gara d'appalto ad evidenza pubblica.

La demarcazione degli investimenti rispetto ad analoghi investimenti finanziati dal FESR è assicurata dal fatto che il FEASR potrà intervenire solo nelle aree rurali, classificate "Cluster D" dalla strategia nazionale definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nelle quali non interviene il FESR.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.4. SM 7.3 - Operazione B) - FA 6C - Creazione miglioramento di servizi di base ICT a livello locale

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Per garantire l'erogazione di servizi di qualità a cittadini e imprese, AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) svolge un ruolo di coordinamento nazionale per l'adozione di standard comuni per i sistemi informativi nazionali, regionali e locali, per la condivisione di banche dati pubbliche e per la diffusione di servizi di e-Government.

Nell'ambito di tale strategia nazionale, il FEASR interviene a supporto del settore primario e dei cittadini delle aree rurali, con particolare attenzione ai servizi di digitalizzazione dei processi amministrativi (e-Government), la cui implementazione può rivelarsi un processo organizzativo e culturale particolarmente onerosi per le P.A. locali di minori dimensioni.

La DGR n. 1686 del 16/12/13 di approvazione dell'Agenda Digitale Marche "ADM - visione strategica" Allegato B ha incluso nell'elenco delle smart communities quella denominata "Smart Green and Rural Communities" che ha lo scopo di supportare tecnicamente e metodologicamente le Pubbliche Amministrazioni delle aree rurali nella implementazione e nella diffusione di servizi digitali rivolti alle comunità locali e agli operatori economici che ne costituiscono il tessuto produttivo.

Le tipologie di servizi interessate dall'intervento del FEASR sono mirate in particolare a supportare i cittadini mediante:

- l'introduzione di strumenti digitali innovativi, quali l'accesso a documenti e archivi informatici;
- l'attribuzione di certificati di autenticazione e firma digitale;
- l'impiego di applicazioni specifiche per la diffusione di informazioni a dispositivi "mobile";
- il riuso di software di settore scalabile in funzione delle esigenze dei singoli territori.

Con riferimento in particolare al potenziamento della domanda di servizi telematici, il FEASR interverrà in maniera complementare alle azioni analoghe finanziate da altri fondi strutturali.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici ed in coerenza con la seguente normativa:

- Regime di Aiuto N. SA.41647 (2016/N) “Italy - Strategia Banda Ultra Larga” approvato con Decisione CE C(2016) 3931 final del 30 giugno 2016, con validità fino al 31.12.2022;
- Progetto strategico “Ultra broadband” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, utilizzabile per le aree bianche e attuabile in tutte le Regioni che decideranno di aderirvi anche avvalendosi delle risorse comunitarie della nuova programmazione 2014-2020;
- DGR n. 1686 del 16/12/13 - Approvazione dell'Agenda Digitale Marche "ADM - visione strategica";
- CAD – Codice dell’amministrazione digitale.

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Regione Marche

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto gli investimenti materiali di cui:

- Sviluppo di servizi hardware e software;

Sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra:

- per la progettazione ed altre spese generali, strettamente connesse con gli investimenti di cui sopra.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti devono essere coerenti con le strategie di sviluppo locale esistenti, conformi all'AdP ed all'agenda digitale dell’Italia e delle Marche.

Ai fini dell’ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- integrazione di servizi ICT tra più soggetti/istituzioni;
- realizzazione di progetti con il maggior numero di utenti attesi;

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo 100% della spesa ammissibile.

Nel caso ricorra l'aiuto di stato si applica il regime di aiuto SA 41647 (2016/N) ovvero l'aiuto verrà concesso ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 e ss. mm. ii.

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti (tipologia di rischio classificata R4).

Per l'attuazione della misura si seguiranno, in proprio o per il tramite di una Pubblica Amministrazione operante come Ente Delegato, le regole sugli appalti pubblici, principalmente il d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. Il rischio d'errore è pertanto quello insito nell'esecuzione delle procedure di valutazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti e di quelli tecnici ed economici delle offerte.

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

La mitigazione dei possibili errori di attuazione della misura (classificati nella tipologia di rischio R4) è demandata alla corretta attuazione delle regole previste per la gestione degli appalti e contratti dal d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., anche alla luce delle recenti disposizioni comunitarie che riformano il settore: in particolare la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

8.2.7.3.5. SM 7.4 Operazione A) FA 6A Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura i seguenti investimenti (FA 6B):

a. creazione, recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture per centri sociali e per l'erogazione di servizi sociali;
b. recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture per le erogazioni di servizi educativi al di fuori dell'obbligo scolastico e di servizi per la cura dei soggetti anziani, compresi progetti per l'invecchiamento attivo;
c. creazione, recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture da destinare alle attività di tempo libero (sport: palestre, piscine, ecc. e salute: percorsi, ecc.);
d. creazione o ristrutturazione e ammodernamento delle strutture dedicate a mercati locali;
e. erogazione dei servizi con mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico;
f. realizzazione di elisuperfici destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile.

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. Per gli investimenti strutturali, in questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la normativa nazionale sull'edilizia pubblica e con la normativa europea e nazionale sui lavori pubblici e sull'acquisizione di beni e servizi.

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Per tutte le azioni sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Enti locali, altri enti di diritto pubblico e loro associazioni;

- Cooperative di comunità.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

a) – strutture per centri sociali e servizi

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto a):

- costruzione, ampliamento, recupero di locali o edifici da adibire a sedi di centri sociali o sedi per l'erogazione di servizi sociali, comprensivo dei costi per gli arredi,le attrezzature, le dotazioni di impianti ed allestimenti necessari al funzionamento delle sedi e dei servizi, nonché la realizzazioni di aree verdi strettamente necessari alla funzionalità del bene;

b) – strutture per servizi di cura alla persona

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto b):

- impianti per servizi di controllo periodico domiciliare quali telesoccorso o telecontrollo;
- attezzature ed impianti per servizi di assistenza domestica ed accompagno per mobilità esterna e per servizi per persone con disabilità;
- realizzazione o riqualificazione di strutture per progetti di invecchiamento attivo;
- realizzazione o riqualificazione di strutture da adibire ad attività educativa per bambini al di fuori dell'attività scolastica e per servizi di intrattenimento.

c) – strutture da destinare alle attività culturali e ricreative

Sono ammessi i costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto c) quali, ad esempio:

- realizzazione, ristrutturazione, recupero, allestimento di palestre, piscine e altre strutture sportive di uso pubblico e relative attrezzature;
- ristrutturazione, recupero, allestimento di auditorium, biblioteche, spazi per mostre e rappresentazioni teatrali, ecc.

d) – strutture di servizio

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto d):

- creazione, ristrutturazione, recupero, allestimento di mercatini locali. Sono esclusi tutti i costi di gestione.

e) – servizi di trasporto pubblico

Sono ammessi iseguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto e):

- acquisto dei mezzi di trasporto per l'erogazione dei servizi relativi a mezzi alternativi ai sistemi di trasporto pubblico di linea;
- acquisto dei mezzi di trasporto per l'erogazione dei servizi di trasporto sociale.

f) – realizzazione di elisuperfici

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto f):

• lavori di realizzazione o di adeguamento di elisuperfici e relativi impianti ed allestimenti finalizzati a rendere operativo anche il servizio di volo notturno H24.

Per tutti gli interventi strutturali sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile per gli investimenti strutturali. Tale percentuale non supera il 2% per gli investimenti relativi ai mezzi di trasporto di cui alla lettera e). Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

a. La misura, tranne l'intervento di cui al punto f), è attivata nelle "aree interne" nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali;
b. L'infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di "piccola scala";
c. La misura di cui al punto f) è realizzata in area LEADER e soltanto nei Comuni individuati dalla rete regionale di elisuperfici (REM).

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- Comuni con minore densità abitativa;
- Comuni con minore dotazione di infrastrutture e servizi;
- investimenti realizzati nelle aree D, C3 e C2;
- qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni individuati e con la strategia dell'area interna di riferimento;
- investimenti finalizzati alla erogazione di servizi alla persona.

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del:

- 80% del costo totale ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera a), e b);
- 70 % del costo massimo ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera c), d) ed e);
- 100% del costo massimo ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera f).

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del:

- 90% del costo totale ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera a), e b);
- 80 % del costo massimo ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera c), d) ed e);

Per la sottomisura 7.4 Operazione A si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N) prorogato con SA.59102 (2020/N).

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

- non conforme applicazione della normativa in materia di appalti (classificati nella tipologia di rischio R4);
- rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
- rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par.8.1).

8.2.7.3.5.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle

procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. l'avvio di azioni di informazione;
3. verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno, tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per "infrastruttura su piccola scala" si intende qualsiasi "investimento materiale" previsto dagli interventi attivati, la cui dimensione in termini di valore della relativa spesa ammissibile non supera il limite di 300.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.6. SM 7.5 Operazione A) FA 6A Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura i seguenti investimenti (FA 6B):

a. organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica;
b. realizzazione o recupero di infrastrutture ricreative e di rifugi;
c. la costruzione e l'ammodernamento di uffici d'informazione turistica e dei centri visita di aree protette.

8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L’aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo “Importi e tassi di aiuto” ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell’articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la normativa nazionale sull’edilizia pubblica e con la normativa europea e nazionale sull’acquisizione di beni e servizi.

8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Per tutte le azioni sono ammissibili all’aiuto i seguenti beneficiari:

- Enti locali, altri enti di diritto pubblico, associazioni senza scopo di lucro impegnate nel settore della cultura e delle tradizioni).

8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui ai punti da a) a c)

quali, ad esempio:

- spese necessarie per la realizzazione dell'intervento strutturale, per gli impianti e le attrezzature e per gli arredi.

Per tutti gli interventi strutturali sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile per gli investimenti strutturali.

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

a. La misura è attivata nelle "aree interne" nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali;
b. L'infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di "piccola scala".

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni individuati e con la strategia dell'area interna di riferimento;
- investimenti realizzati in aree protette o aree Natura 2000;
- investimenti realizzati nelle aree D, C3 e C2.

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del:

- sono fissati aiuti al 70% del costo ammesso per gli investimenti strutturali e al 40% degli arredi e allestimenti.

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del:

- 80% del costo ammesso per gli investimenti strutturali e al 50% degli arredi e allestimenti.

Per la sottomisura 7.5 Operazione A si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N) prorogato con SA.59102 (2020/N).

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi (classificati nella tipologia di rischio R4):

1. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. Rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
3. Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par.8.1).

8.2.7.3.6.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. l'avvio di azioni di informazione;
3. verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
4. verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno, tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per “infrastruttura su piccola scala” si intende qualsiasi “investimento materiale” previsto dagli interventi attivati, la cui dimensione in termini di valore della relativa spesa ammissibile non supera il limite di 300.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.7. SM 7.6 - Operazione A) - FA 6A - Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Sostegno ai seguenti investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali (FA 6B):

a. studi di fattibilità per l'organizzazione di percorsi tematici in relazione ad aree o siti di rilevante interesse ambientale, storico-paesaggistico anche per la presenza di beni culturali o di elementi della tradizione di determinate aree, nonché di sentieri di interesse regionale di cui alla DGR 946/2012, solo se legati ad investimenti concreti;
b. interventi strutturali di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e dei beni paesaggistici di cui al D. Lgs n. 42/2004;
c. interventi di realizzazione di percorsi tematici di cui al punto a) ed interventi di ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla L.R. n. 2/2010, ai fini della valorizzazione della rete escursionistica della Regione Marche, in aree di pregio naturalistico;
d. attività di informazione e sensibilizzazione sia in riferimento a percorsi tematici dei beni culturali che delle aree protette che ai beni naturali in termini di funzionalità ecologica e di servizi ecosistemici offerti;
e. interventi per la creazione di ecomusei.

8.2.7.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.7.3.7.3. Collegamenti con altre normative

L'azione è attuata in coerenza con la normativa nazionale sull'edilizia pubblica e con la normativa europea e nazionale sull'acquisizione di beni e servizi nonché con la seguente normativa regionale in tema ambientale:

- D. Lgs n. 42/2004;
- L.R. 18 gennaio 2010, n° 2- Istituzione della Rete Escursionistica Regionale;
- Regolamento per lo sviluppo della Mobilità Dolce nelle Marche (D.G.R. n° 1108 del 1° agosto

2011);
- Schema quadro dei percorsi d'interesse sovra-regionale e regionale (D.G.R. n° 946 del 27 giugno 2012).

8.2.7.3.7.4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Enti locali, soggetti di diritto pubblico, Enti Parco e gestori di Riserve Naturali, fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro e soggetti di diritto privato impegnati nel settore della cultura e delle tradizioni.

8.2.7.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie:

- studio di fattibilità di nuovi percorsi relativi ai tematismi di cui al punto a) della tipologia d'intervento. La spesa per lo studio di nuovi percorsi non può rappresentare più del 20% del costo degli interventi per la realizzazione degli investimenti;
- lavori necessari alla realizzazione di percorsi tematici e alla ricostituzione di tracciati, compresa la relativa segnaletica, di cui al punto c) della tipologia di intervento;
- interventi strutturali di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale. Sono finanziabili impianti, allestimenti ed attrezzature, nonché eventuali aree verdi di pertinenza strettamente necessari alla valorizzazione del patrimonio stesso;
- realizzazione di materiale informativo relativo agli itinerari tematici;
- interventi necessari alla creazione di ecomusei.

Per tutti gli interventi strutturali sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa ammissibile per gli investimenti strutturali. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.7.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

a. Nel caso di attivazione della misura nelle "aree interne" l'attuazione avverrà nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali;
b. L'infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di "piccola scala".

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.7.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- interventi localizzati nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- qualità del progetto in relazione alla coerenza dell’intervento con i fabbisogni individuati e con la strategia dell'area interna di riferimento;
- investimenti realizzati in aree protette o aree Natura 2000;
- Investimenti realizzati nelle aree D, C3 e C2.

8.2.7.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con la seguente intensità:

- per l’intervento di cui al punto a) l’aiuto è del 80% del costo ammissibile;
- per l’intervento di cui al punto b) l’aiuto è del 80% del costo ammissibile;
- per l’intervento di cui al punto c) l’aiuto è del 70% del costo ammissibile;
- per l’intervento di cui al punto d) l’aiuto è del 70% del costo ammissibile;
- per l'intervento di cui al punto e) l'aiuto è del 70% del costo ammissibile.

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità:

- per l’intervento di cui al punto b) l’aiuto è del 90% del costo ammissibile;
- per l’intervento di cui al punto c) l’aiuto è del 80% del costo ammissibile.

Nelle aree del cratere restano invariate le intensità di aiuto relative agli interventi di cui ai punti a), d) ed e).

Qualora ricorra l’aiuto di stato da notificare ai sensi del punto 3.2 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.) ovvero da comunicare ai sensi del Regolamento generale di esenzione Reg UE 651/14 del 17.06.2014 (GBER) e ss. mm. ii. ovvero attuate ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 e ss. mm. ii.

Per la sottomisura 7.6 Operazione A si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N) prorogato con SA.59102 (2020/N).

8.2.7.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L’attuazione dell’intervento presenta i seguenti rischi (classificati nella tipologia di rischio R4):

- non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
- rischio che i beneficiari possano presentare domande di sostegno, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
- rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par.8.1).

8.2.7.3.7.9.2. Misure di attenuazione

L’Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l’esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede:

- di informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
- l’avvio di azioni di informazione;
- verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e verifica che l’eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno, tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi.

8.2.7.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.7.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per “infrastruttura su piccola scala” si intende qualsiasi “investimento materiale” previsto dagli interventi attivati, la cui dimensione in termini di valore della relativa spesa ammissibile non supera il limite di 300.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.8. SM 7.6 - Operazione B) - FA 4A - Supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

Finanziamento delle seguenti attività:

a. Implementazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio informatizzato della Rete Natura 2000 e delle specie e degli habitat di interesse comunitario e conservazionistico, attuato su base regionale, con correlata produzione di cartografie, report, atlanti, banche-dati di habitat e specie;
b. Azioni concernenti inventari e rilevazione dei dati di supporto alla stesura e all'aggiornamento di strumenti di gestione finalizzati alla conservazione di habitat di importanza Comunitaria presenti dentro e fuori i siti Natura 2000 nonché all'applicazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000.
c. Realizzazione di studi, connessi alle rilevazioni di cui alla lettera b., nonché il coordinamento delle stesse e la validazione dei dati ottenuti. Azioni di diffusione delle informazioni raccolte per la sensibilizzazione su queste tematiche ambientali.

8.2.7.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori.

8.2.7.3.8.3. Collegamenti con altre normative

L'azione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394: Legge quadro sulle aree protette;
- Legge regionale n. 15/94 che disciplina l'istituzione e gestione delle Aree naturali protette;
- Legge Regionale n. 6/2007 che individua i soggetti gestori delle aree Natura 2000;
- Legge regionale n. 2/2013 che istituisce la Rete ecologica delle Marche;

8.2.7.3.8.4. Beneficiari

Per le attività di cui alla lettera a) e c) della descrizione del tipo di operazione:

- Regione Marche

Per le attività di cui alla lettera b) della descrizione del tipo di operazione:

- Organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche

8.2.7.3.8.5. Costi ammissibili

Per le attività di cui alla lettera a) della descrizione del tipo di operazione:

- progettazione e realizzazione di strumenti informatici, con implementazione di strumenti GIS dedicati, in grado di gestire la produzione di cartografie, report, atlanti e banche-dati di habitat e specie della Rete Natura 2000 della regione Marche;

Per le attività di cui alla lettera b) della descrizione del tipo di operazione:

- inventari e rilevazione di dati inerenti popolazioni di specie faunistiche e floristiche e di habitat ciatati negli allegati alle Direttive 94/43/CEE e 2009/147/CE e di particolare interesse conservazionistico;

Per le attività di cui alla lettera c) della descrizione del tipo di operazione:

- studi, validazione dei dati di cui al punto b., elaborazione di cartografie, reporting dei dati raccolti, atlanti di specie, aggiornamento di banche-dati regionali degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e conservazionistico;
- attività di informazione e di sensibilizzazione ambientale rivolte alla cittadinanza e agli stakeholders attraverso vari strumenti funzionali a diffondere i dati relativi a specie e habitat presenti nella Rete Natura 2000 come ad esempio seminari, pubblicazioni o manuali;
- acquisizione di servizi o incarichi di prestazioni professionali attinenti le attività previste.

8.2.7.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili all'aiuto i progetti riguardanti specie e habitat indicati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.7.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per le azioni non direttamente realizzate dalla Regione Marche, la selezione dei progetti da sostenere farà

riferimento ai seguenti criteri:

- progetti attinenti aree che interessano superfici di maggiore dimensione;
- progetti interenti aree naturali protette (Parchi e riserve).

8.2.7.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute ammissibili all'aiuto.

Qualora ricorra l'aiuto di stato da notificare ai sensi del punto 3.2 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.) ovvero da comunicare ai sensi del Regolamento generale di esenzione Reg UE 651/14 del 17.06.2014 (GBER) e ss. mm. ii. ovvero attuate ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 e ss. mm. ii.

8.2.7.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

1. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti (tipologia di rischio classificata R4).

8.2.7.3.8.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura per il rischio di tipo R4 (Appalti pubblici), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. di informare i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;

2. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

8.2.7.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.7.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Il rischio specifico per la misura è R4 (Appalti pubblici).

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella formazione adeguata dello staff di personale coinvolto e nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole:

- affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato
- scorretta applicazione dei criteri di selezione
- violazione delle regole sulla concorrenza.

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale

valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi dettaglio a livello di sottomisura

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni generali sul FESRe, FSE, Fondo di coesione e FEAM e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg.del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 6 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(7), del Reg.(UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha rilevato tra i punti di forza delle aree rurali, la presenza di un territorio forestale ad alta valenza naturale e biodiversità (S7), la presenza di una politica europea e regionale favorevole alla biodiversità (S8) ed una bassa fenomenologia degli incendi, grazie ad azioni di prevenzione, anche in presenza di alto rischio (S11). Tra i punti deboli è stato rilevato che le attività selvicolturali nella regione sono poco diffuse (W10). Si rilevano inoltre opportunità legate alla possibilità di sostenere la redazione di piani di gestione forestale (O13), al contributo delle foreste alla mitigazione dei cambiamenti climatici (O16) ed alle potenzialità dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili (O17).

In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 14**: Preservare e migliorare la biodiversità naturale, agraria e forestale;
- **Fabbisogno 17**: Favorire l'accrescimento del pregio ambientale e la fornitura di servizi ecosistemici

delle aree forestali;
- **Fabbisogno 18**: Valorizzazione delle potenzialità produttive delle foreste;
- **Fabbisogno 19**: Promuovere la produzione di energia da biomassa agroforestale e da sottoprodotti agricoli su scala locale.

Tutte le azioni e gli interventi attivabili nell'ambito del set di misure forestali trovano nella gestione sostenibile del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionalmente alla crescita delle aree rurali. A garanzia che gli interventi silvicolturali siano attuati nel pieno rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, la Regione Marche ha emanato sia atti di indirizzo che specifiche norme operative.

Il Piano forestale regionale (D.A. n. 114 del 26/02/2009) definisce le funzioni, i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile dei boschi delle Marche. In particolare individua le seguenti funzioni del bosco: a) protettiva; b) naturalistica, culturale e paesaggistica; c) produttiva e turistico-ricreativa; d) igienico-sanitaria; e) didattico-scientifica. Lo stesso Piano indica le aspettative di sviluppo sostenibile in relazione Protocollo di Kyoto, e lo stock di carbonio ed il suo incremento medio annuo per le Marche e fornisce gli indirizzi di gestione forestale sostenibile per le fustaie, i cedui, i boschi ripariali e per i boschi ricadenti nei siti natura 2000 e nelle altre aree naturali protette.

Il principale provvedimento operativo che regola la gestione forestale sostenibile dei boschi delle Marche è la DGR n. 2585/2001 che, ai sensi delle norme di riferimento nazionali (RDL n. 3267/1923 e RD n. 1126/1926), disciplina i seguenti aspetti procedurali principali:

- Enti competenti all'autorizzazione al taglio, sorveglianza e sanzioni;
- Norme generali: a) vincoli per la conversione e la trasformazione dei boschi; b) estensione e modalità delle tagliate, compreso lo sgombero e l'esbosco; c) viabilità forestale;
- Norme per l'alto fusto: a) trattamento delle diverse tipologie di fustaie; b) turni minimi ed epoca di esecuzione dei tagli; c) Rilascio di piante per l'invecchiamento indefinito;
- Norme per i boschi cedui: a) turno minimo dei cedui puri e misti ed epoca di esecuzione dei tagli; b) riserva di matricine; c) obbligo dell'avviamento ad alto fusto;
- Norme specifiche: a) per castagneti da frutto; b) per impianti di arboricoltura da legno; c) per formazioni ripariali.

Ulteriore disciplina specifica per la gestione forestale sostenibile di boschi sono contenuti negli strumenti di pianificazione forestale locali e di dettaglio (Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti) e per quanto riguarda i boschi situati in aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 nei seguenti documenti:

a. disposizioni del Consiglio e della Giunta regionale per quel che riguarda le Misure di conservazione generali da applicare nei siti, negli habitat e per le specie forestali della Rete Natura 2000;
b. Piani e nei Regolamenti delle aree naturali protette nazionali e regionali (Parchi, Oasi e Riserve);
c. Piani di gestione di alcuni siti della Rete Natura 2000 già realizzati od in corso di realizzazione, in fase di conclusione ed approvazione a seguito dell'attuazione della Misura 3.2.3, azione c), del PSR Marche 2007/13.

La gestione sostenibile delle risorse forestali può svolgere un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, nel processo di sequestro del carbonio e nell'erogazione di beni pubblici ambientali, economici e sociali sempre più richiesti dalla società, comprese le possibilità di

fruizione turistico-ricreativa.

La valorizzazione e tutela delle risorse forestali, inoltre, contribuisce alla tutela e conservazione del paesaggio e del territorio (compresa la sua gestione idrogeologica), al miglioramento della produzione e diversificazione economica connessa ai prodotti legnosi e non legnosi della foresta (piccoli frutti, tartufi, funghi, sughero, ecc.), garantendo ed ampliando, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali.

Nel contesto del sistema forestale marchigiano le sottomisure legate alla forestazione e imboschimento e all'allestimento di sistemi agroforestali (8.1 e 8.2) permettono di rispondere a diverse esigenze. La forestazione ha infatti un impatto favorevole su suolo, acqua, aria e biodiversità, rispondendo alla necessità di tutelare gli ecosistemi e promuovere il sequestro del carbonio e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio. La forestazione può inoltre contribuire anche alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione dei rischi naturali e degli incendi potendo svolgere un ruolo attivo nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Allo stesso modo i sistemi agroforestali oltre a contribuire agli aspetti sopra menzionati, possono favorire la creazione di valore aggiunto ricreativo e culturale per la popolazione locale offrendo una fonte di reddito supplementare alternativa.

La sottomisura per la prevenzione dei danni ai sistemi forestali (8.3) mira alla prevenzione dei rischi connessi agli incendi boschivi, al dissesto idrogeologico alle alluvioni ed altri eventi meteo eccezionali e minacce sempre più legate agli effetti dei cambiamenti climatici (desertificazione, siccità, tempeste). L'attuazione di questa sottomisura può concorrere attivamente alla preventiva tutela del potenziale forestale regionale.

Il sostegno relativo alla sottomisura "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" (8.5) comprende la tutela e valorizzazione della biodiversità forestale, l'adattamento ai cambiamenti climatici e azioni funzionali alla loro mitigazione, favorendo altresì la protezione dei suoli e fornendo servizi ecosistemici in termini di pubblica utilità delle foreste. Questi investimenti sono particolarmente utili per le aree forestali di particolare rilevanza conservazionistica e ambientale, ampiamente diffuse nel contesto forestale regionale.

Infine per rispondere alle esigenze legate allo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, viene incentivata la creazione di efficaci ed efficienti filiere corte locali legno/energia. A tal fine si prevede di attivare la sottomisura legata agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (8.6)), che comprende anche un'azione di investimenti per la valorizzazione economica delle foreste tramite interventi selvicolturali finalizzati all'aumento della quali-quantità e del valore aggiunto dei prodotti forestali.

Questa misura oltre all'esigenza di soddisfare gli aspetti di carattere economico, punta ad una gestione in senso multifunzionale e sostenibile delle foreste dal punto di vista ambientale e sociale, principi alla base della strategia dell'UE per le foreste (Gestione Forestale Sostenibile - GFS). È necessario rafforzare le attività selvicolturali ed il comparto forestale per l'attuazione dei criteri della GFS, per migliorare la competitività , l'imprenditorialità, l'associazionismo, l'innovazione, , in particolare nelle zone rurali e montane, assicurando nel contempo la protezione delle foreste e la fornitura di servizi ecosistemici. Va inoltre tenuto presente come il set di misure forestali potrà essere attivato nell'ambito delle previsioni dell'articolo 35.2.(h) "cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali" (cod. 16.6) e lettera j) stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti. In sintesi la misura è

articolata come segue:

- **Sottomisura 8.1. - Operazione A) - Imboschimenti di superfici agricole (FA 5E)**
- **Sottomisura 8.2. - Operazione A) - Impianto e mantenimento di sistemi agroforestali (FA 5E)**
- **Sottomisura 8.3. - Operazione A) - Prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali e da altri eventi catastrofici (FA 5E)**
- **Sottomisura 8.5. - Operazione A) - Interventi in servizi pubblici, in funzioni ambientali e di tutela delle foreste (FA 4A)**
- **Sottomisura 8.6. - Operazione A) - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali ed investimenti forestali per accrescere il valore economico delle foreste (FA 5C).**

Contributo diretto alle Focus Area 4A, 5C, 5E

- Agli obiettivi della Focus Area 4A contribuisce direttamente la Sottomisura 8.5. con investimenti funzionali alla fornitura di servizi ecosistemici ed alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali, nonché al miglioramento della biodiversità forestale;
- Agli obiettivi della Focus Area 5C *c*ontribuisce direttamente la Sottomisura 8.6. , favorendo l'adeguamento strutturale delle aziende silvicole nell'ambito del settore legno-energia;
- Agli obiettivi della Focus Area 5E *c*ontribuiscono direttamente la Sottomisura 8.1. e la Sottomisura 8.2.attraverso la costituzione di nuovi impianti forestali ed agroforestali; e la Sottomisura 8.3. attraverso la prevenzione del rischio incendi, il loro monitoraggio e la comunicazione per il coordinamento delle forze di protezione civile nella lotta attiva.

Contributo indiretto alla Focus Area 2A, 4A e 4C

- Agli obiettivi della Focus Area 2A contribuisce indirettamente la Sottomisura 8.6., favorendo il miglioramento della dotazione strutturale delle aziende agricolo/forestali per il taglio, l'esbosco e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, anche attraverso il sostegno a filiere legno-energia;
- Agli obiettivi della Focus Area 4A contribuisce la Sottomisura 8.2. "Sostegno ai costi per la creazione e mantenimento di sistemi agro-forestali", favorendo una migliore connettività ecologica tra ecosistemi ecologicamente rilevanti grazie alla creazione di nuove aree boscate inserite in aree agricole coltivate.

- Agli obiettivi della Focus Area 4C contribuisce direttamente la Sottomisura 8.3., garantendo una riduzione del rischio idrogeologico con una migliore gestione delle acque in bosco e favorendo una costante copertura dei suoli grazie alla riduzione del rischio di incendio;

Contributo agli obiettivi trasversali

Ambiente

Tutte le sottomisure svolgono un ruolo positivo per l'ambiente, sostenendo e migliorando le aree forestali regionali, che esercitano un'azione positiva ambientale, in termini di tutela della biodiversità, protezione del suolo, immobilizzazione del carbonio sia nella sostanza organica del suolo che degli organsimi vegetali, nella tutela delle risorse idriche e nella conservazione del paesaggio delle aree montane.

Cambiamenti climatici

Molti dei vantaggi ambientali generali sopra richiamati, fanno riferimento specifico anche all'obiettivo trasversale della mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso l'aumento degli stock di carbonio e l'incremento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Le foreste svolgono un ruolo positivo anche in termini di adattamento ai cambiamenti climatici tramite la protezione del suolo dagli eventi climatici estremi e l'aumento della resilienza degli ecosistemi naturali.

Innovazione

Per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'innovazione particolarmente rilevante è la sottomisura 8.6 attraverso cui è possibile finanziare investimenti che permettono l'introduzione nel settore forestale di nuove tecnologie, produzioni e metodologie organizzative, specie in relazione alla organizzazione della filiera legno energia che mette in stretta relazione la produzione di legno ed il suo utilizzo energetico con impianti in continua evoluzione tecnologica.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
8.1.												X				V	V	
8.2.					i							X				V	V	
8.3.							i					X				V	V	
8.5.					X											V	V	
8.6.	I									X						V	V	V

X = contributo agli obiettivi (target) della focus area

i = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab. 1 § 8.2.8.2. - Contributo della misura 8 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. Sottomisura 8.1 - Operazione A) - FA 5E - Imboschimenti di superfici agricole

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene l'imboschimento di terreni agricoli mediante il finanziamento dei costi di impianto e di manutenzione per i primi 5 anni dall'impianto, nonché garantendo il pagamento dei mancati redditi delle superfici non più agricole per i primi 10 anni dall'impianto. Sono finanziate 3 tipologie di imboschimento, distinte come di seguito riportato:

- **Tipologia 1** - Imboschimenti naturaliformi. Impianti di boschi misti di latifoglie autoctone, escluse quelle a rapido accrescimento, con riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale. Durata illimitata.
- **Tipologia 2** - Imboschimenti per produzioni legnose specializzate. Impianti di arboricoltura da legno, puri o misti (monociclici o policiclici), a ciclo medio-lungo e a fini multipli, con specie arboree forestali autoctone . Durata minima 25 anni.
- **Tipologia 3** - Imboschimenti a duplice attitudine. Imboschimenti con piante micorrizate per la produzione di tartufi. Durata minima 25 anni.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per tutte le tipologie di impianto, il sostegno previsto nell'art. 22 del Reg. (CE) 1305/13 copre uno o più dei seguenti elementi:

1. Copertura dei costi di impianto;
2. Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo;
3. Premio annuale per ettaro per gli interventi di manutenzione.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- Programma quadro nazionale del settore forestale;
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
- Legge regionale 6/2005 – Legge forestale regionale che disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto idrogeologico del territorio.
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali). Per il costo delle forniture devono svolgersi indagini di mercato, qualora la voce di costo non fosse presente nel Prezzario.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto della presente sottomisura i seguenti beneficiari:

- Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) pubblici della gestione della superficie interessata dall'impegno;
- Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) privati della gestione della superficie interessata dall'impegno;
- Loro Associazioni.

Nel caso di terreni demaniali il contributo può essere concesso solo se l'organismo che ha la gestione di tali terreni è un soggetto privato o un comune.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 61, 65, 67 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 del 11 marzo 2014.

Finalità delle spese

- Trasformazione di terreni agricoli in terreni imboschiti al fine di ottenere una pluralità di vantaggi ecosistemici, riconducibili: alla migliore protezione del suolo; al miglioramento della biodiversità naturale grazie alla diversificazione dei soprassuoli; al sequestro del carbonio ed alla riduzione delle pressioni antropiche sul territorio.

Spese ammissibili

Al paragrafo "Importi ed aliquote del sostegno" sono riportate le entità degli aiuti erogabili. Di seguito sono indicate le condizioni specifiche per il loro riconoscimento:

1. Costi di impianto

- Spese di acquisto del materiale di propagazione compreso il costo aggiuntivo relativo alla micorrizazione delle piante nel caso di impianti per la produzione di tartufi;
- Spese per l'impianto e altre spese necessarie direttamente legate alla messa a dimora delle piante quali: preparazione del terreno oggetto di forestazione (scarificatura, aratura, vangatura, lavorazione, affinamento, scavo scoline), squadro, analisi del terreno, protezione del terreno (pacciamatura) pali tutori e fertilizzazione terreno. Sono escluse le eventuali spese per il risarcimento delle fallanze in quanto a carico dei costi di manutenzione;
- Spese per impianto di irrigazione nel caso di impianti con piante micorrizate per la produzione di tartufi;
- Spese per la protezione dell'impianto effettuata sia individualmente o attraverso la recinzione dell'area di imboschimento;
- Spese tecniche fino a un massimo del 10% dei costi materiali sostenuti (progettazione e direzione lavori, rilievi GPS e informazione). Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di

spese effettivamente sostenute e rendicontate.

2. Premio annuale di manutenzione

Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione è una pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita. Tale premio per quanto riguarda la manutenzione della durata di cinque anni, è calcolato con riferimento ai seguenti interventi normalmente necessari per garantire l'efficacia dell'intervento di forestazione:

- Spese per l'acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento delle fallanze (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità iniziale dell'impianto;
- Interventi di ripulitura e cure colturali dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea, quali lavorazioni del terreno, interventi di potatura e interventi irrigui;
- Manutenzione delle opere di regimazione superficiale delle acque;
- Azioni di prevenzione contro animali selvatici e/o animali al pascolo.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è allegato al programma nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi ed è basato su ipotesi di costi standard nel rispetto dell'articolo 67, comma1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013.

3. Premio annuale per il mancato reddito

Il premio annuale a copertura dei costi per il mancato reddito agricolo è una pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita.

- Il premio annuale per il mancato reddito agricolo è erogato per 10 anni.

Il sostegno può essere erogato per interventi su tutti i terreni a destinazione agricola, tuttavia, il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

- Per le tipologie di impianto 1) e 2) sono esclusi gli investimenti nelle aree D e C3, al fine di evitare che gli interventi di rimboschimento abbiano un effetto sinergico negativo con le dinamiche di abbandono delle aree aperte coltivate e pascolate nelle aree montane, minaccia evidenziata nell'ambito della SWOT;
- per la tipologia di impianto 1) devono essere utilizzate almeno 4 specie arboree ed una o più specie arbustive legnose;
- per la tipologia di impianto 2), nel caso di interventi superiori a 5 ettari dovranno essere utilizzate, oltre alla specie principale, anche specie secondarie o accessorie;
- per la tipologia di impianto 3) il finanziamento di impianti di irrigazione e/o invasi a scopo irriguo dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13 ed in particolare alle seguenti condizioni:

1. obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario

previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno;

2. qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente, o nella creazione di un bacino che incide su un corpo idrico sotterraneo o superficiale, esso, in base ad una valutazione ex-ante deve garantire un risparmio idrico potenziale come di seguito indicato:
    - 5% nel caso di adeguamento e razionalizzazione di un impianto irriguo di microirrigazione;
    - 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;
3. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:
    - l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
    - l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento. Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;
4. un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata è ammissibile solo se:

    - lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché;
    - un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non provochi un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, come individuati nei secondi piani di gestione delle acque da parte delle competenti Autorità di distretto;

- non è ammesso l'imboschimento di torbiere e zone umide. Su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione;
- le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuati l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche";
- il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'area oggetto di forestazione durante il periodo per il quale è corrisposto il premio per il mancato reddito e per la manutenzione;
- non sono ammessi alla richiesta di aiuto gli impianti di bosco ceduo a rotazione breve, di alberi di Natale e di specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di energia;
- la superficie minima di impianto è di almeno 0,5 ettari conseguiti avvalendosi eventualmente di due appezzamenti anche non accorpati, la cui superficie minima non sia comunque inferiore a 0,2 ha;
- il terreno oggetto di investimento deve avere destinazione agricola;
- l'investimento non è ammissibile su superfici che siano riconosciute o dichiarate prati e prati/pascoli permanenti o che siano stati dichiarati o riconosciuti come bosco;
- in caso di beneficiari che detengano una superficie forestale superiore ad 80 ettari, è necessaria la

presenza di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, ai sensi dell'articolo 21.2 secondo comma del Reg. (UE) n° 1305/2013. La soglia di 80 ettari è definita al capitolo 8.1. del presente programma;
- devono essere rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 807/2014, riportate in dettaglio al successivo paragrafo relativo alle informazioni specifiche per l'operazione.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri principali:

- Impianti della tipologia 1);
- impianti realizzati in superfici situate entro la delimitazione di aree oggetto di accordi agro ambientali d'area finalizzati ai seguenti obiettivi; a) prevenzione del rischio idrogeologico; b) tutela delle acque; c) prevenzione dell'erosione dei suoli;
- impianti realizzati in aree ZVN;
- impianti realizzati in aree ad elevata vocazionalità valutata tenendo in considerazione le essenze utilizzate, le caratteristiche pedologiche e gli aspetti climatici.

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Aiuti all'impianto

Sono ammissibili i costi di impianto, quale importo dello stato finale dei lavori, nei limiti stabiliti dai prezzario regionale vigente per le opere forestali. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate, o con lavori in economia effettuati dall'imprenditore (nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute. Le suddette spese riguarderanno esclusivamente gli interventi indicati al paragrafo "Spese ammissibili". In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nella tabella seguente (tabella 1 § 8.2.8.3.1.8.).

Per tali investimenti ammessi a finanziamento è concesso un aiuto in conto capitale con una intensità di aiuto del:

- 100% per gli investimenti ammissibili per la tipologia di intervento 1);
- 80% per gli investimenti ammissibili per le tipologie di intervento 2) e 3).

Il tasso di aiuto è più elevato nel caso della tipologia di intervento 1), in quanto in questo caso l'investimento ha una valenza esclusivamente ambientale ed è quindi opportuno garantire la piena copertura dei costi di investimento previsti nel rispetto del massimale previsto.

Premio annuale di manutenzione e per il mancato reddito

È concesso un premio annuale ad ettaro imboschito per un periodo di 10 anni per il mancato reddito agricolo

e un premio annuale ad ettaro imboschito per un periodo di 5 anni a copertura dei costi di manutenzione.

L'importo per i costi di manutenzione è differenziato in funzione delle tipologie di investimento ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni.

L'importo inteso a compensare le perdite di reddito è determinato tenendo conto dei valori economici della mancata produzione e del differenziale dei costi di coltivazione.

In caso di utilizzo di specie micorrizate, il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal sesto anno dalla realizzazione dell'impianto, è ridotto del 20%; la riduzione del 20% a partire dal sesto anno rappresenta un livello plausibile rispetto ai maggiori redditi ricavabili da piante micorrizate.

Gli importi per la tipologia di impianto, relativi alla perdita di reddito ed alla manutenzione sono riportati nelle tabelle seguenti (tabella 2 § 8.2.8.3.1.8. e tabella 3 § 8.2.8.3.1.8.).

Il premio relativo al mancato reddito non verrà erogato sulle superfici oggetto di imboschimento che verranno individuate dal beneficiario come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg. 1307/2013.

Si applica il regime di Aiuto in esenzione SA 46097 (2016/XA) ai sensi del Reg UE 702/2014 e ss. mm. ii.

Tipologia di impianto	**Costo massimo ammissibile (€/ha)**
Bosco naturaliforme (Tipologia 1)	**7.800**
Bosco finalizzato all'arboricoltura da legno (Tipologia 2)	**8.500**
Bosco a duplice finalità (Tipologia 3)	**8.500**

Tab. 1 § 8.2.8.3.1.8. - Aiuto all'impianto: importi massimi per tipologia di impianto

Fascia altimetrica	Importo del premio per la perdita di reddito (€/ha)
Collina litoranea (per tutte le tipologie di impianto)	**570**
Collina interna (per tutte le tipologie di impianto)	**540**
Montagna interna (per tutte le tipologie di impianto)	**490**

Tab. 2 § 8.2.8.3.1.8. - Perdita di reddito: importo del premio per fascia altimetrica

Tipologia di impianto	Premio per la manutenzione (€/ha)	
	Anni 1° - 2°	Anni 3° - 4° - 5°
Bosco naturaliforme (Tipologia 1)	**640**	**490**
Bosco finalizzato all'arboricoltura da legno (Tipologia 2)	**640**	**490**
Bosco a duplice finalità (Tipologia 3)	**700**	**550**

Tab. 3 § 8.2.8.3.1.8. - Manutenzione: importo del premio per tipologia di impianto e per anno

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali a tutte le misure del programma, saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18). Nello specifico, i rischi nell'attuazione della presente

operazione sono collegati ai seguenti elementi di verifica principali:

- rispetto nell'utilizzo delle specie arboree e arbustive previste nelle varie azioni;
- rispetto nell'utilizzo di specie arboree ai sensi del D.lgs 386/2003 e nel caso di utilizzo di quelle micorrizate;
- rispetto della localizzazione territoriale degli interventi;
- rispetto dell'obbligo di mantenere l'impianto durante il periodo di durata del premio annuale;
- rispetto della dimensione minima dell'impianto;
- verifica dell'inserimento delle aree imboschita tra le superfici EFA;
- rispetto nella localizzazione catastale dell'intervento;
- verifica della ragionevolezza dei costi proposti;
- rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di beneficiari pubblici.

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi specifici insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificati nelle tipologie R7 (Selezione del beneficiario) - R8 (Sistema Informativo) - R9 (Domanda di Pagamento), consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore supportati dagli strumenti del SIGC nazionale (Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell'Organismo Pagatore).

Per tali controlli si potranno effettuare verifiche amministrative e controlli in loco utilizzando la documentazione in possesso dell'Organismo pagatore e dell'AdG. Sarà inoltre effettuata la verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di beneficiari pubblici. Sarà inoltre effettuata la verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Ai fini della valutazione della **perdita di reddito** per la seguente misura sono stati determinati i redditi medi dei sistemi colturali più diffusi nelle Marche che influiscono sulla caratterizzazione delle strutture produttive

e sulla composizione dei redditi.

Sono state selezionate le principali coltivazioni regionali, in termini di superficie media investita nel periodo di riferimento, (con esclusione delle colture arboree da frutto). Le colture selezionate costituiscono la maggiore% delle superfici investite nella regione in coltivazioni erbacee e foraggere, quindi rappresentano le colture più diffuse.

Il procedimento di elaborazione del valore della perdita di reddito ha preso in considerazione i seguenti elementi:

- Attribuzione dei margini lordi (ML) dei gruppi colturali;
- Media delle rese di riferimento dei gruppi colturali;
- Differenziale tra la resa media e la resa delle fasce altimetriche esaminate per gruppi colturali;
- Determinazione dei ML differenziati per gruppi colturali e fasce altimetriche.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno".

Per quanto riguarda la determinazione delle operazioni di impianto e delle relative cure colturali ammissibili, realizzati ai sensi della presente sottomisura nel presente PSR si fa riferimento alle voci di costo unitarie contenute nel Prezzario Regionale dei lavori pubblici.

Il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici è redatto e proposto alla Giunta regionale da un organismo terzo, la Commissione tecnica prezzari, che è formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni di categoria, dei sindacati e degli ordini professionali. La Giunta regionale revisiona di norma annualmente il Prezzario, adottando le sue modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda invece i costi per la manutenzione annuale degli impianti, si fa riferimento ai calcoli effettuati nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi, che sono basati su ipotesi di costi standard nel rispetto dell'articolo 67, comma1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013.

Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di inverdimento (*greening*) di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Pertanto il premio relativo al mancato reddito non verrà erogato sulle superfici oggetto di imboschimento che verranno individuate dal beneficiario come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg. 1307/2013.

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Per quanto riguarda il clima delle Marche va evidenziato come la regione sia caratterizzata dal Macroclima mediterraneo, piano bioclimatico Mediterraneo solo sulla fascia costiera a sud di Ancona. La maggior parte della regione è invece caratterizzata da un piano bioclimatico submediterraneo che lascia invece il passo nelle aree interne lungo la dorsale appenninica al piano bioclimatico mesotemperato. In questo contesto, in analogia con quanto si evidenzia su scala nazionale, si registra una intensificazione dei fenomeni legati ai cambiamenti climatici con un aumento dell'intensità e concentrazione delle precipitazioni e una aumento dei fenomeni legati alle ondate di calore estivo.

Tenuto conto di quanto sopra, l'attuazione della misura nel suo complesso è prevista in tutta la regione, a condizione che le specie utilizzate facciano riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento. A tal fine le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuati l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche". Possono essere effettuate soltanto piantagioni con specie autoctone adatte alle condizioni locali in relazione ai parametri stazionali e bioclimatici.

In particolare si riporta di seguito l'elenco delle specie utilizzabili come ricavato anche dalle indicazioni de "I Tipi forestali delle Marche" (tabelle 4a-4b-4c-4d § 8.2.8.3.1.11).

SPECIE ARBOREE		SPECIE ARBUSTIVE
Quercus ilex		Salix purpurea
Quercus pubescens		Salix triandra
Quercus cerris		Salix apennina
Quercus petraea		Salix eleagnos
Quercus robur		Corylus avellana
Castanea sativa		Rhamnus cathartica
Fagus sylvatica		Rhamnus frangula
Fraxinus excelsior		Rhamnus alaternus
Fraxinus ornus		Rhamnus alpinus ssp. fallax
Fraxinus angustifolia		Arbutus unedo
Carpinus betulus		Laurus nobilis
Carpinus orientalis		Viburnum tinus
Ostrya carpinifolia		Viburnum opulus

Tab. 4a § 8.2.8.3.1.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

SPECIE ARBOREE		SPECIE ARBUSTIVE
Acer monspessulanum		Viburnum lantana
Acer campestre		Cotinus coggygria
Acer obtusatum		Phillirea latifolia
Acer pseudoplatanus		Phillirea latifolia ssp. media
Acer platanoides		Myrtus communis
Ulmus campestris		Pistacia terebinthus
Ulmus glabra		Sambucus nigra
Tilia cordata		Sambucus racemosa
Tilia platyphyllos		Cornus sanguinea
Prunus avium		Cornus mas
Prunus cerasus		Tamarix gallica
Prunus mahaleb		Crataegus monogyna
Juglans Regia		Crataegus oxyacantha

Tab. 4b § 8.2.8.3.1.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

SPECIE ARBOREE		SPECIE ARBUSTIVE
Celtis australis		Prunus spinosa
Malus sylvestris		Pyrachanta coccinea
Pyrus pyraster		Genista tinctoria
Laburnum alpinum		Spartium junceum
Laburnum anagyroides		Rosa sempervirens
Ilex aquifolium		Rosa arvensis
Sorbus domestica		Rosa canina
Sorbus torminalis		Ligustrum vulgare
Sorbus aria		Euonymus europaeus
Sorbus aucuparia		Euonimus latifolius
Populus alba		Staphylea pinnata
Populus nigra		Coronilla emerus ssp. emeroides
Populus tremula		Colutea arborescens

Tab. 4c § 8.2.8.3.1.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

SPECIE ARBOREE		SPECIE ARBUSTIVE
Salix caprea		Cytisus sessilifolius
Salix alba		Cytisus scoparius
Salix viminalis		Chamaecytisus hirsutus
Salix daphnoides		Buxus sempervirens
Alnus glutinosa		Ruscus aculeatus
---		Lonicera etrusca
---		Lonicera xylosteum
---		Erica arborea

Tab. 4d § 8.2.8.3.1.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le tipologie di imboschimento 1 e 2 sono escluse dalle zone D e C3 al fine di evitare che gli interventi di rimboschimento abbiano un effetto sinergico negativo con le dinamiche di abbandono delle aree aperte coltivate e pascolate nelle aree montane, minaccia evidenziata nell'ambito della SWOT. Per quanto riguarda la tipologia 3 è invece consentito l'intervento su tutto il territorio regionale, tenuto conto della duplice attitudine produttiva di tali impianti.

Non è ammesso l'imboschimento di torbiere e zone umide.

Su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione.

L'investimento non è ammissibile su superfici che siano riconosciute o dichiarate prati e prati/pascoli permanenti o che siano stati dichiarati o riconosciuti come bosco.

Non sono ammessi all'aiuto investimenti di forestazione che utilizzino le specie a crescita rapida, non è pertanto necessaria la definizione di intervalli minimi e massimi prima dell'abbattimento, ai sensi dell'art. n. 6 del Regolamento delegato (UE) 807/2014. Tuttavia sono stabiliti tempi minimi prima del possibile abbattimento dei boschi di cui alle tipologie 2) e 3), al fine di garantire il mantenimento dei boschi per un tempo almeno doppio rispetto agli anni per cui viene corrisposta la perdita di reddito agricolo.

Se gli interventi di imboschimento riguardano superfici al di sopra della soglia di 10 ettari l'operazione

dovrà prevedere almeno un minimo di tre specie di alberi, con il meno abbondante che copra almeno il 10% della superficie. Oltre i 20 Ha è inoltre necessaria una specifica Valutazione di Impatto Ambientale.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.2. Sottomisura 8.2 - Operazione A) - FA 5E - Impianto e mantenimento di sistemi agroforestali

Sottomisura:

- 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura ha lo scopo di favorire un uso plurimo del suolo, in parte agricolo ed in parte forestale, al fine di favorire una migliore connettività ecologica tra ecosistemi ecologicamente rilevanti grazie alla creazione di nuove aree boscate, o la realizzazione di elementi lineari e/o puntuali del paesaggio agrario, inseriti in aree agricole coltivate, con un conseguente incremento della biodiversità, contribuendo altresì alla estensivizzazione dell'uso agricolo del suolo.

La doppia funzione di uso agricolo ed uso forestale è assicurata da una presenza minima e massima di essenze arboree e/o arbustive. Gli impianti forestali possono avere anche una funzione di produzione di assortimenti legnosi, anche tramite ceduazione, (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi.

Le possibili tipologie di intervento, anche adottate contemporaneamente in uno stesso apezzamento, sono le seguenti:

- Creazione di piccole aree boscate;
- Realizzazione di sistemi lineari (filari e siepi);
- Piantumazione di piante isolate sparse;

Con la creazione del suddetto sistema agroforestale si avrà un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Il sistema agroforestale deve essere costituito da un numero di piante appartenenti a specie arboree compreso tra un minimo di 50 piante / ettaro e un massimo di 100 piante / ettaro. Nell'impianto potrà essere previsto, oltre alle piante arboree, anche la presenza di piante arbustive che non potranno comunque superare il numero massimo di 200 piante / ettaro.

Il progetto di trasformazione della superficie agricola in agroforestale, indicherà la scelta delle specie arboree e/o arbustive ed il loro numero, sulla base dell'analisi delle condizioni pedoclimatiche ed ambietnali locali, nonché della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno previsti nell'art. 23 del Reg. (CE) 1305/13 copre i seguenti elementi:

1. Copertura dei costi di impianto;
2. Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo di cinque anni.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

L'azione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Programma quadro nazionale del settore forestale;
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
- Legge regionale 6/2005;
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali.). Per il costo a base di gara delle forniture devono svolgersi indagini di mercato, qualora la voce di costo non fosse presente nel Prezzario.

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Comuni o loro associazioni, possessori della superficie interessata dall'impegno;
- Privati e loro associazioni possessori della superficie interessata dall'impegno.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65, 67 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013.

Finalità delle spese

- Trasformazione di terreni agricoli in terreni a duplice utilizzo agricolo/forestale al fine di ottenere una pluralità di vantaggi ecosistemici, riconducibili: alla migliore protezione del suolo; al miglioramento della biodiversità naturale grazie alla diversificazione dei soprassuoli ed al sequestro del carbonio.

Spese ammissibili

Al paragrafo "Importi ed aliquote del sostegno" sono riportate le entità degli aiuti erogabili. Di seguito sono indicate le condizioni specifiche per il loro riconoscimento:

Costi di impianto

- Spese di acquisto del materiale di propagazione;
- spese necessarie direttamente legati alla messa a dimora delle piante come la preparazione del terreno, le analisi del terreno, la preparazione e la protezione del terreno. La preparazione del terreno può comprendere, se del caso, anche il preliminare decespugliamento del terreno finalizzato a garantire l'affermazione delle essenze impiantate;
- spese per la prevenzione dei danni e la protezione delle piante (recinzioni e/o shelters contro il pascolo e la brucatura) e per la pacciamatura delle essenze arboree ed arbustive impiantate;

- Spese tecniche fino a un massimo del 10% dei costi sostenuti di cui ai punti precedenti. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Premio annuale di manutenzione

Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione è una pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie oggetto dell'intervento. Tale premio ha una durata di cinque anni ed è calcolato con riferimento ai seguenti interventi normalmente necessari per garantire l'efficacia dell'intervento di forestazione:

- spese per l'acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento delle fallanze (sostituzione delle piante fallite per il primo anno successivo all'impianto) che si rendono necessari per ripristinare la densità iniziale dell'impianto;
- interventi, adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato inerenti: potature, tagli, decespugliamento, falciature e interventi manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a garantire la permanenza dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è allegato al programma nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi ed è basato su ipotesi di costi standard, nel rispetto dell'articolo 67, comma1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- Non è ammesso l'intervento in torbiere e zone umide. Su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione;
- le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuati l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche";
- il sistema agroforestale deve essere costituito da un numero di piante appartenenti a specie arboree compreso tra un minimo di 50 piante / ettaro e un massimo di 100 piante / ettaro. Nell'impianto potrà essere previsto, oltre alle piante arboree, anche la presenza di piante arbustive che non potranno comunque superare il numero massimo di 200 piante / ettaro;
- il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'area oggetto di forestazione durante il periodo per il quale è corrisposto il premio per la manutenzione;
- la superficie minima interessata dall'intervento (sistema agroforestale nel suo complesso) deve essere di almeno 3 ettari accorpati, ridotta ad 1 ettaro nel caso di superfici incluse nella delimitazione di aree oggetto di accordi agro ambientali d'area;
- l'investimento non è ammissibile su superfici classificate come bosco.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri principali:

- impianti realizzati in superfici situate entro la delimitazione di aree oggetto di accordi agro ambientali d'area finalizzati ai seguenti obiettivi; a) prevenzione del rischio idrogeologico; b) tutela delle acque; c) prevenzione dell'erosione dei suoli; d) salvaguardia della biodiversità;
- impianti realizzati in aree ZVN;
- impianti realizzati in aree A e C1.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Aiuti all'impianto

Sono ammissibili i costi di impianto, quale importo dello stato finale dei lavori, nei limiti stabiliti dai prezzario regionale vigente per le opere forestali. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate, o con lavori in economia effettuati dall'imprenditore (nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute. Le suddette spese riguarderanno esclusivamente gli interventi indicati al paragrafo "Spese ammissibili".

In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nella tabella seguente (tabella 1 § 8.2.8.3.2.8.).

Per tali investimenti ammessi a finanziamento è concesso un aiuto in conto capitale con una intensità di aiuto del:

- 80% per tutte le tipologie di investimento.

Premio annuale di manutenzione

È concesso un premio annuale ad ettaro interessato dall'allestimento di un sistema agroforestale, per un periodo di 5 anni, a copertura dei costi di manutenzione, pari a **300 Euro ad ettaro** per tutte le tipologie di impianto.

Per la sottomisura 8.2 operazione A) si applica il regime di aiuto in esenzione SA 56391 (2020/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014 e ss. mm. ii.

Non si rilevano rischi di doppio finanziamento in merito alle superfici EFA (greening) definite all'articolo 46 del Reg. (UE) 1307/2013 poiché il sostegno erogato nell' ambito di questa sottomisura per la manutenzione prevede il pagamento di attività che non sono indicate nel Reg. (UE) 639/2014.

Tipologia di terreno oggetto di intervento	Costo massimo ammissibile
Impianti di sistemi agroforestali in aree agricole non abbandonate	3.100 (€/ettaro) (*)
Impianti di sistemi agroforestali in aree agricole abbandonate	4.600 (€/ettaro)

(*) 40% del costo di imboschimento di tipologia 1) di cui alla sottomisura 8.1.

Tab. 1 § 8.2.8.3.2.8. - Aiuti all'impianto: costo massimo per tipologia di terreno oggetto di intervento

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali a tutte le misure del programma, saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18). Nello specifico, i rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati ai seguenti elementi di verifica principali:

- rispetto nell'utilizzo delle specie arboree e arbustive;
- rispetto nell'utilizzo di specie arboree ai sensi del D.lgs 386/2003;
- rispetto della superficie forestale a fine intervento;
- rispetto dell'obbligo di mantenere l'impianto durante il periodo del premio;
- rispetto della dimensione minima dell'impianto;
- rispetto delle superfici, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singola;
- rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di beneficiari pubblici.

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi specifici insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificati nelle tipologie R7 (Selezione del beneficiario) - R8 (Sistema Informativo) - R9 (Domanda di Pagamento),

consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore supportati dagli strumenti del SIGC nazionale (Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell'Organismo Pagatore).

Per tali controlli si potranno effettuare verifiche amministrative e controlli in loco utilizzando la documentazione in possesso dell'Organismo pagatore e dell'AdG.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di beneficiari pubblici.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda la determinazione delle operazioni di impianto e delle relative cure colturali ammissibili, realizzati ai sensi della presente sottomisura nel presente PSR si fa riferimento alle voci di costo unitarie contenute nel Prezzario Regionale dei lavori pubblici

Il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici è redatto e proposto alla Giunta regionale da un organismo terzo, la Commissione tecnica prezzari, che è formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni di categoria, dei sindacati e degli ordini professionali. La Giunta regionale revisiona di norma annualmente il Prezzario, adottando le sue modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda invece i costi per la manutenzione annuale degli impianti, si fa riferimento ai calcoli effettuati nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi, che sono basati su ipotesi di costi standard, nel rispetto dell'articolo 67, comma1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013.

Non si rilevano rischi di doppio finanziamento in merito alle superfici EFA (greening) definite all'articolo 46 del Reg. (UE) 1307/2013 poiché il sostegno erogato nell' ambito di questa sottomisura per la manutenzione prevede il pagamento di attività che non sono indicate nel Reg. (UE) 639/2014.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Il sistema agroforestale deve essere costituito da un numero di piante appartenenti a specie arboree compreso tra un minimo di 50 piante / ettaro e un massimo di 100 piante / ettaro. Nell'impianto potrà essere previsto, oltre alle piante arboree, anche la presenza di piante arbustive che non potranno comunque superare il numero massimo di 200 piante / ettaro.

Le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuati l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche". Possono essere effettuate soltanto piantagioni con specie autoctone adatte alle condizioni locali in relazione ai parametri stazionali e bioclimatici.

In particolare si riporta di seguito l'elenco delle specie utilizzabili come ricavato anche dalle indicazioni de "I Tipi forestali delle Marche"

SPECIE ARBOREE		SPECIE ARBUSTIVE
Quercus ilex		Salix purpurea
Quercus pubescens		Salix triandra
Quercus cerris		Salix apennina
Quercus petraea		Salix eleagnos
Quercus robur		Corylus avellana
Castanea sativa		Rhamnus cathartica
Fagus sylvatica		Rhamnus frangula
Fraxinus excelsior		Rhamnus alaternus
Fraxinus ornus		Rhamnus alpinus ssp. fallax
Fraxinus angustifolia		Arbutus unedo
Carpinus betulus		Laurus nobilis
Carpinus orientalis		Viburnum tinus
Ostrya carpinifolia		Viburnum opulus

Tab. 2a § 8.2.8.3.2.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

SPECIE ARBOREE		SPECIE ARBUSTIVE
Acer monspessulanum		Viburnum lantana
Acer campestre		Cotinus coggygria
Acer obtusatum		Phillirea latifolia
Acer pseudoplatanus		Phillirea latifolia ssp. media
Acer platanoides		Myrtus communis
Ulmus campestris		Pistacia terebinthus
Ulmus glabra		Sambucus nigra
Tilia cordata		Sambucus racemosa
Tilia platyphyllos		Cornus sanguinea
Prunus avium		Cornus mas
Prunus cerasus		Tamarix gallica
Prunus mahaleb		Crataegus monogyna
Juglans Regia		Crataegus oxyacantha

Tab. 2b § 8.2.8.3.2.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

SPECIE ARBOREE		SPECIE ARBUSTIVE
Celtis australis		Prunus spinosa
Malus sylvestris		Pyrachanta coccinea
Pyrus pyraster		Genista tinctoria
Laburnum alpinum		Spartium junceum
Laburnum anagyroides		Rosa sempervirens
Ilex aquifolium		Rosa arvensis
Sorbus domestica		Rosa canina
Sorbus torminalis		Ligustrum vulgare
Sorbus aria		Euonymus europaeus
Sorbus aucuparia		Euonimus latifolius
Populus alba		Staphylea pinnata
Populus nigra		Coronilla emerus ssp. emeroides
Populus tremula		Colutea arborescens

Tab. 2c § 8.2.8.3.2.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

SPECIE ARBOREE		SPECIE ARBUSTIVE
Salix caprea		Cytisus sessilifolius
Salix alba		Cytisus scoparius
Salix viminalis		Chamaecytisus hirsutus
Salix daphnoides		Buxus sempervirens
Alnus glutinosa		Ruscus aculeatus
---		Lonicera etrusca
---		Lonicera xylosteum
---		Erica arborea

Tab. 2d § 8.2.8.3.2.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Come indicato nella parte relativa alla descrizione delle operazioni, la sottomisura svolge un importante ruolo nella tutela ambientale, culturale e paesaggistica del territorio in quanto mira a favorire un uso multifunzionale del suolo che sappia bilanciare la produzione agro-silvo-pastorale con la fornitura di beni e servizi ecosistemici. Le azioni e gli interventi agroforestali promuovono e migliorano la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse agricole e forestali (prodotti legnosi e non legnosi), attraverso l'estensivizzazione dell'attività agricola, la potenziale produzione di biomassa e il contributo alla tutela e conservazione della biodiverstià. Contribuisce inoltre al sequestro del carbonio nel suolo e nei prodotti legnosi e alla difesa del suolo dai fenomeni erosivi e di smottamento.

In particolare viene favorita una migliore connettività ecologica tra ecosistemi ecologicamente rilevanti grazie alla creazione di nuove aree boscate, o la realizzazione di elementi lineari e/o puntuali del paesaggio agrario, inseriti in aree agricole coltivate, con un conseguente incremento della biodiversità, contribuendo altresì alla estensivizzazione dell'uso agricolo del suolo.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.3. Sottomisura 8.3 - Operazione A) - FA 5E - Prevenz. danni a foreste causati da incendi, calamità nat. e altri eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto per la realizzazione di investimenti funzionali alla prevenzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico come di seguito indicati:

<u>Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi</u>

a. investimenti per opere a supporto della prevenzione degli incendi boschivi (interventi di realizzazione ed adeguamento della viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree di atterraggio per elicotteri);
b. investimenti una tantum per il miglioramento della resistenza e resilienza all'innesco, alla propagazione ed al passaggio del fuoco dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio di incendio boschivo individuate dalla Giunta regionale delle Marche, di classificazione regionale delle aree a rischio di incendio;
c. investimenti una tantum finalizzati alla ripulitura delle altre aree a rischio classificate e individuate dalla Giunta regionale delle Marche, tramite l'eliminazione o la biotriturazione della vegetazione invadente ed arbustiva suscettibili di propagare l'incendio ai boschi limitrofi;

<u>Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico</u>

a. Investimenti una tantum per interventi selvicolturali e per la realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio frana, esondazione o valanghe nelle aree individuate con diverso grado di pericolosità dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) insistenti nel territorio regionale (PAI Regione Marche, PAI Autorità di Bacino interregionale del Marecchia-Conca, PAI Autorità di Bacino interregionale del Tronto, PAI Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere e loro modifiche e future sostituzioni con i redigenti PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, subentrati alle precedenti Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali), in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od in aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di sostegno;

<u>Azione 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali</u>

a. Investimenti concernenti l'installazione, il miglioramento o l'aggiornamento, anche elettronico, di attrezzature e di apparecchiature di monitoraggio e comunicazione del Sistema regionale di Protezione civile e sicurezza locale afferenti le attività del Piano regionale di settore in materia di previsione, prevenzione e controllo degli incendi boschivi, e/o altri pericoli naturali di origine abiotica (calamità naturali ed eventi catastrofici).

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 di esenzione degli aiuti di stato del settore agricolo e forestale (ABER) e ss. mm. ii.;
- L.R. n. 6 del 23 febbraio 2005 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni;
- L.R. n. 18 del 1° luglio 2008 "Norme in materia di Comunità montane";
- L.R. n. 35 dell'11 novembre 2013 "Norme in materia di Unioni montane";
- DACR n. 116 del 21 gennaio 2004 "Piano di assetto idrogeologico (PAI)" della Regione Marche;
- PAI di cui alla Delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino interregionale del Fiume Tronto n. 3 del 7 giugno 2007 e s.m.;
- PAI di cui alla Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino interregionale del Marecchia-Conca n. 2 del 30 marzo 2004 e s.m.;
- PAI di cui al D.P.C.M. del 10 Novembre 2006 e s.m. di approvazione di quello dell'Autorità di Bacino nazionale del Fiume Tevere;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs. 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR 2585/2001 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);
- DGR n. 792 del 10/07/2017 "Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3 – Adozione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2017 - 2019";
- DGR n. 988/1996, "Reg. CEE 2081/93, misura 1.2.2 - miglioramento patrimonio forestale, intervento 1, protezione e sviluppo del patrimonio forestale, azione 2, studi e ricerche-disciplinare tipo per la redazione di piani di gestione del patrimonio agricolo forestale.";
- DGR n. 799/2003, "R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 130. L.R. 20 giugno 1997, n. 35, art. 5. L.R. 27 luglio 1998, n. 24, art. 4. Adozione di un disciplinare per la redazione dei Piani particolareggiati forestali.";
- DGR n. 1025/2014, "L.R. n. 6/2005 e s.m., legge forestale regionale, art. 15 bis, comma 2. Criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.";
- DACR n. 116 del 21 gennaio 2004 "Piano di assetto idrogeologico (PAI)";
- L.R. n. 31 del 12 novembre 2012, "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua";
- D.A. n. 100/2014, Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua ai sensi della l.r. n. 31/2012;
- D.P.R. 14 aprile 1993 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale";
- Circolare n. 1 del 23/01/1997 "Criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi in ambito fluviale nel

territorio della regione Marche";
- L. n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi,
- L.R. n. 32 del 11 dicembre 2001 e s.m. "Sistema regionale di protezione civile";
- Normativa comunitaria, e nazionale e regionale di recepimento, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali).

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

Azione 1 e Azione 2

Le azioni 1) e 2) prevedono un sostegno per investimenti sostenuti dai seguenti soggetti pubblici, privati o misti pubblico/privati:

- Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che sono Unioni di Comuni ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali, TUEL);
- Altri enti locali: Regione Marche, Province, Comuni e loro associazioni, così come previste dal TUEL;
- Enti pubblici non economici: Enti gestori di Parchi e Riserve, Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano diritti di uso civico;
- Proprietari, possessori e/o titolari dell'amministrazione e gestione, pubblici e/o privati o misti e loro associazioni (Società/Consorzi/Aziende di gestione dei beni agrosilvopastorali)

Azione 3

- Regione Marche nel rispetto dell'articolo 49, punti 1 e 2 del Reg (UE) n° 1305/2013 e della normativa comunitaria, e nazionale e regionale di recepimento, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Soggetto attuatore è la struttura regionale competente in materia di protezione civile, che comprende in se tutte le le attività antincendio boschivo regionali, fuorchè gli interventi selvicolturali preventivi.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Azione 1

a. Investimenti per la realizzazione, miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture finalizzate alla prevenzione e protezione dei soprassuoli forestali a rischio dagli incendi boschivi mediante interventi di sistemazione idraulico-forestale della viabilità di servizio forestale ad uso antincendio di ogni ordine e grado, punti di approvvigionamento idrico reti di distribuzione e bocchette antincendio in bosco, nonché realizzazione di zone di atterraggio per elicotteri;
b. Investimenti per la realizzazione di interventi selvicolturali, realizzabili una sola volta su una stessa

superficie nell'arco del periodo di programmazione, finalizzati alla prevenzione del rischio di incendio in aree forestali a rischio incendio, quali:

- cure colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcature, sfolli, tagli intercalari di eliminazione di specie alloctone;
- conversione, diversificazione e disetaneizzazione con creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali, biotriturazione o asportazione della biomassa.;

c. investimenti consistenti nella eliminazione o la biotriturazione della vegetazione invadente ed arbustiva, suscettibili di propagare l'incendio ai boschi limitrofi

Per tutte le azioni sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite complessivo dell'10% dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Azione 2

a. Investimenti per interventi selvicolturali e di sistemazione idraulico forestale destinati a ridurre il rischio idrogeologico finalizzati alla stabilità dei versanti o della capacità e del corretto deflusso del reticolo idrografico (impluvi, fossi, torrenti, fiumi), realizzazione di opere di sistemazione e regimazione idraulico-forestale, di intercettazione e convogliamento per il corretto deflusso delle acque superficiali, realizzazione di opere nei versanti in movimento a carico di fondi dissestati e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica e di bioingegneria forestale. Nel caso degli interventi selvicolturali che prevedono il taglio di alberi le spese ammissibili sono le operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname. Le spese ammissibili per gli investimenti riguardanti le opere di sistemazione idraulico-forestale sono da riferire alle tipologie di opere di ingegneria idraulica e naturalistica presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici;

Per tutte le azioni sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite complessivo dell'10% dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Azione 3

a. Sono ammissibili le seguenti spese:

- Installazione o miglioramento, anche tramite l'aggiornamento, di attrezzature fisse per la previsione, la prevenzione ed il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine abiotica (calamità naturali ed eventi catastrofici) e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione, acquisto di hardware e software etc.); è inoltre ammissibile l'acquisto di minidroni (UAV), trasportanti moderne apparecchiature di comunicazione utili, oltre che per la previsione, la prevenzione ed il controllo, anche per il rilievo ed il monitoraggio di incendi sotterranei di apparati radicali altrimenti invisibili. Tali UAV saranno utilizzati limitatamente alla prevenzione di incendi ed al monitoraggio. Indicativamente per garantire un efficace servizio di prevenzione in tutta la Regione si prevede l'acquisto di circa 8 unità;

- Progettazione, realizzazione e gestione delle strutture di monitoraggio e adeguamento migliorativo e/o di potenziamento delle reti di monitoraggio antincendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine abiotica (calamità naturali ed eventi catastrofici);

Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisto di mezzi per la lotta attiva agli incendi quali elicotteri, aerei ad ala fissa, auto 4x4 o autobotti.

L'esecuzione degli investimenti in amministrazione deve avvenire nel rispetto delle disposizione della Unione Europea in materia di applati pubblici e relative leggi e decreti di recepimento nazionali e regionali.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

<u>Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi</u>

1. Gli investimenti consistono in interventi una tantum e non dovranno pertanto interessare superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
2. Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13 ed in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;;
3. Gli interventi sono attuati in coerenza con il Piano Forestale regionale (D.A. n. 114/2009) ed il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (DGR n. 792/2017 e successive modifiche);
4. Gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi di cui all'azione 1, ad esclusione di quelli sulla viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, devono essere conformi alle previsioni dei Piani di gestione forestale o di uno strumento equivalente come sopra indicati;
5. Gli interventi preventivi contro gli incendi dovranno essere attuati in aree classificate a rischio medio o alto di incendi secondo la classificazione regionale;
6. Sulla base dell'esperienza acquisita nei precedenti periodi di programmazione, al fine di assicurare una maggiore efficacia dell'azione preventiva antincendio, l'estensione minima dell'investimento nel caso di interventi selvicolturali è di almeno 25 ettari, mentre nel caso di investimenti riguardanti la sola viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, lo sviluppo lineare del/i tracciato/i oggetto dell'investimento deve essere di almeno 2 chilometri;
7. è escluso l'utilizzo delle zone di atterraggio degli elicotteri per fini commerciali.

<u>Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico</u>

1. Gli investimenti consistono in interventi una tantum e non dovranno pertanto interessare superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
2. Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;;
3. Gli interventi sono attuati in coerenza con il Piano Forestale regionale;
4. Gli interventi collegati alla prevenzione del rischio idrogeologico devono essere coerenti con le previsioni ed indicazioni dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nel territorio della

Regione Marche, in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od interessare aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di sostegno;

5. Gli interventi nelle aree soggette ad instabilità idrogeologica per la presenza di movimenti gravitativi devono utilizzare soluzioni progettuali che prevedano l'impiego esclusivo di tecniche ed opere dell'ingegneria naturalistica e/o che afferiscano alla categoria degli "interventi integrati" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del DL n. 133/2014 (sblocca Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e finalizzati pertanto a raggiungere il doppio obiettivo ecologico e di riduzione del rischio;
6. Gli interventi selvicolturali preventivi lungo il reticolo idrografico devono essere conformi a quelli indicati nel pertinente paragrafo della D.A. n. 100/2014;

Azione 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali

1. Gli investimenti devono essere coerenti con il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno di cui dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, secondo le priorità sotto riportate:

Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi

- estensione delle superfici ad alto rischio di incendio comprese nelle superfici oggetto dell'investimento. Nel caso di investimenti sulla viabilità forestale ad uso antincendio boschivo il criterio di selezione applicato è quello della lunghezza del/i tracciato/i che attraversano o circuiscono aree ad alto rischio di incendio;
- presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione);
- contiguità/complementarietà con investimenti di prevenzione degli incendi boschivi realizzati negli ultimi 15 anni, per ampliare la superficie boscata messa in sicurezza a fini preventivi nell'ambito di un complesso forestale accorpato);

Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico

- estensione in ettari (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) della superficie oggetto dell'investimento nelle aree boscate (e contigue) a rischio frana, esondazione e valanghe individuate dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nel territorio della Regione Marche;
- grado di pericolosità dell'area di intervento indicato nel PAI dell'Autorità di Bacino della Regione Marche (da P1 a P4 per le aree a rischio frana, esondazione e valanghe) e gradi di pericolosità corrispondenti a quelli del PAI regionale degli altri PAI vigenti nel territorio della Regione;
- presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento

equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione);
- comprovata presenza, anche parziale, nell'area, di zone percorse da incendio boschivo negli ultimi 10 anni.

Azione 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali

In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione avverrà con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati. Come soggetto pubblico la Regione Marche è in ogni caso sottoposta al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regionale

La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione unica regionale, che si avvarrà di specifiche griglie di valutazione, al fine di garantire l'omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi.

- Chiarezza e completezza del progetto in relazione alle esigenze individuate;
- Competenze del personale impiegato e capacità organizzative e gestionali;
- Entità e qualità delle azioni proposte.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1, Azione 2 ed Azione 3

L'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute.

Nel caso di investimenti selvicolturali è prevista la detrazione, dal contributo calcolato, dell'importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall'esecuzione degli interventi. A tal fine si applicano i prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale dei lavori pubblici.

Per le azioni, gli importi e le aliquote di sostegno si applicano i regimi di aiuto in esenzione SA 44573 (2016/XA) e SA 50112 (2018/XA) ai sensi del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss. mm. ii.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Oltre ai rischi di natura trasversale (R7-R8-R9) richiamati a livello di misura, la sotto-misura presenta il rischio specifico di tipo R4 (Appalti pubblici). Nello specifico:

Azione 1

- Le aree di intervento devono essere classificate come bosco ai sensi della definizione regionale, ovvero essere prossime od intercluse ad una superficie forestale e costituire pericolo di incendio a causa dell'abbandono delle pratiche colturali;
- Esclusione delle aree che hanno beneficato di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
- Esclusione delle domande di sostegno presentate da beneficiari che detengono superfici forestali

superiori ad 80 ettari e che non dispongono di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente;
- Coerenza con la pianificazione forestale regionale in materia di foreste e prevenzione e contrasto degli incendi boschivi ed alle previsioni dello strumento pianificatorio forestale di dettaglio dell'area;
- Le aree di intervento devono ricadere in aree ad alto e medio rischio di incendio secondo la classificazione regionale, con priorità per quelle ad alto rischio;
- l'estensione minima dell'investimento è posta pari a 25 ettari, nel caso di interventi selvicolturali preventivi, ovvero, nel caso di investimenti riguardanti la sola viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, lo sviluppo lineare del/i tracciato/i oggetto dell'investimento deve essere di almeno 2 chilometri;
- I documenti di progetto di tipo economico-finanziario (elenco prezzi unitari, computo metrico e quadro economico) devono essere riferiti al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici;
- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti e contratti pubblici da parte di Enti, Consorzi, Società partecipate da enti pubblici e da altre Stazioni appaltanti e dell'istaurazione di corrette procedure ad evidenza pubblica (anche tramite preventivi di cui prescegliere quello dal prezzo più basso) da parte delle altre tipologie di soggetti pubblici beneficiari non soggetti al Codice dei contratti pubblici nel rispetto della normativa europea e nazionale sugli appalti pubblici.

Azione 2

- Esclusione delle aree che hanno beneficato di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni;
- Esclusione delle domande di sostegno presentate da beneficiari che detengono superfici forestali superiori ad 80 ettari e che non dispongono di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente;
- Esclusione degli interventi non ricadenti in aree a rischio del PAI e/o non coerenti con le indicazioni dello stesso o non ricadenti in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od in aree attualmente soggette ad instabilità idrogeologica, od in aree non poste lungo il reticolo idrografico, nonché della conformità degli interventi selvicolturali proposti a quelli indicati nel pertinente paragrafo della D.A. n. 100/2014;
- I documenti di progetto di tipo economico-finanziario (elenco prezzi unitari, computo metrico e quadro economico) devono essere riferiti al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici;
- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti e contratti pubblici da parte degli Enti locali territoriali e dell'instaurazione di corrette procedure ad evidenza pubblica (anche tramite preventivi di cui prescegliere quello dal prezzo più basso) da parte delle altre tipologie di soggetti pubblici non soggetti al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento (DPR n. 207/2010);
- Le aree di intervento devono essere classificate come bosco ai sensi della definizione regionale, ovvero essere prossime od intercluse ad una superficie forestale e costituire pericolo di incendio a causa dell'abbandono delle pratiche colturali.

Azione 3

- Coerenza con la pianificazione forestale regionale in materia di foreste e previsione, prevenzione, controllo monitoraggio e contrasto degli incendi boschivi;

- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti e contratti pubblici e dell'instaurazione di corrette procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento (DPR n. 207/2010);
- Rispetto della normativa in materia ambientale, paesaggistica, di tutela del suolo e delle telecomunicazioni, verificando la presenza delle eventuali autorizzazioni del caso.

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione dei possibili rischi insiti nell'attuazione della misura (R4 e R7-8-9) consistono principalmente nelle seguenti attività istruttorie delle domande di sostegno e pagamento:

Azione 1

- Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verifica di affidabilità del richiedente tramite le banche dati dell'OP AGEA;
- Consultazione di atti e progetti archiviati presso la regione e, se necessario, presso le autonomie locali;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione per la verifica del possesso di tutte le autorizzazioni del caso;
- Consultazione del fascicolo aziendale, del catasto terreni e di altri dati in possesso dell'amministrazione regionale e delle autonomie locali;
- Consultazione degli strumenti di pianificazione forestale ed antincendio boschivo , anche di quelli dichiarati in possesso;
- Consultazione degli atti della Giunta e del Consiglio regionale vertenti le materie sopra elencate;
- Verifica della superficie dell'investimento e/o della lunghezza dei tratti stradali di progetto interessati;
- Attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP).

Ulteriore supporto è fornito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), dalle sue visualizzazioni ortofotocartografiche e catastali ed altre Banche dati ivi presenti.

Azione 2

- Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verifica di affidabilità del richiedente tramite le banche dati dell'OP AGEA;
- Consultazione di atti e progetti archiviati presso la regione e, se necessario, presso le autonomie locali;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione per la verifica del possesso di tutte le autorizzazioni del caso;
- Consultazione del fascicolo aziendale, del catasto terreni e di altri dati in possesso

dell'amministrazione regionale e delle autonomie locali;

- Consultazione degli strumenti di pianificazione forestale e dell'assetto idrogeologico (PAI) regionali, dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province o delle condizioni di dissesto locale attuale, se le aree sono effettivamente poste lungo il reticolo idrografico, nonché della conformità degli interventi selvicolturali proposti a quelli indicati nel pertinente paragrafo della D.A. n. 100/2014;
- Consultazione degli atti della Giunta e del Consiglio regionale vertenti le materie sopra elencate;
- Attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP).

Ulteriore supporto è fornito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), dalle sue visualizzazioni ortofotocartografiche e catastali ed altre Banche dati ivi presenti.

Azione 3

- Consultazione di atti e progetti archiviati presso la regione;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione per la verifica del rispetto della normativa cogente l'investimento proposto;
- Consultazione degli strumenti di pianificazione forestale ed antincendio boschivo;
- Consultazione della legislazione europea, statale e regionale vertenti le materie coinvolte;
- Attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP).

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa

obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Per la sola azione 3) tale obbligo non è pertinente in quanto la tipologia di beneficiario che realizza investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali, non rientra nella tipologia prevista dal punto 2 dell'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Per la sola azione 3) tale obbligo non è pertinente in quanto la tipologia di beneficiario che realizza investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali, non rientra nella tipologia prevista dal punto 2 dell'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non di interesse perché le tre azioni di investimento previste non riguardano la prevenzione di fitopatie causate da organismi nocivi.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'elencazione delle aree a rischio incendio, in attuazione della pianificazione regionale relativa alla programmazione delle attività di previsione,prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi citata nel paragrafo "collegamento con altre normative" è riportata nella DGR 662/2008 di integrazione della DGR n. 1462/2001 concernente l'adozione del Piano regionale di settore.

In particolare:

a. Foreste a medio rischio di incendio boschivo: castagneti, faggete, latifoglie diverse o miste, tipi forestali ripariali
b. Foreste ad alto rischio di incendio boschivo: leccete, querceti di roverella, cerrete, orno-ostrieti, robinieti-alianteti, rimboschimenti, arbusteti.

Sono altresì classificati ad alto rischio di incendio boschivo i suoli ed i soprassuoli potenzialmente forestali (inclusi particellari non boscati ed aree ecotonali contigue a foreste.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non di interesse perché le tre azioni di investimento previste non riguardano la prevenzione di fitopatie causate da organismi nocivi .

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.4. Sottomisura 8.5 - Operazione A) - FA 4A - Interventi in servizi pubblici, in funzioni ambientali e di tutela delle foreste

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto per la realizzazione di investimenti funzionali alla fornitura di servizi ecosistemici di seguito indicati:

- Investimenti selvicolturali volti al perseguimento di obiettivi di tutela ambientale, efficienza ecologica, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 di esenzione degli aiuti di stato del settore agricolo e forestale (ABER) e ss. mm. ii.;
- L.R. n.6 del 23 febbraio 2005 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR n. 988/1996, "Reg. CEE 2081/93, misura 1..2.2 - miglioramento patrimonio forestale, intervento 1, protezione e sviluppo del patrimonio forestale, azione 2, studi e ricerche-disciplinare tipo per la redazione di piani di gestione del patrimonio agricolo forestale.";
- DGR n. 799/2003, "R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 130. L.R. 20 giugno 1997, n. 35, art. 5. L.R. 27 luglio 1998, n. 24, art. 4. Adozione di un disciplinare per la redazione dei Piani particolareggiati forestali.";
- DGR n. 1025/2014, "L.R. n. 6/2005 e s.m., legge forestale regionale, art. 15 bis, comma 2. Criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.";
- DGR 2585/2001 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);

- DGR 1471 del 27/10/2008.
- Normativa comunitaria, e nazionale e regionale di recepimento, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali.). Per il costo a base di gara delle forniture devono svolgersi indagini di mercato, qualora la voce di costo non fosse presente nel Prezzario.

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

- Comuni, Unioni montane, Province, Regione Marche, organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste, Consorzi forestali, soggetti deputati alla gestione delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- Soggetti di diritto privato e loro associazioni.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 61, 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

a. Interventi selvicolturali una tantum di valorizzazione e tutela ambientale finalizzati alla conservazione od all'aumento quali-quantitativo della biodiversità degli habitat forestali e delle aree forestali interessate dall'investimento, comprese le radure intercluse al bosco invase dalla vegetazione legnosa,ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette nazionali e regionali ovvero in aree forestali ad alto valore naturalistico (HNV). Sono esclusi i tagli di rinnovazione e di utilizzazione di fine turno. Gli interventi selvicolturali consistono in sfolli, conversioni e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale, ove possibile sia in senso orizzontale che verticale, dell'aumento in senso positivo del parametro composizione per l'aumento dell'indice di biodiversità con particolare attenzione nei confronti della salvaguardia dello sviluppo e del rinnovo delle specie accessorie arbustive ed arboree di interesse pabulare e faunistico. Le spese ammissibili sono relative alle operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname;
b. Interventi selvicolturali una tantum, basati sulla tecnica della selvicoltura d'albero, volta alla valorizzazione, liberando dall'eccessiva concorrenza e dall'aduggiamento provocato dalla/e specie diffuse, più comuni o prevalenti, delle specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali. L'obiettivo che si persegue con la selvicoltura d'albero a finalità ambientale è il miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in senso quali-quantitativo, in termini di aumento del valore degli indici che misurano il grado ed il tasso di biodiversità e per il perseguimento della mitigazione degli effetti sugli ecosistemi forestali indotti dai cambiamenti climatici. Le spese ammissibili sono relative alle operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname;
c. Investimenti per la tutela delle specie forestali minacciate dai danni causati da animali selvatici e

grandi mammiferi e/o domestici, mediante recinzioni localizzate o adeguate strutture di protezione individuale (shelters).

d. Interventi di eliminazione di specie alloctone e invasive insediatesi nei popolamenti di specie autoctone;

I progetti possono prevedere uno o più degli investimenti sopra in elenco, cioè prevedere aree ove si interviene in maniera diversa a seconda delle esigenze locali e particolari dello specifico tratto di bosco.

Per tutte le azioni sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite complessivo dell'12% dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura è concesso alle seguenti condizioni:

1. Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13 ed in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;
2. Gli interventi dovranno essere attuati in coerenza con il Piano Forestale regionale (D.A. n. 114/2009);
3. Gli interventi della presente operazione, per la loro significatività in termini di efficacia ed efficienza ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti, devono rispettare le seguenti condizioni: gli interventi devono interessare almeno 20 ettari di superficie boscata, ai sensi della definizione regionale di bosco di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della l.r. n. 6/2005 e s.m..

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno di cui dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, secondo le priorità sotto riportate:

- interventi all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e/o nelle aree naturali protette di interesse nazionale o regionale;
- maggiore ampiezza della superficie oggetto dell'investimento;
- presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione).

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente sottomisura l'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute.

È prevista la detrazione dal contributo calcolato, dell'importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall'esecuzione degli interventi selvicolturali. A tal fine si applicano i prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale dei lavori pubblici.

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 46453 (2016/XA) collegato a SA 61863 (2021/XA), ai sensi del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss. mm. ii.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi, classificabili per la sotto-misura con le tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R4 (Appalti pubblici) e R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), sono insiti nella verifica delle seguenti condizioni:

- Le aree di intervento devono essere classificate come bosco ai sensi della definizione regionale ovvero essere prossime od intercluse ad una superficie forestale che si intende valorizzare per la fruizione;
- Esclusione delle domande di sostegno presentate da beneficiari che detengono superfici forestali superiori ad 80 ettari e che non dispongono di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente;
- Coerenza con la pianificazione forestale regionale;
- L'area oggetto di intervento, deve avere estensione minima di 20 ettari affinchè l'investimento sia significativo ed efficace;
- I documenti di progetto di tipo economico-finanziario (elenco prezzi unitari, computo metrico e quadro economico) devono essere riferiti al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici;
- Rispetto della normativa europea e nazionale sugli appalti e contratti pubblici da parte di Enti, Consorzi, Società partecipate da enti pubblici e da altre Stazioni appaltanti e dell'instaurazione di corrette procedure ad evidenza pubblica (per i soggetti di diritto privato tramite preventivi di cui prescegliere quello dal prezzo più basso a parità quali-quantitativa delle prestazioni richieste).

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle

procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

I rischi insiti nella verifica delle condizioni di ammissibilità, come sopra classificati, possono essere mitigati mediante le seguenti attività istruttorie delle domande di sostegno e pagamento:

- Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verifica di affidabilità del richiedente tramite le banche dati dell'OP AGEA;
- Consultazione di atti e progetti archiviati presso la regione e, se necessario, presso le autonomie locali;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione;
- Consultazione del fascicolo aziendale, del catasto terreni e di altri dati in possesso dell'amministrazione regionale e delle autonomie locali;
- Consultazione degli strumenti di pianificazione forestale ed eventuali altri interrelati e presenti sull'area di intervento;
- Consultazione degli atti della Giunta e del Consiglio regionale vertenti le materie interrelate con l'intervento;
- attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP);
- verifica del rispetto della tipologia di intervento prevista dal progetto.

Ulteriore supporto è fornito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), dalle sue visualizzazioni ortofotocartografiche e catastali ed altre Banche dati ivi presenti.

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Gli interventi mirano ai seguenti risultati:

Gli effetti positivi sull’ambiente di tutti gli investimenti ammissibili in elenco sono notevoli , riconosciuti e riportati nelle esperienze, negli studi, nelle ricerche, e relativa letteratura e siti internet specializzati, anche di progetti LIFE e LIFE + condotti su boschi italiani (es. PProSpoT –Policy and Protection of Sporadic trees species in Tuscany forest-, RESILFOR –RESstoring SILver-fir FORest, MANFOR C.BD – MANaging FORest for multiple purposes: Carbon, Biodiversity, social-economic wellbeing-), riguardanti la bioecologia e la biodiversità degli habitat forestali, dato che gli interventi sono ispirati alla selvicoltura naturalistica o d’albero, nel senso della finalità ambientale e non produttivo, di tali forme di selvicoltura sostenibile. Mediante la realizzazione degli investimenti ammissibili, ispirati ai riferimenti sopra citati, si ritiene pertanto di conseguire il miglioramento ambientale delle foreste regionali che saranno interessate dagli stessi ed effetti positivi sulle diverse componenti biotiche degli habitat forestali e di rafforzare la capacità degli ecosistemi di mitigare gli effetti negativi indotti dai cambiamenti climatici.

8.2.8.3.5. Sottomisura 8.6 - Operazione A) - FA 5C - Inv. trasfor. e comm. di prod. for. ed inv. for. per accresc. il val. econ. foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali da parte di operatori forestali, di seguito indicati:

<u>Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali</u>

I richiedenti sono tenuti alla presentazione di un piano di investimenti che definisca il valore atteso di miglioramento produttivo ed economico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto stesso. I richiedenti, nel suddetto piano, devono pertanto fornire adeguate informazioni sul valore atteso della produzione legnosa ed aggiunto del proprio prodotto legnoso ponendo a confronto la situazione precedente e successiva all'investimento. Gli investimenti proposti riguardano:

- Il miglioramento delle dotazioni tecnologiche delle imprese forestali connesse a tutti gli interventi selvicolturali ed alle operazioni di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi;
- Il miglioramento delle dotazioni tecnologiche delle imprese forestali connesse alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi che precedono la trasformazione industriale;
- La realizzazione e adeguamento delle strutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale.

Per prima trasformazione di assortimenti legnosi che precedono la trasformazione industriale, cioè il livello "preindustriale" si intende quanto di seguito indicato:

Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname all'anno, innalzata a 10.000 mc di legname all'anno per le segherie. Gli investimenti dovranno riguardare attività realizzate su piccola scala come definita dal Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 (Art.26 - punto n. 3 - pag. 88), ovvero gli investimenti/interventi inferiori a 2 milioni di euro..

<u>Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste</u>

I richiedenti sono tenuti alla presentazione di un piano di investimenti che fornisca una informazione oggettiva e verificabile dell'aumento del valore economico delle aree forestali in conseguenza dell'intervento proposto. I richiedenti, nel suddetto piano, devono pertanto fornire adeguate informazioni sul valore atteso della produzione legnosa ed aggiunto del proprio prodotto legnoso ponendo a confronto la situazione precedente e successiva all'investimento. Gli investimenti proposti riguardano:

- Investimenti selvicolturali, come sotto elencati nel paragrafo delle spese ammissibili, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale (legname da opera o da lavoro) e/o energetico (legname per la produzione di calore e/o energia) dei prodotti legnosi.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in ***conto capitale***, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 di esenzione degli aiuti di stato del settore agricolo e forestale (ABER) e ss. mm. ii.;
- L.R. n.6 del 23 febbraio 2005 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR 2585/2001 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);
- DGR n. 988/1996, "Reg. CEE 2081/93, misura 1..2.2 - miglioramento patrimonio forestale, intervento 1, protezione e sviluppo del patrimonio forestale, azione 2, studi e ricerche-disciplinare tipo per la redazione di piani di gestione del patrimonio agricolo forestale.";
- DGR n. 799/2003, "R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 130. L.R. 20 giugno 1997, n. 35, art. 5. L.R. 27 luglio 1998, n. 24, art. 4. Adozione di un disciplinare per la redazione dei Piani particolareggiati forestali.";
- DGR n. 1025/2014, "L.R. n. 6/2005 e s.m., legge forestale regionale, art. 15 bis, comma 2. Criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.";
- DGR 1471 del 27/10/2008.
- Normativa comunitaria, e nazionale e regionale di recepimento, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali.).

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

<u>Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali</u>

I beneficiari ammissibili sono:

- Selvicoltori privati e loro associazioni;
- PMI operanti nel settore forestale.

<u>Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste</u>

- detentori privati di terreni forestali;
- Comuni detentori di terreni forestali;
- associazioni di detentori privati o di Comuni detentori di terreni forestali;
- PMI operanti nel settore forestale.

Il contributo può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che forniscono con i macchinari acquistati servizi di gestione delle foreste, oltre che alla propria azienda, anche per altri detentori di aree forestali. Ciò è dichiarato e provato nella domanda di sostegno. Inoltre anche gli appaltatori (fornitori di prestazioni) sono inclusi nell'ambito di questa misura. Quando l'investimento proposto è pensato per servire diverse aziende forestali deve essere indicato e comprovato nella domanda di sostegno.

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

<u>Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali</u>

<u>Finalità delle spese</u>

- Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie all'esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi;
- realizzazione e adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi che precedono la trasformazione industriale (con l'accezione stabilita al precedente paragrafo relativo alla descrizione dell'operazione) e per un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali, allo scortecciamento, alla cippatura, alla conservazione, così come ai trattamenti protettivi, all'essiccazione del legno e ad altre operazioni precedenti il taglio industriale del legno in segheria;
- realizzazione e adeguamento delle strutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale e necessaria alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco.

Spese ammissibili:

- mezzi, macchine, attrezzature e impianti nuoviper le utilizzazioni e l'esbosco forestale per la raccolta

di biomasse legnose, nonché per lo stoccaggio del legno;
- macchine ed attrezzature nuove per interventi di primo trattamento e/o trasformazione dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzati alla produzione di assortimenti per gli utilizzi artigianali (legname da opera o da lavoro), e/o energetici (legname per la produzione di energia da fonte rinnovabile);
- realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e strutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione finalizzata alla commercializzazione di assortimenti, in relazione all'utilizzo artigianale e/o energetico dei prodotti legnosi;
- acquisizione di know-how e di software dedicato all'attività produttiva e di prima trasformazione del prodotto legnoso; spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali (studi di fattibilità, acquisto di brevetti/licenze ecc.) connessi col progetto presentato.

Per tutti gli investimenti sopra elencati sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite massimo complessivo dell'10 % dei costi materiali di cui sopra.Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste

Finalità delle spese

- Investimenti sostenuti al fine di realizzare conversioni permanenti della struttura del bosco e/o volti a modificarne la composizione specifica per la produzione di assortimenti legnosi di maggior pregio e valore tecnologico;

Spese ammissibili

- Sono ammissibili le seguenti spese relative ad interventi selvicolturali una tantum di miglioramento:

- spalcature, sfolli e diradamenti:
- tagli intercalari per l'eliminazione di specie alloctone;
- diversificazione e disetaneizzazione dei soprassuoli mediante e tagli di conversione e avviamento;
- abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate, al fine di migliorare gli assortimenti legnosi ritraibili.

Le spese ammissibili sono relative alle operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname.

Per tutti gli investimenti sopra elencati sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite massimo complessivo dell'10 % dei costi materiali di cui sopra. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura è concesso alle seguenti condizioni:

Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

- l'investimento è limitato alle operazioni di produzione e prima trasformazione precedenti la trasformazione industriale (con l'accezione stabilita al precedente paragrafo relativo alla descrizione dell'operazione) dei prodotti forestali legnosi;

- Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13 ed in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;

- non è ammissibile all'aiuto l'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve quali dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, arnesi da taglio manuale, nonché l'acquisto di attrezzature specifiche per la manutenzione di aree verdi quali svettatori, tosasiepi, piattaforme elevatrici per potatura ecc.;
- presentazione di un piano di investimenti che definisca il valore atteso di miglioramento produttivo ed economico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto stesso.
- il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste

- non sono ammissibili al sostegno le operazioni selvicolturali di utilizzazione di fine turno e di rinnovazione dopo il taglio di utilizzazione, mentre sono ammissibili gli interventi di ripopolamento artificiale del soprassuolo, finalizzati alla conversione ed alla modifica della struttura del bosco o della composizione delle specie, specificatamente finalizzati al miglioramento del valore economico del bosco;
- Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nel rispetto dell'articolo 21, punto 2 del Regolamento (UE) 1305/13 ed in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, come meglio specificato al capitolo 8.1. del presente Programma;
- presentazione di un piano di investimenti che definisca il valore atteso di miglioramento produttivo ed economico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto stesso;
- il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I fabbisogni individuati dall'analisi SWOT fanno principale riferimento all'esigenza di favorire lo sviluppo della produzione di energia, in modo particolare di calore, da fonti rinnovabili, sostituendo in tal modo per

quanto possibile i combustibili fossili. La scarsa competitività economica delle produzioni legnose locali, peraltro, suggerisce di incoraggiare la creazione di accordi di filiera locali che coinvolgano ampie superfici boscate.

Per quanto riguarda invece gli interventi che puntano al miglioramento del valore economico delle foreste, con azioni direttamente mirate ad elevare la qualità delle foreste stesse, si intendono favorire principalmente gli interventi realizzati in foreste con certificazione di qualità e di grandi estensioni.

La selezione delle domande di sostegno, che dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, terrà conto pertanto delle seguenti priorità:

Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

- Realizzazione del progetto nell'ambito di un accordo di filiera legno-energia;
- estensione della superficie forestale detenuta ricompresa im un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente;
- interventi realizzati nelle aree a maggiore indice di ruralità (aree D e C3).

Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste

- estensione della superficie forestale detenuta, oggetto di pianificazione forestale ed interessata dall'intervento;
- investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale;
- foreste ricadenti in aree protette.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'entità dell'aiuto per la presente misura è il seguente

Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

- 40 % del costo dell'investimento ammissibile.

L'importo del singolo progetto è ammissibile entro i seguenti limiti di costo totale:

- minimo € 25.000,00 e massimo € 500.000,00.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 47303 (2017/XA) ai sensi del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss. mm. ii.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste

Il tasso di aiuto per la presente misura è il seguente:

- 40 % del costo dell'investimento ammissibile.

L'importo del singolo progetto è ammissibile entro i seguenti limiti:

- minimo € 20.000,00 e massimo € 200.000,00.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa

Per gli interventi selvicolturali ammissibili al sostegno si fa riferimento il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici.

È prevista la detrazione dell'importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall'esecuzione degli interventi selvicolturali migliorativi. Si applicano i prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici.

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 47303 (2017/XA) ai sensi del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss. mm. ii.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi, classificabili per la sotto-misura con le tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R4 (Appalti pubblici) e R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), sono insiti nella verifica delle seguenti condizioni:

- corretta valutazione del piano di investimenti e delle relative informazioni oggettive e verificabili dell'aumento del valore economico delle aree forestali, con particolare riferimento al valore economico della foresta e del valore aggiunto del prodotto legnoso, ponendo a confronto la situazione precedente e successiva all'investimento;
- valutazione della limitazione per gli investimenti che devono essere riferiti ad operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti forestali legnosi;
- per quanto riguarda gli interventi nel bosco, corretta valutazione di non ammissibilità delle operazioni selvicolturali di utilizzazione di fine turno e di rinnovazione dopo il taglio di utilizzazione;

- valutazione della non ammissibilità all'aiuto dell'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve quali dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, arnesi da taglio manuale, nonché l'acquisto di attrezzature specifiche per la manutenzione di aree verdi quali svettatori, tosasiepi, piattaforme elevatrici per potatura ecc.
- corretta valutazione della effettiva situazione di imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ed ai soggetti inaffidabili segnalati dall'Organismo Pagatore AGEA;
- corretta valutazione dei motivi di esclusione delle domande di sostegno presentate da beneficiari che detengono superfici forestali superiori ad 80 ettari e che non dispongono di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente;
- corretta applicazione del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici ove necessario;
- Rispetto della normativa sugli appalti e contratti pubblici da parte dei beneficiari pubblici e dell'instaurazione di corrette procedure ad evidenza pubblica in applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento (DPR n. 207/2010);
- dell'estensione della superficie forestale detenuta/lavorata.

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

I rischi insiti nella verifica delle condizioni di ammissibilità, come sopra classificati, possono essere mitigati mediante le seguenti attività istruttorie delle domande di sostegno e pagamento:

- Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- Verifica di esistenza di stato di difficoltà dell'impresa;
- Verifica di affidabilità del richiedente tramite le banche dati dell'OP AGEA;
- Consultazione di atti, piani e progetti archiviati presso la regione e, se necessario, presso le autonomie locali;
- Consultazione di data base e cartografie forestali, paesaggistiche ed ambientali statali, regionali e locali, nonché delle relative norme tecniche di attuazione;
- Consultazione del fascicolo aziendale, del catasto terreni e di altri dati in possesso dell'amministrazione regionale;
- Verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di sostegno, e della relativa documentazione cartacea presentata a supporto, del possesso dei parametri concernenti i criteri di selezione previsti dalle singole azioni;
- Verifica delle voci di costo Prezzario vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- attività di verifica degli appalti pubblici, così come implementata nel periodo di programmazione 2007/2013, mediante apposita check-list, e richiesta di supporto, qualora necessario data l'assenza di

personale specializzato in materia e/o le problematiche specifiche dell'affidamento, dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, sezione regionale dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP);
- verifica dell'attuazione piano di investimenti in relazione al valore atteso di miglioramento produttivo ed economico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto stesso.

Ulteriore supporto è fornito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), dalle sue visualizzazioni ortofotocartografiche e catastali ed altre Banche dati ivi presenti.

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Per le sotto-misure interessate sono insiti nell'attuazione anche i rischi classificabili come R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (Appalti pubblici).

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione.

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione.

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. *Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.*

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione dove rilevante.

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Vedi quanto riportato a livello di singola operazione.

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

8.2.9.1. Base giuridica

Reg. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(8), del Reg. di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato una debolezza legata alla bassa integrazione delle aziende agricole nelle filiere agroalimentari (W12), ma ha anche evidenziato delle opportunità connesse ad un'economia regionale decisamente orientata verso i mercati esteri (O2) ed ai positivi risultati ottenuti nell'attuale PSR con l'impulso dato all'aggregazione e l'organizzazione dell'offerta (O10). Questa opportunità è peraltro confermata da un rischio generale connesso alla difficile valorizzazione delle produzioni biologiche (T7) a fronte di ottimi risultati di sviluppo commercilae registrato dalla filiera regionale dei cerali biologici.

In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 9**: Favorire la competitività delle aziende agricole incoraggiando la loro aggregazione;
- **Fabbisogno 10**: Valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione con il territorio.

Considerate le caratteristiche delle aziende agricole marchigiane, per lo più di ridotte e modeste dimensioni, e la globalizzazione dei mercati agricoli, l'aggregazione dei produttori diviene sempre più necessaria e per certi prodotti indispensabile. Così l'intervento della costituzione di organizzazioni e associazioni vuole rispondere alla esigenza dell'organizzazione dell'offerta per affrontare adeguatamente i mercati e migliorare

la commercializzazione dei prodotti agricoli, contribuendo al raggiungimento di alcuni degli obiettivi del PSR fra cui quelli legati alla promozione delle filiere alimentari, alla competitività ed alla innovazione.

Le organizzazioni dei produttori possono intervenire in maniera determinante sull'adeguamento al mercato della produzione e dei prodotti dei soci, sul miglioramento della commercializzazione in comune dei prodotti. Attraverso la scelta di norme comuni sui prodotti e sul loro ottenimento possono contribuire al miglioramento qualitativo e alla sostenibilità delle produzioni agricole.Nello specifico l'analisi di contesto evidenzia la presenza di una quota consistente di piccole aziende che rende difficoltosa l'aggregazione dell'offerta, specie in alcuni settori come quello cerealicolo e quello olivicolo, in cui la frammentazione produttiva è estrema. Il consolidamento di alcune filiere attivate nell'attuale periodo di programmazione verso la costituzione di organizzazioni di produttori, rappresenta una opportunità per affrontare il mercato in maniera più strutturata, sfruttare economie di scala e facilitare l'innovazione.

In sintesi la misura è articolata come segue:

Sottomisura 9.1.

- Operazione A) - FA 3A - Sostegno alla Costituzione di Associazioni ed Organizzazioni di produttori (**FA 3A**)

Contributo diretto alla Focus Area 3A

Il sostegno alla creazione di gruppi di produttori ha il potenziale per contribuire a diverse priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, promuovendo l'efficienza delle risorse e potenziando le opportunità di lavoro.

Nello specifico la misura contribuisce direttamente alla Focus Area 3A:stimolando i produttori ad organizzarsi e a concentrare l'offerta, garantendosi in tal modo un maggiore peso contrattuale lungo la filiera ed eventualemente controllando la quantità delle produzioni realizzate in funzione della domanda del mercato.

Contributo indiretto alla Focus Area 2A

La misura contribuisce indirettamente alla focus area 2A rendendo maggiormente competitive le aziende agricole associate all'interno delle organizzzazioni dei produttori, grazie al maggiore reddito ottenuto dalla vendita organizzata delle produzioni.

Contributo agli obiettivi trasversali

Innovazione

Il sostegno previsto dalla misura favorisce l'introduzione di innovazione nelle aziende agricole, innanzitutto in termini di organizzazione della fase di commercializzazione, ma anche stimolando le imprese all'adozione di tecniche innovative finalizzate alla standardizzazione delle produzioni su livelli mediamente più elevati in termini qualitativi richiesti di norma dalla forma di vendita associata.

Ambiente

L'organizzazione della fase di commercializzazione comune, che spesso fa leva sulla valorizzazione delle produzioni legata ad una immagine di salubrità dei prodotti e di qualità ambientale, incoraggia la ricerca di

nuove soluzioni produttive maggiormente efficaci ed efficienti anche in termini ambientali connesse alla riduzione degli imput produttivi.

misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
9.1.	*I*		*X*													*V*		*V*

X = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.1 § 8.2.9.2. - Contributo della misura 9 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. Sottomisura 9.1 - Operazione A) - FA 3A - Sostegno alla Costituzione di Associazioni ed Organizzazioni di produttori

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura è intesa a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale con la finalità della organizzazione dell'offerta dei prodotti proveniente dai propri soci per il miglioramento della commercializzazione e l'aumento della competitività degli stessi sui mercati. Le organizzazioni opereranno:

- per l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci;
- per la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- nella definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti.

Le organizzazioni potranno poi svolgere altre funzioni come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi, nonché intervenire per:

- Il miglioramento delle fasi di produzione, con la riconversione colturale e varietale, con l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria e sistemi di produzione a basso impatto ambientale;
- Il miglioramento delle fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti attraverso l'innovazione

tecnologica, la logistica e la riduzione dei costi di produzione.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario in conto capitale erogato in rate annuali decrescenti, per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione. Il premio è erogato a fronte della presentazione di un piano aziendale e sulla base della produzione annuale commercializzata dall'associazione o dall'organizzazione.

L'ultima rata è versata solo previa verifica della effetiva realizzazione del piano aziendale.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- Decreto Ministeriale di attuazione 85/traV del 12/2/2007 del D.lgs. 27/5/2005, n. 102;
- Nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2014/2020 (vedi ss. mm. ii.) punto 1.1.4;
- legge n. 3 del 7 marzo 2003 "Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste";
- DM ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 350 del 08.09.1999, recante norme per l'ndividuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 173/98;
- DM ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 9084 del 28 agosto 2014 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;
- DM ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 86483 del 24 novembre 2014 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, noché adeguamento delle organizzazioni dei produttori già riconosciute;
- DM ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 6931 del 10.12.2014 "Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Di cui all'articolo 29 del Reg UE n.1308/2013 del 17/12/2013";
- D.G.R. n. 1165 del 20/07/2009 "D.Lgs. n. 102/05 – D.M. di attuazione 85/traV del 12/2/2007 - Adeguamento dei Criteri per il riconoscimento, il controllo, la vigilanza ed il finanziamento delle organizzazioni dei produttori".

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono le organizzazioni di produttori e le loro associazioni nel settore agricolo e forestale che rientrano nella definizione di PMI e che sono ufficialmente riconosciuti dalla Regione Marche ai sensi della normativa vigente. In particolare si intendono associazioni e organizzazioni dei produttori agricoli e forestali:

a. le organizzazioni di produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento dell'attività delle associazioni o delle organizzazioni di produttori, non si prevede la rendicontazione del premio ma solo la verifica del ripetto del Piano aziendale.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Saranno ammissibili a contributo le società che:

a. assumono una delle seguenti forme societarie :

- società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società' costituite dai medesimi soggetti o da società' cooperative agricole e loro consorzi;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie;

b. rientrano nella definizione di PMI, come previsto nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
c. hanno ottenuto il riconoscimento al più tardi entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno;
d. rispettano il numero dei soci minimo ed il valore della produzione commercializzata (VPC) minimo, previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia ed in ogni caso abbiano un fatturato non inferiore a € 300.000,00;
e. realizzano la maggior parte del volume della produzione per mezzo di imprese agricole o forestali con sede nelle Marche;
f. prevedono nei proprio statuti almeno le seguenti finalità:

- l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci dell'associazione o dell'organizzazione alle esigenze del mercato;
- la commercializzazione in comune dei prodotti, compresa la preparazione dei prodotti per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività che possono essere svolte dall'associazione o dall'organizzazione di produttori

(imprenditorialità, regole per la promozione e la commercializzazione, organizzazione processi innovativi).

Le organizzazioni dovranno presentare un piano aziendale che verrà verificato entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, che riguarderanno come minimo le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del Reg UE 1305/13. Il piano dovrà indicare le modalità per raggiungere le finalità così come elencate al comma 1 dell'articolo 27 del Reg UE 1305/13 ed alcuni obiettivi specifici regionali fra i quali:

- favorire e incentivare la collaborazione e l'integrazione fra i produttori agricoli;
- aumentare la competitività dei produttori nei confronti dei concorrenti e dei clienti (industria di trasformazione, distribuzione organizzata, ristorazione, export) e per acquisire nuovo o migliore posizionamento di mercato;
- incentivare la diffusione dell'agricoltura biologica, dei sistemi di qualità, in particolare se relativi a produzioni tipiche (DM n. 350 del 8 settembre 1999, recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui al D.Lgs. 173 del 30 aprile 1998), nonché dell'uso dei prodotti forestali certificati.

Il Piano aziendale contiene, come minimo:

- i dati dell'associazione e dei singoli associati nonché le finalità dell'associazione;
- con riferimento al quinquennio di riferimento:
    - un'analisi qualitativa delle criticità e delle problematiche che si intendono risolvere;
    - gli obiettivi chiari e misurabili che si intendono raggiungere e che saranno oggetto di verifica a conclusione del Piano;
    - una descrizione degli investimenti e delle attività previste con specifiche indicazioni sulla loro fattibilità ed il cronoprogramma su base annuale della loro realizzazione nel quinquennio;
    - l'elenco degli indicatori iniziali, intermedi e finali previsti ai fini della valutazione del conseguimento degli obiettivi e dei risultati fissati dal Piano;

Eventuali indicatori ambientali e sociali che si valutano interessati dall'investimento/attività e relativi impatti.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno fissati tenendo presente l'esigenza di favorire l'aggregazione tra imprese agricole finalizzata alla organizzazione dell'offerta, come emerso dall'analisi SWOT, con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici in coerenza con le linee strategiche di intervento previste dal Programma. In particolare i criteri saranno basati su:

- la qualità del Piano aziendale, in relazione alla correttezza dell'analisi e della coerenza delle conseguenti strategie e linee di intervento;
- la coerenza del Piano con gli obiettivi trasversali del Programma: innovazione, ambiente e cambiamenti climatici;
- il grado di rappresentatività e di aggregazione dell'associazione con la valutazione dei seguenti

elementi:

- il valore della produzione commercializzata;
- il numero dei soci;
- la significatività del prodotto nell'economia regionale;
- la tipologia di prodotto in riferimento alle produzioni biologiche (anche paniere di produzioni bio) e di qualità.

Verrà attuata una soglia minima di punteggio per la garanzia del raggiungimento degli obiettivi della misura

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo è concesso sulla base di un piano aziendale sotto forma di aiuto forfettario calcolato applicando le percentuali di seguito indicate, al valore medio annuo della produzione commercializzata dall'associazione o organizzazione di produttori agricoli o forestali:

- anno 1° => 10%;
- anno 2° => 8 %;
- anno 3° => 6 %;
- anno 4° => 4 %;
- anno 5° => 2 %;

L'importo del sostegno è decrescente e non può in ogni caso superare i 100.000 Euro annui da notificare ai sensi del punto 2.7 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo (vedi ss. mm. ii.), ovvero comunicare ai sensi dell'art. 19 Regolamento di esenzione per il settore agricolo Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss. mm. ii.

Per il settore forestale, gli aiuti verranno concessi alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss. mm. ii.

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Per la sotto-misura sono specifici i rischi classificabili come R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) e sono insiti soprattutto nelle seguenti verifiche:

1. coerenza e complementarietà OCM e PSR;
2. individuazione dei requisiti minimi relativi al contenuto del piano aziendale e verifica degli obiettivi entro 5 anni dal riconoscimento delle organizzazioni di produttori beneficiarie;

3. Verificabilità del mantenimento dei requisiti minimi: numero dei soci e produzione commercializzata;
4. Verifica della produzione effettivamente commercializzata.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni di mitigazione attuabili per le tipologie di rischio individuate per la presente sotto-misura - R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) - in quanto trasversali a più misure sono riportate nell'apposita sezione Capitolo 18 del Programma. Nello specifico sono previste le seguenti azioni:

1. Monitoraggio della coerenza e complementarietà degli interventi previsti dalla presente misura e quelli dell'OCM. Per quanto riguarda le spese della presente misura, trattandosi di aiuti forfettari non si sovrapporranno agli aiuti specifici dell'OCM che riguardano la produzione e la trasformazione;
2. Monitoraggio della coerenza del piano aziendale, redatto in linea alle indicazioni contenute nel regolamento attuativo del Reg. CE 1305/2013, con le finalità della misura.
3. Controllo della base sociale e del valore della produzione commercializzata anche attraverso i sistemi informativi;
4. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario in conto capitale erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione.

Il calcolo del valore dell'aiuto viene effettuato sulla base del valore della produzione effettivamente commercializzata nell'anno precedente a quello di riferimento ad esclusione del primo anno. Il primo anno il sostegno è calcolato in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni o le organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i 5 cinque anni

precedenti la costituzione, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Le percentuali per il calcolo dell'aiuto nei diversi anni dopo il riconoscimento sono le seguenti:

- anno 1° => 10% del valore medio della produzione commercializzata nei tre anni precedenti il riconsocimento da parte dei soci;
- anno 2° => 8 % della produzione effettivamente commercializzata nel 1° anno di attività
- anno 3° => 6 % della produzione effettivamente commercializzata nel 2° anno di attività;
- anno 4° => 4 % della produzione effettivamente commercializzata nel 3° anno di attività;
- anno 5° => 2 % della produzione effettivamente commercializzata nel 4° anno di attività;

La previsione dell'aiuto viene eseguita sulla base di un piano aziendale che dovrà essere presentato all'atto della domanda e che contiene il valore della produzione commercializzata nei tre anni precedenti il riconsocimento da parte dei soci ed il valore della produzione commercializzata presunta per i 5 anni successivi al riconoscimento. Il sostegno riferito al 5° anno è erogato successivamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano aziendale.

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Il Reg UE 1308/13 ha introdotto alcuni elementi innovativi nella gestione delle procedure per il riconoscimento e per il funzionamento delle organizzazioni dei produttori agricoli. In applicazione del predetto Regolamento, sono stati emanati i seguenti decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che costituiranno la base giuridica per i riconoscimenti:

D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014 – "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi", (**settore Ortofrutta**)

D.M. 86483 del 24 novembre 2014 – "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, noché adeguamento delle organizzazioni dei produttori già riconosciute". (**Settore Olio di Oliva ed olive da tavola**)

D.M. <u>in corso di definizione</u> - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute. (**OP Generali no ortofrutta e Olio**)

In ogni caso:

Le OP verranno riconosciute in base a requisiti e parametri tecnico economici in relazione a:

- settore produttivo;
- numero di produttori associati
- valore minimo di produzione commercializzata.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione

8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.10.1. Base giuridica

Reg.1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Art. 28 del Reg. 1305/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Art. 7 c. 2 del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Art.7 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg.1305/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(9), del Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato tra punti di forza una rilevante quota della superficie territoriale coltivata con garanzie di presidio del territorio e tutela ambientale. Grazie al carattere scarsamente intensivo delle coltivazioni regionali, anche all'interno della Rete Ecologica Marchigiana, gli agroecosistemi si evidenziano come l'elemento più rilevante che costituisce la matrice del tessuto ecologico (S5). A conferma del carattere estensivo delle coltivazioni regionali si evidenzia un basso ricorso alle colture irrigue ed il volume d'acqua utilizzato per scopi irrigui rappresenta il valore più basso in assoluto rispetto alla media del Centro Italia (S10), questo ha favorito la tendenza ad un leggero miglioramento della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei relativamente alla presenza di nitrati (S9). Risulta inoltre importante la presenza del patrimonio autoctono regionale per la cui tutela è stato istituito il repertorio regionale e una rete di conservazione costituita da tutti quei soggetti (istituti di ricerca, enti locali, agricoltori) individuati come "custodi delle risorse genetiche" (S8).

Sono tuttavia presenti alcun punti deboli importanti, specie in riferimento ai fenomeni erosivi molto diffusi

territorialmente (su circa il 30% del territorio), anche se tocca picchi elevati nel 19% della superficie regionale. Emerge inoltre una generale carenza di sostanza organica nonostante nelle Marche vi sia un basso ricorso alle monosuccessioni (W14). È presente anche un diffuso rischio idrogeologico nel territorio marchigiano che registra un indice di franosità tra i più elevati a livello nazionale in termini di diffusione territoriale seppure con un indice di pericolosità lieve o moderata (W15)

L'analisi mostra inoltre opportunità legate ai possibili vantaggi che possono essere generati da una gestione più sostenibile dei pascoli di montagna e di collina, in termini di tutela della biodiversità legata alle praterie (O11). Inoltre la possibile maggiore diffusione di pratiche colturali e azioni volte alla riduzione dell'erosione superficiale e del dissesto dei versanti, nonché un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari assicurano una migliore salvaguardia della risorsa idrica e più in generale una riduzione dell'impatto ambientale dell'attività agricola (O12). Una ulteriore opportunità è individuata nella concentrazione territoriale degli interventi volti alla tutela ambientale, quali gli Accordi Agroambientali d'Area sperimentati nel precedente periodo di programmazione, che producono effetti positivi maggiori rispetto ad interventi diffusi (O14).

Viene infine rilevata una minaccia importante connessa allo spopolamento delle aree montane. La cessazione delle piccole aziende agricole, l'abbandono dei pascoli e della gestione delle foreste e i conseguenti processi di rinaturalizzazione, modificano il paesaggio montano con ripercussioni negative anche sul piano ambientale. In particolare quella dei pascoli appare una minaccia più consistente considerato il loro ruolo importante nel mantenimento della biodiversità. Una migliore gestione dei pascoli risulta particolarmente onerosa in montagna peraltro con forte esposizione a numerosi rischi quali ad esempio i danni provocati dalla fauna selvatica (T10).

In generale sono emersi i seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 12**: Tutela delle acque e dell'aria attraverso metodi di gestione agricola e zootecnica sostenibili;
- **Fabbisogno 13**: Miglioramento della gestione degli ambienti agro silvo pastorali montani;
- **Fabbisogno 14**: Preservare e migliorare la biodiversità agraria e forestale;
- **Fabbisogno 15**: Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi;
- **Fabbisogno 16**: Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari;

Tutti i fabbisogni espressi nell'analisi SWOT possono trovare riscontro nelle azioni previste nella presente misura. Infatti con l'azione di **Produzione integrata** e **Produzione integrata avanzata** si vogliono perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- il miglioramento della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde concentrando gli interventi nelle aree più sensibili per la preservazione della risorsa;
- la maggiore tutela della risorsa suolo specie in riferimento alla minore contaminazione causata da input chimici;
- la riduzione dell'impatto negativo dell'attività agricola sull'ambiente causato da tecniche di coltivazione intensive ed esaltazione degli effetti positivi generati dalle tecniche a basso impatto ambientale diverse dall'agricoltura biologica sulla biodiversità animale e vegetale.

L'attivazione di tali azioni è prevista prioritariamente nell'ambito degli accordi agroambientali d'area per potenziarne gli effetti ambientali in territori particolarmente soggetti ad emergenze ambientali (ZVN). In

maniera minore nelle aree Natura 2000, nelle aree a Parco e nelle altre aree protette.

Altri approcci d'area potranno configurarsi anche attraverso l'attivazione delle azioni della presente misura in particolare se finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat naturali di specie animali e vegetali (fasce tampone, siepi e filari, boschetti, zone umide, ecc…) anche finalizzati alla tutela e miglioramento del paesaggio rurale tipico marchigiano.

Con l'azione di **Inerbimento permanente** si intendono limitare sia il dilavamento dei nutrienti che l'erosione superficiale. Si intende ottenere quindi un miglioramento della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde tramite la riduzione della percolazione di nitrati e la riduzione del trasporto solido delle acque superficiali; ed inoltre avere maggiore tutela della risorsa suolo specie in riferimento alla riduzione dei fenomeni erosivi nei terreni collinari regionali caratterizzati da una notevole acclività.

La gestione dei **Margini erbosi multifunzionali** favorisce numerosi obiettivi che vanno dalla biodiversità, alla difesa del suolo, alla migliore qualità delle acque superficiali, al miglioramento del paesaggio. Soprattutto in aree intensamente coltivate si vuole creare o mantenere un collegamento con gli elementi principali della Rete Ecologica Marchigiana (REM) anche al fine di garantire lo sviluppo armonico del territorio.

Gli obiettivi di tutela della biodiversità e dell'assetto paesaggistico regionale sono strettamente collegati alla Sottomisura 10.2. e alla attivazione delle azioni di **Salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione**, **Coltivazione di varietà vegetali minacciate di erosione**.

Importante sarà anche il **Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale** che vede come beneficiario l'Agenzia regionale (ASSAM) che attraverso quanto disposto dalla Legge Regionale 12/2003, che disciplina la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano attraverso la creazione del repertorio regionale del patrimonio genetico e l'istituzione delle commissioni tecnico-scientifiche per il settore animale ed il settore vegetale, gestisce le attività collegate alla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano, in particolare quelle minacciate da erosione genetica, e gli agroecosistemi locali, anche per favorire lo sviluppo delle produzioni di qualità.

In sintesi la misura è articolata come segue:

Sottomisura 10.1.

- Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle acque (**FA 4B**);
- Operazione B) - Inerbimento permanente delle superfici agricole (**FA 4C**);
- Operazione C) - Gestione sostenibile dei pascoli (**FA 4A**);
- Operazione D) - Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale (**FA 4A**)

Sottomisura 10.2.

- Operazione A) - Operazione A) - Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su materiale genetico regionale (**FA 4A**);

Contributo diretto alla Focus Area 4A, 4B e 4C

- agli obiettivi della Focus Area 4A contribuisce la sottomisura 10.1. principalmente attraverso il miglioramento della gestione sostenibile dei pascoli, che garantiscono il mantenimento della

biodiversità legata agli habitat delle praterie, e tramite il sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione e all'allevamento di razze minacciate di abbandono. Un effetto positivo secondario sulla biodiversità deriva anche dalla creazione dei margini erbosi multifunzionali che, grazie alla semina di miscugli che garantiscono una fioritura prolungata con elevate presenze di insetti pronubi assicurano una maggiore presenza di avifauna. Infine la riduzione degli impieghi di fitofarmaci e fertilizzanti contribuisce alla tutela degli ecosistemi terrestri e acquatici con conseguenti vantaggi diretti sulla biodiversità naturale. La sottomisura 10.2. attraverso la conservazione diretta della biodiversità animale e vegetale garantisce la individuazione e conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano, minacciate di abbandono o a rischio di estinzione;

- agli obiettivi della Focus Area 4B contribuisce direttamente la sottomisura 10.1. sostenendo tecniche di produzione integrata e di produzione integrata avanzata e riducendo quindi il carico inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci. Inoltre le azioni di inerbimento permanente contribuiscono alla tutela della qualità delle acque profonde riducendo i fenomeni di infiltrazione di nutrienti azotati. Il margini erbosi multifunzionali, che vengono collocati tra il terreno coltivato ed i corsi d'acqua minori e tra il terreno e le strade con le relative canalizzazioni delle acque meteoriche, garantiscono una importante funzione di filtro a tutela principalmente delle acque superficiali;
- agli obiettivi della Focus Area 4C contribuisce direttamente la sottomisura 10.1., favorendo l'inerbimento permanente su tutte le superfici a premio o su margini erbosi multifunzionali che consentono di migliorare la protezione del suolo da fenomeni erosivi, nonché di favorire l'aumento del tenore di sostanza organica dei suoli.

Contributo indiretto alle Focus Area 5D e 5E

- agli obiettivi della Focus Area 5D contribuisce indirettamente la sottomisura 10.1. favorendo l'adozione di tecniche di produzione a basso impatto con un ridotto utilizzo di concimi azotati, e con un conseguente contenimento dei gas serra, in particolare del protossido di azoto;
- agli obiettivi della Focus Area 5E contribuisce indirettamente la sottomisura 10.1., sostenendo pratiche favorevoli all'immobilizzazione del carbonio nei suoli e tecniche produttive a basso input energetico.

Contributo agli obiettivi trasversali

Ambiente

Come già evidenziato in relazione ai contributi alle diverse priorità e Focus Area, la misura è fortemente favorevole all'ambiente, favorendo la tutela delle acque superficiali e profonde, del suolo preservandolo dall'erosione e prevenendo fenomeni di micro dissesto idrogeologico, nonché della biodiversità naturale e dell'agrobiodiversità.

Cambiamenti climatici

La misura contribuisce allo stock di carbonio organico nei suoli attraverso l'adozione di tecniche di inerbimento permanente che favoriscono l'aumento del livello di sostanza organica stabile nei suoli. Inoltre, la riduzione dell'uso dei fertilizzanti azotati contiene le emissioni di gas serra sia direttamente con la riduzione del protossido di azoto, che indirettamente riducendo le emissioni di CO_2 emesse nei processi di produzione ad alto consumo energetico dei concimi azotati, degli altri nutrienti e dei fitofarmaci.

Innovazione

La misura promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi introducendo tecniche innovative di gestione a basso impiegno di prodotti di sintesi e pratiche innovative per la gestione del suolo.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
10.1.					X	X	X				I	I				V	V	V
10.2.					X											V	V	V

X = contributo diretto agli obiettivi della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.1 § 8.2.10.2 - Contributo della misura 10 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. Sottomisura 10.1 - Operazione A) - FA 4B - Produzione integrata per la tutela delle acque

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

È concesso un sostegno annuale per incentivare l'adozione di specifici disciplinari di produzione integrata, al fine di diminuire gli impatti negativi derivanti da prodotti fitosanitari e fertilizzazioni limitandone ed ottimizzandone l'uso in agricoltura, con le seguenti modalità:

Azione 1 – Produzione integrata

Gli agricoltori aderenti devono:

- adottare le tecniche di produzione integrata riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale. È ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE;

Azione 2 – Produzione integrata avanzata

Gli agricoltori aderenti devono:

- adottare le tecniche di produzione integrata riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale richieste a premio. È ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE;
- adottare per le colture del melo, pero, pesco, susino e albicocco le tecniche previste dal Disciplinare per l'utilizzo del metodo della "Confusione sessuale" in frutticoltura prodotto dalla Regione Marche, che riporta le modalità operative addizionali rispetto alle indicazioni per le tecniche di produzione integrata di base ai fini di una lotta integrata avanzata. Per Difesa Avanzata si intende l'applicazione del metodo della "confusione sessuale" attraverso la collocazione nel frutteto degli specifici diffusori di "feromoni" (detti anche "dispenser"). L'adozione della confusione sessuale, tende a limitare l'utilizzazione di sostanze antiparassitarie, con effetti positivi sull'ambiente e la salubrità dei prodotti.

Azione 1 (Produzione integrata) ed Azione 2 (Produzione integrata avanzata)

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per i requisiti che vanno oltre l'ordinarietà e la *baseline*, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- i requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale.

Tutti gli impegni legati all'adozione del metodo di Produzione Integrata e Produzione integrata avanzata compresi i riferimenti pertinenti di *baseline* sono descritti nella tabella di Baseline.

Le disposizioni tecniche relative all'azione di Produzione integrata sono riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali approvati con specifici atti regionali e comprendono le norme di "tecnica agronomica" e le norme di "difesa". Tali Disciplinari sono redatti in base alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011.

I disciplinari sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, sono consultabili e scaricabili dal sito http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/ProduzioneIntegrata.aspx

Nel DPI gli obblighi sono chiaramente identificati e di seguito nella tab. 1 (a-f) si riportano gli impegni ricondotti ai principali ambiti.

Descrizione impegno: Gestione del suolo

Superfici con pendenza media maggiore del 30%:

- *colture erbacee*: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura. Sono vietate le arature;
- *colture arboree* all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto

arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci

Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%:

- *colture erbacee*: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri
- *colture arboree*: Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificatura e gli interventi di interramento localizzato dei concimi.

Nelle aree di pianura:

- è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni

Tab.1a § 8.2.10.3.3.1 Impegno "Gestione del suolo

Descrizione impegno:Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.

Descrizione impegno: Avvicendamento colturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura.

I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno della sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche

Tab.1b § 8.2.10.3.3.1 Impegni "scelta varietale e materiale di moltiplicazione " e "avvicendamento

colturale"

Descrizione impegno: Fertilizzazione

- Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari.
- È richiesta l'effettuazione di una analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico.
- Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali. Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida – entro 5 anni - all'impianto o alla adesione. In ogni caso, per i beneficiari che aderiscono per la prima volta alla misura, tali analisi debbono essere effettuate al più tardi un anno prima dell'adesione alla presente misura.
- Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura sulla base di una analisi del terreno, redatto da parte di un tecnico abilitato con titolo di studio in campo agronomico, basato sui criteri riportati nei DPI.
- Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee.

Tab.1c § 8.2.10.3.3.1 Impegno "fertilizzazione"

Descrizione impegno: Irrigazione

- Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno.
- Registrazione dei dati agrometeo, date e volumi degli interventi irrigui ad esclusione della microirrigazione.
- Rispetto del volume massimo di adacquamento per intervento irriguo.
- Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nei singoli DPI (fatta eccezione per consorzi operanti con turni irrigui che non garantiscono continuità di fornitura)

Tab.1d § 8.2.10.3.3.1 Impegno "irrigazione"

Descrizione impegno: Difesa integrata (volontaria)

- Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti
- Obbligo di registrazione dei parametri di giustificazione degli impieghi (monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti) e su registri colturali e registri di magazzino.
- Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura.
- Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotto fitosanitarie (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI di ciascuna coltura.

Descrizione impegno: Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 AZIONE B)

Utilizzo del metodo della “confusione sessuale” secondo quanto previsto dal disciplinare di difesa integrata della Regione Marche. Gli impegni riguardano:

- l’installazione dei dispenser seguendo le indicazioni del disciplinare (modello, epoca, numero, localizzazione nel frutteto);
- l'utilizzazione dei soli prodotti registrati per coltura;
- il controllo di campo per la valutazione di eventuali interventi fitoiatrici aggiuntivi (monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti).

Tab.1e § 8.2.10.3.3.1 Impegno "Difesa integrata volontaria" e "avanzata"

Descrizione impegno: Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

- Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio.
- Effettuare una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell’impegno.
- In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate:
- anagrafica e dati dell'azienda pratiche agronomiche (semina,

lavorazioni ecc)
- fertilizzazioni
- irrigazione
- monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti
- trattamenti fitosanitari
- scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Tab.1f § 8.2.10.3.3.1 Impegno "tenuta del registro aziendale"

Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di 5, 6 o 7 anni.

I nuovi impegni assunti a partire dal 2021 hanno una durata di 1 anno. Dal 2022, per gli impegni in essere, la proroga dopo la fine del periodo iniziale non deve superare un anno.

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:
    - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è annuale ed è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione rispetto alla

ordinarietà che rispetta la baseline. Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno.

- La durata dell'impegno è di 5 anni che può essere prolungata a 6 o 7 anni per domande incluse in accordi agroambientali d'area.

I nuovi impegni assunti a partire dal 2021 hanno una durata di 1 anno.

Dal 2022, per gli impegni in essere, la proroga dopo la fine del periodo iniziale non deve superare un anno.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 febbraio 2014 (in base all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012);
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i.;
- DGR regionale che recepisce annualmente ed eventualmente integra le norme nazionali sulla Condizionalità.

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline e nel rispetto dei limiti previsti

dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi tengono in considerazione solo gli impegni che vanno al di la dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Inoltre, tengono conto dei pagamenti percepiti dal beneficiario nell'ambito del Regolamento 1307/2013 al fine di evitare il doppio finanziamento per la azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente. Per le suddette pratiche non si verifica l'eventualità di doppio finanziamento in quanto con la presente operazione l'impegno non viene preso in conto ai fini del calcolo del premio e non si finanziano operazioni uguali o assimilabili a quelle del greening.

Relativamente ai premi accoppiati del settore vitivinicolo l'unica operazione che si deve tenere in considerazione su cui si ravvisa un pericolo di sovracompensazione è quella della vendemmia verde. Questa operazione è prevista nelle misure del PNS e potrebbe essere attivata nell'ambito di tale programma con sovrapposizione di beneficiari che attingono anche alle risorse del PSR per le Misure 10 e 11. Nel caso il sostegno venga ottenuto con l'OCM i premi previsti dalla operazione di Produzione integrata non verranno erogati sulle superfici investite a vite oggetto di intervento di Vendemmia verde con riferimento al beneficiario ed all'annata agraria.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno alle seguenti condizioni:

Azione 1 (Produzione integrata) ed Azione 2 (Produzione integrata avanzata)

- sottopongano alle tecniche di produzione integrata tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale. È ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE;
- sono in possesso della certificazione di produzione integrata in base alle procedure del SQNPI o del Marchio QM o ne hanno fatto richiesta al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- la superficie minima interessata dall'impegno sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno;
- le superfici oggetto dell'aiuto ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche, che preveda l'attivazione dell'azione specifica. Il criterio di ammissibilità risponde allo specifico fabbisogno 15 "Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi", che evidenzia il notevole vantaggio in termini ambientali di interventi concentrati territorialmente. L'adesione alla presente misura è pertanto garantito a tutti i potenziali beneficiari della regione, a condizione che presentino uno specifico progetto collettivo alle condizioni meglio illustrate al paragrafo 8.1. del presente Programma;

<u>Azione 2 – Produzione integrata avanzata</u>

- sottopongano alle tecniche di produzione integrata avanzata tutte le superfici investite a melo, pero, susino e albicocco della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale. È ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE.

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Marche. Gli agricoltori possono beneficiare della presente sottomisura se aderenti a progetti relativi ad accordi agro ambientali d'area con finalità specifica. La scelta dei progetti d'area sarà effettuata, sulla base della qualità progettuale complessiva dei progetti stessi, in relazione all'obiettivo ambientale.

All'interno dei progetti agroambientali d'area approvati, saranno finanziate tutte le domande di sostegno in quanto la misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi del l'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni. Nel caso di domande collettive presentate da ***gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di accordi agro ambientali d'area***, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, è maggiorato in funzione dei costi di transazione per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione.

Nelle tabelle 1 e 2 sono indicate le colture che possono essere ammesse al sostegno per ciascuna azione ed i relativi importi.

Il premio per la coltura vite è nullo se l'azienda è beneficiaria anche del premio "vendemmia verde".

L'azione 2) "Produzione integrata avanzata" è applicabile a livello aziendale unitamente all'azione 1) "Produzione integrata" fatta salva l'esclusione del sostegno con l'azione 1) di tutte le superfici investite a melo, pero, pesco, susino e albicocco.

<u>Azione 1 – Produzione integrata</u>

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive in

	Accordo Agroambientale
Seminativi	115
Ortaggi	340
Vite	465
Vite con vendemmia verde	0
Olivo	275
Frutta	535

Tab.1 § 8.2.10.3.1.8 - Azione 1: Colture ammesse al sostegno

Azione 2 – Produzione integrata avanzata

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive in Accordo agroambientale
Frutta (melo, pero, pesco, susino, albicocco)	740

Tab.2 § 8.2.10.3.1.8 - Azione 2: Colture ammesse al sostegno

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- Rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- Rispetto dei disciplinari di produzione integrata e produzione integrata avanzata;
- Rispetto delle superfici, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singola operazione;

- Rispetto dell'adesione ad accordi agroambientali d'area o partecipazione regime OCM
- Doppio finanziamento rispetto agli aiuti accoppiati;
- Supervisione legata ad eventuale organismo di controllo terzo;
- Mancato rispetto dell'obbligatorietà dell'adesione integrale (UTE).

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore (genericamente può valere per tutte le azioni).

Nella tabella riportata nel capitolo relativo alle informazioni specifiche della operazione sono riportate anche le modalità di controllo per ogni singolo impegno legato al rispetto dei disciplinari di produzione integrata e produzione integrata avanzata. Tali controlli sono inseriti nel sistema VCM e tradotti in cosiddetti ICO (Impegni, Criteri, Obblighi) per la verifica di controllabilità da parte dell'OP. Gli elementi specifici legati all'adozione dei disciplinari sono controllabili attraverso:

- registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali e registri di magazzino.
- verifiche in loco, con sopralluoghi anche speditivi per verifica lavorazioni/trattamenti.
- verifiche del registro che contiene le seguenti schede dettagliate:
    - anagrafica e dati dell'azienda
    - pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc)
    - fertilizzazioni
    - irrigazione
    - monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti
    - trattamenti fitosanitari
    - scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Per specifiche azioni realizzate nell'ambito di accordi d'area si potrà verificare la possibilità di effettuare controlli da parte di Enti promotori degli accordi, qualora si tratti di organismi pubblici. In tal caso tali controlli avverranno secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG all'atto dell'approvazione dell'accordo agroambientale e previa sottoscrizione di un accordo ai sensi della lettera C), dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014.

Le delimitazioni territoriali degli accordi agro ambientali saranno definite a livello di foglio catastale e

comunicate all'O.P. per i controlli amministrativi sulle superfici.

Verifiche informatiche dell'adesione dei beneficiari alle OCM ed al greening ed esclusione del doppio finanziamento. Il rischio di sovrapposizione degli impegni si verifica nel solo caso della vendemmia verde. In tal caso i premi previsti dalla operazione di Produzione integrata non verranno erogati sulle superfici investite a vite oggetto di intervento di Vendemmia verde. L'OP verificherà attraverso controlli informatici l'esclusione del pagamento.

Contributo delle misure di consulenza, formazione e informazione del presente programma al miglioramento del grado di conoscenza degli impegni della misura.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale nonché l'ordinarietà di gestione nella zona interessata.

Nella tabella sotto riportata viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola che generano la eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

L'analisi si basa sulle "linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" adottate dalla Regione Marche che sono state redatte conformemente a quelle predisposte dal Comitato di Difesa Integrata (CDI), istituito con Decreto Ministeriale n. 242/St del 31/01/2005 secondo i principi ed i criteri definiti dalla "Decisione n. 3864 del 31/12/1996 del Comitato STAR della Commissione Europea". Le "linee guida" della Regione Marche indicano i criteri di impiego dei mezzi ammessi per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti e le tecniche agronomiche che consentono di ottenere produzioni economicamente sostenibili nell'ottica di un minor impatto per l'ambiente e per la salute umana.

Per ciascuna coltura di interesse produttivo per il territorio marchigiano è stata sviluppata una scheda in cui sono riportate le norme tecniche che costituiscono il Disciplinare di Difesa Integrata e controllo delle

infestanti e le tecniche agronomiche.

Nelle tabelle di seguito (Tab.1 a - h) si descrivono la pratica agronomica, gli specifici impegni dell'operazione e i riferimenti ai pertinenti impegni di condizionalità nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Gestione del suolo_1						
Superfici con pendenza media maggiore del 30%: - colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura. Sono vietate le arature; - colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%: - Colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri	BCAA 5 - Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015) In particolare la distanza massima tra i solchi acquai è fissata in 80 m, nel caso di adozione delle norme nazionali. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. BCAA 4 - Copertura minima del suolo. (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio)	Non pertinente	Nella normale pratica ordinaria le lavorazioni vengono effettuate per preservare le caratteristiche del suolo, ma non esistono vincoli a determinate profondità di lavorazione rispetto alle pendenze del terreno con pericolo di fenomeni di erosione dovuta ad una errata gestione del suolo. Usualmente per la semina di colture annuali gli agricoltori nelle condizioni di pendenza superiore al 30% raramente effettuano arature con attrezzi rivoltatori, se non in taluni casi specialmente all'impianto di prati permanenti o di vigneti.	L'impegno è applicato a tutte le colture prevedendo limitazioni al tipo ed alla profondità di lavorazione del suolo diversificate a seconda della pendenza media e del tipo di coltura (seminativo o arborea). In particolare è prevista la riduzione delle lavorazioni, inerbimento dell'interfila negli impianti arborei e la riduzione della distanza tra solchi acqua che vanno oltre la condizionalità. Tali restrizioni si applicano anche su terreni che non manifestano fenomeni erosivi in presenza di sistemazioni.	Le pratiche inerenti la gestione del suolo sono registrate nell'apposita scheda del registro cartaceo o informatizzato. Inoltre può essere verificato in loco. Inoltre l'impegno può essere verificato in loco, con sopralluoghi anche speditivi nel periodo estivo / autunnale, sugli appezzamenti in cui l'aratura è stata da poco eseguita o è addirittura in corso, misurando il profilo dell'ultimo solco di aratura aperto, o il settaggio dell'aratro sulla macchina per i casi in cui, casualmente, si intercettasse il momento preciso in cui l'agricoltore effettua le lavorazioni.	I costi aggiuntivi ed i mancati redditi derivanti dagli impegni relativi alla gestione del suolo e pratiche agronomiche, sono estremamente variabili a seconda delle diverse condizioni, pertanto non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.

Tab.1a § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Gestione Suolo_1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Gestione del suolo_2						
- Colture arboree: Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificatura e gli interventi di interramento localizzato dei concimi. <u>nelle aree di pianura</u> è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.	a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).	Non pertinente	Per le colture arboree, comunque poco presenti in condizioni di presenza così estrema, la lavorazione profonda all'impianto è solitamente con ripper e la messa a dimora mediante buche. L'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato, causa problemi di siccità estiva. Nelle situazioni di pendenza inferiore, ma comunque superiore al 10%, si possono riscontrare lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 – 40 cm. Usualmente non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo. Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.	Gli effetti positivi riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni	L'esistenza dell'inerbimento permanente delle colture arboree è riscontrabile in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate.	

Tab.1a § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Gestione Suolo_2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione						
Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato	Non pertinente	Decreto 24 luglio 2003 " Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto"	Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997. Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà	Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali	In caso di realizzazione di nuovi impianti all'interno del periodo di impegno verificare la disponibilità dei certificati fitosanitari richiesti dai Disciplinari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione (v.f. = virus free) o (v.t. = virus tested) a norma	La scelta del materiale di moltiplicazione pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata

Tab.1b § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Avvicendamento colturale_1						
Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno della sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.	(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening) *"Greening": diversificazione colturale:* non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi: - aziende con meno di 10 ettari di seminativi; - aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;		Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro)	L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. La introduzione di colture leguminose azotofissatrici o più in generale da rinnovo aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture. L'avvicendamento comporta benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo "greening" di diversificazione colturale, per le seguenti ragioni: - esso si applica anche ad aziende esentate dal vincolo "greening";	L'avvicendamento deve essere registrato nelle schede colturali registro. Il confronto fra i diversi anni permette la verifica documentale Può essere effettuata la verifica in loco. Il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recita, infatti, che **"**Gli agricoltori entro la data di presentazione **/** della domanda "UNICA", depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano". (Articolo 31)	L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata. Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening

Tab.1c § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Avvicendamento colturale_1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Avvicendamento colturale_2						
	- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari. Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse		Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro)	- richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza del vincolo "greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in monosuccessione su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione; - considera i cereali vernini (frumento, triticale, orzo, avena, ecc.) come una stessa coltura e quindi tali da non dare luogo ad avvicendamento, mentre il criterio di diversificazione li considera colture diverse in quanto appartenenti a generi botanici diversi; - determina, attraverso il limite di un solo ristoppio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60% , inferiore a quella consentita dal vincolo "greening" (75%), con conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura		

Tab.1c § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Avvicendamento colturale_2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Fertilizzazione_1						
Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. È richiesta l'effettuazione di una analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico. Le analisi hanno validità di 5 anni. Per i beneficiari che aderiscono per la prima volta alla misura, le analisi sono valide se effettuate non più di 12 mesi prima dell'adesione alla presente misura Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida – entro 5 anni - all'impianto o alla adesione. Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale redatto sulla base di una analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato con titolo di studio in campo agronomico per coltura basato sui criteri riportati nei DPI.	CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti). DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati. DGR 147/2013 conferma ZVN In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:	Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 07.04.2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.	La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione. Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale	Il piano di fertilizzazione dei DPI persegue l'obiettivo di garantire produzioni di elevata quantità e qualità, della salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità. Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi. Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni colturali, la piovosità invernale. Questo permette di garantire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali. I disciplinari indirizzano verso l'utilizzo di fertilizzanti organici in un'ottica della loro efficienza e non dello smaltimento. Questo, oltre a ridurre il rischio di inquinamento permette di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica.	Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura Verifica dei certificati delle analisi del suolo. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti. Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti	Minori spese per acquisto fertilizzanti. Su alcune colture si può verificare una riduzione delle rese dovuta al minore impiego di fertilizzanti Maggiore impegno di manodopera per prelievo campioni per analisi terreno. I costi relativi alle analisi non vengono direttamente remunerati Registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi di registrazione derivanti dalla condizionalità (fuori dalle ZVN) e/o dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti. Tale impegno è considerato nei costi di transazione

Tab.1d § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Fertilizzazione_1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Fertilizzazione_2						
Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee	A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con atto regionale Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica . Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno	- obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali). Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF	La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione. Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale	La produzione integrata si prefigge di coniugare l'obiettivo di ottenere produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili, con quello di ridurre complessivamente gli input fertilizzanti mediamente di un 30% in un quinquennio di riferimento rispetto ai limiti previsti dai CGO e dalle BCAA. I valori della tabella precedente sono riferiti a massimali orientativi calcolati in funzione di una ipotetica resa unitaria e distinti tra aree normali e aree di emergenza nitrati che pertanto non vanno applicati pedissequamente. Da una corretta gestione del piano di concimazione, scaturiscono generalmente dosi sensibilmente inferiori a quanto riportato in tabella il che, unito al rispetto delle altre tecniche agronomiche di produzione integrata, consente di ridurre mediamente del 30% gli input fertilizzanti		

Tab.1d § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Fertilizzazione_2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Irrigazione						
Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno. I dati agrometeo, date e volumi degli interventi irrigui devono essere registrati tranne che in caso di microirrigazione. Rispetto del volume massimo di adacquamento per intervento irriguo Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nei singoli DPI (fatta eccezione per consorzi operanti con turni irrigui che non garantiscono continuità di fornitura)	BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi	Gli impegni dei DPI consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide, e lo sviluppo di avversità	Registrazione degli interventi irrigui e del dato pluviometrico o della documentazione relativa al piano di irrigazione. Il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato (per es. assenza di irrigazione per scorrimento, presenza di pluviometri, di strumenti di monitoraggio)	Registrazione dati meteo e dati irrigazioni su schede colturali (costi di transazione) I costi per gli impegni legati all'irrigazione non sono remunerati

Tab.1e § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Irrigazione

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Difesa integrata (volontaria)_1						
Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti - Obbligo di registrazione dei parametri di giustificazione degli impieghi (monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti) su registri colturali e registri di magazzino. Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura.	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni: a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale	La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.). La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta. Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata.	L'impiego dei prodotti fitosanitari è giustificato in base ad osservazioni aziendali (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o criteri preventivi sempre basati sulle condizioni aziendali o sulle indicazioni dei bollettini fitosanitari territoriali di difesa integrata volontaria. Dai DPI sono esclusi o fortemente limitati i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive classificate come pericolose e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana. Sono escluse o fortemente limitate le sostanze attive che verranno classificate come candidate alla sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento 1107/09/UE.	Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali e registri di magazzino. Qualora nelle schede campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, vengono verificate l'indicazione sulle schede dei parametri relativi. Verificata, quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, pluviometro, ecc.), la presenza di tali dispositivi in campo. Per gli interventi di difesa per cui vale l'indicazione dei Bollettini di Produzione Integrata, l'addetto al controllo verifica su di essi la compatibilità delle date dei trattamenti eseguiti	Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture ed il diserbo. Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie Inserito più chiaramente come impegno e controllabile attraverso le registrazioni

Tab.1f § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Difesa integrata (volontaria)_parte 1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Difesa integrata (volontaria)_2						
Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotto fitosanitarie (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI. Non è possibile inserire tutti gli impegni delle singole colture quindi si propone l'inserimento a titolo di esempio di una scheda tipo di coltura con: descrizione delle avversità, criteri di intervento, p.a. e ausiliari, note e limitazioni d'uso.	Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.	b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. c)Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. d)le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.	Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata. Ad esempio nel caso della ticchiolatura in caso di condizioni particolarmente avverse, dovendo rispettare un numero limitato di numero di trattamenti come nella relativa scheda del DPI, le produzioni possono subire danni (anche solo estetici) che declassano parte del prodotto ottenuto.	Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitario, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna. sanitari. L'impiego di prodotti selettivi consente inoltre di rispettare l'entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci. Ulteriori vincoli permettono una più efficace gestione della problematica delle resistenze.	Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione; Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni. E' possibile a seconda del periodo il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc. - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui l'azienda pratichi la DIA o comunque in tutti quei casi in cui, sulle schede, risultino non indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico.	Costi aggiuntivi per la manodopera sia per raccolta campioni sia per registrazioni difesa integrata volontaria (catture trappole, esiti campionamenti visuali, ecc.)

Tab.1f § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Difesa integrata (volontaria)_parte 2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 AZIONE B)_parte1						
Utilizzo del metodo della "confusione sessuale" secondo quanto previsto dal disciplinare di difesa integrata della Regione Marche - l'installazione dei dispenser seguendo le indicazioni del disciplinare (modello, epoca, numero, localizzazione nel frutteto) - l'utilizzazione dei soli prodotti registrati per coltura; - il controllo di campo per la valutazione di eventuali interventi fitoiatrici aggiuntivi (monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti)	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni: a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale		L'adozione della confusione sessuale tende a limitare l'utilizzazione di sostanze antiparassitarie, con effetti positivi sull'ambiente e la salubrità dei prodotti. I vantaggi, rispetto alla tecnica integrata di base, derivano dalla riduzione del numero di trattamenti che si riducono sensibilmente rispetto alla normale pratica.	Verifica dei documenti di acquisto e utilizzo dei *dispenser* in loco. Verifica delle registrazione relative alle rilevazioni di monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti	Costo dei dispenser; Manodopera per registrazioni difesa integrata avanzata (catture trappole, esiti campionamenti visuali, ecc) Tale impegno risulta superiore alla normale pratica e agli obblighi connessi ai Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari legati all'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Tab.1g § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 az. B)_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 AZIONE B)_parte2						
	Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.	b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. c)Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. d)le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.				

Tab.1g § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 az. B)_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino e documentazione SQNPI o QM						
Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio. Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate: anagrafica e dati dell'azienda pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc.) fertilizzazioni irrigazione monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti trattamenti fitosanitari scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari Obbligo di certificazione al SQNPI o QM	CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;	Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.	Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.	Verifica della completezza e veridicità delle schede colturali e di magazzino	Eventuali costi di registrazione funzionali al solo controllo del rispetto dell'impegno sono inseriti fra i costi di transazione La presentazione della richiesta nel sistema SQNPI o QM determina l'entrata nel sistema di certificazione. Il maggiore impegno connesso ai procedimenti di certificazione è calcolato nei costi di transazione.

Tab.1h § 8.2.10.3.1.10 - Impegni Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art.10 del Reg. 808/2014, sulla base delle *ipotesi standard* dei *costi aggiuntivi e del mancato guadagno* rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

La metodologia si basa sul confronto tra una condizione di *ordinarietà* e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti che genera effetto sui ricavi e sui costi.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi".

Si è tenuto conto dell'intero processo produttivo (input, rese, prezzi), sia relativo alla comune pratica agricola che alla tecnica oggetto di intervento (produzione integrata e produzione integrata avanzata), al fine determinare l'eventuale aggravio di costi e/o di mancati ricavi. Dalla definizione delle tecniche ne discende anche la più opportuna metodologia di calcolo dei differenziali economici.

Sugli elementi da confrontare, si specifica inoltre che la base di calcolo è il margine lordo della coltura oggetto di applicazione della tecnica. Il calcolo del margine lordo incorpora sia gli effetti di costo sia quelli di ricavo. Nello schema di calcolo del margine lordo non sono considerati i costi fissi, gli interessi (pagati e calcolati) sul capitale fondiario e gli ammortamenti. Sono stati considerati i soli costi variabili relativi ai fattori produttivi (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci) e al lavoro.

La valutazione economica delle tecniche colturali, ha considerato dal lato dei costi le minori spese per acquisto fertilizzanti, il maggiore impegno di manodopera, i maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata. Dal lato dei ricavi una riduzione delle rese dovuta al minore impiego di fertilizzanti.

La gestione del suolo, la scelta del materiale di propagazione, l'avvicendamento e la redazione del piano irriguo non entrano nella stima dei mancati redditi e costi aggiuntivi.

È stato considerato il costo di transazione (costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: l'impegno orario dell'imprenditore per la presentazione della domanda, i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli anni successivi, l'impegno orario per le registrazioni delle operazioni colturali e di magazzino. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto entro il 20% del pagamento complessivo per le domande individuali, o il 30% nel caso di domande collettive.

Fonti informative utilizzate: Banche dati RICA del triennio 2010-2012; tariffari APIMAI; Censimento agricoltura 2010; Indagini congiunturali ISTAT; Indagini di istituti di ricerca, università, amministrazioni, utili a fornire elementi sui processi produttivi oggetto di impegno e un quadro esaustivo delle caratteristiche

produttive e reddituali delle aziende agricole marchigiane.

Al fine di considerare solo gli impegni aggiuntivi rispetto alla *baseline,* si è fatto riferimento alla tabella che descrive gli impegni dell'operazione, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Per evitare il doppio finanziamento la tabella riporta le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi al *greening* e ai premi accoppiati di cui al Reg. 1307/2013.

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening): non si verificano sovrapposizioni con le prati quanto, nella elaborazione del premio non sono stati presi in considerazione i costi aggiuntivi che si generano degli obblighi relativi all'avvicendamento colturale riportato nei DPI che potrebbe essere assimilabile all'obbl "diversificazione" previsto dal greening. Per quanto riguarda l'impegno di inverdimento "Prato permanente" di cui all'art. 45 del Reg. UE n. 1307/201 tali superfici non sono oggetto di premio della presente operazione. Premi accoppiati art. 52 Reg UE 1307/13 relativi ai premi a superficie per produzioni vegetali: non si ravvisa sovrapposizioni in quanto le finalità di tali compensazioni volte a sostenere un intero settore in difficoltà non corrispondenza con gli impegni richiesti nella presente operazione che non è diretta ad incentivare le specifich e, soprattutto, è incentrata sull'obiettivo ambientale attraverso l'incentivazione all'adozione delle tecniche di P integrata. Quindi i maggiori costi e le perdite di reddito sono derivate solo dal confronto delle colture praticat rispetto alla tecnica convenzionale Premi accoppiati del settore vitivinicolo: l'unica operazione che si deve tenere in considerazione su cui si ravv sovracompensazione è quella della vendemmia verde. Questa operazione è prevista nelle misure del PNS e po attivata nell'ambito di tale programma con sovrapposizione di beneficiari che attingono anche alle risorse del Misure 10 e 11. Nel caso il sostegno venga ottenuto con l'OCM i premi previsti dalla operazione di Produzio verranno erogati sulle superfici investite a vite oggetto di intervento di Vendemmia verde con riferimento al b all'annata agraria.

Tab.1 § 8.2.10.3.4.10 Esclusione doppio finanziamento

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.10.3.2. Sottomisura 10.1 - Operazione B) - FA 4C - Inerbimento permanente delle superfici agricole

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

È concesso un sostegno annuale per inerbimenti della superficie agricola, finalizzati alla prevenzione dei rischi di erosione dei suoli e tutela delle acque, con le modalità di seguito indicate:

Azione 1 – Inerbimento permanente delle colture perenni specializzate

Gli agricoltori aderenti devono:

- Praticare l'inerbimento permanente delle colture di vite, olivo e frutta su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale. Le superfici oggetto di impegno devono essere inerbite durante tutto l'anno. È ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE.

Azione 2 – Margini erbosi multifunzionali

Gli agricoltori aderenti devono:

- Praticare l'inerbimento l'inerbimento di porzioni di SAU aziendale, attraverso la semina di una specifica miscela di sementi a fioritura scalare, nell'ambito di accordi agro ambientali d'area approvati dalla Regione Marche. Tali impianti favoriscono la costituzione di un habitat idoneo alla presenza di pronubi (api, bombi), altri insetti utili, uccelli e piccoli mammiferi durante il periodo di coltivazione. In tal modo i margini erbosi oltre al contenimento del rischio di micro dissesto idrogeologico contribuiscono alla conservazione della biodiversità vegetale ed al mantenimento della fauna selvatica. Tali margini adeguatamente gestiti inoltre possono ridurre il trasferimento di sostanze chimiche per ruscellamento, proteggendo così le acque dalla contaminazione e limitando l'erosione del suolo. Più in dettaglio gli impegni consistono in:
    - convertire almeno il **10%** dei seminativi aziendali (esclusi i prati avvicendati) a superficie inerbita;
    - tale superficie inerbita deve essere distribuita in strutture lineari di massimo 10 metri di larghezza poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo. Se tali superfici sono utilizzate dal beneficiario per ottemperare agli obblighi legati al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" e/o sonosuperfici dedicate ad aree di interesse ecologico (EFA) e/o nel caso in cui l'operazione viene utilizzata come ***pratica equivalente*** di cui all'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/2013 punto III 3), il premio verrà corrisposto sulla parte di superficie eccedente tali obblighi;
    - presentare un progetto aziendale relativo alla collocazione delle fasce inerbite approvato dal Soggetto Promotore dell'accordo e coerente con la situazione ambientale dell'area su cui insiste l'accordo;
    - seminare le seguenti essenze: miscuglio di trifogli (Trifolium repens L., Trifolium pratense L.), medica (Medicago sativa L.), lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.), sulla (Hedysarum coronarium L.);

- sfalciare la superficie inerbita almeno una volta nell'anno, entro il termine della fioritura prima decade di giugno, ciò permette il mantenimento dell'equilibrio vegetazionale tra le essenze erbacee e il perdurare del cotico erboso nel periodo di impegno;
- non ottenere alcuna produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il pascolo;
- divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione.

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:
  - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno.

Il pagamento è annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione. La durata dell'impegno è di 5 anni.

I nuovi impegni assunti a partire dal 2021, per l'Azione 1 hanno una durata di 1 anno mentre per l'Azione 2 hanno una durata di 3 anni.

Dal 2022, per gli impegni in essere, la proroga dopo la fine del periodo iniziale non deve superare un anno.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 febbraio 2014 (in base all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012);
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i.;
- DGR regionale che recepisce annualmente ed eventualmente integra le norme nazionali sulla Condizionalità.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi tengono in considerazione solo gli impegni che vanno al di la dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Inoltre, tengono conto dei pagamenti percepiti dal beneficiario nell'ambito del Regolamento 1307/2013 al fine di evitare il doppio finanziamento per la azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente. In particolare si è rilevato il pericolo di doppio finanziamento sulle superfici destinate ai margini erbosi multifunzionali che l'agricoltore utilizza per ottemperare agli obblighi legati al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" e/o sono superfici dedicate ad aree di

interesse ecologico (EFA). Per evitare sovrapposizioni, il premio verrà corrisposto sulla parte di superficie eccedente tali obblighi.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora siano verificate le seguenti condizioni:

Azione 1 – Inerbimento permanente delle colture perenni specializzate

- gli agricoltori adottino le tecniche di inerbimento permanente su tutte le superfici investite a colture perenni specializzate (vite, olivo, frutta) della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale. È ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE.

Azione 2 – Margini erbosi multifunzionali

- gli agricoltori effettuino l'impianto di margini erbosi multifunzionali su tutte le superfici investite a seminativo della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale. È ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE investito a seminativo;
- le superfici oggetto dell'aiuto ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche che preveda l'attivazione dell'azione specifica. Il criterio di ammissibilità risponde allo specifico fabbisogno 15 "Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi" che evidenzia il notevole vantaggio in termini ambientali di interventi concentrati territorialmente. L'adesione alla presente misura è pertanto garantito a tutti i potenziali beneficiari della regione, a condizione che presentino uno specifico progetto collettivo alle condizioni meglio illustrate al paragrafo 8.1. del presente Programma.

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Azione 1 – Inerbimento permanente delle colture perenni specializzate

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Azione 2 – Margini erbosi multifunzionali

La presente azione si applica su tutto il territorio della Regione Marche nell'ambito di progetti relativi ad accordi agro ambientali d'area con finalità specifica. La scelta dei progetti d'area sarà effettuata, sulla base della qualità progettuale complessiva dei progetti stessi, in relazione all'obiettivo ambientale.

All'interno dei progetti agroambientali d'area approvati, saranno finanziate tutte le domande di sostegno in

quanto la misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni (vedi tabella).

Nelle tabelle (1 e 2) seguenti sono indicate le colture che possono essere ammesse al sostegno per ciascuna azione ed i relativi importi:

Azione 1 – Inerbimento permanente delle colture perenni specializzate

Impegno volontario	Importo premio Euro/ettaro
Inerbimento colture arboree e vite	120

Tab. 1 § 8.2.10.3.2.8 - Azione 1 – Inerbimento permanente delle colture perenni specializzate

Azione 2 – Margini erbosi multifunzionali

Impegno volontario	Importo premio Euro/ettaro
Margini erbosi multifunzionali	130

Tab. 2 § 8.2.10.3.2.8.- Azione 2 – Margini erbosi multifunzionali

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9

(Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- Rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- Rispetto delle superfici, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singola operazione;
- Rispetto dell'adesione ad accordi agroambientali d'area;
- Rischio legato al controllo di rispetto dell'obbligo di sfalciatura entro seconda decade di giugno;
- Rischio legato al doppio finanziamento con il greening.

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore (genericamente può valere per tutte le azioni).

Per specifiche azioni realizzate nell'ambito di accordi d'area si potrà verificare la possibilità di effettuare controlli speditivi per gli impegni legati alla realizzazione e mantenimento dei margini erbosi, da parte di Enti promotori degli accordi, qualora si tratti di organismi pubblici. In tal caso tali controlli avverranno secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG all'atto dell'approvazione dell'accordo agroambientale e previa sottoscrizione di un accordo ai sensi della lettera C), Allegato I del Regolamento Delegato n. 907/2014.

Le delimitazioni territoriali degli accordi agro ambientali saranno definite a livello di foglio catastale e comunicate all'O.P. per i controlli amministrativi sulle superfici.

Verifiche informatiche per le superfici destinate a fasce tampone e EFA.

Le suddette verifiche informatiche sono consentite dal sistema di presentazione delle domande predisposto dall'OP, che prevede l'identificazione delle particelle con gli specifici codici prodotto (EFA, fasce tampone) e ciò permette i controlli amministrativi su tali superfici.Per l'obbligo di sfalcio: verifica del registro delle operazioni colturali e controlli in loco.

Contributo delle misure di consulenza, formazione e informazione del presente programma al miglioramento del grado di conoscenza degli impegni della misura.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Di seguito viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l'analisi si basa sugli impegni richiesti per l'adozione della tecnica. Nelle tabelle (3a-3b) si descrivono la pratica agronomica, gli specifici impegni dell'operazione e i riferimenti ai pertinenti impegni di condizionalità nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO INERBIMENTO PERMANENTE	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI/ REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Colture arboree: Obbligo dell'inerbimento per le colture arboree di vite, olivo e frutta per tutto l'anno.	BCAA 4 - Copertura minima del suolo. (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015) a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).	Non pertinente	Non pertinente	Per le colture arboree, l'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato, causa problemi di siccità estiva. Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.	L'inerbimento permanente presenta numerosi vantaggi ambientali: • aumento e conservazione della sostanza organica nel suolo • miglioramento della struttura del terreno e della sua aerazione • aumento della biodiversità e dell'entomofauna utile • limitazione dei fenomeni erosivi nei terreni declivi • maggior efficienza della disponibilità idrica (l'aumento di sostanza organica porta ad un maggiore immagazzinamento di acqua) • migliore sgrondo delle acque in eccesso.	L'esistenza dell'inerbimento permanente delle colture arboree è riscontrabile in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate.	I costi sono relativi alla semina di miscugli idonei, alla necessità di gestire le superfici inerbite con sfalci per limitare la diffusione delle infestanti e consentire le operazioni di raccolta. Effetti sulle rese per la competizione idrica nutrizionale della coltivazione arborea. Tale pratica non è riconducibile a gli impegni legati alle pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (art. 43 del Reg. UE 1307/2013) quindi non si ravvisano sovrapposizioni delle compensazioni.

Tab. 3a § 8.2.10.3.2.10 - Pratica agronomica, specifici impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condizionalità

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO MARGINI ERBOSI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI/REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
- Costituzione di margini erbosi multifunzionali sul 10 % della superficie a seminativo - sfalci annuali - divieto fertilizzazione - progetto di collacazione dei margini multifunzionali Partecipazione ad accordi d'area	BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015) Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la norma prevede: - il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; - la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".		Non pertinente	Nella normale pratica non vengono dedicate superfici seminabili ad aree inerbite che vadano oltre l'obbligo di condizionalità.	Effetti positivi sull'ambiente sono così riassumibili: • miglioramento della struttura del terreno e della sua aerazione • aumento della biodiversità e dell'entomofauna utile • creazione di corridoi ecologici • limitazione dei fenomeni erosivi nei terreni declivi con riduzione del ruscellamento • migliore sgrondo delle acque in eccesso • aumento e conservazione della sostanza organica nel suolo	L'esistenza delle superfici soggette all'impegno è riscontrabile in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate. Il riscontro con il progetto consente la verifica dell'impegno.	I costi sono relativi alla semina di specifici miscugli ad azioni idonee al mantenimento per 5 anni della superficie inerbita; alla necessità di gestire le superfici inerbite con sfalci. Minori redditi dovuti alla sottrazione di superficie coltivabile a colture da reddito. Costo per redazione del progetto e per la partecipazione ad accordi agro ambientali d'area (costi di transazione) La misura presenta dei rischi di sovrapposizione con l'impegno di condizionalità pertinente BCAA1 ed anche con l'obbligo per le aziende maggiori di 15 ettari di dedicare parte della SAU ad EFA. Per ovviare al pericolo di doppio finanziamento, fermo restando l'obbligo di applicare la tecnica sul 10% dei seminativi aziendali, il premio verrà corrisposto solo sulla parte si superficie non utilizzata dall'agricoltore per soddisfare tali obblighi.

Tab. 3b § 8.2.10.3.2.10 - Pratica agronomica, specifici impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condizionalità

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L’importo del sostegno è determinato, in base all’art.10 del Reg. 808/2014, sulla base delle *ipotesi standard* dei *costi aggiuntivi e del mancato guadagno* rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

La metodologia si basa sul confronto tra una condizione di *ordinarietà* e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti che genera effetto sui ricavi e sui costi.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento “Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi”.

Per beneficiare del sostegno l’agricoltore deve impegnarsi alla applicazione di particolari operazioni colturali (uso di idonei miscugli, gestione degli sfalci) che interessano un area definita dell’azienda. I premi, commisurati in base agli impegni definiti nella tabella di baseline, sono stati valutati in termini di minori redditi (effetti sulle rese delle coltivazioni arboree a causa delle competizioni idriche (azione 1), sottrazione di superfici coltivabili con colture da reddito per essere destinate a margini erbosi (azione 2)) e di maggiori costi (utilizzo di idonei miscugli, gestione meccanica dell’area inerbita). L’analisi economica si è basata sulle valutazioni dei costi per le singole operazioni colturali.

Fonti informative utilizzate: tariffari APIMAI 2014; Banche dati RICA del triennio 2010-2012; indagini di istituti di ricerca, università, amministrazioni, utili a fornire elementi sui processi produttivi oggetto di impegno e un quadro esaustivo delle caratteristiche produttive e reddituali delle aziende agricole

marchigiane.

È stato considerato anche il costo di transazione (costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: l'impegno orario annuale che l'imprenditore dedica alla definizione del progetto e alla presentazione della domanda a cui si aggiungono i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli anni successivi. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto entro il 20% del pagamento complessivo per le domande individuali, o il 30% nel caso di domande collettive.

Al fine di considerare solo gli impegni aggiuntivi rispetto alla *baseline,* si è fatto riferimento alla tabella che descrive gli impegni dell'operazione, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di inverdimento (*greening*) di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Infatti per l'azione relativa ai margini erbosi si presentano dei rischi di sovrapposizione con l'impegno di condizionalità pertinente BCAA1 ed anche con l'obbligo per le aziende maggiori di 15 ettari di dedicare parte della SAU ad EFA. Per ovviare al pericolo di doppio finanziamento, fermo restando l'obbligo di applicare la tecnica sul 10% dei seminativi aziendali, il premio verrà corrisposto solo sulla parte di superficie non utilizzata dall'agricoltore per soddisfare tali obblighi.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.10.3.3. Sottomisura 10.1 - Operazione C) - FA 4A - Gestione sostenibile dei pascoli

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

E’ concesso un sostegno annuale a favore degli agricoltori destinato al perseguimento di una migliore gestione delle superfici pascolate al fine di tutelare le risorse naturali e del paesaggio, riducendo i fenomeni di degrado delle aree pascolive non oggetto di razionali tecniche colturali preservative dell’ambiente e della biodiversità.

Le superfici oggetto di impegno sono tutte le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente aziendali pascolate.

L’adozione di tecniche di gestione dei pascoli prevede le seguenti attività:

- l’attività di gestione migliorativa del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l’anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- il gestore del pascolo deve possedere un piano di turnazione del pascolo, redatto da un tecnico, al fine di organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del servizio, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- siano precluse al pascolamento le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza.

Al termine dell’utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- o eliminazione meccanica, delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico e ambientale, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo;
- se un beneficiario esegue una trasemina questa deve essere effettuata in modo rispettoso del valore naturale dell'area.

Per quanto riguarda le operazioni di trasemina, attualmente gli agricoltori non trovano sul mercato semente certificata di origine autoctona. La Regione Marche intende operare al fine di garantire per il futuro tale disponibilità, sostenendo le seguenti azioni: a) raccolta di germoplasma locale, specie nelle aree Natura 2000 regionali; b) azione di moltiplicazione di tali sementi; c) sostegno di investimenti aziendali specifici; d) incoraggiamento di accordi con ditte sementiere per la commercializzazione delle sementi locali.

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell’art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell’art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:

    - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno.

Il pagamento è annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione rispetto all'ordinarietà che rispetta la baseline. La durata dell'impegno è di 5 anni.

I nuovi impegni assunti a partire dal 2021 hanno una durata di 1 anno.

Dal 2022, per gli impegni in essere, la proroga dopo la fine del periodo iniziale non deve superare un anno.

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo

sostenibile dei pesticidi;

- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 febbraio 2014 (in base all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012);
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i.;
- DGR regionale che recepisce annualmente ed eventualmente integra le norme nazionali sulla Condizionalità.

8.2.10.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati e le Comunanze agrarie qualora gestiscano direttamente le attività di pascolamento.

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni rispetto alla baseline e alla ordinarietà e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi tengono in considerazione solo gli impegni che vanno al di la dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Inoltre, tengono conto dei pagamenti percepiti dal beneficiario nell'ambito del Regolamento 1307/2013 al fine di evitare il doppio finanziamento per le azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente.

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori e gli organismi gestori del territorio possono beneficiare del sostegno qualora rispettino le seguenti condizioni:

- il carico di bestiame per ettaro deve essere compreso tra 0,3 e 1,2 UBA/Ha;
- la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o mantenuti al pascolo, in rapporto alle superfici dedicate al pascolo.

8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni.

Impegno volontario	Importo premio Euro/ettaro
Gestione sostenibile dei pascoli	130

Tab. 4 § 8.2.10.3.3.8 - Entità della compensazione

Si ravvisa una possibile sovrapposizione con l'Ecoschema 1 livello 2 della PAC 2023-2027 solo per gli impegni relativi ai "bovini". Per gli aderenti sia all'Ecoschema 1 livello 2 che alla presente azione del PSR Marche 2014-2022, il premio verrà decurtato di 65€/ha con le modalità definite a livello nazionale, nel caso tali impegni siano relativi ai capi "bovini".

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 10%.

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- Rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- Obblighi del greening e sovrapposizione impegni;
- Rispetto degli impegni previsti per ogni singola operazione (operazioni da effettuarsi/non effettuarsi in determinati periodi dell'anno);
- Verifica rispetto impegni sulla densità – UBA;

- Verifica della congruità tecnica del piano di pascolamento

8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore.

Il piano di turnazione del pascolo consente il riscontro delle attività programmate in caso di verifica in loco.

Il carico UBA/ha è calcolato in base ai dati riportati nella BDN e alle superfici a pascolo presenti nel fascicolo aziendale.

Per il calcolo del carico di bestiame saranno prese in considerazione le UBA aziendali date da bovini, ovicaprini, equidi. Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella seguente (Tab. 5).

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

Tab. 5 § 8.2.10.3.3.9.2. - Indici per il calcolo delle UBA

Contributo delle misure di consulenza, formazione e informazione del presente programma al miglioramento del grado di conoscenza degli impegni della misura.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale e alla ordinarietà.

Di seguito viene indicato il quadro riepilogativo della baseline di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l'analisi si basa sugli impegni richiesti per l'adozione della tecnica. Nelle tabelle (6a-6b-6c) si descrivono la pratica agronomica, gli specifici impegni dell'operazione e i riferimenti ai pertinenti impegni di condizionalità nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Predisposizione del piano di pascolamento e gestione della turnazione con preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza	Non pertinente		Normalmente effettuato il pascolo libero senza criteri di rispetto ambientale e senza la definizione di un piano di turnazione	La presenza di un piano pascolamento garantisce la corretta gestione delle mandrie e il mantenimento della bidiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo di gestione ambientale	La verifica è di tipo documentale. Il piano di pascolamento consente inoltre il riscontro delle attività programmate in caso verifica in loco.	Impegno remunerato in base al maggiore costo degli impegni aggiuntivi alla normale pratica per l'impiego della manodopera necessaria al rispetto della turnazione e della redazione del piano di pascolamento

Tab. 6a § 8.2.10.3.3.10. - Pratica agronomica, specifici impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condizionalità

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli: - dispersione delle deiezioni - eliminazione meccanica, delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico e ambientale	Art. 93 comma 3 Reg. 1306/2013 " per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti." Il Dm 180/2015 recepisce tale articolo come BCAA8 per il mantenimento della proporzione entro la diminuzione del 5%.		Art. 43 e 45 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – prati permanenti. Divieto di conversione dei prati permanenti situati nelle zone designate.	Normalmente tali azioni non vengono effettuate o rimangono circoscritte a limitati interventi presso i punti di abbeverata.		Impegno remunerato in base al maggiore costo per l'impiego di mezzi e manodopera per l'applicazione dell'obbligo su tutte le superfici a pascolo diverse da quelle normalmente interessate. L'impegno risulta aggiuntivo rispetto alla condizionalità e alle normali pratiche in quanto tali interventi sono finalizzati al miglioramento delle superfici pascolate e non solo ad un non riduzione.

Tab. 6b § 8.2.10.3.3.10. - Pratica agronomica, specifici impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condizionalità

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Carico di bestiame compreso tra 0,3 – 1,2 UBA/ha			Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento (non obbligatorio) con carico minimo di 0,2 UBA/ha come operazione sostitutiva di uno sfalcio annuale.			Gli impegni del greening sulle superfici a prato permanente sono considerati a livello di una baseline e rispetto ad essa si configurano come impegni aggiuntivi quindi remunerati. Rispetto alle attività minime (uno sfalcio) l'impegno di mantenere il pascolamento risulta superiore.

Tab. 6c § 8.2.10.3.3.10. - Pratica agronomica, specifici impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condizionalità

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art.10 del Reg. 808/2014, sulla base delle ipotesi standard dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

La metodologia si basa sul confronto tra una condizione di ordinarietà e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti che generano effetto sui ricavi e sui costi.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi".

I costi considerati rilevanti per l'adozione della misura hanno riguardato le operazioni relative alla corretta gestione del pascolo. Nella definizione dei maggiori costi sono state considerate le operazioni (in termini di impegno di manodopera e meccanizzazione) per la corretta gestione del pascolo:

- spandimento del letame (strigliatura),
- eliminazione meccanica delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico-ambientale,
- gestione della turnazione (spostamento delle recinzioni mobili e dei punti di abbeverata in funzione dell'utilizzazione del cotico erboso).

Ai fini della quantificazione del premio, si stima prudenzialmente che questi interventi vengano effettuati nelle zone a maggior intensità di pascolo e, quindi, che la superficie interessata sia circa il 20-25% della superficie sottoposta ad impegno per le operazioni di strigliatura e del 20% per il diserbo meccanico.

È stato considerato anche il costo di transazione (costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: considerazione l'impegno orario annuale che l'imprenditore dedica alla definizione del progetto di turnazione annuale del pascolo e alla presentazione della domanda a cui si aggiungono i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli

anni successivi. Tale costo non supera mai il 20% del pagamento complessivo.

L'analisi economica ha fatto ricorso, a seconda dei casi, a diverse fonti dati tra cui i tariffari APIMAI 2014 (per la valutazione delle operazioni meccaniche), le Banche dati RICA 2010-2012 e ove necessario, l'utilizzazione delle informazioni provenienti da Indagini specifiche provenienti da istituti di ricerca, università, amministrazioni o altri soggetti, utili a fornire elementi sui processi produttivi oggetto di impegno.

Al fine di considerare solo gli impegni aggiuntivi rispetto alla baseline, si è fatto riferimento alla tabella che descrive gli impegni dell'operazione, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di inverdimento (*greening*) di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Gli impegni del greening sulle superfici a prato permanente sono considerati a livello di una baseline e rispetto ad essa si configurano come impegni aggiuntivi quindi remunerati.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Per evitare il doppio finanziamento relativo all'attuazione della nuova PAC 2023-2027, è stata effettuata un'analisi dei singoli impegni remunerati nell'Ecoschema 1 livello 2 per cui si è ravvisata una possibile sovrapposizione con la presente azione.

Delle 6 voci di costo relative agli impegni di adesione al sistema SQNBA nell'ambito dell'ES solo la voce "manodopera per guardiania, gestione e protezione" può essere ricondotta parzialmente ad una delle voci di costo degli impegni considerati nella SM 10.1.C ossia "gestione della turnazione e della preclusione delle aree a rischio". La sovrapposizione parziale è stata quantificata in 65€/ha. Anche se le due unità di misura dei premi sono differenti va considerato che l'impegno della SM 10.1.C prevede un carico di bestiame compreso tra 0,3 e 1,2 UBA/ha pertanto si ha mediamente un premio di 65€/UBA.

8.2.10.3.4. Sottomisura 10.1 - Operazione D) - FA 4A - Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione si articola in due azioni per il perseguimento degli obiettivi di tutela e salvaguardia del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale:

Azione 1 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale

È concesso un sostegno annuale per l'allevamento delle razze autoctone minacciate di abbandono, al fine di garantire la conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale attraverso il mantenimento o l'aumento della consistenza numerica delle razze locali. Tali razze rispettano i requisiti richiesti dall'art. 7.2 Reg. UE 807/2013.

Le razze oggetto dell'aiuto sono razze locali a limitata diffusione, iscritte al Repertorio Regionale (RR) della biodiversità animale di cui alla legge regionale 12/03. Sono inoltre iscritte ad un Registro Anagrafico (Cavallo del Catria, Razza ovina Sopravissana) o a un Libro genealogico (Razza ovina Fabrianese).

Gli allevatori devono rispettare i seguenti impegni:

- allevano in purezza i capi per il numero di UBA per il quale è stato riconosciuto l'aiuto;
- allevano le specie animali per il periodo di impegno;
- mantengono la consistenza dell'allevamento per il quale è stato riconosciuto l'aiuto per tutto il periodo di impegno;
- provvedono a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati, oppure producono una attestazione di appartenenza alla razza, rilasciata da un esperto di un ente autorizzato, dei soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze ammesse all'aiuto;
- annotano sul Registro di Stalla, ove previsto, gli animali presenti.

Il premio è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda. È comunque possibile sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

Per le razze ovine l'Associazione Nazionale della Pastorizia, a norma dell'art. 7.3 del Reg. 807/13, è organismo riconosciuto dal Mipaaf che detiene ed aggiorna le consistenze a livello nazionale attraverso:

- il Libro genealogico della razza ovina Fabrianese (circa 1.962 capi femmine);
- il Registro anagrafico della razza ovina Sopravissana (circa 5.823 capi femmine).

Per il Cavallo del Catria il Registro anagrafico della razza è stato riconosciuto dalla Regione Marche nel 1980 e autorizzato dall'ex MAF nel 1990. L'Associazione Italiana Allevatori, a norma dell'art. 7.3 del Reg. 807/13, è organismo riconosciuto dal Mipaaf che detiene ed aggiorna tale Registro (circa 259 capi femmine). Nell'ottobre 1986 è stata costituita l'Associazione Nazionale del Cavallo del Catria.

L'Assam gestisce il RR della biodiversità, importante strumento per l'attuazione della LR 12/03 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano".

In esso vengono iscritte, previo parere di due Commissioni tecnico-scientifiche, una per il Settore Vegetale ed una per il Settore Animale, **le risorse genetiche autoctone a rischio di erosione**.

Nel Repertorio sono riportati, per ogni animale o vegetale, oltre al nome, le caratteristiche distintive morfologiche ed agronomiche, le informazioni di carattere storico e quelle relative agli areali di origine e diffusione. Il materiale iscritto nel RR può essere cancellato dall'ASSAM, previo parere della competente Commissione, qualora non sussistano più i requisiti di legge.

A norma dell'art. 7.2 e 7.3 Reg. 807/2013 per il settore animale la Commissione tecnico-scientifica dell'Assam, composta da esperti del settore (vedi tabella sotto) valuta l'autoctonia e il pericolo di abbandono delle razze e, se del caso, provvede all'iscrizione nel RR della biodiversità Sezione animale.

Composizione Commissione tecnico-scientifica dell'Assam per il settore animale:

- un funzionario del Servizio veterinaria, igiene, sicurezza e qualità nutrizionale degli alimenti della regione Marche;

- rappresentanti del mondo agricolo designato dalle OOPP;

- un docente presso il Dip. Scienze Veterinarie dell'Università di Camerino che ha iscritto le suddette razze;

- un docente presso il Dip. Scienze degli Alimenti della Facoltà di Agraria di Ancona

Azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale

È concesso un sostegno annuale per la coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica, iscritte al RR della biodiversità vegetale di cui alla LR 12/03, al fine di garantire la conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale.

Gli agricoltori devono rispettare i seguenti impegni:

- coltivare, conservare e/o ripristinare per almeno 1 anno le varietà di specie arboree a rischio di erosione genetica riportate di seguito. Nel caso di piante isolate o di filari, mantenere una fascia di rispetto di massimo 5 metri per lato;
- coltivazione per almeno 1 anno di una determinata superficie specie erbacee ed orticole a rischio di erosione genetica riportate di seguito. L'impegno è rispettato o con la coltivazione delle varietà a rischio di erosione genetica in rotazione in una stessa superficie oppure con la loro coltivazione anche in superfici diverse;

Inoltre valgono le seguenti indicazioni:

- nel caso di colture erbacee: coltivazione di semente proveniente da campi di produzione da seme verificati dall'ASSAM;
- nel caso di colture arboree, conservazione di alberi riconosciuti da ASSAM come specie contenute nel Repertorio regionale;

- nel caso di nuovi impianti di colture arboree si richiede materiale di propagazione verificato da ASSAM.

Per il settore vegetale, la Commissione tecnico-scientifica dell'Assam, composta da esperti del settore (vedi tabella sotto) valuta l'autoctonia e il pericolo di erosione genetica e, se del caso, provvede all'iscrizione nel RR della biodiversità Sezione vegetale.

Composizione Commissione tecnico-scientifica dell'Assam per il settore vegetale:

- un funzionario Aree Protette Regione Marche;

- rappresentanti del mondo agricolo designato dalle OOPP;

- un docente presso il Dip. Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali della Facoltà di Agraria di Ancona;

- un funzionario del CRA - ORA di Monsampolo del Tronto;

- agronomi e funzionari esperti in produzioni vegetali e piante arboree da frutto.

A norma dell'art. 7.4 Reg. 807/2013 le varietà locali a rischio di estinzione sono iscritte nel RR a seguito dei risultati scientifici ottenuti con progetti specifici e indagini volte ad ottenere dati in grado di stimare il loro grado di rischio di estinzione e la loro reale autoctonia.

Le schede di caratterizzazione, pubblicate anche sul sito dell'ASSAM, riportano gli elementi morfologici, le analisi storiche a supporto dell'autoctonia, le pratiche agronomiche utili alla comprensione del patrimonio locale, e il rischio di estinzione.

A tale proposito, il 24 luglio 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 il decreto del MiPAAF concernente l'adozione delle Linee guida nazionali per la conservazione in-situ, on-farm ed ex-situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario. Il lavoro è stato finanziato dal Ministero nell'ambito del progetto di attuazione del Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo con la supervisione del Comitato Permanente per le Risorse Genetiche in Agricoltura. La Conferenza Stato Regioni ha sancito l'intesa sulle Linee guida, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Le linee guida nazionali sono state fortemente volute dalle regioni che avevano già iniziato ad operare, alcune anche con legislazione propria, nell'ambito della conservazione genetica animale e vegetale.

Le Marche con la L.R. 12/2003 e il relativo Regolamento di attuazione, si era organizzata da oltre 10 anni affidando l'operatività all'ASSAM, che opera collaborando con enti di ricerca, esperti e con il supporto di due commissioni di esperti (vegetale ed animale). Le commissioni hanno operato nello spirito delle linee guida poi esplicitate, pur con una modalità operativa simile ma non identica per ovvi motivi, e le denominazioni relative al livello di rischio non sono le stesse: nel PNBA il livello di rischio è definito elevato, medio, alto mentre nella nomenclatura utilizzata nelle schede regionali si parla di rischio potenziale, limitato, elevato. Resta il fatto che i fattori di rischio presi in considerazione sono quelli indicati nel capitolo 2 del documento corrispondente del PNBA.

La Commissione vegetale dell'ASSAM ha infatti stabilito, caso per caso in base agli elementi noti, il rischio di erosione delle risorse genetiche autoctone regionali, effettuando una valutazione dei fattori elencati nella

tabella sotto riportata.

1. numero di coltivatori,
2. età dei coltivatori,
3. superfici coltivate in rapporto alla superficie regionale di settore,
4. distribuzione delle superfici coltivate,
5. tipologia di mercato del prodotto,
6. ruolo dell'innovazione varietale per quella specie
7. trend di nuovi impianti e/coltivazioni,
8. presenza nei Registri e/o Cataloghi nazionali,
9. presenza di iniziative di conservazione ex situ

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Reg. 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Reg.807/2014. In particolare:
    - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Reg.1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

8.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

<u>Azione 1 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale</u>

E' concesso un sostegno annuale per UBA, con una durata di 5 anni per all'allevamento di capi in purezza.

L’aiuto è riconosciuto per il numero di UBA ammissibili per le operazioni previste nella presente azione. I nuovi impegni assunti a partire dal 2021 hanno una durata di 1 anno. Dal 2022, per gli impegni in essere, la proroga dopo la fine del periodo iniziale non deve superare un anno.

Azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale

E' concesso un sostegno annuale per Ha, con una durata di 5 anni per la coltivazione delle varietà locali iscritte al Repertorio regionale e riconosciute a premio. I nuovi impegni assunti a partire dal 2021 hanno una durata di 1 anno. Dal 2022, per gli impegni in essere, la proroga dopo la fine del periodo iniziale non deve superare un anno.

L’importo del sostegno di cui alle suddette azioni è determinato sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall’adozione dell’impegno in questione rispetto alle razze e specie vegetali ordinarie.

8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Legge Regionale 12/2003 “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano”;
- DM n. 180 del 23/01/2015;
- DGR regionale che recepisce annualmente ed eventualmente integra le norme nazionali sulla Condizionalità.

8.2.10.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari sono agricoltori singoli o associati.

8.2.10.3.4.5. Costi ammissibili

Azione 1 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale

L’importo annuale del pagamento è calcolato per UBA allevata, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni rispetto all'allevamento delle razze ordinarie e nel rispetto dei limiti previsti

dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

<u>Azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale</u>

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni rispetto all'allevamento delle razze ordinarie e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi tengono in considerazione solo gli impegni che vanno al di la dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Inoltre, tengono conto dei pagamenti percepiti dal beneficiario nell'ambito del Regolamento 1307/2013 al fine di evitare il doppio finanziamento per la azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente.

8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura è applicabile in tutto il territorio della regione Marche. Sono ammissibili al sostegno le razze locali minacciate di abbandono e le specie vegetali a rischio di estinzione che sono iscritte al Repertorio regionale della biodiversità ai sensi della L.R. 12/2003 o per le quali ci siano comunque indicatori sufficienti che consentano di stimare una riduzione della superficie coltivata.

Concorrono al calcolo delle UBA:

- equini maschi autorizzati alla monta, equini femmine di almeno un anno iscritti al registro anagrafico dei cavalli di razza “Cavallo del Catria” al momento della presentazione della domanda così come risultante dal certificato di iscrizione;
- ovini di almeno un anno di età iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine al momento della presentazione della domanda, così come risultante dal certificato rilasciato.

Per i **Coltivatori Custodi**: rinuncia al rimborso spese forfettario erogato dall’ASSAM.

8.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tale misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi del l'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni (vedi tabella).

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti,

per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 10%.

La corrispondenza dei gruppi colturali è indicata nella tabella inserita nel successivo paragrafo "Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica".

Azione 1 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale

Razza allevata	Totale premio Euro/UBA
Razza ovina Sopravvissana	200
Razza ovina Fabrianese	200
Razza equina Cavallo del Catria	200

Azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro
Seminativi	300
Mais (varietà)	500
Ortaggi	600
Arboree	530
Olivo	400

Tabella - Entità della compensazione Azione 1 e 2

8.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- Rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei

fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- Rispetto delle superfici, delle UBA, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singola operazione;
- Difficoltà nella determinazione della varietà coltivata

8.2.10.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore.

Si assicurerà il controllo in campo con personale adeguatamente formato.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

8.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Di seguito (tab. 1 e 2) viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l'analisi si basa sugli impegni richiesti per l'adozione della tecnica. Nella tabella si descrivono la pratica agronomica, gli specifici impegni dell'operazione e i riferimenti ai pertinenti impegni di condizionalità nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
RAZZE ANIMALI							
Allevamento di capi, appartenenti alle razze animali allevate nelle Marche e minacciate di Abbandono - allevamento delle razze animali a rischio di abbandono - mantenimento della consistenza -allevamento in purezza i capi - iscrizione dei nati nei rispettivi registri o libri genealogici - annotazioni su registro di stalla	CGO 8 - Identificazione e registrazione ovini e caprini		Demarcazione con il Programma nazionale biodiversità animale. Le azioni previste dalla presente non sono compensate dal programma nazionale che ha finalità e beneficiari diversi dalla presente azione.	Le razze oggetto di impegno sono a rischio di abbandono poiché meno produttive di altre razze selezionate. Normalmente i capi non vengono tutti registrati nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Gli allevamenti no avvengono in purezza	Importanza del mantenimento del patrimonio genetico autoctono e a rischio di abbandono	Iscrizione ai Libri genealogici ed ai Registri anagrafici	Minori redditi per ridotta produttività delle razze oggetto di intervento rispetto a razze a maggiore produttività/attitudine . Maggiori costi per gestione dell'allevamento. Costi di transazione connessi all'impegno della misura (iscrizione capi, registrazioni)

Tab.1 § 8.2.10.3.4.9.3 - Descrizione dell'Impegno: razze animali

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
SPECIE VEGETALI							
-coltivazione delle varietà locali minacciate di erosione genetica -conservare e/o ripristinare per almeno 5 anni le varietà di specie arboree a rischio di erosione genetica riportate di seguito -per le specie erbacee ed orticole, l'impegno alla coltivazione per almeno 5 anni con la coltivazione in rotazione di varietà a rischio oppure con la coltivazione delle varietà di una stessa specie anche in superfici diverse	Non pertinente	Non pertinente			Importanza del mantenimento del patrimonio genetico autoctono e a rischio di erosione genetica	L'Assam verificherà la semente autoctona per le specie vegetali e certificherà le piante arboree.	Minori redditi per ridotta produttività colture oggetto di intervento rispetto ad analoghe specie più produttive. Maggiori costi per lavorazioni e manodopera. Costi di transazione connessi all'impegno della misura

Tab. 2 § 8.2.10.3.4.9.3 - Descrizione dell'Impegno: specie vegetali

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

L'elenco delle risorse genetiche animali iscritte al Repertorio Regionale - LR 12/03 sono:

01. Pecora Sopravissana

02. Pecora Fabrianese

03. Cavallo del Catria

Nelle figure di seguito si riporta l'elenco delle risorse genetiche vegetali iscritte al Repertorio Regionale - LR 12/03.

SPECIE ARBOREE
Varietà Olivo

n. repertorio	Specie	varietà	Livello di rischio
01	Olea europea	Ascolana dura	elevato
02	Olea europea	Ascolana tenera	minimo
03	Olea europea	Capolga	elevato
04	Olea europea	Carboncella	potenziale
05	Olea europea	Cornetta	elevato
06	Olea europea	Coroncina	potenziale
07	Olea europea	Lea	elevato
08	Olea europea	Mignola	potenziale
09	Olea europea	Nebbia del Menocchia	elevato
10	Olea europea	Nostrale di Rigali	elevato
11	Olea europea	Oliva grossa	elevato
12	Olea europea	Orbetana	elevato
13	Olea europea	Piantone di Falerone	potenziale
14	Olea europea	Piantone di Mogliano	potenziale
15	Olea europea	Raggia	potenziale
16	Olea europea	Raggiola	potenziale
17	Olea europea	Rosciola Colli Esini	elevato
18	Olea europea	Sargano di Fermo	potenziale
19	Olea europea	Sargano di S. Benedetto	elevato
20	Olea europea	Carbò	elevato
21	Olea europea	Zampello	elevato
22	Olea europea	Sarganella	elevato

fig.1 § 8.2.10.3.4.10 Specie arboree_varietà olivo

SPECIE ARBOREE
Varietà Arboree

n. repertorio	Specie	varietà	Livello di rischio
23	Malus domestica	Mela gelata	elevato
24	Malus domestica	Mela fragola	elevato
25	Malus domestica	Mela rosa	potenziale
26	Malus domestica	Mela limoncella	elevato
27	Malus domestica	Mela rosa gentile	potenziale
28	Malus domestica	Mela verdone	potenziale
29	Malus domestica	Mela muso di bue	potenziale
30	Pyrus communis	Pera angelica di Serrungarina	potenziale
40	Vitis vinifera	Vernaccia nera grossa (cerretana)	elevato
41	Vitis vinifera	Gallioppo	elevato
42	Vitis vinifera	Garofanata	elevato
54	Malus domestica	Mela del Papa	
62	Vitis vinifera	Uva melata	elevato
63	Malus domestica	Mela rosa in pietra – accessione Cerreto d'Esi	elevato
64	Malus domestica	Mela Carella – accessione Cerreto d'Esi	elevato
65	Prunus domestica	Susina Brignoncella – accessione Cerreto d'Esi	elevato
66	Prunus cerasus	Visciola – Accessione cerreto d'Esi	elevato
75	Prunus cerasus	Visciola di Cantiano	elevato
76	Prunus avium	Ciliegia Ocola di Cantiano	elevato
77	Malus domestica	Mela agostana	elevato
78	Malus domestica	Mela mosciola	elevato
79	Malus domestica	Mela batocca	elevato
80	Pyrus communis	Pera rossina	elevato
81	Pyrus communis	Pera del perdono	elevato
82	Prunus avium	Ciliegio dolce maggiarola	elevato
83	Pyrus communis	Pero cannellino	elevato

fig.2 § 8.2.10.3.4.10 Specie arboree_varietà arboree

SPECIE ERBACEE
Seminativi

n. repertorio	Specie	varietà	Livello di rischio
31	Hordeum vulgare	Orzo nudo	potenziale
60	Triticum sativum	Jervecella – accessione di Montegiberto	elevato
84	Hordeum vulgare	Orzo del Liberti	elevato
59	Pisum sativum var. arvense	Roveja di Appignano	potenziale
36	Vicia faba	Fava di Fratterosa	potenziale
43	Lathyrus sativus	Cicerchia di Serra dè Conti	potenziale
44	Cicer arietinum	Cece Quercia di Appignano	potenziale
55	Pimpinella anisum	Anice verde di Castignano	elevato

Varietà mais

n. repertorio	Specie	varietà	Livello di rischio
35	Zea mays	Mais ottofile di Roccacontrada	potenziale
52	Zea mays	Mais ottofile – accessione di Treia	potenziale
53	Zea mays	Mais ottofile – accessione di Pollenza	potenziale

fig.3 § 8.2.10.3.4.10 Specie erbacee_prima parte

SPECIE ERBACEE
Varietà orticole

n. repertorio	Specie	varietà	Livello di rischio
32	Phaseolus vulgaris	Fagiolo monachello	elevato
33	Phaseolus vulgaris	Fagiolo americano	elevato
34	Phaseolus vulgaris	Fagiolo occhio di capra	elevato
37	Lycopersicon esculentum	Pomodoro Valentino	potenziale
38	Lycopersicon esculentum	Pomodoro cuore di bue "atipico"	potenziale
39	Lycopersicon esculentum	Pomodoro a pera	potenziale
45	Cynara scolymus	Carciofo ascolano	potenziale
46	Cynara scolymus	Carciofo jesino	potenziale
47	Cynara scolymus	Carciofo di Montelupone	potenziale
48	Allium cepa	Cipolla di Suasa	potenziale
56	Phaseolus vulgaris	Fagiolo cenerino – accessione Serravalle del Chienti	elevato
57	Phaseolus vulgaris	Fagiolo monachello – accessione Serravalle del Chienti	elevato
58	Phaseolus vulgaris	Fagiolo americano – accessione Serravalle del Chienti	potenziale
61	Lycopersicon esculentum	Pomodoro da serbo – accessione M. San Vito	potenziale
67	Cynara scolymus	Carciofo violetto tardivo di Pesaro	potenziale
68	Pisum sativum var. saccharatum	Taccola di Massignano	potenziale
69	Pisum sativum var. saccharatum	Taccola del Menocchia	potenziale
70	Capparis rupestris	Cappero rupestre – accessione Borgo Cisterna	potenziale
71	Solanum tuberosum	Patata rossa –accessione Montecopiolo	potenziale
72	Lactuca sativa	Lattuga rossa della Sentina	potenziale
73	Allium cepa	Cipolla rossa di Pedaso	potenziale
85	Phaseolus vulgaris	Fagiolo cannellino – accessione Fiuminata	potenziale
86	Phaseolus vulgaris	Fagiolo biscottino	elevato
87	Allium ascalonicum	Scalogno di Pergola	elevato
88	Lycopersicon esculentum	Pendolino marchigiano	elevato

fig.4 § 8.2.10.3.4.10 Specie erbace_seconda parte

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art.10 del Reg. 808/2014, sulla base delle *ipotesi standard* dei *costi aggiuntivi e del mancato guadagno* rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

La metodologia si basa sul confronto tra una condizione di *ordinarietà* e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti che genera effetto sui ricavi e sui costi.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e

dei mancati redditi".

La valutazione economica del mancato reddito è stata effettuata riferendosi ad alcune coltivazioni iscritte nel Repertorio regionale delle varietà minacciate di erosione di cui alla LR 12/2003.

Come dati di riferimento controfattuale sono stati utilizzati quelli della banca dati RICA 2010-2012.

In mancanza di dati di mercato di riferimento, i valori economici sono stati valutati considerando che: il prezzo di vendita di un prodotto di "nicchia" è superiore rispetto al convenzionale; i costi relativi alle sementi e materiale di propagazione sono mediamente più elevati per la difficoltà del loro reperimento; i costi a carico dell'agricoltore sono maggiorati per l'impegno che tale misura richiede in termini di conoscenze precise sulla tecnica colturale e del reperimento delle informazioni necessarie alla coltivazione.

La determinazione del mancato reddito per le razze animali minacciate di abbandono si è basata sul confronto con i dati riproduttivi (fertilità e prolificità) ed i dati produttivi (peso medio degli agnelli a 90 giorni) delle razze Sopravissana e Fabrianese con quelli di razze affini ma più diffuse. Per il Cavallo del Catria l'analisi dei maggiori costi e dei minori ricavi si è basata sul confronto la razza a rischio, con la razza Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido di cui esistono allevamenti sul territorio regionale.

È stato considerato anche il costo di transazione (costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: l'impegno orario dell'imprenditore per la presentazione della domanda, i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli anni successivi. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto entro il 20% del pagamento complessivo.

Al fine di considerare solo gli impegni aggiuntivi rispetto alla baseline e all'ordinarietà, si è fatto riferimento alla tabella che descrive gli impegni dell'operazione, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Per evitare il doppio finanziamento la tabella riporta valutazioni effettuate per escludere le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi al *greening* e ai premi accoppiati di cui al Reg. 1307/2013.

Esclusione doppio finanziamento

Per la presente operazione non si ravvisano sovrapposizioni relative ai pagamenti del greening in quanto gli impegni specifici sono differenti e non assimilabili alle pratiche di inverdimento.

Per i premi accoppiati a superficie per le produzioni vegetali l'unica operazione che prevede un premio a ettaro in base alla tipologia di coltura è la 10.1.D sulla Conservazione del patrimonio genetico, misura a favore della coltivazione delle varietà locali autoctone. La finalità dei due pagamenti è nettamente diversa: con il premio accoppiato si intende aiutare un intero settore in difficoltà; con il premio per le varietà locali si intende risarcire quegli agricoltori che coltivano varietà con performance inferiori rispetto alle varietà commerciali ma che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità vegetale. Pertanto non si ravvisa doppia compensazione in quanto la misura 10.1D va a colmare gli le perdite di reddito fra le normali varietà e quelle locali autoctone che hanno minori rese e/o maggiori costi.

Per i premi accoppiati per il settore ovi-caprino l'operazione che prevede un premio a capo è quella per il mantenimento delle razze in via di estinzione misura 10.1.D per le razze Fabrianese e Sopravissana. La finalità dei due pagamenti è nettamente diversa: con il premio accoppiato si intende aiutare un intero

settore in difficoltà e/o valorizzare la qualità delle produzioni, con il premio per le razze autoctone a rischio di abbandono si intende risarcire quegli allevatori che allevano razze con performance inferiori alle altre razze ma che caratterizzano il territorio e sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità animale. Pertanto non si ravvisa doppia compensazione in quanto la misura 10.1D va a colmare gli le perdite di reddito fra le normali razze e quelle locali autoctone che hanno minori rese e/o maggiori costi.

Tab.1 § 8.2.10.3.4.10 Esclusione doppio finanziamento

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.10.3.5. Sottomisura 10.2 Operazione A) FA 4A - Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su materiale genetico regionale

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Possono essere sovvenzionate con la presente azione le seguenti operazioni:

a. azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione in situ (coltivatori custodi) ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
b. azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell'Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
c. azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

Non sono ammissibili al sostegno di cui all'art. 28 par. 9 del Reg. UE 1305/2013 le attività che rientrano nella tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali art. 28 par. 1-8

8.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto", per la copertura del 100% dei costi sostenuti dall'ASSAM per l'attivazione delle operazioni previste dalla presente azione.

L'aiuto è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. Non è pertanto previsto un periodo specifico di impegno, ma il contributo è erogato a rendicontazione delle attività svolte.

8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.

2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Legge Regionale 12/2003;
- DGR regionale che recepisce annualmente ed eventualmente integra le norme nazionali sulla Condizionalità.

8.2.10.3.5.4. Beneficiari

Regione Marche - Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, (ASSAM).

L'ASSAM è soggetto individuato dalla normativa regionale (L.R. 12/2003) per la gestione delle attività collegate alla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.

Nell'ambito di questa sottomisura, quindi, le attività affidate ad ASSAM rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 9 del Codice dei contratti, trattandosi di attività svolta in virtù di disposizione legislative o regolamentari, e dall'art. 5 del Codice dei contratti "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" in quanto la Regione effettua un controllo sul fornitore analogo a quello che esercita sulla propria amministrazione, ASSAM svolge in modo esclusivo le attività di cui alla presente misura, con l'amministrazione aggiudicatrice stessa che lo controlla.

Per le operazioni previste dalla presente sottomisura la concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati da ASSAM.

Come soggetto pubblico l'ASSAM è in ogni caso sottoposto al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regionale.

8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

Spese coerenti con le logiche di intervento della misura funzionali, necessarie e direttamente imputabili alle azioni, con riferimento alle seguenti tipologie:

- spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- viaggi e trasferte;
- servizi e consulenze tecnico scientifiche, convenzioni;
- materiale di consumo;
- spese per la realizzazione di materiale informativo, formativo e promozionale;
- acquisto beni durevoli e costi per investimenti;
- spese generali.

8.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

La concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati da ASSAM in conformità alla legge regionale 12/03 e del relativo programma operativo annuale per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.

Ai fini della ammissibilità la domanda dovrà conseguire un **punteggio minimo.**

8.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per le operazioni previste dalla presente sottomisura la concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati da ASSAM.

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire l'ammissibilità della domanda avviene sulla base dei seguenti criteri:

- Chiarezza e completezza del progetto in relazione alle esigenze individuate;
- Competenze delle persone impiegate nel progetto e capacità organizzative e gestionali;
- Entità e qualità delle azioni proposte.

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire ASSAM sarà presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L'offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili attraverso l'individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione, in materia di rinnovi/estensioni di contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici.

In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione avverrà con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati.

Come soggetto pubblico l'ASSAM è in ogni caso sottoposto al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regionale.

8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È prevista la copertura del 100% dei costi sostenuti dall'ASSAM per l'attivazione delle operazioni previste dalla presente azione.

Al fine di garantire la congruità dei costi, per tutte le attività previste nel progetto dovranno essere indicate le singole voci di costo necessarie alla realizzazione del progetto stesso nonché i relativi risultati quantificati da conseguire, che saranno monitorati e valutati prima del pagamento. La congruità delle singole voci di costo, sarà invece verificata in sede di ammissibilità del progetto in questione.

8.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura - classificabili come R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R4 (Appalti pubblici), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) - risultano collegati principalmente con la verifica dei seguenti elementi:

- per i beneficiari pubblici non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
- conformità delle attività svolte rispetto al progetto approvato;
- non corretta rendicontazione costi;
- costi non ammissibili.

8.2.10.3.5.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Con riferimento ai rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura - classificabili come R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), R4 (Appalti pubblici), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), oltre alle azioni di mitigazione di natura trasversale trattate nell'apposita sezione del Programma (Capitolo 18), si prevede nello specifico:

- di informare il beneficiario sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
- la verifica a rendicontazione delle procedure utilizzate, nonché del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

8.2.10.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Le possibilità di combinazione, ai sensi dell’articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni agro-climatico-ambientali, degli impegni connessi all’agricoltura biologica, degli impegni connessi al benessere degli animali e degli impegni silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno

stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1303/2013.

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Con riferimento al metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), per la presente Misura si rilevano le tipologie di rischio:

R5: Impegni difficili da verificare o controllare

R6: Condizioni di ammissibilità in entrata

R8: Sistema Informativo

R9: Domanda di Pagamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

I rischi R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), in quanto trasversali alle misure del programma, saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la misura afferenti alla tipologia R5 (Impegni difficili da verificare o controllare) e R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata) saranno ulteriormente mitigati con le segueni azioni:

- eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo
- verifica congiunta delle regole operative di controllo tra AdG e OP
- incontri di formazione/informazione rivolti al personale incaricato dei controlli (coinvolgendo Responsabili di misura/Addetti dell'OP/Tecnici dei CAA)
- informazione ai beneficiari in fase di domanda di sostegno sulla natura dei vincoli/impegni specifici
- informazione ai soggetti che forniscono assistenza tecnica ai benficiari, per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali
- partecipazione attiva degli addetti dell'AdG ai lavori di implementazione progressiva del SIAN, del SIB e del RUC per le finalità del S.I.G.C..

Vedi anche quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per il rispetto dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, per i beneficiari del PSR, non essendo stato necessario adottare specifiche disposizioni regionali, il principale riferimento normativo è il DM n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benefi ciari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i. ed in particolare l'Allegato 7 "Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n.1305/2013.

Di seguito si elencano le norme principali relative ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti

fitosanitari riepilogando gli impegni più importanti.

- DM 19 aprile 1999 Codice di Buona pratica agricola
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- DM 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii (articolo 13 e allegato 8)
- DI 7 aprile 2006 ("Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006).
- DGR n. 1448 del 3/12/2007 e ss.mm.ii. Impegni previsti dal "Programma di azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti

Secondo quanto stabilito con DM n. 180 del 23/01/2015 ai fini del Requisito minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal codice di Buona pratica agricola istituito ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio. In particolare secondo il CBPA e ai sensi del Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si definiscono i seguento gli obblighi specifici:

- obblighi amministrativi,
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti,
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti,
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali)

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

a) Ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale

c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti

fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

e) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.11.1. Base giuridica

Reg.1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 7 c. 3 del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(10), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La continua spinta verso una competitività globale, ha determinato anche nell'agricoltura la progressiva introduzione di innovazioni tecnologiche volte a ridurre i costi di produzione ed innalzare la produttività unitaria. Questo è avvenuto in modo particolare nelle aree dove più elevata è la capacità produttiva agricola determinata in prevalenza da favorevoli condizioni pedo-climatiche, portando ad una agricoltura intensiva e specializzata, caratterizzata da un consistente impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. Un altro effetto della spinta competitiva è la coltivazione di poche specie vegetali che garantiscono la redditività più elevata.

Secondo il regolamento (CE) n 834/2007, che definisce i metodi di agricoltura biologica e le modalità di conversione da metodi di coltivazione convenzionali a quelli biologici, la produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

a. stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:

    i. rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
    ii. contribuisca ad un elevato livello di diversità biologica;

iii. assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la sostanza organica e l'aria;
iv. rispetti elevati standard di benessere degli animali e, in particolare, risponda alle esigenze comportamentali specie-specifiche degli animali;

b. mirare ad ottenere prodotti di alta qualità;
c. mirare a produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante o la salute e il benessere degli animali.

Il sostegno nell'ambito di questa misura di Sviluppo Rurale è focalizzato, pertanto, alla conversione e/o il mantenimento di pratiche di agricoltura biologica al fine di incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali regimi, rispondendo così alla domanda sempre più forte dei cittadini di un utilizzo di pratiche agricole rispettose dell'ambiente e della disponibilità a costi accessibili di produzioni di qualità.

Specie in alcuni ambiti territoriali, caratterizzati da una maggiore vulnerabilità ovvero dalla presenza di elementi distintivi di elevata qualità ambientale come aree ZVN, parchi o aree Natura 2000, l'agricoltura biologica rappresenta una scelta di grande rilievo. Infatti le pratiche agricole che questa promuove, contribuiscono a migliorare la qualità del suolo e dell'acqua, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento dello stato della biodiversità (ad esempio senza l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti di sintesi, la rotazione delle colture, l'uso di fertilizzanti organici, e il miglioramento della sostanza organica del suolo).

La misura inoltre concorre anche agli obiettivi dello Strumento dell'Unione Europea per la Ripresa (EURI) di cui al Reg. 2094/2020 messo in campo anche per affrontare l'impatto della crisi COVID-19 sull'agricoltura e sulle zone rurali. Per quanto riguarda gli interventi di sviluppo rurale infatti l'EURI ha tra le principali finalità il mantenimento o lo sviluppo dell'ambizione ambientale dei programmi e il sostegno a misure particolarmente benefiche per l'ambiente e il clima.

La misura di agricoltura biologica risponde in modo efficace ai seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 12**: Tutela delle acque e dell'aria attraverso metodi di gestione agricola e zootecnica sostenibili;
- **Fabbisogno 14**: Preservare e migliorare la biodiversità agraria e naturale;
- **Fabbisogno 15**: Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi;
- **Fabbisogno 16**: Salvaguardia idrogeologica e gestione sostenibile dei suoli agrari.

In generale la misura fa riferimento a tutte le focus area della Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura con un legame più stretto con la Focus Area 4B.

In modo meno diretto la misura concorre anche con la Focus Area 5E "favorire il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" e con la Focus Area 5Drelativametne alla riduzione delle emissioni di gas ad efetto serra.

Contributo diretto alla Focus Area 4A, 4B, 4C

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 4B: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi. Attraverso le tecniche di

agricoltura biologica si sostengono infatti pratiche agricole fortemente favorevoli alla salvaguardia della qualità dell'acqua. Tali effetti positivi sono poi massimizzati da interventi collettivi concentrati in determinati ambiti territoriali.

Il contributo della misura si evidenzia anche a favore della Focus Area 4A sia attraverso la forte riduzione dei danni arrecati alla biodiversità naturale grazie alle tecniche di riduzione degli imput produttivi, sia tramite l'utilizzo di varietà vegetali e razze animali, a rischio di abbandono normalmente non utilizzate dall'agricoltura convenzionale.

Vi è infine un contributo diretto agli obiettivi della Focus Area 4C grazie alla migliore gestione dei suoli, tramite le tecniche di coltivazione che prevedono l'inserimento in rotazione delle foraggere, le quali sono fortemente protettive e migliorative nei confronti del suolo agrario

Contributo indiretto alle Focus Area 5D, 5E

La misura contribuisce anche in modo indiretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 5D e 5E con le seguenti modalità:

- alla Focus Area 5D, relativa alla riduzione delle riduzioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dell'agricoltura, non sono state assegnate operazioni specifiche per le motivazioni riportate nelle strategie, ma la presente misura contribuisce ai suoi obiettivi attraverso la riduzione delle emissioni di ammoniaca e di protossido di azoto a seguito del contenimento delle quantità di fertilizzanti azotati, nonché attraverso la riduzione delle emissioni di metano in presenza di zootecnia biologica;
- le rotazioni con foraggere e la pratica del sovescio risultano funzionali anche agli obiettivi della Focus Area 5E, assicurando un aumento della sostanza organica dei suoli a cui corrisponde una consistente immobilizzazione di anidride carbonica negli stessi. Inoltre l'introduzione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione, comporta una consistente riduzione del consumo energetico e quindi delle emissioni di CO2.

Contributo agli obiettivi trasversali

Le sottomisure 11.1. "Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica", e 11.2. "Pagamenti per mantenere metodi di produzione biologica", contribuiscono in modo apprezzabile al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'***innovazione*** che rappresenta un elemento importante nella ricerca di nuove tecniche produttive biologiche adatte alle condizioni locali (varietà, modalità di intervento, rotazioni, ecc…), al fine di migliorare la "sostenibilità" economica del metodo biologico.

La misura contribuisce in modo molto rilevante all'obiettivo trasversale ***ambiente***, infatti secondo lo studio "beni pubblici", pubblicato dalla Commissione agricoltura biologica, tale tecnica contribuisce positivamente alla fornitura di un'ampia gamma di beni pubblici ed in particolare: 1) Funzionalità del suolo; 2) Biodiversità agricola; 3) Qualità dell'acqua; 4) Qualità dell'aria; 5) Paesaggi agricoli; 6) Vitalità rurale; 7) Disponibilità di acqua; 8) Stabilità del clima.

Inoltre concorre alla ***mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi*** in quanto, per la mitigazione dei cambiamenti climatici, le tecniche di agricoltura biologica contribuiscono sia a limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia a favorire lo stock del carbonio nei suoli, mentre per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici, favorisce un uso più razionale del suolo garantendo

una migliore protezione del suolo e delle acque (anche) in presenza di eventi meteorologici estremi.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
11.1.					X	X	X				I	I				V	V	V
11.2.					X	X	X				I	I				V	V	V

X = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.1 § 8.2.11.2 - Contributo della misura 11 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. Sottomisura 11.1 - Azione A) - FA 4B - Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura mira a favorire il passaggio delle aziende dall'agricoltura convenzionale alle tecniche ed ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Regolamento (CE) n 834/2007 e s.m.i. e dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per i requisiti che vanno oltre la comune pratica agricola e la *baseline*, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Gli impegni legati all'adozione del metodo di agricoltura biologica e i riferimenti pertinenti di *baseline* sono descritti nella tabella riportata nel capitolo relativo alle informazioni specifiche della operazione.

Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di 5, 6 o 7 anni.

I nuovi impegni assunti a partire dal 2021 hanno una durata di 3 anni.

Dal 2022, per gli impegni in essere, la proroga dopo la fine del periodo iniziale non deve superare un anno.

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:
    - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è annuale ed è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. La SAU sottoposta al vincolo della produzione biologica va mantenuta per tutto il periodo di impegno.

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.

2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. (e s.m.i);
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Ministeriale 18354/2009 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono effettuati per ettaro di superficie sotto impegno ed ammissibile all'aiuto. Tali pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in relazione alle baseline e alle normali pratiche agricole della zona e riguardanti la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella legislazione agricoltura biologica.

I pagamenti sono cumulabili con i pagamenti agro-climatico-ambientali, di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 1305/13, purché riguardino impegni che vanno al di là della baseline della misura agro-climatico-ambientale e che si differenziano dagli impegni sostenuti ai sensi della presente misura.

In particolare, le possibilità di combinazione, ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni agro-climatico-ambientali, degli impegni connessi all'agricoltura biologica, degli impegni connessi al benessere degli animali e degli impegni silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti gli agricoltori che rispettino le seguenti condizioni:

1. adottino le tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali interessate dall'aiuto in possesso dei beneficiari conformemente al Reg. (CE) 834/2007, per tutta la durata del periodo di impegno; è ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE.

2. è possibile limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE di cui al trattino precedente conformemente al Reg. (CE) 834/2007 che abbiano presentato la Notifica di attività biologica nel SIAR entro la data di presentazione della domanda di impegno e non siano già stati beneficiari di un sostegno di agricoltura biologica a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013) o del Reg. UE n. 1305/2013 (PSR 2014/2020); è ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE.
3. l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso serre o tunnel, di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno;

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tale sottomisura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 del Reg. UE 1305/2013.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre la *baseline* e la comune pratica agricola (vedi tab. 1 § 8.2.11.3.1.8).

Nei primi 5 anni di impegno il sostegno viene corrisposto secondo gli importi indicati in tabella 1 § 8.2.11.3.1.8 "impegni oltre la baseline e la comune pratica agricola" sotto riportata. Per gli impegni relativi al 6° e 7° anno il sostegno viene corrisposto secondo gli importi indicati in tabella 1 § 8.2.11.3.2.8 "impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola" della sottomisura 11.2.

Nel caso di domande collettive presentate da ***gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di accordi agro ambientali d'area***, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti la conversione di pratiche e metodi di agricoltura biologica, è maggiorato in funzione dei costi di transazione che l'azienda deve sostenere per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione.

Il premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio "vendemmia verde".

Alle aziende con bovini, ovini ed equidi allevati con metodo biologico è concesso il sostegno "foraggere con bovini bio" o " foraggere con ovini e caprini bio" o "foraggere con equidi bio" solo sulle superfici

foraggere che determinano un rapporto UBA/SAU foraggera non inferiore a 0,6 e massimo 2 Uba/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggere sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale "medica e foraggere avvicendate".

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro Domande individuali	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive in Accordo Agroambientale
Seminativi	240	260
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	250	270
Foraggere avvicendate	100	110
Ortaggi	570	600
Vite	800	850
Vite con vendemmia verde	600	660
Olivo	680	750
Frutta	800	850
Castagno	300	325
Foraggere con bovini bio	330	350
Foraggere con ovini e caprini bio	210	240
Foraggere con equidi bio	230	250

Tab. 1 § 8.2.11.3.1.8 impegni oltre la baseline e la comune pratica agricola

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- verifica della presentazione della Notifica;
- difformità di superficie, tipo di coltura;
- verifica della condizione di adesione dell'intera superficie aziendale;
- mancato rispetto degli impegni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg (CE) 889/2008 e s.m.i;

- Supervisione degli Organismi di controllo terzi da parte dell'Organismo pagatore
- verifica dei criteri di ammissibilità
- verifica del rispetto della densità UBA/Ha

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono nella messa a punto del sistema dei controlli amministrativi ed in loco di concerto con l'Organismo Pagatore. In particolare sarà opportuno perseguire i seguenti obiettivi:

- riscontro informatico della Notifica attraverso il portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.) e il Sistema regionale (SIAR);
- riscontro informatico dei dati presenti in domanda;
- accertamento del rispetto delle norme vigenti in materia (anche attraverso gli esiti dei controlli OdC);
- rispondenza annuale prosecuzione degli impegni;
- contributo delle misure di consulenza, formazione e informazione del presente programma al miglioramento del grado di conoscenza degli impegni della misura;
- applicazione conforme del punto 1, punto c) allegato I del Reg. 907/14 (delega del controllo all'ente terzo di certificazione).

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Decreto Ministeriale 18354/2009 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

Nelle tabelle sotto riportate viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola che generano la eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
A) Sementi e materiale di propagazione							
Divieto di utilizzo OGM Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.			Nessuna previsione su disposizioni nazionali	Nella pratica ordinaria il materiale utilizzato non viene ottenuto con metodo di coltivazione biologico e non su tutte le colture viene utilizzato materiale certificato.	Viene utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi ed inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Visita ispettiva in loco	Costi aggiuntivi: maggiore costo del prezzo delle sementi e del materiale di propagazione certificato biologico rispetto allo stesso prodotto convenzionale.

Tab.1a § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Sementi e materiale di propagazione

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
B) Avvicendamento colturale_parte 1							
Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento (Reg. CE n. 834/2007 e Dm 18354/2009) come di seguito specificato: - In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. In deroga a quanto sopra riportato: - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;	(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening) *"Greening": diversificazione colturale:* - se i seminativi sono superiori a 10 ettari vi è l'obbligo che (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale) su tali seminativi vi siano almeno 2 colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detta superficie a seminativi. - l' obbligo sale a 3 colture diverse se i seminativi superano i 30 ettari. In tal caso la terza coltura deve occupare almeno il 5% della citata superficie.		Nessuna previsione su disposizioni nazionali	Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro).	L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del Greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF	L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio. Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening

Tab.1b § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Avvicendamento colturale_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
B) Avvicendamento colturale_parte 2							
- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. -le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio. -in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.	Non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi: aziende con meno di 10 ettari di seminativi; - aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari; - aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari. Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse						

Tab.1b § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Avvicendamento colturale_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
C) Fertilizzazione_1							
Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.	**CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; **Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006** (Decreto effluenti). In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:	**Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti** Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1305/2013Per la ZO (zona ordinaria) gli impegni sono quelli del DM 180/2015 e s.m. e i.:		La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale.	La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Registrazione delle fertilizzazioni nel registro colturale Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.	Costi aggiuntivi il mantenimento della fertilità del suolo è più onerosa rispetto al metodo convenzionale. Il prezzo dei fertilizzanti biologici è superiore rispetto al prezzo dei fertilizzanti convenzionali.

Tab.1c § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Fertilizzazione_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
C) Fertilizzazione_2							
	1.obblighi amministrativi; 2.obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; 3.obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; 4.divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati. DGR 147/2013 conferma ZVN. Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: - Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.	a) obblighi amministrativi; b) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; c) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; d) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti		Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione. Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale. Vengono prevalentemente utilizzati fertilizzanti di sintesi	La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica migliora la struttura del suolo. Il metodo biologico consente il solo utilizzo di fertilizzanti disciplinati dalla normativa comunitaria	Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti. Controllo visivo in loco Esecuzione analisi per la ricerca di fertilizzanti non ammessi.	Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta generalmente, un calo delle rese.

Tab.1c § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Fertilizzazione_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_1							
Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali.	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni: a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale.		La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).	Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela delle biodiversità, dell'acqua e del suolo	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Registrazione delle operazioni colturali e dei trattamenti nel registro colturale Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.	Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie Per alcune colture eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari

Tab.1d § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Lotta parassiti, malattie, erbe infestanti_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_2							
Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento 889/2008	Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.	b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.		La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta. Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati.	La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi. Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.	Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti. Controllo visivo in loco Esecuzione analisi per la ricerca dei fitofarmaci non ammessi.	

Tab.1d § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Lotta parassiti, malattie, erbe infestanti_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
F) Zootecnia biologica_1							
Origine degli animali biologici: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008 Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola) Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti	**CGO 4** obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda aggiornato e conforme. Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.			Nella pratica ordinaria non esistono vincoli sull'origine degli animali, possono essere utilizzati mangimi convenzionali Nella pratica ordinaria si utilizzano tutti i farmaci autorizzati senza nessuna restrizione. Attività agricola minima per le superfici a prato permanente	Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrapascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico degli alimenti zootecnici. Verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e relativo bilancio entrate/uscite.	Le superfici foraggere biologiche aziendali sono dedicate all'alimentazione del bestiame che richiede un allevamento estensivo Costi aggiuntivi: l'alimentazione del bestiame allevato con il metodo biologico è più onerosa rispetto a quella convenzionale in quanto il prezzo degli alimenti biologici è superiore rispetto al prezzo degli alimenti convenzionali.

Tab.1e § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Zootecnia biologica_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
F) Zootecnia biologica_2							
Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme: - scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; - applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; - uso di alimenti di alta qualità; - adeguata densità degli animali I medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti	**CGO 5** - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)				La presenza di pascoli nell'ordinamento colturale aziendale e il loro razionale utilizzo da parte degli animali al pascolo determina un benefico effetto sulla flora spontanea. Le deiezioni degli animali al pascolo migliorano la struttura del suolo.	Controllo del magazzino per le scorte rimanenti. Controllo visivo in loco Esecuzione analisi per la ricerca di OGM	Mancati guadagni: l'applicazione del metodo biologico, meno intensivo, comporta un calo delle rese, tenuto conto anche del tipo di stabulazione/accesso agli spazi aperti. Costi aggiuntivi: la profilassi e le cure veterinarie nell'allevamento biologico sono più onerose rispetto a quelle convenzionali. Il prezzo dei prodotti e degli specialisti utilizzati nell'allevamento biologico sono superiori rispetto quelli utilizzati nell'allevamento convenzionale

Tab.1e § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Zootecnia biologica_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_1							
Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati: a) impiego di materie prime b) operazioni colturali c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati; d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;	**CGO 10** Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Dati obbligatori da riportare nel registro dei trattamenti: 1.elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria; 2.prodotto fitosanitario utilizzato e quantità; 3.superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; 4.avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; 5.registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.	Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF. Obbligo del registro di utilizzazione degli effluenti zootecnici o di fertilizzanti azotati derivanti da trattamenti di biomasse di origine agricola o agroindustriale per le aziende che utilizzano più di 3000 kg di azoto anno in zona ordinaria		Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF. Controllo visivo in loco Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro. Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture. Verifica tramite valutazione del bilancio di massa della resa/ha.	I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti (costi di transazione)

Tab.1f § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_2							
e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato; f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione. Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.	Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni all'esecuzione del trattamento stesso -presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Obbligo del registro di utilizzazione dei fertilizzanti azotati per le aziende senza allevamento con SAU in ZVN oppure azienda che utilizza più di 1000 kg di azoto anno in ZVN						

Tab.1f § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
l) Tenuta di un Registro di stalla_1							
Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati: a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;	**CGO 4** Gli operatori della produzione primaria settore allevamento devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza.			Nella pratica ordinaria vengono registrate solo alcuni dati riguardanti la gestione degli animali	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Controllo visivo in loco Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro. Confronto con la BDN	I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni di stallai e di magazzino valutati in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.

Tab.1g § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta Registro stalla_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
l) Tenuta di un Registro di stalla_2							
e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici. Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.							

Tab.1g § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta Registro stalla_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
L) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività (art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007)							
Obbligo della notifica di inizio attività o di variazione nel Sistema Informativo Biologico regionale SIAR e/o nazionale SIB			**Decreto legislativo 220/95, art. 6.** **Decreto ministeriale 2049/2012**		L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competenti e degli OdC. La Notifica contiene la descrizione quantitativa e qualitativa dell'azienda	Verifica da parte dell'ODC Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione. La presentazione della notifica determina l'entrata nel sistema di certificazione. I costi di certificazione della sottomisura «conversione all'agricoltura biologica» NON sono presi in considerazione nel calcolo del premio.

Tab.1h § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi tecnico amministrativi_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
M) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Programmi annuali art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008							
Obbligo di comunicazione all'OdC entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla avvenuta variazione sulle produzioni biologiche previste per l'anno di riferimento			**Decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321** Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni		Viene comunicato con il Programma Annuale delle produzioni vegetali per ogni appezzamento aziendale, quali sono le colture in atto o quelle che intende mettere in atto durante l'anno corrente, stimandone anche la produzione. Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, contiene invece la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità	Verifica da parte dell'ODC Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.

Tab.1h § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi tecnico amministrativi_parte2

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art10 del Reg. 808/2014, sulle *ipotesi standard* dei *costi aggiuntivi e del mancato guadagno* rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi".

La metodologia si basa sul confronto dell'intero processo produttivo (input, rese, prezzi), sia relativo alla

comune pratica agricola che in ogni caso rispetta la baseline, che alla tecnica oggetto di intervento (conversione ai metodi dell'agricoltura biologica), al fine determinare l'effetto sui costi e/o sui ricavi.

La base di calcolo è stato il margine lordo (ML) della coltura oggetto di applicazione della tecnica. Il ML incorpora sia gli effetti di costo sia quelli di ricavo. Nello schema di calcolo del ML non sono considerati i costi fissi, gli interessi (pagati e calcolati) sul capitale fondiario e gli ammortamenti. Sono stati considerati i soli costi variabili relativi ai fattori produttivi (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci) e all'impiego di manodopera e meccanizzazione. I costi di certificazione non sono presi in considerazione nel calcolo del premio introduzione all'agricoltura biologica.

La valutazione economica ha considerato i maggiori costi di: sementi e materiale di propagazione, fertilizzanti biologici. Costi aggiuntivi di monitoraggio delle fitopatie, di manodopera e macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari.

Dal lato dei ricavi il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta generalmente, un calo delle rese. Per alcune colture eventuali minori redditi sono dovuti all'applicazione della difesa biologica.

L'avvicendamento colturale non entra nella stima dei mancati redditi e costi aggiuntivi.

è stato considerato il costo di transazione (connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: l'impegno orario annuale che l'imprenditore dedica alla gestione delle pratiche inerenti i rapporti con l'organismo di certificazione (notifica, PAP, controlli), i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli anni successivi. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto entro il 20% del pagamento complessivo per le domande individuali, o il 30% nel caso di domande collettive.

Fonti utilizzate: RICA 2010-2012; tariffari APIMAI; Censimento agricoltura 2010; Indagini congiunturali ISTAT; indagini di istituti di ricerca, università, amministrazioni, utili a fornire elementi sui processi produttivi e un quadro esaustivo delle caratteristiche delle aziende agricole marchigiane.

Per considerare i soli impegni aggiuntivi, si è fatto riferimento alla tabella *baseline* che descrive gli impegni, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di *greening* di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Nello specifico non si ravvisano sovrapposizioni poiché non sono stati presi in considerazione i costi aggiuntivi che si generano nell'applicazione della pratica biologica relativa all'obbligo di rotazione colturale che è assimilabile all'obbligo di diversificazione previsto dal *greening*. L'impegno relativo al mantenimento dei prati permanenti viene considerato come una baseline e quindi non c'è pericolo di doppio finanziamento in quanto gli impegni sono superiori poichè relativi alla conduzione con metodo biologico.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

8.2.11.3.2. Sottomisura 11.2 - Azione A) - FA 4B - Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è concesso alle aziende che effettuano le operazioni di mantenimento delle tecniche ed dei metodi dell'agricoltura biologica, come definiti nel Regolamento (CE) n 834/2007.

(FA 4B)

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola e la baseline, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Gli impegni legati all'adozione del metodo di agricoltura biologica e i riferimenti pertinenti di *baseline* sono descritti nella tabella riportata nel capitolo relativo alle informazioni specifiche della operazione.

Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di 5, 6 o 7 anni.

I nuovi impegni assunti a partire dal 2021 hanno una durata di 1 anno.

Dal 2022, per gli impegni in essere, la proroga dopo la fine del periodo iniziale non deve superare un anno.

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:
    - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è annuale ed è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. La SAU sottoposta al vincolo della produzione biologica va mantenuta per tutto il periodo di impegno.

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. (e s.m.i);
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
- Decreto Ministeriale 18354/2009 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, che sono agricoltori in attività ai sensi

dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono effettuati per ettaro di superficie sotto impegno ed ammissibile all'aiuto. Tali pagamenti sono calcolati sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in relazione alle baseline e alle normali pratiche agricole della zona e riguardanti la conversione di pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella legislazione agricoltura biologica.

I pagamenti sono cumulabili con i pagamenti agro-climatico-ambientali, di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 1305/13, purché riguardino impegni che vanno al di là della baseline della misura agro-climatico-ambientale e che si differenziano dagli impegni sostenuti ai sensi della presente misura.

In particolare, le possibilità di combinazione, ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni agro-climatico-ambientali, degli impegni connessi all'agricoltura biologica, degli impegni connessi al benessere degli animali e degli impegni silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1. del presente Programma.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti gli agricoltori che rispettino le seguenti condizioni:

1. adottino le tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali interessate dall'aiuto in possesso dei beneficiari conformemente al Reg. (CE) 834/2007, per tutta la durata del periodo di impegno; è ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE.
2. è possibile limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE di cui al trattino precedente conformemente al Reg. (CE) 834/2007. È ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE.
3. siano iscritti nell'elenco degli operatori del settore biologico oppure abbiano presentato la Notifica di attività biologica nel SIAR entro la data della presentazione della domanda di sostegno del primo anno d'impegno ed abbiano ottenuto l'idoneità dall'Organismo di certificazione entro la data prevista dalle disposizioni attuative;
4. l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso serre o tunnel, di colture arboree da frutto o ortive. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno.

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tale sottomisura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 del Reg. UE 1305/2013.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre la *baseline* e la comune pratica agricola (vedi tabella).

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 10%.

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro Domande individuali	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive in Accordo Agroambientale
Seminativi	300	240
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	300	260
Foraggere avvicendate	100	110
Ortaggi	600	600
Vite	780	700
Vite con vendemmia verde	450	480
Olivo	720	660
Frutta	900	810
Castagno	270	300
Foraggere con bovini bio	300	330
Foraggere con ovini e caprini bio	220	210
Foraggere con equidi bio	210	230

Tab.1 § 8.2.11.3.2.8 - impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola

Nel caso di domande collettive presentate da ***gruppi di agricoltori riuniti nell'ambito di accordi agro ambientali d'area***, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti pratiche e metodi di agricoltura biologica, è maggiorato in funzionae dei costi di transazione che l'azienda deve sostenere per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione.

Il premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio “vendemmia verde”.

Alle aziende con bovini, ovini ed equidi allevati con metodo biologico è concesso il sostegno “foraggere con bovini bio” o “ foraggere con ovini e caprini bio” o "foraggere con equidi bio" solo sulle superfici foraggere che determinano un rapporto UBA/SAU foraggera non inferiore a 0,6 e massimo 2 UBA/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggere sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale “medica e foraggere avvicendate”.

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L’Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall’OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d’errore delle singole misure. L’azione prioritaria per la riduzione del rischio d’errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell’aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), risultano collegati nello specifico con la verifica dei seguenti elementi:

- verifica della presentazione della Notifica;
- difformità di superficie, tipo di coltura;
- verifica della condizione di adesione dell'intera superficie aziendale
- mancato rispetto degli impegni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg (CE) 889/2008 e s.m.i.Supervisione degli Organismi di controllo terzi da parte dell'Organismo pagatore
- verifica criteri di ammissibilità
- verifica del rispetto della densità UBA/Ha

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L’Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l’esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell’Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l’esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono nella messa a punto del sistema dei controlli amministrativi ed in loco di concerto

con l'Organismo Pagatore. In particolare sarà opportuno perseguire i seguenti obiettivi:

- riscontro informatico della Notifica attraverso il portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.) e il Sistema regionale (SIAR);
- riscontro informatico dei dati presenti in domanda;
- accertamento del rispetto delle norme vigenti in materia (anche attraverso gli esiti dei controlli OdC);
- rispondenza annuale prosecuzione degli impegni;
- contributo delle misure di consulenza, formazione e informazione del presente programma al miglioramento del grado di conoscenza degli impegni della misura;
- applicazione conforme del punto 1, punto c) allegato I del Reg. 907/14 (delega del controllo all'ente terzo di certificazione).

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Decreto Ministeriale 18354/2009 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

Nelle tabelle 1 (a-h) sotto riportate viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola che generano la eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
A) Sementi e materiale di propagazione							
Divieto di utilizzo OGM Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.			Nessuna previsione su disposizioni nazionali	Nella pratica ordinaria il materiale utilizzato non viene ottenuto con metodo di coltivazione biologico e non su tutte le colture viene utilizzato materiale certificato.	Viene utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi ed inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Visita ispettiva in loco	Costi aggiuntivi: maggiore costo del prezzo delle sementi e del materiale di propagazione certificato biologico rispetto allo stesso prodotto convenzionale.

Tab.1a § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Sementi e materiale di propagazione

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
B) Avvicendamento colturale_1							
Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento (Reg. CE n. 834/2007 e Dm 18354/2009) come di seguito specificato: In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.	(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening) *"Greening": diversificazione colturale:* se i seminativi sono superiori a 10 ettari vi è l'obbligo che (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale) su tali seminativi vi siano almeno 2 colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detta superficie a seminativi. l' obbligo sale a 3 colture diverse se i seminativi superano i 30 ettari. In tal caso la terza coltura deve occupare almeno il 5% della citata superficie.		Nessuna previsione su disposizioni nazionali	Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro).	L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF	L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio. Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening

Tab.1b § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Avvicendamento colturale_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
B) Avvicendamento colturale_2							
In deroga a quanto sopra riportato: - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. -le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio. -in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.	Non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi: aziende con meno di 10 ettari di seminativi; - aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari; - aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari. Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse						

Tab.1b § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Avvicendamento colturale_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
C) Fertilizzazione_1							
Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.	**CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; **Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006** (Decreto effluenti). In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati: 1. obblighi amministrativi; 2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; 3. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; 4. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.	**Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti** Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1305/2013Per la ZO (zona ordinaria) gli impegni sono quelli del DM 180/2015 e s.m. e i.:		La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale.	La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio. La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica migliora la struttura del suolo.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Registrazione delle fertilizzazioni nel registro colturale Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti. Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo.	Costi aggiuntivi il mantenimento della fertilità del suolo è più onerosa rispetto al metodo convenzionale. Il prezzo dei fertilizzanti biologici è superiore rispetto al prezzo dei fertilizzanti convenzionali Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta generalmente, un calo delle rese.

Tab.1c § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Fertilizzazione_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
C) Fertilizzazione_2							
	DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati. DGR 147/2013 conferma ZVN. Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno	A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti		Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione. Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale. Vengono prevalentemente utilizzati fertilizzanti di sintesi	Il metodo biologico consente il solo utilizzo di fertilizzanti disciplinati dalla normativa comunitaria	Controllo del magazzino per le scorte rimanenti. Controllo visivo in loco . Esecuzione analisi per la ricerca di fertilizzanti non ammessi.	

Tab.1c § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Fertilizzazione_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_1							
Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali.	**CGO 10** - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni: a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale		La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).	Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela delle biodiversità, dell'acqua e del suolo	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Registrazione delle operazioni colturali e dei trattamenti nel registro colturale Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.	Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie Per alcune colture eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari

Tab.1d § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Lotta parassiti, malattie, erbe infestanti_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_2							
Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento 889/2008	Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). **CGO 4** - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.	b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. c)Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. d)le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.		La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta. Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati	La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi. Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.	Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti. Controllo visivo in loco Esecuzione analisi per la ricerca dei fitofarmaci non ammessi.	Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie Per alcune colture eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari

Tab.1d § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Lotta parassiti, malattie, erbe infestanti_parte2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
F) Zootecnia biologica_1							
Origine degli animali biologici : gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008. Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola). Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti.	**CGO 4** obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda aggiornato e conforme. Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.			Nella pratica ordinaria non esistono vincoli sull'origine degli animali, possono essere utilizzati mangimi convenzionali. Nella pratica ordinaria si utilizzano tutti i farmaci autorizzati senza nessuna restrizione. Attività agricola minima per le superfici a prato permanente.	Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrapascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF. Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico degli alimenti zootecnici. Verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e relativo bilancio entrate/uscite.	Le superfici foraggere biologiche aziendali sono dedicate all'alimentazione del bestiame che richiede un allevamento estensivo. Costi aggiuntivi: l'alimentazione del bestiame allevato con il metodo biologico è più onerosa rispetto a quella convenzionale in quanto il prezzo degli alimenti biologici è superiore rispetto al prezzo degli alimenti convenzionali.

Tab.1e § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Zootecnia biologica_1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
F) Zootecnia biologica_2							
Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme: - scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; -applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; -uso di alimenti di alta qualità; -adeguata densità degli animali. I medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti.	**CGO 5** - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).				La presenza di pascoli nell'ordinamento colturale aziendale e il loro razionale utilizzo da parte degli animali al pascolo determina un benefico effetto sulla flora spontanea. Le deiezioni degli animali al pascolo migliorano la struttura del suolo.	Controllo del magazzino per le scorte rimanenti. Controllo visivo in loco. Esecuzione analisi per la ricerca di OGM.	Mancati guadagni: l'applicazione del metodo biologico, meno intensivo, comporta un calo delle rese, tenuto conto anche del tipo di stabulazione/accesso agli spazi aperti. Costi aggiuntivi: la profilassi e le cure veterinarie nell'allevamento biologico sono più onerose rispetto a quelle convenzionali. Il prezzo dei prodotti e degli specialisti utilizzati nell'allevamento biologico sono superiori rispetto quelli utilizzati nell'allevamento convenzionale.

Tab.1e § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Zootecnia biologica_2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_1							
Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati: a) impiego di materie prime b) operazioni colturali c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati; d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento; e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;	**CGO 10** Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Dati obbligatori da riportare nel registro dei trattamenti: 1.elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria; 2.prodotto fitosanitario utilizzato e quantità; 3.superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; 4.avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; 5.registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.	Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.		Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Controllo visivo in loco Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro. Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture. Verifica tramite valutazione del bilancio di massa della resa/ha.	I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino sono presi in considerazione e nella giustificazione degli aiuti (costi di transazione).

Tab.1f § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_2							
f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione. Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.	Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni all'esecuzione del trattamento stesso -presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Obbligo del registro di utilizzazione dei fertilizzanti azotati per le aziende senza allevamento con SAU in ZVN oppure azienda che utilizza più di 1000 kg di azoto anno in ZVN	Obbligo del registro di utilizzazione degli effluenti zootecnici o di fertilizzanti azotati derivanti da trattamenti di biomasse di origine agricola o agroindustriale e per le aziende che utilizzano più di 3000 kg di azoto anno in zona ordinaria					

Tab.1f § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
l) Tenuta di un Registro di stalla							
Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati: a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni; e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici. Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.	**CGO 4** Gli operatori della produzione primaria settore allevamento devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza.			Nella pratica ordinaria vengono registrate solo alcuni dati riguardanti la gestione degli animali	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Controllo visivo in loco Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro. Confronto con la BDN	I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni di stallai e di magazzino valutati in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.

Tab.1g § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Tenuta di un Registro di stalla

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
L) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività (art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007)							
Obbligo della notifica di inizio attività o di variazione nel Sistema Informativo Biologico regionale SIAR e/o nazionale SIB			**Decreto legislativo 220/95, art. 6.** **Decreto ministeriale 2049/2012**		L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competenti e degli OdC La Notifica contiene la descrizione quantitativa e qualitativa dell'azienda	Verifica da parte dell'ODC Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione. La presentazione della notifica determina l'entrata nel sistema di certificazione. I costi di certificazione sono presi in considerazione nel calcolo del premio.

Tab.1h § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica_parte1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
M) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Programmi annuali art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008							
Obbligo di comunicazione all'OdC entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla avvenuta variazione sulle produzioni biologiche previste per l'anno di riferimento			**Decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321** Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni		Viene comunicato con il Programma Annuale delle produzioni vegetali per ogni appezzamento aziendale, quali sono le colture in atto o quelle che intende mettere in atto durante l'anno corrente, stimandone anche la produzione Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, contiene invece la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità	Verifica da parte dell'ODC Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.

Tab.1h § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica_parte2

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno è determinato, in base all'art.10 del Reg. 808/2014, sulle *ipotesi standard* dei *costi aggiuntivi e del mancato guadagno* rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata.

Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi".

La metodologia si basa sul confronto dell'intero processo produttivo (input, rese, prezzi), sia relativo alla comune pratica agricola che in ogni caso rispetta la baseline, che alla tecnica oggetto di intervento

(mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica), al fine determinare l'effetto sui costi e/o sui ricavi.

La base di calcolo è stato il margine lordo (ML) della coltura oggetto di applicazione della tecnica. Il ML incorpora sia gli effetti di costo sia quelli di ricavo. Nello schema di calcolo del ML non sono considerati i costi fissi, gli interessi (pagati e calcolati) sul capitale fondiario e gli ammortamenti. Sono stati considerati i soli costi variabili relativi ai fattori produttivi (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci), all'impiego di manodopera e meccanizzazione, ai costi di certificazione.

La valutazione economica ha considerato i maggiori costi di: sementi e materiale di propagazione, fertilizzanti biologici. Costi aggiuntivi di monitoraggio delle fitopatie, di manodopera e macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari.

Dal lato dei ricavi il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta generalmente, un calo delle rese. Per alcune colture eventuali minori redditi sono dovuti all'applicazione della difesa biologica.

L'avvicendamento colturale non entra nella stima dei mancati redditi e costi aggiuntivi.

È stato considerato il costo di transazione (connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso) valutando: l'impegno orario annuale che l'imprenditore dedica alla gestione delle pratiche inerenti i rapporti con l'organismo di certificazione (notifica, PAP, controlli), i costi per il rilascio della domanda del primo anno e degli anni successivi. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto entro il 20% del pagamento complessivo per le domande individuali, o il 30% nel caso di domande collettive.

Fonti utilizzate: Banche dati RICA 2010-2012; tariffari APIMAI; Censimento agricoltura 2010; Indagini congiunturali ISTAT; indagini di istituti di ricerca, università, amministrazioni, utili a fornire elementi sui processi produttivi e un quadro esaustivo delle caratteristiche delle aziende agricole marchigiane.

Per considerare i soli impegni aggiuntivi, si è fatto riferimento alla tabella *baseline* che descrive gli impegni, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di *greening* di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Nello specifico non si ravvisano sovrapposizioni poiché non sono stati presi in considerazione nel calcolo del premio i costi aggiuntivi che si generano nell'applicazione della pratica biologica relativa all'obbligo di rotazione colturale che è assimilabile all'obbligo di diversificazione previsto dal *greening*. L'impegno relativo al mantenimento dei prati permanenti viene considerato come una baseline e quindi non c'è pericolo di doppio finanziamento in quanto gli impegni sono superiori poichè relativi alla conduzione con metodo biologico.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

Dal 2023, considerando che i maggiori costi e minori ricavi sostenuti dalle aziende agricole a fronte degli impegni agroambientali calcolati e certificati per il PSR 2014-22 non sono più rispondenti alla realtà economica attuale, si è ritenuto opportuno aggiornarli utilizzando il documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027" allegato al PSP PAC 1.2 approvato

dalla Commissione con decisione C(2022) 8645 final del 2/12/2022. In questo documento il CREA –PB, infatti, ha calcolato per molti degli interventi agroambientali del PSP PAC 2023-27 i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori, sulla base delle fonti di dati più recenti disponibili (es. Banca dati RICA 2016-2020). È possibile pertanto adottare tali calcoli e tale certificazione per le misure del PSR 2014-22 analoghe (in termini di impegni previsti e di "strutturazione") agli interventi del PSP PAC 2023-27 considerati nel documento.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Con riferimento al metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), per la presente Misura si rilevano le tipologie di rischio:

R5: Impegni difficili da verificare o controllare

R6: Condizioni di ammissibilità in entrata

R8: Sistema Informativo

R9: Domanda di Pagamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificabili con le tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) consistono nella messa a punto del sistema dei controlli amministrativi ed in loco di concerto con l'Organismo Pagatore. Dette azioni dovranno essere improntate nello specifico al raggiunigmento dei seguenti obiettivi:

- eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo
- verifica congiunta delle regole operative di controllo tra AdG e OP
- incontri di formazione/informazione rivolti al personale incaricato dei controlli (coinvolgendo Responsabili di misura/Addetti dell'OP/Tecnici dei CAA)
- informazione ai beneficiari in fase di domanda di sostegno sulla natura dei vincoli/impegni specifici
- informazione ai soggetti che forniscono assistenza tecnica ai benficiari, per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali
- partecipazione attiva degli addetti dell'AdG ai lavori di implementazione progressiva del SIAN, del SIB e del RUC per le finalità del S.I.G.C..

Per una ulteriore trattazione delle azioni che l'Autorità di Gestione intende porre in essere al fine di mitigare le categorie di rischio individuate per le misure a superficie e a capo, si rimanda alla specifica tabella del

Capitolo 18.

Inoltre si veda quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

8.2.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

8.2.12.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(11), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto emerge che i processi di spopolamento nelle aree montane indeboliscono e compromettono il mantenimento dei sistemi socio-economici locali (W18), che la contrazione della SAU assume una velocità relativamente più elevata rispetto alla media nazionale specie nelle aree C3 e D ciò ha ripercussioni negative sulla gestione del territorio (T3), e che la contrazione numerica delle imprese attive nel settore primario nelle aree rurali provoca l'indebolimento delle comunità rurali, specie nelle aree C2, C3 e D (T16).

Il sostegno nell'ambito di questa misura riconosce ai beneficiari una indennità legata ai particolari svantaggi causati da specifici vincoli obbligatori che debbono essere rispettati dagli agricoltori nelle zone interessate dall'attuazione della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante al conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

I vincoli imposti e definiti attraverso le norme di gestione e le misure di conservazione nelle aree Rete Natura 2000 contribuiscono a proteggere e migliorare lo stato della biodiversità e degli ecosistemi agricoli e forestali, e a mantenere l'assetto paesaggistico regionale. Al fine di dare maggiore efficacia alle azioni di salvaguardia di tali aree, la misura verrà attivata promuovendo l'approccio partecipativo degli agricoltori,

degli imprenditori forestali e degli Enti gestori alla condivisione degli obiettivi e delle azioni di tutela della biodiversità.

Le azioni di tale misura verranno pertanto sostenute prioritariamente nell'ambito di Accordi agro ambientali d'area promossi dagli Enti Gestori delle aree Rete Natura 2000. La misura risponde in modo efficace ai seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno 13**: Miglioramento della gestione degli ambienti agro-silvopastorali montani;
- **Fabbisogno 14**: Preservare e migliorare la biodiversità agraria e naturale;
- **Fabbisogno 15**: Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi;
- **Fabbisogno 17**: Favorire l'accrescimento del pregio ambientale e la fornitura di servizi eco sistemici delle aree forestali.

Contributo diretto alla Focus Area 4A

La misura contribuisce quindi in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 4A "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

Le azioni introdotte attraverso i piani di gestione o le misure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano a tutelare la biodiversità naturale, creano importanti servizi eco sistemici e sostengono una gestione sostenibile delle risorse.

Nelle aree montane inoltre, dove si concentra la gran parte delle aree protette e Natura 2000 regionali, si agisce a tutela della biodiversità anche attraverso il sostegno a particolari operazioni rivolte alla gestione della zootecnia estensiva negli habitat naturali e seminaturali nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo.

Contributo indiretto alle Focus Area 4B, 4C e 5E

Le specifiche misure di conservazione dell'avifauna e degli habitat forestali (fasce inerbite durevoli a fianco di corsi d'acqua, strade ed aree con vegetazione naturale), nonché le tecniche di esbosco volte a ridurre gli impatti nelle aree a maggiore rischio idrogeologico (impluvi e canaloni), esercitano un positivo effetto indiretto sia in relazione alla migliore gestione delle risorse idriche, sia in termini di prevenzione dell'erosione dei suoli.

La gestione delle aree a pascolo e delle superfici forestali previste dalle norme di conservazione, oltre a tutelare le specifiche specie animali e vegetali dei diversi habitat sono favorevoli alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti (razionale trattamento delle deiezioni animali) o al migliore stoccaggio di CO2 nel suolo e soprassuolo (fasce inerbite durevoli e rilascio di alberi in piedi nelle operazioni di taglio forestale).

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce all'obiettivo trasversale ***Ambiente***, avendo come obiettivo la salvaguardia della biodiversità naturale delle aree Natura 2000 che viene perseguita in particolare con tecniche colturali che garantiscono una maggiore sostenibilità ambientale dell'agricoltura.

Un contributo positivo della misura si evidenzia inoltre in relazione all'obiettivo trasversale ***mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi*** in relazione sia al primo aspetto della mitigazione, grazie ad efficaci azioni di riduzioni dei gas climalteranti ed al sequestro del carbonio, sia al secondo aspetto relativo all'adattamento ai cambiamenti climatici con azioni che riducono gli effetti nefasti dei fenomeni metereologici estremi, con fasce inerbite, rispetto delle aree di impluvio, preservazione del cotico erboso dei pascoli.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
12.1.					*X*	*I*	*I*					*I*				*V*	*V*	
12.2.					*X*	*I*	*I*					*I*				*V*	*V*	

X = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab. 1 § 8.2.12.2 - Contributo della misura 12 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.12.3.1. Sottomisura 12.1 - Operazione A) - FA 4A - Misure di conservazione nei siti Natura 2000

Sottomisura:

- 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno è concesso sulla base degli impegni stabiliti dagli atti relativi alle misure di conservazione sito specifiche emanati dai Soggetti gestori delle aree Rete Natura 2000. Tali misure risultano obbligatorie per tutti gli agricoltori all'interno della Rete Natura 2000 su cui insistono tali specifici vincoli. Gli atti adottati dai Soggetti gestori che stabiliscono le norme di conservazione sono dettagliati nel paragrafo "Informazioni specifiche della misura"

In base alle misure di conservazione emanate sui territori all'interno delle aree Rete Natura 2000 i vincoli che si configurano come pratiche agricole obbligatorie consentono di attivare le seguenti azioni:

Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna

Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0

Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo

Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite

Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti

Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive

Nella fig.1 la specifica delle aree dove sono attivate le singole azioni.

L' Azione 1) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310019, IT5310031, IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015

L'Azione 2) e l'Azione 3) sono attive in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015

L'azione 4) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, IT53 IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT532001 IT5330009, IT5330015, IT5330025, IT5330026

L'Azione 5a) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5340003, IT5340021

L'Azione 5b) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5320009, IT 5330024

L'Azione 6 è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, IT53 IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330001, IT5330003, IT5330005, IT533000 IT5330009, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330027, IT5330018, IT5330021, IT533002 IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340004, IT5340011, IT534001 IT5340016

L'Azione 7 è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, IT53 IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330008, IT5330009, IT5330015, IT533002 IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330029, IT5330030, IT5340016

Fig.1 § 8.2.12.3.1 - aree dove sono attivate le singole azioni

In particolare l'Azione 1), l'Azione 3), l'Azione 6 e l'Azione 7 riguardano la protezione di specifici Habitat (vedi fig.2)

Habitat 6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*F Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da arid semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla classe *Festuco-Brometea*, talora interessate da ricca presenza di specie di *Orchideaceae* ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda l'Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche m una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura.

Habitat 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

Prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, floristicamente ricchi, distri dalla pianura alla fascia montana inferiore, riferibili all'alleanza *Arrhenatherion*. Si includono anche prato-pa con affine composizione floristica. In Sicilia tali formazioni che presentano caratteristiche floristiche diverse avendo lo stesso significato ecologico, vengono riferite all'alleanza *Plantaginion cupanii*.

91E0*: Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion al*

Foreste alluvionali, ripariali e paludose di *Alnus* spp., *Fraxinus excelsior* e *Salix* spp. presenti lungo i corsi d'a sia nei tratti montani e collinari che planiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali idrica è superficiale, prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello mediterraneo l'umidità edafica lo consente.

92A0: Foreste a galleria di Salix alba e *Populus alba*

Boschi ripariali a dominanza di *Salix* spp. e *Populus* spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Medite attribuibili alle alleanze *Populion albae* e *Salicion albae*. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediter che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea.

Fig.2 § 8.2.12.3.1.1 Elenco Habitat interessati

Di seguito si descrivono gli impegni per ciascuna azione:

Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000 (fig.3)

- Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolar successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più de della superficie aziendale a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la speci appezzamento in quesitone nei precedenti 4 anni;

- Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), p pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a s delle essenze vegetali da tutelare;

- Controllo meccanico delle specie arbustive che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 (es. Juniperus sp.pl.) per il miglioramento qualitativo dei pascoli estensivi ai fini di della diffusione de essenze protette negli Habitat 6210 e 6510;

- Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di p pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idone trasemine;

- Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'ecc calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento;

- al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglio a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

a. dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazi sosta del bestiame al pascolo;

b. miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il material raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;

- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;

- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporane alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivi della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo pe durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;

- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in succes

Ai fini della concessione degli aiuti, debbono inoltre essere rispettate le seguenti:

- il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera, in accordo con quanto definito dalle m conservazione del sito, deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha escludendo dal calcolo le tare;

- la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda con riferimento esclusivo ai capi bovini, equini ed ovi-caprini.

Fig.3 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 1)

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna (fig.4)

a. Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno;

b. Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettar cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;

c. Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione March della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno s lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querc camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di feb

d. Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro febbraio.

Per quanto riguarda la creazione di fasce inerbite di cui ai punti c) e d) la superficie oggetto di impegno deve collocata al di fuori della superficie sottoposta al vincolo di costituzione delle fasce tampone definite ai sensi Regolamento (UE) 1306/2013 Allegato II. Inoltre tali fasce non possono essere riconosciute come pratiche eq per il riconoscimento delle "Aree di interesse ecologico" ai fini del soddisfacimento dell'impegno di greening con Reg. 1307/2013 capo 3 art. 43 e 46.

Fig.4 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 2)

Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0 (fig.5)

• Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri s per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo in entro il mese di febbraio.

La superficie oggetto di impegno "creazione fasce inerbite" deve essere collocata al di fuori della superficie s vincolo di costituzione delle fasce tampone definite ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013 Allegato II. In fasce non possono essere riconosciute come pratiche equivalenti per il riconoscimento delle "Aree di interess ecologico" ai fini del soddisfacimento dell'impegno di greening introdotto con Reg. 1307/2013 capo 3 art. 43

Fig.5 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 3)

Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo (fig.6)

Il piano deve contenere i seguenti elementi:

Nome azienda - CUA.

Descrizione azienda: conduzione, SAU, UBA, titolo di possesso, ettari di superficie a pascolo da fasci aziendale, altre superfici a pascolo, periodo di pascolamento.

Quadro riassuntivo di tutte le particelle condotte dall'azienda distinte per superficie e tipologia di utili

e calcolo delle superfici foraggere aziendali, distinte in superfici interne ed esterne al SIC/ZPS.

Cartografia a livello aziendale o per comprensorio nelle situazioni di pascolo collettivo: su base CTR i 10.000 individuare le superfici a pascolo, con sovrapposte la cartografia fitosociologica fornita dall'Er su base catastale (1: 2000 o altra scala idonea) individuare le diverse formazioni vegetali e le diverse t impegno da attuare e suddivisione dei lotti di pascolamento:

- quota superiore a 1000 m s.l.m.;

- aree invase da Brachypodium sp. pl., cardi ed altre specie erbacee invasive di cui si intende effettuar

- aree invase da specie arbustive di cui si intende effettuare la gestione;

- aree in cui a rotazione viene effettuato l'anticipo del pascolo al 15 maggio.

Individuazione delle aree a rischio di erosione.

Descrizione dello schema di utilizzo del pascolo (carico di bestiame totale, n° dei lotti, sequenza di oc dei lotti, durata del pascolo totale e parziale, carico UBA/lotto) ed eventuali modalità di delimitazione (recinti fissi, mobili, pascolo guidato, ecc.).

Il piano ha valenza quinquennale.

Fig.6 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 4)

Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite (fig.7)

5 a) lasciare una fascia non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri.

5 b) realizzazione di fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore. Le fasce si d rispettare i seguenti criteri:

- seminare le seguenti essenze: miscuglio di trifogli (Trifolium repens L., Trifolium pratense L.), medic sativa L.), lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.), sulla (Hedysarum coronarium L.) e colza (Brassica oleifera DC.);
- sfalciare la superficie inerbita una sola volta nell'anno, dopo il 31 luglio di ogni anno;
- non ottenere alcuna produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il pasc
- divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione.

Se tali superfici sono utilizzate dal beneficiario per ottemperare agli obblighi legati al vincolo di condizionalit "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" e/o sono superfici dedicate ad aree di interesse ecologi premio verrà corrisposto sulla parte di superficie eccedente tali obblighi.

Fig.7 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 5)

Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti (fig.8)

Decespugliamento parziale degli arbusti negli arbusteti e praterie, sia naturali che post-colturali, presenti nel s degli arbusti dovrà essere effettuato al livello del colletto e potrà prevedere anche la trinciatura. Il materiale d

essere completamente asportato o nel caso di trinciatura sparso nell'area circostante.

Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi previsti all'interno delle diverse aree. Le aree di sono individuate dall'ente gestore con specifica cartografia o a seguito di uno specifico progetto di decespugl dovrà essere trasmesso all'ente gestore. In ogni caso per tutte le aree sono previsti anche interventi da effettua successivi al primo per evitare la ricrescita delle essenze legnose che dovranno pertanto essere specificate in a progetto. La superficie minima di intervento prevista per questa azione è pari a 1 ettaro.

Fig.8 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 6)

Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive (fig.9)

Gestione delle popolazioni di brachipodio, dei cardi e di altre specie erbacee invasive in tutti gli arbusteti e le naturali che post culturali, presenti nel sito. Gli interventi dovranno essere realizzati in due fasi: intervento me primaverile-estivo o estivo (a seconda delle aree) nel primo anno, con asportazione o trinciatura del materiale seguito da pascolo nella stagione autunnale, nel primo anno, e pascolo da Maggio a tutto Luglio nei 3 anni su condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di as prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Nella gestione di specie rizomatose come felce aquilina lo sfalcio meccanico, seguito dal pascolo di erbivori domestici deve essere ripetuto in tutti gli a dall'intervento di recupero dell'habitat.

Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi e le soglie di intervento previsti all'interno delle Le aree di intervento devono essere individuate da uno specifico progetto trasmesso all'ente gestore di durata quadriennale.

Fig.9 § 8.2.12.3.1 - Impegni Azione 7)

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono concesse indennità Natura 2000 annuali per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dall'adozione di pratiche agricole obbligatorie connesse agli obblighi imposti dall'applicazione di misure di conservazione e di tutela delle aree Natura 2000.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- DPR n. 357/1997;
- DPR 120/2003;
- DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS;
- DGR 220/2010 modifiche DGR 1471/2008;
- DGR n.390 del 1 aprile 2014 Approvazione PAF;
- DGR n. 1106 del 01/08/2011 Misure conservazione Conero;
- DGR n. 1202 del 12/09/2011 Misure conservazione habitat *6210 ZPS IT5310031 e SIC IT5310019;
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 Modifica misure conservazione Conero;
- Altre DGR relative all'adozione delle misure di conservazione sito specifiche dettagliate nel paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- organismi deputati alla gestione delle Aree Natura 2000 solo se possessori delle superfici oggetto di aiuto.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi tengono in considerazione solo gli impegni che vanno al di la delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 94 del Regolamento (UE) 1306/2013 e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma del art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), del Regolamento (UE) 1307/2013.

Inoltre, tengono conto dei pagamenti percepiti dal beneficiario nell'ambito del Regolamento 1307/2013 al fine di evitare il doppio finanziamento con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente "greening".

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori possono beneficiare dell'aiuto qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- la misura è applicabile in tutte le zone individuate dalla Regione Marche ai sensi, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante al

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).
- La superficie aziendale ricadente nell'area Rete Natura 2000 sia oggetto di vincolo imposto dalle specifiche norme di conservazione di cui alle azioni della presente sottomisura.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni nei limiti delle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento CE 1305/2013 ed ammonta a:

Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

- **170 Euro** per ettaro di superficie a pascolo per il rispetto degli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui alla azione A1). Tale importo è ridotto a 150 Euro nel caso in cui non sia previsto l'obbligo del pascolamento recintato.

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna

- **120 Euro** per ettaro di superficie a seminativo di cereale autunno vernino per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui alla azione 2), lettere a), b) e c). Tale importo è ridotto a 45 Euro nel caso di deroga al taglio dei cereali a 30 cm e nel caso di altri seminativi;
- **150 Euro** ad ettaro per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui alla azione 2), lettera d) (ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 2.000 m2).

Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0

- **150 Euro** per ettaro di superficie a seminativo per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui alla Azione 3) (ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 2.000 m2).

L'azione 1) è cumulabile con l'Azione 2) e con l'Azione 3). Le Azioni 2) e 3) non sono cumulabili tra loro.

L'azione 1) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione C) Gestione sostenibile dei pascoli.

Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo

- **100 Euro** primi 20 ha
- **40 Euro** per ulteriori ettari di superfice compresi tra 20-99
- **15 Euro** per ulteriori ettari di superfice compresi tra 100-200
- Per ulteriori ettari di superficie interessata dal piano non viene corrisposta nessuna ulteriore

indennità

L'importo complessivo erogabile è pertanto di 6.700 Euro per piani relativi ad aree superiori ai 200 ettari. L'importo viene concesso una tantum nell'anno in cui viene presentata la domanda e non potrà essere presentata nei successivi 5 anni (periodo di validità del piano).

L'azione 4) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione C) Gestione sostenibile dei pascoli.

Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite

- 5 a) **60 Euro** ad ettaro per lasciare una fascia non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri (prevedendo che, al fine di permettere il calcolo dell'indennità, ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 800 mq)
- 5 b) **130 Euro** per la realizzazione di fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore (prevedendo che, al fine di permettere il calcolo dell'indennità, ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 1.000 mq.)

L'azione 5) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione B2) Margini erbosi multifunzionali.

Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti

- **200 Euro** per ettaro di superficie su cui si prevede di effettuare l'intervento di decespugliamento.

Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive

- **170 Euro** per ettaro di superficie su cui si prevede l'attuazione degli interventi.

L'Azione 6) e l'Azione 7) non sono cumulabili tra di loro.

L'Azione 4) è cumulabile con l'Azione 6) e l'Azione 7). In questo caso l'importo complessivo erogabile potrà supere il massimale di 200 € rimanendo comunque al di sotto del massimale previsto dalla scheda di misura in 500 €/ettaro nel periodo iniziale che potrà essere solo il primo anno in cui viene richiesto il contributo per l'Azione 4.

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 40%.

Le azioni 2c, 2d, 3, 5a e 5b della Sottomisura 12.1 relative alla creazione e mantenimento di fasce inerbite durevoli, non sono cumulabili con l'Ecoschema 5 sulla stessa superficie oggetto di impegno.

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha

sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura sono classificabili principalmente nelle tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) e risultano collegati principalmente ai seguenti elementi di verifica :

- obblighi del greening e sovrapposizione impegni;

- rispetto delle superfici, delle UBA, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singola operazione;

- operazioni da effettuarsi/non effettuarsi in determinati periodi dell'anno, specifiche delimitazioni di superfici;

- controllo delle UBA: inadeguate modalità tempi e strumenti per il controllo delle UBA delle Aziende agricole con attività zootecnica;

8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificati nelle tipologie sopradette (R5, R6, R8, R9) consistono principalmente in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore.

In caso di specifici impegni riguardanti l'applicazione delle misure di conservazione si valuterà la possibilità di effettuare controlli speditivi o puntuali per i suddetti impegni da parte dell'Ente gestore dell'area (organismo pubblico). In tal caso i suddetti controlli avverranno secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG previa sottoscrizione di un accordo ai sensi della lettera C), Allegato I del Regolamento Delegato n. 907/2014.

Controlli informatici attraverso il Sistema integrato di gestione e controllo per la gestione delle sovrapposizione degli impegni delle Azioni 2) e 3) con gli impegni di greening connessi alle Aree di interesse ecologico (EFA).

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.12.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Nella tabella 1 (a-d) di baseline si riportano gli elementi di riferimento per la definizione degli impegni relativi all'Azione 1) - Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

Nella tabella 2 (a-b) di *baseline* si riportano gli elementi di riferimento per la definizione degli impegni relativi all'Azione 2) - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna

Nella tabella 3 di *baseline* si riportano gli elementi di riferimento per la definizione degli impegni relativi all'Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0

Nelle tabelle 4-7 di *baseline* si riportano gli elementi di riferimento per la definizione degli impegni relativi alle Azioni da 4 a 7

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio.	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno	Regolamenti comunali di Polizia rurale fissano generalmente alla data del 31/05per pascoli al di sopra dei 1000 m. e al 15/05 dagli 800 m.	La normale pratica agricola è quella prevista dai regolamenti comunali citati.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Presenza della documentazione di pascolamento Documenti di monticazione e demonticazione	Impedendo il pascolamento nel periodo della fioritura si favorisce la disseminazione delle essenze autoctone dei pascoli e il mantenimento delle specie protette degli habitat 6210 e 6510.
Periodo di pascolamento recintato al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili ed invasive (es. brachipodium sp.pl.)	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Nella normale pratica si permette agli animali di pascolare le essenze pabulari più gradite.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	Con la corretta gestione delle mandrie si cerca limitare la diffusione delle essenze vegetali che, essendo meno appetibili, invadono il cotico erboso limitando la biodiversità e vegetale caratteristica delle praterie semi-naturali.

Tab.1a § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1_prima parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI / REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Controllo meccanico degli arbusti che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 e 6510 (trinciatura, gestione trinciato e manutenzione pascolo)	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Generalmente, le normali pratiche agricole sono limitate a sfalci utili ad un livello minimo di mantenimento del pascolo. Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva. Art. 43 e 45 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – prati permanenti. Divieto di conversione dei prati permanenti situati nelle zone designate.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	Con la diminuzione degli allevamenti nelle zone montane si assiste al degrado delle praterie e all'avanzare delle specie arbustive che lasciano poi spazio al bosco. Ciò minaccia la stabilità delle praterie ed in particolare degli habitat che si sono creati anche grazie alla presenza degli animali al pascolo. L'intervento ha l'obiettivo di impedire la perdita di habitat attraverso il maggiore impegno di mezzi e manodopera necessari ad effettuare le operazioni di decespugliamento richiesto per recuperare ambienti degradati.

Tab.1b § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1_seconda parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Nella pratica normale non si effettua tale operazione	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	La raccolta di essenze autoctone protegge la biodiversità delle praterie e garantisce l'adattabilità delle essenze vegetali nelle operazioni di trasemina.
Realizzazione del piano di pascolamento aziendale che individua anche le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente effettuato il pascolo libero senza criteri di rispetto ambientale e senza la definizione di un piano di turnazione	Controllo della completezza del piano di pascolamento con l'indicazione degli interventi previsti e localizzazione Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	La presenza di un piano pascolamento garantisce la corretta gestione delle mandrie e il mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere

Tab.1c § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1_terza parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli: - dispersione delle deiezioni - trasemina con il materiale raccolto dalle superfici a fiorume	CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2 CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 Le suddette norme sono pertinenti relativamente al divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente		Normalmente non effettuata o circoscritta a limitati interventi presso i punti di abbeverata	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	
carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha			Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva.	Controlli amministrativi con la Banca dati degli allevamenti (BDN) e le superfici a pascolo presenti nel fascicolo aziendale	Il carico è stabilito dalle norme di conservazione in funzione delle esigenze di mantenimento dell'habitat. Utile al mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere

Tab.1d § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1_quarta parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente al termine del ciclo colturale dopo la raccolta e prima della data imposta dalla misura si effettuano le lavorazioni agronomiche.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità attraverso la protezione della fauna selvatica consentendo l'alimentazione e rifugio.
Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente effettuata ad altezza inferiori a 10 cm.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità attraverso la protezione della fauna selvatica consentendo l'alimentazione e rifugio

Tab.2a § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 2_prima parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Creazione di fasce inerbite di larghezza pari a 6 metri e lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Larghezza di 4 metri per 150 metri nelle zone montane.	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri. (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso le fotointerpretazioni gis Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica
Creazione di fasce inerbite che affiancano aree umide o falesie, di larghezza pari a 20 metri.	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri. (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso fotointerpretazioni GIS e documentazione cartografica Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica L'effetto secondario sulla tutela del suolo attraverso la protezione dall'erosione

Tab.2b § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 2_seconda parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione.	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri. (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso fotointerpretazioni GIS e documentazione cartografica Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controllo	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica

Tab.3 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 3

DESCRIZIONE IMPEGNI **Misure di conservazione di aree Natura 2000 - Azione 4**	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente effettuato il pascolo libero senza criteri di rispetto ambientale e senza la definizione di un piano di turnazione	Controllo della completezza del piano di pascolamento con l'indicazione degli interventi previsti e localizzazione	La presenza di un piano pascolamento garantisce la corretta gestione delle mandrie e il mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere

Tab.4 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 4

DESCRIZIONE IMPEGNI **Misure di conservazione di aree Natura 2000 - Azione 5**	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri. (L'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico (L'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso fotointerpretazioni GIS e documentazione cartografica Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controllo	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica

Tab.5 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 5

DESCRIZIONE IMPEGNI **Misure di conservazione di aree Natura 2000 - Azione 6**	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Recupero delle aree di prateria invase da arbusti	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Generalmente, le normali pratiche agricole sono limitate a sfalci utili ad un livello minimo di mantenimento del pascolo. Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva. Art. 43 e 45 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – prati permanenti. Divieto di conversione dei prati permanenti situati nelle zone designate.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel progetto di decespugliamento	Con la diminuzione degli allevamenti nelle zone montane si assiste al degrado delle praterie e all'avanzare delle specie arbustive che lasciano poi spazio al bosco. Ciò minaccia la stabilità delle praterie ed in particolare degli habitat che si sono creati anche grazie alla presenza degli animali al pascolo. L'intervento ha l'obiettivo di impedire la perdita di habitat attraverso il maggiore impegno di mezzi e manodopera necessari ad effettuare le operazioni di decespugliamento richiesto per recuperare ambienti degradati.

Tab.6 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 6

DESCRIZIONE IMPEGNI **Misure di conservazione di aree Natura 2000 - Azione 7**	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Nella normale pratica si permette agli animali di pascolare le essenze pabulari più gradite.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel progetto trasmesso all'ente gestore	Con la corretta gestione delle mandrie si cerca limitare la diffusione delle essenze vegetali che, essendo meno appetibili, invadono il cotico erboso limitando la biodiversità e vegetale caratteristica delle praterie semi-naturali.

Tab.7 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 7

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non pertinente perchè non individuate

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

La Regione Marche ha adottato il PAF relativo alle aree natura 2000 presenti sul suo territorio con la DGR n. 390 del 01/04/2014 “Direttiva 92/43/CEE. Approvazione del quadro indicativo delle azioni per Natura 2000 richiedenti un cofinanziamento (Prioritised Action Frameword - PAF), relativo alla regione Marche per il periodo 2014-2020”. Nell’allegato G al PAF sono indicate le principali misure generali per realizzare le priorità previste con indicazione della fonte finanziaria.

8.2.12.3.2. Sottomisura 12.2 - Operazione A) - FA 4A - Indennità per aree forestali Natura 2000

Sottomisura:

- 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Sostegno ai beneficiari, detentori di aree forestali, per compensare gli eventuali maggiori costi od i mancati guadagni derivanti dall'applicazione, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante al conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

La misura prevede la concessione di aiuti destinati a contribuire alla riduzione del possibile divario tra i redditi periodici derivanti dalla normale gestione attiva delle foreste (tagli intercalari o di utilizzazione e rinnovazione autorizzati ai sensi delle norme vigenti) ed i redditi ottenibili qualora per dette operazioni siano previsti divieti cogenti indicati negli atti che adottano le misure di conservazione per il settore forestale da applicare nei siti della Rete Natura 2000 regionale, divieti che elevano i costi o generano mancati guadagni in una o più fasi del cantiere di utilizzazione/rinnovazione dei boschi.

In base alle misure di conservazione sito specifiche emanate sui territorio all'interno delle aree della Rete Natura 2000 i vincoli relativi alle attività selvicolturali consentono di attivare le seguenti azioni:

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340005, IT5340021.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310010, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320018, IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330009, IT5330010, IT5330011, IT5330012, IT5330013, IT5330014, IT5330015, IT5330016, IT5330017, IT5330018, IT5330019, IT5330020, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330027, IT5330028, IT5330029,

IT5330030, IT5340003, IT5340005, IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340018, IT5340019, IT5340020, IT5340021.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320002, IT5320003, IT5320004, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320016, IT5320017, IT5320018, IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330009, IT5330010, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330017, IT5330018, IT5330019, IT5330020, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330027, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340004, IT5340011, IT5340013, IT5340014, IT5340015, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020

Di seguito si dettagliano gli impegni per ciascuna azione.

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

Nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari devono essere rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati. In fase di progettazione le isole di biodiversità sono rappresentate in cartografia e i dati relativi sono informatizzati e georiferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e WGS84 e forniti all'Ente Parco e al Coordinamento territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato in formato shapefile. Gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciare a dote del bosco.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.

Quando sono effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, devono essere rilasciate delle isole di invecchiamento dell'ampiezza media di 0,5 ettari nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, specificamente individuati dall'ente gestore, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio. I

corsi d'acqua oggetto del divieto devono essere specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

Al fine di permettere il calcolo dell'indennità da corrispondere la superficie da riservare al taglio deve avere un'estensione minima di 400 mq/ha, pari al 4% di una superficie di 1 ettaro interessata dall'autorizzazione al taglio.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

In sede di atto autorizzativo dell'ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è fatto obbligo, mediante apposita prescrizione, di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme per la gestione dei boschi marchigiani.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

È concesso un aiuto volto a compensare i maggiori costi ed i mancati guadagni derivanti dall'applicazione dei divieti previsti dalle vigenti misure regionali di conservazione del settore forestale per i siti della rete Natura 2000 riportati al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" di cui alla presente sottomisura.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- DPR n. 357/1997;
- DPR 120/2003;
- DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS;
- DGR 220/2010 modifiche DGR 1471/2008;
- DGR n.390 del 1 aprile 2014 Approvazione PAF;
- DGR relative all'adozione delle misure di conservazione sito specifiche dettagliate nel paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- Proprietari e Possessori privati di superfici forestali e loro associazioni.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

È prevista la copertura dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione dei divieti presenti all'interno delle Aree Natura 2000 derivanti dalla previsioni delle misure di conservazione previste per il settore forestale. L'importo del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'aiuto è erogato nel solo anno in cui si effettua il taglio del bosco autorizzato dall'ente competente ai sensi dell'art. 10, comma 5, primo paragrafo, della l.r. n. 6/2005.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti i beneficiari che rispettino le seguenti condizioni:

- La misura è applicabile in tutte le zone individuate dalla Regione Marche ai sensi, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE) in cui sono previste le misure di conservazione specificamente richiamate.
- La superficie oggetto di domanda deve avere una estensione minima di 1 ettaro. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno.
- Le particelle oggetto della richiesta di indennità devono essere inserite all'interno del fascicolo aziendale del richiedente.
- Per tutte le aree oggetto di indennità il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione al taglio rilasciata dagli enti competenti in materia e, ove previsto, dal nulla osta rilasciato dall'area protetta e deve fornire la cartografia con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito).

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni nei limiti delle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento CE 1305/2013.

Di seguito vengono dettagliati i costi ad ettaro di superficie oggetto di domanda

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore

a 3 ha

- **200 Euro** per la realizzazione (comprensiva di tutte le attività connesse alla loro realizzazione dalla fase progettuale all'individuazione sul territorio) di isole di biodiversità da lasciare ad invecchiamento indefinito su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

- **150 Euro** per il rilascio di 5 ulteriori matricine ad invecchiamento indefinito rispetto alle 5 previste dalla normativa regionale.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro

- **200 Euro** per il rilascio di aree non tagliate nelle aree oggetto di autorizzazione al taglio.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore

- **120 Euro** per il rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore. La superficie da riservare al taglio, al fine di permettere il calcolo dell'indennità da corrispondere, deve avere un'estensione minima di 400 mq/ha, pari al 4% di una superficie di 1 ettaro interessata dall'autorizzazione al taglio.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

- **200 Euro** per le attività connesse alla marcatura degli alberi da lasciare ad invecchiamento indefinito e alla conseguente registrazione e georeferenziazione degli stessi.

Le Azioni non sono cumulabili tra di loro ad eccezione dell'Azione 4 e dell'Azione 5. Nel caso in cui sulla stessa superficie vengano chieste entrambe le azioni l'importo massimo erogabile è pari al massimale previsto per la misura corrispondente a 200 €/ha.

Per la sottomisura 12.2 si applica il regime di aiuto in esenzione SA 47967 (2017/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014 e ss. mm. ii.

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura sono classificabili principalmente nelle tipologie R5 (Impegni

difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) e risultano collegati principalmente ai seguenti elementi di verifica:

- Verifica se nell'area oggetto di taglio sono presenti canaloni o impluvi;
- Verifica dell'effettivo utilizzo di canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche nell'esbosco lungo impluvi e canaloni;
- Verifica dell'effettivo mantenimento degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.

8.2.12.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificati nelle tipologie sopradette (R5, R6, R8, R9) consistono principalmente in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore.

In caso di specifici impegni riguardanti l'applicazione delle misure di conservazione si valuterà la possibilità di effettuare controlli speditivi o puntuali per i suddetti impegni da parte dell'Ente gestore dell'area (organismo pubblico). In tal caso i suddetti controlli avverranno secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG previa sottoscrizione di un accordo ai sensi della lettera C), Allegato I del Regolamento Delegato n. 907/2014.

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.12.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Tabella di baseline – Sottomisura 12.2

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 1732 del 17/12/2018)	Pratiche Forestali normali	VERIFICABILITÀ CONTROLLABILI
Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha. Obbligo nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari di rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati.	Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo	I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l' obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio	• Presenza della relativa alle au taglio • Si prevede che fornite le carto l'indicazione d intervento in c evidenziati gli oggetto dell'in materiale dovr anche in modo georiferito). • Verifiche in lo accordi che co degli esiti di c dall'Ente gesto altri Enti prepo piano di contro • Verifiche anch fotointerpretaz delle aree non
Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli). Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.	Gli articoli 25 e 30 prevedono il rilascio di una matricina ad invecchiamento indefinito ogni 2000 metri. L'impegno risulta pertanto riguardare 5 piante soprannumerarie rispetto a quanto previsto dalla normativa	Viene lasciato ad invecchia-mento indefinito il numero di matricine prescritto dalla norma	• Presenza della relativa alle au taglio • Si prevede che fornite le carto l'indicazione d intervento in c evidenziati gli oggetto dell'in materiale dovr anche in modo georiferito). • Verifiche in lo accordi che co degli esiti di c dall'Ente gesto

altri Enti prepo
piano di contro

Tab.1a § 8.2.12.3.2.10 Tabella di baseline

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 1732 del 17/12/2018)	Pratiche Forestali normali	VERIFICABILITÀ CONTROLLABILI
Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro. Obbligo quando sono effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, di rilasciate delle isole di invecchiamento nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito.	Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo	I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio	• Presenza della relativa alle au taglio • Si prevede che fornite le carto l'indicazione d intervento in c evidenziati gli oggetto dell'in materiale dovr anche in modo georiferito). • Verifiche in lo accordi che co degli esiti di c dall'Ente gesto altri Enti prepo

			piano di contro • Verifiche anch fotointerpretaz delle aree non
Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore. È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, specificamente individuati dall'ente gestore, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio. I corsi d'acqua oggetto del divieto devono essere specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.	Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo	I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio in prossimità degli impluvi	• Presenza della relativa alle au taglio • Si prevede che fornite le carto l'indicazione d intervento in c evidenziati gli oggetto dell'in materiale dovr anche in modo georiferito). • Verifiche in lo accordi che co degli esiti di c dall'Ente gesto altri Enti prepo piano di contro • Verifiche anch fotointerpretaz delle aree non

Tab.1b § 8.2.12.3.2.10 Tabella di baseline

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI **(Habitat forestali)**	**OBBLIGHI DI BASELINE** **RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 1732 del 17/12/2018)**	**Pratiche Forestali normali**	**VERIFICABILITÀ CONTROLLABILI**

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito In sede di atto autorizzativo dell'ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è fatto obbligo, mediante apposita prescrizione, di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme per la gestione dei boschi marchigiani.	Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo	La normativa prevede l'obbligo di rilascio delle piante ad invecchia-mento indefinito ma non quello della loro marcatura ed individuazione puntuale	• Presenza della relativa alle au taglio • Si prevede che fornite le carto l'indicazione d intervento in c evidenziati gli oggetto dell'in materiale dovr anche in modo georiferito). • Verifiche in lo accordi che co degli esiti di c dall'Ente gesto altri Enti prepo piano di contro

Tab.1c § 8.2.12.3.2.10 Tabella di baseline

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Vedi quanto dettagliato a livello di misura.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non pertinente perchè non individuate

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

La Regione Marche ha adottato il PAF relativo alle aree natura 2000 presenti sul suo territorio con la DGR n. 390 del 01/04/2014 “Direttiva 92/43/CEE. Approvazione del quadro indicativo delle azioni per Natura 2000 richiedenti un cofinanziamento (Prioritised Action Frameword - PAF), relativo alla regione Marche per il periodo 2014-2020”. Nell’allegato G al PAF sono indicate le principali misure generali per realizzare le priorità previste con indicazione della fonte finanziaria.

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Con riferimento al metodo di classificazione del “rischio d’errore” di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), per la presente Misura si rilevano le tipologie di rischio:

R5: Impegni difficili da verificare o controllare

R6: Condizioni di ammissibilità in entrata

R8: Sistema Informativo

R9: Domanda di Pagamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Per la trattazione delle azioni specifiche che l'Autorità di Gestione intende porre in essere al fine di mitigare le categorie di rischio individuate per le misure a superficie e a capo, si rimanda inoltre alla specifica tabella del Capitolo 18. In generale, dette azioni saranno improntate al raggiunigmento dei seguenti obiettivi:

- eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo
- verifica congiunta delle regole operative di controllo tra AdG e OP
- incontri di formazione/informazione rivolti al personale incaricato dei controlli (coinvolgendo Responsabili di misura/Addetti dell'OP/Tecnici dei CAA)
- informazione ai beneficiari in fase di domanda di sostegno sulla natura dei vincoli/impegni specifici
- informazione ai soggetti che forniscono assistenza tecnica ai benficiari, per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali
- partecipazione attiva degli addetti dell'AdG ai lavori di implementazione progressiva del SIAN, del SIB e del RUC per le finalità del S.I.G.C..

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l'analisi si basa sui vincoli occasionati nelle zone interessate dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE. Le misure di conservazione generali per le aree Natura 2000 sono state individuate con i seguenti atti di Giunta regionale:

- DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS;
- DGR 220/2010 modifiche DGR 1471/2008;

Con i seguenti atti di Giunta regionale sono stati inoltre adottate le misura di conservazione sito specifiche.

- DGR n. 1106 del 01/08/2011 LR n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Pubblicata nel BURM n.71 del 19/08/2011.
- DGR n. 1202 del 12/09/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 "Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega" e "Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto", adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B. Pubblicata nel BURM n.81 del 23/09/2011.
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell'1 agosto 2011.
- DGR n. 411 del 7 aprile 2014 . Legge Regionale 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto D'Ascoli.
- DGR n. 549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli, adottati dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

- DGR n. 554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate

dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.

- DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 766 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione
- DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 869 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini - Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia

di Macerata in qualità di enti di gestione.

- DGR n. 870 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge,adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.
- Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini n. 54 del 29/10/2018 “Misure di conservazione dei siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: interpretazione art. 7 – sistema delle praterie e degli arbusti”.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente in quanto la sottomisura 12.3 non viene attivata

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Le zone designate in applicazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE sono individuate sulla base dei progressivi aggiornamenti inviati dalla Regione Marche della Banca dati presso il Ministero dell’Ambiente e alle indicazioni riportate nelle seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGR n. 843 del 24/05/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di MC;
- DGR n. 1421 del 04/10/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di AN;
- DGR n. 1025 del 18/07/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di FM;
- DGR n. 1383 del 17/10/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di AP;

- DGR n. 83 del 30/01/2012 Revisione perimetri siti nella provincia di PU.

Conseguentemente è stata adottata la Decisione della Commissione europea 2013/741/UE di approvazione dei nuovi perimetri dei SIC sulla base dell'aggiornamento della Banca dati Natura 2000 Marche che comprende anche i confini delle ZPS.

In base al Decreto MATTM 2 aprile 2014 tali decisioni della Commissione sono direttamente applicabili e sono pubblicate nel sito Internet del Ministero. Inoltre con il Decreto MATTM 8 agosto 2014 è stato deciso che l'elenco delle ZPS è pubblicato sul sito internet del MATTM dove sono consultabili anche i relativi aggiornamenti.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

L'importo del sostegno è determinato, come stabilito dall'articolo 62(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base dei *costi standard* o dei *costi aggiuntivi e del mancato guadagno*.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è ALLEGATO al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi per le misure di cui all'art. 10 Regolamento (UE) n. 808/2014".

Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di inverdimento (*greening*) di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli riportati nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi per le misure di cui all'art. 10 Regolamento (UE) n. 808/2014", comprendente anche la corretta valutazione degli impegni di greening del I pilastro della PAC per evitare il doppio finanziamento, è allegata al programma.

In generale la metodologia di analisi si basa sul confronto tra una condizione di non adozione delle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito della misura e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti e il conseguente effetto sui ricavi e sui costi.

In particolare per la valutazione del livello del sostegno delle azioni della **Sottomisura 12.1** si sono tenuti in considerazione gli impegni e il livello di riferimento rappresentato dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Come precisato nelle Tabelle di *baseline* a tale identificazione degli impegni, dei livelli di riferimento e delle normali pratiche agricole è seguita l'analisi dei costi e/o dei mancati redditi. Gli impegni su cui è stata

calcolata una remunerazione sono i seguenti (Tabelle 1, 2 e 3).

Descrizione Impegni AZIONE 1)	costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli im presi in conto nel calcolo dei pagamenti E GREEN
scoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio.	Impegno non remunerato
o di pascolamento recintato al fine di assicurare il vo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali o appetibili ed invasive (es. brachipodium sp.pl.)	Impegno remunerato in base all'impiego di mezzi me e manodopera. Non sono considerati nel calcolo elem costo fissi o di investimento.
ntrollo meccanico degli arbusti che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 e 6510 iatura, gestione trinciato e manutenzione pascolo)	Impegno remunerato in base al maggiore impiego ri alle normali pratiche agricole di mezzi e manodop necessari ad effettuare le operazioni di decespugliam la gestione del trinciato su tutte le superfici sottop all'impegno. L'impegno risulta aggiuntivo rispetto alla condizion alle normali pratiche nonché agli impegni di *greeni* quanto tali interventi di decespugliamento interessan le superfici a pascolo e sono finalizzati al miglioram qualitativo degli Habitat 6210 e 6510 per agevolar diffusione delle essenze da tutelare
olta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo	Impegno remunerato in base all'impiego di mezz manodopera, recinzione superficie e successivo sfalc recupero seme. Non sono considerati nel calcolo elem costo fissi o di investimento.
zzazione del piano di pascolamento aziendale che vidua anche le aree a rischio di erosione a causa l'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e evede le necessarie limitazioni al pascolamento	Impegno remunerato in base al maggiore costo de impegni aggiuntivi alla normale pratica per l'impieg manodopera necessaria al rispetto della turnazione e redazione del piano di pascolamento
venti di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli: • - dispersione delle deiezioni • - trasemina con il materiale raccolto dalle superfici a fiorume	Impegno remunerato in base al maggiore costo p l'impiego di mezzi e manodopera per l'applicazio dell'obbligo su tutte le superfici a pascolo diverse da normalmente interessate. L'impegno risulta aggiuntivo rispetto alla condizion alle normali pratiche nonché agli impegni di *greeni* quanto tali sono finalizzati al miglioramento qualit degli Habitat 6210 e 6510 per agevolare la diffusione essenze da tutelare
di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha	Impegno non remunerato

Tab.1 § 8.2.12.5
Descrizione impegni

azione 1)

Descrizione Impegni AZIONE 2)	costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli i presi in conto nel calcolo dei pagamenti E GREEN
imento di almeno il 50% della superficie aziendale nativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno	Impegno non remunerato
atura dei cereali autunno vernini effettuata con un d un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri	Impegno remunerato in base alla perdita di reddito impegni aggiuntivi alla normale pratica (maggiori c trinciatura successiva al periodo della trebbiatura e ricavi per la perdita del sottoprodotto paglia
ione di fasce inerbite di larghezza pari a 6 metri e zza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 d ettaro. Larghezza di 4 metri per 150 metri nelle zone montane.	Impegno remunerato in base alla perdita di rede (maggiori costi per l'impegno di sfalcio e minori ric mancata utilizzazione della superficie per la norr coltivazione)
ione di fasce inerbite che affiancano aree umide o falesie, di larghezza pari a 20 metri.	Impegno remunerato in base alla perdita di rede (maggiori costi per l'impegno di sfalcio e minori ric mancata utilizzazione della superficie per la norr coltivazione)

Tab.2 § 8.2.12.5 Descrizione impegni azione 2)

Descrizione Impegni AZIONE 3)	costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti impegni presi in conto nel calcolo dei pagam
eazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat ale ZPS, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione.	Impegno remunerato in base alla perdita di re (maggiori costi per l'impegno di sfalcio e mi ricavi per mancata utilizzazione della superficie normale coltivazione)

Tab.3 § 8.2.12.5

Descrizione impegni azione 3)

Ai fini della determinazione delle perdite derivanti dalla riduzione dei ricavi e/o dalla variazione nella struttura dei costi relativamente alle produzioni forestali della Sottomisura 12.2, è necessario tenere in debito conto le caratteristiche particolari di tali produzioni rispetto a quelle agricole.

In generale, anche per le produzioni legnose quando gli impegni derivanti dalla misura non determinano variazioni delle produzioni, e quindi dei ricavi, si potrà semplificare il calcolo facendo riferimento ai soli maggiori costi, evitando anche in questo caso il riferimento ai costi fissi. Quando invece le tecniche adottate hanno effetti anche sui redditi connessi alle attività silvocolturali bisogna calcolare il margine lordo della produzione. In questo caso per le foreste si fa riferimento al valore di macchiatico (VM). Tale valore, codificato dalla teoria forestale e ampiamente adottato nella prassi forestale (costituisce la base d'asta per la vendita del legname), rappresenta il valore di trasformazione della produzione forestale ed è riferito alle piante in piedi che hanno ormai raggiunto la maturità per il taglio. In sostanza si tratta di un particolare valore di trasformazione che si ottiene dalla differenza tra il prezzo di mercato dei prodotti trasformati (assortimenti mercantili prima di ulteriori lavorazioni) e le spese necessarie per la trasformazione stessa. Il valore di macchiatico rappresenta, quindi, la precondizione per la valutazione dei risultati economici dell'impresa per ogni tipologia forestale.

Si specifica che il mercato non quota (prezzo) in forma diretta ed esplicita il legname in piedi ma solo gli assortimenti legnosi. Il VM è, dunque, una stima e non è il prezzo di macchiatico (PM), quest'ultimo è un dato storico che si realizza solo dopo la contrattazione tra le parti (venditrice e acquirente). Tuttavia, il VM può essere valutato in base al prezzo che le singole tipologie di prodotto quotano sul mercato. Tale prezzo consente quindi di ricavare il valore attribuibile alle piante in piedi prossime all'abbattimento.

I valori vengono determinati come riportati nella parte relativa all'intensità di aiuto.

L'analisi economica ha fatto ricorso, a seconda dei casi, a diverse fonti dati tra cuii tariffari APIMAI 2014 (Associazione provinciale imprese meccanizzazione agricola industriale) per la valutazione delle operazioni meccaniche, il Prezzario regionale delle Opere pubbliche 2014 per la valutazione delle operazioni forestali. Ove necessario l'utilizzazione delle informazioni provenienti da Indagini specifiche provenienti da istituti di ricerca, università, amministrazioni o altri soggetti, utili a fornire elementi sui processi produttivi oggetto di impegno.

A norma dell'art. 30 par. 3 il livello del sostegno è calcolato per compensare soltanto quegli impegni che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non pertinente.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura.

8.2.12.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

8.2.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.13.1. Base giuridica

Reg. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articoli 31 e 32 del Reg. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(12), del Reg. di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

I pagamenti nelle zone montane o in altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici mirano a compensare gli agricoltori in tutto o in parte per gli svantaggi a cui è esposta la produzione agricola a causa di vincoli naturali o altri specifici vincoli nella loro area di attività. Tale compensazione consentirà agli agricoltori di continuare l'utilizzazione dei terreni agricoli, il mantenimento del paesaggio, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi sostenibili di produzione agricola nelle aree interessate al fine di evitare l'abbandono del territorio con conseguenze negative sull'assetto idrogeologico e con perdita di biodiversità naturale.

E' necessario pertanto sostenere tutte quelle azioni che riescano a far superare le difficoltà dell'attività agricola e dell'allevamento estensivo in aree montane e concorrano positivamente alla redditività aziendale oltre che alla qualità ambientale. La presenza continuativa degli agricoltori che operano nelle aree montane ed in quelle soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, garantisce un indispensabile presidio del territorio e va quindi favorita con adeguati strumenti di sostegno al reddito. Fabbisogni di riferimento:

- **Fabbisogno 13**: Miglioramento della gestione degli ambienti agro-silvopastorali montani.

Contributo diretto alla Focus Area 4A

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 4A relativa alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Le aree montane sono costituite infatti in grande prevalenza da aree agricole ad alto valore naturalistico sia di tipo 1, con un'elevata proporzione di vegetazione semi-naturale (es. pascoli naturali), che di tipo 2, ossia aree con presenza di mosaico con agricoltura a bassa intensità e elementi naturali, semi-naturali e strutturali (quali siepi, muretti a secco, boschetti, filari, piccoli corsi d'acqua, ecc.).

Contributo indiretto alla Focus Area 4C

Il mantenimento dell'attività agricola ed il conseguente presidio e cura del territorio ad essa connesso, ha riflessi importanti nella prevenzione dell'erosione dei suoli e nella loro migliore gestione. L'assenza di una attività agricola e delle attività ad essa connesse, come corretta canalizzazione delle acque e la periodica pulizia e manutenzione del reticolo idrografico minore, determina infatti un aumento dei rischi ambientali di natura idrogeologica.

Contributo agli obiettivi trasversali

Per quanto sopra esposto, la misura contribuisce in maniera rilevante all'obiettivo trasversale ***ambiente***, ed in particolare alla tutela della biodiversità, in relazione al mantenimento di una molteplicità di ambienti seminaturali favorevoli alla presenza sul territorio di una grande varietà biotica. Effetti positivi si rilevano anche in relazione all'obiettivo trasversale ***mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi*** in quanto il mantenimento dell'agricoltura di montagna, soprattutto nelle aree più difficili e più esposte al rischio di dissesto idrogeologico e di erosione dei suoli, garantisce il presidio del territorio e la gestione sostenibile delle risorse naturali, nonché la conservazione del paesaggio.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
13.1.					*X*		*I*									*V*	*V*	

X = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab. 1 § 8.2.13.2 - Contributo della misura 13 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. Sottomisura 13.1 - Operazione A) - FA 4A - Pagamenti compensativi nelle zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane a sostegno del mantenimento dell'attività agricola.

Le indennità possono essere concesse per tutte le superfici ricadenti nelle zone di montagna della regione Marche, già individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3 e riportate in allegato al Programma.

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono concessi pagamenti compensativi dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi naturali che pregiudicano le attività agricole nelle aree montane rispetto alle condizioni più favorevoli delle aree non soggette a tali svantaggi.

Il sostegno è concesso annualmente per ettaro di SAU agli agricoltori della zona montana che si impegnano a proseguire l'attività agricola e zootecnica in zona montana.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento UE n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC, articolo 92 relativamente all'obbligo di rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno;
- Regolamento UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti relativamente all'individuazione del beneficiario (definizione di agricoltore attivo di cui all'articolo 9);
- Direttiva 75/268/CEE.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati, che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

L’indennità compensa i mancati redditi e i costi aggiuntivi dovuti ai vincoli cui è soggetta l’azienda in zona montana.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori possono beneficiare degli aiuti alle seguenti condizioni:

- le superfici oggetto della domanda di sostegno devono essere situate in zone montane della Regione Marche già individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3 e riportate in allegato al Programma;
- la superficie minima soggetta all’impegno deve essere di almeno 2 ha di SAU. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di superfici minime, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno. La limitazione peraltro oltre ad interessare soltanto circa l’1,2% del totale della SAU montana, non influisce in alcun modo sulla scelta di prosecuzione dell’attività agricola da parte degli agricoltori, trattandosi di sola produzione di autoconsumo;
- il beneficiaro mantiene l’obbligo di coltivazione delle superfici aziendali nell’anno di competenza.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del pagamento è pari a 250,00 €/ettaro di SAU eleggibile. Il premio è concesso a parziale compensazione del calcolo dei differenziali di margine lordo tra le aziende in zone senza svantaggi e le aziende in zone montane. Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 500,00 euro.

È stabilita la seguente digressività delle indennità corrisposte:

- 100% della indennità calcolata sui primi 30 ettari di SAU;
- 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 60 ettari;
- nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 60 ettari.

Ai fini del rispetto della condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l’azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 40%.

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura sono classificabili principalmente nelle tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) e risultano collegati principalmente ai seguenti elementi di verifica :

- controllo delle superfici aziendali;
- continuità dell'esercizio dell'attività agricola nell'anno di impegno.

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificati nelle tipologie sopradette (R5, R6, R8, R9) consistono principalmente in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore.

Controlli informatici per la localizzazione delle superfici in aree montane;

Controlli sulla continuità dell'esercizio dell'attività agricola nell'anno di impegno.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.13.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è determinato, come stabilito dall'articolo 31, comma 1 del Regolamento (UE)

1305/13 e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 808/2013, sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno delle aziende delle aree montane in confronto alle aziende in aree non soggette a vincoli naturali.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è allegato al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi per le misure di cui all'art. 10 Regolamento (UE) n. 808/2014".

Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di inverdimento (*greening*) di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013, escludendo il pericolo del doppio finanziamento in ragione del fatto che gli impegni sono tra loro sostanzialmente diversi in quanto le indennità mirano a sostenere l'attività delle aziende che operano in zone svantaggiate e non sono utilizzate per incentivare impegni uguali o simili alle pratiche di *greening.* È stato inoltre verificato che non esiste sovrapposizione dell'aiuto con il sostegno accoppiato per l'allevamento delle razze da latte delle aree di montagna art. 52 Reg UE 1307/13, tenuto conto che nel calcolo del differenziale del reddito tra aree di montagna e le altre aree, il premio accoppiato è stato computato tra le entrate delle aziende da latte delle aree montane.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli riportati nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi", comprendente anche la corretta valutazione degli impegni di greening e degli aiuti accoppiati del I pilastro della PAC per evitare il doppio finanziamento, è allegata al programma.

A norma dell'art. 31 par. 1 il livello del sostegno è calcolato per compensare gli agricoltori delle zone montane dei vincoli cui è soggetta la produzione agricola in confronto a zone non soggette a tali vincoli tenendo conto dei pagamenti di cui al Titolo III capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

I parametri economici utilizzati per valutare la redditività delle aziende agricole sono stati il valore aggiunto e il reddito netto che hanno portato a definire un differenziale medio da erogare come premio per l'indennità. Inoltre attraverso lo studio dell'andamento dei costi pluriennali sono state analizzate le economie di scala importanti per definire la soglia di digressività al di sopra della quale il premio da erogare può essere ridotto, proporzionalmente all'aumentare della superficie aziendale.

L'analisi economica presuppone l'utilizzo appropriato, a seconda dei casi, di molteplici fonti dati tra cui il Censimento agricoltura 2010, le Indagini campionarie ISTAT, le Banche dati RICA 2010-2012 funzionali ad ottenere un quadro quanto più possibile esaustivo delle caratteristiche produttive e reddituali delle aziende agricole marchigiane. Ove necessario l'utilizzazione delle informazioni provenienti da Indagini specifiche provenienti da istituti di ricerca, università, amministrazioni o altri soggetti, utili a fornire elementi sui processi produttivi oggetto di impegno.

Dal 2023, considerando che i maggiori costi e minori ricavi sostenuti dalle aziende agricole a fronte degli impegni agroambientali calcolati e certificati per il PSR 2014-22 non sono più rispondenti alla realtà economica attuale, si è ritenuto opportuno aggiornarli utilizzando il documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027" allegato al PSP PAC 1.2 approvato dalla Commissione con decisione C(2022) 8645 final del 2/12/2022. In questo documento il CREA –PB, infatti, ha calcolato per molti degli interventi agroambientali del PSP PAC 2023-27 i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori, sulla base delle fonti di dati più recenti disponibili (es. Banca dati RICA 2016-2020). È possibile pertanto

adottare tali calcoli e tale certificazione per le misure del PSR 2014-22 analoghe (in termini di impegni previsti e di “strutturazione”) agli interventi del PSP PAC 2023-27 considerati nel documento.

8.2.13.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

L'importo del pagamento delle indennità è erogato come stabilito dall’art. 31 par. 4 in maniera decrescente al di sopra di una soglia minima, distinta tra aziende a prevalente attività zootecnica ed altre tipologie aziendali. In particolare è fissata una prima soglia al disopra della quale i pagamenti per unità di superficie sono dimezzati ed una seconda soglia, al disopra della quale i pagamenti per unità di superficie sono azzerati.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Vedi quanto riportato a livello di misura.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Con riferimento al metodo di classificazione del “rischio d’errore” di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), per la presente Misura si rilevano le tipologie di rischio:

R5: Impegni difficili da verificare o controllare

R6: Condizioni di ammissibilità in entrata

R8: Sistema Informativo

R9: Domanda di Pagamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Per la trattazione delle azioni specifiche che l'Autorità di Gestione intende porre in essere al fine di mitigare le categorie di rischio individuate per le misure a superficie e a capo, si rimanda inoltre alla specifica tabella del Capitolo 18. In generale, dette azioni saranno improntate al raggiunigmento dei seguenti obiettivi:

- eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo
- verifica congiunta delle regole operative di controllo tra AdG e OP
- incontri di formazione/informazione rivolti al personale incaricato dei controlli (coinvolgendo Responsabili di misura/Addetti dell'OP/Tecnici dei CAA)
- informazione ai beneficiari in fase di domanda di sostegno sulla natura dei vincoli/impegni specifici
- informazione ai soggetti che forniscono assistenza tecnica ai benficiari, per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali
- partecipazione attiva degli addetti dell'AdG ai lavori di implementazione progressiva del SIAN, del SIB e del RUC per le finalità del S.I.G.C..

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Fino all'approvazione di una nuova delimitazione, le zone montane sono costituite dal territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE. Le zone soggette a vincoli naturali sono meglio dettagliate nello specifico allegato al programma.

Fino all'approvazione di nuova diversa delimitazione delle aree si procederà pertanto seguendo le attuali delimitazioni:

- la Sottomisura 13.1 si applica su tutto il territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3. Il territorio interessato è stato individuato dalla Direttiva 273/75/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE. Tali aree sono le stesse individuate per il periodo di programmazione 2007-2013.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

8.2.13.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per l'applicazione della soglia minima di SAU aziendale da ammettere alla misura 13.1 sono stati fissati 2 ettari in funzione dei seguenti principi analoghi a quelli utilizzati dal I pilastro :

- elevato rapporto tra costo amministrativo per la gestione delle pratiche e contributo erogato
- elevato rapporto tra costo della domanda e contributo percepito

Le scelte non comportano il rischio di abbandono della terra, in quanto il premio per tali superfici limitate non copre neanche i costi amministrativi ed il tempo che occorre dedicare alla domanda di sostegno.

8.2.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.14.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Art. 33 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Art. 7 c. 5 del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

Art.10 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(13), del Reg. (UE) di esecuz. n. 808/2014 recante modalità di applicaz. del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto evidenzia la contrazione del patrimonio zootecnico regionale [T4], determinato non solo dalla cessazione di numerosi piccoli allevamenti condotti da imprenditori anziani, ma anche dalla difficile fase di mercato che sta attraversando la zootecnica, i cui costi continuano a salire a fronte di una stabilità dei prezzi di vendita. L'impatto risulta negativo non solo dal punto di vista economico ma anche ambientale e sociale: la cessazione delle piccole aziende agricole, lo spopolamento, l'abbandono dei pascoli e i conseguenti processi di rinaturalizzazione, stanno modificando il paesaggio, specie quello montano [T10]. La zootecnia estensiva rappresenta una delle poche possibilità di sviluppo integrato delle imprese agricole nelle aree montane [O11], aree che nelle Marche rivestono un ruolo di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio, per il loro patrimonio ambientale e naturalistico ma anche per la presenza di produzioni e tradizioni alimentari che caratterizzano l'offerta territoriale dell'intera regione. Un'opportunità per il settore zootecnico regionale individuata nella Swot è quella di puntare sulla qualità delle produzioni,

considerando che i consumi dei prodotti alimentari di qualità a livello nazionale sono in crescita [O5]. Infine, ma non ultimo per importanza, l'analisi evidenzia in generale uno scarso livello di interazione tra operatori economici e mondo della formazione, ricerca, sperimentazione e consulenza [W2].

Alla luce di quanto sopra, il fabbisogno emerso è:

- **Fabbisogno 10**: Valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione con il territorio.

Al fine di soddisfare tale fabbisogno, la presente Misura propone il riconoscimento di un sostegno economico a quelle aziende che si impegnano volontariamente a realizzare interventi relativi alla gestione dell'attività zootecnica, ciò è possibile attraverso l'adesione a metodologie di allevamento che abbiano una influenza significativa sul benessere degli animali allevati.

I pagamenti sono concessi allo scopo di incentivare gli agricoltori ad adottare uno standard di gestione dell'allevamento aziendale che va al di là della condizionalità e degli altri requisiti obbligatori prescritti dalle norme vigenti.

La Misura premia gli allevatori che, sostenendo costi aggiuntivi e mancati redditi, si impegnano a gestire l'attività zootecnica superando le norme minime prescritte in materia di tutela degli animali negli allevamenti.

Il contributo della misura 14 alle FA e temi trasversali è sintetizzato nella Tab.1 § 8.2.14.2

Contributo diretto alla Focus Area 3A

La Misura contribuisce principalmente alla Priorità 3 ed in particolare alla Focus area 3A "migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali grazie all'ottenimento di alimenti più sani e di elevata qualità che si possono ottenere da animali allevati nel rispetto di corrette regole di benessere animale.

Contributo indiretto alla Focus Area 5D

La Misura contribuisce inoltre alla Focus Area 5D, relativa alla riduzione delle riduzioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dell'agricoltura, alla quale non sono state assegnate operazioni specifiche per le motivazioni riportate nelle strategie, ma ai cui obiettivi possono comunque contribuire indirettamente altre operazioni.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce all'obiettivo trasversale ***innovazione***, in quanto favorisce l'introduzione nelle aziende zootecniche modalità innovative della gestione degli allevamenti che migliorano il benessere degli animali e possono elevare la qualità complessiva del sistema produttivo dell'impresa.

Inoltre gli allevamenti intensivi, oltre a presentare maggiori problemi in termini di benessere degli animali, generano più intense emissioni di gas climalteranti, in particolare anidride carbonica, ammoniaca e metano rispetto a forme più estensive di allevamento, pertanto la presente misura contribuisce indirettamente all'obiettivo trasversale di ***mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi***. Allo stesso obiettivo trasversale la misura contribuisce anche riducendo gli stati di stress degli animali conseguenti

all'aumento delle temperature, conseguente ai cambiamenti climatici.

Si evidenzia anche un contributo all'obiettivo trasversale ***ambiente*** in relazione alla estensivizzazione degli allevamenti conseguenti alla applicazione della presente misura, con beneficio in termini di protezione del suolo e delle acque, nonché in termini di biodiversità naturale nel caso di introduzione del pascolamento.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
14.1.			*X*								*I*					*V*	*V*	*V*

X = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.1§8.2.14.2

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. Sottomisura 14.1 - Operazione A) - FA 3A - Pagamenti per il benessere degli animali

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Operazione A) – Pagamenti per il benessere degli animali (FA - 3A)

L'intervento previsto serve per incoraggiare gli agricoltori ad adottare elevati standard per gli animali da allevamento, andando oltre i pertinenti requisiti obbligatori di baseline e di gestione ordinaria mediante operazioni che non sarebbero altrimenti impiegate dagli allevatori.

Gli impegni volontari assunti dagli allevatori per migliorare il benessere degli animali vanno al di là dei requisiti obbligatori e delle tecniche di allevamento già applicate in azienda e migliorano i metodi di produzione negli allevamenti delle specie bovina, ovicaprina e suina con attitudine alla produzione di carne e latte nei seguenti settori così come definiti dall'art. 10 del Regolamento delegato della Commissione:

Azione 1

- Acqua: analisi chimico batteriologiche annuali dell'acqua di bevanda;
- Alimenti: a) assistenza di un alimentarista allo scopo di definire una razione alimentare adeguata alle esigenze degli animali allevati; b) analisi dei mangimi allo scopo di prevenire la contaminazione da micotossine;
- Cura degli animali: a) assistenza continuativa di un veterinario; b) gestione igienico sanitaria dei locali di ricovero; c) sistematica cura dei piedi degli animali; d) lotta sistematica a roditori e mosche; e) delimitazione di aree destinate a quarantena ed infermeria;

Azione 2

- Miglioramento delle condizioni di stabulazione: a) passaggio dal sistema di stabulazione fissa a quello a stabulazione libera; b) gestione della lettiera con regolare impagliamento e sua rimozione almeno due volte/anno; c) dotazione di materiali di arricchimento tendenti al miglioramento degli aspetti comportamentali degli animali in allevamento; d) luce naturale;

Azione 3

- Consentire l'accesso all'aperto: a) passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo o estensivo con accesso al pascolo; b) integrazione alimentare al pascolo; c) controllo parassitologico sugli animali al pascolo e trattamento sanitario in caso di necessità;

Azione 4

- Castrazione e mutilazioni: a) adottare pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali e qualora indispensabile la mutilazione o la castrazione, fare uso di anestetici, analgesici e farmaci anti-infiammatori.

Il miglioramento di ogni obiettivo è valutato tramite un sistema di punteggi che esprime il peso e l'importanza dell'azione nell'ambito dell'area di intervento.

Nelle tabelle 1-2-3-4 viene riportata la descrizione della tipologia di operazione per ciascuna delle specie ed attitudine ammissibili.

In maniera trasversale alle 4 Azioni, sono ammissibili impegni per la misurazione, diretta o indiretta, del benessere animale attraverso la rilevazione dello stesso con specifiche metodologie e strumentazioni (comunque non remunerato dalla presente Misura).

Gli impegni relativi alle Azioni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno iniziale e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno.

Bovino da carne

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura;
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) Miglioramento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- passaggio dal sistema di allevamento a posta fissa a quello a stabulazione libera;
- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) Consentire l'accesso all'aperto.

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione.

numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs. n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori

nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

Tab.1 § 8.2.14.3.1.1 Bovini da carne: descrizione della tipologia di operazione

Bovino da latte

Azione 1) Acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali;
- corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette;
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) Ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- passaggio dal sistema di allevamento a posta fissa a quello a stabulazione libera;
- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) Consentire l'accesso all'aperto

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;

- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità, uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori sotto il controllo diretto del veterinario, nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

Tab.2 § 8.2.14.3.1.1 Bovini da latte: descrizione della tipologia di operazione

Ovicaprino (attitudine carne e latte)

Azione 1) Acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali;
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) Miglioramento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno).

Azione 3) Consentire l'accesso all'aperto

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità, uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori sotto il controllo diretto del veterinario, nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

Tab.3 § 8.2.14.3.1.1 Ovicaprini: descrizione della tipologia di operazione

Suino

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura;
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico

annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali;
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) Miglioramento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- utilizzo di lettiera permanente con materiale idoneo (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) Consentire l'accesso all'aperto.

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità, uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori sotto il controllo diretto del veterinario, nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

Tab.4 § 8.2.14.3.1.1 Suini: descrizione della tipologia di operazione

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

E’ ammesso un contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di bestiame adulto (UBA) sottoposto ad impegno. Il sostegno viene espresso in euro/UBA per anno.

L’impegno è quinquennale con erogazione a cadenza annuale.

I nuovi impegni assunti a partire dal 2021 hanno una durata di 2 anni.

Per gli impegni in essere, la proroga dopo la fine del periodo iniziale non deve superare un anno.

Sono inoltre consentiti nuovi impegni, a partire dal 2023, della durata di due anni per il mantenimento dell’intervento a favore degli allevatori che hanno beneficiato in precedenza dell’aiuto.

Il premio è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati e dichiarati, espressi in UBA secondo la tabella di conversione in uso per il PSR Marche 2014 – 2020 .

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva del Consiglio 2008/119/CE del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva del Consiglio 2008/120/CE del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 – “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 – “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”.
- Atti e Norme della condizionalità.

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della misura sono agricoltori singoli o associati che rispettano la definizione di agricoltori attivi

di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n 1307/2013, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali della specie bovina, ovicaprina e suina, che assumono gli impegni previsti dalla presente misura.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono effettuati per UBA sottoposti ad impegno ed ammissibili all'aiuto. Tali pagamenti sono effettuati annualmente per compensare i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti per 5 anni. I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello base (baseline), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 29, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale;
- Per ogni allevamento finanziato verrà corrisposto il pagamento del contributo fino ad un max di 100 UBA/anno (limite oltre il quale è stato verificato che i costi fissi non aumentano), fermo restando l'obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda della stessa specie oggetto di contributo.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La misura si applica su tutto il territorio regionale. Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto le seguenti tipologie di allevamento:

- zootecnia da latte della specie bovina ed ovicaprina;
- zootecnia da carne della specie bovina, ovicaprina e suina.

Il premio è corrisposto alle aziende che:

- presentano un piano aziendale che attesti la situazione delle pratiche adottate in azienda al momento della domanda;
- certificazione, del livello di benessere animale dell'allevamento al momento della presentazione della domanda;
- allevano le specie animali per un periodo di almeno cinque anni;
- hanno una consistenza media annua, per singola specie, non inferiore a 5 UBA nelle zone di montagna e 10 UBA nelle altre zone. Il limite inferiore della consistenza zootecnica al disotto del quale non viene erogato il sostegno, è fissato in relazione alla gestione imprenditoriale degli allevamenti oltre una certa soglia, a fronte invece di una attività rivolta unicamente all'autoconsumo, dove sono difficilmente applicabili e conrollabili gli impegni individuati dalla presente operazione. Nel periodo di programmazione 2007-2013 tale limite era fissato a 10 UBA. Considerato peraltro che nelle zone montane soggette a spopolamento ed a situazioni imprenditoriali ed ambientali più difficoltose rispetto a quelle delle altre zone, potrebbero avere significato economico anche

allevamenti di minori dimensioni, si ritiene opportuno estendere fino a 5 UBA il limite di applicabilità della presente misura in tali aree;
- partecipano, per la stessa specie oggetto di richiesta del contributo, con tutti gli animali presenti in azienda.

Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico.

- mantengono nell'anno di riferimento della domanda di sostegno la consistenza dichiarata al momento dell'assunzione dell'impegno;
- sono in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità .
- apportano sostanziali miglioramenti al livello di benessere animale nella propria attività, mediante operazioni superiori alla baseline che non sarebbero altrimenti attuate.

Le UBA aziendali fanno riferimento agli animali effettivamente allevati in azienda e risultanti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (Reg. (CE) n. 1760/2000).

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

E' prevista la clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per l'adeguamento al quadro giuridico del periodo successivo. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni (vedi tabella), rispetto ai pertinenti requisiti obbligatori e la normale pratica aziendale ed è espresso in €/UBA per anno per beneficiario, come indicato nelle tabelle sotto riportate (tab.1 e tab.2). Il sostegno complessivo per UBA, deriva dalla somma dei livelli di sostegno dei singoli impegni (raggruppati per Azione). Tali importi si applicano sia in caso di prima adesione che in caso di mantenimento degli impegni a favore degli allevatori che hanno beneficiato in precedenza dell'aiuto.

Specie e attitudine	Azione 1 Acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento (€/UBA/anno)	Azione 2 Miglioramento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale (€/UBA/anno)	Azione 3 Consentire l'accesso all'aperto (€/UBA/anno)	Azione 4 Uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione (€/UBA/anno)
Bovino da carne	184	125	131	16
Bovino da latte	213	125	131	16
Ovicaprino attitudine carne e latte	98	54	57	16
Suino	69	6	21	9

Tab.1 § 8.2.14.3.1.8 Importi aliquote sostegni per azione

Specie e attitudine	1 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 e 4 (€/UBA/anno)	2 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1+2+4 (passaggio dall'allevamento a posta fissa alla stabulazione libera in box/paddock) (€/UBA/anno)	3 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1+3+4 (passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo con pascolo nel periodo primaverile-estivo) (€/UBAanno)
Bovino da carne	**200**	**325**	**331**
Bovino da latte	**229**	**354**	**361**
Ovicaprino attitudine carne e latte	**114**	**168**	**171**
Suino	**78**	**84**	**99**

Tab.2 § 8.2.14.3.1.8 Importi aliquote sostegni per azioni raggruppate

L'aiuto è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda e risultanti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (Reg. (CE) n. 1760/2000).

1. acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento;
2. ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
3. consentire l'accesso all'aperto;
4. uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la

castrazione.

All'importo suddetto va sommato il costo di certificazione, del livello di benessere animale dell'allevamento al momento della presentazione della domanda del primo anno di impegno, calcolato in € 250,00 ad azienda; non si applica per nuovi impegni assunti a partire dal 2021. Considerato che il sostegno è concesso ad aziende che allevano minimo 5 UBA, tale importo riferito all'intera azienda, garantisce, anche con il cumulo con il premio a singolo capo, il non superamento del massimale ammesso di € 500/UBA, così come definito nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 40%.

Nel caso in cui il beneficiario acceda alle azioni dell'Ecoschema 1 livello 2 per i capi "bovini" e/o "suini", sugli stessi capi non verrà corrisposto il premio dell'azione 3 della misura 14.1 del PSR Marche 2014-2022. Pertanto, il premio viene decurtato di 131,00€/UBA/anno per i "bovini" e in 21,00 €/UBA/anno per i "suini" ai beneficiari che attivano l'azione 3, anche in combinazione con altre azioni.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura sono classificabili principalmente nelle tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento). In particolare, al fine di limitare i possibili errori, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- Chiarezza degli impegni da sostenere e delle condizioni di ammissibilità;
- Evitare condizioni di ammissibilità inutili;
- Verificabilità degli impegni assunti;
- Rispetto della corretta tenuta dei Registri.

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di

interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi classificati nelle tipologie sopradette (R5, R6, R8, R9) consistono principalmente in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore e inoltre nell'attivazione di percorsi formativi obbligatori per i beneficiari finanziati con la Misura 1.1. ed il supporto facoltativo con la consulenza di cui alla Misura 2.1.

Verifica della corretta tenuta dei Registri (una tenuta non conforme potrà dare luogo a sanzioni o decandenza).

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Gli impegni remunerati dall'attuazione della presente Misura sono quelli che vanno al di là dei pertinenti requisiti di condizionalità stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1306/2013 e altri pertinenti requisiti. Si riportano di seguito i pertinenti requisiti di condizionalità stabiliti dal DM n. 180 del 23/01/2015:

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31);

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1);

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8);

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) ;

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per

la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4;

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4;

Le riduzioni ed esclusioni del PSR Marche 2014 – 2020 della M14 riguardano esclusivamente i CGO 11, CGO 12 e CGO13

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Con riferimento al metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), per la presente Misura si rilevano le tipologie di rischio:

R5: Impegni difficili da verificare o controllare

R6: Condizioni di ammissibilità in entrata

R8: Sistema Informativo

R9: Domanda di Pagamento

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto indicato a livello di sottomisura/azione.

Per la trattazione delle azioni specifiche che l'Autorità di Gestione intende porre in essere al fine di mitigare le categorie di rischio individuate per le misure a superficie e a capo, si rimanda inoltre alla specifica tabella del Capitolo 18. In generale, dette azioni saranno improntate al raggiunigmento dei seguenti obiettivi:

- eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo
- verifica congiunta delle regole operative di controllo tra AdG e OP
- incontri di formazione/informazione rivolti al personale incaricato dei controlli (coinvolgendo Responsabili di misura/Addetti dell'OP/Tecnici dei CAA)
- informazione ai beneficiari in fase di domanda di sostegno sulla natura dei vincoli/impegni specifici
- informazione ai soggetti che forniscono assistenza tecnica ai benficiari, per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali
- partecipazione attiva degli addetti dell'AdG ai lavori di implementazione progressiva del SIAN, del SIB e del RUC per le finalità del S.I.G.C..

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Vedi dettaglio riportato a livello di sottomisura/operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

I premi previsti dalla presente Misura sono stati calcolati con la metodologia indicata nella tabella 1 (a-i), tabella 2 (a-b), tabella 3 (a-c) e tabella 4.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno dei diversi processi produttivi è ALLEGATO al programma nel documento “Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi per le misure di cui all'art. 10 Regolamento (UE) n. 808/2014”.

A seguito dell’entrata in vigore della nuova PAC 2023-2027, nel 2023 si è reso necessario verificare la eventuale sovrapposizione degi impegni del PSR con quelli degli Ecoshemi, al fine di evitare il doppio finanziamento.

Dall’analisi del calcolo effettuato dal CREA per il premio relativo all’ES1 liv. 2 “Bovini”, risulta che le voci di costo relative agli impegni di adesione al sistema SQNBA sono 6. Di queste, solo la voce di costo “manodopera per guardiania, gestione e protezione” può essere ricondotta parzialmente agli impegni considerati nell’azione 3 della Misura 14.1 del PSR Marche 14-22 “consentire l’accesso all’aperto degli animali”. La sovrapposizione parziale con l’azione 3 della misura 14.1 del PSR Marche 2014-2022 risulta essere pari a 131,00€/UBA/anno.

Dall’analisi del calcolo effettuato dal CREA per il premio relativo all’ES1 liv. 2 “Suini”, risulta che le voci di costo relative agli impegni di adesione al sistema SQNBA sono 5. Di queste, la voce di costo “manodopera per guardiania, gestione e protezione” può essere ricondotte parzialmente agli impegni considerati nell’azione 3 della misura 14.1 del PSR Marche 14-22 “consentire l’accesso all’aperto degli animali”. La sovrapposizione parziale con l’azione 3 della misura 14.1 del PSR Marche 2014-2022 risulta essere pari a 21€/UBA/anno.

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di della misura	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Manodopera - Viene considerato il salario pagato all'operaio per la durata del corso - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)	Nella pratica ordinaria non è previsto che il personale addetto sia obbligato ad effettuare un corso di formazione specifico. Il proprietario o detentore deve garantire che il personale sia sufficiente e con competenze professionali adeguate	NO

Tab.1a § 8.2.14.5 - Azione 1 - Obbligo per il personale

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario. Nella norma il Veterinario viene chiamato a gestire problemi già insorti. Con l'impegno si interviene in maniera preventiva	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Visite veterinario - sono previste 3 visite/anno della durata di 2 ore - Tariffario della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Aprile 2011)	Nella pratica ordinaria l'allevatore si rivolge al Veterinario per curare patologie già in essere. Le direttive vigenti obbligano l'allevatore ad almeno un'ispezione giornaliera degli animali ed un loro trattamento appropriato ed immediato in caso di malattia o ferimento	SI

Tab.1b § 8.2.14.5 - Azione 1 - assistenza di tipo sanitario

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Visite di un alimentarista - sono previste 2 visite/anno della durata di 2 ore - Tariffario della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Aprile 2011)	Nella pratica ordinaria è previsto, solo per i vitelli, l'obbligo di fornire una alimentazione adeguata, fissando parametri per il ferro e la somministrazione di alimenti fibrosi. Per le altre categorie bovine e per le altre specie non esiste alcun obbligo. L'allevatore è tenuto a fornire alimenti ed acqua sani, adatti all'età ed alla specie ed in quantità sufficiente	SI

Tab.1c § 8.2.14.5 - Azione 1 - alimentarista per definizione dieta

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine negli alimenti zootecnici	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Analisi di laboratorio sul mangime o mais da granella per la ricerca di aflatossine da effettuarsi due volte anno - Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (prestazioni per le analisi di laboratorio - sanità animale)	Nella pratica ordinaria non sono previste analisi specifiche per la determinazione di agenti contaminanti	SI

Tab.1d § 8.2.14.5 - Azione 1 - misure di prevenzione e controllo da micotossine

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico)	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4	Analisi annuale acqua di abbeverata - Tariffario analisi ARPAM Marche - Acque potabili, secondo il D.Lgs 31/01, profilo analitico di routine – controllo minimo (All. II tabella A punto 1)	Nella pratica ordinaria è prevista la somministrazione di acqua fresca e che questa sia sempre disponibile senza sottoporla ad analisi che ne definiscano la qualità. L'allevatore è tenuto a fornire alimenti ed acqua sani, adatti all'età ed alla specie ed in quantità sufficiente	SI

Tab.1e § 8.2.14.5 - Azione 1 - Qualità igienico-sanitaria dell'acqua

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Corretta gestione igienico sanitaria delle cuccette	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Manodopera - Viene considerato l'impegno aggiuntivo stimato in 30 minuti/settimana riservato alla pulizia delle gabbiette - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)	Nella pratica ordinaria è obbligatoria la sola gestione igienica delle strutture in cui sono ospitati i vitelli	SI

Tab.1f § 8.2.14.5 - Azione 1 - Corretta gestione delle cuccette

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Sistematica cura dei piedi degli animali	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Visita effettuata da personale qualificato per verificare lo stato dei piedi degli animali ed eventuale intervento di mascalcia - Tariffa in libera professione -Intervento non indicato nel tariffario dell'Ordine Veterinari Italiani	Nella pratica ordinaria non è prevista la cura dei piedi degli animali di qualunque specie	SI

Tab.1g § 8.2.14.5 - Azione 1 - Sistematica cura dei piedi degli animali

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti colpevoli della trasmissione di malattie infettive	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Esecuzione ogni 4 mesi della derattizzazione da parte di una ditta specializzata - Analisi di mercato effettuata dall'Associazione Regionale Allevatori Umbria (ARA)	Nella pratica ordinaria non è prevista la sistematica lotta ai roditori ed agli infestanti	SI

Tab.1h § 8.2.14.5 - Azione 1 - Lotta ai roditori e infestanti

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Manodopera - Viene considerato il salario pagato all'operaio per la gestione degli animali in quarantena - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)	Nella pratica ordinaria l'allevatore non è obbligato a delimitare un'area che ospiti animali ammalati o destinati a quarantena perché provenienti dall'esterno	SI

Tab.1i § 8.2.14.5 - Azione 1 - Definizione di aree quarantena e/o infermeria

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 2 - miglioramento delle condizioni di stabulazione				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Tipologia di allevamento a stabulazione libera	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Manodopera - Viene considerato l'impegno aggiuntivo di manodopera derivante dall'impegno assunto rispetto alla stabulazione fissa stimato in 2 ore/settimana per l'osservazione comportamentale e la cura degli animali - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)	Nella pratica ordinaria, solo per i vitelli, è previsto l'obbligo dell'allevamento in box multipli. L'allevatore deve assicurare assenza di limitazioni alla libertà di movimento dell'animale che possano causarne sofferenze e/o lesioni	SI

Tab.2a § 8.2.14.5 - Azione 2 - Tipologia allevamento stabulazione libera

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 2 - miglioramento delle condizioni di stabulazione				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Manodopera - Viene considerato l'impegno aggiuntivo di manodopera necessaria all'impagliamento da effettuare 2 volte a settimana e sostituzione della lettiera due volte l'anno - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)		SI
		Consumo di paglia medio giornaliero di kg. 2/UBA - Bollettino della C.C.I.A.A. della Provincia di Macerata	Nella pratica ordinaria, solo per i vitelli, è previsto l'obbligo di disporre di una zona confortevole e pulita in cui gli animali possano coricarsi	SI

Tab.2b § 8.2.14.5 - Azione 2 - Corretta gestione della lettiera

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 3 - consentire l'accesso all'esterno				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Manodopera - Viene considerato l'impegno aggiuntivo di manodopera derivante dall'impegno assunto rispetto alla stabulazione fissa stimato in 3 ore/settimana per il controllo degli animali al pascolo - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)	Nella pratica ordinaria, per quanto riguarda la stabulazione, non è previsto il pascolamento degli animali allevati	SI

Tab.3a § 8.2.14.5 - Azione 3 - Tipologia di allevamento semi-estensivo

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 3 - consentire l'accesso all'esterno				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Manodopera - Viene considerato l'impegno aggiuntivo di manodopera derivante dall'impegno assunto stimato in 3 ore/settimana per un periodo di 2 mesi per la somministrazione di alimenti al pascolo - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino (operaio qualificato)	Nella pratica ordinaria non sono definite indicazioni specifiche per la gestione degli animali al pascolo	SI

Tab.3b § 8.2.14.5 - Azione 3 - Integrazione alimentare al pascolo

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 3 - consentire l'accesso all'esterno				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Analisi esame coprologico su 3 capi/anno- Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (Prestazioni per le Analisi di Laboratorio – sanità animale)	Nella pratica ordinaria non è previsto tale obbligo	SI

Tab.3c § 8.2.14.5 - Azione 3 - controllo parassitologico annuale

BASELINE / METODOLOGIA DI CALCOLO				
Azione 4 - pratiche che evitano la mutilazione o castrazione degli animali				
MACROAREA	**CGO – Condizionalità nazionale e regionale**	**OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**	**NORMALI PRATICHE ZOOTECNICHE**	**REMUNERATO**
Uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori sotto il controllo diretto del Veterinario nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni	CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7); CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4; CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Articolo 4.	Visite veterinario - sono previste 6 visite/anno della durata di 1 ora - Tariffario della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Aprile 2011)	Nella pratica ordinaria è vietato il taglio della coda e la cauterizzazione dell'abbozzo corneale oltre le 3 settimane di vita	SI

Tab.4 § 8.2.14.5 - Azione 4 - Uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati per ciascuna area di impegno le modalità di verifica degli stessi:

Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento	
MACROAREA	**METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'**
Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura	Attestato di partecipazione rilasciato da un organismo riconosciuto dalla Regione Marche ed iscritto in un apposito albo
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario	Stipulare un contratto professionale con il veterinario ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle tre visite annuali su apposito registro

Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	Stipulare un contratto professionale con il veterinario alimentarista ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle due visite annuali su apposito registro
Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali	Conservare l'esito delle analisi semestrali
Qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico)	Conservare l'esito dell'analisi chimica e batteriologica effettuata da ARPAM o laboratorio accreditato
Corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la qualità del prodotto igienico sanitario impiegato. Conservare le relative fatture di acquisto
Sistematica cura dei piedi degli animali	Compilare un registro in cui si annotano gli interventi di mascalcia. Conservare le fatture rilasciate da personale qualificato
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti	Stipulare un contratto con ditta specializzata ed obbligo della registrazione della fattura emessa per ognuno dei tre interventi su apposito registro
Definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	Delimitare un'area del ricovero da adibire ad infermeria

Tab.1 § 8.2.14.6 modalità di verifica impegni azione 1

Azione 2 - ammodernamento delle condizioni di stabulazione	
MACROAREA	**METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'**
Tipologia di allevamento a stabulazione libera	Assenza di capi legati
Corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l’anno)	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza del materiale da lettiera e la quantità impiegata nella distribuzione in stalla. Conservare le fatture di acquisto della paglia o materiale similare
Azione 3 - consentire l'accesso all'esterno	
MACROAREA	**METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'**
Tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo	Delimitazione catastale dell'area adibita a pascolo
Integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza degli alimenti e la quantità impiegata nella distribuzione. Conservare le relative fatture di acquisto.

Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità	Conservare l'esito delle analisi ed in caso di necessità di intevento veterinario conservare e registrare la relativa fattura su apposito registro
Azione 4 - pratiche che evitano la mutilazione o castrazione degli animali	
MACROAREA	**METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'**
Uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni	Stipula di un contratto professionale con il veterinario ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle sei visite annuali su apposito registro

Tab.2 § 8.2.14.6 modalità di verifica impegni azione 2 - 3 – 4

8.2.15. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.15.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/06 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/00, (CE) 1290/05 e (CE) 485/08.

Art. 34 del Reg. (UE) n. 1305/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 8 del Reg. (UE) n. 807/14 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

All. I, Parte I, punto 8(2)(e)(14), del Reg. (UE) n. 808/14 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato punti di forza sia collegati a un tettorio forestale ad alta valenza naturale (S7) che all'attuazione di una politica di sostegno alla biodiversità nell'ambito regionale in particolare attraverso uno specifico strumento normativo regionale per la tutala della biodiversità animale e vegetale (S8). Un punto di debolezza è rappresentato dal diffuso rischio idrogeologico (W15). Una opportunità è rappresentata dalla gestione sostenibile delle foreste, come strumento utile anche per la valorizzazione degli aspetti connessi alla tutela della biodiversità e delle risorse naturali (O13). Una ulteriore opportunità è individuata nella concentrazione territoriale degli interventi volti alla tutela ambientale, quali gli Accordi Agroambientali d'Area sperimentati nel precedente periodo di programmazione, che producono effetti positivi maggiori rispetto ad interventi diffusi (O14). Una minaccia è infine rappresentata dalla profonda trasformazione dell'uso del territorio nelle zone montane (T10).

La Misura relativa ai servizi silvo-ambientali e climatici e alla salvaguardia delle foreste, ha lo scopo di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste, perseguendo la conservazione della

diversità biologica, sia delle piante forestali che delle altre specie viventi legate agli ecosistemi forestali.

I fabbisogni individuati al paragrafo 4.2. evidenziano infatti l'importanza delle foreste non solo per il sequestro del carbonio e la sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera, e quindi la mitigazione del cambiamento climatico, ma anche per la tutela della biodiversità e per il mantenimento dell'assetto idrogeologico. Tale esigenza è particolarmente sentita nelle aree comprese all'interno delle aree protette e nelle aree Natura 2000.Fabbisogni di riferimento:

- **Fabbisogno 14**: Preservare e migliorare la biodiversità naturale agraria e forestale.
- **Fabbisogno 15**: Favorire la partecipazione attiva degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi.
- **Fabbisogno 17**: Favorire l'accrescimento del pregio ambientale e la fornitura di servizi eco sistemici delle aree forestali.

La misura permette anche di attuare una politica di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone della Regione Marche, in attuazione delle previsioni della Legge forestale regionale (6/2005). Senza tale diversità, le foreste diventano meno vitali e meno resistenti a parassiti e malattie, perdendo la capacità di fornire il livello atteso dei servizi ecosistemici.

Contributo diretto alla Focus Area 4A

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 4A con la sottomisura 15.1. favorendo la conservazione della diversità biologica, sia delle piante forestali che delle altre specie viventi legate agli ecosistemi forestali grazie alla conservazione di superfici non tagliate nelle aree oggetto di tagli colturali e con la sottomisura 15.2. attraverso il mantenimento in situ ed ex situ del materiale genetico forestale autoctono.

Contributo indiretto alle Focus Area 4C e 5E

La misura contribuisce in modo indiretto con la sottomisura 15.1.anche al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 4C, favorendo anche un miglioramento della gestione della risorsa suolo grazie all'adozione di tecniche conservative della stessa in fase di esbosco ed all'esclusione del taglio di alcune aree specifiche. Attraverso la sottomisura 15.1 si contribuisce anche al perseguimento della Focus Area 5E favorendo una maggiore immobilizzazione del carbonio, in ragione di un più rapido sviluppo dei boschi successivamente al taglio quale conseguenza della maggiore tutela del suolo nella pratica dell'esbosco nonché alla preservazione di alcune aree di taglio.

Contributo agli obiettivi trasversali

Le sottomisure previste potranno dare un considerevole contributo al raggiungimento sia dell'obiettivo trasversale ***ambiente*** che all'obiettivo trasversale ***mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi***. Entrambe le misure sono infatti coinvolte nella gestione attiva e sostenibile delle foreste. In particolare la sottomisura 15.1 prevede la promozione di azioni volontarie di gestione forestale sostenibile e a basso impatto all'interno delle aree degli accordi agro-ambientali d'area favorendo la biodiversità delle piante forestali e delle altre specie viventi legate agli ecosistemi forestali.

Parte di questi interventi, inoltre, potranno direttamente contribuire alla riduzione di effetti negativi provocati dai cambiamenti climatici, quali l'erosione del suolo o la regimazione delle acque. La riduzione dei danni al sottobosco causati dai lavori di esbosco ed il mantenimento di piccole aree non tagliate anche a protezione di impluvi, favoriscono una più rapida riaffermazione del bosco in fase successiva al taglio,

garantendo una maggiore immobilizzazione di CO2. La sottomisura 15.2, attraverso l'incremento delle conoscenze legate alla biodiversità forestale, la loro diffusione e l'attuazione di azioni dirette di conservazione del patrimonio genetico forestale, permette di affrontare tematiche strettamente connesse con gli aspetti ambientali intesi in senso lato.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
15.1.					*X*		*I*					*I*				*V*	*V*	
15.2.					*X*											*V*	*V*	

X = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab. 1 § 8.2.15.2 - Contributo della misura 15 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. Sottomisura 15.1 - Azione A) - FA 4A - Pagamento per gli impegni ambientali forestali

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Operazione A) - (FA - 4A)

L'operazione prevede l'attivazione di interventi a finalità ambientale in ambito forestale. Per la definizione di foresta si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 8.1. del presente Programma.

Gli impegni silvo-climatico-ambientali previsti hanno lo scopo di migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale, attraverso le attività di seguito riportate:

a. Specifiche azioni silvicolturali volte alla eliminazione delle specie arboree ed arbustive alloctone e invasive (ailanto e robinia o altre specie arboree alloctone indicate come invasive dalla normativa comunitaria di riferimento e dalla legge forestale regionale) con densità di almeno 30 piante/ha. La dimensione minima per poter accedere al contributo della superficie oggetto di intervento è di 1 ha accorpati. L'intervento andrà ripetuto annualmente per i cinque anni di impegno;
b. Operazioni di utilizzazione mediante tecniche di gestione ecocompatibili e sostenibili a basso

impatto volte a garantire la tutela del suolo forestale e delle risorse idriche. Modalità di esbosco a basso impatto mediante l'utilizzo di animali da soma, cavalli di ferro, canalette, gru a cavo, teleferiche od altri sistemi con fune aerea, in percorsi obbligatori prestabiliti. La dimensione minima per poter accedere al contributo della superficie oggetto di intervento è di 1 ha accorpati. Il pagamento è di carattere "una tantum" collegato alle superfici autorizzate al taglio;

c. creazione di aree di riserva non soggette a taglio all'interno di appezzamenti forestali oggetto di utilizzazione (dimensione minima della superficie oggetto di taglio di 1 ha accorpato). Il pagamento è di carattere "una tantum" collegato alle superfici autorizzate al taglio:

- rilascio di fasce di rispetto non utilizzate di 10 metri lungo gli impluvi (superficie minima di: 400 mq/ha);
- rilascio di gruppi di piante non utilizzate (superficie minima del gruppo: 400 mq/ha) all'interno di aree oggetto di intervento di utilizzazione di fine turno.

In particolare il valore ambientale delle azioni previste è sintetizzato come di seguito riportato.

L'azione a. ha lo scopo principale di contrastare la diffusione nelle aree forestali di specie arboree alloctone invasive come individuate dalla normativa regionale di settore (art. 19 bis della L.R. 6/2005) o dalla normativa comunitaria.

L'azione b. mira ad incentivare tecniche di utilizzazione a basso impatto, differenti dalle normali pratiche selvicolturali utilizzate, che minimizzino gli impatti sulle diverse componenti dell'ecosistema forestale, favorendo anche la più rapida affermazione dei nuovi individui e quindi una più efficicace immobilizzazione di CO2.

L'azione c. contribuisce al mantenimento della diversità biologica nelle aree forestali oggetto di utilizzazione, favorendo la capacità di ricolonizzazione da parte delle specie animali negli anni successivi all'utilizzazione. L'attuazione di questo impegno permette anche di favorire il mantenimento della CO2 nelle aree utilizzate.

La misura è attivata in tutto il territorio regionale, tuttavia, al fine di massimizzare gli effetti positivi degli interventi, evitando il rischio di una scarsa efficacia delle azioni, è opportuno prevedere che le superfici oggetto dell'aiuto facciano parte di un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche. Il criterio di ammissibilità risponde allo specifico fabbisogno 15 "Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi" che evidenzia il notevole vantaggio in termini ambientali di interventi concentrati territorialmente

L'adesione alla presente misura è pertanto garantito a tutti i potenziali beneficiari della regione, a condizione che presentino uno specifico progetto collettivo alle condizioni meglio illustrate al paragrafo 8.1. del presente Programma.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso con la presente sottomisura è concesso annualmente per ettaro di foresta, a seguito di un impegno volontario che abbia una durata di cinque anni a realizzare quanto previsto nell'azione a).

Le azioni b. e c. sono interventi “una tantum” che non sono pertanto legati a impegni pluriennali ma a singoli interventi i cui costi sono calcolati per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste a norma del comma 3 dell’art. 34 del Reg. 1305/2013.

Il sostegno deve compensare i beneficiari per tutti o parte dei costi aggiuntivi e per il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti.

Nel caso delle foreste demaniali il sostegno è concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste è un soggetto di diritto privato o un comune.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Legge forestale regionale 6/2005;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR 2585/2001 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);
- DGR 1471 del 27/10/2008 relativa alle misure di conservazione generali per i siti Natura 2000 presenti sul territorio;
- Normativa comunitaria sugli aiuti di Stato ed in particolare Reg UE 702/2014 e ss. mm. ii. e Reg UE 1407/13 aiuti “de minimis” e ss. mm. ii.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

Possono beneficiare della presente sottomisura:

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
- Altri soggetti e enti di diritto pubblico o privato;
- Associazioni dei soggetti di cui sopra, compresi gli organsimi pubblico privati di gestione associata delle foreste

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste à un soggetto di diritto privato o un Comune.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno derivanti dai seguenti impegni assunti.

a. specifiche azioni silvicolturali volte alla eliminazione delle specie arboree ed arbustive alloctone e

invasive (ailanto e robinia):

- costi relativi alle attività forestali per gli abbattimenti, depezzamento e asportazione del materiale legnoso abbattuto o dell'esecuzione di cercinature dei fusti e taglio dei ricacci o polloni radicali negli anni successivi;
- spese tecniche dell'intervento;

b. operazioni di utilizzazione mediante tecniche di gestione ecocompatibili e sostenibili a basso impatto volte a garantire la tutela del suolo forestale e delle risorse idriche:

- maggiori costi derivanti da modalità di esbosco a basso impatto mediante l'utilizzo di animali da soma, cavalli di ferro, canalette, gru a cavo, teleferiche od altri sistemi con fune aerea, in percorsi obbligatori prestabiliti (sono ammissibili anche i costi derivanti dalle spese tecniche per l'individuazione dei suddetti percorsi);

c. creazione di aree di riserva non soggette a taglio all'interno di soprassuoli forestali oggetto di utilizzazione:

- costi imputabili alle attività di individuazione, georeferenziazione, delimitazione e marcatura delle piante da riservare dal taglio;
- mancato reddito derivante dalla mancata utilizzazione commerciale del materiale legnoso.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono fissati i seguenti criteri di ammissibilità:

- La misura è attivata in tutto il territorio regionale, tuttavia, al fine di massimizzare gli effetti positivi degli interventi, evitando il rischio di una scarsa efficacia delle azioni, le superfici oggetto dell'aiuto devono fare parte di un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche. Possono pertanto presentare domanda di sostegno, tutti i potenziali beneficiari inclusi in uno specifico progetto di accordo agroambientale d'area, alle condizioni illustrate al paragrafo 8.1. del presente Programma.
- La superficie oggetto di domanda deve avere una estensione minima di 1 ettaro. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno;
- Per i beneficiari pubblici e privati che gestiscono superfici superiori a 80 ettari il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente (piano particolareggiato o di assestamento forestale, piano d'intervento forestale straordinario previsti dalla Legge Forestale Regionale). Vedi paragrafo 8.1.
- Per l'azione a. nella domanda relativa al primo anno di impegno devono essere riportate le indicazioni relative a tutte le aree oggetto di impegno nel quinquennio (compresi quindi anche gli impegni relativi all'azione b e all'azione c).
- Per tutte le azioni dovrà essere presentato un progetto di intervento selvicolturale che evidenzi la tipologia di azioni da attuare nell'area oggetto dell'intervento.
- I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori prescritti

dalla normativa nazionale o regionale inerente il settore forestale. In particolare per il territorio della Regione Marche per quanto riguarda la gestione dei boschi vigono le indicazioni contenute all'interno delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (DGR 2585/2001, PMPF).

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, secondo le priorità sotto riportate:

- Interventi ricadenti totalmente o parzialmente all'interno di aree naturali protette nazionali e regionali o di aree Natura 2000.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennità riconosciuta per ciascuna tipologia di attività è quella riportata nella tab. 1 § 8.2.15.3.1.8.

Attività prevista dall'impegno	**Specifiche tecniche**	**Costo ammesso per l'impegno**
Eliminazione specie invasive (tipologia a).	> 30 piante alloctone / ha	200 € / anno
Operazioni mediante tecniche di esbosco a basso impatto (tipologia b).		200 €/ha
Rilascio di piante di latifoglie all'interno di aree oggetto di utilizzazione forestale (tipologia c). Dovranno essere rilasciate aree non oggetto di taglio (di superficie minima pari a 400 mq) come dettagliato a fianco.	Rilascio di fasce di rispetto non utilizzate lungo gli impluvi (fino ad un massimo del 10 % dell'area oggetto di taglio e una superficie minima di 400 mq)	120 (€/ha)
	Rilascio gruppi di piante non utilizzate per una superficie minima di 400 mq/ha	120 (€/ha)

Tab.1 § 8.2.15.3.1.8 - Indennità per tipologia di attività

È possibile effettuare più attività sulla stessa superficie. Gli importi previsti per ciascuna attività andranno a sommarsi, fino al raggiungimento del massimale previsto per la sottomisura pari a 200 € / ha / anno.

Tutti i suddetti aiuti sono da comunicare ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss. mm. ii., ovvero verranno attuati ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 aiuti "de minimis" e ss. mm. ii.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura sono classificabili principalmente nelle tipologie R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento). In particolare, gli elementi connessi con la difficoltà nella verifica degli impegni possono essere così riassunti:

- Effettiva presenza (con densità di almeno 30 piante/ha) e successiva eliminazione delle specie arboree ed arbustive alloctone e invasive.
- Effettiva modalità di esbosco a basso impatto mediante l'utilizzo di animali da soma, cavalli di ferro, canalette, gru a cavo, teleferiche od altri sistemi con fune aerea, in percorsi obbligatori prestabiliti.
- Verifica dell'effettivo rispetto dei seguenti impegni:
    - rilascio di fasce di rispetto non utilizzate di 10 metri lungo gli impluvi (superficie minima di: 400 mq/ha);
    - rilascio di gruppi di piante non utilizzate (superficie minima del gruppo: 400 mq/ha) all'interno di aree oggetto di intervento di utilizzazione di fine turno.

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi - così come sopra classificati nelel tipologie R5, R6, R8, R9 - consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore inclusi gli strumenti previsti dal SIGC nazionale (Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell'Organismo Pagatore).

In caso di specifici impegni riguardanti l'applicazione delle misure rappresentate dagli impegni silvo-ambientali sottoscritti, si valuterà la possibilità di effettuare controlli speditivi o puntuali per i suddetti impegni da parte del soggetto promotore dell'accordo d'area di riferimento, qualora si tratti di organsimo pubblico. In tal caso i suddetti controlli avverranno secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG previa sottoscrizione di un accordo ai sensi della lettera C), punto 1), dell'Allegato I del Regolamento Delegato n. 907/2014.

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.15.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Gli impegni delle azioni necessarie all'applicazione della presente operazione, risultano superiori a quelli obbligatori stabiliti dalla legislazione regionale e nazionale. Di seguito viene indicato il quadro riepilogativo della baseline di riferimento, degli impegni applicabili che generano la eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

L'analisi si basa sulle indicazioni riportate all'interno delle "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani" emanate con DGR 2585/2001 e sulle CGO e BCAA pertinenti per il settore previste dalla condizionalità.

Nelle tabelle 1 (a-c) § 8.2.15.3.1.10 vengono descritti gli impegni aggiuntivi su baseline.

Descrizione impegni	CGO e BCAA – condizionalità nazionale e regionale (CGO 2 e CGO 3)	Altre previsioni normative nazionali o regionali (PDMPF – DGR 2585/01)	Normali pratiche forestali e attività minime	Significato ambientale e forestale	Modo in cui le azioni sono state considerate per il calcolo del premio	Verificabilità e controllabilità
a. Eliminazione specie invasive. Eliminazione delle specie arboree ed arbustive alloctone e invasive) con densità di almeno 30 piante/ha. L'intervento andrà ripetuto annualmente per i cinque anni di impegno	NON presente	NON presente	Non sono previsti interventi selettivi nelle normali pratiche selvicolturali	contrastare la diffusione nelle aree forestali di specie arboree alloctone invasive come individuate dalla normativa regionale di settore (art. 19 bis della L.R. 6/2005) o dalla normativa comunitaria.	Impegno remunerato in base al costo stimato sulla base delle voci correlate del prezzario regionale per le opere pubbliche., come dettagliato nell'Allegato al Programma "Metodologia di calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi"	Le azioni finalizzate a ridurre i rischi consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore inclusi gli strumenti previsti dal SIGC nazionale con particolare riferimento a quanto indicato nel progetto di intervento selvicolturale allegato alla domanda di aiuto. Ci si potrà inoltre avvalere degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) o dal soggetto promotore dell'accordo agro ambientale secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG all'atto dell'approvazione dell'accordo agroambientale

Tab.1a § 8.2.15.3.1.10 Impegni aggiuntivi su base line

Descrizione impegni	CGO e BCAA – condizionalità nazionale e regionale (CGO 2 e CGO 3)	Altre previsioni normative nazionali o regionali (PDMPF – DGR 2585/01)	Normali pratiche forestali e attività minime	Significato ambientale e forestale	Modo in cui le azioni sono state considerate per il calcolo del premio	Verificabilità e controllabilità
b. Operazioni mediante tecniche di esbosco a basso impatto Modalità di esbosco a basso impatto mediante l'utilizzo di animali da soma, cavalli di ferro, canalette, gru a cavo, teleferiche od altri sistemi con fune aerea, in percorsi obbligatori prestabiliti. Il pagamento è di carattere "una tantum" collegato alle superfici autorizzate al taglio.	Divieto di utilizzo degli impluvi e dei canaloni costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco del legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche (ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee; ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei)	NON presente	Le normali pratiche prevedono l'uso di mezzi meccanici per l'esbosco	Incentivare tecniche di utilizzazione a basso impatto, differenti dalle normali pratiche selvicolturali utilizzate, che minimizzino gli impatti sulle diverse componenti dell'ecosistema forestale.	Impegno remunerato in base al costo stimato sulla base delle voci correlate del prezzario regionale per le opere pubbliche., come dettagliato nell'Allegato al Programma "Metodologia di calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi"	Le azioni finalizzate a ridurre i rischi consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore inclusi gli strumenti previsti dal SIGC nazionale con particolare riferimento a quanto indicato nel progetto di intervento selvicolturale allegato alla domanda di aiuto e all'effettiva disponibilità dei mezzi di esbosco richiesti da parte del beneficiario. Ci si potrà inoltre avvalere degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) o dal soggetto promotore dell'accordo agro ambientale secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG all'atto dell'approvazione dell'accordo agroambientale

Tab.1b § 8.2.15.3.1.10 Impegni aggiuntivi su base line

Descrizione impegni	CGO e BCAA – condizionalità naz.le e reg.le (CGO 2 e CGO 3)	Altre previsioni normative naz.li o reg.li (PDMPF – DGR 2585/01)	Normali pratiche forestali e attività minime	Significato ambientale e forestale	Modo in cui le azioni sono state considerate per il calcolo del premio	Verificabilità e controllabilità
c. Rilascio di piante di latifoglie all'interno di aree oggetto di utilizzazione forestale i) Rilascio di fasce di rispetto non utilizzate lungo gli impluvi (fino ad un massimo del 10 % dell'area oggetto di taglio e una superficie minima di 400 mq / ha). Il pagamento è di carattere "una tantum" collegato alle superfici autorizzate al taglio	NON presente	NON presente	La normale pratica selvicolturale non prevede il rilascio di aree di taglio non utilizzate.	Mantenimento della diversità biologica nelle aree forestali oggetto di utilizzazione, favorendo la capacità di ricolonizzazione da parte delle specie animali negli anni successivi all'utilizzazione. L'attuazione di questo impegno favorisce anche il mantenimento della CO2 nelle aree utilizzate.	Impegno remunerato in base al costo stimato sulla base delle voci correlate del prezzario regionale per le opere pubbliche, come dettagliato nell'Allegato al Programma "Metodologia di calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi"	Le azioni finalizzate a ridurre i rischi consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore inclusi gli strumenti previsti dal SIGC nazionale con particolare riferimento a quanto indicato nel progetto di intervento selvicolturale allegato alla domanda di aiuto. Ci si potrà inoltre avvalere degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) o dal soggetto promotore dell'accordo agro ambientale secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG all'atto dell'approvazione dell'accordo agroambientale
c. Rilascio di piante di latifoglie all'interno di aree oggetto di utilizzazione forestale ii) Rilascio gruppi di piante non utilizzate per una superficie minima di 400 mq/ha. Il pagamento è di carattere "una tantum" collegato alle superfici autorizzate al taglio	NON presente	NON presente	La normale pratica selvicolturale non prevede il rilascio di aree di taglio non utilizzate	Mantenimento della diversità biologica nelle aree forestali oggetto di utilizzazione, favorendo la capacità di ricolonizzazione da parte delle specie animali negli anni successivi all'utilizzazione. L'attuazione di questo impegno favorisce anche il mantenimento della CO2 nelle aree utilizzate.			

Tab.1c § 8.2.15.3.1.10 Impegni aggiuntivi su base line

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

L'importo del sostegno è determinato, come stabilito dall'articolo 62(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 10 del Reg. (UE) 808/14, sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno.

La metodologia di analisi si basa sul confronto tra una condizione di non adozione delle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito della misura e una condizione di adesione alla misura, con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti e il conseguente effetto sui ricavi e sui costi, includendo eventualmente una valutazione dei costi di transazione della misura.

Ai fini della determinazione delle perdite derivanti dalla riduzione dei ricavi e/o dalla variazione nella struttura dei costi relativamente alle produzioni forestali è necessario tenere in debito conto le caratteristiche particolari di tali produzioni rispetto a quelle agricole.

In generale, anche per le produzioni legnose quando gli impegni derivanti dalla misura non determinano

variazioni delle produzioni, e quindi dei ricavi, si potrà semplificare il calcolo facendo riferimento ai soli maggiori costi, evitando anche in questo caso il riferimento ai costi fissi. Quando invece le tecniche adottate hanno effetti anche sui redditi connessi alle attività silvocolturali bisogna calcolare il margine lordo della produzione. In questo caso per le foreste si fa riferimento al valore di macchiatico (VM). Tale valore, codificato dalla teoria forestale e ampiamente adottato nella prassi forestale (costituisce la base d'asta per la vendita del legname), rappresenta il valore di trasformazione della produzione forestale ed è riferito alle piante in piedi che hanno ormai raggiunto la maturità per il taglio. In sostanza si tratta di un particolare valore di trasformazione che si ottiene dalla differenza tra il prezzo di mercato dei prodotti trasformati (assortimenti mercantili prima di ulteriori lavorazioni) e le spese necessarie per la trasformazione stessa. Il valore di macchiatico rappresenta, quindi, la precondizione per la valutazione dei risultati economici dell'impresa per ogni tipologia forestale.

Si specifica che il mercato non quota (prezzo) in forma diretta ed esplicita il legname in piedi ma solo gli assortimenti legnosi. Il VM è, dunque, una stima e non è il prezzo di macchiatico (PM), quest'ultimo è un dato storico che si realizza solo dopo la contrattazione tra le parti (venditrice e acquirente). Tuttavia, il VM può essere valutato in base al prezzo che le singole tipologie di prodotto quotano sul mercato. Tale prezzo consente quindi di ricavare il valore attribuibile alle piante in piedi prossime all'abbattimento.

I valori vengono determinati come riportati nella parte relativa all'intensità di aiuto.

In particolare per l'impegno a) è stato preso in considerazione il costo relativo all'attività di taglio delle piante alloctone. Per l'impegno b) è stato considerato il maggior costo in termini di mezzi e manodopera per l'uso delle tecniche a basso impatto individuate. Per gli impegni relativi all'azione c) sono considerati i mancati redditi derivanti dal rilascio delle piante. Fonte utilizzata: prezzario regionale per le opere pubbliche.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno dei diversi processi produttivi è ALLEGATO al programma nel documento "Metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi per le misure di cui all'art. 10 Regolamento (UE) n. 808/2014".

8.2.15.3.2. Sottomisura 15.2 - Azione A) - FA 4A - Sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura:

- 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Azione A) - (FA - 4A)

La presente sottomisura, relativa alla conservazione e alla promozione delle risorse genetiche forestali ha l'obiettivo di dare seguito alle previsioni della normativa regionale di settore in merito alla conservazione del patrimonio genetico forestale. Infatti la Legge Forestale Regionale 6/2005 prevede, all'articolo 14, che venga istituito il libro regionale dei boschi da seme e all'articolo 17 prevede che i vivai forestali regionali, la cui gestione è affidata dall'ASSAM, producano materiale vivaistico relativo alla biodiversità regionale, forestale e agraria.

Tale attività è inoltre da mettere in connessione con le previsioni sulla biodiversità agraria di cui alla sottomisura 10.2 per la quale è sempre beneficiaria la Regione Marche - Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, (ASSAM).

Le attività previste favoriscono la riproduzione di seme individuato e catalogato dall'ASSAM così da metterlo a disposizione di: imprenditori privati od Enti pubblici che volessero effettuare interventi forestali nell'ambito dei sistemi agroforestali o in aree Natura 2000; Enti pubblici per la riqualificazione del verde urbano.

I criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento del Libro regionale dei boschi da seme e dei materiali forestali di base sono stati adottati con la DGR 1269/2005. In particolare attraverso questa sottomisura si prevede la realizzazione delle seguenti attività.

1. Attività propedeutiche e di studio

- Realizzazione di indagini in loco su aree boscate vertenti sulle specie arboree ed arbustive forestali di maggior interesse vivaistico nel territorio regionale al fine di individuare i boschi da seme da inserire nel Libro regionale dei boschi da seme e dei materiali forestali di base. In via prioritaria le indagini verranno effettuate sui boschi demaniali su cui siano già disponibili informazioni di base.
- Redazione di Disposizioni operative per la conservazione delle risorse genetiche dei boschi da seme individuati, con applicazioni di selvicoltura ad hoc propria della coltivazione in situ dei boschi da seme ed individuazione di interventi reputati utili ai fini della conservazione delle risorse genetiche.
- Azioni di informazione, diffusione e divulgazione delle informazioni raccolte sui boschi da seme individuati.

2. Fase operativa

- Raccolta del seme da boschi individuati, con raccolte dalle piante/gruppi/boschi fenotipicamente di interesse rilevante definite piante "plus";
- Realizzazione di arboreti da seme e/o campi collezione con il materiale di propagazione raccolto ed esecuzione delle cure colturali necessarie;

- Mantenimento di arboreti già esistenti relativi a specie inserite nel Libro regionale dei boschi da seme;
- Attuazione delle attività previste dalle Disposizioni operative per la conservazione delle risorse genetiche forestali individuate con le attività propedeutiche;
- Realizzazione di banche genetiche, inventariazione, conservazione.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. Non è pertanto previsto un periodo specifico di impegno, ma il contributo è erogato a rendicontazione delle attività svolte.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs 227/2001 e ss. mm e ii., di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Legge forestale regionale 6/2005 e ss. mm e ii.;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR 1732/2018 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);
- DGR 1269 del 24/10/2005 "Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 14, comma 2. Criteri e modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento del Libro regionale dei boschi da seme e dei materiali forestali di base".

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Regione Marche - Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, (ASSAM). L'ASSAM è soggetto individuato dalla normativa regionale (L.R. 12/2003) per la gestione delle attività collegate alla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.

Per le operazioni previste dalla presente sottomisura la concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati da ASSAM.

Nell'ambito di questa sottomisura, quindi, le attività affidate ad ASSAM rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 9 del Codice dei contratti, trattandosi di attività svolta in virtù di disposizione legislative o regolamentari, e dall'art. 5 del Codice dei contratti "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" in quanto la Regione effettua un controllo sul fornitore analogo a quello che esercita sulla propria amministrazione, ASSAM svolge in modo esclusivo le attività di cui alla presente misura con l'amministrazione aggiudicatrice stessa che lo controlla.

Come soggetto pubblico l'ASSAM è in ogni caso sottoposto al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regionale.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Spese ammissibili per la realizzazione delle attività propedeutiche e di studio:

- spese relative al personale per la realizzazione delle indagini in loco per l'individuazione dei boschi da seme;
- spese per la redazione delle Disposizioni operative per la conservazione delle risorse genetiche dei boschi da seme;
- attività per la produzione di materiale informativo, formativo e promozionale relativo ai boschi da seme e alle attività connesse con la conservazione della biodiversità forestale regionale;
- consulenze da parte di enti di ricerca e/o università inerenti le caratteristiche genetiche, ecologiche e ambientali delle specie arboree oggetto di indagine.

Spese ammissibili per la realizzazione della fase operativa:

- spese relative al personale per la realizzazione delle attività specificamente previste per le azioni di tutela della biodiversità forestale previste nei piani;
- spese per la raccolta del seme dai boschi da seme individuati;
- spese funzionali alla conservazione ex situ dei semi raccolti: realizzazione di arboreti da seme e/o campi collezione; attività di gestione e manutenzione di queste strutture sia tramite interventi sulle piante presenti che tramite realizzazione di impianti e strutture necessarie alla funzionalità (quali per esempio impianti di irrigazione, recinzioni etc.);
- spese per moltiplicazione del materiale vegetale e cure da eseguire nei vivai per le attività della presente sottomisura – spese per produzione vivaistica;
- interventi selvicolturali volti alla gestione dei boschi da seme (conservazione in situ) quali: diradamenti per eliminazione piante fenotipicamente peggiori che possono trasmettere caratteri genetici negativi alle piante madri migliori, spazializzazione delle chiome per l'aumento della produzione del seme, altri interventi selvicolturali previsti nelle Disposizioni operative e funzionali alla gestione dell'area quali prevenzione di uno sviluppo dinamico di altre specie rispetto alle specie conservate, raccolta di semi, crescita delle piantine e completamento della rigenerazione naturale attraverso la piantagione delle risorse genetiche delle unità di conservazione in situ quando la rigenerazione naturale non è sufficiente, ecc.;
- spese tecniche per studi e per la progettazione e la direzione della realizzazione degli interventi entro un massimo del 10% dei lavori previsti;
- realizzazione di banche genetiche, inventariazione, conservazione;
- consulenze da parte di enti di ricerca e/o università.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Nessun supporto nell'ambito della presente misura è concesso per le attività finanziate dal programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione.

La concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati dall'ASSAM in conformità alla legge regionale 12/03 e del relativo programma annuale per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.

Ai fini della ammissibilità la domanda dovrà conseguire un **punteggio minimo.**

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per le operazioni previste dalla presente sottomisura la concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati da ASSAM.

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire l'ammissibilità della domanda avviene sulla base dei seguenti criteri:

- Chiarezza e completezza del progetto in relazione alle esigenze individuate;
- Competenze delle persone impiegate nel progetto e capacità organizzative e gestionali;
- Entità e qualità delle azioni proposte.

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire ASSAM sarà presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L'offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili attraverso l'individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione, in materia di rinnovi/estensioni di contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici.

Come soggetto pubblico l'ASSAM è in ogni caso sottoposto al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regionale.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È prevista la copertura del 100% dei costi sostenuti dall'ASSAM per l'attivazione delle operazioni previste dalla presente azione.

Al fine di garantire la congruità dei costi, per tutte le attività previste nel progetto dovranno essere indicate le singole voci di costo necessarie alla realizzazione del progetto stesso nonché i relativi risultati quantificati da conseguire, che saranno monitorati e valutati prima del pagamento. La congruità delle singole voci di costo, sarà invece verificata in sede di ammissibilità del progetto in questione.

Si applica il regime di aiuto in esenzione SA 45264 ai sensi del Reg UE 702/14 e ss. mm. ii.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Il beneficiario della misura è rappresentato dall'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, (ASSAM). Il possibile rischio riguarda la mancata verifica dei risultati conseguiti in relazione ai pagamenti e la non congruità dei costi in relazione alla fase di ammissibilità. Inoltre il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto della normativa sugli appalti per le proprie eventuali acquisizioni.

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento previsto dalla presente sottomisura si prevede:

1. di informare il beneficiario deputato all'attuazione dell'intervento sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;
2. la verifica a rendicontazione delle procedure utilizzate, nonché del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.15.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente in quanto la tipologia di beneficiario, il quale realizza interventi finalizzati alla selezione ed al mantenimento in situ ed ex situ del materiale genetico forestale, non rientra nella tipologia prevista dal punto 2 dell'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Non pertinente in quanto la tipologia di beneficiario, il quale realizza interventi finalizzati alla selezione ed al mantenimento in situ ed ex situ del materiale genetico forestale, non rientra nella tipologia prevista dal punto 2 dell'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Non pertinente in quanto la misura non riguarda costi o aggiuntivi o mancati guadagni derivanti da specifici impegni assunti,

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali alle misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la misura sono R5 (Impegni difficili da verificare o controllare), R6 (Condizioni di ammissibilità in entrata).

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo,nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.15.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

8.2.15.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.16. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.16.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Art. 35 del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Art. 11 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposiz. del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

All. I, Parte I, punto 8(2)(e)(15), Reg. (UE) di esec. n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicaz. del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha consentito di rilevare un contesto in cui le imprese agricole mostrano una bassa propensione ad investire in ricerca e sviluppo o ad implementare elementi o processi innovativi (W1 e W2). La situazione può essere ascritta sia all'età media degli imprenditori (piuttosto elevata) che al loro livello di scolarizzazione (elevato soltanto per gli imprenditori più giovani) (W3). La limitata diffusione di strumentazione informatica, in uso presso le aziende agricole, trova un ulteriore ostacolo alla sua espansione nella scarsa disponibilità di infrastrutture quali la banda larga ed ultra larga (W4).

Per il settore dell'innovazione è però possibile rilevare alcuni spunti di interesse. Nelle Marche operano infatti diversi soggetti qualificati, quali università e centri di ricerca. Ad essi si affianca l'ASSAM cui è assegnato il compito prioritario di trasferire l'innovazione alle imprese nella maniera più consona (S1). Queste presenze consentono di ipotizzare un percorso di affiancamento agli imprenditori del settore agricolo e agroalimentare mirato a cogliere le importanti opportunità dell'innovazione e della conoscenza (O1)

Per quanto riguarda l'aggregazione di piccoli gruppi di operatori del settore turistico l'analisi ha rilevato che i Comuni della fascia alto collinare e montana registrano da anni una progressiva riduzione della popolazione e delle relative attività economiche (W18). La grande ricchezza di beni storici e paesaggistici di quelle zone rurali (S14 ed S15) può essere più adeguatamente valorizzata ed utilizzata al meglio ai fini dell'accoglienza (O20)

In riferimento alle forme di organizzazione per la commercializzazione e promozione di prodotti agricoli a livello locale si rilevano le difficoltà, già registrate, dei produttori più piccoli di arrivare a gestire anche la fase a più elevato margine di riconoscimento economico, quello della commercializzazione e della promozione (W12). Occorre quindi favorire l'implementazione di azioni che consentano di cogliere le opportunità derivanti dalla evidente propensione dei consumi verso produzioni di qualità ed a Km zero (O5)

Per ciò che riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi l'analisi SWOT ha evidenziato un quadro regionale con problematiche ambientali legate al fenomeno erosivo, sia di aree arabili che di colture permanenti, ancorché contrastato dalle buone pratiche agronomiche messe in atto (W14). Il territorio marchigiano appare inoltre fragile e colpito da frequenti franosità (W15). Nelle regione però, si possono contare numerosi elementi positivi: una porzione rilevante di terreni coltivati a testimonianza di un presidio diffuso del territorio (S5); una forte incidenza di coltivazioni biologiche (S6); politiche in favore della biodiversità già avviate (S8); un miglioramento, anche se leggero, della qualità delle acque in termini di nitrati (S9) ed un basso utilizzo dei corpi idrici per le coltivazioni.
Il quadro complessivo evidenzia una buona opportunità di sviluppo nell'ambito dell'adozione di tecniche rispettose dell'ambiente per una crescita sostenibile e condivisa (O12), almeno in ambiti determinati.

Lo studio del settore delle biomasse mette in evidenza un quadro in cui la regione, pur registrando una forte necessità di energia (W16), per motivi legati principalmente all'opposizione delle popolazioni locali all'insediamento di impianti di lavorazioni di biomasse agricole (W17) non realizza investimenti nel settore. Appare quindi determinante l'impegno nel settore delle biomasse forestali per la produzione di energia a partire da materiali legnosi, di prodotti di scarto e di residui di produzione. L'utilizzo delle superfici boscate presenti, può rappresentare un importante contributo allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e sostenibili (O17) ed alla creazione di nuovi posti di lavoro

Nell'ambito delle strategie di sviluppo locale l'analisi SWOT ha rilevato anche la mancanza di concentrazione da parte degli attori del territorio, sia pubblici che privati, intorno a temi di crescita condivisi. L'azione ne risulta frammentata e gli investimenti non efficaci ad invertire la tendenza ed a creare vera occupazione (W21). Risulta quindi di prioritario interesse favorire l'aggregazione di raggruppamenti di soggetti – pubblici e privati – per concordare strategie e progetti di crescita, sia sociale che economica, basati sulla valorizzazione delle caratteristiche territoriali e della collettività (O22) e (S15).

Per quanto riguarda la forestazione il processo di analisi SWOT ha messo in evidenza l'opportunità per il territorio marchigiano (O16) di svolgere azioni positive per l'assorbimento del carbonio tramite la gestione sostenibile delle foreste, così come evidenziato anche dal Piano regionale per il Clima.

La fornitura di servizi alla comunità rivolti alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate (anziani – diversamente abili – soggetti a rischio di esclusione sociale etc.) nonché servizi educativi e socio – sanitari/ terapeutici, strettamente collegati con l'attività agricola nell'ambito dell'analisi SWOT è motivata dalla rilevazione di forti disagi, soprattutto nelle aree collinari e montane, per la non adeguata presenza di servizi alla popolazione (W19). Ciò determina una tendenza all'abbandono di determinate aree da parte di residenti ed ostacolo all'insediamento di giovani e delle loro famiglie (W18)

La Misura è finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e sociali derivanti dalla frammentazione, particolarmente presente nel sistema produttivo marchigiano composto da numerose attività economiche uni personali, oltre che allo sviluppo dell'innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. Pertanto sostenendo il "lavoro condiviso" la misura mira alla diffusione di nuove pratiche/processi/prodotti, allo sfruttamento di economie di scala da parte di operatori di piccole dimensioni, allo sviluppo di sbocchi di mercato su scala locale, alla promozione di approcci comuni per affrontare le tematiche ambientali in maniera più incisiva, al sostegno a progetti di sviluppo locale frutto della compartecipazione di attori pubblici e privati.

Pertanto, la Misura favorisce i rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, forestale, della filiera alimentare e altri soggetti (comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, ma anche il mondo della ricerca e i soggetti pubblici), che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica dello sviluppo rurale anche attraverso la creazione di poli e di reti, per la condivisione di conoscenze, lo sviluppo del capitale umano, di nuovi prodotti, servizi e modelli organizzativi orientati all'aumento della competitività delle imprese e della sostenibilità ambientale delle loro attività e allo sviluppo delle ree rurali.

La misura risponde a molteplici fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto e SWOT ed in particolare alle esigenze di innovazione emerse. Nello specifico:

Le sottomisure 16.1 e 16.2 rispondono ai fabbisogni 2-5-9-14-16-18-19 e 20.

La sottomisura 16.4 risponde al fabbisogno n. 9 favorire la competitività delle aziende agricole incoraggiando la loro aggregazione ed al fabbisogno 10 valorizzazione delle produzioni locali e di qualità in connessione col territorio.

La sottomisura 16.5 risponde al fabbisogno 14 preservare e migliorare la biodiversità agraria e forestale ed al fabbisogno 15 favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi.

La sottomisura 16.6 risponde ai fabbisogni 18 valorizzare le potenzialità produttive delle foreste e 19 promuovere la produzione di energia da biomassa agroforestale.

La sottomisura 16.8 risponde al fabbisogno 18 valorizzazione delle potenzialità produttive delle foreste

La sottomisura 16.9 risponde al fabbisogno 24 favorire l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali.

La misura si compone di 9 sottomisure:

La sottomisura 16.1 **Supporto alla costituzione ed all'attività dei gruppi operativi del PEI** in materia di produttività e sostenibilità mira più nello specifico a rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura e ricerca e innovazione, sostenendo la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi (G.O.) del Partenariato Europeo dell'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura per la realizzazione di progetti in tale ambito e la partecipazione alle attività della rete PEI.

Le azioni di innovazione attivate nell'ambito dei G.O. devono essere pienamente integrate nel sistema della conoscenza sia in fase ascendente, tramite la coerenza ed il collegamento con la rete del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e con le azioni poste in essere nell'ambito della rete delle regioni europee per l'innovazione in agricoltura, alimentazione e foreste (ERIAAF) di cui è membro la Regione Marche, che

in fase discendente con il sistema del trasferimento dell'innovazione alle imprese e al sistema rurale.

Le azioni di innovazione portate avanti dai Gruppi Operativi dovranno rispondere ad esigenze di interesse pubblico generale individuate dalla Regione coerentemente con gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e con le indicazioni della Strategia per la Ricerca e l'Innovazione per la Smart Specialisation della Regione Marche con riferimento agli ambiti di competenza FEASR. L'innovazione promossa dal gruppo operativo è orientata al conseguimento di risultati specifici aziendali, attraverso lo sviluppo dei risultati della ricerca, la realizzazione di nuove idee, il collaudo e l'adattamento di tecniche/pratiche esistenti, che rispondano agli obiettivi del PEI, nonché ai fabbisogni individuati nell'analisi di contesto del PSR e di quelli individuati e riportati nella strategia di Smart Specialisation regionale.

L'innovazione deve essere perseguita attraverso l'aggregazione, l'integrazione e la messa a sistema dei diversi attori coinvolti, dal mondo della ricerca al mondo produttivo in un processo bottom-up in cui si valorizzano la conoscenza e le esigenze concrete delle imprese.

I fabbisogni espressi dal basso verranno definiti attraverso focus group tematici, l'animazione territoriale e l'attività di intermediazione tramite innovation broker, grazie all'attivazione con tali finalità della **misura 1 del PSR**.

In tal modo, saranno realizzate attività di animazione, di stimolo, di raccolta dei fabbisogni, di traduzione dei fabbisogni in idee, in proposte concrete ed operative, di incentivo alla costruzione dei GO per far emergere le esigenze, inquadrare la problematica, trovare delle soluzioni da esplorare, proporre le soluzioni operative.

La funzione dell'Innovation Broker diviene pertanto di primaria importanza svolgendo anche l'attività di scouting dell'innovazione, nel ricercare le idee innovative, nel trovare e collegarsi con imprese e situazioni di successo, dove l'innovazione ha dato dei frutti, per farne un riferimento per altre situazioni simili.

Attraverso la sottomisura 16.2 la cooperazione riguarda lo **sviluppo di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie** realizzati da **aggregazioni tra almeno due soggetti e lo sviluppo di progetti pilota** volti alla verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in diverse situazioni e al loro eventuale adattamento. In particolare col termine "pratiche" si intendono anche pratiche agronomiche, es. di rotazione, gestione del suolo ecc. anche già esistenti ma di cui si sperimenta l'applicabilità in nuovi contesti.

Tali azioni devono essere finalizzate a dare precise risposte ad esigenze di competitività delle imprese e di sostenibilità ambientale delle produzioni agricole, agroalimentari e forestali e di sviluppo sostenibile delle aree rurali. Sicuramente rispondenti a tale obiettivo sono le azioni per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie e i progetti pilota attivati nell'ambito delle strategie di aggregazione delle filiere, degli accordi agroambientali d'area e dello sviluppo locale integrato, che assicurano la stretta interconnessione tra domanda e offerta di innovazione.

Il Piano di azione regionale per le "smart specialization" con riferimento agli ambiti di competenza FEASR individua le seguenti tematiche, a cui si farà riferimento nella individuazione delle priorità per la selezione dei progetti di sviluppo di nuovi prodotti, processi, tecnologie e pratiche e di progetti pilota:

- migliorare la sostenibilità ambientale dei processi produttivi per un uso più efficiente dell'acqua e degli input chimici;
- migliorare l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, con la protezione del suolo e la prevenzione dei rischi naturali;

- promuovere soluzioni tecnologiche e organizzative che contribuiscano a migliorare la redditività sostenibile dei processi produttivi;
- perseguire una elevata qualità delle produzioni, anche attraverso lo sviluppo di alimenti funzionali per il benessere del consumatore e la valorizzazione del patrimonio genetico locale;
- migliorare il bilancio energetico aziendale, sia riducendo il consumo di energia, sia riutilizzando a fini energetici i residui e gli scarti del processo produttivo.

Lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, tecnologie e pratiche e di progetti pilota trova inoltre la sua naturale attuazione nell'ambito dei Piani elaborati dai Gruppo Operativi del PEI ai sensi dell'art.57 del Reg.Ce 1305/2013 sostenuti per mezzo della sottomisura 16.1.

La **sottomisura 16.4.** costituisce un supporto alla realizzazione di determinate attività tra imprenditori agricoli e trasformatori, coinvolti a vario titolo in forme di organizzazione finalizzate alla commercializzazione di prodotti agricoli e no food.

Le aggregazioni di operatori del settore agricolo, sia orizzontali che verticali, sono importanti per migliorare la competitività delle imprese tramite il rafforzamento delle fasi relative all'organizzazione interna e la vendita dei prodotti agricoli.

La **sottomisura 16.5** viene attivata per Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e Approcci collettivi ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso.

La modalità di aggregazione che si può configurare per l'attivazione della sottomisura 16.5 è quella degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA), già sperimentati e avviati nella programmazione 2007-2013. Questo approccio territoriale permette di massimizzare gli effetti ambientali positivi delle attività finanziate concentrandole su aree circoscritte, e sostenere l'adozione di metodi produttivi a basso impatto ambientale nelle aree più critiche e/o sensibili dal punto di vista ambientale. Si favorisce in tal modo il perseguimento di una pluralità di obiettivi che vanno dalla biodiversità, alla difesa del suolo, alla migliore qualità delle acque superficiali, al miglioramento del paesaggio.

Caratteristica di questo approccio è il confronto tra i vari soggetti coinvolti per la condivisione degli obiettivi (agricoltori, Enti gestori di aree natura 2000, enti locali, pubblica amministrazione, ecc.) e la partecipazione diretta degli agricoltori alle scelte e all'individuazione di misure effettivamente attuabili per affrontare le specifiche problematiche di natura ambientale.

La **sottomisura 16.6.** è attivata a sostegno della cooperazione di filiera per l'approvvigionamento di biomassa forestale che coinvolga gli operatori del sistema agro forestale regionale e gli utilizzatori di energia.

In questo ambito è fondamentale infatti incentivare la cooperazione fra imprese agricole e forestali e soggetti terzi, rafforzando la competitività dei primi al fine di un utilizzo sostenibile di fonti energetiche rinnovabili su scala locale attraverso lo sfruttamento di materiali legnosi, di prodotti di scarto e di residui di produzione.

Particolarmente importanti in questo contesto sono le attività volte innanzitutto a promuovere l'aggregazione tra imprese e quindi a garantire una efficiente gestione delle attività di raccolta, trasporto e trasformazione energetica in primo luogo di materia prima forestale ed eventualmente anche di sottoprodotti delle lavorazioni agricole ed agroalimentari fornendo una concreta opportunità per valorizzare le produzioni esistenti e creare nuovi posti di lavoro per le aree rurali.

Con la **sottomisura 16.8.** saranno sostenuti i costi di elaborazione e riproduzione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti quali Piani particolareggiati o d'assestamento forestale, Piani d'intervento forestale straordinari (PIFS).

La **sottomisura 16.9.** promuove la realizzazione di progetti finalizzati alla fornitura di servizi alla comunità rivolti alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate (anziani – diversamente abili – soggetti a rischio di esclusione sociale etc.) nonché servizi educativi e socio – sanitari/ terapeutici, strettamente collegati con l'attività agricola. Gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di concorrenza agli articoli 101 e 102 del trattato applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Contributo diretto alle Focus Area

Tutte le sottomisure contenute nella Misura Cooperazione contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 1A e 1B. FA 1A In particolare è possibile intervenire sullo scambio delle conoscenze e delle informazioni, anche tramite la diffusione di buone pratiche di produzione agricola e forestale e fornendo, prioritariamente, agli imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali, ma anche alle PMI operanti nelle zone rurali e ai gestori del territorio, strumenti idonei a migliorare la competitività aziendale, l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità ambientale delle attività nelle zone rurali

FA 1B In particolare è possibile intervenire nella collaborazione tra imprese, nelle azioni di innovazione e divulgazione, promuovendo un modello di innovazione interattiva e multiattoriale basata sulla cooperazione, sullo scambio di conoscenze e su metodi di intermediazione.

Ciascuna sottomisura poi contribuisce al raggiungimento di specifici obiettivi, ed in particolare la sottomisura 16.1 e 16.2. direttamente agli obiettivi delle Focus Area 2A, ed indirettamente agli obiettivi delle Focus Area 3A, 3B, 4A, 4B, 5B, 5C, 5D e 5E;

la sottomisura 16.4 agli obiettivi della Focus Area 3A in quanto mirata a sostenere raggruppamenti di produttori primari nelle filiere agroalimentari per una migliore integrazione delle fasi di lavorazione, commercializzazione e promozione al fine di un miglioramento di valore aggiunto dei prodotti e del reddito dei produttori;

la sottomisura 16.5 direttamente agli obiettivi delle Focus Area 4C, in quanto destinata a incentivare rapporti di cooperazione tra i diversi soggetti che operano attivamente nella gestione del territorio e a favorire interventi coordinati e a scala territoriale per la protezione del suolo. Indirettamente alla Focus Area 4A in quanto le attività risultano comprese in una progettazione territoriale integrata tra le cui finalità è quella di sostenere la salvaguardia della biodiversità e dell'assetto paesaggistico; alla Focus Area 4B poiché l'adozione di metodi produttivi a basso impatto ambientale in aree sensibili dal punto di vista ambientale favorisce il miglioramento della qualità delle acque superficiali; alla Focus Area 3B perché l'insieme delle tecniche adottate nell'area interessata dalla progettazione territoriale integrata è in grado di contribuire al contenimento del dissesto idrogeologico ed ai processi di erosione;;

la sottomisura 16.6 agli obiettivi della Focus Area 5C la cooperazione tra più operatori infatti, concorre ad aumentare l'utilizzo in regione di fonti energia rinnovabili. Con contributo indiretto per la sottomisura 6A, favorendo lo sviluppo economico delle aree rurali;

la sottomisura 16.8 agli obiettivi della Focus area 5E poiché una sana e sostenibile gestione delle risorse forestali consente di realizzare effetti positivi in molti ambiti, tra i quali quelli relativi al sequestro del

carbonio;

la sottomisura 16.9 agli obiettivi della Focus area 2A la diversificazione delle attività nelle aziende agricole, indirizzata all'ambito dei servizi alla popolazione, concorre al contrasto alla disoccupazione favorendo la creazione di comunità attive con minore propensione allo spopolamento. Con contributo indiretto per la Focus area 6B, favorendo lo sviluppo economico delle aree rurali.

Contributo agli obiettivi trasversali

Viste la natura trasversale tra le sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020, e la potenzialità nel saper concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area, la Misura Cooperazione è senza dubbio in grado di apportare un contributo positivo agli obiettivi trasversali di sviluppo dell'innovazione, di difesa dell'ambiente e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, con il contributo delle diverse sottomisure:

Ambiente: attraverso il contributo al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti fitosanitari), alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra ed al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di bioenergie. Contribuisce, inoltre, al miglioramento della gestione, uso e sviluppo delle risorse genetiche (compreso quelle a rischio di estinzione) al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

Clima: attraverso l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali.

Innovazione: essendo la misura specifica dell'innovazione, attraverso soprattutto le sottomisure 16.1 e 16.2 si interviene attraverso il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali ed alla diffusione dei risultati ottenuti.

Il contributo della misura 16 alle FA e temi trasversali è sintetizzato nella Tab.1 § 8.2.16.2

Sotto misura	**Priorità 2**		**Priorità 3**		**Priorità 4**			**Priorità 5**					**Priorità 6**			**Temi trasversali**		
	2A	**2B**	**3A**	**3B**	**4A**	**4B**	**4C**	**5A**	**5B**	**5C**	**5D**	**5E**	**6A**	**6B**	**6C**	Ambiente	**Cambiamenti climatici**	**In**
16.1.	***X***		***I***	***I***	***I***	***I***			***I***	***I***	***I***	***I***				***V***	***V***	
16.2.	***X***		***I***	***I***	***I***	***I***			***I***	***I***	***I***	***I***				***V***	***V***	
16.4.			***X***															
16.5.				***I***	***I***	***I***	***X***									***V***	***V***	
16.6.										***X***			***I***				***V***	
16.8.												***X***				***V***	***V***	
16.9.	***X***													***I***				

X = contributo agli obiettivi della focus area

I = contributo indiretto agli obiettivi della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.1§8.2.16.2

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. SM 16.1 - Operazione A) - FA 2A - Sostegno alla creazione e al funzionamento di gruppi operativi del PEI

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI) promuove l'innovazione nel settore agricolo incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare e a sfruttare sinergicamente le opportunità offerte dalla politica agricola comune, dalla politica di ricerca e innovazione dell'Unione, dalla politica di coesione, dalla politica dell'istruzione e della formazione. Le azioni previste dal PEI vengono realizzate da gruppi operativi (GO), e, attraverso il collegamento in rete, sono condivise da un'ampia platea di attori attraverso gli scambi di esperienze e buone pratiche.

I GO si dovranno formare attorno a tematiche di interesse ed a livello regionale realizzeranno progetti volti a collaudare, modificare o ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi.

Sono individuate le seguenti tematiche di intervento preferenziale, in linea con le strategie regionali delle Smart spcialization ed in coerenza con l'Accordo di Partenariato:

- Tutela della biodiversità, i servizi eco sistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;
- Tecniche a basso impatto ambientale e biologiche;
- Mitigazione dei cambiamenti climatici ed al loro adattamento, anche attraverso la riconversione colturale verso produzioni "no-food";
- Risparmio energetico e all'utilizzo delle energie rinnovabili;
- Tutela dell'assetto idro-geologico del territorio;
- Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e ai cibi funzionali ad una dieta sana ed equilibrata;

- Introduzione dell'innovazione sociale nelle aziende agricole.

Altri temi potranno essere evidenziati e trattati, per esempio, in seguito a proposte da parte di potenziali Gruppi Operativi o all'insorgenza di nuovi fabbisogni, a condizione che siano rispettate le priorità indicate nel PSR delle Marche e gli obiettivi del PEI come indicati nell'Art.55 del Reg.1035/2013.

Il coinvolgimento diretto delle imprese, in cooperazione con gli altri soggetti, favorirà la condivisione delle loro conoscenze pratiche al fine di affrontare problemi concreti o cogliere opportunità che possano condurre a soluzioni innovative. La presenza dei ricercatori che potranno essere coinvolti nello sviluppo di progetti, sarà opportuna in particolare per testare le nuove idee proposte dalle imprese o per tradurre in soluzioni pratiche ad uso delle stesse i risultati delle loro ricerche.

Con i progetti vengono ricercate soluzioni attraverso l'innovazione e la verifica di nuove tecnologie o processi produttivi o attraverso l'applicazione di nuove modalità organizzative.

Per favorire la costituzione dei GO e la ricerca delle specifiche soluzioni, l'operazione si distingue in due azioni: il setting up (costituzione del GO) e la gestione del GO con la realizzazione del piano di attività. Propedeutica a tali attività è un'azione di "innovation brokering", finanziata con la misura 20 del PSR e di durata indicativa di 6 mesi, finalizzata alla definizione e concretizzazione dell'idea innovativa, alla ricerca dei soggetti da coinvolgere e all'informazione sul territorio, all'individuazione delle forme di finanziamento.

Azione 1 – Fase di setting-up

In questa prima fase almeno due partner di progetto (imprese agricole e agroalimentari, Enti di ricerca, altre organizzazioni) presentano un piano di azione. Questa fase ha l'obiettivo di:

- costituire il partenariato GO e la società/aggregazione nelle forme giuridiche previste dal PSR;
- collegarsi con il sistema della conoscenza;
- predisporre un piano di azione che potrà portare alla successiva presentazione di un progetto nella fase 2.

Il sostegno per la fase di setting up sarà oggetto di specifici bandi. Non sarà comunque preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei progetti di innovazione da parte di GO che non hanno partecipato ai bandi della fase setting up.

Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi

Nella seconda fase i potenziali GO presentano i progetti di innovazione che saranno finanziati con la misura 16.1. e mediante l'utilizzo combinato di altre misure, di cui saranno beneficiari i singoli componenti del GO. Tali misure potranno essere finanziate attraverso la modalità operativa della "combinazione di misure".

Fondamentale importanza viene data alla disseminazione dei risultati ed alla attività di networking, per le quali potranno essere utilizzati diversi strumenti e modalità. Dovranno essere quindi previste attività specifiche, anche realizzate attraverso gli Innovation Broker, volte ad informare i soggetti esterni al partenariato di progetto coinvolgendo gli imprenditori che hanno implementato le innovazioni. I GO dovranno essere collegati con la RRN e, a livello UE, con il network EIP-AGRI, nonché con gli altri network di interesse regionale come l'ERIAFF e la Macroregione Adriatica Jonica.

I GO potranno agire anche a livello interregionale e comunitario attraverso collaborazioni e accordi tra le diverse Autorità di Gestione, che in tal caso dovranno preliminarmente definire gli obiettivi da perseguire

per fronteggiare specifici problemi, le modalità di governance degli interventi, le attività da finanziare da parte di ciascun PSR.

Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale potrà essere svolto dalla Rete Rurale Nazionale, facilitando l'individuazione di esigenze espresse da territori comuni a più regioni.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, anche tramite erogazione per stato di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Il finanziamento potrà essere attivato tramite un pacchetto di misure le quali saranno attuate nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nelle specifiche schede di misura ed in particolare i soggetti beneficiari del relativo sostegno devono possedere i requisiti richiesti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del piano del G.O., secondo le specifiche condizioni dei bandi regionali e comunque non superiore a 5 anni.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) 1308/2013 Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, artt. 152,154, 157, 161 e 163;
- Reg. (UE) 1151/2012 Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014_2020 (2014/C204/01) (vedi ss. mm. ii.);
- Reg. n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss. mm. ii. che dichiara compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/ 2006;
- Reg. UE 651/2014 del 17 giugno 2014 e ss. mm. ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale (in corso di adozione da parte del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali).

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

<u>Azione 1 – Fase di setting-up</u>

Nella fase di setting up il beneficiario è uno dei componenti del costituendo GO, come descritto per l'azione 2.

<u>Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi</u>

I beneficiari della sottomisura sono i Gruppi Operativi (GO) del PEI ai sensi dell'articolo 56 del Reg. (UE) 1305/2013. Gli attori coinvolti in un GO possono essere: imprenditori agricoli e forestali (in forma individuale o associata), le imprese di trasformazione e commercializzazione, imprese produttrici di fattori di produzione, Enti ed Istituti di ricerca, erogatori di servizi pubblici e privati (di base, specializzati e di supporto tecnico), altri soggetti del settore agroalimentare, dei territori rurali e della società civile, comprese le organizzazioni non governative, gli "innovation broker", quali facilitatori del progetto, da non confondersi con i facilitatori indicati nell'ambito delle sottomisure 16.4 e 16.5.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese dovranno essere in ogni caso compatibili con il disposto dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con le modalità di seguito indicate.

<u>Azione 1 – Fase di setting-up</u>

Per la fase di setting up le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura, riguardano i costi sostenuti per la costituzione del G.O. e per la finalizzazione del Piano di progetto, con riferimento alle seguenti tipologie:

- studi di fattibilità;
- costi per la definizione del partenariato e dell'accordo di cooperazione del G.O. (incontri con partner, con esperti tecnico scientifici, consulenze);
- costi di animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto che sarà attuato dal G.O., (reclutamento dei partecipanti, loro messa in rete ecc.) attraverso incontri, focus groups, workshops, seminari, visite in campo;
- missioni e trasferte;
- progettazione delle attività.

<u>Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi</u>

Per la seconda fase di gestione dei GO e di realizzazione del progetto sono ammissibili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Piano dei GO:

<u>Costi di esercizio della cooperazione</u>:

- costi per la formalizzazione del G.O. (spese notarili e legali per atto costitutivo e statuto);

- funzionamento e gestione del Gruppo Operativo (GO);
    - missioni e trasferte;
    - spese generali per la sede operativa;
- personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione del progetto;
- spese relative all'animazione, a riunioni ed incontri, affitto locali.

Costi diretti specifici del progetto:

- costi relativi a studi necessari alla realizzazione del progetto (di mercato, di fattibilità, piani aziendali, ecc.);
- costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, nonché investimenti funzionali alla realizzazione del progetto;
- test, analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi di materiale a perdere;
- prove in campo;
- acquisto brevetti e licenze;
- acquisto di software solo se strettamente indispensabile alla realizzazione del progetto;
- costi di progettazione per nuovi prodotti e/o processi;
- costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e delle conoscenze;
- missioni e trasferte.

Non è prevista l'applicazione del comma 2 dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 1303/2013 che consente il finanziamento di alcune particolari operazioni al di fuori dell'area del programma.

Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GO e di realizzazione del progetto. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari e le spese di investimento in immobilizzazioni materiali. Queste ultime potranno essere eventualmente sostenute nell'ambito di un Piano integrato con l'attivazione delle Misure 4 e 6.

Per le attività di divulgazione riconducibili alle attività di informazione della sottomisura 1.2 (convegni/seminari, incontri ecc.), si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 1.2 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

Per le attività di consulenza riconducibili alle attività previste dalla sottomisura 2.1, si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 2.1 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1 – Fase di setting-up

Il soggetto richiedente deve presentare un progetto preliminare che contenga almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della problematica da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica

opportunità da promuovere;
- descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti;
- lista dei soggetti partecipanti all'azione 1 (almeno due partner);
- tempistiche di svolgimento delle attività previste per il setting-up;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner.

L'erogazione degli aiuti per sostenere la fase di setting up potrà avvenire solo dopo la presentazione della bozza di accordo per la costituzione del GO, della proposta di regolamento interno e del piano di progetto. I bandi di accesso stabiliranno il tempo massimo entro cui deve essere presentata tale documentazione, che indicativamente è di 4-6 mesi dalla concessione dell'aiuto.

Le spese potranno essere riconosciute a tutti quei soggetti che presenteranno una idea progettuale anche se a questa idea progettuale non seguirà un progetto definitivo presentato nella fase 2. In tal caso, tuttavia, dovrà essere presentato un rapporto con le motivazioni che hanno portato all'abbandono della idea progettuale, che sarà valutato dall'Adg ai fini dell'ammissibilità al pagamento.

Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi

Per accedere al sostegno i Gruppi Operativi devono rispettare le seguenti condizioni:

- il G.O deve essere composto almeno dai soggetti sottoelencati:
    - da imprenditori agricoli singoli o associati e/o da imprese del settore agroalimentare o forestale o loro associazioni quali utilizzatori dell'innovazione sviluppata attraverso il Piano del G.O.;
    - da un soggetto operante nel campo della ricerca e sperimentazione agricola e/o forestale;
    - da un soggetto operante nel campo del trasferimento di conoscenze e informazione con le caratteristiche di cui alla misura 1 e/o di consulenza con le caratteristiche di cui alla misura 2.

- il soggetto capofila sarà il responsabile amministrativo e finanziario del GO e coordinatore del progetto di cooperazione.

- i soggetti beneficiari del relativo sostegno deve possedere i requisiti richiesti dalla specifica Misura.

- i GO sono formati da almeno due soggetti, e deve costituirsi mediante modalità amministrativo gestionali, possibilmente semplici e leggere, quali ad esempio associazioni temporanee di scopo (ATS), contratti di rete, consorzi. Per progetti riguardanti il settore forestale si specifica che la cooperazione comprende almeno due soggetti del settore forestale o nei settori agricolo e forestale.

- ai sensi dell'art.56 del Reg. Ce 1305/2013 ciascun G.O. deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzi ruoli, compiti e modalità organizzative di gestione del partenariato e del progetto e tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse.

- il GO potenziale deve presentare il progetto che deve contenere gli elementi previsti all'art. 57 del Reg. /UE) 1305/2013 e prevedere obbligatoriamente azioni di trasferimento dell'innovazione e di comunicazione dei risultati del progetto. Per le singole azioni del piano di attività valgono le condizioni previste dalle sottomisure o misure di riferimento. In particolare il piano delle attività deve contenere gli elementi sotto riportati:
    - Soggetti coinvolti, loro descrizione, ponendo in evidenza pertinenza e ruolo all'interno del

progetto del G.O.;
  - Attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti, evidenziando la problematica da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
  - Azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività e dei successivi risultati;
  - I risultati attesi in termini di innovazione, ricerca, trasferimento, indicando il contributo per il raggiungimento degli obiettivi del PEI in relazione all'incremento della produttività e di una migliore gestione sostenibile delle risorse;
  - Soggetti referenti per le diverse azioni da implementare;
  - Tempistiche di svolgimento del piano e ripartizione delle attività tra i vari soggetti del G.O.;
  - Budget e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
  - Descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni innovativi e implementate;
  - Eventuali attività di animazione supportate dalla figura del facilitatore ("innovation broker");
  - Indicazione delle Misure e/o Sottomisure che si intende attivare per lo svolgimento del piano.

- i G.O. in qualità di attori del Partenariato Europeo dell'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, devono contribuire all'incremento della connessione tra la ricerca e la pratica agricola incoraggiando un'applicazione più diffusa delle innovazioni. A tal fine i G.O. devono impegnarsi a svolgere azioni di divulgazione dei risultati ottenuti durante lo svolgimento del loro progetto a tutti i soggetti imprese potenzialmente interessati ai risultati ottenuti dalla ricerca, in particolare attraverso la rete PEI-AGRI.

Al fine di collegare l'attività dei GO con la Rete rurale nell'ambito del PEI-AGRI o della Rete PEI, con la domanda d'aiuto e a conclusione del progetto, dovrà essere compilato un rapporto di sintesi contenente gli elementi comuni definiti nel documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability" (annex 1).

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Azione 1 – Fase di setting-up

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una apposita Commissione secondo i seguenti criteri di selezione:

- potenzialità del preliminare di progetto rispetto agli obiettivi del Programma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali ed ai fabbisogni del Programma;
- potenzialità della proposta in termini di ricadute sul territorio, con particolare attenzione a criteri agroambientali e di sostenibilità dello sviluppo locale;

<u>Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi</u>

Per quanto riguarda i G.O. volti a rispondere alle esigenze di innovazione di interesse pubblico la valutazione avverrà in base ai seguenti criteri:

- la rispondenza del progetto agli obiettivi individuati dal PSR, ;
- il grado di completezza e la corrispondenza della composizione del GO in funzione delle attività da realizzare;
- la capacità organizzativa e gestionale del G.O.;
- il grado di innovazione tecnico-scientifica della proposta;
- la connessione del progetto ad un progetto di filiera, ad un accordo agroambientale o ad una strategia di sviluppo locale di un PIL;
- l'ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati dell'attività;
- la qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati;
- progetti che prevedono investimenti nel cratere sismico, funzionali all'innovazione, da parte di aziende agricole e di trasformazione.

Per quanto riguarda i G.O. che operano su tematiche circoscritte nell'ambito di progetti di filiera, di accordi agroambientali e di progetti di sviluppo locale integrato, la priorità è assegnata se il progetto integrato a cui afferisce il progetto del GO è stato effettivamente ammesso a finanziamento.

Le procedure di selezione dei G.O. rispetteranno criteri di snellezza amministrativa e trasparenza verso i potenziali beneficiari.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

<u>Azione 1 – Fase di setting-up</u>

Per la fase di setting up l'intervento fornisce un sostegno per un contributo massimo di 30.000,00 euro, sotto forma di sovvenzioni per le spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate. L'aliquota di sostegno è pari all'100% delle spese ammesse.

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 1407/2013 della Commissione e ss. mm. ii. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

<u>Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi</u>

Per la realizzazione del Piano del GO l'importo del contributo non può superare i 500.000,00 euro.Tale massimale è incrementato di ulteriori 100.000,00 euro per i Piani da realizzare all'interno del cratere del sisma. Fatti salvi gli interventi che costituiscono aiuti di stato e per i quali si applica il regime di aiuto notificato, l'intensità di aiuto è pari al 100% della quota di ammortamento relativamente alle spese per investimenti in impianti, macchinari e attrezzature ed all'80% per le altre spese ammissibili. Tale livello di sostegno è elevato al 100% per i progetti innovativi per i quali tutte le attività sono finalizzate ad almeno una delle seguenti tematiche:

- Tutela della biodiversità;
- Tecniche di produzione agricola a basso impatto ambientale e biologiche;
- Modalità di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
- Tutela dell'assetto idro-geologico del territorio;

Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione di un GO con altri operanti sul territorio regionale, interregionale e comunitario finalizzata alla realizzazione di un progetto in comune, nel rispetto delle indicazioni delle linee guida comunitarie sulle sinergie tra fondi e della sezione 4.5 "Cross-border operational groups" del documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability".

I progetti di innovazione, fatti salvo i costi di cooperazione ed i costi diretti specifici per i test e le prove, saranno attuati anche mediante l'utilizzo combinato di più misure, di cui saranno beneficiari i singoli componenti del GO. In ogni caso, dovranno essere rispettate tutte le condizioni stabilite per ciascuna specifica misura definita nelle specifiche schede ed in particolare gli eventuali soggetti beneficiari del relativo sostegno devono possedere i requisiti richiesti.

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 1407/2013 della Commissione e ss. mm. ii. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

Per la sottomisura 16.1 azione 2 si applica il regime di aiuto SA.49958 (2017/N) – "Aiuti alla Cooperazione nel settore forestale, aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e aiuti alla cooperazione nelle zone rurali" prorogato con SA.59102 (2020/N).

Tutti gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di concorrenza agli articoli 101 e 102 del trattato applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sia per l'azione 1 che per l'azione 2 le voci di spesa riferite ai costi del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle imprese, Università e degli enti pubblici di ricerca, degli operai e impiegati agricoli e del titolare delle imprese agricole partner rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Queste ultime voci di spesa rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per le attività di divulgazione riconducibili alle attività di informazione della sottomisura 1.2 (convegni/seminari, incontri ecc.), si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 1.2 e

riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

Per le attività di consulenza riconducibili alle attività previste dalla sottomisura 2.1, si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 2.1 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e nello specifico:

1. rischi connessi con il tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione;
2. rischi connessi con rispetto degli impegni;
3. rischi connessi con l'inclusione di costi non ammissibili;
4. motivazioni ammissibili per l'abbbandono dei progetti.

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento specifico si prevede:

1. monitoraggio periodico sull'avanzamento fisico e finanziario delle operazioni;
2. azioni di informazione rispetto agli impegni da assumere e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;

3. specifica nei documenti di attuazione del programma dei costi ammissibili.

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico è stata prevista, al fine della semplificazione amministrativa e della riduzione del tasso di errore, l'adozione dei costi orari standard relativi alle categorie sia del personale dipendente di imprese, Università e degli enti pubblici di ricerca, sia del personale dipendente e del titolare delle imprese agricole del Gruppo Operativo di seguito riportate:

- **personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Imprese, Università e degli enti pubblici di ricerca**, secondo i valori riportati nella tabella seguente. Il metodo di calcolo è esplicitato nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 116 del 24/01/2018:

Fascia di costo-Livello	BENEFICIARIO		
	Imprese	Università	Enti Pubblici di Ricerca
ALTO	€/h 75,00	€/h 73,00	€/h 55,00
MEDIO	€/h 43,00	€/h 48,00	€/h 33,00
BASSO	€/h 27,00	€/h 31,00	€/h 29,00

Nello specifico le fasce di costo corrispondenti alle 3 tipologie di beneficiario sono definite come di seguito:

- Per i soggetti "Imprese":

  - Alto, per i livelli dirigenziali;
  - Medio, per i livelli di quadro;
  - Basso, per i livelli di impiegato / operaio.

- Per i soggetti "Università":

  - Alto, per professore ordinario
  - Medio, per professore associato
  - Basso, per ricercatore/tecnico amministrativo

- Per i soggetti "Enti Pubblici di Ricerca":

  - Alto, per dirigente di ricerca e tecnologo di primo livello/primo ricercatore e tecnologo secondo

livello
- Medio, per ricercatore e tecnologo di terzo livello
- Basso, per ricercatore e tecnologo di quarto, quinto, sesto e settimo livello/collaboratore tecnico/collaboratore amministrativo

- **Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **14,87 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI" redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) *"Metodologia basata sull'utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli".* In particolare il suddetto costo standard è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione tabellare di un Operaio Agricolo a tempo indeterminato – Livello 5 Specializzato pari ad € 1.602,50, vigente dal 01.07.2018.

- **Impiegati agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **21,03 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento allo stipendio tabellare medio di un impiegato agricolo previsto dal "CCNL Impiegati Agricoli" del 23.02.2017, valido per il quadriennio 2016/2019, pari ad € 1.818,99 mensili per n. 14 mensilità. Il suddetto valore viene incrementato in misura del 34,63% per gli oneri sociali in base alle aliquote INPS per l'anno 2017 (aliquota INPS – 25,63%; aliquota ENPAIA – 9,00%) e dell'importo relativo al TFR nella misura del 7,41%. Si precisa che il costo orario è stato calcolato prendendo in considerazione n. 1.720 ore lavorative annue come previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Art. 68 comma 2.

- **Titolare dell'impresa agricola partner del Gruppo Operativo**, per un valore di **14,87 €/h** nel caso di lavoro assimilabile a quello dell'operaio agricolo (per la realizzazione di prove sperimentali e/o dimostrative con un tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente) ed un **valore di 39,43 €/h** nel caso di lavoro assimilabile a quello del dirigente agricolo (attività di animazione e coordinamento, realizzazione di giornate dimostrative/divulgative che caratterizzano l'innovazione proposta dal Gruppo Operativo). Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI" redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) *"Metodologia basata sull'utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli".*

Per le attività di divulgazione riconducibili alle attività di informazione della sottomisura 1.2 (convegni/seminari, incontri ecc.), si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 1.2 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

Per le attività di consulenza riconducibili alle attività previste dalla sottomisura 2.1, si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 2.1 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di

calcolo allegato al PSR.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.16.3.2. SM 16.2 - Operazione A) - FA 2A - Sostegno a prog. pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene

1. lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale e l'adattamento di pratiche o tecnologie a situazioni nuove;

2. la realizzazione di progetti pilota volti all'applicazione di tecnologie, tecniche e pratiche in diverse situazioni. I progetti pilota possono far parte di un più ampio processo di sviluppo innovativo e possono riguardare anche settori diversi dal settore agroalimentare e forestale purché coerenti con le finalità della politica di sviluppo rurale.

I progetti finanziati devono essere finalizzati a dare precise risposte all'esigenza di sviluppare processi innovativi con riguardo all'innovazione di processo, di prodotto e organizzativa mirati:

- a migliorare la competitività del sistema produttivo agroalimentare e forestale (ad es. migliorando l'efficienza dei sistemi di gestione, logistica, coordinamento di filiera) e la sua capacità di penetrazione del mercato (ad es. grazie allo sviluppo di prodotti nuovi e diversificati);

- a incrementare la sostenibilità ambientale delle produzioni agricole, agroalimentari e forestali ad es. migliorando l'efficienza energetica e di utilizzo delle risorse ambientali del processo produttivo, sostenendo metodi produttivi e pratiche che migliorano la biodiversità e il paesaggio, riducono il dissesto idrogeologico, tutelano le risorse acqua e suolo, promuovono il sequestro del carbonio e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

- a sostenere l'adattamento delle attività agricole, agroalimentari e forestali ai cambiamenti climatici.

Sono individuate le seguenti tematiche di intervento preferenziale, in linea con le strategie regionali delle Smart specialization ed in coerenza con l'Accordo di Partenariato:

- Tutela della biodiversità, i servizi eco sistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;

- Tecniche a basso impatto ambientale e biologiche, compreso il benessere animale;

- Mitigazione dei cambiamenti climatici ed al loro adattamento;

- Risparmio energetico e all'utilizzo delle energie rinnovabili;

- Tutela dell'assetto idro-geologico del territorio;

- Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e ai cibi funzionali ad una dieta sana ed equilibrata;
- Introduzione dell'innovazione sociale nelle aziende agricole.

I progetti pilota potranno anche essere finalizzati a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e delle comunità locali in termini di modalità innovative di organizzazione di servizi, di promozione del territorio, di valorizzazione e tutela dei beni ambientali e naturali anche attraverso la diversificazione delle attività agricole, nonchè a sostenere il benessere animale. I progetti pilota sono intesi come "progetti test" volti a validare un processo sperimentale, attività dimostrative volte a disseminare gli esiti dei progetti, progetti di sviluppo pre-competitivo, intesi come la concretizzazione degli esiti della ricerca per il loro uso nello sviluppo di processi, prodotti o servizi nuovi o migliorati, prima dell'immissione sul mercato.

Sono considerate coerenti con i suddetti obiettivi le azioni per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie e i progetti pilota attivati nell'ambito delle strategie di aggregazione delle filiere, degli accordi agroambientali d'area e dello sviluppo locale integrato, che assicurano la stretta interconnessione tra domanda e offerta di innovazione, nonchè quelle volte all'attivazione di strumenti di prevenzione delle patologie animali e delle epizoozie.

I progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale si inquadrano nelle cosiddette attività di "sviluppo sperimentale", intendendosi con questo termine l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, programmi o progettazioni per nuovi prodotti, processi o servizi, modificati o migliorati.

Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione sperimentale e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati per un uso in applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Sono finanziabili a valere di questa sottomisura anche progetti che prevedano attività dimostrative che rappresentano la parte finale del processo di controllo/test e validazione di una tecnologia, processo, ecc.

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, anche tramite erogazione per stato di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Il finanziamento sarà attivato tramite un pacchetto di misure le quali saranno attuate nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nelle specifiche schede di misura ed in particolare i soggetti beneficiari del relativo sostegno devono possedere i requisiti richiesti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto, secondo le specifiche dei bandi regionali e comunque non superiore a 5 anni.

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) 1308/2013 Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, artt. 152,154, 157, 161 e 163;
- Reg. (UE) 1151/2012 Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014_2020 (2014/C204/01) (vedi ss. mm. ii.);
- Reg. n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss. mm. ii. che dichiara compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/ 2006;
- Reg. UE 651/2014 del 17 giugno 2014 e ss. mm. ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii.relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis;
- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale (in corso di adozione da parte del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali).

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è la forma di aggregazione/integrazione costituita da almeno due soggetti, e mediante modalità amministrativo gestionali, possibilmente semplici e leggere, quali ad esempio associazioni temporanee di scopo (ATS), contratti di rete, consorzi.

La forma di aggregazione dovrà essere composta almeno

- da imprenditori agricoli singoli o associati e/o da imprese del settore agroalimentare o forestale o loro associazioni o da operatori pubblici o privati delle aree rurali quali utilizzatori dell'innovazione sviluppata;
- da un soggetto operante nel campo della ricerca e sperimentazione agricola e/o forestale,.

L'aggregazione può essere composta anche da un soggetto operante nel campo trasferimento di conoscenze e informazione di cui alla misura 1 e/o di consulenza di cui alla misura 2.

Laddove il progetto prevede l'attivazione di diverse misure, il soggetto beneficiario del relativo sostegno deve possedere tutti i requisiti richiesti dalla specifica Misura.

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese dovranno essere in ogni caso compatibili con il disposto dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura, riguardano i costi sostenuti per la realizzazione del progetto di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e/o del progetto pilota con riferimento, in via indicativa, alle seguenti tipologie:

a. studi sulla zona interessata dal progetto, stesura di piani aziendali, progetti o documenti equivalenti;costi di stipula di contratti per la sperimentazione e verifica del prodotto o del processo e la loro introduzione nell'azienda;
b. costi di esercizio della cooperazione:
    1. spese relative all'animazione, a riunioni ed incontri, affitto locali
    2. personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione del progetto;
    3. missioni e trasferte;
    4. costi indiretti di esercizio della cooperazione fino ad una somma forfettaria dell'8% dei costi diretti ammissibili per il personale, ai sensi dell'articolo 68 punto 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
c. costi di progettazione di nuovi prodotti e/o processi;
d. acquisto di software solo se strettamente indispensabile alla realizzazione del progetto;
e. test, analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi di materiali a perdere;
f. prove di campo;
g. costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi nel processo produttivo nonché investimenti funzionali alla realizzazione del progetto;

h. acquisto brevetti e licenze;

i. costi per la divulgazione e il trasferimento dei risultati.

Non è prevista l'applicazione del comma 2 dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 1303/2013 che consente il finanziamento di alcune particolari operazioni al di fuori dell'area del programma.

Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente all'attività dei progetti pilota e dello sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Sono pertanto escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari e le spese di investimento in immobilizzazioni materiali. Queste ultime potranno essere eventualmente sostenute nell'ambito di un Piano integrato con l'attivazione delle Misure 4 e 6.

Per le attività di divulgazione riconducibili alle attività di informazione della sottomisura 1.2 (convegni/seminari, incontri ecc.), si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 1.2 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

Per le attività di consulenza riconducibili alle attività previste dalla sottomisura 2.1, si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 2.1 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il progetto innovativo presentato, da parte del soggetto capofila delegato in forma scritta da ogni altro soggetto costituente l'accordo, dovrà contenere i seguenti elementi:

- Soggetti coinvolti, loro descrizione, ponendo in evidenza pertinenza e ruolo all'interno del partenariato;
- Azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività e dei successivi risultati;
- I risultati attesi in termini di innovazione, con particolare riferimento all'incremento della produttività e di una migliore gestione sostenibile delle risorse;
- Soggetti referenti per le diverse azioni da implementare;
- Tempistiche di svolgimento del piano e ripartizione delle attività tra i vari soggetti del partenariato;
- Budget e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- Descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni innovative implementate;
- Eventuali attività di animazione supportate dalla figura del facilitatore ("innovation broker"), da non confondersi con i facilitatori indicati nell'ambito delle sottomisure 16.4 e 16.5;
- Indicazione delle Misure e/o Sottomisure che si intende attivare per lo svolgimento del piano.

L'aggregazione viene attivata nell'ambito di progetti di filiera, di accordi Agroambientali d'Area o Progetti Integrati Locali approvati dall'Organismo competente ad eccezione di progetti pilota finalizzati alla prevenzione delle patologie animali e delle epizoozie in quanto determinano gravi danni alle produzioni zootecniche regionali sia in termini di quantità che di qualità del prodotto.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti vengono valutati in base ai seguenti criteri:

- la rispondenza del progetto agli obiettivi individuati dal PSR, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali ed ai relativi fabbisogni del Programma;
- ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati dell'attività e sua rappresentatività nella composizione del soggetto proponente;
- la capacità organizzativa e gestionale del beneficiario;
- il grado di innovazione tecnico-scientifica della proposta;
- la qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati;
- progetti pilota finalizzati al raggiungimento di obiettivi di tutela della biodiversità, di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, di prevenzione del rischio idrogeologico, di miglioramento del benessere animale, nonché di progetti attinenti tecniche di coltivazione e allevamento biologici.

Le procedure di selezione dei progetti rispetteranno criteri di snellezza amministrativa e trasparenza verso i potenziali beneficiari.

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la realizzazione dei progetti l'importo del contributo non può superare i 300.000,00 euro. L'intensità di aiuto è pari al 80% delle spese ammesse. Tale livello di sostegno è elevato al 100% nei seguenti casi:

- Tutela della biodiversità;
- Tecniche di produzione agricola a basso impatto ambientale e biologiche;
- Modalità di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
- Tutela dell'assetto idro-geologico del territorio;
- Tecniche di prevenzione delle patologie animali e delle epizoozie.

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 1407/2013 della Commissione e ss. mm. ii. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

In alternativa può essere concesso l'Aiuto Stato-Italia (Marche) – SA. 49958 (2017/N) - "Aiuti alla Cooperazione nel settore forestale, aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e aiuti alla cooperazione nelle zone rurali" prorogato con SA.59102 (2020/N).

Tutti gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di concorrenza agli articoli 101 e 102 del trattato applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le voci di spesa riferite ai costi del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle imprese, Università e degli enti pubblici di ricerca, degli operai e impiegati agricoli e del titolare delle imprese agricole partner rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Queste ultime voci di spesa rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per le attività di divulgazione riconducibili alle attività di informazione della sottomisura 1.2 (convegni/seminari, incontri ecc.), si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 1.2 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

Per le attività di consulenza riconducibili alle attività previste dalla sottomisura 2.1, si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 2.1 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione

dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e nello specifico:

1. rischi connessi con il tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione;
2. rischi connessi con rispetto degli impegni;
3. rischi connessi con l'inclusione di costi non ammissibili.

8.2.16.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. monitoraggio periodico sull'avanzamento fisico e finanziario delle operazioni;
2. azioni di informazione rispetto agli impegni da assumere e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi;
3. specifica nei documenti di attuazione del programma dei costi ammissibili.

8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico è stata prevista, al fine della semplificazione amministrativa

e della riduzione del tasso di errore, l'adozione dei costi orari standard relativi alle categorie sia del personale dipendente di imprese, Università e degli enti pubblici di ricerca, sia del personale dipendente e del titolare delle imprese agricole del partenariato di seguito riportate:

- **personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Imprese, Università e degli enti pubblici di ricerca**, secondo i valori riportati nella tabella seguente. Il metodo di calcolo è esplicitato nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 116 del 24/01/2018:

Fascia di costo-Livello	BENEFICIARIO		
	Imprese	Università	Enti Pubblici di Ricerca
ALTO	€/h 75,00	€/h 73,00	€/h 55,00
MEDIO	€/h 43,00	€/h 48,00	€/h 33,00
BASSO	€/h 27,00	€/h 31,00	€/h 29,00

Nello specifico le fasce di costo corrispondenti alle 3 tipologie di beneficiario sono definite come di seguito:

- Per i soggetti "Imprese":
  - Alto, per i livelli dirigenziali;
  - Medio, per i livelli di quadro;
  - Basso, per i livelli di impiegato / operaio.
- Per i soggetti "Università":
  - Alto, per professore ordinario
  - Medio, per professore associato
  - Basso, per ricercatore/tecnico amministrativo
- Per i soggetti "Enti Pubblici di Ricerca":
  - Alto, per dirigente di ricerca e tecnologo di primo livello/primo ricercatore e tecnologo secondo livello
  - Medio, per ricercatore e tecnologo di terzo livello
  - Basso, per ricercatore e tecnologo di quarto, quinto, sesto e settimo livello/collaboratore tecnico/collaboratore amministrativo

- **Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **14,87 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI" redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) *"Metodologia basata sull'utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli"*. In particolare il suddetto costo standard è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione tabellare di un Operaio Agricolo a tempo indeterminato – Livello 5 Specializzato pari ad € 1.602,50, vigente dal 01.07.2018.

- **Impiegati agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **21,03 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento allo stipendio tabellare medio di un impiegato agricolo previsto dal "CCNL Impiegati Agricoli" del 23.02.2017, valido per il quadriennio 2016/2019, pari ad € 1.818,99 mensili per n. 14 mensilità. Il suddetto valore viene incrementato in misura del 34,63% per gli oneri sociali in base alle aliquote INPS per l'anno 2017 (aliquota INPS – 25,63%; aliquota ENPAIA – 9,00%) e dell'importo relativo al TFR nella misura del 7,41%. Si precisa che il costo orario è stato calcolato prendendo in considerazione n. 1.720 ore lavorative annue come previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Art. 68 comma 2.

- **Titolare dell'impresa agricola partner del partenariato**, per un valore di **14,87 €/h** nel caso di lavoro assimilabile a quello dell'operaio agricolo (per la realizzazione di prove sperimentali e/o dimostrative con un tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente) ed un **valore di 39,43 €/h** nel caso di lavoro assimilabile a quello del dirigente agricolo (attività di animazione e coordinamento, realizzazione di giornate dimostrative/divulgative che caratterizzano l'innovazione proposta dal partenariato). Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI" redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) *"Metodologia basata sull'utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli"*.

Per le attività di divulgazione riconducibili alle attività di informazione della sottomisura 1.2 (convegni/seminari, incontri ecc.), si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 1.2 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

Per le attività di consulenza riconducibili alle attività previste dalla sottomisura 2.1, si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 2.1 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.16.3.3. SM 16.4 - Operazione A) - FA 3A - Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è finalizzata a fornire supporto allo sviluppo della cooperazione tra soggetti per la creazione di filiere locali attraverso l'emanazione di bandi multimisura correlate alle azioni attivate dalla presente operazione. L'aggregazione a carattere locale può sostenere il rafforzamento della fase di commercializzazione dei prodotti in ambito locale.

Il Progetto integrato di filiera locale, così come indicato al paragrafo 8.1., deve essere formalmente sottoscritto dagli aderenti e deve individuare un soggetto promotore che ha l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto.

I progetti territoriali dovranno delimitare l'area del "mercato locale" costituito da un raggio di 70 Km dalle aziende produttrici, nell'ambito del quale hanno luogo le atività di elaborazione dei prodotti e di vendita al consumatore finale. Qualora nel raggio di 70 Km non siano presenti impianti di trasformazione adeguati, possono essere concesse deroghe specifiche per la sola attività di trasformazione (ad esempio per la molitura e/o la pastificazione di farine biologiche). Nel caso di produzioni che rientrano nella casistica di "filiera corta" sono indicati gli intermediari che acquistano i prodotti agricoli dalle aziende agricole e che vendono direttamente ai consumatori. Tali intermediari sottoscrivono il contratto di filiera di cui al paragrafo 8.1.

In particolare l'operazione è finalizzata al sostegno delle seguenti attività:

1. animazione territoriale finalizzata a raccogliere le adesioni dei diversi partecipanti all'accordo di filiera e delle eventuali esigenze di sostegno da parte del PSR;

2. progettazione degli interventi integrati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di filiera, sulla base degli esiti dell'animazione di cui al punto precedente. Il progetto, ai sensi del paragrafo 6, articolo 35 del Reg. (UE) 1305/13, riguarda tutte le misure a cui si ricorre per il raggiungimento degli obiettivi di filiera;

3. coordinamento della fase attuativa del progetto di filiera, sia riguardo alle misure individuali, che alle misure di sistema. In particolare questa attività riguarda il monitoraggio della fase attuativa di tutte le misure inserite nel piano di filiera.

Le finalità degli accordi di filiera sono le seguenti:

- favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola all'interno della filiera agroalimentare;

- avvicinare i produttori di base ai consumatori finali;

- sviluppo di filiere legate a prodotti tipici e/o a qualità regolamentata;
- diversificare la fase di commercializzazione;
- valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto, la sua sostenibilità ambientale, le condizioni produttive.

Di seguito si riporta un elenco indicativo di operazioni che potranno essere attivate, in sinergia con la presente, per il raggiungimento degli obiettivi di filiera:

- azioni formative (M1.1.);
- azioni di informazione (M1.2);
- investimenti strutturali aziendali (M4.1.);
- investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (M4.2.);
- misure di cooperazione volte a finanziare progetti pilota (M16.2).

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a 5 anni. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

Associazioni di produttori di qualsiasi natura giuridica. Sono escluse le organizzazioni professionali e/o

interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono determinate in base all'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, coerentemente con gli obiettivi e le finalità della sottomisura. Le stesse non potranno avere una durata superiore ai sette anni e riguarderanno i costi di esercizio della cooperazione di cui all'art. 35 comma 5 lett. d) del Reg.UE 1305/2013, ed in particolare i seguenti costi direttamente connessi alle attività sovvenzionabili indicate nella descrizione della operazione:

- predisposizione del progetto (studi e attività preliminari quali analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing);
- costi di progettazione compresa la redazione del business plan di filiera;
- animazione nei confronti dei partecipanti alla filiera;
- costi organizzativi;
- azioni informative rivolte aiconsumatori;
- azioni promozionali (quali, ad esempio, partecipazione a fiere ed eventi, predisposizione di materiale divulgativo e pubblicitario).

In costi sostenuti per il personale impegnato nelle attività di cui ai punti del presente paragrafo saranno riconosciuti soltanto in riferimento a personale iscritto ad un albo regionale di esperti di progettazione e di amministrazione di filiere.

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dai singoli progetti integrati di filiera faranno riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il progetto di cooperazione di filiera dovrà rispettare le seguenti condizioni:

1. Sono interessate dal sostegno le sole produzioni agricole e quelle non agricole derivanti dalla trasformazione di prodotti Allegato I;
2. il soggetto promotore richiedente deve presentare un progetto di cooperazione che contenga i seguenti elementi:
    - delimitazione dell'area del "mercato locale" e/o l'indicazione degli intermediari della "filiera corta";
    - descrizione del contesto, dei fabbisogni e della strategia di intervento;

- tempistica di realizzazione del progetto;
- descrizione dei risultati attesi;

3. le domande di sostegno sono ammissibili solo se presentate da soggetti che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione;
4. le filiere ammesse alla presente misura nella categoria "filiere corte" non devono coinvolgere più di un intermediario tra agricoltore e consumatore finale. Per intermediario si intende un'entità che acquista il prodotto dal produttore allo scopo di rivenderlo;
5. nel caso di "mercato locale" le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto;
6. rispetto dei requisiti generali per le filiere indicati al capitolo 8.1. del presente programma;
7. Il soggetto beneficiario deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto;

È fissato un punteggio minimo di accesso legato alla qualità progettuale.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'operazione viene attivata nell'ambito dei progetti di filiera e pertanto i criteri di selezione sono definiti tenendo conto delle specificità di tale progettazione integrata. La valutazione dei progetti sarà effettuata da una apposita Commissione secondo i seguenti criteri di selezione:

- L'inclusione del progetto di filiera nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di un PIL;
- La quota delle produzioni di qualità riconosciuta a livello comunitario presenti nella filiera;
- L'adozione di sistemi di tracciabilità delle produzioni in tutte le fasi della filiera;
- Il numero di produttori coinvolti nella filiera;
- La realizzazione delle produzioni in territori interessati da un accordo agro ambientale d'area.

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa massima ammissibile perla realizzazione dei progetti viene stabilita con specifiche Disposizioni Attuative e sarà definita in relazione alle diverse tipologie di filiera da sostenere.

L'aliquota di sostegno è pari al 70% della spesa ammissibile.

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico l'aliquota di sostegno è al 90% della spesa

ammissibile.

I tassi di aiuto di tutte le altre attività previste dai singoli progetti integrati di filiera faranno riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

Contributo concesso in ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii., per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo;

ovvero:

per il settore forestale da notificare aiuto ai sensi del punto 2.6, degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.) e comunque gli aiuti devono essere concessi in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.11 degli stessi orientamenti;

per le zone rurali, aiuto da notificare ai sensi del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.).

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e nello specifico:

1. rischi connessi al tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione;
2. rispetto delle condizioni per le filiere come indicati al punto 8.1 del programma;
3. gestione del procedimento amministrativo correlato all'attuazione di bandi multimisura.

8.2.16.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.

La Regione garantirà la formazione specifica di personale sui temi della progettazione integrata, dell'animazione territoriale, delle procedure amministrative e del monitoraggio e valutazione degli interventi.

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.16.3.4. SM 16.5 - Oper. A) - FA 4C - Sostegno per azioni collettive per mitigaz. e adattam. al camb.climatico e per miglioram. ambiente

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è finalizzata al sostegno delle attività connesse alla realizzazione di Accordi Agroambientali d'Area (AAA), aventi per oggetto l'individuazione e l'attuazione congiunta di una pluralità di progetti sia a livello aziendale che interaziendale, finalizzati ad affrontare specifiche problematiche ambientali in un determinato territorio.

Le tematiche di interesse ambientale individuate a livello regionale sono articolate in tre principali azioni che prevedono l'adesione a specifiche misure attraverso l'emanazione di bandi multimisura correlate alle azioni attivate dalla presente operazione.

L'Accordo agroambientale d'area (AAA), così come indicato al paragrafo 8.1., deve essere formalmente sottoscritto dagli aderenti e deve individuare un soggetto promotore che ha l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto.

I progetti territoriali dovranno delimitare l'area oggetto dell'accordo che viene realizzato per affrontare organicamente le specifiche problematiche ambientali del territorio coinvolgendo le aziende ricadenti nell'area oggetto degli interventi.

In particolare l'operazione è finalizzata al sostegno delle seguenti attività:

1. Approccio partecipativo alla soluzione di problematiche ambientali locali, con specifiche azioni di animazione e di coinvolgimento dei diversi attori di un determinato territorio che segua il seguente percorso: a) sensibilizzazione sul problema ambientale del territorio; b) raccolta di proposte di soluzione; c) condivisione delle soluzioni da adottare per risolvere il problema, anche grazie al sostegno delle misure del PSR;

2. progettazione degli interventi integrati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici, sulla base degli esiti dell'approccio partecipativo di cui al punto precedente. Il progetto, ai sensi del paragrafo 6, articolo 35 del Reg. (UE) 1305/13, riguarda tutte le misure a cui si ricorre per la soluzione della problematica ambientale;

3. coordinamento della fase attuativa dell'accordo agroambientale, sia riguardo alle misure individuali, che alle misure di sistema. In particolare questa attività riguarda il monitoraggio della fase attuativa di tutte le misure inserite nel piano ambientale.

L'operazione, a seconda degli obiettivi ambientali da raggiungere si distingue in tre diverse azioni nell'ambito delle quali, attraverso bandi multimisura, oltre alla presente operazione possono essere attivare altre operazioni in relazione agli obiettivi da raggiungere. Di seguito si riporta un elenco indicativo di tali operazioni che potranno essere attivate, in sinergia con la presente, per il raggiungimento dei diversi

obiettivi ambientali:

Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico

Accordo finalizzato alla protezione del territorio dal rischio di dissesto idrogeologico ed alla conservazione del suolo attraverso il contenimento dei fenomeni erosivi e la tutela della sostanza organica. L'elenco indicativo delle operazioni attivabili è il seguente:

- azioni formative (M1.1.);
- azioni di informazione (M1.2);
- investimenti strutturali non produttivi (M4.4.);
- investimenti per la prevenzione dei danni causati da catastrofi naturali ed avversità climatiche (M5.1.);
- pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali (M10.1);
- pagamento per gli impegni ambientali forestali (M15.1.);
- misure di cooperazione volte a finanziare progetti pilota (M16.2).

Azione 2 – Tutela della biodiversità

Accordo finalizzato al miglioramento dello stato di conservazione delle aree Natura 2000 e delle aree ad alto valore naturalistico e tutela delle varietà vegetali e razze animali regionali a rischio di estinzione. L'elenco indicativo delle operazioni attivabili è il seguente:

- azioni di informazione (M1.2);
- investimenti strutturali non produttivi (M4.4.);
- pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali (M10.1);
- pagamenti legati all'applicazione delle misure di conservazione cogenti in aree agricole e forestali (M12.1. – M12.2.);
- pagamento per gli impegni ambientali forestali (M15.1.);
- misure di cooperazione volte a finanziare i Gruppi Operativi per la realizzazione di progetti di sperimentazione sulle tecniche produttive (M16.1).

Azione 3 – Tutela della qualità delle acque

Accordo finalizzato alla tutela dei corpi idrici superficiali e profondi attraverso l'utilizzo di tecniche di produzione a basso impatto ed il miglioramento qualitativo delle acque superficiali con interventi attivi specifici (fasce tampone arboree ed erbacee). L'elenco indicativo delle operazioni attivabili è il seguente:

- azioni di informazione (M1.2);
- investimenti strutturali non produttivi (M4.4.);
- pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali (M10.1);
- pagamenti per la coltivazione con tecniche biologiche (M11.1. – M11.2.);
- pagamento per gli impegni ambientali forestali (M15.1.);
- misure di cooperazione volte a finanziare i Gruppi Operativi per la realizzazione di progetti di sperimentazione sulle tecniche produttive (M16.1).

In tutte le tipologie di intervento possono avolgere un ruolo importante le azioni di informazione, sia per accompagnare gli agricoltori aderenti all'accordo nella realizzazione dei loro impegni, sia per diffondere ad altri agricoltori del territorio le pratiche agricole sostenibili, e per il trasferimento a livello territoriale di tecniche innovative di gestione del territorio utili all'ambientale e/o funzionali alla mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto da 5 a 7 anni in relazione alla durata dell'Accordo Agroambientale d'Area. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la seguente normativa:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

8.2.16.3.4.4. Beneficiari

L'esperienza maturata nell'attuale periodo di programamzione nell'ambito degli interventi integrati territoriali, ha dimostrato l'importanza del soggetto promotore dei progetti, il quale deve essere fortemente motivato ad incoraggiare e sostenere i diversi partecipanti agli accordi. Nell'ambito degli accordi agroambientali d'area, peraltro, occorre trovare l'equilibrio tra il massimo allargamento delle categorie di potenziali beneficiari e l'individuazione di soggetti portatori degli interessi ambientali connessi alle diverse tipologie di azione. Sono stati pertanto individuati i seguenti potenziali beneficiari:

Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico

- Comuni o loro associazioni, associazioni di agricoltori, Consorzio di Bonifica, organismi pubblico-privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, Enti gestori delle aree protette, Comunanze agrarie e loro associazioni.

Azione 2 – Tutela della biodiversità

- Organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche ai sensi della L.R. 6/07 e ss. mm. e ii., Gestori di area Protetta.

Azione 3 – Tutela della qualità delle acque

- Comuni o loro associazioni, associazioni di agricoltori, Enti gestori delle aree protette.

8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità delle diverse azioni, sono le seguenti:

- studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni e studi di fattibilità;
- costi di animazione;
- costi di progettazione;
- costi diretti per le attività di cooperazione;
- costi indiretti solo se direttamente collegati all'attività di cooperazione. Possono essere ammessi fino ad una somma forfettaria dell'8% dei costi diretti ammissibili per il personale, ai sensi dell'articolo 68 punto 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- realizzazione di test e prove;
- indagini conoscitive di carattere scientifico e/o gestionale funzionali alla valutazione dell'attuazione dell'accordo;
- costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto;
- divulgazione dei risultati ottenuti.

In costi sostenuti per il personale impegnato nelle attività di cui ai punti del presente paragrafo saranno riconosciuti soltanto in riferimento a personale iscritto ad un albo regionale di facilitatori degli accordi agroambientali.

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dai singoli accordi agroambientali d'area faranno

riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

Per le attività di divulgazione riconducibili alle attività di informazione della sottomisura 1.2 (convegni/seminari, incontri ecc.), si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 1.2 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. Il soggetto promotore richiedente deve presentare un progetto di cooperazione che contenga i seguenti elementi:
    - delimitazione dell'area oggetto dell'AAA, con una giustificazione della delimitazione territoriale in relazione alla problematica ambientale che si intende affrontare;
    - descrizione del contesto, dei fabbisogni e della strategia di intervento;
    - descrizione delle modalità di applicazione delle politiche partecipate o metodologie bottom-up per coinvolgere e far partecipare i soggetti (agricoltori) che hanno deciso di partecipare all'Accordo per giungere alle scelte in merito agli obiettivi da perseguire, alle tecniche da applicare ed i tempi di realizzazione del progetto;
    - tempistica di realizzazione del progetto;
    - descrizione dei risultati attesi;
2. Il progetto deve riferirsi ad almeno una delle tematiche elencate nella descrizione della presente operazione;
3. Le domande di sostegno sono ammissibili solo se presentate da soggetti che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione;
4. Il soggetto beneficiario deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto;
5. Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo di accesso sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'operazione viene attivata nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area e pertanto i criteri di selezione sono definiti tenendo conto delle specificità di tale progettazione integrata. La valutazione dei progetti verrà compiuta da una apposita Commissione secondo i seguenti criteri di selezione:

- qualità del progetto integrato in relazione alla: a) correttezza dell'analisi; b) coerenza delle strategie

scelte; b) consequenzialità degli interventi programmati;
- dimensione territoriale del progetto;
- livello di partecipazione all'interno dell'area di ricaduta dell'Accordo agroambientale, in termini di superficie (Ha), numero di aziende, o di altro criterio territoriale valido in funzione alla tipologia di accordo ed agli obiettivi del progetto.

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa massima ammissibile per la realizzazione dei progetti viene stabilita con specifiche Disposizioni Attuative e sarà definita in relazione alle diverse tipologie di AAA.

L'aliquota di sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

Tale operazione non contempla la copertura dei costi, previsti nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientale (art. 28), agricoltura biologica (art. 29) o servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (art. 34), connessi ai "costi di transazione" per la partecipazione degli agricoltori agli Accordi agroambientali d'area. I tassi di aiuto di tutte le altre attività previste dai singoli accordi agroambientali d'area faranno riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

Il contributo viene concesso nell'ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii., per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo;

ovvero :

per il settore forestale da notificare aiuto ai sensi del punto 2.6, degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.) e comunque gli aiuti devono essere concessi in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.11 degli stessi orientamenti.

per le zone rurali, aiuto da notificare ai sensi del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.).

Per le attività di divulgazione riconducibili alle attività di informazione della sottomisura 1.2 (convegni/seminari, incontri ecc.), si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 1.2 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e nello specifico:

1. rischi connessi al tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione;
2. rispetto delle condizioni di cui agli Accordi Agroambientali come indicati al punto 8.1 del programma;
3. gestione del procedimento amministrativo correlato con l'attuazione di bandi multimisura.

8.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.

La Regione verificherà in fase di selezione il rispetto delle condizioni degli Accordi Agroambientali d'Area come indicati al punto 8.1 del programma.

La Regione garantirà la formazione specifica di personale sui temi della progettazione integrata, dell'animazione territoriale, delle procedure amministrative e del monitoraggio e valutazione degli interventi.

8.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per le attività di divulgazione riconducibili alle attività di informazione della sottomisura 1.2 (convegni/seminari, incontri ecc.), si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 1.2 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.16.3.5. SM 16.6 - Operazione A) - FA 5C - Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.16.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene la costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse forestale, ad uso energetico per la costruzione di filiere legno energia attraverso l'emanazione di bandi multimisura correlate alle azioni attivate dalla presente operazione.

Il Progetto integrato di filiera energetica, così come indicato al paragrafo 8.1., deve essere formalmente sottoscritto dagli aderenti e deve individuare un soggetto promotore che ha l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto.

In particolare l'operazione è finalizzata al sostegno delle seguenti attività:

1. animazione territoriale finalizzata a raccogliere le adesioni dei diversi partecipanti all'accordo di filiera e delle eventuali esigenze di sostegno da parte del PSR;
2. progettazione degli interventi integrati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di filiera, sulla base degli esiti dell'animazione di cui al punto precedente. Il progetto, ai sensi del paragrafo 6, articolo 35 del Reg. (UE) 1305/13, riguarda tutte le misure a cui si ricorre per il raggiungimento degli obiettivi di filiera;
3. coordinamento della fase attuativa del progetto di filiera, sia riguardo alle misure individuali, che alle misure di sistema. In particolare questa attività riguarda il monitoraggio della fase attuativa di tutte le misure inserite nel piano di filiera.

Le finalità degli accordi di filiera sono le seguenti:

- favorire l'aggregazione di operatori forestali al fine di rafforzare la competitività delle imprese nel settore forestale;
- incoraggiare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, specie da parte di organsimi pubblici, nelle aree montane;
- favorire l'utilizzo di materia prima energetica in ambito locale;
- incrementare l'occupazione nelle aree montane.

Di seguito si riporta un elenco indicativo di operazioni che potranno essere attivate, in sinergia con la presente, per il raggiungimento degli obiettivi di filiera:

- azioni formative (M1.1.);
- azioni di informazione (M1.2.);
- infrastrutture in ambito forestale (M4.3.);
- avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (M6.2.);
- investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole (M6.4.B);
- investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (M8.6.);

- misure di cooperazione volte a finanziare progetti pilota (M16.2).

8.2.16.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a 5 anni. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione e uso di energia e successivi atti nazionali di applicazione;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- L.R. 6/2005 – Legge forestale regionale;
- Il Regolamento (UE) n.702/2014 e ss. mm. ii., che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.
- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- DM 4 agosto 2011 "Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE";
- DM 5 settembre 2011" Definizione del nuovo regime di incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento";
- DM 6 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";
- DA 16 febbraio 2005 n. 175 - Piano energetico ambientale regionale;
- D.A. 15 gennaio 2013 n. 62 - Adeguamento al Piano energetico ambientale regionale (DA 16 febbraio 2005 n. 175) alla normativa Burden Sharing ed Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti a biomassa e a biogas;
- DGR 1025/14 del 15/09/2014 relativa ai criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.

8.2.16.3.5.4. Beneficiari

Associazioni di produttori agricoli e forestali di qualsiasi natura giuridica. Sono escluse le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

8.2.16.3.5.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono determinate in base all'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, coerentemente con gli obiettivi e le finalità della sottomisura. Le stesse non potranno avere una durata superiore ai sette anni e riguarderanno i costi di esercizio della cooperazione di cui all'art. 35 comma 5 lett. d) del Reg.UE 1305/2013, ed in particolare i seguenti costi direttamente connessi alle attività sovvenzionabili indicate nella descrizione della operazione:

- studi di fattibilità ed eventuali studi sulla zona interessata dal progetto necessari all'individuazione degli elementi costitutivi della filiera e delle modalità e sostenibilità della gestione;
- stesura di piani aziendali di approvvigionamento, di piani di gestione forestale, e/o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale;
- costi di progettazione compresa la redazione del business plan di filiera;
- animazione nei confronti dei partecipanti alla filiera;
- costi organizzativi;

In costi sostenuti per il personale impegnato nelle attività di cui ai punti del presente paragrafo saranno riconosciuti soltanto in riferimento a personale iscritto ad un albo regionale di esperti di progettazione e di amministrazione di filiere.

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dai singoli progetti integrati di filiera faranno riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

8.2.16.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il progetto di cooperazione di filiera legno energia dovrà rispettare le seguenti condizioni:

1. il soggetto promotore richiedente deve presentare un progetto di cooperazione che contenga i seguenti elementi:

- delimitazione dell'area di approvvigionamento della materia prima, prevedendo la realizzazione degli impianti di produzione di energia entro un raggio di 50 km dalle aziende produttrici di materia prima;
- descrizione del contesto, dei fabbisogni e della strategia di intervento;
- tempistica di realizzazione del progetto;
- descrizione dei risultati attesi;

2. le domande di sostegno sono ammissibili solo se presentate da soggetti che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione;
3. rispetto dei requisiti generali per le filiere indicati al capitolo 8.1. del presente programma;

4. Il soggetto beneficiario deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto;

È fissato un punteggio minimo di accesso sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.16.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'operazione viene attivata nell'ambito dei progetti di filiera e pertanto i criteri di selezione sono definiti tenendo conto delle specificità di tale progettazione integrata. La valutazione dei progetti verrà compiuta da una apposita Commissione secondo i seguenti criteri di selezione:

- L'inclusione del progetto di filiera nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di un PIL;
- Il numero di produttori coinvolti nella filiera;
- maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

8.2.16.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa massima ammissibile per la realizzazione dei progetti viene stabilita con specifiche Disposizioni Attuative e sarà definita in relazione alla dimensione delle filiere da sostenere.

L'aliquota di sostegno è pari all'80% della spesa ammissibile.

Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico l'aliquota di sostegno è al 90% della spesa ammissibile.

Il contributo viene concesso nell'ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii., per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo;

ovvero :

per il settore forestale con riferimento alla Sottomisura 16.6 – Operazione A) – "Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale" si applica il regime di aiuto compatibile SA.54739 (2019/N) prorogato con SA.59102 (2020/N);

per il settore forestale da notificare ai sensi del punto 2.6, degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore forestale (vedi ss. mm. ii.);

per le zone rurali, aiuto da notificare ai sensi del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.).

I tassi di aiuto di tutte le altre attività previste dai singoli progetti integrati di filiera faranno riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

8.2.16.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e nello specifico:

1. rischi connessi con il tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione;
2. rispetto delle condizioni per le filiere come indicati al punto 8.1 del programma;
3. gestione del procedimento amministrativo correlato con l'attuazione di bandi multimisura.

8.2.16.3.5.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.

I documenti attuativi ed i bandi dettaglieranno gli impegni a carico dei beneficiari e verrà attuato un monitoraggio periodico sull'avanzamento delle operazioni

La Regione garantirà la formazione specifica di personale sui temi della progettazione integrata, dell'animazione territoriale, delle procedure amministrative e del monitoraggio e valutazione degli interventi.

8.2.16.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.16.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.16.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.16.3.6. SM 16.8 - Operazione A) - FA 5E - Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.16.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede il sostegno ai costi di elaborazione e riproduzione (massimo di 5 copie) di Piani di gestione forestale, conformi alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 988/1996, o strumenti equivalenti, quali Piani particolareggiati o d'assestamento forestale conformi alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 799/2003, Piani d'intervento forestale straordinari (PIFS, DGR n. 1205/2014 e s.m.) di cui agli articoli da 15bis a 15sexies della l.r. n. 6/2005 e s.m.) che vedano il coinvolgimento di più soggetti.

Gli elaborati oltre ad essere conformi a quanto previsto dalle deliberazioni citate devono cartografare catastalmente, alla scala prescelta, ma non inferiore a 1:10.000, le singole unità di gestione (UdG/Compresa) e di uso del suolo (UdS/particella forestale).

Il sostegno previsto nell'ambito della presente Misura è motivato in relazione all'attuazione dei 6 criteri della gestione forestale sostenibile di cui alle MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe), degli obiettivi di prevenzione degli incendi boschivi, del dissesto idrogeologico e delle produzioni legnose e non legnose possibili attese di Piano.

8.2.16.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a 5 anni. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.6.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la seguente normativa:

- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF): priorità 1, azioni chiave A1, A3, A4, A5, priorità 2, azioni chiave B1, B2 e B5, priorità 3, azione chiave C4, priorità 4, azione chiave D7;
- Piano forestale regionale, azione chiave n. 4 (pianificazione forestale);
- Accordo di Partenariato 2014-2020 Obiettivi Tematici 4, 5, 6;
- Quadro Nazionale delle Misure forestali nello Sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 approvato in

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
- Normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato in materia forestale.

8.2.16.3.6.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili sono:

- Unioni dei Comuni, denominate "Unioni montane" di cui alla l.r. n. 35/2013 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato di funzioni tra Comuni montani), in quanto enti esponenziali di una cooperazione tra Comuni montani per l'esercizio associato delle funzioni, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- Associazioni tra detentori privati o di Comuni, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- Società pubblico – private di gestione associata delle foreste, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- Associazioni tra altri enti pubblici non economici, quali enti gestori di aree naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000, associazioni agrarie di cui alla L. n. 1766/1927 ed i loro Consorzi/Aziende, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999.

Gli Enti, i Consorzi, le Società partecipate da enti pubblici e le altre Stazioni appaltanti che sono soggette all'applicazione della normativa sui contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, operano nel rispetto della normativa europea e nazionale sugli appalti pubblici.

Le associazioni agrarie, i loro Consorzi/Aziende (escluse dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici ai sensi di un parere reso all'Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, AVCP), ed i beneficiari di diritto privato presentano 3 preventivi di professionisti/studi professionali abilitati alle competenze in materia forestale in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello più conveniente.

8.2.16.3.6.5. Costi ammissibili

Nel rispetto dell'articolo 65 del Reg. 1303/2015 sono ammissibili i costi di investimento collegati alle operazioni descritte nel paragrafo 1, ed in particolare:

- Elaborazione di piani di gestione forestale o loro strumenti equivalenti che pianifichino una superficie boscata di almeno 80 ettari;
- Spese necessarie alla redazione e riproduzione in numero massimo di 5 copie di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ai sensi della normativa regionale vigente.

L'importo massimo ad ettaro del contributo per la redazione e la riproduzione in numero massimo di 5 copie dello strumento di Piano è fissato in € 40,00, IVA esclusa (importo su cui richiedere il ribasso di gara o di preventivo). Importi ridotti del 20% dovranno prevedersi, a base d'asta o per i preventivi, in aree già pianificate in passato. Maggiorazioni, entro il limite massimo di ulteriori 8 €/ha, potranno essere presentate per studi forestali legati agli Obiettivi Tematici 4, 5, e 6 dell'AdP 2014-2020 e all'azione chiave B2, del

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

La soglia minima di 80 ettari è individuata al fine di permettere l'accesso alla pianificazione di almeno il 50 % della superficie forestale regionale, garantendo al contempo che la superficie oggetto di pianificazione sia di dimensioni sufficienti affinché possa essere effettivamente oggetto di attuazione delle azioni previste nella pianificazione.

Non sono ammissibili i costi per l'esecuzione degli interventi selvicolturali di Piano.

8.2.16.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

- I soggetti coinvolti devono essere almeno due, a meno che non si tratti di soggetti pubblici, misti o privati che già coinvolgano più enti o soci da Statuto dell'ente, societario o consortile.
- Detenzione di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999.
- È fissato un punteggio minimo di accesso sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.16.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti vengono valutati in base ai seguenti criteri:

- Estensione della superficie forestale detenuta, amministrata e/o gestita;
- Superfici forestali ricomprese in un progetto di filiera legno-energia;
- Applicazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 6/2005 (priorità massima per i beneficiari gestori del demanio forestale regionale e, in secondo ordine, per i beneficiari che gestiscono altri boschi di proprietà pubblica e per quelli che gestiscono la proprietà forestale in forma associata o consortile).

8.2.16.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

Il contributo viene concesso nell'ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii., per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo;

ovvero :

per il settore forestale da notificare aiuto ai sensi del punto 2.6, degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.) e comunque gli aiuti devono essere concessi in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.11 degli stessi orientamenti.

per le zone rurali, aiuto da notificare ai sensi del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di

Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.).

8.2.16.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e nello specifico:

1. presentazione di domande da soggetti che non coinvolgano più enti o soci da Statuto dell'ente, societario o consortile;
2. presentazione di domande per la pianificazione di superfici boscate amministrate, gestite o comunque detenute, come da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999, così come definite dalla legge forestale regionale n. 6/2005 (art. 2, c. 1, lettera e), inferiori a 80 ettari;
3. presentazione di domande relative all'esecuzione di interventi selvicolturali di Piano;
4. non conforme applicazione della normativa in materia di appalti nel caso in cui sia previsto la sua applicazione;
5. la pianificazione di superfici non classificate bosco ai sensi della definizione regionale.

8.2.16.3.6.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento previsto dalla presente sottomisura si prevede:

1. nel caso di domande presentate da soggetti singoli di verificare il coinvolgimento di più enti o soci da Statuto dell'ente, societario o consortile attraverso la verifica di quanto riportato nello Statuto;
2. verifica della superficie forestale detenuta di piano (> o = a 80 ettari);
3. verifica a livello progettuale che non si preveda la realizzazione di interventi selvicolturali ma la sola attività di pianificazione;
4. di informare il beneficiario deputato all'attuazione dell'intervento sulle conseguenze derivanti dalla non conforme applicazione della normativa in materia di appalti;

5. la verifica a rendicontazione delle procedure utilizzate;
6. verifica che le aree coinvolte devono essere classificate come bosco ai sensi della definizione regionale, tramite la consultazione di data base e cartografie forestali ed il Sistema Informativo Agricolo Nazionale di AGEA (SIAN), sue visualizzazioni ortofotocartografiche;
7. implementazione del sistema di verificabilità e controllo (VCM) dell'organismo pagatore.

8.2.16.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.16.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il calcolo dell'importo ha tenuto conto di informazioni apprese per le vie brevi da altre regioni ed enti locali territoriali circa il costo ad ettaro di strumenti di pianificazione forestale redatti di recente.L'importo massimo ad ettaro del contributo per la redazione e la riproduzione in numero massimo di 5 copie dello strumento di Piano è fissato in € 40,00, IVA esclusa (importo su cui richiedere il ribasso di gara o di preventivo). Importi minori dovranno prevedersi, a base d'asta o per i preventivi, in aree già pianificate in passato. Maggiorazioni, entro il limite massimo di ulteriori 8 €/ha, potranno essere presentate per studi forestali legati agli Obiettivi Tematici 4, 5, e 6 dell'AdP 2014-2020 e all'azione chiave B2, del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

8.2.16.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.16.3.7. SM 16.9 - Operazione A) - FA 2A - Diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie svantaggiate

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.16.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura promuove la realizzazione di progetti finalizzati alla fornitura di servizi alla comunità rivolti alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate (anziani – diversamente abili – soggetti a rischio di esclusione sociale etc.) nonché servizi educativi e socio – sanitari/ terapeutici, strettamente collegati con l'attività agricola. Le potenziali funzioni delle pratiche agricole sono ampiamente riconosciute; infatti l'ambiente agricolo nei suoi vari aspetti: ambientale – strutturale – produttivo, ben si presta a progetti di inserimento lavorativo, di recupero socio – educativo o più in generale di ospitalità a persone con diversa abilità con programmi personalizzati di assistenza e recupero.

L'intervento rientra nelle attività di Agricoltura Sociale, come indicata dalla legge regionale 21/2011 e prevede di creare e sviluppare rapporti di cooperazione rivolti a soddisfare i fabbisogni del territorio tra diversi attori portatori di specifiche competenze e professionalità.

Rapporti di cooperazione cui partecipano oltre gli agricoltori – i professionisti (animatori/educatori etc.) – le cooperative sociali – le imprese sociali – le associazioni di promozione sociale – le onlus – le istituzione pubbliche e private competenti.

L'intervento riguarda il sostegno delle spese sostenute per l'organizzazione e l'animazione delle forme associate dei soggetti coinvolti nell'Agricoltura Sociale.

L'intervento è complementare all'attivazione di altre tipologie di intervento/azione con una combinazione o integrazione di Misure (6.4 A/6.4 B) coerenti con la finalità di sviluppo e diffusione dell'Agricoltura Sociale.

8.2.16.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese effettivamente sostenute e pagate, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. In questa misura è prevista inoltre, per i progetti che al loro interno prevedono una componente di investimento, l'erogazione dell'anticipo (rispetto alla componente di investimento) con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ed in conformità all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il contributo è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni.

8.2.16.3.7.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la seguente normativa:

- Normativa dell'Unione Europea;
- Articolo 2135 Codice Civile "Imprenditore agricolo";
- Legge Regionale n. 21/2011;
- Legge n. 141/2015
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 12550 del 21 dicembre 2018 – Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale;
- DGR n. 722 del 24 maggio 2011 Approvazione "Modello di Agrinido di Qualità" della Regione Marche;
- DGR n. 336 del 18 aprile 2016 Approvazione del "Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche".

8.2.16.3.7.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è la forma associata costituita da almeno due soggetti dotati di personalità giuridica: gli agricoltori singoli o associati – i professionisti (animatori/educatori etc.) – le cooperative sociali – le imprese sociali – le associazioni di promozione sociale – le onlus – le istituzione pubbliche e private competenti. Almeno uno dei soggetti associati deve essere un'impresa agricola singola o associata iscritta nell'Elenco degli Operatori di Agricoltura Sociale.

La Forma associata deve costituirsi secondo una delle seguenti forme associative: associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, contratti di rete, consorzi, cooperative e deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione puntuale delle responsabilità nella gestione dell'aiuto ricevuto.

La Forma associata deve, inoltre, assicurare trasparenza nel processo di aggregazione ed assenza di conflitto di interesse.

Qualora il progetto di cooperazione preveda anche l'attivazione di altre Misure/Interventi, il soggetto beneficiario del relativo sostegno deve possedere i requisiti previsti dalla specifica Misura/Intervento.

8.2.16.3.7.5. Costi ammissibili

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 65 del Regolamento UE n. 1303/2013, sono sovvenzionabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto:

a. Costi per studi di fattibilità del progetto e della sua relativa predisposizione;
b. Costi per l'animazione dell'area interessata al fine di rendere fattibile il progetto di cooperazione;
c. Costi di esercizio della cooperazione – secondo il dettaglio che sarà riportato nel bando per specifico

servizio proposto con il progetto – compresi quelli relativi alla costituzione della forma associata (amministrativi e legali), al personale, ai viaggi e le trasferte;

d. Costi per le attività di divulgazione;
e. Costi per la realizzazione dei servizi e pratiche di Agricoltura Sociale, che comprende spese per il personale (in riferimento alle specifiche figure professionali impiegate nelle iniziative/servizi proposti), acquisto di materiale didattico, acquisto di materiale sanitario, acquisto di materiale di consumo (per la realizzazione delle attività, per la pulizia e disinfezione dei locali etc.), alle materie prime per la preparazione dei pasti, al materiale parafarmaceutico di ausilio per la preparazione dei pasti, alle utenze, costi per la sottoscrizione di specifiche polizze assicurative, acquisto eventuale di dispositivo di protezione individuali (DPI) necessari per l'attività;
f. Spese generali.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività della Forma associata, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione svolta dai beneficiari e le spese di investimento. Queste ultime possono essere sostenute nell'ambito di un progetto integrato con l'attivazione della Misura 6.4A Azione 2 e 6.4B Azione 2 nel rispetto delle percentuali di aiuto previste per tale misura.

Per le attività di divulgazione riconducibili alle attività di informazione della sottomisura 1.2 (convegni/seminari, incontri ecc.), si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 1.2 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

8.2.16.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

La verifica di ammissibilità effettuata da una apposita Commissione regionale, composta da funzionari regionali ed, eventualmente, integrata da esperti esterni alla struttura nelle materie relative ai servizi che si intendono fornire con il progetto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Presentazione di un progetto di cooperazione contenente oltre agli obiettivi, il dettaglio delle attività previste, le tempistiche di svolgimento, i soggetti coinvolti, la quantificazione del budget complessivo necessario e la sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- L'attività della forma associata deve coinvolgere le imprese operanti sul territorio della Regione Marche od almeno avere la sede operativa nelle Marche e può essere parte di un progetto più ampio a valenza interregionale o comunitaria;
- Le attività di Agricoltura Sociale devono rientrare tra quelle previste dalla Legge Regionale n. 21/2011 ed essere svolte presso una o più aziende il cui titolare sia iscritto all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale.

Raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione.

8.2.16.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La presentazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà attraverso specifici bandi di accesso, in relazione ai seguenti principi generali:

- propensione all'occupazione sociale dei soggetti disabili e/o svantaggiati;

- creazione di occupazione;
- completezza in termini quantitativi e qualitativi della composizione della forma associata;
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (specifici criteri per servizio proposto);
- caratteristiche aziendali (es. format azienda agricola per agrinido/longevità attiva etc.);
- valutazione economica iniziativa.

8.2.16.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa massima ammissibile per realizzazione dei progetti viene stabilita con il bando e sarà definita in relazione alle diverse tipologie di progetto.

L'aliquota di sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

Per gli interventi che non ricadono nel settore agricolo si applicano le pertinenti condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di stato settore agricolo, forestale e zone rurali (vedi ss. mm. ii.), punto 3.10.

Per le attività svolte dai soggetti imprenditoriali l'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss. mm. ii.

Le voci di spesa riferite ai costi del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Università e degli enti pubblici di ricerca, degli operai e impiegati agricoli e del titolare delle imprese agricole partner rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Queste ultime voci di spesa rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per le attività di divulgazione riconducibili alle attività di informazione della sottomisura 1.2 (convegni/seminari, incontri ecc.), si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 1.2 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

8.2.16.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

La sottomisura presenta i rischi classificati R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali alle misure del programma e più nello specifico:

- rischi connessi con il tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione.

8.2.16.3.7.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.

8.2.16.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.16.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' prevista l'adozione dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. Nello specifico è stata prevista, al fine della semplificazione amministrativa e della riduzione del tasso di errore, l'adozione dei costi orari standard relativi alle categorie sia del personale dipendente di Università e degli enti pubblici di ricerca, sia del personale dipendente e del titolare delle imprese agricole partner della forma associata di seguito riportate:

- **personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Università e degli enti pubblici di ricerca,** secondo i valori riportati nella tabella seguente. Il metodo di calcolo è esplicitato nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 116 del 24/01/2018:

Fascia di costo-Livello	BENEFICIARIO	
	Università	Enti Pubblici di Ricerca
ALTO	€/h 73,00	€/h 55,00
MEDIO	€/h 48,00	€/h 33,00
BASSO	€/h 31,00	€/h 29,00

Nello specifico le fasce di costo corrispondenti alle 2 tipologie di beneficiario sono definite come di seguito:

- Per i soggetti "Università":
  - Alto, per professore ordinario

- Medio, per professore associato
- Basso, per ricercatore/tecnico amministrativo

- Per i soggetti "Enti Pubblici di Ricerca":

- Alto, per dirigente di ricerca e tecnologo di primo livello/primo ricercatore e tecnologo secondo livello
- Medio, per ricercatore e tecnologo di terzo livello
- Basso, per ricercatore e tecnologo di quarto, quinto, sesto e settimo livello/collaboratore tecnico/collaboratore amministrativo

Per le categorie di personale dipendente e per il titolare delle imprese agricole, in considerazione della tipologia delle operazioni finanziabili e dei soggetti che possono partecipare alla forma associata, di fatto analoghi a quelli dei Gruppi Operativi, si adotta la stessa metodologia prevista per la determinazione dei costi standard come stabilita per quest'ultimi.

- **Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **14,87 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI" redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) *"Metodologia basata sull'utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli".* In particolare il suddetto costo standard è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione tabellare di un Operaio Agricolo a tempo indeterminato – Livello 5 Specializzato pari ad € 1.602,50, vigente dal 01.07.2018.

- **Impiegati agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari**, per un valore di **21,03 €/h**. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento allo stipendio tabellare medio di un impiegato agricolo previsto dal "CCNL Impiegati Agricoli" del 23.02.2017, valido per il quadriennio 2016/2019, pari ad € 1.818,99 mensili per n. 14 mensilità. Il suddetto valore viene incrementato in misura del 34,63% per gli oneri sociali in base alle aliquote INPS per l'anno 2017 (aliquota INPS – 25,63%; aliquota ENPAIA – 9,00%) e dell'importo relativo al TFR nella misura del 7,41%. Si precisa che il costo orario è stato calcolato prendendo in considerazione n. 1.720 ore lavorative annue come previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Art. 68 comma 2.

- **Titolare dell'impresa agricola partner della forma associata**, per un valore di **14,87 €/h** nel caso di lavoro assimilabile a quello dell'operaio agricolo (per la realizzazione di attività/pratiche sperimentali e dimostrative con un tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente) ed un **valore di 39,43 €/h** nel caso di lavoro assimilabile a quello del dirigente agricolo (attività di animazione e coordinamento, realizzazione di giornate dimostrative/divulgative per la diffusione dei risultati). Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel

documento di indirizzo “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI” redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) *“Metodologia basata sull’utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli”*.

Per le attività di divulgazione riconducibili alle attività di informazione della sottomisura 1.2 (convegni/seminari, incontri ecc.), si applicano le unità di costo standard definite per la sottomisura 1.2 e riportate nella relativa scheda di misura e nel documento di calcolo allegato al PSR.

8.2.16.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l’analisi generale dei rischi connessi con l’attuazione della misura (principalmente l’inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del “rischio d’errore” di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I progetti pilota sono intesi come "progetti test" volti a validare un processo sperimentale, attività dimostrative volte a disseminare gli esiti dei progetti, progetti di sviluppo pre-competitivo, intesi come la concretizzazione degli esiti della ricerca per il loro uso nello sviluppo di processi, prodotti o servizi nuovi o migliorati, prima dell'immissione sul mercato.

Filiera corta: la filiera che non coinvolge più di un intermediario tra agricoltore e consumatore finale;

Mercato locale: le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto.

Rete di imprese: ai sensi della Legge n. 33/2009 e s.m.i. è un contratto stipulato tra più imprenditori che, sulla base di un programma comune e di una collaborazione tra le imprese contraenti, ha lo scopo di rafforzare la competitività dell'attività imprenditoriale. Le reti possono anche non avere un fondo patrimoniale comune e un organo decisionale comune (c.d. reti leggere); ovvero, pur essendone dotate, possono non dare vita ad un nuovo soggetto (c.d. reti non entificate).

Cluster: aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione, articolate in più aggregazioni pubblico-private, ivi compresi i Distretti Tecnologici già esistenti, presenti su diversi ambiti territoriali, guidate da uno specifico organo di coordinamento e gestione, focalizzate su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale.

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

8.2.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.17.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Articoli 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo

Articoli 42-44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(17), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità do applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha consentito di rilevare nelle aree Leader, estese sulle fasce collinari e montane della regione, un contesto caratterizzato da un progressivo abbandono – il cui culmine è stato registrato negli anni scorsi - da parte della popolazione giovane, causata dalla presenza di attività economiche ridotte e contestuale calo dei servizi alle famiglie (W18). La situazione occupazionale ha subito una drastica riduzione negli anni di forte crisi economica, soprattutto a carico delle aree interne a più spiccata vocazione manifatturiera (W21), ed una evidente contrazione dei servizi legati alla salute, alla mobilità e alla scuola (W19). L'attività agricola, anche se svolta da pochi addetti ha assunto una forte connotazione di presidio a difesa di un territorio con evidenti caratteristiche di ruralità (S14). La presenza di un numero elevato di beni storico-culturali, di un patrimonio architettonico diffuso e di un paesaggio integro in molte sue parti, può risultare particolarmente attrattivo dal punto di vista del turismo e dell'accoglienza (S15).

Inragione di quanto sopra è possibile prevedere di sviluppare in queste aree un'economia basata sulle imprese innovative del terziario avanzato, in grado di utilizzare le nuove tecnologie per la fornitura di servizi (O21); sull'accoglienza sostenibile migliorando la qualità delle strutture e l'attrattività dei centri

rurali e dei paesaggi (O20).

La partecipazione delle collettività alla programmazione dello sviluppo endogeno può essere garanzia di una reale e concreta aderenza ai fabbisogni rilevati (O22). C'è infine da registrare che su una parte limitata di questi territori, nel corso del periodo di programmazione, sarà possibile contare anche sul sostegno fornito dall'attuazione della strategia nazionale per le Aree Interne (O23)

La misura risponde a molteplici fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto e SWOT ed in particolare:

al **fabbisogno 22**, cioè alla necessità di promuovere progetti di sviluppo locale attraverso la programmazione dal basso;

al **fabbisogno 24** di favorire l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali;

al **fabbisogno 25** di miglioramento della capacità di governance.

Gli obiettivi della misura di sostegno all'approccio Leader sono volti allo sviluppo dell'economia rurale ed al miglioramento dei servizi alle popolazioni rurali. Dall'esperienza del passato, maturata dall'applicazione di numerosi strumenti attuativi place-based, l'Accordo di partenariato individua per tutti i fondi SIE I seguenti criteri applicativi:

- cercare l'integrazione su scala territoriale attraverso un approccio tematico mirato, basato su concreti obiettivi condivisi e tenendo conto della fattibilità e operatività degli interventi;
- far leva sugli enti di governo locale, investendoli pienamente di eventuali ruoli operativi per la sintesi delle istanze di sviluppo economico territoriale promosse dal basso e, dunque, rafforzando e consolidando tali istituzioni elettive, anche agevolando processi di integrazione, razionalizzazione e riforma capaci di promuovere un nuovo modus operandi amministrativo (lavorare per obiettivi da raggiungere, promuovere approcci client oriented, place based e bottom-up) che duri nel tempo;
- assegnare al partenariato privato un ruolo chiaro e delimitato, commisurato alle sue competenze e capacità di rappresentanza, in un quadro di trasformazioni territoriali governato compiutamente dall'ente pubblico;
- stimolare la capacità locale di occupazione e diversificazione attraverso la promozione di percorsi di sviluppo endogeno;
- sostenere attivamente gli elementi immateriali dell'intervento territoriale, specie in materia di erogazione di servizi pubblici per la cittadinanza in modo da equilibrare gli interventi a vantaggio di opere pubbliche.

Riguardo all'individuazione delle aree ammissibili all'approccio Leader, la scelta regionale è quella di aprire a tutti i territori che presentano maggiori caratteri di ruralità, già individuati nell'ambito del capitolo 2.2. "Classificazione della Regione", ed identificati con le aree D, C3 e C2, ossia tutte le aree rurali con problemi significativi di sviluppo (aree D) e la parte delle aree rurali intermedie con più spiccati caratteri di ruralità (aree C3 e C2). La scelta della limitazione deriva dall'opportunità di far corrispondere ai territori con maggiore necessità, in termini economici e sociali, le soluzioni che prevedono un coinvolgimento attivo ed una programmazione degli interventi maggiormente partecipata. La metodologia da utilizzare per l'adozione di processi di sviluppo aderenti alle concrete realtà locali richiede, tramite l'adozione del metodo Leader, costi di gestione più elevati, che possono essere giustificati in presenza di aree con maggiore svantaggio, diversamente da zone in cui i parametri economici e sociali sono vicini a quelli dei poli urbani. Come evidenziato nella tabella successive, viene così coperto il 78,6% del territorio regionale includendo

tutte le aggregazioni territoriali con le più basse densità abitative (fig.1).

L'esperienza maturata nei passati periodi diprogrammazione ha confermato che la dimensione ottimale di un GAL, tenuto conto della densità demografica delle aree rurali della Regione Marche, non dovrebbe superare i 150.000 abitanti per evitare la formazione di Gal scarsamente coesi e non essere inferiore a 40.000 abitanti per rappresentare in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

Tenuto conto dei due criteri sopra enunciati, relativi alle aree interessate dall'approccio Leader ed alla dimensione dei possibili territori candidati, viene fissato un limite massimo di 6 GAL finanziabili nella Regione Marche.Le sfide che il Community-led local development (CLLD) dovrà affrontare sono strettamente legate al contributo che tale strumento potrà concretamente fornire al miglioramento delle politiche di sviluppo locali. Queste sfide possono essere declinate nel seguente modo:

- migliorare il disegno e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l'efficacia;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere con flessibilità e su un terreno concreto il coordinamento tra le politiche, con una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di governance, sia delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

I GAL al fine di accedere agli aiuti del PSR, predispongono una strategia di sviluppo locale ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 1303/2013 e redigono sulla base di questa un Piano di Sviluppo Locale (PSL).

In tab.1 alcuni dati statistici suddivisi per aree rurali regionali.

Area	Comuni		Superficie		Popolazione		
	numero	%	km2	%	mig.persone	%	ab./km2
A - poli urbani	3	1,3	436	4,6	248	16,0	569
C - aree rurali intermedie	183	80,6	6.051	64,4	1.196	77,0	198
C1 – aree rurali intermedie industrializzate	*50*	*22,0*	*1.606*	*17,1*	*727*	*46,8*	*453*
C2 – aree rurali intermedie a bassa densità abitativa	*95*	*41,9*	*2.755*	*29,3*	*357*	*23,0*	*130*
C3 – aree rurali intermedie con vincoli naturali	*38*	*16,7*	*1.690*	*18,0*	*112*	*7,2*	*66*
D - aree rurali con problemi di sviluppo	41	18,1	2.914	31,0	109	7,0	37
Area LEADER	174	76,7	7.360	78,3	578	37,2	79
Totale Marche	227	100,0	9.401	100,0	1.553	100,0	165

Tab.1 § 8.2.19.2 dati statistici per aree rurali

Ai Gruppi di Azione Locale è richiesto di:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolando la capacità di gestione dei progetti;

- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti d'interesse;
- nelle operazioni di selezione garantire che almeno il 50% dei voti espressi provengano da autorità non pubbliche;
- redigere apposito verbale scritto delle operazioni di selezione;
- predisporre criteri di selezione coerenti con la strategia di sviluppo locale ed in grado di dimostrare, anche nell'ordine delle priorità, il contributo al conseguimento degli obiettivi e target della strategia proposta;
- pubblicare i bandi, comprensivi dei criteri di selezione utilizzati, relativi agli interventi che il GAL intende avviare secondo le modalità indicate dall'AdG nello specifico Manuale delle Procedure, cioè nell'atto che disciplina in maniera specifica e dettagliata le procedure amministrative che i GAL debbono seguire per effettuare le istruttorie di aiuto e pagamento o le spese afferenti alla misura di gestione e animazione;
- effettuare le operazioni relative alla ricevibilità delle domande di sostegno, la valutazione delle proposte d'investimento e l'ammissibilità delle stesse in base alla disciplina del Manuale delle Procedure elaborato dall'AdG;
- effettuare le operazioni correlate alle domande di pagamento in base al richiamato Manuale delle Procedure.

Al fine di rafforzare la concentrazione finanziaria e orientare le esperienze maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale, gli ambiti tematici su cui puntare devono essere specifici e coerenti con l'analisi di contesto eseguita e con le scelte strategiche effettuate. L'accordo di Partenariato stabilisce che gli ambiti tematici di intervento che i GAL possono scegliere non superino il numero di tre tra quelli scelti dall'Autorità di Gestione o proposti dallo stesso AdP.

Gli ambiti tematici di intervento per i GAL sono:

a. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
b. Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
c. Turismo sostenibile;
d. Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
e. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
f. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
g. Accesso ai servizi pubblici essenziali;
h. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
i. Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
j. Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
k. Reti e comunità intelligenti;
l. Sviluppo dell'occupazione tramite il sostegno alle imprese ed i sistemi produttivi locali;
m. Valorizzazione del territorio e dei suoi tematismi (ambientali, culturali, paesaggistici, manifatturieri) con finalità legate alla preservazione ed all'accoglienza;
n. Miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e dei relativi servizi.

Nel caso in cui il GAL scelga più di un area tematica, la strategia di sviluppo formulata deve dare conto della connessione tra i temi e non rappresentare una mera sommatoria di ambiti tematici.

Allo stesso modo, qualora il GAL attivi progetti di cooperazione fra territori, questi dovranno essere

motivatamente connessi alla strategia di sviluppo ed ai relativi ambiti tematici.

I GAL nell'ambito della suddetta strategia di intervento potranno attivare misure e sottomisure del PSR necessarie all'attuazione delle strategie di sviluppo locale, coerentemente con le aree tematiche prescelte, dandone giustificazione nell'ambito del PSL.

L'approccio partecipativo della programmazione dal basso prevede che il GAL sostenga lo sforzo delle comunità locali per tracciare percorsi di sviluppo autonomi e vicini alle esigenze specifiche del territorio. Tale azione si manifesta tramite la ricerca di soluzioni innovative e differenziate in maniera da creare per ciascuna realtà locale le opportunità di crescita sia sociale che economica più adeguate e consone all'organizzazione di quel territorio.

Per tale motivo l'ambito di azione dei GAL può essere esteso alle modalità e agli strumenti ritenuti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale indicate nel PSL, modalità e strumenti che dovranno rispettare le condizioni di ammissibilità di cui ai regolamenti (UE) n° 1303/2013 e 1305/2013 e dovranno contribuire agli obbiettivi e alle priorità del FEASR fissati a titolo degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n° 1305/2013 nonché, ove applicabili, rispettare le regole sugli aiuti di Stato.

Tuttavia, fermo restando il presupposto del massimo allargamento del campo di azione dei GAL, occorre trovare il giusto equilibrio tra questa esigenza ed i principi generali di efficienza e di efficacia dei fondi SIE, con particolare riferimento alla necessità che le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione dei programmi, rispettino il principio di proporzionalità riguardo al livello del sostegno assegnato, tenendo conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e controllo dei programmi.

Tale approccio metodologico è peraltro coerente con la posizione della Corte dei Conti europea riguardo all'approccio LEADER, la quale individua da un lato i vantaggi e dall'altro lato i rischi di costi supplementari di tale modalità operativa.

La conseguenza di quanto sopra, per quanto riguarda le misure che possono essere sostenute dal FEASR, è quella di ammetterle all'intervento del Leader, a condizione che vengano dimostrati i vantaggi dell'approccio bottom-up rispetto ai PSR in termini di efficacia, connessa o alla maggiore aderenza dei progetti alle peculiarità del territorio o legata al maggiore impegno degli operatori locali, che possa facilitare una maggiore integrazione tra i progetti.

Quindi il PSL proposto da ciascun GAL dovrà in relazione a ciascuna misura attivata:

- effettuare una puntuale analisi di contesto in grado di indicare con chiarezza le necessità dell'ambito territoriale in cui agisce il GAL in relazione alla misura;
- delineare in quale maniera l'attivazione della misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL in riferimento agli ambiti tematici prescelti;
- indicare le risorse umane e le capacità professionali del personale che sarà impegnato nella gestione e attuazione della misura;
- dimostrare la maggior efficacia dell'azione Bottom up rispetto all'azione regionale in termini di:
    - maggiore aderenza dei progetti alle peculiarità del territorio;
    - maggiore coinvolgimento degli operatori locali, che possa garantire una maggiore integrazione tra i progetti.

Nella Regione Marche lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto soltanto dal FEASR, pertanto

saranno assegnati ai Piani di Sviluppo Locale soltanto tali risorse. Tuttavia i GAL dovrebbero, per quanto possibile, operare effettuando anche la progettazione di interventi di sviluppo rurale complementari a quelli del PSL, finalizzata alla canalizzazione sul proprio territorio di altre risorse finanziarie sia comunitarie (fondi FESR, FSE, progetti comunitari, ecc..), che nazionali (statali, regionali, ecc..). Inoltre nei territori rientranti nella "Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese", la strategia del GAL terrà conto delle scelte operate nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) al fine di operare in maniera complementare ad esso concorrendo agli obiettivi comuni.

La procedura di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) è effettuata in una sola fase, che prevede la valutazione dei Piani di Sviluppo Locale presentati e sarà completato entro 2 anni dall'approvazione dell'AdP. Un eventuale secondo ciclo sarà completato entro il 31 dicembre 2017.

Potranno partecipare alla selezione sia i GAL dell'attuale periodo di programmazione, che partenariati di nuova costituzione, nelle forme definite nell'apposito bando. Ogni territorio, la cui unità di base è rappresentata dal Comune, potrà partecipare ad una sola candidatura.

Per poter essere ammissibili a finanziamento i partenariati, oltre a possedere tutti i requisiti richiesti, dovranno ottenere un punteggio minimo nella valutazione dei loro PSL.

La selezione avverrà attraverso la valutazione di criteri che consentiranno di pesare e verificare i principali elementi sintetizzabili in:

- Struttura del partenariato del GAL:
    - Composizione del partenariato con particolare riferimento alla loro rappresentatività rispetto ai territori selezionati ed alla strategia proposta;
    - Composizione dell'organo decisionale del Gal con particolare riferimento al grado di rappresentatività degli interessi collettivi sia da parte dei soggetti pubblici che privati;
- La capacità del Gal di dare attuazione al PSL:
    - Struttura amministrativa proposta e dimensione finanziaria del Piano;
    - Precedenti esperienze di gestione attuazione di progetti complessi europei.
- Struttura e impostazione del PSL:
    - Le modalità scelte ed il grado di coinvolgimento attivo del partenariato locale per la predisposizione della strategia;
    - Qualità dell'analisi di contesto e della SWOT dell'area;
    - Coerenza delle scelte con l'analisi di contesto e la SWOT dell'area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea;
    - Dimostrazione del perseguimento dell'implementazione dell'innovazione nelle strategie di sviluppo locale;
    - Presenza di risultati misurabili o, se qualitativi metodologicamente dimostrabili, riferibili agli indicatori della Focus Area 6B;
    - Capacità della strategia proposta di favorire l'aggregazione e la progettazione integrata sul territorio;
    - Presenza di competenze ed esperienze specifiche in grado di orientare le capacità maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale;

I criteri di selezione di cui sopra saranno sottoposti alle valutazioni del Comitato si Sorveglianza del PSR.

La struttura amministrativa proposta dal GAL dovrà comunque garantire requisiti minimi in grado di garantire la copertura dei ruoli necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti al GAL dall'AdG.

La dotazione finanziaria complessiva assegnata ai GAL per l'attuazione dell'approccio Leader ammonta, così come indicato nel capitolo 5.2.2. del presente Programma, a 75,56 milioni di Euro così ripartiti:

- Misura 19.1.; Sostegno preparatorio ……... 0,30 Milioni;
- Misura 19.2.; Supporto per gli interventi della strategia CLLD….. 60,46 Milioni;
- Misura 19.3.; Preparazione e attuazione della cooperazione……. 4,29 Milioni;
- Misura 19.4.; Gestione ed animazione ……..... 10,51 Milioni.

Il 6% delle risorse assegnate, costituisce una riserva di efficacia ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013. Per tale ragione il 10% delle risorse può non essere immediatamente assegnato ai GAL, ma costituire riserva di efficacia a livello regionale da riassegnare in ambito Leader, successivamente alla data del 31 dicembre 2018.

Le risorse aggiuntive verranno assegnate ai GAL ricadenti nel cratere sismico in base alla quota di superficie ricadente nel cratere stesso.

Oltre ai compiti indicati all'articolo 34 del Regolamento (UE) n.1303/2013, ai GAL sono assegnate ulteriori funzioni ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.1305/2013. In particolare, nel caso della domanda di pagamento, in base alle disposizioni AGEA, il soggetto competente è la Regione Marche ai sensi del Protocollo d'Intesa AGEA-Regione Marche di cui al paragrafo 15.1.2.1. che, con esplicita delega, può trasferire il compito ai GAL a condizioni di rispettare vincoli di separatezza delle funzioni, ai sensi del Reg. (UE) 907/14 ed in particolare del punto 1c allegato 1. Lo stesso dicasi nel caso della revisione della domanda di pagamento, di competenza di OP Agea, ma delegata alla Regione Marche.

Il pagamento è autorizzato dall'Autorità di gestione e liquidato da AGEA. I controlli in loco sono effettuati da una diversa Struttura della Regione Marche, indipendente dalla Struttura dell'AdG.

In sintesi, nella tabella 2 viene evidenziata la strutturazione dei compiti tra AdG, OP e GAL.

FUNZIONI ED ATTIVITA'	**SOGGETTI**	
	Soggetto competente	**Soggetto delegato**
Bandi	GAL	
Acquisizione domande di sostegno	GAL	
istruttoria e selezione domande di sostegno	GAL	
acquisizione domande di pagamento	AGEA OP	GAL/ Regione Marche
istruttoria domande di pagamento	AGEA OP	GAL /Regione Marche
monitoraggio	AdG	
valutazione	GAL/AdG	
indirizzi attuativi e procedurali	AdG	
sistema informativo	AdG	

Revisione domanda di pagamento	AGEA OP	Regione Marche
Autorizzazione al pagamento	AGEA OP	Regione Marche

Tab.2 § 8.2.19.2 ripartizione dei compiti tra AdG, OP e GAL

Aspetti attuativi

Un elevato grado di condivisione dei fabbisogni di un territorio, l'individuazione di strategie comuni per lo sviluppo, la realizzazione di progetti partecipati e la conseguente scelta delle azioni da attivare può essere garantito molto più efficacemente tramite processi aggregativi di ambiti territoriali che coinvolgono più Comuni.

Per tale ragione è previsto un livello di aggregazione e di progettazione integrata in aree ristrette sub-GAL, che faranno riferimento al Gruppo di Azione Locale di appartenenza sia per la preliminare animazione locale, che per la presentazione successiva dei progetti di finanziamento denominati progetti integrati locali (PIL).

Al fine di facilitare l'intero percorso di costruzione dei PIL la Regione fornirà tutti gli elementi di supporto alla progettazione ed in particolare: a) schema per la redazione del progetto locale; b) batterie semplificate di indicatori, coerenti con quelli del PSR, sulla base dei quali misurare i risultati dei progetti; c) linee guida per l'animazione dei territori; d) definizione della condizionalità amministrativa ex-ante; e) descrizione delle azioni obbligate volte a garantire la trasparenza nei confronti dei cittadini dei territori; f) definizione di un sistema di autovalutazione del soggetto promotore, che si raccordi con la valutazione del GAL e con il valutatore indipendente del PSR.

Il GAL può attuare le proprie strategie attraverso interventi a regia diretta ed attraverso interventi a bando.

Gli interventi a regia diretta sono quelli attuati dal GAL, in quanto soggetto di sviluppo locale, o della collettività locale, quali: attività di funzionamento, animazione, studio, informazione, comunicazione, promozione. Per tali interventi il GAL è pertanto il beneficiario dell'aiuto.

Il GAL può realizzare tali interventi direttamente o attraverso affidamenti, con stipula di uno specifico contratto, a soggetti selezionati sulla base di procedure rispettose delle norme vigenti, secondo criteri di concorrenzialità e sulla base di valutazioni tecnico-economiche sul contenuto dell'offerta.

Gli interventi a bando presuppongono la selezione di domande di accesso agli aiuti presentate da soggetti terzi. I beneficiari dell'aiuto saranno pertanto i titolari dei progetti utilmente collocati in graduatoria in relazione alle risorse disponibili.

Contributo diretto alla Focus Area 6B

La misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 6B con le sottomisure 19.1., 19.2., 19.3. e 19.4. con le seguenti modalità:

- agli obiettivi della Focus Area 6B contribuiscono direttamente la sottomisura 19.1. "Sostegno preparatorio", agevolando la definizione della strategia di sviluppo locale in modo coerente con le esigenze dei territori; la sottomisura 19.2. "Supporto per la realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale (CLLD)" attraverso l'attuazione delle misure scelte in sede di

programmazione per il raggiungimento degli obiettivi dei Piani di Sviluppo Locale; la sottomisura 19.3. “Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale (GAL)” che garantirà l’attuazione di iniziative complementari alle precedenti, realizzate con forme di cooperazione sia a livello regionale, che nazionale e transnazionale; la sottomisura 19.4. “Sostegno per costi di esercizio e animazione” assicurando le risorse per le attività di gestione e di animazione dei territori.

Contributo indiretto alle Focus Area 3A, 4A, 4B, 5C e 6A

Fermo restando che il contributo indiretto alle diverse Focus Area sarà variabile in base alle scelte di ogni singolo GAL, si ritiene che l’azione del Leader può essere particolarmente efficace nella fase di stimolo all’aggregazione di imprenditori locali del settore agricolo finalizzata alla creazione e piena operatività di filiere corte locali o di mercati locali, che possono rappresentare un elemento importane di sviluppo economico di particolari territori specie se attivati in connessione ad altre azioni di valorizzazione degli stessi (Focus Area 3A). L’azione del GAL può essere particolarmente utile nel favorire l’adesione degli agricoltori in modo aggregato alle misure volte alla tutela della biodiversità (Focus Area 4A) e alla migliore gestione delle risorse idriche (Focus Area 4B), anche in connessione alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del territorio interessato dagli accordi. Analogo stimolo all’aggregazione può essere esercitato nel campo della produzione energetica, cercando di favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali integrate che riescano ad interconnettere la fase di produzione locale di biomassa, in prevalenza forestale, con i potenziali utilizzatori di energia da fonte rinnovabile, in primo luogo le strutture pubbliche locali (Focus Area 5C). Lo stimolo alla cooperazione tra soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio di competenza, può avvenire anche nel campo dello sviluppo economico generato dalle micro imprese sia agricole che extra agricole nel settore turistico, e in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'educazione ambientale e alimentare, nonché in riferimento al potenziamento della domanda di servizi telematici, garantendo la formazione, l’alfabetizzazione ed il supporto all’introduzione di tecnologie digitali, nelle imprese agricole, nell’agroindustria e nelle PMI delle aree rurali, operando in questo modo in maniera analoga alla Focus Area 6A.

Contributo agli obiettivi trasversali

Ciascun Piano di Sviluppo Locale indicherà in quale misura le scelte effettuate contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi trasversali e come saranno rispettati i principi di uguaglianza e non discriminazione. In particolare, per quanto riguarda l’innovazione connessa alle misure ed agli interventi finanziati, si incoraggiano i GAL a dare preferenza a progetti innovative, inserendo tra i criteri di selezione dei PSL la dimostrazione del perseguimento dell’implementazione dell’innovazione nelle strategie di sviluppo locale.

Le sottomisure previste, inoltre, potranno dare un considerevole contributo al raggiungimento dell’obiettivo trasversale innovazione in relazione alla applicazione dei principi della governance multilivello, con l’individuazione di aree di aggregazione e progettazione integrata a livello territoriale sub GAL, che rappresenta un modello organizzativo particolarmente innovativo e finalizzato a garantire la massima partecipazione alle scelte da parte dei soggetti locali, pur mantenendo una visione strategica di livello più elevato da parte dei GAL.

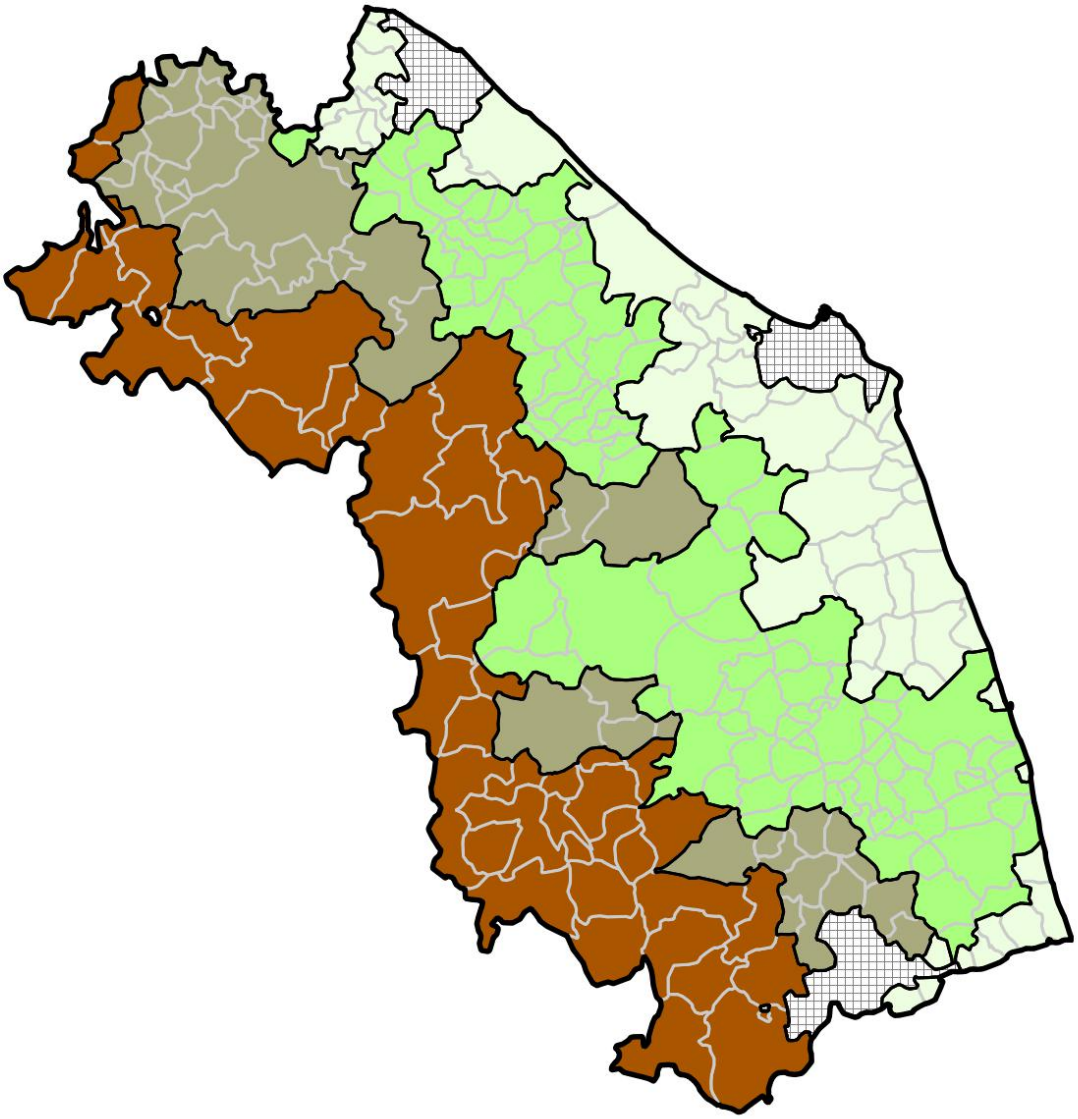


fig.1 § 8.2.19.2 Zonizzazione aree rurali regionale

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
19.1.			I		I	I				I			I	X				V
19.2.			I		I	I				I			I	X				V
19.3.			I		I	I				I			I	X				V
19.4.			I		I	I				I			I	X				V

X = contributo agli obiettivi (target) della focus area
I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area
V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.3 § 8.2.19.2 - Contributo della misura 19 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.17.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.17.3.1. Sottomisura 19.1 - Azione A) - FA 6B - Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno preparatorio è relativo all'animazione dei territori per la preparazione delle strategie. Tale attività è funzionale a migliorare la qualità della progettazione delle strategie di sviluppo locale e del partenariato. E' uno strumento limitato nel tempo e precedente la selezione delle strategie.

La sottomisura prevede il sostegno di attività strettamente correlate alla costituzione dei partenariati ed alla definizione della strategia di sviluppo locale, anche in funzione della possibilità di prefigurare fabbisogni territoriali specifici per sub aree ricomprese nell'area Leader oggetto della programmazione generale.

L'azione di animazione, in tale contesto, comprende in particolare attività ed iniziative necessarie per incoraggiare i membri della comunità, a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

8.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Normative comunitarie, nazionali e regionali per quanto riguarda i contratti pubblici.

8.2.17.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno preparatorio può essere assegnato sia ai GAL costituiti che a quelli di nuova costituzione a condizione che rispettino i seguenti requisiti:

- siano costituiti da partenariati locali composti dai soggetti rappresentativi delle parti economiche e sociali del territorio sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- garantiscano la formale adesione al partenariato dei Comuni del territorio candidato, in modo da garantire il rispetto dei seguenti parametri:
    - il numero di abitanti dei Comuni aderenti raggiungano almeno 40.000 abitanti e non superino 150.000 abitanti (ultimo censimento ISTAT);
    - i territori dei suddetti Comuni costituiscano un'area contigua, senza soluzione di continuità.

Ciascun Comune può aderire con il proprio territorio ad un solo GAL.

8.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili saranno quelli sostenuti al fine di garantire le attività di animazione e di preparazione delle strategie ed in particolare:

- costi per il personale;
- studi, acquisizione dati, analisi, consulenze e spese di redazione di elaborati;
- azioni legate alla consultazione delle comunità locali (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri) esplicitamente finalizzati all'elaborazione di un Piano di sviluppo locale;
- azioni di formazione per gli attori locali.

8.2.17.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono fissati i seguenti criteri di ammissibilità:

- Costi effettivamente sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno finalizzati ad un piano di sviluppo locale ammissibile anche se non finanziabile. Non sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della strategia di sviluppo locale del GAL;
- Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal Gal che beneficia del sostegno, sia ammessa o meno al finanziamento. I progetti potranno in ogni caso essere finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione dal bando regionale.

8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di sostegno dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso, secondo le priorità sotto riportate:

- Modalità previste di coinvolgimento del partenariato locale nella definizione delle strategie generali del PSL e nella individuazione di strategie di aggregazione territoriale sub-GAL:
  - Livello di dettaglio e chiarezza del progetto;
  - Strategia organizzativa ed attività previste.

8.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% delle spese ammissibili per un importo massimo pari a 50.000 € per beneficiario. Tutte le spese sono ammesse esclusivamente nel caso siano state effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

8.2.17.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Con riferimento alle tipologie di rischio specifiche per la sotto-misura si riportano le azioni di mitigazione relative:

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra

offerte diverse, l’impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall’errata applicazione delle regole per l’acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l’Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell’aiuto.

8.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi dettaglio al livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi dettaglio al livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non è erogato alcun anticipo nella presente sottomisura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio al livello di misura.

8.2.17.3.2. Sottomisura 19.2 - Azione A) - FA 6B - Attivazione di sottomisure per gli obiettivi delle aree tematiche (GAL)

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.17.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente azione prevede la possibilità di attivare interventi in tutte le misure del PSR per le quali è riconosciuto il potenziale di valore aggiunto dell'approccio Leader.

Gli interventi saranno individuati da ciascun GAL nel proprio Piano di Sviluppo Locale in coerenza con le strategie per lo sviluppo del proprio territorio. In base a quanto indicato nell'Accordo di Partenariato, ciascun GAL concentrerà le proprie azioni su un numero limitato di ambiti di intervento, scelti sulla base delle esigenze rilevate nel territorio. Potranno essere scelti al massimo 3 ambiti tra quelli indicati al paragrafo 8.2.31.2.

Gli interventi dovranno essere proposti da ciascun GAL nel proprio Piano di Sviluppo Locale in coerenza con le strategie per lo sviluppo del proprio territorio. Il PSL dovrà far emergere chiaramente il valore aggiunto degli interventi Leader rispetto a quelli standard attuati nell'ambito di altre misure. In particolare, saranno indicate le correlazioni tra sottomisure attivate, tipologie di intervento, aree di intervento e condizioni di ammissibilità di ciascuna sottomisura il cui insieme riesce ad apportare un differenziale significativo rispetto alle normali procedure regionali. Tutto quanto sopra al fine di rendere conto del raggiungimento degli obiettivi della strategia locale, della realizzazione di valore aggiunto mediante l'approccio Leader e dell'efficienza dei finanziamenti e dei costi operativi.

Ciascun Piano di sviluppo locale indicherà anche il profilo di innovazione che possono assumere le tipologie di progetti attivabili in base alle sottomisure scelte dai GAL, e delle relative modalità di sostegno.

Il coordinamento sarà assicurato in occasione delle operazioni relative a:

- la verifica dei bandi elaborati dai GAL per la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarietà con gli altri programmi e strumenti operativi;
- la verifica della coerenza e pertinenza dei criteri di selezione scelti con gli obiettivi del PSL.

Inoltre, tutte le misure del Programma, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, sono supportate e gestite dal medesimo sistema informativo. La medesima banca dati consentirà lo svolgimento di controlli al fine di evitare il doppio finanziamento e di garantire la complementarietà degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR.

Il confronto con le banche dati ed il sistema di monitoraggio regionale del FESR consentirà di evitare il doppio finanziamento con altri fondi SIE; il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) sarà utilizzato per ulteriori verifiche a carico delle eventuali misure a superficie.

8.2.17.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le operazioni da finanziare e le specifiche condizioni di ammissibilità saranno indicati dai GAL in funzione della strategia di sviluppo dei rispettivi Piani di Sviluppo Locali, in coerenza con la politica di sviluppo rurale ed i principi dell'Unione Europea ed in conformità con la normative europea, nazionale e regionale.

8.2.17.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le Regole generali del FEASR, con le regole sull'ammissibilità delle spese di cui agli art. dal 65 al 71 del Reg. UE 1303/2013 e con le norme che disciplinano ciascuna materia oggetto dell'intervento ed in particolare ove applicabile con la normativa sugli aiuti di Stato.

8.2.17.3.2.4. Beneficiari

Attori locali, GAL.

8.2.17.3.2.5. Costi ammissibili

Nel caso in cui i GAL attivino misure o sottomisure identiche a quelle avviate dal PSR potranno essere prese a riferimento le spese ammissibili elencate in ambito regionale. In presenza di eventuali differenze le stesse saranno valutate in base alla coerenza con gli obiettivi e le strategie indicate nel PSL, nel rispetto delle indicazioni di cui alle regole generali ed agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013 ed agli articoli 45, 60, 61, 62 e 63 del Reg. CE 1305/2013. Con identica procedura saranno valutate le spese ammissibili per gli interventi attivati dal GAL in assenza di un pari avvio dell'intervento da parte regionale.

8.2.17.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità negli interventi attivati dal GAL, saranno valutate in sede di approvazione del Piano di Sviluppo Locale in riferimento alle priorità individuate nell'Accordo di Partenariato e dal PSR, alla normativa comunitaria, alla coerenza con le strategie dei PSL.

8.2.17.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei GAL sono relativi a:

A. Struttura del partenariato;

B. Capacità del GAL di dare attuazione al PSL;

C. Struttura ed impostazione del PSL

I criteri di selezione delle misure attivate dai GAL saranno proposti dai GAL stessi sulla base delle strategie individuate nei PSL saranno approvati previa valutazione della loro coerenza e pertinenza con gli obiettivi del PSL e dopo essere stati sottoposti al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.17.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per i tassi di aiuto ed i massimali di contributo degli interventi attivati dai GAL, si farà riferimento a quelli previsti dal PSR. In presenza di differenze, o nel caso di interventi non attivati in ambito PSR, i GAL proporranno intensità di aiuto e massimali di contributo adeguatamente motivate in funzione della tipologia degli interventi e della strategicità degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi della SSL.

Sono esclusi tassi di aiuto che non prevedano il cofinanziamento da parte dell'investitore pubblico o privato.

Il contributo ai beneficiari privati può essere erogato in regime De Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 e ss. mm. ii. ed ai sensi del Reg. UE 2023/2831 e ss.mm.ii. Sulla base delle proposte progettuali dei GAL sarà verificato anche il rispetto della normativa sugli aiuti di stato e le eventuali modalità di notifica o esenzione alla Commissione.

Per le sottomisure 19.2.7.4 operazione A) – 19.2.7.5 operazione A) – 19.2.7.6 operazione A) dei PSL dei Gal si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N) prorogato con SA.59102 (2020/N).

Per la sottomisura 19.2.7.2 operazione A) azione C) del Gal Colli Esini si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N) prorogato con SA.59102 (2020/N).

8.2.17.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali alle misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

8.2.17.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Vedi dettaglio a livello di misura.

8.2.17.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.17.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.17.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi dettaglio al livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi dettaglio al livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E’ ammissibile il pagamento dell’anticipo al beneficiario pari al 50% del contributo concedibile ove l’operazione preveda sostegno a investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio al livello di misura.

8.2.17.3.3. Sottomisura 19.3 - Azione A) - FA 6B - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.17.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione intende rafforzare la capacità sia progettuale che gestionale dei partenariati locali tramite la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale e trasnazionale che contribuiscono grazie alla valorizzazione di aspetti e temi locali al raggiungimento degli obiettivi in riferimento alle aree tematiche individuate dalle strategie.

La cooperazione integra l'operato dei GAL allo scopo di diffondere buone prassi, rafforzare la capacità di dialogo con altri territori e realizzare in comune azioni concrete che producono effetti sui rispettivi territori. Obiettivo delle attività di cooperazione sarà quello di dare valore aggiunto alla strategia di sviluppo locale tramite la valorizzazione delle esperienze di rete e lo scambio di esperienze, la costruzione di progetti caratterizzati dall'integrazione tra azioni comuni ai diversi territori, alla diffusione di buone prassi, allo sviluppo di esperienze innovative ed alla realizzazione di interventi di sistema.

Le iniziative comuni e l'elaborazione di progetti congiunti favorisce la complementarietà con altri territori e la condivisione di percorsi e processi di sviluppo delle aree rurali.

La cooperazione ha anche la funzione di consentire il superamento di vincoli strutturali legati alla dimensione locale grazie a contesti più ampi e ad una massa critica adeguata a garantire la vitalità di un progetto in relazione a dimensioni economiche globali.

Le attività di cooperazione saranno sviluppate tramite accordi di partenariato con altri territori caratterizzati dalla strategia di sviluppo locale LEADER con il comune obiettivo di realizzare attività concrete e dagli effetti durevoli, frutto di un processo partecipativo dal basso."

Il sostegno di questa operazione sarà finalizzato:

- alla costruzione di partenariati tra territori ed alla promozione di relazioni durature di cooperazione;
- a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL;
- a valorizzare le risorse endogene dei territori nell'ambito di un reciproco scambio di esperienze;
- alla realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali.

8.2.17.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale. Il sostegno è garantito ai progetti di cooperazione selezionati ed ammessi.

8.2.17.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le regole generali del FEASR e le regole di ammissibilità delle spese di cui agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013.

8.2.17.3.3.4. Beneficiari

GAL selezionati per l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale nella Regione Marche.

Il progetto può prevedere partner che partecipano dando il loro contributo sia in termini finanziari che operativi.

8.2.17.3.3.5. Costi ammissibili

Sono eleggibili le spese riferite alla preparazione e implementazione dei progetti.

1. Spese ammissibili di **pre-sviluppo** del progetto che a titolo esemplificativo riguarderanno:

- spese relative alla ricerca partner, inclusi viaggi, trasporti locali, vitto e alloggio del personale impiegato;
- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specialistiche ed altre attività inerenti (redazione progetti .....);
- spese relative alla comunicazione ed informazione, compresi traduzione ed interpretariato, traduzione testi, azioni di sensibilizzazione, informazione dei territori ed altre attività inerenti;
- spese relative all'organizzazione di riunioni ed incontri (affitto locali, noleggio attrezzature, catering, interpretariato e traduzione ed altre attività connesse);
- spese generali relative all'organizzazione ed al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.

2. Spese relative all'attuazione del progetto di cooperazione:

- per gli interventi che ricadono nelle singole misure dei PSL, si rimanda alle tipologie di spese ammissibili individuate nelle relative schede di misura; laddove tali interventi non siano presenti nei PSL si rimanda alle tipologie di spesa individuate nelle relative schede di misura del PSR;
- inoltre in relazione alla specificità delle azioni di cooperazione è possibile individuare le seguenti categorie di spesa:

- spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;

- spese relative a riunioni ed incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature;

- spese per servizi di interpretariato e traduzioni.

8.2.17.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La cooperazione:

- deve prevedere il coinvolgimento di almeno 2 GAL selezionati nel territorio nazionale, cooperazione interterritoriale o in Stati differenti (anche extra UE), cooperazione trasnazionale;
- deve individuare un GAL capofila;
- deve essere coerente con le strategie del PSL;
- deve prevedere la realizzazione di un progetto comune concreto, con obiettivi definiti e risultati misurabili, una ricaduta sul territorio ed un valore aggiunto nell'ambito della strategia locale.

Per le tipologie di intervento individuate dai GAL, nell'ambito dei progetti di cooperazione, le condizioni di ammissibilità sono quelle previste nell'ambito delle misure dei PSL o analoghe a quelle del PSR per le misure non previste nei relativi PSL.

8.2.17.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri saranno proposti dall'AdG al Comitato di sorveglianza e saranno basati sui seguenti elementi:.

- coerenza del progetto con le scelte strategiche effettuate dal GAL;
- qualità progettuale;
- qualità del partenariato;
- progetti che prevedono la messa in rete delle attività di valorizzazione e promozione territoriale effettuate da tutti i Gruppi di Azione Locale (GAL) della Regione Marche.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.17.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo pubblico per le spese afferenti alla fase di pre-sviluppo e di gestione del progetto di cooperazione è pari al 100% della spesa ammessa.

Nel caso di progetti di cooperazione contenenti interventi già previsti nell'ambito del PSL o analoghi a quelli del PSR qualora non previsti nei relativi PSL, si farà riferimento agli stessi tassi di aiuto ed ai massimali ivi stabiliti.

In caso di differenze o di tipologie di intervento diverse da quelle sopra indicate, si farà riferimento al regime di aiuto applicabile.

Tranne che per gli interventi attuati interamente dal GAL deve essere previsto il cofinanziamento dell'investitore pubblico o privato.

8.2.17.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali alle misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

8.2.17.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Vedi dettaglio a livello di misura.

8.2.17.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.17.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.17.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

In base all'art. 44 del Reg. UE 1305/2013 l"AdG adotta un sistema di presentazione permanente tramite bandi "stop and go". I bandi conterranno criteri di selezione dei progetti di cooperazione trasnazionale sottoposti al Comitato di Sorveglianza e forniranno un elenco delle spese ammissibili al più tardi 2 anni dopo la data di approvazione del PSR..

I progetti di cooperazione sono approvati dall'AdG non oltre 4 mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi dettaglio al livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi dettaglio al livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammissibile il pagamento dell'anticipo al beneficiario pari al 50% del contributo concedibile ove l'operazione preveda sostegno a investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio al livello di misura.

8.2.17.3.4. Sottomisura 19.4 - Azione A) - FA 6B - Gestione operativa ed Azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.17.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura consente la piena attuazione dei PSL attraverso:

A. la gestione operativa di tutte le fasi e le procedure previste per l'attuazione dell'iniziativa.
B. una capillare azione di animazione sul territorio in considerazione del fatto che la programmazione bottom-up e l'accompagnamento delle successive fasi gestionali richiedono una partecipazione attiva degli operatori locali.

8.2.17.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso per gli interventi collegati all'attività di gestione e di animazione effettuate dal GAL ed è assegnato in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art 67 lettera a) del Reg. (UE) 1303/2013. È ammessa la possibilità di concedere un anticipo del 50% del contributo pubblico relativo alle spese di gestione e animazione.

8.2.17.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le regole generali del FEASR e le regole di ammissibilità delle spese di cui agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013 ed agli articoli 45, 60, 61, 62 e 63 del Reg. CE 1305/2013.

8.2.17.3.4.4. Beneficiari

I Gruppi di Azione Locale selezionati.

8.2.17.3.4.5. Costi ammissibili

Costi di gestione

Le spese ammissibili sono i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD, consistenti in costi operativi (affitto sede, riscaldamento, energia elettrica, acqua, etc.), acquisto o noleggio arredi e dotazioni ed eventuali lavori di adeguamento delle sedi del GAL, spese amministrative (costituzione, registrazione, sindaci revisori, etc.), spese per le assicurazioni/fideiussioni richieste dalle

presenti norme, costi per il personale, (compensi e rimborsi spese), spese per la formazione del personale, spese per acquisizione di consulenze specialistiche, spese per attività di informazione e pubblicità sulle opportunità e le realizzazioni della strategia di sviluppo locale, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari, nonché costi connessi alla sorveglianza ed alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g) del Reg. (UE) 1303/2013.

Il sostegno per i costi di esercizio di cui alla presente azione, ed i costi di animazione di cui alla successiva azione B) non possono superare congiuntamente il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia CLLD, e saranno stabiliti nel bando di selezione dei GAL.

Costi di animazione

Le spese ammissibili sono i costi di animazione per la strategia CLLD, per agevolare gli scambi tra le parti interessate, intesi a fornire informazioni, e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

Il sostegno per i costi di animazione di cui alla presente azione, ed i costi di esercizio di cui alla precedente azione A) non possono superare congiuntamente il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia CLLD, e saranno stabiliti nel bando di selezione dei GAL.

8.2.17.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

I costi sono ammissibili dalla data della presentazione della domanda di sostegno che è quella di presentazione della strategia di sviluppo locale del GAL.

8.2.17.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei GAL beneficiari dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito, secondo le priorità sotto riportate:

- Qualità dei Piani di Sviluppo Locale presentati;
- Livello delle capacità tecnico amministrative del GAL.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.17.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile a contributo.

8.2.17.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

8.2.17.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Con riferimento alle tipologie di rischio specifiche per la sotto-misura si riportano le azioni di mitigazione relative:

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.

8.2.17.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

8.2.17.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.17.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi dettaglio al livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi dettaglio al livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Sarà concesso un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico per le spese di gestione ed animazione.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi dettaglio al livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio al livello di misura.

8.2.17.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

I rischi specifici per la sotto-misura sono classificabili nelle tipologie R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) e R4 (appalti pubblici).

Si puntualizza inoltre che:

- Il carattere multisettoriale dello sviluppo locale LEADER comporta il rischio di sovrapposizioni tra interventi di sostegno cofinanziati con altre misure dello sviluppo rurale o altri fondi;
- Complessità dei sistemi amministrativi e di controllo;
- Procedure e tempi di attuazione differenziati a livello regionale e nazionale nell'attuazione della cooperazione.
- Nel caso di GAL esitenti, possibile sovrapposizione delle spese relative alla gestione del periodo di programmazione 2007-2013 con i costi preparatori al periodo 2014-2020;
- Possibile conflitto di interessi dei membri dei GAL che possono influenzare le decisioni,

direttamente o indirettamente, con la conseguenza di un impiego inefficace o inefficiente dei fondi dell'UE;
- Superamento del limite del 25% dei costi di gestione e di animazione rispetto alla spesa totale del PSL effettivamente sostenuta.

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione.

8.2.17.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Appalti pubblici - Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo, ad esempio predisponendo per i beneficiari una guida su come applicare le norme vigenti sugli appalti pubblici e coinvolgendo le autorità competenti in materia di osservatorio sui contratti pubblici.

Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole:

- affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato
- scorretta applicazione dei criteri di selezione
- violazione delle regole sulla concorrenza.

Procedure di acquisto da parte di privati - L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori.

Ragionevolezza dei costi - Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni.

Sistema dei controlli (amministrativi e in situ) - Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di

Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.

In particolare si puntualizza che:

- Per quanto riguarda il rischio di sovrapposizione e di doppio pagamento, la Regione provvede ad effettuare controlli incrociati sui dati di base delle singole azioni di sostegno. Per quanto riguarda tutte le misure del PSR e quelle attuate sulla base delle strategie di sviluppo locale, questo avviene automaticamente in quanto tutte queste misure sono supportate e gestite dal medesimo sistema informativo. Il software sarà inoltre implementato per effettuare le verifiche con i dati relativi agli investimenti finanziati con I fondi FESR e FSE;
- Per la complessità dei sistemi gestionali, l'Autorità di gestione provvederà a definire norme di attuazione del PSR tese a semplificare gli adempimenti. In particolare l'AdG, provvederà all'adozione delle disposizioni stabilite a livello centrale per i costi standard di riferimento. Vedi sez. 2.5 dell'AdP;
- Per le difformità nazionali e regionali relative alle modalità di attuazione (valutazione, approvazione, finanziamento) dei progetti di cooperazione l'Autorità di gestione adotterà la massima flessibilità possibile per permettere il coordinamento da parte dei GAL e degli altri partner progettuali.
- Per il periodo di sovrapposizione dei due periodi di programmazione, le spese dovranno essere rendicontate con una chiara allocazione della spesa per ciascuna voce di costo;
- I membri dei comitati decisionale o di valutazione dei progetti del GAL che abbiano un interesse personale, politico, professionale o imprenditoriale in un progetto proposto devono dichiararlo per iscritto e astenersi da qualsiasi discussione, valutazione o decisione in merito al progetto. La questione deve essere sottoposta all'autorita di gestione;
- Controllo specifico volto a verificare il superamento del limite del 25% dei costi di gestione e di animazione rispetto alla spesa totale del PSL effettivamente sostenuta.

8.2.17.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.17.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.17.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori delle misure LEADER sono descritte nei paragrafi specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Il PSR Marche non ha previsto l'attivazione del "kit di avviamento LEADER" in quanto tutte le comunità locali risultavano aver già attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo saranno selezionate da un comitato istituito a tale scopo dall'AdG responsabile e da questa approvate. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Le strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo potranno essere selezionate anche successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG non intende proporre limiti di popolazione superiori o inferiori a quelli descritti all'art. 33 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Non è prevista l'attivazione del coordinamento plurifondo con altri Fondi Strtturali Europei. La gestione CLLD avverrà in funzione delle modalità descritte al capitolo 14.1.1

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Vedi dettaglio a livello di sottomisura/operazione.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse. Nell'ambito dei GAL le decisioni di selezione saranno assunte per almeno il 50% da partner che non sono autorità pubbliche. Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo da parte dei GAL si debba rispettare pienamente la logica *bottom-up* grazie alla quale il metodo LEADER è in grado di sviluppare le proprie potenzialità e quindi contribuire con il proprio valore aggiunto agli obiettivi dello sviluppo rurale. In tal senso quindi la misura 19 – Sviluppo locale LEADER non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso il Piano di Sviluppo, nel quale sono ammissibili tutti i tipi di azione finanziabili dai fondi SIE, purché concorrenti all’attuazione degli obiettivi del PSR e della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Le azioni si svilupperanno in relazione ad uno o più degli ambiti tematici di intervento indicati nella misura (in conformità con l’accordo di partenariato).

In sede di di selezione delle strategie di sviluppo locale l'Autorità di Gestione presterà la dovuta attenzione alla valutazione delle complementarietà e integrazioni con la strategia generale del Progarmma di Sviluppo Rurale della Regione Marche.

Inoltre, l'Amministrazione regionale svolgerà verifiche sui bandi dei GAL al fine di evitare potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe misure del programma oltre che per verificare la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarietà con gli altri programmi e strumenti operativi.

Si evidenzia, altresì, che tutte le misure del Programma, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, saranno supportate e gestite dal medesimo sistema informatico che garantirà lo svolgimento di controlli e verifiche incrociate anche ai fini del rispetto alla demarcazione degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR. Lo scambio dati tra i sistemi informativi SIAR e SIGFRIDO eviteranno sovrapposizioni con analoghi interventi sostenuti dal FESR.

8.2.17.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

8.2.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.18.1. Base giuridica

Reg (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all'epidemia di COVID-19.

Articolo 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1009 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020).

8.2.18.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura, da attuare su tutto il territorio regionale, intende fornire liquidità agli agricoltori ed alle imprese agricole particolarmente colpite dalle misure restrittive introdotte, a partire da febbraio 2020, a livello nazionale ed internazionale a causa della diffusione del virus COVID-19 che hanno determinato una totale interruzione delle attività e una contestuale e grave crisi economica e sociale. La misura risponde ai problemi di liquidità di dette aziende particolarmente colpite dalla crisi per garantire la continuità delle loro attività economiche.

La misura intende dare una risposta al fabbisogno 5 "Incrementare l'efficienza e la capacità competitiva delle aziende agricole, forestali e agroindustriali" e al fabbisogno 7 "Incentivare le imprese agricole e forestali, che erogano servizi sociali, ambientali, ricreativi e turistici" del presente programma e si articola

come segue:

Sottomisura 21.1.

- Operazione A) – Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale (FA 2A);
- Operazione B) – Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello (FA 2A).

Contributo diretto alla Focus Area 2A

La misura contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

Sotto misura	Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Temi trasversali		
	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Cambiamenti climatici	Innovazione
21.1.	*X*																	

X = contributo diretto agli obiettivi della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tab.1§ 8.2.18.2 Contributo della misura 21 alle FA ed agli obiettivi trasversali

8.2.18.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.18.3.1. Sottomisura 21.1 – Operazione A) – FA 2A – Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.18.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell'attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19; tutt'ora si registra una caduta sostanziale delle prenotazioni e delle presenze a causa

della fortissima riduzione dei flussi turistici, sia interni sia internazionali. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica marchigiana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche e dalle aziende agricole che nell'ambito dell'agricoltura sociale erogano servizi educativi (secondo il modello di "Agrinido di Qualità della Regione Marche) ha comportato un grave pregiudizio per la continuità aziendale in tale comparto, e pertanto un analogo sostegno verrà concesso a tali realtà.

L'operazione pertanto concorre al fabbisogno 7 del presente programma nell'ambito della focus area 2A volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole.

8.2.18.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

8.2.18.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 *final* del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- Comunicazione della Commissione UE C(2020) 2215 *final* del 3.4.2020 "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- Comunicazione della Commissione UE 2020/C 164/03 "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 *final* del 29.6.2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- Comunicazione della Commissione UE 2020/C 340 I/01 "Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";
- Comunicazione della Commissione UE C(2021) 564 final del 28.1.2021 "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";
- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio);
- Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20: Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche;
- Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21: Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura;
- Regolamento Regionale 04 novembre 2013, n. 6: Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura);
- Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 722 del 24 maggio 2011 Approvazione “Modello di Agrinido di Qualità” della Regione Marche;
- Legge 18 agosto 2015, n. 141 Disposizioni in materia di agricoltura sociale;
- Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 744 del 15/06/2020: L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità attuative generali per l’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende florovivaistiche; nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello; per interessi e oneri maturati nello svolgimento attività di promozione e informazione; nelle aziende vitivinicole con aiuti allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità e alla distillazione di vini non a denominazione di origine;
- Decreto della Posizione di Funzione “Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno” n. 149 del 18/06/2020: L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020. Approvazione bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Importo totale € 2.000.000,00, capitolo 2160110281 del bilancio 2020/2022, annualità 2020 e ss. mm. ii.

8.2.18.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, come stabilito dall’articolo 11 della Legge Regionale n. 21/2011 che esercitano attività agrituristica;
- imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, come stabilito dall’articolo 11 della Legge Regionale n. 21/2011 che esercitano attività di fattoria didattica;
- imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, come stabilito dagli articoli 11 e 25 della Legge Regionale n. 21/2011 che esercitano attività di agricoltura sociale.

8.2.18.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente. La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

8.2.18.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per le aziende che esercitano attività agrituristica:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011;
- essere autorizzato ad esercitare l'attività agrituristica.

Per le aziende che forniscono esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011 oppure essere iscritto nell'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche con richiesta di iscrizione all'EROA;

Per le aziende che esercitano attività di agricoltura sociale:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale (EROAS), come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011.

L'iscrizione all'EROA e all'EROAS in ogni caso, risulta accessibile a tutte le aziende agricole che rispondono ai requisiti previsti dalla medesima normativa.

L'azienda non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e ss. mm. ii., al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 *final* del 29.06.2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio[*] o aiuti per la ristrutturazione[**].

[*] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

[**] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

8.2.18.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.18.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti, l'importo del contributo pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola è modulato in base alla stima della perdita di fatturato correlato alla chiusura dell'attività nel periodo febbraio-luglio 2020.

La stima della perdita di fatturato viene fatta calcolando quanto il periodo di chiusura o riduzione dell'attività per effetto del COVID-19 incida, utilizzando come base il fatturato dell'azienda nell'annualità precedente e tenendo conto del suo periodo di apertura ordinaria.

Un aiuto forfettario base viene erogato anche alle aziende che hanno avviato o riavviato (nel cratere sismico) l'attività successivamente al 1° gennaio 2020.

L'aiuto verrà erogato nell'ambito dei seguenti scaglioni:

- da 1.000,00 a 3.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato relativamente minori;
- da 3.000,01 a 5.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato intermedie;
- da 5.000,01 a 7.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato relativamente maggiori.

L'importo massimo del sostegno non è superiore a 7.000 euro per azienda.

L'importo è concesso nel rispetto del regime quadro notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO e ss. mm. ii., coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 e ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".

8.2.18.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.18.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

In particolare, l'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

- Rischio connesso al cumulo degli aiuti con altri interventi ricadenti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Decisione C(2020)1863 e ss.mm.ii;
- Rischio di sovracompensazione con altri interventi regionali e nazionali volti a perseguire finalità

analoghe a quelle della presente misura.

8.2.18.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da svolgere.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità sia per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione sia attraverso azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, del non superamento del massimale di aiuto per impresa previsto al par. 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Decisione C(2020)1863 e ss.mm.ii;
2. laddove il richiedente sia beneficiario di analoghi aiuti erogati con fondi regionali e nazionali per le medesime finalità, l'Autorità di Gestione garantirà che non vi sia sovracompensazione rispetto alla perdita di fatturato stimata mediante verifica sul Registro Nazionale degli Aiuti.

8.2.18.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.18.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.18.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.18.3.2. Sottomisura 21.1 – Operazione B) – FA 2A – Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.18.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e alle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, gli allevamenti bovini estensivi da carne che adottano la cosiddetta "linea vacca-vitello". La crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto, visto che, come conseguenza del calo della domanda è calato il prezzo di vendita delle carni. Gli allevatori di vitelloni inoltre sono stati in alcuni casi impossibilitati a destinare i capi alla macellazione, come dimostrano anche i dati sul numero di capi macellati nella prima metà del 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019. Ciò ha comportato un aggravio di costi per gli allevatori, avendo dovuto alimentare e mantenere in azienda i capi per un periodo prolungato.

Tali problematiche hanno riguardato tutti gli allevamenti bovini da carne con linea vacca-vitello, sia di capi IGP Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale che gli altri e anche la filiera dei vitelli da ristallo. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico da carne, che risulta essere tra i più penalizzati dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19 ed è particolarmente strategico per la realtà regionale in particolare nelle aree interne e montane, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

L'operazione pertanto concorre al fabbisogno 5 del presente programma nell'ambito della focus area 2A volta a sostenere la redditività delle aziende agricole.

8.2.18.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie, in relazione ai capi detenuti in azienda al 31 gennaio 2020.

8.2.18.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19” (Decreto Cura Italia);

- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio);
- Legge Regionale 10 aprile 2020, n. 13: Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 227 del 29/04/2020: L.R. 13 del 10-04-2020, art. 11 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Approvazione bando per la concessione di contributi una tantum alle imprese agricole per l’emergenza epidemiologica COVID-19 “Promozione Vendita a Domicilio”. Importo totale € 1.900.000,00 - capitoli 2160110251, 2160120170 e 2160120171 - bilancio 2020-2022 – annualità 2020 e 2021;
- Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20: Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche;
- Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 744 del 15/06/2020: L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità attuative generali per l’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende florovivaistiche; nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello; per interessi e oneri maturati nello svolgimento attività di promozione e informazione; nelle aziende vitivinicole con aiuti allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità e alla distillazione di vini non a denominazione di origine;
- Decreto della Posizione di Funzione “Agricoltura a basso impatto, zootecnia e SDA di Pesaro” n. 346 del 19/06/2020: L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020. Approvazione bando per “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Importo totale € 450.000,00, capitolo 2160110286 del bilancio 2020/2022, annualità 2020.

8.2.18.3.2.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile che allevano bovini da carne con la linea vacca-vitello.

8.2.18.3.2.5. Costi ammissibili

Non pertinente. La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

8.2.18.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda:

1. il soggetto richiedente deve essere titolare di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentore di animali bovini da carne allevati con la linea vacca-vitello nati e allevati nella Regione Marche identificati sulla base del codice aziendale;

2. l'impresa deve avere una consistenza, con riferimento alla specie bovina da carne, non inferiore a 8 capi nati e allevati nella Regione Marche iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda;

3. l'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e ss. mm. ii., al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

8.2.18.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.18.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti, l'importo del contributo pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola è modulato in base alla stima dei minori ricavi e dei maggiori costi sostenuti dagli allevamenti bovini da carne con la linea vacca-vitello per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo febbraio-maggio 2020 commisurati alla dimensione aziendale.

L'aiuto verrà erogato nell'ambito dei seguenti scaglioni:

- da 1.000,00 a 3.000,00 euro per le aziende con perdite relativamente minori;
- da 3.000,01 a 5.000,00 euro per le aziende con perdite intermedie;
- da 5.000,01 a 7.000,00 euro per le aziende con perdite relativamente maggiori.

L'importo massimo del sostegno non è superiore a 7.000 euro per azienda.

8.2.18.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.18.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

In particolare, l'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

- Rischio di sovracompensazione con altri interventi regionali e nazionali volti a perseguire finalità analoghe a quelle della presente misura.

8.2.18.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da svolgere.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità sia per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione sia attraverso azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. laddove il richiedente sia beneficiario di analoghi aiuti erogati con fondi regionali e nazionali per le medesime finalità, l'Autorità di Gestione garantirà che non vi sia sovracompensazione rispetto ai minori ricavi/maggiori costi stimati anche mediante verifica sul Registro Nazionale degli Aiuti.

8.2.18.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.18.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.18.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.18.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.18.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha

sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura, oltre a quelli di natura trasversale del tipo R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), sono classificabili con la tipologia R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). Nello specifico, le cause di rischio più frequenti sono:

1. Controlli: in relazione al massimale dell'aiuto e alla sovracompensazione dell'aiuto.

8.2.18.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Controlli: identificazione delle condizioni di ammissibilità e selezione delle domande in relazione a elementi riscontrabili su banche dati certificate; per quanto riguarda l'Operazione A) verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, del non superamento del massimale di aiuto per impresa previsto al par. 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Decisione C(2020)1863 e ss.mm.ii; laddove il richiedente sia beneficiario di analoghi aiuti erogati con fondi regionali e nazionali per le medesime finalità, l'Autorità di Gestione garantirà che non vi sia sovracompensazione rispetto alla perdita di fatturato stimata per quanto riguarda l'Operazione A) e ai minori ricavi e maggiori costi stimati per quanto riguarda l'Operazione B) mediante verifica sul Registro Nazionale degli Aiuti.

8.2.18.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità

e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.18.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.18.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.18.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

Obiettivo generale della valutazione è quello di migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione del programma e di valutarne la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto (art. 54 Reg UE 1303/2013).

Obiettivo del piano di valutazione è in primo luogo quello di assicurare che siano intraprese le necessarie e appropriate attività di valutazione definite dal quadro normativo comunitario inerente il monitoraggio, la sorveglianza e la valutazione dei programmi (Reg UE 1303/2013 artt. 50,54-57; Reg UE 1305/2013 artt. 67-78)

Il piano di valutazione descrive pertanto, in un quadro complessivo e in un'ottica pluriennale i soggetti coinvolti, gli strumenti e fonti utilizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate, le attività che si intende porre in essere, per assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie per la verifica del programma e per la diffusione di risultati della valutazione stessa a tutti i potenziali stakeholders. La verifica del programma avviene in particolare nell'ambito delle relazioni annuali di attuazione, con particolare riguardo alla Relazione annuale di attuazione del 2017 e del 2019, e della valutazione ex post del programma all'interno dei quali quindi vengono riportati gli esiti della attività valutazione.

Il piano di valutazione, esplicitando ruoli e responsabilità, obiettivi, risorse e tempi, garantisce anche una maggiore trasparenza amministrativa, e mira a favorire nei soggetti interni ed esterni all'amministrazione la conoscenza del processo di valutazione quale importante strumento di apprendimento comune.

Obiettivo del piano è infatti anche quello di evidenziare quanto l'attività di valutazione sia parte integrante dell'attuazione del programma, fornendo un feedback, a cadenze temporali chiare, all'Autorità di Gestione, alla Commissione Europea, ai decisori politici, ai beneficiari, e a tutti gli altri soggetti coinvolti e interessati, non solo sull'avanzamento del programma, e sui suoi risultati rispetto agli obiettivi, ma anche sulle principali problematiche emerse fornendo indicazioni sulle possibili azioni da intraprendere.

Una maggiore consapevolezza della funzione dell'attività di valutazione mira anche a rafforzare la partecipazione attiva al processo di valutazione da parte dei soggetti interni all'amministrazione (dirigenti e funzionari responsabili della programmazione, attuazione, gestione e controllo delle misure in primis), ed esterni all'amministrazione, (GAL, beneficiari, altri stakeholders) sia come fornitori di dati e informazioni che come fruitori degli esiti della valutazione stessa.

Il piano ha anche il fine di esplicitare, sempre in un'ottica di trasparenza, la cosiddetta "domanda valutativa specifica regionale" ossia le tematiche/aspetti oggetto di prioritaria attenzione da parte dell'AdG per i quali si intendono realizzare approfondimenti valutativi e indagini aggiuntive rispetto al quadro comune di monitoraggio e valutazione comunitario, in quanto di particolare rilievo per la strategia regionale o di particolare complessità/specificità anche alla luce delle lezioni del precedente periodo di programmazione (vedi par.9.3.).

Attraverso il piano infine si intende rafforzare, rispetto al precedente periodo di programmazione, l'attività

di comunicazione dei risultati della valutazione, specificando gli obiettivi, i contenuti, gli strumenti, i destinatari, della strategia di comunicazione e il modo con cui si verifica e si dà conto dell'utilizzo dei risultati della valutazione. Obiettivo è quello di divulgare non solo gli obiettivi raggiunti dal PSR ma anche in senso più generale gli effetti che ha l'attuazione della politica di sviluppo rurale sul contesto socioeconomico e ambientale regionale.

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Gli organismi coinvolti nella attività previste dal Piano di Valutazione sono i seguenti:

Autorità di gestione (Adg).

L'Adg ha una serie di funzioni dettagliate nel capitolo 15, par.15.1. Per quanto riguarda specificatamente le funzioni connesse all'attuazione del piano di valutazione:

- definisce gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione,
- definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche, per il costante monitoraggio della sorveglianza finanziaria;
- implementa, in collaborazione con l'OP, il sistema informatico di monitoraggio a livello regionale, garantendo il trasferimento delle informazioni al Sistema Nazionale di Monitoraggio e la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione, per supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del PSR;
- redige e trasmette annualmente alla Commissione la relazione di cui all'art. 75 del Reg. (UE) 1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza;
- è responsabile dell'attività di valutazione e provvede all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma, coordina l'attività delle società selezionate, verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;
- è responsabile della direzione del Comitato di Sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per verificare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici

  Ai fini dell'attuazione del Piano di valutazione l'AdG presiede il Gruppo direttivo della valutazione e si avvale di un'unità di monitoraggio e valutazione per far fronte alle necessità legate alla raccolta, organizzazione e gestione delle informazioni e dei dati necessari alla realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione.

  Quale membro del Comitato per la Politica Regionale Unitaria, cabina di regia regionale volta ad

assicurare una gestione integrata delle risorse dei programmi POR FESR e FSE, PSR, PO FEAMP, PAR FSC e dei programmi di cooperazione territoriale, garantisce il coordinamento con le attività di valutazione degli altri fondi ESI.

Gruppo direttivo della valutazione

Svolge attività di:

- indirizzo strategico della valutazione stabilendo obiettivi e contenuti di ciascuna delle valutazioni prodotte in funzione di quanto stabilito nel Piano di Valutazione e proponendo eventuali aggiornamenti della domanda valutativa regionale;
- verifica dell'attività del valutatore e interlocuzione con lo stesso;
- recepimento delle indicazioni della valutazione nella programmazione e attuazione del programma;
- coordinamento con le valutazioni dei programmi finanziati dagli altri fondi SIE;
- organizzazione della divulgazione dei risultati della valutazione.

E' costituito da ADG, dirigente responsabile della programmazione, responsabile della valutazione, almeno un referente per priorità dello sviluppo rurale individuato tra i responsabili di misura/ focus area, il responsabile del piano di comunicazione.

Possono essere chiamati a partecipare al gruppo ulteriori soggetti interni all'amministrazione laddove l'attività di indirizzo, interlocuzione o verifica riguardino tematismi particolari o richiedano professionalità specifiche, compresi i referenti delle attività di valutazione degli altri fondi SIE.

Possono essere chiamati a partecipare al gruppo direttivo anche soggetti esterni all'amministrazione quali referenti del Mipaf/ rete rurale nazionale e referenti dei GAL.

Unità di monitoraggio e valutazione

Il gruppo analizza pianifica e mette in atto le azioni necessarie a garantire la disponibilità dei dati, provenienti dal sistema informativo regionale, dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e da altri fonti, comprese quelle statistiche e amministrative, nei contenuti e nei tempi necessari alle attività di monitoraggio finanziario fisico e procedurale e alle attività di valutazione del programma.

E' costituito dal responsabile del sistema informativo, dal responsabile del monitoraggio e dal responsabile della valutazione. Può essere chiamato a partecipare al gruppo un referente di OP AGEA.

L'unità di monitoraggio e valutazione e, nell'ambito delle proprie funzioni, il gruppo direttivo, operano in collegamento con tutta una serie di altri soggetti, interni ed esterni all'Amministrazione Regionale:

- i soggetti deputati ad attività di monitoraggio e analisi ambientale
- i soggetti titolari di dati statistici e amministrativi
- i referenti per le attività di monitoraggio e valutazione dei GAL
- l'Osservatorio Agroalimentare regionale
- il MIPAF e la Rete Rurale Nazionale
- la Commissione UE e la Rete Rurale Europea

Comitato di sorveglianza (Cds)

Il Cds, i cui compiti sono descritti al capitolo 15, per quanto attiene specificatamente all'attuazione del Piano di Valutazione, ai sensi degli artt. 49 reg.UE 1303/2014 e art. 74 reg. UE 1305/2013:

- valuta l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative;

- può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse;

- esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione;

- esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma.

Organismo pagatore (OP)

Il ruolo di OP per il Programma è svolto da AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il ruolo svolto da AGEA è quello di fornire informazioni fondamentali per le attività di monitoraggio e valutazione inerenti i beneficiari, le domande presentate, le operazioni finanziate, i pagamenti effettuati ed i controlli realizzati. La collaborazione strategica con l'OP sarà garantita nell'ambito dei rapporti interistituzionali con l'AdG, e attraverso le convenzioni sottoscritte tra le parti, l'interlocuzione operativa sarà assicurata nell'ambito dell'unità di monitoraggio e valutazione.

Gruppi di azione locale (GAL)

I GAL sono tenuti a fornire le informazioni per il monitoraggio e la valutazione del Programma con riferimento alle misure che gestiscono e applicano anche strumenti di autovalutazione con il supporto metodologico del valutatore indipendente del PSR .

I referenti dei GAL interloquiscono sia con il gruppo direttivo della valutazione per condividere gli obiettivi e i contenuti della valutazione delle Priorità/Focus Area su cui intervengono e per la valutazione del valore aggiunto dell'approccio LEADER sia con l'unità di monitoraggio e valutazione e il valutatore indipendente per il necessario interscambio su metodi, strumenti, indicatori da utilizzare.

Rete rurale nazionale (RRN)

La RRN partecipa all'attuazione del Piano di Valutazione del PSR supportando l'AdG attraverso documentazione tecnica, data base, materiale informativo, organizzazione di momenti di confronto, diffusione dei risultati della valutazione anche attraverso il portale.

Valutatore indipendente

La Regione Marche affiderà con procedura di evidenza pubblica la valutazione del PSR 2014-2020 ad un valutatore indipendente che dovrà garantire un coordinamento continuo con il gruppo direttivo della valutazione e con l'unità di monitoraggio e valutazione, la partecipazione ai comitati di sorveglianza e alle attività di divulgazione dei risultati della valutazione. Il valutatore dovrà altresì prevedere l'interlocuzione con i referenti nazionali e comunitari volta al confronto tecnico in materia di valutazione dello sviluppo rurale. Dovrà assicurare inoltre un adeguato supporto metodologico ai referenti dei GAL in materia di valutazione e coordinarsi col referente del Piano di comunicazione per le attività connesse alla divulgazione dei risultati della valutazione e al monitoraggio del loro utilizzo.

Il valutatore utilizza lo strumento del disegno della valutazione, che viene approvato dall'Autorità di gestione a inizio attività e successivamente aggiornato, per definire nel dettaglio contenuti e attività in funzione delle esigenze manifestate dal Gruppo direttivo della valutazione.

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

L'attività di valutazione verterà in primo luogo sulle tematiche individuate nell'allegato V al reg.UE 808/2014 "Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale" e quindi sarà finalizzata a fornire adeguate risposte ai quesiti valutativi comuni (QVC). Il questionario è composto da 18 quesiti afferenti ciascuno ad una focus area, che vanno ad indagare i risultati del PSR rispetto agli aspetti specifici e alle priorità della programmazione sviluppo rurale, 3 quesiti inerenti altri aspetti del PSR (assistenza tecnica, RRN, sinergie), 9 quesiti volti ad indagare i risultati e gli impatti del programma rispetto agli obiettivi della strategia Europa 2020 e gli obiettivi trasversali della politica di sviluppo rurale (innovazione, ambiente, clima).

La valutazione analizza pertanto il contributo del PSR a ciascuna priorità e FA e agli altri aspetti sopra citati, in linea con le indicazioni del "sistema comune di monitoraggio e valutazione" di cui all'art.14 del

reg.UE 808/2014, attraverso l'utilizzo di indicatori di risultato e impatto che misurano i progressi del programma rispetto agli obiettivi quantificati e i suoi effetti netti.

La valutazione dovrà inoltre analizzare, trasversalmente alle priorità e FA, in che modo il PSR ha risposto ai fabbisogni delle aree colpite dagli eventi sismici dei mesi di agosto, ottobre 2016 e gennaio 2017.

Sarà richiesto al valutatore di approfondire alcuni aspetti di particolare rilievo per la strategia reg.le in riferimento a ciascuna priorità (P) riportatati nella tab.1 §9.3

La valutazione dovrà verificare la capacità del PSR Marche

con riferimento alla Priorità 1:

di promuovere una maggiore adesione da parte degli agricoltori alla formazione rispetto al passato, e di promuovere l'utilizzo di servizi specialistici e innovativi da parte delle imprese; di innalzare il livello di innovazione di processo, prodotto e organizzativa del sistema produttivo reg.le attraverso gli strumenti di cooperazione e i GO; di migliorare il coordinamento tra gli attori del sistema della conoscenza

con riferimento alle Priorità 2 e 3:

di stimolare il miglioramento e la valorizzazione della qualità delle produzioni e lo sviluppo della multifunzionalità aziendale verso attività di valenza sociale o ambientale, la competitività sostenibile (ossia interventi che coniughino economicità e sostenibilità); promuovere il ricambio generazionale e sostenere imprese condotte da giovani anche attraverso una verifica su quelle avviate con il precedente periodo di programmazione (art. 59 Reg. (UE) n. 1303/2013); incrementare il VA delle aziende agricole, il loro potere contrattuale, le opportunità commerciali attraverso l'aggregazione di filiera.

con riferimento alle Priorità 4 e 5:

di tutelare e promuovere i sistemi agricoli ad alto valore naturale di particolare importanza per la biodiversità, come i prati pascoli di montagna, e le aree N 2000; sostenere il ripristino o mantenimento di tipologie di agroecosistema che garantiscono la presenza diffusa di elementi naturali necessari per la connettività ecologica; massimizzare gli effetti ambientali positivi delle misure agroambientali e stimolare la partecipazione attiva degli agricoltori alla tutela del territorio attraverso un approccio territoriale integrato; contrastare l'erosione del suolo e il dissesto idrogeologico; promuovere metodi di produzione con minore impatto sulla qualità delle acque e sistemi di utilizzo più razionale della risorsa idrica; aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da biomassa legnosa; promuovere una gestione sostenibile delle foreste che ne valorizzi il ruolo ambientale, ne preservi i servizi ecosistemici, e ne incrementi la resilienza ai cambiamenti climatici.

con riferimento alla Priorità 6:

di creare occupazione e sostenere la nascita di imprese innovative nelle aree rurali, di stimolare lo sviluppo locale e l'accesso della popolazione ai servizi; sostenere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali di montagna; incrementare la capacità di progettazione locale integrata della comunità rurali. Inoltre la valutazione analizzerà il contributo del PSR a incrementare il tasso di occupazione della popolazione e a ridurre il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia nazionale di povertà, entrambi obiettivi principali della Strategia EU 2020.

Tab.1 §9.3 Tematiche valutative di interesse regionale per Priorità

Con riferimento alla P6 inoltre verrà verificato il contributo delle strategie di sviluppo locale (SSL) di tipo partecipativo (CLLD) e il VA dell'approccio LEADER nel conseguimento degli obiettivi del PSR e della strategia EU 2020 anche con riguardo alla realizzazione dei Progetti Integrati Locali. I GAL, contribuiscono a effettuare tale valutazione, a definirne gli obiettivi, a fornire informazioni per il monitoraggio e la valutazione del programma con riferimento alle misure che gestiscono e applicano, attivando essi stessi un'attività di monitoraggio e anche strumenti di autovalutazione sulle proprie capacità di utilizzo e valorizzazione dell'approccio LEADER. Tali attività saranno realizzate con il coordinamento della Regione, in particolare a livello di indirizzo strategico da parte del gruppo direttivo della valutazione e di metodi e strumenti da parte dell'unità di monitoraggio e valutazione. Sarà inoltre garantito il supporto metodologico del valutatore indipendente del PSR (vedi par. precedente).

Con riguardo alla valutazione dei risultati del PSR rispetto agli obiettivi trasversali della politica di sviluppo rurale, per quanto concerne l'**innovazione**, oltre alla già citate analisi riferite allaP1, sarà verificata la capacità del programma di stimolare, attraverso le misure di investimento, agroambientali, forestali, l'adozione da parte delle imprese agricole, agroindustriali, forestali e degli operatori delle aree rurali di metodi, sistemi, tecniche, strumenti innovativi e gli effetti di tali innovazioni sulle performance economiche e ambientali delle imprese stesse. Inoltre la valutazione analizzerà il contributo del PSR all'incremento della spesa in R & S e nell'innovazione, obiettivo principale della strategia EU 2020.

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati del PSR rispetto agli obiettivi trasversali della politica di sviluppo rurale inerenti l'**ambiente** e il **cambiamento climatico** oltre alle già citate analisi valutative riferite alle priorità 4 e 5 sarà verificato come le azioni di informazione, formazione e consulenza hanno incrementato negli operatori del settore la consapevolezza sulle problematiche ambientali, migliorato le conoscenze su tecniche e pratiche che garantiscono minori pressioni sull' ambiente, sull'adozione di sistemi produttivi che meglio si adattano al cambiamento climatico. Saràaltresì verificata l'efficacia del PSR nel sostenere investimenti aziendali finalizzati a ridurre il consumo di energia e di risorse naturali, l'impatto ambientale dell'attività produttiva e garantire la tutela del paesaggio. La valutazione analizzerà quindi il contributo del programma agli obiettivi principali della Strategia EU 2020 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il consumo di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, così come la capacità del PSR di contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici.

Sempre con riferimento al M e V delle azioni relative al cambiamento climatico verrà attuato il Piano di Monitoraggio **VAS** descritto nel parere motivato emesso dall'Autorità Competente per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza del PSR (vedi cap.3), che individua nell'AdG del PSR il soggetto responsabile del monitoraggio ai sensi VAS e nelle RAE ampliate 2017-2019 e nella RAE 2025 i principali elaborati nei quali esporre i Report di monitoraggio VAS. Il Piano di Monitoraggio VAS descrive anche il quadro degli indicatori ambientali di prodotto, risultato, contesto e impatto, da utilizzare, per lo più coincidenti con gli indicatori ambientali del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione ma propone anche alcuni indicatori aggiuntivi di impatto correlati al cambiamento climatico e alla biodiversità (energia rinnovabile prodotta, CO2 fissata dal settore forestale, HNV forestali, Woodland Bird Index ecc.). Il Piano identifica anche gli indicatori per monitorare eventuali effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'azione del PSR da riportare nei Report di monitoraggio VAS in base ai quali, se del caso, mettere in atto eventuali azioni di mitigazione.

Saranno altresì oggetto di valutazione il sistema procedurale, organizzativo e gli strumenti per la semplificazione amministrativa messi in atto dalla Regione, compresa la semplificazione inerente l'accesso

agli interventi integrati e complessi (filiere, AAA, progetti integrati locali, Gruppi Operativi), il sistema di monitoraggio, il piano di comunicazione del Programma.

L'attività volta all'implementazione del Piano di Valutazione sarà orientativamente così sviluppata:

- definizione della domanda valutativa regionale alla base del capitolato per l'affidamento del servizio di valutazione che articola quanto già indicato dal piano di valutazione;
- selezione del valutatore;
- definizione del disegno della valutazione con analisi della valutabilità del programma;
- relazioni e rapporti di valutazione
- divulgazione dei risultati della valutazione

Con riferimento alla redazione delle relazione e dei rapporti essa si esplicherà nell'elaborazione di:

- le relazioni annuali di valutazione in itinere, dal 2016 al 2026, che analizzano i principali risultati del programma e riportano le informazioni necessarie a dare conto dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma. Le relazioni riportano i risultati di eventuali valutazioni tematiche specifiche. Una sintesi delle conclusioni di tali attività viene riportata nella RAE.
- il rapporto di valutazione intermedia 2017 che analizza i principali risultati del programma e riporta le informazioni necessarie a dare conto dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma; supporta le analisi necessarie alla relazione annuale di attuazione "rafforzata" da presentare nel 2017 con particolare riguardo alla prima verifica dell'avanzamento del programma al 31/12/2016 rispetto ai risultati intermedi del performance framework (milestones) fornendo indicazioni e suggerimenti e al primo report di monitoraggio VAS; compatibilmente con lo stato di avanzamento del programma offre riposte ai quesiti valutativi posti dal QVC e agli ulteriori quesiti valutativi specifici di programma.
- il rapporto di valutazione intermedia 2019 che analizza i principali risultati del programma e verifica i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi de lPSR e il suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva; riporta una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle aree rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale; supporta le analisi necessarie alla relazione annuale di attuazione "rafforzata" da presentare nel 2019 con particolare riguardo alla verifica e analisi dell'avanzamento del programma al 31/12/2018 rispetto ai risultati intermedi del performance framework (milestones) e al secondo report di monitoraggio VAS; compatibilmente con lo stato di avanzamento del programma offre riposte a quesiti valutativi posti dal QVC e agli ulteriori quesiti valutativi specifici di programma; fornisce indicazioni utili all'impostazione della programmazione successiva. Il Rapporto di Valutazione Intermedia sarà aggiornato nel 2021 con i dati del periodo 2014-2020.

Un primo rapporto di valutazione ex post, predisposto dal valutatore entro il 31.12.2024, analisi utile all'AdG per verificare l'andamento del programma; e il suo aggiornamento e completamento da trasmettere alla Commissione entro il 31/12/2026, coerentemente con le indicazioni regolamentari, che esamina l'efficacia l'efficienza e l'impatto del programma e il suo contributo alla strategia dell'Unione per una

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, offre riposte a quesiti valutativi posti dal QVCe agli ulteriori quesiti valutativi specifici di programma.

Le valutazioni tematiche specifiche potranno essere oggetto di ulteriori Rapporti tematici.

Per ciascuno degli elaborati sopra elencati verrà redatto un report di sintesi in italiano ed in inglese, e materiale (slide, brevi filmati ecc.) utile alla presentazione dei risultati della valutazione anche al vasto pubblico elaborato e divulgato in maniera coerente e coordinata col piano di comunicazione del programma.

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

I dati e le informazioni riguardanti l'attuazione del Programma e necessari al monitoraggio e alla valutazione dello stesso derivano, in continuità col sistema posto in essere per il PSR 2007-2013, dal Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), e dal dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.

Più in dettaglio i sistemi di gestione dei dati sono:

- per le misure **SIGC** (*aiuti a superficie e a capo*) il **SIAN**, all'occorrenza integrato con strumenti regionali di analisi del dato, in fase di istruttoria, se il sistema nazionale non dovesse supportare a sufficienza la specificità di alcune tipologie di intervento incluse dal programma

- per le misure **NON SIGC** (*aiuti per operazioni connesse con investimenti*) il **SIAR**, in interscambio con il SIAN quanto all'utilizzo dei dati del Fascicolo Aziendale e alla fase di erogazione degli aiuti da parte dell'OP (AGEA).

I bandi emessi dai GAL dovranno operare all'interno dei sistemi informativi nazionale o regionale per le misure di rispettiva competenza.

Entrambi i sistemi garantiranno a partire dal 2015 l'operatività delle funzioni di acquisizione e istruttoria delle Domande di Sostegno e di Pagamento nonché, quella delle specifiche funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione, in particolare in termini di estrapolazione dei valori assunti dagli indicatori di interesse.

In ogni caso i tempi di predisposizione dei S.I. nazionale e regionale si atterranno al cronoprogramma individuato dal MIPAAF nell'ambito della strategia di informatizzazione e semplificazione denominata Agricoltura 2.0 di cui all'intesa Stato-Regioni n. 193/CSR del 18 dicembre 2014 (*Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante semplificazione per la gestione della PAC 2014-2020*)

Tali sistemi informativi garantiscono la registrazione, conservazione e aggiornamento dei dati che alimentano gli indicatori comuni e aggiuntivi ai fini del monitoraggio finanziario, fisico, procedurale degli interventi e della valutazione del programma.

Si tratta di dati "primari" inerenti i beneficiari del programma (caratteristiche dei titolari dell'azienda, caratteristiche dell'azienda) desumibili dal fascicolo aziendale e di dati inerenti gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento desumibili dalla domanda di sostegno. Ai fini del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e della relativa valutazione sono altresì necessari dati che si desumono da SIAR e SIAN inerenti le fasi istruttorie e di pagamento.L'efficacia del sistema di monitoraggio e valutazione deriva da una serie di fattori in primo luogo la capacità dei sistemi informativi di garantire la disponibilità di dati completi e tempestivi. In questo nuovo ciclo di programmazione si intende quindi rafforzare e rendere più efficace l'azione di supporto dei sistemi informativi alle attività di valutazione e monitoraggio. In tal senso di particolare rilevanza è il ruolo dell'OP AGEA e la sua sinergia con il sistema di monitoraggio regionale anche in funzione dell'attività di trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio unitario nazionale previsto dall'Accordo di Partenariato.

Con riferimento specifico a SIAR, si intende rafforzarne le funzioni a supporto della sorveglianza del Programma, ponendo attenzione in particolare alla tipologia ed alla modalità di raccolta delle informazioni e alla restituzione di una reportistica funzionale allo svolgimento delle attività di gestione e monitoraggio dell'attuazione. La proposta di bando elaborata dal Responsabile di misura e predisposta in lavorazione sul sistema informativo sarà sottoposta ad una valutazione da parte degli addetti al monitoraggio e alla valutazione del programma, che risulterà obbligatoria per la pubblicazione informatica del bando stesso; ciò consentirà di verificare puntualmente, all'interno del flusso di acquisizione delle domande di sostegno e di pagamento in corso di attivazione, la presenza del set di dati minimo sulle operazioni e sui relativi beneficiari necessario al successivo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione, in particolare secondo le regole stabilite a livello nazionale e comunitario.

Potenziali problemi "istituzionali" nella fornitura dei dati (principalmente ai fini di gestione del programma, al di monitoraggio e di valutazione) sono individuabili:

- nell'implementazione dei servizi nazionali del **SIAN**, che dovrà improntarsi ad una maggiore economia di scala quanto alle funzioni trasversali dei sistemi di gestione del dato che possono interessare più Regioni, onde abbreviare i tempi di risposta all'AdG

- nei servizi di **interscambio tra basi dati istituzionali**, che in molti casi hanno raggiunto un livello soddisfacente di sviluppo del singolo DB senza essere però inseriti in un efficace programma nazionale di dialogo tra le P.A. (es. CCIAA/INPS/Prefetture).

Lo sviluppo dei S.I. istituzionali dovrà essere inoltre maggiormente orientato a:

- includere progressivamente nei sistemi stessi i procedimenti amministrativi ancora gestiti cartaceamente, opportunamente rivisti e semplificati in ottica digitale - in particolare quelli aventi ricaduta primaria sulla gestione degli aiuti comunitari della PAC

- includere nel sistema integrato **SIAR-SIAN** strumenti specifici di estrapolazione del dato consolidato della gestione degli aiuti a fini valutativi

A tale riguardo l'AdG e l'OP di riferimento, ognuno per gli ammodernamenti di competenza, dovranno improntare gli interventi sui sistemi di gestione del dato ai principi della strategia "Crescita Digitale 2014-

2020”

- lo “switch-off” della tipologia tradizionale di fruizione dei servizi (quelli rivolti alle imprese e alle altre P.A.), anche attraverso lo sviluppo di competenze digitali
- un’analisi dei processi prioritari da includere nei sistemi gestionali della PAC e non solo che metta al centro l’esperienza maturata nelle istruttorie e nelle valutazioni
- un approccio architetturale basato su logiche aperte e standard, che garantiscano accessibilità e massima interoperabilità

L’efficacia del sistema dipende inoltre dalla qualità e completezza dei dati inseriti dal beneficiario nella domanda di sostegno: i beneficiari che accedono ai bandi PSR saranno quindi tenuti a fornire le informazioni minime necessarie al monitoraggio e valutazione individuate dall’ADG oltre che a collaborare con il valutatore indipendente.

Di maggior rilievo rispetto al precedente periodo di programmazione il ruolo dei GAL nell’implementazione del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati nell’ambito dell’approccio CLLD. I GAL pertanto dovranno intercettare, con gli strumenti informativi in uso, tutto il set di dati minimi inerenti le operazioni e i relativi beneficiari, e garantire all’AdG e al valutatore le informazioni complete e tempestive necessari ai fini del monitoraggio e valutazione del programma.

Per rendere più efficace il sistema si intende inoltre coinvolgere il valutatore nella verifica del sistema di raccolta dei dati finanziari, procedurali e di realizzazione per migliorare la capacità del sistema di rispondere alle esigenze conoscitive della valutazione. Tale attività fa parte della cosiddetta “analisi di valutabilità” del programma che sarà contenuta nel disegno della valutazione.

Ulteriori dati e informazioni “primari” non forniti dai sistemi informativi e funzionali all'attività di valutazione degli effetti del programma saranno reperiti attraverso le indagini dirette effettuate dal valutatore e altri strumenti di interlocuzione diretta coi beneficiari del programma e gli altri soggetti di interesse.

Infine i dati secondari e le informazioni necessarie alla valutazione deriveranno da fonti statistiche (RICA, ISTAT ecc.) e da fonti amministrative e saranno reperiti dal data base RRN, dal sistema informativo statistico regionale, dagli osservatori operanti in regione, dai soggetti interni ed esterni all’amministrazione titolari degli stessi.

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

L’attuazione del Piano di Valutazione richiede la definizione di un calendario di massima per assicurare la disponibilità dei risultati secondo date predefinite, coerenti con la tempistica dell’attività di monitoraggio del programma con particolare riguardo alle Relazioni Annuali di esecuzione del 2017 e del 2019 che vengono “rafforzate” dagli esiti della valutazione.

Il cronoprogramma di massima è riportato nella tabella 1 §9.5 seguente.

Scadenza	Attività/prodotto
2014	Definizione domanda valutativa di dettaglio a supporto del capitolato per la selezione del valutatore
2017	Selezione del valutatore Predisposizione disegno della valutazione
2018-2026	Relazione annuale di valutazione
2017	Primo Rapporto di Valutazione Intermedia
2019	Secondo Rapporto di Valutazione Intermedia
2021	Aggiornamento del Rapporto di Valutazione Intermedia
2024	Primo Rapporto di Valutazione ex post
2026	Aggiornamento e completamento del Rapporto di valutazione ex post

Tab.1 §9.5 Cronoprogramma

Il calendario più dettagliato dell'attività, con la definizione dei tempi in cui i dati e le elaborazioni devono essere disponibili, verrà definito dall'Unità di monitoraggio e valutazione che ha tra i suoi compiti quello di pianificare e mettere in atto le azioni necessarie a garantire la disponibilità dei dati.

Il cronoprogramma di lavoro pluriennale, costruito in prima istanza sulle tappe e i prodotti fondamentali dell'attività di monitoraggio e valutazione e su quanto previsto dal presente Piano di valutazione, trova una prima esplicitazione formale nel capitolato di gara per la selezione del valutatore indipendente ed è oggetto di successive integrazioni e adeguamenti nell'ambito del disegno di valutazione che recepisce gli apporti del valutatore selezionato. Il disegno di valutazione è il documento di lavoro che va a definire in maniera più puntuale i contenuti dell'attività di valutazione, in risposta anche ai quesiti valutativi specifici regionali, verifica la "valutabilità del piano" e quindi la disponibilità delle informazioni secondo criteri di affidabilità, rilevanza, tempestività, completezza e parallelamente dettaglia sia i tempi che le risorse umane interne ed esterne da dedicarvi.

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

La comunicazione dei risultati della valutazione si pone l'obiettivo non solo di dare conto in maniera trasparente dell'efficacia dell'utilizzo di risorse pubbliche, nello specifico di quelle del PSR, alla collettività ma anche di diffondere una "cultura della valutazione" ossia la consapevolezza, a tutti i livelli, dell'importanza di un'analisi degli esiti delle politiche che si implementano.

Più in dettaglio gli obiettivi dell'attività di comunicazione degli esiti della valutazione sono:

1. incrementare le competenze e conoscenze (capacity building) in materia di valutazione
2. fornire analisi e informazioni che consentano di individuare in itinere eventuali criticità e correggere il programma e le sue modalità di attuazione in maniere tempestiva;
3. informare sull'andamento del programma, sui risultati ottenuti, sul livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati
4. informare sugli interventi attivati, sui casi di successo e le pratiche negative.

Per quanto riguarda i destinatari dell'attività, il primo obbiettivo è rivolto in primo luogo all'Autorità di Gestione e agli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del PSR (enti delegati, organismo pagatore, referenti di misura, responsabile sistema informativo), il secondo obiettivo è rivolto oltre che a questi soggetti anche al Comitato di Sorveglianza del programma, ai decisori politici, al partenariato istituzionale socio economico e ambientale (organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori, sindacati, associazioni ambientaliste ecc.). Il terzo e quarto obiettivo riguardano tutti i soggetti già citati, i beneficiari del programma (potenziali o attuali) e più in generale l'intera collettività. Tra i destinatari della comunicazione dei risultati della valutazione figura naturalmente la stessa Commissione Europea e gli organismi nazionali (Ministeri –Rete Rurale) deputati alla programmazione, attuazione, sorveglianza, valutazione della politica di sviluppo rurale.

Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati della valutazione è l'Autorità di Gestione cui compete la definizione e attuazione del Piano di Comunicazione del programma (vedi cap.15 par.3).

Il gruppo direttivo della valutazione cui partecipano, oltre che l'ADG del programma, anche il responsabile della valutazione e il responsabile del piano di comunicazione, è l'organismo che garantisce l'indirizzo e il coordinamento dell'attività svolta dal valutatore indipendente con il piano di comunicazione stesso.

I prodotti della valutazione saranno diversificati in funzione delle finalità che perseguono e del target dei destinatari. Essi saranno costituiti: dai rapporti di valutazione annuali, intermedi ed ex post con le relative sintesi anche in inglese; dai rapporti tematici; da comunicati, pubblicazioni, presentazioni, anche multimediali.

Gli elaborati più completi e complessi sono rivolti prioritariamente agli "addetti ai lavori", i comunicati, le pubblicazioni più divulgative anche al vasto pubblico.

Oltre al sito web dedicato al Programma su cui verranno pubblicati tutti i prodotti della valutazione, ai siti web dei GAL selezionati e, laddove possibile, al sito della Rete Rurale Nazionale, per consentire la massima diffusione dei risultati della valutazione ai destinatari sopra individuati si utilizzeranno i seguenti strumenti:

- incontri, tavoli tecnici, riunioni, comprese le riunioni del Comitato di Sorveglianza
- eventi, convegni, seminari
- stampa e media
- materiale informativo e pubblicitario
- nuove forme multimediali (social network, applicazioni per smart phone, ecc.)

L'attività di diffusione dei risultati della valutazione seguirà il cronoprogramma di massima dell'attività di valutazione stessa, e prevederà almeno un momento annuale dedicato a diffondere i contenuti delle relazioni annuali di valutazione in itinere e un evento dedicato alla divulgazione dei risultati emersi da ciascuno dei due rapporti di valutazione intermedia 2017-2019.

Il programmatore e l'Autorità di Gestione daranno conto al comitato di sorveglianza e alla Commissione Europea della misura in cui gli esiti della valutazione vengono recepiti e utilizzati per correggere il programma e le sue modalità attuative.

Il valutatore indipendente inoltre effettuerà una verifica dei follow up delle evidenze e raccomandazioni emerse dall'attività di valutazione da parte dell'AdG ed evidenzierà gli esiti di tale verifica negli elaborati prodotti.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

L'attuazione del piano di valutazione necessita della messa in campo di adeguate risorse umane, organizzative e finanziarie.

Le risorse umane interne all'amministrazione sono quelle indicate nel par.9.2 e sono costitute dai componenti il gruppo direttivo della valutazione e l'unità di monitoraggio e valutazione.

Tra i soggetti esterni all'amministrazione ma direttamente convolti nell'attività vi saranno inoltre i referenti dell'attività di monitoraggio e valutazione dei GAL e un referente dell'organismo pagatore.

Il coordinamento organizzativo dell'attività viene assicurato all'AdG attraverso incontri periodici del gruppo direttivo della valutazione e dell'unità di monitoraggio e valutazione.

Al valutatore indipendente sarà richiesta la messa in campo di un team di lavoro che sia costituito da un gruppo esperti con adeguate esperienza e competenze per un numero minimo di tempo lavoro secondo le indicazioni del bando di selezione.

Rispetto al precedente periodo di programmazione verranno potenziate le funzionalità del sistema informativo di supporto al monitoraggio e alla valutazione, in particolare in termini di estrapolazione dei valori assunti dagli indicatori di interesse e di produzione della relativa reportistica.

L'azione di capacity building riferita alla competenze dell'amministrazione, in materia di monitoraggio e valutazione, sarà realizzata attraverso la realizzazione di attività formative rivolte al personale regionale e

degli enti delegati (es. GAL) attraverso la misura assistenza tecnica (vedi cap. 15 par.6), e la partecipazione a seminari, incontri tecnici e momenti di confronto organizzati dalla Rete Rurale Nazionale secondo quanto previsto dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 e ad eventi formativi/informativi e di scambio di esperienze e azioni di supporto realizzati dalla Rete europea per lo sviluppo rurale ai sensi dell'art.52 comma 3 lett. b) del reg .CE 1305/2013.

Allo stesso valutatore indipendente inoltre sarà richiesta un'attività di trasferimento di informazioni, buone pratiche e di supporto metodologico ai soggetti che partecipano e contribuiscono a vario titolo alle attività di valutazione.

Il Piano della valutazione sarà finanziato con le risorse afferenti alla misura assistenza tecnica per un importo di circa 1,2 milioni di euro che rappresenta circa l'8% della dotazione complessiva della misura.

L'importo è stato stabilito sulla base di una prima stima di massima alla luce dell'esperienza del precedente periodo di programmazione e tenuto conto che tali risorse dovranno supportare le seguenti attività:

- servizio di valutazione in itinere ed ex post del programma affidato con procedura di evidenza pubblica
- valutazione ex post PSR 2007-2013
- raccolta ed elaborazione dei dati e implementazione servizi informatici di supporto
- acquisizione di eventuali servizi esterni (pubblicazioni, seminari, convegni ecc.)

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	0,00	49.383.000,00	49.564.000,00	33.168.000,00	56.064.000,00	56.172.000,00	56.287.000,00	36.779.390,25	32.707.297,61	**370.124.687,86**
Totale FEASR (esclusa EURI)	**0,00**	**49.383.000,00**	**49.564.000,00**	**33.168.000,00**	**56.064.000,00**	**56.172.000,00**	**56.287.000,00**	**36.779.390,25**	**32.707.297,61**	**370.124.687,86**
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	**0,00**	**2.975.840,84**	**2.986.707,76**	**1.998.696,33**	**3.378.419,08**	**3.384.927,16**	**3.391.857,07**			**18.116.448,24**
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								6.857.044,88	17.386.613,38	**24.243.658,26**
Totale (FEASR + EURI)		**49.383.000,00**	**49.564.000,00**	**33.168.000,00**	**56.064.000,00**	**56.172.000,00**	**56.287.000,00**	**43.636.435,13**	**50.093.910,99**	**394.368.346,12**

Importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**215.398.847,02**	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**54,62**
Importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**204.731.637,76**	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**55,31**

Importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**10.667.209,26**	Quota dell'importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**44,00**

Contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	**198.384.733,53**	Quota del contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**50,30**
Contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6	**187.717.524,27**	Quota del contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**50.72**
Contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	**10.667.209,26**	Quota del contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**44,00**

Soglia di non regressione PSR (%)	**38.01 (37.61 + 0.40 from national RDP)**

Reg 2024/xxx: EAFRD reallocated to measure 23 and to Art 18(1), point (b):	**0,00**	Reg 2024/xxx RDP non-regression threshold (%):	**38.01 (37.61)**

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN	**1.870.963,17**

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno min. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno max. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	53%	20%	53%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					2.597.980,00 (2A) 1.162.084,00 (P4) 26.581,76 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (P4) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	3.786.645,76 0,00 3.786.645,76

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					2.134.440,00 (2A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	2.134.440,00 0,00 2.134.440,00

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					7.686.540,00 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	7.686.540,00 0,00 7.686.540,00

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					55.611.447,70 (2A) 11.585.671,33 (3A) 482.825,85 (P4) 19.835.200,00 (5A) 1.004.696,00 (5B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					13.576.449,00 (2A) 0,00 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (5A) 0,00 (5B)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	88.519.840,88 13.576.449,00 102.096.289,88

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.	21.322.721,85

1305/2013 (in EUR)	

di cui FEASR (in EUR)	21.322.721,85

di cui EURI (in EUR)	0,00

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					3.816.215,73 (3B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (3B)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	3.816.215,73 0,00 3.816.215,73

Regulation (EU) No 2024/xxx: EAFRD reallocated to the measure referred to in Article 18(1), point (b) of Regulation (EU) No 1305/2013 (in EUR)	

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					7.709.855,90 (2A) 8.925.840,00 (2B) 103.488,00 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	16.739.183,90 0,00 16.739.183,90

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					357.896,00 (P4) 2.795.038,40 (6A) 9.477.776,00 (6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4) 0,00 (6A) 0,00 (6C)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	12.630.710,40 0,00 12.630.710,40

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					2.112.880,00 (P4) 651.112,00 (5C) 9.503.635,06 (5E)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4) 0,00 (5C) 0,00 (5E)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	12.267.627,06 0,00 12.267.627,06

10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					1.012.457,60 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	1.012.457,60 0,00 1.012.457,60

10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					9.566.172,00 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	9.566.172,00 0,00 9.566.172,00

10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					0,00 (P4)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34	75%					84.712.599,36 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					10.667.209,26 (P4)

Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00 0,00	84.712.599,36 10.667.209,26 95.379.808,62

10.3.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					638.176,00 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	638.176,00 0,00 638.176,00

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	638.176,00

di cui FEASR (in EUR)	638.176,00

di cui EURI (in EUR)	

10.3.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					0,00 (P4)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34	75%					58.994.628,00 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4)

Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00 0,00	58.994.628,00 0,00 58.994.628,00

10.3.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					16.982.812,00 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	16.982.812,00 0,00 16.982.812,00

10.3.15. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					215.600,00 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	215.600,00 0,00 215.600,00

10.3.16. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					8.675.744,00 (2A) 516.050,67 (3A) 871.672,00 (P4) 112.112,00 (5C) 765.380,00 (5E) 0,00 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (5C) 0,00 (5E) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	10.940.958,67 0,00 10.940.958,67

10.3.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					30.546.208,00 (6B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (6B)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	30.546.208,00 0,00 30.546.208,00

10.3.18. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					7.114.800,00
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	7.114.800,00 0,00 7.114.800,00

10.3.19. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					1.819.072,50 (2A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	1.819.072,50 0,00 1.819.072,50

10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

Nome del sottoprogramma tematico	Misura	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	**4,19**
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	932.603.324,19
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	39.104.926,78

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	8.781.646,00	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	4.950.000,00	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	25.373.280,78	0,00

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	**71,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	30,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	41,00	0

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	**1.712,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	16.502.662,00	0,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	**3,18**
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	1.429,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	44.870,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	16.502.600,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.650.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	6.025.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	2.475,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	4.950.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	1.429,00	113,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	20.204.830,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	365.908.657,48	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	172.340.653,55	13.576.449,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	192.545.483,55	13.576.449,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0	0

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	35.760.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	17.880.000,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	20.120.000,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	4.218.628,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	N. di aziende sovvenzionate	787,00	0

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	**0,67**
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	300,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	44.870,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	300,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	20.700.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	20.700.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	20.700.000,00	0

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	**1,85**
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	829,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	44.870,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	187,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	17.825.928,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	56,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	53.736.880,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	26.868.440,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	4,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	497,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.348.000,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	539,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	39.385.000,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	145,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.196.778,00	0

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	**0,19**
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	85,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	44.870,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	85,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	12,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	8.800.000,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	8.850.222,00	0

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	2.695.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	94,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	1.119.726,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	1.119.726,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	8,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	830.000,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	17.349,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	1.890.000,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	22.185.000,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	22.782,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	64.735,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	207.125.000,00	10.667.209,26
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	965,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.425.000,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	93.767,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	136.815.000,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	2.021.502,78	0

Foreste

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	4.900.000,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	24,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	524,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni boschivi NATURA 2000 (12.2)	244,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	55.000,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	0,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Totale spesa pubblica (in EUR)	500.000,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Spesa pubblica destinata ad azioni di conservazione delle risorse genetiche (15.2)	500.000,00	0

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	**22,46**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	105.991,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	471.830,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	**0,24**
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	769,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	326,00

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**18,95**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	89.390,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	471.830,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**0**
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	326,00

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**22,08**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	104.197,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	471.830,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**0,00**
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	326,00

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	**27,48**
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	4.455,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	16.210,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	5,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	4.455,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	46.000.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	46.000.000,00	0

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	**4.660.000,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1, 4.2 e 4.3)	7,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	4.660.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	2.330.000,00	0

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	**3.775.000,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	1.510.000,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi per investimenti in tecnologie silvicole e nella prima trasformazione/commercializzazione (8.6)	21,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Investimenti totali (pubblici + privati) in EUR (8.6)	3.775.000,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	260.000,00	0

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	**0,03**
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	233,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	471.830,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	326,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	160,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	5.440.000,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	16.599.970,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.775.000,00	0

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	**4,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	62,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	61.646,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	61.646,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	4,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	422.594,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	240.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni	86,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	6.482.000,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00	0

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	**44,35**
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	579.558,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	**0,00**
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	**84,00**
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	84,13
1 Popolazione - intermedia	0,00
1 Popolazione - totale	1.553.138,00
1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	0

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	6,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	579.558,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	300.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	56.385.902,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	4.043.598,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	10.110.500,00	0

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	221.581,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	**16,96**

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	84,13
1 Popolazione - intermedia	0,00
1 Popolazione - totale	1.553.138,00
1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	0

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	4,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	221.581,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	21.980.000,00	0

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	16,502,600												62			16,502,662
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1,650,000												61,646			1,711,646
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	6,025,000						2,695,000						61,646			8,781,646
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	2,475															2,475
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	4,950,000															4,950,000
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)			187													187
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)			17,825,928													17,825,928
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	365,908,657.48		53,736,880				1,119,726	46,000,000	4,660,000							471,425,263.48
	Totale spesa pubblica in	192,545,483.55		26,868,440				1,119,726	46,000,000	2,330,000							268,863,649.55

	EUR														
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole				85										85
	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici				12										12
	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)				8,850,222										8,850,222
M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	35,760,000	20,700,000									422,594			56,882,594
	Totale spesa pubblica in EUR	17,880,000	20,700,000									240,000			38,820,000
M07	Totale spesa pubblica (in EUR)					830,000						6,482,000		21,980,000	29,292,000
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)								0		5,440,000				5,440,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)								0		0				0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)								0		16,599,970				16,599,970
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)								0		0				0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)					4,900,000			0		0				4,900,000
	Spesa pubblica totale (in EUR)								1,510,000		0				1,510,000

	(8.6)														
M09	Totale spesa pubblica (in EUR)			2,348,000											2,348,000
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)					17,349									17,349
	Totale spesa pubblica (in EUR)					22,185,000									22,185,000
M11	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)					22,782									22,782
	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)					64,735									64,735
	Totale spesa pubblica (in EUR)					207,125,000									207,125,000
M12	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)					965									965
	Superficie (ha) - Terreni boschivi NATURA 2000 (12.2)					244									244
															0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)					1,480,000									1,480,000
M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)					93,767									93,767
															0.00

															0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)					136,815,000									136,815,000
M14	N. di beneficiari			539											539
	Totale spesa pubblica (in EUR)			39,385,000											39,385,000
M15															0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)					500,000									500,000
M16	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)			145											145
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	20,120,000		1,196,778		2,021,502.78			260,000		1,775,000	0			25,373,280.78
M19	Numero di GAL selezionati												6		6
	Popolazione coperta dai GAL												579,558		579,558
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)												300,000		300,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)												56,385,902		56,385,902

	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)												4,043,598		4,043,598
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)												10,110,500		10,110,500
M21	Spesa pubblica totale (€)	4,218,628													4,218,628
	N. di aziende sovvenzionate	787													787

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambito del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
1A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	**P**			X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	**P**			X	X	X					X		X					
1C	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)			**P**	X	X	X					X					X	X	
2A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)				**P**														
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)				**P**			X					X						
	M04 - Investimenti in immobilizzaz				**P**	X	X												

	ioni materiali (art. 17)																		
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				**P**	X								X					
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)				**P**														
	M16 - Cooperazione (art. 35)				**P**														
	M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)				**P**														
2B	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				X	**P**													
3A	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)						**P**			X									
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)						**P**												

	M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)				X		**P**											
	M14 - Benessere degli animali (articolo 33)						**P**							X				
	M16 - Cooperazione (art. 35)						**P**											
3B	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)				X			**P**			X							
5A	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)											**P**						
5B	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)												**P**					
5C	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)				X									**P**				

	M16 - Cooperazione (art. 35)													**P**				
5E	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)															**P**		
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)								X		X					**P**		
	M16 - Cooperazione (art. 35)															**P**		
6A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)																**P**	
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)																**P**	
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)													X			**P**	
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art.													X			**P**	

	20)																		
	M16 - Cooperazione (art. 35)																**P**	X	
6B	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]						X		X	X				X				**P**	
6C	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)																		**P**
P4 (FOREST)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)								**P**	**P**	**P**								
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)								**P**	**P**	**P**								
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)								**P**	**P**	**P**								
	M12 - Indennità Natura 2000 e indennità								**P**	**P**	**P**								

	connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)																		
	M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)								**P**	**P**	**P**					X			
P4 (AGRI)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)								**P**	**P**	**P**								
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)								**P**	**P**	**P**								
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)							X	**P**	**P**	**P**								
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)								**P**	**P**	**P**								
	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)								**P**	**P**	**P**				X	X			
	M11 - Agricoltura biologica (art. 29)								**P**	**P**	**P**				X	X			
	M12 - Indennità								**P**	**P**	**P**					X			

	Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)																	
	M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)							**P**	**P**	**P**								
	M16 - Cooperazione (art. 35)							**P**	**P**	**P**		X			X			

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.C - Pascoli	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	12.605.000,00	14.647,00	X		X		
10.1.B.2 - Margini erbosi polifunzionali	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	65.000,00	73,00	X	X	X	X	X
10.1.A - produzione integrata per la tutela delle acque	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	4.355.000,00	1.800,00	X	X	X	X	

10.1.D.2 - Patrimonio genetico di origine vegetale	Altri	1.962.000,00	829,00	X				
10.1.B.1 - Inerbimento permanente	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	0,00	0,00	X	X	X	X	X

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	30.580.000,00	22.782,00	X	X	X		
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	176.545.000,00	64.735,00	X	X	X		

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							

12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	1.425.000,00	965,00	X				

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	0,00	0,00	X		X		X
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	5.440.000,00	160,00	X		X		X

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
15.1.A - Pagamento per gli impegni ambientali forestali	0,00	0,00	X		X

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000	55.000,00	244,00	X		

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	4.900.000,00	524,00	X		

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	di cui EURI	Unità
O.4	numero di beneficiari mis. 14.1	M14	3A	539,00	0,00	numero
Comment: *L'indicatore è stato previsto ai fini del rispetto del criterio stabilito dall'art. 5 (1) del Reg. n. 215/2014*						
KIS	numero di progetti approvati mis. 4.2	M04	3A	56,00	0,00	numero
Comment: *L'indicatore è stato previsto ai fini del rispetto del criterio stabilito dall'art. 5 (1) del Reg. 215/2014*						

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	180.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	590.000,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	740.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	56.130.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	990.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1.950.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	1.050.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	800.000,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	140.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	380.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	5.250.000,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	40.000,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	2.250.000,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	470.000,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	1.950.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	4.420.000,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	820.000,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
Totale	78.150.000,00

12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Risultano già atttivi nel PSR vigente aiuti nazionali integrativi (fondi regionali) per le tipologie di intervento previste al capitolo 8.2.4.3.1. Sottomisura 4.1 - Operazione A) - FA 2A - Investimenti materiali e 48 immateriali e al capitolo 8.2.4.3.5. Sottomisura 4.3 - Operazione B) - FA 5A - Infrastrutture irrigue per 50 milioni di euro
Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata inoltre autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.15. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.16. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme

rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.18. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).
A livello regionale si è attivato l'iter per il recepimento di quanto previsto nella Legge 30/12/2024 n. 207 art. 1 comma 562

12.19. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

non pertinente

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione per il settore forestale e le zone rurali	555.804,85	706.747,43	26.420,00	1.288.972,28
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali	168.836,74	176.044,14	46.670,00	391.550,88
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti non agricoli (fuori allegato I TFUE)	485.624,14	593.839,39	46.752,00	1.126.215,53
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Investimenti in immobilizzazioni materiali per le imprese agroalimentari e per il settore forestale	1.730.189,44	2.162.493,25	119.816,00	4.012.498,69
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Sostegno a invest. in azioni di prevenz. volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosf. ed eventi catastrofici nell'ambito degli AAA finalizzati alla tutela del suolo e prevenz. del rischio dissesto idrogeol. ed alluvioni	2.316.541,16	2.454.816,36	600.955,00	5.372.312,52
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali	7.261.984,35	8.733.381,26	845.971,00	16.841.336,61
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle	11.289.162,55	13.953.165,14	938.476,00	26.180.803,69

villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	zone rurali				
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	11.698.672,55	14.668.932,66	762.897,00	27.130.502,21
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)					
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)					
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)					
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva Quadro sull'acqua per il settore forestale	776,41	975,17	49,00	1.800,58
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)					
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)					
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali	211.201,76	278.598,24		489.800,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Cooperazione per il settore forestale ed energia	2.271.077,58	2.591.026,92	404.773,00	5.266.877,50
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)	18.757.200,00	22.028.655,00	2.714.145,00	43.500.000,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Italy - COVID-19 Regime Quadro	1.438.645,35	1.897.730,70		3.336.376,05
Totale (in EUR)		**58.185.716,88**	**70.246.405,66**	**6.506.924,00**	**134.939.046,54**

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione per il settore forestale e le zone rurali

FEASR (in EUR): 555.804,85

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 706.747,43

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 26.420,00

Totale (in EUR): 1.288.972,28

13.1.1.1. Indicazione:*

Da comunicare ai sensi degli art. 38 (settore forestale) e 47 (zone rurali) del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss. mm. ii. che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 e ss. mm. ii. sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l'energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

Per la sottomisura 1.1.A si applica il regime di aiuto in esenzione SA 51741 (2018/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014 e ss. mm. ii.

Per la sottomisura 1.2.A si applica il regime di aiuto in esenzione SA 52035 (2018/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014 e ss. mm. ii., fino all'ottenimento della re-esenzione del regime per quanto riguarda le operazioni fuori Allegato I in relazione all'introduzione dei costi standard.

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali

FEASR (in EUR): 168.836,74

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 176.044,14

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 46.670,00

Totale (in EUR): 391.550,88

13.2.1.1. Indicazione:*

Da comunicare ai sensi degli art. 39 (settore forestale) e 46 (zone rurali) del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss. mm. ii che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ovvero notifica ai sensi del punto 2.5 (forestale) e del punto 3.7 (zone rurali) degli orientamenti per gli aiuti di stato (vedi ss. mm. ii.) settore agricolo, forestale e zone rurali. Fino all'ottenimento dell'approvazione dell'aiuto di stato tramite esenzione o notifica gli aiuti saranno regolati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 e ss. mm. ii .

13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti non agricoli (fuori allegato I TFUE)

FEASR (in EUR): 485.624,14

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 593.839,39

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 46.752,00

Totale (in EUR): 1.126.215,53

13.3.1.1. Indicazione:*

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 "De minimis" e ss. mm. ii quando il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE ovvero comunicare ai sensi del Reg.UE 651/2014 e ss. mm. ii e ai sensi degli articoli 48 e 49 del Reg UE 702/14 e ss. mm. ii.

Per la sottomisura 3.2 A si applica il regime di aiuto in esenzione SA 45875 (2016/XA) ai sensi del Reg UE 702/14 e ss. mm. ii.

Ai fini dell'applicazione dell'aiuto per la partecipazione a regimi di qualità con una retroattività di cinque anni come previsto dal Regolamento UE n. 2393/2017, fino all'ottenimento dell'approvazione all'aiuto di stato tramite notifica si applicherà quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 e ss. mm. ii.

In caso di superamento di utilizzo del 20% superiore al valore stabilito nell'aiuto su indicato si procederà con la richiesta di una nuova esenzione o nel caso con una notifica.

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Investimenti in immobilizzazioni materiali per le imprese agroalimentari e per il settore forestale

FEASR (in EUR): 1.730.189,44

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.162.493,25

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 119.816,00

Totale (in EUR): 4.012.498,69

13.4.1.1. Indicazione:*

Sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli”: la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 “De minimis” e ss. mm. ii. quando il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzazione non è un prodotto elencato nell’Allegato I del TFUE ovvero comunicazione ai sensi dell'art.44 del Reg.UE 702/2014 e ss. mm. ii., ovvero notifica ai sensi del punto 3.1 degli Orientamenti dell'UE in materia di aiuti di stato settore agricolo e forestale (vedi ss. mm. ii.).

Per la sottomisura 4.2 operazione A) e operazione B) si applica il regime di aiuto in esenzione SA 44614 (2016/XA) ai sensi del Reg UE 702/14 e ss. mm. ii. per l’intensità di aiuto del 20%, mentre si procederà con una nuova comunicazione ai sensi dell’art. 44 Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg. UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss. mm. ii. per l’intensità di aiuto del 30% (+10% per piccole e micro imprese). In caso di superamento di utilizzo del 20% superiore al valore stabilito nell’aiuto su indicato si procederà con la richiesta di una nuova esenzione o nel caso con una notifica. Gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, sono finanziabili unicamente in regime “de minimis” in conformità al Reg. UE 1407/2013 della Commissione UE.

Per la sottomisura 4.3 Operazione A “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – viabilità forestale nell’ambito di Progetti integrati di Filiera per la produzione di energia da biomasse forestali si applica il regime di aiuto in esenzione SA.54738 (2019/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014 e ss. mm. ii. Si può applicare in alternativa gli aiuti regolati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 e ss. mm. ii.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Titolo del regime di aiuti: Sostegno a invest. in azioni di prevenz. volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosf. ed eventi catastrofici nell’ambito degli AAA finalizzati alla tutela del suolo e prevenz. del rischio dissesto idrogeol. ed alluvioni

FEASR (in EUR): 2.316.541,16

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.454.816,36

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 600.955,00

Totale (in EUR): 5.372.312,52

13.5.1.1. Indicazione:*

Da notificare ai sensi del punto 1.2 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato (vedi ss. mm. ii.) ovvero da comunicare ai sensi dell'art. 25 del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 ABER e ss. mm. ii.

Per la sottomisura 5.1 – Operazione A) " Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico" si applica il regime di aiuto in esenzione SA 56390 (2020/XA).

13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali

FEASR (in EUR): 7.261.984,35

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 8.733.381,26

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 845.971,00

Totale (in EUR): 16.841.336,61

13.6.1.1. Indicazione:*

Per le sottomisure 6.2 e 6.4 da comunicare ai sensi degli articoli 44 e 45 (zone rurali) del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss. mm. ii. che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ovvero attuate ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 e ss.mm.ii.

Per la sottomisura 6.4 è prevista anche la comunicazione ai sensi degli articoli 40, 41 e 46 del Reg.UE 651/2014 e ss.mm.ii.

Per ora la misura è stata applicata con aiuti in de minimis Reg UE 1407/2013 e ss.mm.ii.

E' prevista la possibilità di procedere con la richiesta di una esenzione o di una notifica nel caso non si intenda applicare il De Minimis per non incorrere nel superamento del massimale per impresa previsto dal Reg UE 1407/2013 e ss.mm.ii.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

FEASR (in EUR): 11.289.162,55

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 13.953.165,14

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 938.476,00

Totale (in EUR): 26.180.803,69

13.7.1.1. Indicazione:*

Da notificare ai sensi del punto 3.2 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss.mm.ii) ovvero da comunicare ai sensi del Regolamento generale di esenzione 651/2014 (GBER) e ss.mm.ii ovvero attuate ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii.

Per la sottomisura 7.3 operazione A) si applica il regime di aiuto SA 41647 (2016/N).

Per la sottomisura 7.3 operazione B), nel caso ricorra l'aiuto di stato si applica il regime di aiuto SA 41647 (2016/N) ovvero l'aiuto verrà concesso ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 e ss.mm.ii.

Per le sottomisure 7.4 operazione A) – 7.5 operazione A) – 7.6 operazione A) si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N) prorogato con SA.59102 (2020/N).

13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

FEASR (in EUR): 11.698.672,55

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 14.668.932,66

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 762.897,00

Totale (in EUR): 27.130.502,21

13.8.1.1. Indicazione:*

Da comunicare ai sensi degli art. 32, 33, 34, 35 e 41 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss.mm.ii.

Per le sottomisure 8.1 operazione A) – 8.2 operazione A) – 8.3 azione 1 – 8.3 azione 2 – 8.5 operazione A) - 8.6 si applicano i regimi di aiuto in esenzione ai sensi del Reg UE 702/14 e ss.mm.ii rispettivamente SA 46097 (2016/XA) – SA 56391 (2020/XA) – SA 44573 (2016/XA) – SA 50112 (2018/XA) – SA 46453

(2016/XA) collegato a SA 61863 (2021/XA) - SA 47303 (2017/XA).

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

13.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.9.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

13.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.10.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.11.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Titolo del regime di aiuti: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva Quadro sull'acqua per il settore forestale

FEASR (in EUR): 776,41

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 975,17

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 49,00

Totale (in EUR): 1.800,58

13.12.1.1. Indicazione:*

Da comunicare ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss.mm.ii che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. Per la sottomisura 12.2 si applica il regime di aiuto in esenzione SA 47967 (2017/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014 e ss.mm.ii.

13.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.13.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.14.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.15. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Titolo del regime di aiuti: Sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali

FEASR (in EUR): 211.201,76

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 278.598,24

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 489.800,00

13.15.1.1. Indicazione:*

Da comunicare ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss.mm.ii che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, nonché dell'articolo 42 del medesimo regolamento, ovvero attuati ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 aiuti "de minimis" e ss.mm.ii.

Per la sottomisura 15.2 si applica il regime di aiuto in esenzione SA 45264 (2016/XA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii.

13.16. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Cooperazione per il settore forestale ed energia

FEASR (in EUR): 2.271.077,58

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.591.026,92

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 404.773,00

Totale (in EUR): 5.266.877,50

13.16.1.1. Indicazione:*

Da notificare ai sensi del punto 2.6 degli orientamenti per il settore forestale (vedi ss.mm.ii), ovvero del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi ss.mm.ii), ovvero contributo concesso in ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii.

Tutti gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di concorrenza agli articoli 101 e 102 del trattato applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii.

Per la sottomisura 16.1 azione 2 e la sottomisura 16.2 si applica il regime di aiuto SA.49958 (2017/N) - "Aiuti alla Cooperazione nel settore forestale, aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e aiuti alla cooperazione nelle zone rurali" prorogato con SA.59102 (2020/N).

Per la Sottomisura 16.6 – Operazione A) – "Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale" si applica il regime di aiuto compatibile SA.54739 (2019/N) prorogato con SA.59102 (2020/N).

13.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

FEASR (in EUR): 18.757.200,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 22.028.655,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 2.714.145,00

Totale (in EUR): 43.500.000,00

13.17.1.1. Indicazione:*

Nel caso in cui l'operazione programmata in ambito Leader, non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato, in generale si applicheranno le norme di cui ai Reg. (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii, Reg. UE 702/2014 e ss.mm.ii e Reg. UE 651/2014 e ss.mm.ii.

Per le sottomisure 19.2.7.4 operazione A) – 19.2.7.5 operazione A) – 19.2.7.6 operazione A) dei PSL dei Gal si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N) prorogato con SA.59102 (2020/N).

Per la sottomisura 19.2.7.2 operazione A) azione C) del Gal Colli Esini si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N) prorogato con SA.59102 (2020/N).

Per gli altri interventi si applicano gli aiuti in "de minimis" ai sensi del Reg. UE 1407/2013 e ss.mm.ii. ed ai sensi del Reg. UE 2023/2831 e ss.mm.ii.

Gli interventi realizzati da soggetti non economici non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato in quanto non generatori di entrate nette.

13.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Titolo del regime di aiuti: Italy - COVID-19 Regime Quadro

FEASR (in EUR): 1.438.645,35

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.897.730,70

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 3.336.376,05

13.18.1.1. Indicazione:*

Per la sottomisura 21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole particolarmente colpite dalla crisi di COVID-19 con riferimento all'Operazione A) – FA 2A – Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO e ss. mm. ii., coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020) 1863 e ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato". Con la Decisione C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 si applica il nuovo regime notificato SA 58547.

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Sulla scia della positiva esperienza del ciclo di programmazione 2007-2013, la Regione Marche affida al Comitato per la Politica Regionale Unitaria il coordinamento strategico dei programmi afferenti alla politica di coesione e al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L'esistenza di una cabina di regia regionale continuerà ad assicurare una gestione integrata delle risorse convogliandole verso comuni obiettivi di sviluppo secondo linee di indirizzo stabilite a monte.

I programmi interessati saranno i POR FESR ed FSE, il PSR, il PO FEAMP, il PAR FSC e i programmi di cooperazione territoriale cui parteciperà la Regione Marche: Italia Croazia (transfrontaliero), MED e Adriatico Ionico (transnazionali) e Interreg Europe (interregionale).

L'impulso ad un orientamento strategico comune ha trovato una prima concretizzazione nella fase di preparazione dei Programmi, portata avanti in maniera coordinata dalle Autorità dei tre fondi (FESR, FSE e FEASR) allo scopo di definire quali interazioni fossero suscettibili di massimizzare l'efficacia della politica regionale nel suo complesso. Dei risultati di questo esercizio dà conto la tabella 1.

Un ambito di sinergia tra FEASR e Fondi ESI è l'attuazione della Strategia Aree Interne.

La Regione Marche partecipa alla Strategia Nazionale sulle Aree interne.

Per l'attivazione della strategia sono state individuate dalla Giunta Regionale tre aree pilota sulle quali verranno realizzati altrettanti progetti, di cui uno da avviare entro il 2014

- l'Appennino Basso pesarese e Anconetano
- l'entroterra della provincia di Macerata
- l'entroterra della provincia di Ascoli Piceno

La scelta delle aree ha tenuto conto dei criteri statistici proposti dal MISE circa i trend demografici in atto e la presenza di presidi essenziali di cittadinanza.

Come previsto dall'Accordo di partenariato, le aree di interesse dei progetti riguarderanno:

- tutela del territorio e comunità locali
- valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile
- sistemi agro-alimentari e sviluppo locale
- risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile
- saper fare e artigianato

Sull'ITI aree interne convergeranno le risorse del FESR. Al raggiungimento degli obiettivi dei progetti pilota aree interne potranno concorrere le risorse dal Programma di Sviluppo Rurale per finanziare azioni coerenti con gli obiettivi del PSR e della politica di sviluppo rurale e che verranno attuate nell'ambito dell'approccio CLLD. Inoltre la Regione Marche interverrà anche direttamente con le sottomisure 7.2, 7.4,

7.5 e con parte della sottomisura 7.6.

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo.

1° PILASTRO OCM E PSR

Dal punto di vista della complementarietà con il Reg.to (UE) n. 1308/2013 , il QSC 2014-2020 della PAC individua nove obiettivi specifici definiti sulla base delle priorità del regolamento sullo Sviluppo rurale per il secondo Pilastro e per gli interventi di mercato del primo Pilastro e degli obiettivi specifici per gli interventi di mercato del primo Pilastro. Di fatto sei di questi obiettivi sono comuni ad entrambi i Pilastri per assicurare la complementarietà e la coerenza degli strumenti attraverso i quali vengono perseguiti. In particolare si fa riferimento agli obiettivi della fornitura di beni pubblici ambientali, della realizzazione di interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per il loro adattamento. Tuttavia è richiesta la garanzia che il beneficiario riceva il sostegno solo da un unico regime (no double funding)

E' importante ricordare come, ad esempio, le azioni ambientali previste nella Strategia nazionale de iprogrammi operativi OCM debbano essere riferite ad impegni a superficie identiche a quelli di natura agro-climatico-ambientale o impegni di agricoltura biologica previste nell'ambito del relativo programma di sviluppo rurale

Settore Ortofrutticolo

Partendo da questi presupposti e per l'effettiva realizzazione della complementarietà nel settore Ortofrutticolo la demarcazione tra OCM e PSR viene stabilita come segue:

Per gli investimenti nell'ambito di azioni intese a pianificare la produzione, a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti, a migliorare le condizioni di commercializzazione e per altre azioni (esclusi gli investimenti realizzati nell'ambito di misure di prevenzione e gestione delle crisi, Azioni ambientali e Ricerca e produzione sperimentale) fino a che non sarà operativo un sistema informativo unico che consenta il controllo "no double funding" vigono la seguenti regole di demarcazione di tipo finanziario:

Il Programma di sviluppo Rurale interviene esclusivamente:

- nelle aziende agricole che non aderiscono ad OP/AOP per tutte le tipologie di intervento;
- nelle aziende agricole socie di OP/AOP per investimenti strutturali con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 50.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione dei costi relativi al materiale vegetale ed i relativi costi di messa a dimora per l'impianto dei frutteti che verranno finanziati esclusivamente con l'OCM;
- nelle imprese agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, per gli investimenti in impianti irrigui che prevedano aumento di superfici irrigue;
- nelle aziende agricole socie di OP/AOP per tutte le attrezzature generiche;
- nelle aziende agricole socie di OP/AOP per le macchine e le attrezzature specifiche per il settore

ortofrutta con importo complessivo superiore a 50.000 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti);
- nelle imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP/AOP e non svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per tutte le tipologie di intervento;
- nelle imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP e/o svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con costo totale superiore a 300.000 Euro.

L'OCM interviene esclusivamente:

- nelle aziende agricole socie di OP/AOP per investimenti strutturali con dimensione finanziaria complessiva inferiore ai 50.000,00 euro e per tutti i costi relativi al materiale vegetale ed i relativi costi di messa a dimora per l'impianto dei frutteti;
- aziende agricole socie di OP/AOP per le macchine e attrezzature specifiche per il settore ortofrutta con importo complessivo inferiore a 50.000 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti);
- nelle imprese di trasformazione e/o commercializzazione aderenti alle O.P., e/o che svolgono esse stesse ruolo di O.P., per investimenti relativi a progetti con costo totale inferiore a 300.000,00 euro.

Inoltre, gli investimenti nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi: investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie sono a carico di OCM.

Investimenti nell'ambito delle misure ambientali sono a carico di OCM.

L'agricoltura biologica è a carico del PSR (art. 29).

La produzione integrata (art.28) è a carico del PSR per I soci di OP che aderiscono agli Accordi Agroambientali d'Area e dell'*OCM* per tutti gli altri soci di OP.

La produzione sperimentale (inclusi gli investimenti) è a carico dell' OCM per progetti di importo complessivo inferiore a 100.000 Euro. I progetti complessivi superiori a 100.000 Euro sono finanziati dal PSR attraverso le mis. 16.1 azione 2 e mis. 16.2.

Per quanto riguarda le attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, per i soci di OP per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di OP non potranno usufruire di attività di formazione e trasferimento di conoscenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della misura 1 del PSR.

Per quanto riguarda i servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, per i soci di OP i servizi di assistenza tecnica agronomica per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di tali OP non potranno usufruire di attività di consulenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della misura 2 del PSR.

La promozione e comunicazione relativa ai marchi commerciali delle OP sono finanziate dall'OCM. Le azioni che non promuovono i singoli marchi commerciali sono finanziate dal PSR.

Assicurazione del raccolto: a carico di OCM solo le polizze relative alle perdite commerciali dell'OP,

mentre sono a carico del PSR quelle relative all'art.37.

Settore olio di oliva

Si premette che:

- il settore oleicolo prevede concessione di aiuti da parte dell'OCM alle OP/AOP, Reg UE 1308/13 per la realizzazione di programmi di attività volti al miglioramento della qualità e la sicurezza alimentare raggiungimento degli obiettivi previsti dallo stesso regolamento,
- le OP sono riconosciute dalle Regioni, mentre le AOP sono riconosciute dal Ministero
- le erogazioni vengono effettuate dallo stesso Organismo pagatore del PSR OP AGEA

Partendo da questi presupposti e per l'effettiva realizzazione della complementarietà nel settore Ortofrutticolo la demarcazione tra OCM e PSR viene stabilita come segue:

- gli investimenti sostenuti direttamente dalle OP, quali investimenti collettivi, per impianti di trasformazione e/o commercializzazione sono finanziati esclusivamente con l'OCM nel contesto della realizzazione dei programmi;
- gli investimenti sostenuti dai soci delle OP non possono essere ammissibili all'OCM e sono finanziati esclusivamente con il PSR ;

La formazione, l'informazione e la consulenza (misure 1 e 2 del PSR) per i soci delle OP su materie attinenti il settore olivicolo sono a carico esclusivo dei programmi delle OP. Ai soci delle OP è invece garantita la partecipazione alla formazione, informazione e poter usufruire della consulenza per tutte le altre materie.

Gli impegni relativi a tutte le operazioni attivate nell'ambito delle misure agro-climatico

ambientali e dell'agricoltura biologica sono finanziati attraverso le misure del PSR (mis. 10 e 11). I programmi delle OP potranno finanziare impegni chiaramente diversi da quelli previsti nel PSR Marche.

Settore vitivinicolo

Si premette che:

- il settore vitivinicolo prevede, ai sensi del Reg. Delegato (UE) n. 1149/2016 e Reg. Esecuzione (UE) n. 1150/2016, concessione di aiuti da parte dell'OCM alle singole imprese, per una serie di interventi previsti nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS);
- le erogazioni vengono effettuate dallo stesso Organismo pagatore del PSR OP AGEA.

Di seguito vengono prese in considerazione le misure per le quali è richiesta una demarcazione.

La promozione a norma dell'articolo 45 del Reg. (UE) n. 1308/13 (Capo II Sezione 1 del Reg. Delegato (UE) 2016/1149 e Capo II Sezione 1 del Reg. Esecuzione 2016/1150): non si prevede di attivare la misura rivolta al mercato interno (articolo 45 comma 1 lettera a) che quindi verrà esclusivamente finanziata attraverso le misure del PSR (misura 3), mentre la misura per la promozione sui mercati extra UE (articolo 45 comma 1 lettera b) verrà finanziata solo con le risorse e regole dell'OCM.

La ristrutturazione e la riconversione dei vigneti compreso il reimpianto a norma dell'articolo 46 del Reg.

(UE) n. 1308/2013 (Capo II Sezione 2 del Reg. Delegato (UE) 2016/1149 e Capo II Sezione 2 del Reg. Esecuzione (UE) 2016/1150) verranno sostenute con l'OCM e non potranno essere ammissibili con le misure del PSR. Con le misure del PSR verranno finanziati solo operazioni relative ad investimenti materiali per la gestione delle operazioni colturali e di raccolta che non sono previste nell'OCM.

I nuovi impianti viticoli, autorizzati ai sensi dell'articolo 64 del Reg. (UE) n.1308/2013 (OCM) nella misura max dell'1% della superficie vitata, non possono beneficiare del contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM. Tali investimenti saranno pertanto finanziati con la misura 4.1. del PSR.

Gli investimenti a norma dell'articolo 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013, investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione: questi investimenti sono volti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa ed il suo adeguamento alle richieste del mercato, nonché all'aumento della competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili, possono essere sostenuti dalle misure del PSR in particolare misura 4, misura 6 e misura 16. Si ritiene, fino a che non sarà operativo un sistema informativo unico che consenta il controllo "no double funding", di demarcare il sostegno come segue:

OCM Vino

- Tutti gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50, che prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II dello stesso regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili,di importo minore o uguale a 500.000,00 euro di costo totale per domanda di sostegno.

PSR

- Investimenti sovvenzionabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50, che prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II dello stesso regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili,di importo superiore a 500.000,00 euro di costo totaleper domanda di sostegno sia nell'ambito della sottomisura 4.1 edella sottomisura 4.2. Per la sottomisura 4.1, sono esclusi comunque i punti vendita extra-aziendali non realizzati nell'ambito di progetti di cooperazione di filiera corta/mercato locale.

La vendemmia verde. Questa operazione è prevista nelle misure del PNS e potrebbe essere attivata nell'ambito di tale programma con sovrapposizione di beneficiari che attingono anche alle risorse del PSR per le misure 10 e 11. Nel caso il sostegno venga ottenuto con l'OCM verrà decurtato dai premi previsti dalle richiamate misure 10 e 11, secondo le modalità di calcolo standard di costi aggiuntivi e dai mancati redditi, con riferimento al beneficiario ed all'annata agraria.

L'innovazione nel settore vitivinicolo per investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VII, parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013. Tale sostegno è diretto ad aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività

dei prodotti vitivinicoli dell'Unione e può includere anche il trasferimento di conoscenze. Il Mipaaf non ha inteso attivare la misura dell'innovazione con il PNS pertanto le azioni di innovazione, la formazione, l'informazione e la consulenza relative al settore vitivinicolo, verranno sostenute solo con le misure 1, 2 e 16 dello Sviluppo Rurale.

Saranno rispettate tutte le linee di demarcazione tra:

a) le operazioni/azioni ammissibili a titolo del FEAGA per le seguenti misure: promozione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, assicurazione del raccolto, investimenti e innovazione, di cui agli articoli 45, 46, 49, 50 e 51 del regolamento (EU) n° 1308/2013 e

b) le operazioni/azioni che riguardano gli stessi obiettivi ammissibili a titolo del FEASR, così come definite nel PNS per il settore vitivinicolo 2014-2018 e 2019-2023.

Settore dell'apicoltura

Il Reg 1308/13 per quanto concerne il settore apistico prevede di finanziare le azioni di assistenza tecnica e di formazione rivolte agli apicoltori. Pertanto gli apicoltori non potranno accedere alla misura 1 e 2 del PSR per quanto concerne il settore apistico.

Con il richiamato regolamento non si prevede di finanziare la realizzazione/ristrutturazione dei locali di lavorazione, il confezionamento, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti da apicoltura. Tutti questi investimenti potranno essere sostenuti con la misura 4 del PSR così come gli altri investimenti, a parte quanto di seguito specificato. Per quanto riguarda l'acquisto di arnie "antivarroa" stanziali e di attrezzatura per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura si applica la seguente demarcazione finanziaria: gli investimenti di importo uguale o inferiore a 30.000,00 euro sono finanziati a valere del regolamento 1308/2013, gli investimenti di importo superiore a 30.000,00 euro a valere del PSR. E' in ogni caso escluso l'acquisto di attrezzature per l'esercizio del nomadismo compresi l'acquisto di autocarri e le arnie per il nomadismo.

1° PILASTRO PAC – PSR

Greening e misure agro-climatico-ambientali

Il doppio pagamento nel caso del Greening è sempre escluso e viene gestito a livello di misura e di sottomisura per gli interventi agro-climatico-ambientali. In particolare si fa riferimento alle misure 10, 11, 12 e 13 alle quali si rimanda per la valutazione delle singole operazioni nella quali sono previste compensazioni per specifici impegni.

Nell'ambito dalla Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", è prevista la sottomisura 10.1 "Inerbimento permanente delle superfici agricole" - *Azione 2 – Margini erbosi multifunzionali*.

L'azione prevede la conversione di almeno il 10% dei seminativi aziendali (esclusi i prati avvicendati) a superficie inerbita attraverso la semina di una specifica miscela di sementi indicate nella misura, lo sfalcio e il divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione. Se tali superfici sono utilizzate dal beneficiario per ottemperare agli obblighi legati al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" e/o sono superfici dedicate ad aree di interesse ecologico (EFA), il premio verrà

corrisposto solo sulla parte di superficie eccedente tali obblighi. Tale azione è quindi riconoscibile come ***pratica equivalente*** di cui all'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/2013 punto III 3), ed il suo utilizzo da parte dell'agricoltore fa sì che non venga corrisposto il premio PSR corrispondente sulla superficie utilizzata ai fini del riconoscimento della pratica di inverdimento.

Premi accoppiati art. 52 Reg UE 1307/13- Misure del PSR

In applicazione dell'art. 52 del Reg UE 1307/13 e del DM 6513 del 18 novembre 2014, in Italia è concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori per i seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è fissata, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, all'undici per cento. L'importo unitario dei premi è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento del singolo settore ed il numero dei capi o degli ettari eleggibili a premio.

Premi per settore latte

1. vacche da latte che hanno partorito
2. vacche da latte che hanno partorito, in zone di montagna

Nel PSR in ogni caso l'aiuto è a parziale compensazione della perdita di reddito e si è tenuto conto dell'aiuto del primo pilastro nella giustificazione del premio escludendo così il rischio del doppio finanziamento.

Premi per il settore della carne bovina

1. vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici e Registri anagrafici, che hanno partorito ed i cui vitelli sono registrati entro i termini previsti dalla normativa vigente (con premio aggiuntivo per l'adesione ai piani di risanamento da IBR)
2. bovini macellati in età compresa tra i 12 e i 24 mesi (con premio aggiuntivo per i capi di aziende aderenti a sistemi di qualità nazionali o regionale; con premio aggiuntivo per capi certificati DOP o IGP)

Non vi sono sovrapposizioni con gli interventi del PSR in quanto non vi sono pagamenti a capo riferiti alla razza o alla macellazione dei capi.

Premi per il settore ovi-caprino

1. premio per agnella da riproduzione correttamente identificata, in allevamenti che partecipano a piani di selezione per la resistenza alla scrapie
2. premio per capo ovicaprino macellato certificato DOP o IGP

L'unica operazione che prevede un premio a capo è quella per il mantenimento delle razze in via di estinzione misura 10.1.D per le razze Fabrianese e Sopravvissana. Non si ritiene necessario demarcare il sostegno in quanto la finalità dei due pagamenti è nettamente diversa: con il premio accoppiato si intende aiutare un intero settore in difficoltà e/o valorizzare la qualità delle produzioni, con il premio per le razze autoctone a rischio di abbandono si intende risarcire quegli allevatori che allevano razze con performance inferiori alle altre razze ma che caratterizzano il territorio e sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità animale.

Nel caso dei premi erogati per bovini ed ovicaprini macellati certificati DOP o IGP l'obiettivo è il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre la misura 3 del PSR copre esclusivamente i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP, per cui non si ravvisano sovrapposizioni.

Premi a superficie per produzioni vegetali

- Misura premi per i settori frumento duro, colture proteiche e proteaginose
- Misura premi per il settore barbabietola da zucchero
- Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione

Nel dettaglio, le colture proteiche e proteaginose che nelle Marche beneficiano del premio accoppiato sono: girasole, colza, leguminose da granella annuali ed erbai annuali di leguminose.

In nessuna delle misure a superficie, infine, sono previste compensazioni per impegni relativi ad obblighi di avvicendamento.

Le tipologie di operazione del PSR 2014-2020 che prevedono premi a superficie associati alla coltivazione di specie teoricamente sovrapponibili con i premi di cui sopra sono le tipologie di operazione della sottomisura 10.1.D Conservazione del patrimonio genetico, misura a favore della coltivazione delle varietà locali autoctone della Misura 11 Agricoltura biologica. Tuttavia non sussistono sovrapposizioni tra gli aiuti poichè con il premio accoppiato si intende aiutare un intero settore in difficoltà con l'impegno di coltivare le suddette specie secondo le normali pratiche agricole e senza alcun vincolo sulla scelta varietale, mentre i pagamenti previsti dal PSR compensano gli ulteriori aggravi, in termini di costi aggiuntivi e mancati guadagni derivanti dalla coltivazione di varietà locali con performance inferiori rispetto alle varietà commerciali ma che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità vegetale, oppure dall'applicazione di tecniche biologiche.

Premi settore olio di oliva

Con il premio accoppiato, erogato per ettaro di oliveto, si vuole favorire il mantenimento degli attuali livelli delle produzioni tipiche DOP e IGP, mentre la misura 3 del PSR copre esclusivamente i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP, per cui non si ravvisano sovrapposizioni.

Asse e obiettivo specifico POR FESR		sinergie	
		FSE	FEASR
1	Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	Favorirà l'impiego di personale qualificato (borse di ricerca, dottorati, apprendistato in alta formazione) nelle imprese.	Supporterà la creazione dei GO PEI e le relativi attività di trasferimento dell'innovazione
	Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza	Supporterà con azioni complementari l'imprenditorialità innovativa	
2	Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga		Favorirà la riduzione dei divari digitali nelle aree rurali non coperte dal POR FESR.
	Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia)	Completerà l'azione sui servizi amministrativi con azioni complementari nel settore della giustizia	Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese, per tematismi diversi da quelli coperti dal POR FESR.
3	Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive	Interverrà per sostenere le retribuzioni, la stabilizzazione del precariato e la qualificazione dei lavoratori	
	Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	Interverrà sulla qualificazione delle figure specialistiche nel comparto turistico-culturale	Sosterrà le filiere agroalimentari e la creazione di imprese agricole Sosterrà a creazione di aziende non agricole nelle aree rurali attraverso il supporto all'avviamento di impresa
	Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e dell'attrattività per gli investimenti esteri (IDE)	Agirà in maniera sinergica sul rafforzamento delle competenze imprenditoriali e professionali in materia di internazionalizzazione	
	Miglioramento dell'accesso al credito , del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura	Stimolerà la cultura d'impresa e contribuirà ad elevare le competenze manageriali.	

Tab.1 § 14.1.1 Sinergie tra fondi_prima parte

Asse e obiettivo specifico POR FESR		sinergie	
		FSE	FEASR
4	Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili	Interverrà sulla qualificazione del personale dedicato al controllo dell'efficienza energetica nelle aziende	Interverrà in maniera complementare per promuovere il risparmio energetico nelle imprese agricole ed agroalimentari
	Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie		Sosterrà la cooperazione tra gli attori delle filiere per la fornitura sostenibile di biomassa Sosterrà gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 250 KW
5	Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera		Interverrà in maniera integrata per sostenere una migliore gestione degli usi del suolo nelle aree a maggior rischio. Sosterrà investimenti volti alla prevenzione di danni da calamità nei terreni agricoli
6	Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali	Contribuirà ad accrescere la fruibilità delle risorse culturali attraverso l'attivazione di work experience e la qualificazione dei profili professionali nel comparto	Sosterrà gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale nelle aree rurali
	Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione sistemica ed integrata di risorse e competenze territoriali	Contribuirà attraverso la qualificazione dei profili professionali.	Contribuirà alla promozione del sistema Marche facendo leva sulle produzioni agroalimentari di qualità e valorizzando il legame con il territorio e sostenendo le diverse attività di turismo rurale.

Tab.1 § 14.1.1 Sinergie tra fondi_seconda parte

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

Con la proposta di riparto dei fondi FEASR 2014-2020 approvata dalla Commissione politiche agricole del Coordinamento delle Regioni il 15 gennaio 2014 sono state individuate quattro linee d'intervento nazionali e indicato il rispettivo budget: gestione dei rischi, biodiversità animale e piano irriguo, coordinate in un Programma Operativo Nazionale (PON).

Nell'ambito delle disposizioni sulla complementarietà tra due strumenti finanziari, al fine di evitare la sovrapposizione dei programmi e la duplicazione del sostegno, si rende necessario demarcare i settori d'intervento individuando le operazioni che possono essere rispettivamente finanziate.

La linea d'intervento: " Gestione dei rischi" prevede meccanismi e strategie tali da rendere applicabile l'intervento previsto dal Reg. (UE) 1305/13 su tutto il territorio dello Stato mediante:

- contributi finanziari per il pagamento dei premi di polizze pluririschio e multi rischio sulle rese (art. 37),
- contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione (art. 38),
- contributi ai fondi di mutualizzazione per drastici cali di reddito -IST- (art 39) .

Non viene attivata da programma regionale. La linea d'intervento: "Piano irriguo nazionale", nel programma nazionale prevedeva il sostegno agli investimenti infrastrutturali irrigui a dimensione interaziendale e consortile di invasi di capacità superiore a 250.000 mc.

Il PSR regionale interveniva con interventi relativi alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc., oltre alla realizzazione di reti distributive di livello locale per consentire un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione della risorsa idrica.

Sono ammissibili al PSR Marche 2014-2020 gli interventi relativi a bacini ed accumuli al di sopra dei 250.000 mc e gli interventi non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, purché non riguardanti interventi a carattere interregionale e purché gli interventi stessi siano riferiti a bandi emanati successivamente al 31 agosto 2017.

La linea d'intervento "Zootecnia-Biodiversità" sostiene le attività nazionali e regionali relative al miglioramento della biodiversità animale, alla raccolta delle informazioni, all'implementazione ed al coordinamento delle banche dati ed ai controlli utili al sistema selettivo, normalmente svolti a livello territoriale".

Non ci sono rischi di sovrapposizione in quanto il PSR attiva la misura relativa unicamente alla conservazione della biodiversità animale per le razze in pericolo di estinzione elencate nel repertorio regionale in base Legge Regionale n. 12/2003.

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

Non pertinente

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Regione Marche - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale	Dirigente	Via Tiziano 44 60121 Ancona	servizio.politicheagroalimentari@regione.marche.it
Certification body	Mazars & Guérard S.p.A.	Presidente	Via del Corso, 262 - 00186 Roma	organismo.certificazione@mazars.it
Accredited paying agency	AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura Ufficio Monocratico Organismo Pagatore	Direttore	Via Palestro, 81 – 00185 Roma	ufficio.monocratico@agea.gov.it

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

La Regione Marche designa per il presente programma, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 le seguenti Autorità:

- l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche, Via Tiziano 44 60121 Ancona;
- l'Organismo Pagatore, riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, con sede in via A. Salandra, 18 - 00187 ROMA;
- l'Organismo di Certificazione (OC)ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.In fase di prima applicazione del PSR Marche 2014 -2020 è quello attualmente operante per AGEA: Mazars & Guérard S.p.A. – Via del Corso, 262 - 00186 Roma, in attesa dell'appalto pubblico previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le tre Autorità sopra individuate sono funzionalmente indipendenti. Nel rispetto delle specifiche competenze, l'AdG e L'OP operano in costante collaborazione.

Autorità Di Gestione

L’Autorità di gestione del programma (AdG) di sviluppo rurale 2014-2020 è responsabile, in base all’art. 66 Regolamento (UE) N. 1305/2013 l’AdG, dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma.

All’Autorità di Gestione competono le funzioni elencate in Tabella 1.

- definisce le modalità di attuazione, in particolare per le procedure di selezione dei beneficiari, gli indi valutazione, e per l’attuazione delle norme della Commissione Europea in materia di informazione e p
- predispone ed adotta i bandi, definisce i tempi per la loro pubblicazione;
- garantisce la diffusione delle procedure semplificate, dei risultati della Rete Rurale Nazionale, del pot innovative di comunicazione ai beneficiari;
- definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anch informatiche, per il costante monitoraggio della sorveglianza finanziaria;
- implementa, in collaborazione con l’OP, il sistema informatico di monitoraggio a livello regionale, ga di Monitoraggio e la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l’attuazione, per supportare an
- Redige e trasmette annualmente alla Commissione la relazione di cui all’art. 75 del Reg. (UE) 1305/2 al Comitato di Sorveglianza;
- Dettaglia i contenuti del Piano di Comunicazione del Programma ed assicura un'adeguata informazion attraverso l’organizzazione di incontri, seminari, workshop, iniziative di formazione e di informazione
- È responsabile della gestione e l’attuazione dell’assistenza tecnica, sia sotto il profilo tecnico operativ
- È responsabile dell’attività di valutazione e provvede all’affidamento degli incarichi per la valutazione delle società selezionate, verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro com
- È responsabile della direzione del Comitato di Sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti nec obiettivi specifici;
- Fornisce orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una efficiente gest

Tabella 1 - Funzioni dell'Autorità di Gestione

In base all’art. 66, l'Autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.

Deleghe per le attività inerenti la domanda di sostegno

Per la gestione di fasi procedurali della domanda di sostegno nell’ambito delle diverse misure del PSR l’Autorità di Gestione potrà avvalersi della collaborazione di altre strutture regionali competenti nei settori specifici, di altri Enti Pubblici, dei Centri di Assistenza Agricola o altri soggetti comunque rispondenti ai requisiti comunitari, che saranno espressamente delegati attraverso la sottoscrizione di convenzioni.

Nel caso particolare della gestione attuata secondo l’approccio Leader, la competenza sarà attribuita ai Gruppi di Azione Locale.

Staff di supporto alla programmazione

Tenendo conto dell’esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione è stato avviato un processo di semplificazione tale da risolvere le criticità emerse e da garantire l'adeguatezza delle risorse

umane impiegate.E' stato quindi creato uno staff di supporto alla programmazione esperto e dedicato esclusivamente allo Sviluppo Rurale cui ricorrere per tutto il periodo di realizzazione del programma.

Dal punto di vista organizzativo si prevede un rafforzamento:

- del coordinamento interno all'AdG - al fine di intervenire in maniera tempestiva sugli aspetti critici che potessero evidenziarsi in fase di implementazione del Programma (Ad esempio al fine di garantire una migliore sinergia degli interventi da realizzare, si prevede di realizzare un maggiore coordinamento dei responsabili delle misure del PSR);

- del coordinamento delle attività tra Adg e Organismo Pagatore per la definizione condivisa delle regole e dei manuali delle procedure per la gestione di criticità per la definizione di attività e processi amministrativiatti a ridurre il tasso di errore,

- del coordinamento in rapporto ai GAL Leader in considerazione del necessario supporto che è richiesto per l'implementazione dei PSL nella programmazione 2014-2020.

Separazione delle funzioni

La verifica di ammissibilità (controllo documentale e tecnico) della domanda di sostegno dovrà essere svolto da funzionari diversi da quelli che eseguiranno l'esame di ammissibilità (controllo documentale e tecnico) della domanda di pagamento

Il controllo in loco e il controllo ex post dovrà essere eseguito da funzionari diversi possibilmente appartenenti a una unità organizzativa diversa da quella che ha eseguito il controllo amministrativo.

Procedura di riesame

Come nel precedente periodo di programmazione, il richiedente può presentare richiesta di riesame davanti ai competenti organi (Comitati di Coordinamento della Misura, Commissioni di valutazione per il riesame) nel caso di inammissibilità totale o parziale della domanda.

Manuali della procedure

L'AdG adotta propri manuali delle procedure contenenti indicazioni comuni per lo svolgimento dell'attività istruttoria sia per garantire un'attuazione corretta ed omogenea delle procedure stesse su tutto il territorio regionale, sia per migliorare la capacità di governance, nell'ambito dello stesso territorio, nei casi di diversi ambiti di programmazione, (aree interne, PSL, PIL) con la finalità di evitare potenziali conflitti di competenza.

Nei manuali saranno definite anche le procedure specifiche per la **gestione dei reclami** da parte dei richiedenti.

I manuali di norma sono oggetto di aggiornamento periodico.

Ulteriori strumenti di supporto utilizzabili sono le Linee guida per la gestione del PSR che il Ministero si propone di adottare al termine del lavoro effettuato all'interno del Gruppo di lavoro Capacità Amministrativa.

Si tratta di uno strumento di lavoro fruibile da tutte le Regioni, attraverso il quale ciascuna Regione potrà

verificare la rispondenza dei propri processi rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria.

Attività di controllo

I controlli sono attuati con le modalità proprie del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, così come descritto in dettaglio nel Reg. (CE) n. 1122/2009 e con le specifiche per lo sviluppo rurale introdotte dal Regolamento d'attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 5 di detto regolamento, tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o comunitaria o nel presente PSR verranno controllati in base ad una serie di indicatori verificabili fissati per ciascuna Misura.

Organismo Pagatore

L'Organismo Pagatore è AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura.

In base all'Art. 7 Regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.

All'Organismo Pagatore competono le funzioni elencate in Tabella 2.

- la responsabilità delle erogazioni dei pagamenti del PSR autorizzati dall'ADG
- l'mplementazione delle procedure di raccolta e trattamento delle domande attraverso il proprio sistem
- il controllo dell'ammissibilità delle domande, della procedura di attribuzione degli aiuti, della loro con
- l'esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- la messa a disposizione on-line all'AdG, attraverso una connessione telematica, dei dati fisici, finanzia nonché di tutti i dati contenuti nel fascicolo aziendale;
- l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
- l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione;
- la collaborazione alla definizione delle disposizioni operative.

Tabella 2 - Funzioni dell'Organismo Pagatore

Deleghe per le attività inerenti la domanda di pagamento

L'Organismo Pagatore in base all'art. 7 del Regolamento (UE) N. 1306/2013, fatta eccezione per il pagamento, può delegare alla Regione i compiti relativi alla gestione e al controllo delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 del Regolamento (UE) N. 1306/2013.

In tal caso, per la gestione di fasi procedurali della presentazione della domanda di pagamento ci si potrà avvalere della collaborazione di altre strutture regionali competenti nei settori specifici, di altri Enti Pubblici, dei Centri di Assistenza Agricola o altri soggetti comunque rispondenti ai requisiti comunitari, che saranno espressamente delegati attraverso la sottoscrizione di convenzioni.

Con il protocollo d'intesa tra AGEA e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017) i compiti sono stati delegati.

Nel caso particolare della gestione attuata secondo l'approccio Leader, per la Regione Marche possono operare i Gruppi di Azione Locale in base alle competenze indicate al paragrafo 8.2.17.2.

Organismo di Certificazione

L'Organismo di Certificazione è incaricato di:

- verificare che i pagamenti verso i beneficiari finali e i destinatari ultimi avvengano integralmente e tempestivamente;
- assicurarsi che l'Organismo Pagatore effettui il tempestivo recupero dei pagamenti irregolari;
- predisporre e inviare alla UE e allo Stato le certificazioni della spesa pubblica e le dichiarazioni di spesa complessiva effettivamente sostenuta, oltre alle relative domande di pagamento;
- al fine di garantire la correttezza delle certificazioni e delle dichiarazioni di spesa, verificare che tali documenti riguardino esclusivamente spese:
- che siano effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità e documentate mediante fatture quietanzate o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- che si riferiscano ad operazioni selezionate in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione e realizzate conformemente alla disciplina comunitaria per tutto il periodo di riferimento;
- che siano relative a Misure/Azioni che prevedono regimi di aiuto formalmente approvati dalla Commissione o adottati in applicazione della deroga "De Minimis";
- verificare l'adeguatezza dei sistemi di controllo e delle piste di controllo.

L'Organismo di Certificazione può essere costituito da un soggetto di diritto pubblico o privato.

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

In conformità all'art.74 del Reg. UE 1303/2013, nell'ambito dell'attuazione del PSR saranno attivati strumenti per la gestione di eventuali **reclami**, mediante l'organizzazione di un sistema di raccolta delle osservazioni provenienti dagli utenti, da analizzare per l'elaborazione di rimedi ed azioni correttive o preventive.

Le procedure specifiche per la gestione dei reclami saranno individuate nei Manuali delle procedure tenendo conto dei seguenti elementi:

- dare informazioni adeguate agli utenti sulle possibilità e sulle modalità di proposizione dei reclami;
- previsione di tempi istruttori certi e congrui,

- predisposizione di un sistema di tracciabilità del reclamo;
- analisi periodiche dell'andamento dei reclami per l'elaborazione di azioni correttive.

Audit (art. 72 paragr.1 lettera f) Reg. UE 1303/2013

Nella Regione Marche il controllo viene garantito:

1) attraverso una **revisione** della singola pratica da parte del funzionario incaricato;

2) attraverso la revisione semestrale dei manuali delle procedure da parte dello staff a supporto dell'Autorità di Gestione

La procedura di **revisione,** già presente nel precedente periodo di programmazione**,** prevede il controllo sulla corretta applicazione delle procedure previste per l'istruttoria della domanda affinché:

- sia verificata la correttezza amministrativa dell'istruttoria condotta;

- sia garantita la conformità delle procedure adottate rispetto quanto previsto nei manuali delle procedure dell'AdG;

- sia garantita l'applicazione omogenea delle procedure su tutte le strutture territoriali

- sia indicata l'attività di verifica svolta mediante l'individuazione dei controlli effettuati.

Le problematiche emerse con la procedura di revisione vengono portate all'attenzione dell'AdG per la definizione di eventuali azioni correttive e/o modificative

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Ai sensi degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013 il Comitato di Sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e assume le seguenti funzioni:

a. si pronuncia in via consultiva, entro i quattro mesi successivi dall'approvazione del Programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

b. verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del Programma, sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di gestione;

c. esamina i risultati del Programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun Asse e le valutazioni periodiche;

d. esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale

prima della loro trasmissione alla Commissione;

e. ha facoltà di proporre eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;

f. esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR

g. nell'ambito dell'attività generale di verifica dei progressi del programma, pone particolare attenzione ai risultati degli interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici posti in essere dal PSR.

Il Comitato di Sorveglianza, presieduto dall'Autorità di Gestione, prevede la seguente composizione:

- l'Assessore all'Agricoltura
- l'Autorità di gestione del PSR
- i Dirigenti dei Dipartimenti/Direzioni/Settori coinvolti nella programmazione e nel coordinamento della gestione delle misure;
- I rappresentanti delle Organizzazioni agricole professionali;
- I rappresentanti delle cooperative;
- I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli;
- Il rappresentante dell'organismo di rappresentanza dei GAL regionali;
- I rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali;
- Un rappresentante delle imprese agromeccaniche;
- Un rappresentante regionale dell'ANCI;
- Un rappresentante delle Unioni volontarie dei Comuni
- Un rappresentante delle Unioni volontarie dei Comuni Montani
- Un rappresentante della Camera di Commercio delle Marche;
- Un rappresentante delle Associazioni dei consumatori operanti a livello regionale;
- Un rappresentante delle Associazioni ambientaliste operanti a livello regionale;
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FEAMP;
- Un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Un rappresentante delle Università Regionali;
- Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
- Un rappresentante della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche;
- Un rappresentante del Ministero della Transizione Ecologica;
- Un rappresentante del Servizio meteorologico della Protezione Civile;
- Un rappresentante dell'Autorità di bacino;
- I rappresentanti della ricerca e del mondo accademico compresi gli istituti, i centri di ricerca e i dipartimenti universitari che si occupano di cambiamenti climatici;
- Un rappresentante delle ONG con specifiche esperienze in cambiamenti climatici;
- Un rappresentante dell'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- Un rappresentante congiunto del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
- Un rappresentante del Collegio Interprovinciale Marche degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati;

- Un rappresentante delle Imprese del settore Agroalimentare;
- Un rappresentante dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana;
- Un rappresentante delle imprese artigiane;
- Un rappresentante delle associazioni Rom, Sinti e Camminanti.

I rappresentanti della Commissione Europea e di AGEA Organismo Pagatore possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del Comitato con funzione consultiva.

Partecipano con funzione consultiva il Presidente ed il Vice presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie nonché tutti i componenti della medesima Commissione. Inoltre possono partecipare con funzione consultiva il Valutatore indipendente del PSR Marche 2014-2020, il referente regionale della Rete Rurale Nazionale e altri soggetti invitati dal Presidente in funzione delle materie trattate.

Il Comitato di Sorveglianza sarà istituito entro tre mesi dall'approvazione del Programma da parte della Commissione europea, con successivo atto della Giunta regionale.

Il Comitato di Sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

Il Regolamento, la delibera di nomina, nonché i resoconti delle riunioni e le procedure scritte di proposte di modifica del PSR vengono inseriti nella sezione Comitato di Sorveglianza del sito dedicato al PSR.

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Le attività di informazione e comunicazione rivestono un particolare interesse nella strategia di attuazione delle misure comprese nel PSR Marche.

Una puntuale informazione sulle operazioni consentite ed attuate ed una comunicazione adeguatamente strutturata in funzione dei vari target individuati sono ritenuti strategici per l'ottimale utilizzo delle risorse messe a disposizione.

In particolare sarà curata l'informazione al fine di rendere fruibili i dati e la tempistica sull'attuazione del programma, compresi gli esiti delle valutazioni effettuate dal Valutatore indipendente.

In particolare nel sito web specificamente dedicato, in base alle disposizioni comunitarie, saranno forniti i dati relativi ai beneficiari, agli aiuti concessi ed alle operazioni finanziate.

Le risorse finanziarie previste per l'attuazione del Piano sono imputate all'Assistenza tecnica.

Campo di applicazione:

Il Piano è predisposto in riferimento all'art. 66 del Reg. UE 1305/2013 che attribuisce all'Autorità di gestione la responsabilità di dare pubblicità al programma, anche per il tramite della Rete Rurale Nazionale,

informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa la possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione ed il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

Il Piano della comunicazione sarà strutturato in funzione dell'informazione dei cittadini e dei potenziali beneficiari sulle finalità, le opportunità e le varie modalità per accedere ai benefici del PSR Marche. L'obiettivo è quello di una disseminazione di tali informazioni, in forme diverse a seconda dei target individuati, in maniera da rendere trasparente l'azione di gestione degli aiuti e di mettere in evidenza la partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. In uguale evidenza saranno posti i risultati conseguiti e le realizzazioni ultimate con le risorse a cofinanziamento comunitario.

In sintesi, gli obiettivi del Piano saranno:

- assicurare ai potenziali beneficiari un'informazione quanto più possibile capillare in relazione alle opportunità del Programma regionale ed alle varie possibilità e modalità di finanziamento;
- rendere disponibili ai potenziali beneficiari informazioni chiare, esaurienti ed aggiornate sulle varie procedure per la presentazione di domande di sostegno, sui requisiti di accesso e sui criteri di priorità e selezione;
- fornire indicazioni dettagliate in merito all'approvazione dei progetti ed agli impegni ed obblighi derivanti dall'ammissione a finanziamento, sulle modalità di realizzazione e rendicontazione delle operazioni;
- assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa correlata all'attuazione del Programma;
- fornire indicazione dei referenti cui inoltrare richieste di chiarimento o informazione;
- informare sull'avanzamento del Programma e delle attività svolte anche da altri enti ed organismi coinvolti fornendo indicazione degli aspetti positivi derivanti dalla sua attuazione e dei risultati della valutazione;
- informare il pubblico e le varie categorie economiche interessate sul ruolo svolto dall'Unione Europea, dallo Stato Membro e dall'Autorità di gestione sulle iniziative avviate e sui risultati conseguiti.

Per quanto riguarda i target individuati, il Piano farà riferimento a:

- potenziali beneficiari e beneficiari attuali
- autorità locali ed autorità pubbliche competenti a livello territoriale
- operatori e promotori di progetti
- organizzazioni professionali

- parti economiche e sociali
- i cittadini e le comunità delle Marche
- organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione
- organizzazioni per la tutela dell'ambiente

Misure di informazione

Gli strumenti ed i mezzi che potranno essere utilizzati per raggiungere gli obiettivi indicati in relazione ai target individuati sono:

- incontri, tavoli tecnici, riunioni, seminari;
- media, quali radio e televisione, sia tramite la partecipazione che la realizzazione di specifiche trasmissioni;
- stampa per la pubblicazione di editoriali, articoli, comunicati stampa e pubblicità;
- materiale informativo e pubblicitario (opuscoli, libretti, depliants, cartelloni, locandine, gadget, ecc.);
- altre forme di pubblicità (affissioni, pubblicità dinamica)
- comunicazione on line tramite sito internet dedicato al Programma e posta elettronica;
- nuove forme multimediali (social network, applicazioni per smart phone, ecc.)
- partecipazione a fiere, mostre, eventi, manifestazioni locali o regionali, o comunque utili a raggiungere gli obiettivi del piano;
- eventi, convegni, seminari, ecc.

E' intenzione dell'Autorità di gestione di utilizzare, come per la precedente programmazione, una linea grafica unica ed un'immagine coordinata per le varie attività del Pano.

In ogni iniziativa sarà valorizzata l'immagine dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Marche. Anche il sito web dedicato conterrà il link per il collegamento con il sito della Commissione europea.

Il Piano svolgerà la sua azione su tutto l'arco temporale di validità del programma concentrando la sua attività nei primi anni per dare un'adeguata informativa dei contenuti del PSR Marche, dei bandi di attuazione e delle modalità di presentazione delle domande di sostegno. Negli anni successivi, oltre a fornire aggiornamenti sulle opportunità che saranno nel frattempo maturate, saranno fornite indicazioni sulle best practices conseguite e sulle migliori realizzazioni di investimenti sostenuti.

Parte dell'informazione sarà dedicata anche al grande pubblico, cioè a cittadini che non operano direttamente nel settore agricolo o rurale, al fine di ampliare la conoscenza delle azioni concrete dell'Unione europea. Per raggiungere detto target potranno essere realizzate anche azioni dimostrative non

convenzionali.

La responsabilità del Piano della Comunicazione è posta in capo all'Autorità di gestione che lo realizzerà direttamente o tramite la selezione, con procedure di evidenza pubblica, di soggetti esterni.

Per le attività suddette è previsto un costo di circa 3,0 milioni di Euro.

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo da parte dei GAL si debba rispettare pienamente la logica *bottom-up* grazie alla quale il metodo LEADER è in grado di sviluppare le proprie potenzialità e quindi contribuire con il proprio valore aggiunto agli obiettivi dello sviluppo rurale. In tal senso quindi la misura 19 – Sviluppo locale LEADER non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso il Piano di azione, nel quale sono ammissibili tutti i tipi di azione finanziabili dai fondi SIE, purché concorrenti all'attuazione degli obiettivi del PSR e della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Le azioni saranno coordinate attraverso uno o più degli ambiti tematici di intervento indicati nella misura (in conformità con l'accordo di partenariato) e che il PSR individua come elementi di integrazione coerenti con le scelte di politica di sviluppo per le aree interessate dall'intervento, specificando altresì i criteri per la complementarietà o non sovrapposizione rispetto ad altri interventi del Programma.

Le specificazioni fornite per gli ambiti tematici della SSL, sono coerenti con le finalità e le tipologie di operazioni finanziabili indicate per la definizione delle misure riferite agli articoli 20 e 35 e la complementarietà rispetto alle corrispondenti misure 7 e 16 del PSR viene assicurata dalla procedura di selezione definita per la valutazione delle SSL: che prevede che questa venga effettuata da una Commissione appositamente istituita con provvedimento dell'Autorità di gestione, rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL.

Ulteriore garanzia di verifica del rispetto della complementarietà è rappresentata dai controlli che l'Amministrazione regionale svolgerà sui provvedimenti di esecuzione dei GAL (bandi, convenzioni, ecc.) al fine di evitare potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe misure del programma oltre che per verificare la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarietà con gli altri programmi e strumenti operativi.

Si evidenzia, altresì, che tutte le misure del Programma, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, saranno supportate e gestite dal medesimo sistema informatico che garantirà lo svolgimento di controlli e verifiche incrociate anche ai fini del rispetto alla demarcazione degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR.

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG, durante l'attuazione del PSR, dovrà garantire la riduzione degli oneri amministrativi, la semplificazione degli strumenti di gestione del PSR ed un'organizzazione efficace.

Per tali scopi l'Adg intende riconfermare l'utilizzo del Sistema Informativo Agricolo Regionale, limitatamente alle misure ad investimento e del sistema informativo SIAN per tutte le misure a superficie.

Per queste ultime gli algoritmi per il calcolo dei premi a superficie e capo in ambito SIGC, sono concordati con l'OP, per la tempestiva messa a punto dei sistemi di supporto alle procedure di gestione e di controllo dei bandi di misura.

Per le misure ad investimento, la presentazione delle domande su SIAR avviene secondo un processo guidato e supportato da Helpdesk e la sottoscrizione è con firma digitale.

Il sistema si avvale di specifici protocolli di colloquio con la banca dati AGEA e con le altre principali banche dati di utilità.

L'analisi approfondita svolta dal valutatore indipendente ha fatto emergere che l'informatizzazione degli aspetti organizzativi e delle procedure costituisce una buona pratica del modello marchigiano, con particolare riferimento alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Tale sistema di gestione ha offerto inoltre margini di riduzione dei tempi e di semplificazione del procedimento: elaborazione di manuali delle procedure da aggiornare periodicamente per interventi normativi sopravvenuti o per esigenze istruttorie, acquisizione delle informazioni direttamente dal fascicolo aziendale del richiedente, eliminazione di richieste di documenti che l'amministrazione può ottenere accedendo alle informazioni di diverse banche dati, dematerializzazione degli scambi documentali e informativi tra la PA e il sistema produttivo, applicazione tempestiva dei criteri di selezione, attribuzione di punteggi e formazione della graduatoria.

L'esperienza del precedente periodo di programmazione ha tuttavia fatto emergere la necessità di attivare altri interventi di coordinamento organizzativo, di semplificazione amministrativa al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del PSR e in particolare delle imprese agricole e forestali e di aumento della capacità di governance.

1.5.1.*Coordinamento organizzativo*

Il modello organizzativo farà perno sulle seguenti azioni:

1. riproposizione del modello organizzativo del precedente periodo di programmazione, imperniato sulla presenza del responsabile regionale di misura, con relativa attribuzione di nuove responsabilità;

2. elaborazione di manuali contenenti regole e procedure semplificate e standardizzate rispetto alle varie Misure del PSR anche relativamente ai modelli di domanda, check list e verbali, ecc ;

3. semplificazione dei bandi attraverso la predisposizione di uno **schema**, da utilizzare per le varie misure, per garantire modalità di accesso uniformi, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione chiari e facilmente controllabili;

4. organizzazione di specifici corsi di formazione preventiva sulle procedure al personale coinvolto nella gestione del nuovo PSR ed ai beneficiari;

5. predisposizione di un sistema di raccolta e di analisi delle osservazioni provenienti dall'utente per l'elaborazione di rimedi ed azioni correttive o preventive (vedi gestione dei reclami e procedura di revisione al termine del paragr. 15.1);

6. razionalizzazione del procedimento istruttorio attraverso la eliminazione delle criticità organizzative, evidenziate nel precedente periodo di programmazione, legate alla presenza di fasi ripetitive (manifestazione di interessee eccessivo ricorso a istruttorie collegiali)

L'Autorità di Gestione adotta i seguenti strumenti e metodi condivisi con l'Organismo Pagatore per l'Accertamento ex ante della verificabilità e del rischio di errore, come riportato al capitolo 18 del Programma:

- analizza gli esiti degli audit comunitari e nazionali in ordine alle principali cause d'errore rilevate per lo Sviluppo Rurale, affinché le indicazioni operative sui controlli minimi da svolgere siano recepite fino al livello di check-list istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento (appalti pubblici, selezione fornitori, selezione beneficiari, impegni pluriennali, adeguatezza dei costi, …);
- dà priorità alle problematiche evidenziate dall'attuazione delle misure nel periodo 2007-2013 secondo il Piano d'Azione regionale, che fa parte del piano nazionale sul tasso d'errore periodicamente aggiornato e trasmesso alla CE;
- per ogni condizione di ammissibilità del soggetto e del progetto, così come per ogni impegno ed obbligo, individua le singole componenti da sottoporre a verifica e le relative modalità di controllo (documentale, automatizzata, visiva, …) secondo il metodo del "VCM": detti elementi sono oggetto di registrazione nell'omonimo sistema adottato dall'Organismo Pagatore di riferimento, che al riguardo esprime la propria valutazione;
- assicura il trasferimento delle conoscenze utili per l'attuazione dei controlli che hanno ricaduta sull'attuazione di più misure con comunicazioni circolari ai Responsabili di Misura e mediante l'introduzione di specifici step trasversali nelle check-list istruttorie, anche sulla base di specifiche indicazioni dell'Organismo Pagatore;
- aggiorna il sistema informativo di supporto alle procedure di gestione degli aiuti con apposite funzioni di rilevamento e classificazione standard delle cause d'errore, al fine di condurre analisi statistiche periodiche sulle motivazioni di non ammissibilità verificate dagli istruttori.

1.5.2.*Semplificazione amministrativa*

Al fine di ridurre il carico degli oneri amministrativi in capo ai beneficiari verranno attuate le azioni elencate di seguito:

A. predisposizione di un sistema che garantisca la netta distinzione tra criteri di ammissibilità e criteri di priorità;
B. implementazione dell'uso di banche dati di riferimento e aumento dell'interoperabilità delle diverse banche dati pubbliche per l'acquisizione delle informazioni necessarie;
C. ricorso a costi standard in alcune misure;
D. ricorso alle reti di impresa e sovvenzione globale;
E. favorire la gestione a pacchetto delle misure per potenziare gli strumenti atti al raggiungimento degli obiettivi di progettazione integrata;
F. riduzione della durata dei procedimenti attraverso la limitazione delle proroghe;

G. miglioramento delle azioni di informazione e supporto per assicurare omogeneità sia nella qualità e diffusione dell'informazione ai potenziali beneficiari, sia nel livello di conoscenza delle modalità attuative, attraverso l'utilizzo sistematico del sito web dedicato al Programma nonché di nuovi strumenti di informazione e di assistenza (quali app, blog, sms. e social media);
H. agevolare lo scambio di informazioni tra beneficiari, AdG, OP e gli altri soggetti coinvolti nella gestione e nell'attuazione del Programma mediante sistemi di scambio elettronico di dati, garantendo che siano presenti tutte le informazioni necessarie per la gestione, il controllo e la valutazione dell'attuazione del PSR, assicurando che le informazioni siano fornite una sola volta dal soggetto beneficiario. Tali informazioni, integrate con altre specifiche, saranno la base per lo scambio elettronico con il Sistema nazionale di monitoraggio;
I. razionalizzazione dei controlli, evitando di duplicare le azioni di verifica per le medesime tematiche e riducendo così le interferenze sull'operatività delle aziende agricole. In particolare si prevede lo svolgimento dei controlli mediante un maggiore utilizzo delle banche dati, il coordinamento tra i vari soggetti competenti e la semplificazione delle modalità di svolgimento delle verifiche rapportandole alle specifiche finalità cui sono preordinate.

Le informazioni relative alle attività di controllo, estratte dal sistema informativo, costituiscono la fonte, regolarmente aggiornata, per l'attività di analisi sullo stato di attuazione del Programma.

L'obiettivo della semplificazione amministrativa è risultato essere una delle priorità della Regione Marche che, con un intervento legislativo (L.R. 16/02/2015, n. 3, Legge di innovazione e semplificazione amministrativa) ha approvato disposizioni finalizzate ad agevolare le attività delle aziende riducendo gli oneri amministrativi ed i tempi per i procedimenti della pubblica amministrazione.

1.5.3. *Capacità di governance*

Le azioni saranno finalizzate al miglioramento della capacità di governance e alla semplificazione degli strumenti, nei casi di diversi ambiti di programmazione nello stesso territorio - aree interne, PSL, PIL, Gruppi Operativi Interregionali, banda larga - con la finalità sia di realizzare un maggior coordinamento tra le politiche, che di evitare potenziali conflitti di competenza.

L'analisi del precedente periodo di programmazione ha evidenziato la necessità di rafforzare la partnership tra gli uffici regionali che gestiscono il PSR e tutti gli enti locali coinvolti nonché di rivedere il ruolo degli enti nella prospettiva di un'ottimizzazione delle funzioni; in particolare ad esempio ove il territorio di un parco rientri in quello di pertinenza di un GAL, la progettazione integrata dovrà essere svolta da quest'ultimo con il coinvolgimento dell'ente parco nel partenariato.

E' opportuno riesaminare l'ampiezza del decentramento di funzioni ai Soggetti attuatori della progettazione integrata complessa e le modalità attraverso cui tale delega è esercitata, con particolare riferimento alle attività di animazione territoriale e del partenariato, stante una serie di difficoltà riscontrate e di seguito riassunte:

- difficoltà da parte degli uffici regionali di svolgere un ruolo non solo di tipo regolativo - amministrativo ma anche di coordinamento, stimolo e supporto all'attivazione dei meccanismi e dei processi di aggregazione che sono alla base dello sviluppo economico e/o territoriale;

- mancato rispetto della tempistica e, in taluni casi, la bassa capacità di impegno (PIF locali) nella gestione degli strumenti della progettazione complessa;

- bassa (o comunque diversificata) capacità di aggregazione e di progettazione degli attori coinvolti sul territorio e nei diversi comparti produttivi del settore agricolo regionale

La riflessione assume una particolare rilevanza nello scenario attuale che prevede un incremento di compiti e funzioni, sempre più complesse, per gli attori dello sviluppo rurale, ad esempio i GAL, per cui diventa fondamentale per l'AdG, al fine di assicurare la corretta ed efficace esecuzione del Programma, che tali soggetti dispongano effettivamente di tutte le risorse, le competenze e gli strumenti per gestire adeguatamente le funzioni delegate.

E' quindi necessario costruire un sistema che valuti le competenze e gli strumenti di cui gli attori dello sviluppo rurale sono dotati per la gestione delle diverse funzioni attribuite dalla Regione.

Le azioni dovranno ispirarsi ai seguenti principi**:**

1. integrazione su scala territoriale attraverso un approccio tematico mirato, basato su concreti obiettivi condivisi e tenendo conto della fattibilità e operatività degli interventi;
2. attribuzione agli enti di governo locale di eventuali ruoli operativi per la sintesi delle istanze di sviluppo economico territoriale promosse dal basso;
3. definizione specifica delle diverse fasi dei processi al fine di evitare sovrapposizioni di competenze;
4. definizione di una articolazione delle competenze applicabile all'intero periodo di programmazione e predisposizione di un modello organizzativo adattabile ad eventuali revisioni dell'articolazione istituzionale che dovessero intervenire durante il periodo di attuazione del Programma;
5. agevolazione di processi di integrazione, razionalizzazione e riforma capaci di promuovere un nuovo modus operandi amministrativo (lavorare per obiettivi da raggiungere, promuovere approcci client oriented, place based e bottom-up) che duri nel tempo;
6. promozione di una maggiore qualità della progettazione locale attraverso il contributo del Community-led local development (CLLD);
7. definizione e controllo dei procedimenti alla luce delle responsabilità dei vari attori del sistema.

La Regione Marche affida al Comitato per la Politica Regionale Unitaria, sulla scia della positiva esperienza del precedente periodo di programmazione, il coordinamento strategico dei programmi afferenti alla politica di coesione e al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L'esistenza di una cabina di regia regionale continuerà ad assicurare una gestione integrata delle risorse convogliandole verso comuni obiettivi di sviluppo secondo linee di indirizzo stabilite a monte.

I programmi interessati sono i POR FESR ed FSE, il PSR, il PO FEAMP, il PAR FSC e i programmi di cooperazione territoriale cui parteciperà la Regione Marche: Italia Croazia (transfrontaliero), MED e Adriatico Ionico (transnazionali) e Interreg Europe (interregionale).

L'impulso ad un orientamento strategico comune ha trovato una prima concretizzazione nella fase di preparazione dei Programmi, portata avanti in maniera coordinata dalle Autorità dei tre fondi (FESR, FSE e FEASR) allo scopo di definire quali interazioni fossero suscettibili di massimizzare l'efficacia della politica regionale nel suo complesso. **(cfr. cap. 14)**

Nella fase di attuazione, per realizzare il coordinamento tra i Fondi, si intendono proseguire le azioni già avviate nel precedente periodo di programmazione, come la partecipazione reciproca delle AdG dei diversi Programmi, ai Comitati di Sorveglianza degli altri Fondi.

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 58.

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 51.

Descrizione generale della misura inclusa la logica di intervento ed il contributo alle Focus Area ed agli obiettivi trasversali

La misura di Assistenza tecnica ha la finalità di sostenere l'Autorità di gestione del PSR in tutto il percorso di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione del proprio programma di sviluppo rurale.

Il principale obiettivo in quest'ambito è quello di utilizzare efficacemente ed in maniera efficiente le risorse del PSR Marche. A tal fine si intende favorire l'efficace applicazione di iniziative alla semplificazione amministrativa, soprattutto in riferimento ai beneficiari che intendono accedere agli aiuti a cofinanziamento comunitario, e di rendere la pubblica amministrazione maggiormente rispondente alle esigenze di tempestività della propria attività istruttoria assicurando correttezza e rispetto delle normative in materia. Sarà svolta una attività di innovation broker per il tramite dell'ASSAM, a complemento delle iniziative finanziate con la misura 16.

Una rilevante attenzione sarà posta per diffondere le opportunità del PSR delle Marche e le novità in esso contenute. In questo processo saranno inserite azioni di accompagnamento e di stimolo agli operatori economici del tessuto dell'agroalimentare e del territorio rurale affinché possa essere realizzata la presentazione di progetti integrati ed innovativi efficacemente connessi al territorio.

Alla stessa misura si farà riferimento per le esigenze collegate alla sorveglianza, al monitoraggio ed alla valutazione, alla informazione e comunicazione, nonché alle attività di controllo ed audit.

Attività finanziate

Gli interventi di assistenza tecnica riguarderanno le seguenti tipologie di attività:

A. Attività di supporto

1. supporto all'azione amministrativa e tecnica tramite l'acquisizione di risorse umane con professionalità adeguate tali da approntare un'efficace struttura amministrativa per l'attuazione del programma, per la realizzazione di attività di coordinamento, di sorveglianza e di controllo delle iniziative programmate. Il personale potrà essere assunto o acquisito da altri enti/agenzie per le specifiche esigenze del PSR. Il personale interessato sarà selezionato tramite procedure pubbliche, in base alla normativa vigente, e destinato in maniera esclusiva alle attività del PSR. Nel caso in cui l'attività non fosse esclusiva il costo sarà imputato in base alla percentuale del tempo destinato al PSR. La percentuale e le attività saranno indicate in uno specifico provvedimento di assegnazione. I fabbisogni saranno definiti in un apposito piano predisposto preventivamente all'utilizzo delle risorse di AT, come indicato alla sezione 5.2 dell'AP;

2. acquisizione di strumentazioni e dotazioni tecniche ed informatiche utili all'attività di implementazione e controllo delle iniziative programmate;
3. acquisizione di consulenze, incarichi e supporti operativi specifici a sostegno della programmazione ed attuazione del programma (compresi i compensi relativi alla partecipazione a commissioni e a comitati tecnici);
4. supporto e servizi per la redazione della Relazione Annuale di Esecuzione;
5. attività di innovation broker per il tramite dell'ASSAM per garantire la creazione di Gruppi Operativi su tematiche strategiche per il PSR Marche;
6. studio, ricerca e indagine (comprese la pubblicazione e la diffusione dei risultati) su tematiche strategiche per il Programma nonché sulle attività legate alla programmazione, all'implementazione ed all'individuazione di buone pratiche ed al perfezionamento dei criteri di selezione e valutazione dei progetti;
7. missioni, anche all'estero, riguardanti gli eventi attinenti le attività comprese nell'assistenza tecnica;
8. progettazione e realizzazione di attività formative e visite di studio relativamente ad attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione degli interventi del programma destinate:

    - al personale impegnato nella gestione, sorveglianza e controllo del PSR,
    - al personale GAL,
    - al personale dei soggetti coinvolti nel finanziamento delle operazioni,

9. attività di raccordo con la rete rurale nazionale
10. servizi di traduzione e interpretariato;
11. supporto tecnico e legale nella predisposizione dei bandi;
12. realizzazione di supporti e servizi per l'attività di monitoraggio del PSR 2014-2020
13. realizzazione di un piano di monitoraggio e valutazione dell'effetto delle misure agro-climatico-ambientale e biologica sul sequestro e/o la conservazione del carbonio organico nei suoli agricoli (focus area 5E);
14. attività di animazione territoriale finalizzata alla promozione di progettualità innovative e di rete;
15. attivazione di strumenti per la gestione di eventuali reclami.

B. Sistema informativo del programma

Il sistema informativo funge da supporto alle attività istruttorie ed al controllo delle realizzazioni e della spesa in maniera funzionale e strategica alle operazioni di monitoraggio e di valutazione, consentendo una verifica costante dello stato di attuazione delle misure e dei singoli interventi che concorrono all'andamento complessivo del PSR.

La strutturazione ed implementazione del sistema informativo può determinare:

1. l'acquisto di hardware e software per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei programmi (considerate le quote di ammortamento in ragione del periodo di utilizzo);

2. la predisposizione, l'aggiornamento e la manutenzione evolutiva di un software in grado di dialogare con il sistema Nazionale di Monitoraggio predisposto dal Ministero e con altri sistemi di rilevazione;

3. l'acquisizione di competenze professionali specializzate per la risoluzioni di questioni che richiedono approfondimenti o di personale per l'acquisizione di personale per l'alimentazione dei

dati del sistema.

C. Valutazione

A questa attività, i cui contenuti sono più dettagliatamente descritti al capitolo n. 9 saranno imputati i costi relativi:

1. alla valutazioni ex ante, in itinere ed ex-post del PSR 2014-2020;
2. alla valutazione ex-post del PSR 2007-2013;
3. alle valutazioni ex-ante e VAS per le politiche dello sviluppo rurale post 2020;
4. all'affidamento di eventuali attività di approfondimento su specifiche tematiche del PSR.

D. Informazione e comunicazione

A questa voce afferiscono le attività ed i costi del Piano di comunicazione del PSR più dettagliatamente esposti al capitolo 15.3.

- Acquisizione di servizi di comunicazione per progettazione e produzione di materiale a stampa, acquisto di spazi informativi su stampa ed emittenti televisive, progettazione e produzione di materiale audiovisivo e fotografico;
- organizzazione e realizzazione di convegni, seminari, incontri informativi.

La presente Misura e la Misura 511 - Assistenza Tecnica del PSR 2007-2013, opereranno in modo coordinato e complementare al fine di garantire una transizione agevole fra le due programmazioni 2007-2013 e 2014-2020. Alla misura sarà data attuazione in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, con particolare riferimento alle procedure di selezione dei fornitori.

Per l'attuazione della presente Misura la Regione potrà operare sia direttamente sia attraverso l'acquisizione di beni, servizi e/o consulenze nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE), della normativa nazionale, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006, al DPR 207/2010, e delle norme regionali in materia. Per quest'ultimo caso, si fa riferimento al regolamento regionale per l'acquisizione dei beni in economia R.R. n. 1/2012 e s.m., in quanto applicabile.

Al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Università e degli enti pubblici di ricerca affidatari di servizi/consulenze si applicano i costi orari standard indicati al paragrafo "8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno" della sottomisura 16.1. Detti importi orari standard rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono calcolati coerentemente al paragrafo 5, lettera a) punto i) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.

L'assistenza tecnica non sosterrà azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, non legate alla gestione e all'uso di FEASR. Inoltre sono escluse le spese relative all'ente di certificazione e quelle sostenute da altre organizzazioni per l'attuazione del PSR.

Beneficiario:

Beneficiario della presente misura (M20) è la Regione Marche. La stessa opererà per la realizzazione delle attività della misura, come sopra indicato, tramite l'acquisizione di beni e servizi in base a procedure di evidenza pubblica ed utilizzando, qualora ne ricorrano le condizioni, il regolamento economale della Regione Marche.

Per alcune attività, prevalentemente collegate alla valutazione o ad approfondimenti tematici in cui sia richiesta una competenza specialistica, la Regione si rivolgerà ad organismi o Enti quali ad es. Dipartimenti universitari operando in Convenzione in base all'art. 15 del DPR 241/1990 e s.m.

In tal caso il costo complessivo dell'affidamento deriva dal calcolo di eventuali costi vivi sostenuti dall'Organismo/Ente per la realizzazione dell'attività in comune con la Regione.

Per la realizzazione di alcune attività la Regione intende avvalersi anche della propria Agenzia ASSAM (Agenzia Servizi di Sviluppo Agricolo Marche).

Con la misura di Assistenza tecnica saranno sostenute le attività di supporto e di gestione. Potrà inoltre essere svolta una attività di innovation broker per il tramite dell'ASSAM (cfr lett. A punto 5), a complemento delle iniziative finanziate con la misura 16.

Quest'ultima eventualità configura il caso dell'affidamento coerente con le disposizioni dell'art. 5 del Codice dei contratti "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" in quanto la Regione effettua un controllo su ASSAM, analogo a quello che esercita sulla propria amministrazione, e l'ASSAM svolge la maggior parte delle sue attività con l'amministrazione aggiudicatrice che lo controlla.

Per ciascun servizio o fornitura saranno indicati i valori ed risultati da conseguire che saranno monitorati e valutati prima del pagamento.

Ogni spesa sarà verificata prima della richiesta di pagamento ad AGEA da un organismo regionale indipendente dall'Autorità di gestione del PSR e specificamente dedicato alle verifiche dell'utilizzo dei fondi comunitari: la "Posizione di Funzione Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari".

L'AdG provvederà all'adozione delle disposizioni stabilite a livello centrale per i costi standard di riferimento, come indicato alla sez. 2.5 dell'AdP. L'attività sarà dettagliata nell'ambito di un Piano di utilizzo per l'A.T., nel quale saranno indicate le modalità e i tempi di svolgimento delle singole azioni.

Alla Misura vengono destinati complessivamente 15,0 milioni Euro di Spesa Pubblica di cui il 43,12% di quota FEASR.

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. 2013/06/26: Apertura di un Forum sul Blog del sito regionale (http://www.quiblogpsrmarche.it/nuova-programmazione-2014-2020/) e pubblicato un primo questionario on-line aperto ai contributi e allo scambio di informazioni con il vasto pubblico.

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il questionario richiede un giudizio circa i temi che il partenariato ritiene debbano avere la priorità nell'ambito della nuova programmazione tra i quali il pacchetto giovani, la qualità dei prodotti agroalimentari, l'aggregazione, il sottoprogramma aree montane e lo sviluppo locale multisettoriale integrato, lasciando la possibilità di inserire ulteriori considerazioni e/o proposte.

16.1.2. Sintesi dei risultati

Dal giorno della sua messa online (26 giugno 2013) al 5 marzo 2014 ha ottenuto 1.858 accessi (1.205 visitatori unici) e 63 compilazioni del form.

In sintesi i risultati emersi, dal questionario, sono la richiesta di più formazione e informazione; di una maggior facilità di accesso al credito e di copertura della parte dell'investimento non finanziato; meno burocrazia; sostegno a filiere di varia natura e sostegno alle micro e macro aggregazioni; promozione dei marchi di tutela e incentivo alla tracciabilità dei prodotti.



blog PSR Marche 2014-2020: primo questionario

16.2. 2013/07/02: Primo incontro di partenariato del PSR Marche 2014-2020. dal titolo "Verso il PSR Marche 2014-2020: avvio del partenariato"

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Oggetto dell'incontro è la condivisione delle modalità con cui l'AdG intende attivare il partenariato: congiuntamente all'invito infatti è stata inviata, per avere eventuali feed-back, la bozza di atto che l'Amministrazione intende adottare per costituire il tavolo di partenariato sulla politica di sviluppo rurale 2014-2020, in ottemperanza alle regole contenute nel Codice di condotta europeo sul partenariato.

Inoltre l'evento si propone di offrire al partenariato:

- una panoramica del nuovo contesto normativo e strategico della programmazione 2014-2020
- alcuni spunti di riflessione provenienti:
  - da un'analisi del quadro macroeconomico regionale presentata dal responsabile della sede INEA Marche;

- dai risultati della valutazione del PSR 2007-2013 esposti dalla società indipendente di valutazione;
- dalle indicazioni provenienti dal questionario on line presentati dalla responsabile della società di comunicazione del PSR Marche.

16.2.2. Sintesi dei risultati

L'incontro ha consentito la divulgazione e condivisione di informazioni sulla programmazione 2014-2020 e l'avvio del dibattito con un'ampia platea di soggetti rappresentativi sul PSR 2014-2020.

16.3. 2013/07/25: Primo Focus Group tematico "Sviluppo delle aree montane e il ruolo dell'agricoltura"

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Nella parte introduttiva è stato presentato dai referenti regionali un quadro statistico delle aree montane marchigiane e sono stati illustrati gli interventi previsti dalla bozza di regolamento FEASR che possono potenzialmente riguardare le aree montane. Il valutatore esterno del PSR Marche 2007-2013 ha presentato i principali risultati della valutazione degli interventi per le aree montane dell'attuale PSR e alcune indicazioni per il futuro.

Le sessioni parallele sono state articolate in: 1. Agricoltura e zootecnia di montagna; 2. Inclusione sociale e servizi alle comunità locali nelle aree montane; 3. Turismo, cultura, artigianato ed ambiente in area montana; 4. Forestazione protettiva e produttiva.

All'interno dei sottogruppi tematici (ciascuno gestito da un moderatore) ogni partecipante ha potuto contribuire con propri input all'individuazione dei fabbisogni, delle azioni da mettere in campo per una specifica tematica, giungendo ai risultati attesi.

In ciascuna sessione hanno partecipato soggetti esperti della tematica oggetto del gruppo di lavoro e "testimoni privilegiati" rappresentativi come alcune "best practices" (es. unioni dei Comuni, cooperative sociali, aziende agrarie montane, ecc.).

16.3.2. Sintesi dei risultati

La partecipazione al primo focus è stata ottima, hanno partecipato attivamente circa il 70 % delle categorie invitate. Dal focus è emersa a livello generale la necessità di garantire sia la permanenza che l'occupazione della popolazione in montagna e favorire una gestione costante e continua del territorio. Più nello specifico è emersa la necessità di: sostenere lo sviluppo locale attraverso la programmazione dal basso; valorizzare le potenzialità produttive, protettive e di fruizione pubblica delle foreste; accrescere le competenze specifiche degli imprenditori agricoli e forestali; migliorare l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree

rurali; sostenere la gestione degli ambienti agro-silvopastorali montani anche con approcci collettivi; potenziare il ruolo delle imprese agricole e forestali, come erogatrici di servizi sociali, ambientali, ricreativi e turistici migliorare il raccordo tra offerta e domanda di prodotti agricoli; promuovere la produzione di energia da biomassa agroforestale su scala locale; migliorare l'accesso alle informazioni per la popolazione e le imprese.

16.4. 2013/09/20: Secondo Focus Group tematico "Filiere e Competitività"

16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Nella sessione plenaria introduttiva sono stati presentati dall'AdG regionale alcuni dati di sintesi sulle dinamiche del credito alle imprese agricole, mentre il valutatore indipendente ha esposto i principali risultati emersi dalla valutazione degli interventi del PSR 2007-2013 inerenti gli altri temi oggetto del FOCUS.

Le sessioni parallele sono state articolate come segue: 1. Filiere e Qualità; 2. Credito; 3. Giovani e Competitività.

A ciascuna sessione, coordinata e animata da un moderatore, hanno partecipato "testimoni privilegiati".

In particolare, tenuto conto del taglio fortemente tecnico del focus group, sono state invitate imprese considerate best practices per la tematica specifica e rappresentanti degli istituti di credito e società di garanzia esperti di credito in agricoltura.

16.4.2. Sintesi dei risultati

La partecipazione al secondo focus group è stata ottima, hanno partecipato circa il 76% delle categorie invitate. Dal focus è emersa in primo luogo la necessità di migliorare l'accesso al credito e agli strumenti finanziari da parte delle imprese del modo agricolo anche attraverso un rafforzamento delle occasioni di confronto tra imprenditori/ tecnici progettisti e consulenti/ referenti bancari. Inoltre è emersa la necessità di : semplificazione amministrativa nell'iter valutativo dei progetti; una maggiore integrazione delle aziende agricole nelle filiere agroalimentari; accrescere le competenze degli operatori pubblici e privati che svolgono attività di assistenza tecnica, consulenza, animazione e intermediazione; favorire processi innovativi nelle imprese e nelle comunità rurali; accrescere le competenze specifiche degli imprenditori agricoli e forestali; sostenere l'insediamento di giovani e la creazione di nuove imprese; supportare l'efficienza e la capacità competitiva; migliorare il raccordo tra offerta e domanda di prodotti agricoli.

16.5. 2013/10/21: Secondo incontro di Partenariato “Analisi di contesto e SWOT”

16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Oggetto del secondo incontro con il partenariato è stata la presentazione al partenariato della prima parte del PSR 2014-2020 vale a dire l’analisi del contesto e dei suoi punti di forza, debolezza, minacce e opportunità (analisi SWOT) e i primi fabbisogni regionali individuati.

Nello specifico, l’analisi SWOT deriva sia dall’analisi del contesto socio-economico e ambientale regionale, costruita a partire dagli indicatori comuni obbligatori, sia dalle evidenze emerse dalla valutazione intermedia dell’attuale PSR. I primi fabbisogni derivano dall’analisi SWOT, dalle lezioni del precedente periodo di programmazione e dalle evidenze emerse dal primo tavolo di partenariato e dai primi due focus group tematici effettuati.

16.5.2. Sintesi dei risultati

I rappresentanti del partenariato, dopo aver presentato con diversi interventi osservazioni e suggerimenti, sono stati invitati a inviare ulteriori contributi tramite le modalità formali consuete, oltre che visitare e rispondere al secondo questionario inserito sul **blog** messo a disposizione dell’AdG del PSR Marche all’indirizzo: http://www.quiblogpsrmarche.it/nuova-programmazione-2014-2020/

16.6. 2013/10/25: Terzo Focus Group tematico “Ecosistema, Energia e Clima”

16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Nella sessione plenaria introduttiva i dirigenti e funzionari della Regione Marche hanno presentato una panoramica della normativa regionale afferente i temi oggetto del focus con approfondimenti inerenti la politica nazionale/regionale per le energie rinnovabili, lo stato di avanzamento dei Piani di Gestione delle Aree Natura 2000 e degli Accordi Agroambientali e le principali questioni inerenti la qualità del suolo nella Regione Marche. Inoltre il Valutatore indipendente ha esposto una sintesi dei principali risultati del PSR Marche 2007-2013 inerenti le tematiche ambientali emersi dal Rapporto di Valutazione Intermedia 2012 e una panoramica dei limiti e potenzialità offerte dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale.

Le sessioni parallele sono state articolate come segue: 1. Biodiversità e Biologico; 2. Energia e Fonti rinnovabili; 3. Suolo e Acqua.

16.6.2. Sintesi dei risultati

La partecipazione al terzo focus group è stata buona, hanno partecipato circa il 61% delle categorie invitate. Dal Focus è emersa la necessità di: sostenere metodi di produzione e gestione a minore pressione

ambientale; porre attenzione alla salvaguardia idrogeologica e alla gestione sostenibile dei suoli agrari e forestali; promuovere la partecipazione attiva degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi; promuovere la produzione di energia da biomassa agroforestale su scala locale; accrescere le competenze specifiche degli imprenditori agricoli e forestali (su energie rinnovabili ma anche su obblighi normativi) più coordinamento e semplificazione a livello sia normativo che procedurale (autorizzazioni, prescrizioni ecc.) e di governance (sovrapposizione di competenze nella gestione del territorio); sostenere un uso efficiente delle risorse idriche.

16.7. 2013/10/28: Secondo questionario on-line circa le Priorità e i Fabbisogni della Programmazione 2014-2020

16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'Autorità di Gestione ha aperto un secondo Forum sul Blog del sito regionale (http://www.quiblogpsrmarche.it/nuova-programmazione-2014-2020/) richiedendo di evidenziare i principali fabbisogni connessi alla politica di sviluppo rurale e le relative azioni per soddisfarli.

16.7.2. Sintesi dei risultati

Dal giorno della sua messa online (28 ottobre 2013) ha registrato 214 accessi (150 visitatori unici) alla pagina ma nessuna compilazione.



blog PSR Marche 2014-2020: secondo questionario

16.8. 2013/11/15: Quarto Focus Group tematico "Sviluppo locale integrato"

16.8.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Nella sessione plenaria introduttiva sono intervenuti i dirigenti e funzionari della Regione Marche referenti del FESR e FSE, ed il coordinatore regionale dei GAL. Inoltre, il Valutatore indipendente ha esposto una sintesi dei risultati emersi dal Rapporto di Valutazione Intermedia 2012 e le potenzialità offerte dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale inerenti le tematiche oggetto del focus.

Le sessioni parallele sono state articolate come segue: 1. Possibilità di integrazione tra fondi; 2. Modalità di governance dello sviluppo locale.

16.8.2. Sintesi dei risultati

La partecipazione al quarto focus group è stata media, hanno partecipato attivamente circa il 41% delle categorie invitate. Dal Focus è emersa la necessità di: sostenere lo sviluppo locale attraverso la programmazione dal basso; migliorare l'accesso ai servizi essenziali per la popolazione delle aree rurali; accrescere le competenze degli operatori pubblici e privati che svolgono attività di assistenza tecnica, consulenza, animazione e intermediazione; migliorare l'accesso alle informazioni per la popolazione e le imprese; più coordinamento e capacità di governance dello sviluppo locale, più semplificazione a livello sia normativo che procedurale; incrementare la conoscenza dei fondi e delle opportunità offerte dalla programmazione integrata.

16.9. 2013/11/29: Quinto Focus Group tematico "Ricerca e Innovazione e Sistema della conoscenza"

16.9.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Alla tavola rotonda iniziale, sono intervenuti i rappresentanti delle Università marchigiane, un rappresentante di Nomisma, l'amministratore unico di SVIM – Sviluppo Marche SpA, e la Dirigente Regionale della P. F. "Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi", responsabile del Piano per la Ricerca e l'Innovazione delle Marche. Nella prima parte della tavola rotonda è stato affrontato il tema della ricerca ed innovazione nel settore agricolo a livello ampio, al fine di inquadrare gli interventi della prossima programmazione dello sviluppo rurale nel più vasto contesto in cui opera. La seconda parte invece è stata focalizzata sul PSR: un funzionario del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca ha esposto le opportunità offerte dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale (FEASR) e dalla rete ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) di cui la regione Marche fa parte insieme ad altre regioni italiane ed europee; e infine il valutatore indipendente del PSR 2007-2013 ha presentato i risultati dell'applicazione delle misure inerenti l'informazione, la formazione, il sistema della conoscenza dell'attuale PSR e le raccomandazioni per il futuro.

Le sessioni parallele sono state articolate come segue: 1. Ricerca ed Innovazione; 2. Formazione, Informazione e Sistema della Conoscenza.

16.9.2. Sintesi dei risultati

La partecipazione al quarto focus group è stata buona, hanno partecipato attivamente circa il 57% delle categorie invitate. Dal focus group è emersa in generale la necessità di: rafforzare i collegamenti tra i soggetti fornitori e fruitori di informazione/formazione/ricerca e innovazione in modo da garantire una maggiore aderenza dell'offerta alla domanda. Più in dettaglio è emersa la necessità accrescere le competenze specifiche degli imprenditori agricoli e forestali attraverso strumenti variegati e mirati; favorire processi innovativi nelle imprese e nelle comunità rurali migliorare l'efficacia del sistema della conoscenza; accrescere le competenze degli operatori pubblici e privati che svolgono attività di assistenza tecnica, consulenza, animazione e intermediazione.

16.10. 2013/12/16: Terzo incontro di Partenariato “Le strategie”

16.10.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il tema del terzo incontro con il partenariato ha riguardato le *Strategie del nuovo PSR Marche 2014-2020*.

Durante l’incontro è stato presentato un primo documento, relativo alle scelte strategiche regionali per la prossima programmazione volte a rispondere ai fabbisogni emersi sul territorio coerentemente col quadro strategico normativo e regolamentare comunitario, con quanto nel frattempo definito nell’Accordo di Partenariato, con le priorità strategiche individuate a livello regionale nell’ambito della programmazione ordinaria e dei Fondi Strutturali.

16.10.2. Sintesi dei risultati

Durante il dibattito tra le indicazioni emerse dal partenariato, quella di continuare con il supporto all’approccio di filiera cercando di ridurne la complessità amministrativo-procedurale; la necessità di sostenere il settore biologico; l’importanza della formazione sia ai tecnici delle organizzazioni professionali che ai funzionari regionali; la necessità di una analisi di "bancabilità" del progetto di investimento in modo che l'imprenditore abbia una certezza sull’accesso ai prestiti.

16.11. 2014/03/16: Quarto incontro di Partenariato “Dalle strategie alle misure”

16.11.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il quarto incontro con il partenariato dal titolo “*Dalle strategie alle misure”* si è svolto nel contesto di Tipicità, la fiera del Made in Marche dedicata ai prodotti eno-gastronomici regionali.

Dopo l’intervento della Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche di aggiornamento circa lo stato di avanzamento generale della programmazione Sviluppo Rurale 2014-2020, il dirigente della programmazione ha presentato le principali bozze di scheda di misura a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole, agroindustriali, e nelle infrastrutture; di seguito altri funzionari regionali hanno presentato le bozze di schede di misura relative all’agro-ambiente, all’agricoltura biologica e al sistema della conoscenza.

16.11.2. Sintesi dei risultati

Un numeroso e qualificato pubblico ha partecipato all'incontro.

La platea ha espresso l' apprezzamento per il fatto che, nella predisposizione delle schede delle misure presentate, si sono prese in considerazione le risultanze dei vari focus effettuati nel corso dell'iter programmatorio.

16.12. 2015/03/20: Quinto incontro di Partenariato "Le modifiche alle strategie dopo le osservazioni di Bruxelles"

16.12.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il tema del quinto incontro con il partenariato ha riguardato le modifiche apportate alle strategie del nuovo PSR Marche 2014-2020 alla luce delle osservazioni pervenute dalla Commissione Europea.

Durante l'incontro il partenariato è stato informato circa le modifiche apportate alla strategia generale e alle misure del PSR Marche 2014-2020 a seguito dello osservazioni formali pervenute dalla Commissione Europea al testo del PSR inviato a luglio 2014.

16.12.2. Sintesi dei risultati

I partecipanti al tavolo hanno potuto esprimere le loro opinioni circa le modifiche apportate al testo del PSR, quali semplificazione generale della strategia, rimodulazione finanziaria e modifiche importanti ad alcune misure.

In merito alle tematiche ambientali è emersa la discordanza di opinioni dei partecipanti sull'aumento delle risorse per l'agroambiente. Con riferimento alle problematiche connesse al cambiamento climatico e ai suoi effetti sul territorio reg.le, il partenariato ha avanzato ulteriori richieste quali l'inserimento dei "contratti di fiume" e di migliorare coinvolgimento e sensibilizzazione degli agricoltori circa l'interazione delle pratiche agricole con l'ambiente, nell'accezione più estesa del termine, e i cambiamenti climatici. Da più parti è stato evidenziato il problema dell'erosione e del dissesto idrogeologico reg.le e la necessità di mantenere il reticolo idrografico minore efficiente, pertanto si è richiesto di prevedere fasce inerbite che possano garantire non solo il drenaggio (rallentamento deflusso acqua) ma anche l'accessibilità al reticolo stesso (corretta manutenzione).

E' stata avanzata la richiesta di maggiore attenzione alla prevenzione, gestione dell'emergenza e gestione del post emergenza; di una maggiore attenzione alle praterie delle zone montane e di inserire la possibilità di produzione di sementi autoctone per il recupero dei pascoli (specie endemiche e sub-endemiche) a tutela della biodiversità. Non ultimo di potenziare la dotazione finanziaria e di ampliare i potenziali beneficiari per le misure del benessere animale.

Con riferimento alle tematiche inerenti la semplificazione e l'ottimizzazione della gestione, il partenariato

nel condividere la scelta di semplificazione effettuata dall'AdG nella strategia generale del PSR sottolinea la necessità di una semplificazione dei bandi; inoltre condivide la maggiore apertura data ai GAL nella gestione delle misure del PSR e sollecita un rapido avvio dei bandi per la selezione dei nuovi GAL. Viene evidenziata anche la necessità della realizzazione di un Organismo Pagatore Regionale o al massimo interregionale con regioni vicine. Tra le altre richieste generali si chiede di puntare maggiormente sul tema della sicurezza sul lavoro nei giovani.

16.13. Nel corso del 2012: Sondaggi on-line, questionari, interviste nell'ambito del progetto "Studio specifico su la Nuova Programmazione Regionale per lo Sviluppo Rurale: analisi dei fabbisogni per l'identificazione delle linee strategiche".

16.13.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'oggetto principale della consultazione, svoltasi nel corso del 2012 nel quadro delle attività dell'Osservatorio agroalimentare delle Marche, sono i fabbisogni e le indicazioni di alcune categorie "strategiche" per la costruzione di un quadro informativo a supporto della nuova programmazione. Le categorie selezionate (beneficiari del PSR 2007-2013 e potenziali, università, istituti di ricerca, amministratori pubblici del settore agricolo, organizzazioni agricole, centrali cooperative, ordini professionali e associazioni ambientaliste) sono state coinvolte tramite la somministrazione di un questionario online sul PSR; brevi sondaggi su temi concernenti i giovani, gli agricoltori attivi e i pagamenti diretti; interviste scritte e audio-video; la produzione di articoli scientifici pubblicati in una rivista on line; la creazione di un gruppo di discussione e un sistema e-learning innovativo improntato sul tema dei giovani agricoltori. Queste attività si sono svolte nell'ambito di un portale internet interattivo, che ha funto da veicolo di diffusione di informazioni e strumento di partecipazione sociale.

16.13.2. Sintesi dei risultati

Allestimento del portale ***www.agrimarcheuropa.it***, contenitore di tutte le informazioni / iniziative del progetto (compreso l'e-box giovani ***http://agrimarcheuropa.univpm.it/EBOX/Giovani/***), strutturato in diverse sezioni (vedi immagini sotto). A maggio 2014 risultano 41.400 i visitatori totali, 4.603 gli utenti registrati.

Risultato finale dell'attività un report di analisi delle indicazioni pervenute dai soggetti coinvolti in funzione della programmazione 2014-2020



portale agrimarcheuropa



e-box giovani

16.14. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

L'Autorità di Gestione ha previsto il coinvolgimento del partenariato nelle diverse fasi della programmazione: analisi SWOT e selezione dei Fabbisogni; Strategia generale e individuazione delle Misure. La Giunta Regionale con DGR 1097 del 22 luglio 2013 di Costituzione del tavolo del partenariato per le politiche agricole e di sviluppo rurale PSR 2014-2020" ha approvato la composizione del tavolo di partenariato (prevedendo la possibilità di successive integrazioni) e le sue funzioni coerentemente con il "Codice di condotta europeo sul partenariato".

Il partenariato ampio di cui alla DGR 1097/2013 è stato consultato in 4 occasioni tra luglio 2013 e marzo 2014 per condividere il percorso di programmazione dall'analisi swot alle schede di misure. Tutto il materiale presentato negli incontri di partenariato è stato pubblicato sulle pagine web del servizio Agricoltura e Ambiente dedicate alla nuova programmazione Sviluppo Rurale 2014-2020

http://agricoltura.regione.marche.it/Home/AreeGenerali/PoliticadiSviluppoRurale20142020.aspx.

Inoltre l'ADG ha organizzato tra luglio e novembre 2013, 5 incontri strutturati per ambiti tematici, detti "FOCUS" riconducibili alle priorità dello sviluppo rurale

In particolare, il primo focus "Sviluppo delle aree montane e il ruolo dell'agricoltura" ha abbracciato quasi tutte le priorità dal trasferimento della conoscenza (priorità 1) alla competitività aziendale (priorità 2), passando per le priorità ambientali (4 e 5) e di inclusione sociale (priorità 6).

Il secondo focus "Filiere e Competitività" ha riguardato fabbisogni inerenti la competitività (priorità 2) e l'organizzazione delle filiere e gestione dei rischi (priorità 3); le questioni affrontate nel focus "Ecosistema, Energia e Clima" si collegano alle tematiche delle priorità ambientali (4 e 5) ma anche alla priorità 1 in merito alla formazione/informazione su pratiche ambientali innovative e priorità 2 per la sostenibilità economica delle aziende che operano a tutela dell'ambiente. Il focus "Sviluppo locale integrato" è interamente riconducibile alla priorità 6 mentre il focus "Ricerca e Innovazione e Sistema della conoscenza" alla priorità 1.

Ai FOCUS sono stati chiamati a partecipare, in maniera coerente con la tematica di volta in volta trattata, liberi professionisti, organizzazioni professionali agricole, associazioni di categoria, enti locali territoriali, istituzioni pubbliche/ agenzie, produttori e consorzi agricoli, università/enti ricerca, rappresentanti del mondo bancario, del terzo settore, enti gestori dei Parchi, ecc. I FOCUS sono stati strutturati tutti in una sessione plenaria iniziale, introduttiva della tematica, con interventi mirati sia del valutatore indipendente, che ha presentato gli esiti della valutazione del PSR 2007-2013 su ambiti di intervento riconducibili a quelli oggetto del FOCUS, che dei referenti regionali –seguita da sessioni parallele in cui attraverso la tecnica del Metaplan i contributi dei presenti venivano strutturati in – "fabbisogni/azioni/risultati attesi" –e in una sessione plenaria conclusiva in cui la sintesi di quanto emerso in ciascuna sessione veniva presentata per una condivisione e un confronto finale tra tutti i partecipanti. Mediamente ai focus hanno preso parte, esclusi i dipendenti del Servizio Agricoltura e Ambiente, 50 persone.

Il materiale presentato ai FOCUS e i report di sintesi di quanto in essi emerso sono stati pubblicati sulle pagine web del servizio Agricoltura e Ambiente dedicate alla nuova programmazione Sviluppo Rurale 2014-2020.

Nell'incontro del 16 dicembre, inoltre, sono stati presentati al partenariato ampio gli esiti complessivi dei Focus, evidenziando i principali fabbisogni emersi anche per livello di priorità.

Gli esiti dell'intero percorso di partenariato hanno contribuito fortemente all'individuazione dei fabbisogni, delle priorità strategiche e delle misure da attivare.

17. RETE RURALE NAZIONALE

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

Non pertinente

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

Non pertinente

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

Non pertinente

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

Non pertinente

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

L'attuazione della misura prevede l'esecuzione dei controlli ai sensi degli artt. 62 Reg. 1305/13 e 62-64 Reg. 1306/13. In particolare l'Autorità di gestione (AdG), per le verifiche di competenza, specifica con appositi provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) i singoli elementi che sono oggetto delle verifiche, indicando per queste ultime tempi e strumenti di esecuzione. Ai provvedimenti di attuazione della misura viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'ente e con apposite azioni di comunicazione rivolte ai soggetti portatori di interesse o incaricati dell'esecuzione di specifiche fasi delle procedure. Ciò assicura la massima diffusione della conoscenza relativa alle regole di attuazione della misura, come prima azione di riduzione del rischio d'errore nella gestione degli aiuti.

L'individuazione degli elementi da sottoporre a verifica segue la metodologia concordata con l'Organismo Pagatore (OP) di riferimento nell'ambito dell'implementazione del sistema "VCM". Secondo tale metodo sono in particolare esplicitati negli atti:

- i vincoli giuridici che gravano sul destinatario (categoria "I" = impegni)
- i requisiti che devono essere soddisfatti completamente (S/N) in modo che il beneficiario sia ammissibile al sostegno (categoria "C" = criterio di ammissibilità)
- i requisiti che devono essere soddisfatti completamente (S/N) in modo che la domanda sia ammissibile al sostegno (categoria "C" = criterio di ammissibilità)
- le condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla normativa di settore (categoria "O" = obblighi)
- i criteri base per identificare le operazioni che meglio soddisfano gli obiettivi della misura

Con riferimento al singolo elemento, come sopra classificato ai sensi del VCM, i provvedimenti di attuazione riportano una descrizione delle modalità di esecuzione del controllo, con particolare riguardo a che esso sia:

- oggettivo
- ripercorribile
- fattibile (quanto ai tempi e ai costi)
- automatizzabile (preferibilmente)

Di seguito gli strumenti per l'esecuzione del controllo:

- sistemi informativi istituzionali accessibili WS dal sistema informativo gestionale del FEASR
- sistemi informativi istituzionali accessibili direttamente dall'operatore che esegue il controllo
- certificazioni acquisibili da altri soggetti istituzionali (documenti cartacei o informatici)
- ispezioni visive dell'operazione

L'insieme delle valutazioni congiunte espresse con il metodo del VCM da AdG e OP è contenuto nell'apposita scheda di valutazione:

- Rischi nell'implementazione della misura
- Azioni di mitigazione del rischio

- Valutazione complessiva della misura

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 62 Reg. 1305/13, l'AdG e l'OP AGEA, tenuto conto che nelle schede di Misura e per i tipi di operazioni sono stati descritti:

- il rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure e/o del tipo di operazioni;
- le misure di attenuazione;
- la valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni;

dichiarano che la valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità è stata eseguita congiuntamente come da dichiarazione allegata Figura 6.

In particolare, si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure ai sensi dell'art. 62 Reg. 1305/13 (**R1**: Procedure di acquisto da parte di privati; **R2**: Ragionevolezza dei costi; **R3**: Sistema dei controlli (amministrativi e in situ); **R4**: Appalti pubblici; **R5**: Impegni difficili da verificare o controllare; **R6**: Condizioni di ammissibilità in entrata; **R7**: Selezione del beneficiario; **R8**: Sistema Informativo; **R9**: Domanda di Pagamento).

I rischi R7-R8-R9 sono considerati trasversali a tutte le misure del programma e l'AdG si propone di mitigarli con azioni di intervento comuni:

R7: Selezione del beneficiario

Per assicurare il pari trattamento dei richiedenti e l'ottimale finalizzazione delle risorse del FEASR secondo i target di misura, il processo di selezione dei beneficiari deve essere organizzato secondo procedure specifiche, trasparenti e ben documentate.

R8: Sistema Informativo

L'AdG adotta strumenti informatici atti a garantire la completa e corretta gestione delle procedure di concessione e pagamento degli aiuti e in particolare:

- assicura l'acquisizione informatica delle domande di sostegno e di pagamento, ricorrendo in via primaria per la loro compilazione ai dati resi accessibili dalle fonti istituzionali
- assicura l'informazione necessaria agli utenti dei sistemi in uso (SIAN e SIAR) per il corretto utilizzo delle funzionalità messe a disposizione e per l'accesso diretto e multicanale alle informazioni dovute
- implementa apposite check-list di istruttoria per la registrazione e la conservazione in digitale delle verifica svolte, secondo le procedure disciplinate dagli appositi manuali
- promuove e implementa l'esecuzione dei controlli automatici che è possibile e appropriato istituire a supporto delle suddette verifiche, anche ricorrendo all'incrocio con gli esiti di ulteriori verifiche registrati nel sistema per lo stesso beneficiario
- assicura la disponibilità degli esiti dei controlli effettuati mediante invio telematico dei dati all'Autorità di Pagamento di riferimento, per le verifiche di competenza e nel rispetto della separazione delle funzioni
- partecipa allo sviluppo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di concerto con l'Autorità di Pagamento di riferimento
- partecipa allo sviluppo del Registro Unico dei Controlli Ispettivi (RUCI) di concerto con il MIPAAF

- partecipa allo sviluppo del Sistema Informativo del Biologico (SIB) di concerto con il MIPAAF

R9: Domanda di Pagamento

L'AdG adotta ogni azione di trasparenza dei provvedimenti, comunicazione delle regole e supporto help-desk volta ad assicurare la massima circolazione delle informazioni minime utili alla corretta compilazione delle domande di sostegno e di pagamento. In particolare fornisce esempi della documentazione che giustifica correttamente la spesa sostenuta e, ove possibile, esempi pratici dei costi che tipicamente non possono essere inclusi in domanda di pagamento.

Nel caso in cui per la misura non si ricorra all'utilizzo dei costi semplificati, ogni pratica amministrativa identificabile con il singolo progetto di un beneficiario mantiene in archivio tutti i documenti di spesa previsti dall'apposito manuale e verificati in istruttoria.

A tale scopo, è sicuramente appropriato da un lato anticipare al beneficiario l'accurata descrizione dell'insieme dei controlli che saranno svolti in fase di istruttoria della domanda di pagamento, dall'altro aggiornare costantemente le check-list (anche in base agi esiti degli audit nazionali e comunitari) in modo da perseguire l'obiettivo della esaustività dei controlli e della massima disponibilità delle informazioni.

Per i rischi R1-R2-R3-R4-R5-R6 le corrispondenti azioni di mitigazione sono riportate nella fig.1.

Si elencano in fig.2 i documenti presi in considerazione dall'AdG per affinare la messa a punto preventiva dei controlli amministrativi e in loco destinati alla fase di attuazione delle misure.

Si riporta in fig.3 a titolo di es. il modello di sintesi degli esiti di rilievo delle indagini archiviate in rete dal MIPAAF a beneficio delle AdG e degli OP che hanno portato all'evidenza elementi di rilievo in tema di controllabilità delle misure utili anche per il periodo 14-20.

In base a quanto previsto dalla normativa UE, i controlli sulle domande di sostegno e pagamento devono assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti (o criteri di ammissibilità), individuate dalla legislazione comunitaria e nazionale e dal PSR e particolarmente importante è la verificabilità e controllabilità degli interventi.

Il PSR Marche 07-13 relativamente alle misure a superficie ha ottenuto buoni risultati sia sotto il profilo del grado di esecuzione sia relativamente alla qualità della spesa e degli esiti dei controllo si sono evidenziati molteplici punti forza e anche alcune debolezze.

La causa del tasso di errore delle misure a superficie è da ascriversi a una non sempre adeguata proporzionalità delle sanzioni e penalizzazioni di alcuni impegni sia che per mancato rispetto degli stessi, a ciò si aggiunge una mancata ed adeguata informazione nei confronti degli imprenditori agricoli.

Per ovviare a quanto sopra nel corso degli anni sono state apportate delle modifiche e/o integrazioni alle griglie di riduzione/esclusione di cui al DM n. 30125/2009 per rendere più proporzionale il sistema delle riduzioni per violazioni di alcuni impegni, e chiarire meglio la pertinenza agli obblighi di condizionalità (fig.4).

Da tutte le precedenti osservazioni e sulla base dell'esperienza maturata sulla manualistica nella precedente programmazione già nelle prime fasi di attuazione del PSR 14-20 la Regione Marche provvederà a elaborare

anche per le misure a superficie dettagliati manuali operativi relativi alle procedure e ai controlli amministrativi (fig. 5).

Measures	Risks in the implementation of the measure (verifiability and controllability)	Mitigating Actions	Overall assessment	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*	*R7*	*R8*	*R9*
Knowledge transfer and information actions	Appalti pubblici	**Appalti pubblici** Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella formazione adeguata dello staff di personale coinvolto e nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole: – affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato – scorretta applicazione dei criteri di selezione – violazione delle regole sulla concorrenza	Verificabile									
Advisory services, farm management and farm relief services	Appalti pubblici	**Appalti pubblici** Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella formazione adeguata dello staff di personale coinvolto e nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole: – affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato – scorretta applicazione dei criteri di selezione – violazione delle regole sulla concorrenza	Verificabile									

Fig.1a § 18.1 azioni di mitigazione per singola misura

Measures	Risks in the implementation of the measure (verifiability and controllability)	Mitigating Actions	Overall assessment	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*	*R7*	*R8*	*R9*
Quality schemes for agricultural products and foodstuffs	--	--	Verificabile									
Investments in physical assets	Procedure di acquisto da parte di privati Ragionevolezza dei costi Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)	**Procedure di acquisto da parte di privati** L'AdG intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori. **Ragionevolezza dei costi** Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, L'AdG avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni. **Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)** Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, L'AdG intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.	Verificabile									

Fig.1b § 18.1 azioni di mitigazione per singola misura

Measures	Risks in the implementation of the measure (verifiability and controllability)	Mitigating Actions	Overall assessment	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*	*R7*	*R8*	*R9*
Restoring agricultural production damaged by natural disasters and catastrophic events	- Procedure di acquisto da parte di privati - Ragionevolezza dei costi - Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)	**Procedure di acquisto da parte di privati** L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori. **Ragionevolezza dei costi** Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni. **Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)** Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.	Verificabile									

Fig.1c § 18.1 azioni di mitigazione per singola misura

Measures	Risks in the implementation of the measure (verifiability and controllability)	Mitigating Actions	Overall assessment	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*	*R7*	*R8*	*R9*
Farm and business development	- Procedure di acquisto da parte di privati - Ragionevolezza dei costi - Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)	**Procedure di acquisto da parte di privati** L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori. **Ragionevolezza dei costi** Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni. **Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)** Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.	Verificabile									

Fig.1d § 18.1 azioni di mitigazione per singola misura

Measures	Risks in the implementation of the measure (verifiability and controllability)	Mitigating Actions	Overall assessment	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*	*R7*	*R8*	*R9*
Basic services and village reveal in rural areas	Appalti pubblici	**Appalti pubblici** Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo, ad esempio predisponendo per i beneficiari una guida su come applicare le norme vigenti sugli appalti pubblici e coinvolgendo le autorità competenti in materia di osservatorio sui contratti pubblici. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole: – affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato – scorretta applicazione dei criteri di selezione – violazione delle regole sulla concorrenza	Verificabile									
Afforestation and creation of woodlands	--	--	Verificabile									

Fig.1e § 18.1 azioni di mitigazione per singola misura

Measures	Risks in the implementation of the measure (verifiability and controllability)	Mitigating Actions	Overall assessment	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*	*R7*	*R8*	*R9*
Establishment of agro-forestry systems	--	--	Verificabile									
Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events	Appalti pubblici	**Appalti pubblici** Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo, ad esempio predisponendo per i beneficiari una guida su come applicare le norme vigenti sugli appalti pubblici e coinvolgendo le autorità competenti in materia di osservatorio sui contratti pubblici. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole: – affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato – scorretta applicazione dei criteri di selezione – violazione delle regole sulla concorrenza	Verificabile									

Fig.1f § 18.1 azioni di mitigazione per singola misura

Measures	Risks in the implementation of the measure (verifiability and controllability)	Mitigating Actions	Overall assessment	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*	*R7*	*R8*	*R9*
Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems	-Appalti pubblici -Procedure di acquisto da parte di privati -Ragionevolezza dei costi -Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)	**Appalti pubblici** Le misure che l'AdG intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo, ad esempio predisponendo per i beneficiari una guida su come applicare le norme vigenti sugli appalti pubblici e coinvolgendo le autorità competenti in materia di osservatorio sui contratti pubblici. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole: -affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato -scorretta applicazione dei criteri di selezione -violazione delle regole sulla concorrenza **Procedure di acquisto da parte di privati** l'AdG intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori. **Ragionevolezza dei costi** Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'AdG avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni. **Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)** Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'AdG intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.	Verificabile									

Fig.1g § 18.1 azioni di mitigazione per singola misura

Measures	Risks in the implementation of the measure (verifiability and controllability)	Mitigating Actions	Overall assessment	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*	*R7*	*R8*	*R9*
Investments in forestry technologies and in processing, in mobilising and in the marketing of forest products	- Procedure di acquisto da parte di privati - Ragionevolezza dei costi - Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)	**Procedure di acquisto da parte di privati** L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori. **Ragionevolezza dei costi** Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni. **Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)** Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.	Verificabile									

Fig.1h § 18.1 azioni di mitigazione per singola misura

Measures	Risks in the implementation of the measure (verifiability and controllability)	Mitigating Actions	Overall assessment	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*	*R7*	*R8*	*R9*
Setting up of producer groups			Verificabile									
Agri-environment -climate	Impegni difficili da verificare o controllare Condizioni di ammissibilità in entrata											
Organic farming	Impegni difficili da verificare o controllare Condizioni di ammissibilità in entrata											
Natura 2000 and WFD payments	Impegni difficili da verificare o controllare Condizioni di ammissibilità in entrata											
Payments of areas facing natural and other specific constraints	Impegni difficili da verificare o controllare Condizioni di ammissibilità in entrata											
Animal welfare	Impegni difficili da verificare o controllare Condizioni di ammissibilità in entrata											
Forest-environmental and climate services and forest conservation	Impegni difficili da verificare o controllare Condizioni di ammissibilità in entrata											
Co-operation	--	--	Verificabile									
Crop, animal, and plant insurance	--	--	Verificabile									
Mutual funds for animal and plant diseases and environmental incidents	--	--	Verificabile									

Fig.1i § 18.1 azioni di mitigazione per singola misura

Measures	Risks in the implementation of the measure (verifiability and controllability)	Mitigating Actions	Overall assessment	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*	*R7*	*R8*	*R9*
Income stabilisation tool	--	--	Verificabile									
LEADER local action groups	-Appalti pubblici -Procedure di acquisto da parte di privati -Ragionevolezza dei costi -Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)	**Appalti pubblici** Le misure che l'AdG intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo, ad esempio predisponendo per i beneficiari una guida su come applicare le norme vigenti sugli appalti pubblici e coinvolgendo le autorità competenti in materia di osservatorio sui contratti pubblici. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole: -affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato -scorretta applicazione dei criteri di selezione -violazione delle regole sulla concorrenza **Procedure di acquisto da parte di privati** l'AdG intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori. **Ragionevolezza dei costi** Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'AdG avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni. **Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)** Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'AdG intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.	Verificabile									

Fig.1l § 18.1 azioni di mitigazione per singola misura

Measures	Risks in the implementation of the measure (verifiability and controllability)	Mitigating Actions	Overall assessment	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*	*R7*	*R8*	*R9*
LEADER co-operation activities	-Appalti pubblici -Procedure di acquisto da parte di privati -Ragionevolezza dei costi -Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)	**Appalti pubblici** Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo, ad esempio predisponendo per i beneficiari una guida su come applicare le norme vigenti sugli appalti pubblici e coinvolgendo le autorità competenti in materia di osservatorio sui contratti pubblici. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole: – affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato – scorretta applicazione dei criteri di selezione – violazione delle regole sulla concorrenza **Procedure di acquisto da parte di privati** L'Autorità di Gestione intende aumentare il livello di qualità e di dettaglio delle informazioni che diffonde tra i beneficiari relativamente alle buone pratiche di acquisizione di beni e servizi da parte di privati. In particolare tali azioni di informazione hanno lo scopo di evidenziare gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare al fine di garantire una selezione trasparente dei fornitori. **Ragionevolezza dei costi** Nel casi in cui non si ricorra ad una delle possibili opzioni di costo semplificato, l'Autorità di Gestione avrà cura di diffondere puntualmente le informazioni relative alle procedure impiegate per la valutazione dei costi, ad esempio il confronto con costi di riferimento, il confronto tra offerte diverse, l'impiego di apposite commissioni. **Sistema dei controlli (amministrativi e in situ)** Considerato che le principali cause di errore per investimenti di privati sono rappresentate dall'errata applicazione delle regole per l'acquisizione di beni e servizi e che spesso ne deriva un sovradimensionamento di costi o la loro non ammissibilità, l'Autorità di Gestione intende potenziare i controlli amministrativi e in situ necessari sin dalla fase della concessione dell'aiuto.	Verificabile									

Fig.1m § 18.1 azioni di mitigazione per singola misura

SWD(2013) 244 F – COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT *on the assessment of root causes of errors in the implementation of rural development policy and corrective actions*

n. 23/2014 Special Report – EUROPEAN COURT OF AUDITORS **-** *Errors in rural development spending: what are the causes, and how are they being addressed?*

Fig.2 § 18.1 documenti per controlli amministrativi e in loco

CODICE INDAGINE	OGGETTO DEL CONTROLLO	SINTESI OSSERVAZIONE
RD2/2013/809/IT	Criteri di selezione	*Quando i **punteggi** sono calcolati sulla base di **dati autodichiarati dal richiedente** è necessario accertare la piena validità di tutti i documenti e certificati*
RD2/2013/809/IT	Ragionevolezza dei costi	*I costi delle **attrezzature** vanno valutati raffrontando **tre preventivi indipendenti**.* *I fascicoli delle domande devono mantenere le tracce dei controlli svolti.* *Deve essere dimostrabile la scelta fatta e le relative motivazioni.* *Le caratteristiche tecniche delle attrezzature devono essere effettivamente raffrontabili.*
RD2/2013/809/IT	Doppio finanziamento (Attribuzione % cofinanziamento Pannelli solari per autoconsumo)	*Nel caso di investimenti in pannelli solari destinati a soddisfare le esigenze energetiche del beneficiario, occorre sempre accertare se questi beneficia anche del **Conto Energia**:* *– beneficia CE → 20%* *– NON beneficia CE → 50%*
RD2/2013/809/IT	Controlli in loco	*I **controlli in loco** hanno l'accuratezza prescritta dal regolamento se prendono in considerazione gli **originali dei documenti** di progetto, dei documenti contabili e finanziari*
RD2/2013/809/IT	Controlli in loco	*I **tempi della visita in azienda** devono essere compatibili con l'accuratezza del controllo in loco (ad esempio se gli investimenti sono realizzati in siti aziendali diverse)*
RD2/2013/809/IT	Controlli in loco	*Deve essere evidente e accertabile la **destinazione d'uso** delle opere*
RD2/2013/809/IT	Verifica delle spese sostenute	*Se il bando prende in considerazione gli **importi versati** al fornitore entro una certa data, per le **spese pagate in diverse rate** entrano nel calcolo solo le rate antecedenti la scadenza*
RD2/2013/809/IT	Ragionevolezza dei costi	*Nel caso di **prodotti ad elevato contenuto tecnologico*** *1. bisogna disporre di **conoscenze di settore** approfondite per poter identificare gli elementi da prendere in considerazione* *2. i **listini** di riferimento diventano in breve tempo obsoleti, poiché la fase di produzione di massa abbassa rapidamente i prezzi* *Nel caso di attrezzature molto particolari, che devono poter essere integrate in linee di produzione esistenti, si restringe il numero dei potenziali fornitori. In tal caso occorre svolgere un lavoro compensatorio di valutazione.*

Fig.3a § 18.1 sintesi degli esiti di rilievo delle indagini_parte 1

COD. INDAGINE	OGGETTO DEL CONTROLLO	SINTESI OSSERVAZIONE
PF 6755	Qualifica dei docenti	*Se il bando prevede lo svolgimento di **corsi di formazione** da parte di docenti in possesso di specifici requisiti:* - *i **requisiti dei docenti** vanno accertati* - *i costi relativi a corsi svolti da docenti in difetto dei requisiti previsti non sono ammissibili*
PF 6755	Ragionevolezza dei costi	*Quando per un **macchinario** viene scelto il **preventivo più costoso**, la tabella comparativa redatta e sottoscritta dal tecnico qualificato deve riportare gli elementi specifici che rendono l'offerta selezionata più completa rispetto alle altre (se necessario per il confronto, anche con menzione alle modalità di consegna praticate dall'impresa fornitrice).* *In assenza di tali elementi, il soggetto che approva l'aiuto deve richiedere al beneficiario le necessarie **motivazioni** a sostegno della scelta.* *Se si eseguono ricerche per provare l'adeguatezza della scelta del beneficiario (ad esempio attraverso documentazione tecnica reperibile su Internet), l'analisi sulle caratteristiche tecniche e sulle prestazioni dei diversi macchinari deve essere documentata e deve giustificare le differenze di prezzo.* *Le offerte, per essere confrontabili, dovrebbero riguardare macchinari con caratteristiche tecniche simili.* *Dato che il raffronto dei tre preventivi ha lo scopo di determinare il fornitore e la spesa ammissibile, l'autorità che ammette l'aiuto deve anche valutare le eventuali successive modifiche di fornitore e di spesa e approvare le modifiche al progetto.*
PF 6321	Conformità dell'operazione con la normativa in materia di appalti pubblici	*La **lista di controllo** utilizzata dall'OP deve includere una verifica dl rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.* *Rif. art. 24.2 Reg. UE n. 65/2011*
PF 6321	Criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici – obbligo di trasparenza e rispetto del principio di pari trattamento degli offerenti	*I **verbali della commissione** valutatrice delle offerte devono specificare per ogni criterio su quale base è stato attribuito il punteggio.* *Nella procedura di appalto la **documentazione di gara** deve fornire spiegazione in marito a quali sono i requisiti da soddisfare affinché l'offerta ottenga il punteggio massimo.* *In assenza di spiegazioni circa l'attribuzione del punteggio, l'autorità aggiudicatrice non è in grado di informare gli offerenti circa le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta (art. 41 direttiva 2004/18/CE).*
PF 6321	Aggiudicazione diretta di appalti di servizi	*L'Autorità di Gestione può concludere **accordi con altri enti pubblici** NON per l'aggiudicazione diretta di contratti di servizi MA* *per istituire una cooperazione con cui adempiere a funzioni di diritto pubblico in comune* *solo se ciò avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.* *Ad esempio, se le attività oggetto del contratto devono essere svolte da consulenti esterni, questi possono essere selezionati solo con un'appropriata gara pubblica*
PF 6321	Verifica status di PMI	*La qualifica di PMI deve essere verificata tenendo conto anche dell'esistenza di eventuali **imprese "collegate" o "associate"** servendosi dei dati desumibili dai conti annuali e dal registro delle imprese. Analogamente occorre verificare se gli eventuali **investitori singoli** detengono azioni anche in altre società.*
PF 6321	Definizione e verifica dei criteri di selezione	*L'autorità competente deve fornire orientamenti scritti su come vanno formulati nel dettaglio i giudizi sui criteri di valutazione stabiliti nel PSR.*

Fig.3b § 18.1 sintesi degli esiti di rilievo delle indagini_parte 2

Ambito Errore	Non Conformità	Azione Correttiva
Errore commesso dall'Amm.ne	Impegni di difficile applicazione e/o verifica	Revisione del sistema degli impegni e della normativa regionale sulle riduzioni ed esclusioni, tenendo conto di principi di applicabilità e controllabilità degli impegni, di misurabilità delle violazioni, di gradualità delle sanzioni. Nel PSR 2014-2020 eliminazione/riduzione degli impegni di difficile controllo e eventuale adeguamento del sistema di controllo. Semplificazione delle misure previste attuata anche tramite la verifica di controllabilità congiunta tra AGEA e AdG
Errore commesso dall'Amm.ne	Insufficiente attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco	Organizzazione di incontri di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli, confronto con i responsabili di misura e riunione di avvio dei controlli in loco con i responsabili di Agea - l'AdG i Funzionari regionali e i Responsabili tecnici dei CAA. Effetti attesi: miglioramento dell'attività di controllo
Errore commesso dall'Amm.ne	La tempistica di esecuzione del controllo non è sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni impegni	Azione correttiva: mappatura delle diverse tipologie di impegni specifici identificando il periodo ottimale di esecuzione dei controlli. Per specifiche azioni si stanno valutando le possibilità di affidare controlli speditivi per gli impegni legati alla realizzazione e mantenimento ad esempio dei margini erbosi, da parte di Enti promotori degli accordi, qualora si tratti di organismi pubblici. In tal caso tali controlli avverranno secondo un piano di controlli concordato con OP Agea e AdG all'atto dell'approvazione dell'accordo agroambientale e previa sottoscrizione di un accordo ai sensi della lettera C), Allegato I del Regolamento Delegato n. 907/2014. Effetti attesi/Note: Miglioramento qualitativo del controllo.
Errore commesso dall'Amm.ne	Il sistema di riduzioni in caso di inadempimento degli impegni agroambientali non era proporzionato;	Periodico aggiornamento della normativa in materia di riduzioni e esclusioni. L'Adg svolge una continua attività di monitoraggio ed adeguamento delle disposizioni regionali , sia in riferimento alle basi normative nazionali, sia in relazione alle reali esigenze attuative dei Responsabili di Misura. Ogni qualvolta emergono criticità nell'attuazione della norma in materia di esclusioni e riduzioni, l'AdG, dopo aver consultato i Responsabili di misura e i funzionari competenti, qualora sia necessario, apporta le necessari modifiche al testo attuativo. Inoltre, nel caso in cui vengano modificate le normative nazionali, analogamente, l'AdG provvedere al recepimento delle stesse. Nel PSR 2014-2020 saranno identificati livelli di gravità, entità e durata di ciascuna inadempienza e le conseguenti riduzioni e esclusioni (ulteriore affinamento)
Errore commesso dal beneficiario	Inosservanza degli impegni di condizionalità (Misure 211-212-214 e 215)	Intensificazione delle attività di informazione. Azione preventiva: attività informative rivolte ai beneficiari e attività formative rivolte ai CAA e professionisti. Effetti attesi: Riduzione degli errori per maggiore informazione degli agricoltori sugli obblighi di condizionalità da rispettare.

Fig.4a § 18.1 azioni correttive

Ambito Errore	Non Conformità	Azione Correttiva
Errore commesso dall'Amm.ne	CONDIZIONALITA' REQUISITI MINIMI SULL'USO DEI FERTILIZZANTI – Per il calcolo del volume delle vasche di stoccaggio, l'Amministrazione fa riferimento ai dati regionali di produzione dei reflui mentre il controllo AGEA determina il dimensionamento sulla base dei parametri del DM 7/4/2006.	Azione correttiva: confronto con AGEA sulla correttezza dell'algoritmo che calcola la produzione di reflui aziendali, in relazione alla capacità di stoccaggio delle strutture aziendali preposte e alle norme di condizionalità regionali
Errore commesso dal beneficiario	CONDIZIONALITA' – Tasso di errore legato alla inosservanza degli impegni sulla misure 214 azione a1 e a2 e b del PSR legati anche agli impegni previsti nell'ambito della condizionalità (Atti A4, B9 e B11) ATTO B9 – Assenza di un sito per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari o presenza di un sito non a norma ATTO B9 – Mancata conformità e aggiornamento del Registro dei trattamenti fitosanitari ATTO B9 – Uso di prodotti non ammessi, non commerciabili e revocati	Informazione ai beneficiari interessati, in fase di domanda di aiuto, circa il vincolo specifico; Riunione con Enti fornitori di assistenza tecnica per sensibilizzare sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei registri e documenti aziendali
Errore commesso dal beneficiario	Sovra-dichiarazione delle superfici e delle UBA che trova difficoltà applicative nel caso di utilizzo di superfici ad uso collettivo (es. pascoli comunanze agrarie)	Verifica della totalità delle superfici dichiarate per le particelle ad uso collettivo e corretta gestione dei "superi" in fase di controllo e risoluzione delle anomalie
Errore commesso dal beneficiario	I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte. Problematica legata al rispetto e verifica dell'obbligo di assoggettare l'intera superficie aziendale alle norme dell'agricoltura biologica	Azione preventiva: attività formative e informative sui vincoli specifici (periodiche giornate formative e seminariali rivolte agli operatori del settore – CAA, professionisti, aziende) Miglioramento degli strumenti informatici Collegamento con la notifica bio ed utilizzo del SIB (Sistema Informativo Biologico)
Errore commesso dal beneficiario	Errori dovuti all'assenza di analisi dei terreni (misura 214 B PSR)	Azione preventiva: attività informative sui vincoli specifici

Fig.4b § 18.1 azioni correttive

Ambito Errore	Non Conformità	Azione Correttiva
Errore commesso dal beneficiario	Controlli sull'ammissibilità dei beneficiari – controlli sul carico bestiame	Aggiornamento dei sistemi informatici di raccolta delle domande a superficie (211 e 214) al fine di consentire al richiedente di avere la percezione delle situazioni di possibile sforamento dei valori del carico bestiame introducendo una segnalazione che, sulla base del bestiame presente nelle banche dati per ciascun richiedente, calcola il carico annuo di bestiame. Ciò al fine di dare al richiedente al momento della domanda la consapevolezza della propria situazione circa il rispetto dell'impegno del carico massimo di bestiame. Il sistema verifica il carico di bestiame nella successiva fase di istruttoria sulla base delle informazioni contenute nella banca dati degli animali.
Errore commesso dall'Amm.ne	Non completezza dei controlli amministrativi – il rispetto delle norme relative alla rotazione colturale è controllato solo a campione in fase di controllo in loco e non mediante verifica informatizzata al 100%	Lo sviluppo di un controllo informatizzato è attualmente in fase di analisi. Si conta di poter sviluppare solo un controllo di alcuni elementi comuni delle regole relative alla successione colturale e solo sulle particelle che presentano un solo utilizzo colturale.
Errore commesso dall'Amm.ne	Carenza di informazioni sui controlli pregressi	Istituzione del RUC (registro unico dei controlli)
Errore commesso dal beneficiario	Difformità del numero dei capi soggetti ad impegno	Utilizzo delle banche dati (anagrafe), marche auricolari e registri anagrafici/libri genealogici
Errore commesso dal beneficiario	I beneficiari dichiarano superfici inesatte, spesso basandosi su documenti senza riscontro sul terreno	Nel PSR 14-20 controlli con utilizzo del SIGC e del telerilevamento e controlli in campo
Errore commesso dal beneficiario	Mancato rispetto degli impegni previsti dall'operazione	Nel PSR 14-20 Produzione di documentazione presente in fascicolo aziendale e controlli in campo
Errore commesso dal beneficiario	Alcuni errori sono generati da immissioni dati errate già nella fase di compilazione delle domande	Nel PSR 14-20 Sistema informativo in grado di guidare la compilazione delle istanze e recuperare tutte le informazioni già presenti sul sistema nel fascicolo aziendale, comprese le superfici.
Errore commesso dal beneficiario	Mancato rispetto del REQUISITO MINIMO SULL'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI – Infrazioni nella gestione delle attrezzature per l'irrorazione	Organizzati incontri con Organizzazioni Professionali e Ordine dottori agronomi e forestali Servizi di consulenza aziendale ancora più mirati
Errore commesso dal beneficiario	Errori dovuti all'assenza di analisi dei terreni (mis. 214 b)	Nel PSR 14/20 sarà introdotto il controllo amministrativo sul 100% delle domande relativamente alla presenza del documento attestante l'esecuzione dell'analisi dei terreni.
Errore commesso dall'Amm.ne	Possibile duplicazione del sostegno (greening e premi accoppiati)	Nel PSR 14-20 sia per gli obblighi di greening sia per la demarcazione con altre politiche di sostegno sono previste verifiche incrociate con la banca dati dell'OP o altre agenzie;per le colture oggetto di premio accoppiato, il PSR prevede operazioni diverse

Fig.4c § 18.1 azioni correttive

La costituzione del RUC (Registro Unico dei Controlli) contenitore unico di tutti i controlli svolti dalla pubblica amministrazione e delle loro risultanze, consentirà agli istruttori di verificare le attività di controllo svolte da diversi soggetti con finalità analoghe e concorre ad accrescere la base informativa regionale, ottimizzando le risorse e mirando meglio i controlli amministrativi ed in loco.

In attuazione dell'art. 62 del Reg. 1305/2013 la valutazione effettuata con il VCM ha determinato la decisione circa l'eliminazione degli impegni di più difficile verificabilità e controllabilità.

Saranno inoltre intraprese idonee Azioni di informazione ai beneficiari sia sugli impegni di carattere specifico previste dalla schede di Misura sia relativamente agli obblighi di condizionalità e agli obblighi di base line. L'AdG tiene conto inoltre del periodico aggiornamento del Piano d'azione nazionale per la riduzione del tasso d'errore coordinato dal MIPAAF, curandone anche la redazione per la parte di competenza, e collabora con AGEA OP all'implementazione del sistema "VCM", per la pubblicazione del bando nel caso delle misure "SIGC" (aiuti a superficie e a capo) e prima del pagamento dell'aiuto nel caso delle misure "NON SIGC".

Fig.5 § 18.1 indicazioni per la semplificazione

Regione Marche – Giunta Regionale
AOO: Registro Unico della Giunta Regionale
0428410 | 16/06/2015
R_MARCHE | GRM | AEA | A
300.50.10/2013/CSI/220

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
AI FINI DELLA VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE
(Articolo 62 Reg (UE) 1305/2013)

Con riferimento alle misure attivate dal presente Programma, L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Da tale valutazione ex-ante le sopradette misure risultano verificabili e controllabili. Nel corso delle fasi della gestione sarà curata una valutazione in itinere degli esiti operativi del metodo applicato.

Gli elementi di dettaglio relativi alle Misure, quali la modalità di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, le procedure di gestione e controllo e ogni altro elemento avente potenziali effetti sul rispetto degli impegni, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative dell'AdG, pubblicati sui Bollettini Ufficiali della Regione Marche e sui siti di rilievo istituzionale per la Regione, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

per

L'Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020

Avv. Cristina Martellini

per

L'Organismo Pagatore AGEA

Dott. Federico Steidl

Fig.6 § 18.1 Dichiarazione congiunta ADG - OP

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

La Regione Marche si avvale di CREA ex CRA-INEA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) per la valutazione indipendente dell'adeguatezza e dell'esattezza della metodologia utilizzata e dei calcoli eseguiti per la definizione dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno al fine della determinazione dei premi definiti nelle misure relative al presente programma di sviluppo rurale 2014-2020.

A tal fine si allega al presente programma (Fig 1a - 1b - 2 - 3 - 4 - 5) specifiche dichiarazioni fornite dal CREA (ex CRA-INEA), organismo funzionalmente indipendente ai sensi dell'Art.62(2) del Reg.(UE) n. 1305/2013, in possesso della necessaria perizia in quanto soggetto di qualificata e riconosciuta esperienza e competenza nel settore degli studi e della ricerca economica in ambito agricolo.

Le dichiarazioni in figura 2, 3, 4 e 5 si riferiscono a degli aggiornamenti intercorsi resisi necessari in corso di implementazione del programma.

Al programma è allegata anche la metodologia di calcolo dei premi aggiornata (nella sezione "documenti" in coda al testo del PSR Marche 2014-2020).

Regione Marche – Giunta Regionale
AOO: Registro Unico della Giunta Regionale
0426343 | 16/06/2015
R_MARCHE | GRM | AEA | A
60/2015/AEA/122

PIO RAM
BISOGNI
SPEZIATI

CRA
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INEA (CRAI)
SEDE DI ROMA

CRA
Registro Ufficiale
Prot. N. 0036592 del 12/06/2015

Dott.ssa Cristina Martellini
Servizio Ambiente e Agricoltura
Regione Marche
via Tiziano, 44
60125 Ancona
regione.marche.agricoltura@emarche.it

e p.c. Dott.ssa Sabrina Speciale

fax 071 8063049

Oggetto: Certificazione attestante l'esattezza della metodologia e del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure del PSR 2014-2020 (articolo 62, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013)

In riferimento all'incarico affidato all'INEA dalla Regione Marche per la certificazione dei premi e delle indennità previste dalle misure del Programma di Sviluppo Rurale delle Marche 2014-2020 (Deliberazione del Commissario straordinario n.91 del 23/12/2014), si attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi riportati nel documento "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno - PSR 2014-2020 della Regione Marche". L'analisi ha riguardato le seguenti misure di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013: investimenti non produttivi (art. 17 - sottomisura 4.4), forestazione e imboschimento (art. 22 - sottomisura 8.1), allestimento di sistemi agroforestali (art. 23 - sottomisura 8.2), pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 - sottomisura 10.1), agricoltura biologica (art. 29 - sottomisure 11.1 e 11.2), indennità Natura 2000 (art. 30 - sottomisura 12.1 e 12.2), indennità compensativa per le zone montane (art. 31 - sottomisura 13.1), benessere degli animali (art. 33 - misura 14) e servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (art. 34 - sottomisura 15.1).

Inoltre si attesta che le modalità di calcolo e di attuazione delle misure escludono il pericolo del doppio finanziamento con i premi del Primo pilastro.

In seguito alla valutazione degli elementi e delle elaborazioni documentate dal Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche, trasmessi via PEC il 29/05/2015 (protocollo n. 0383122) e, a seguito di modifiche emerse in fase di negoziato con la Commissione europea, il 10/06/2015

Fig.1a §18.2 Dichiarazione organismo indipendente misure 4.4 – 8.1 – 8.2 – 10.1 – 11.1 – 11.2 – 12.1 – 12.2 – 13.1 – 14 – 15.1

CRA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA

(protocollo n. 0412128) si ritiene che le analisi sviluppate siano adeguate e coerenti con le linee guida indicate dalla normativa europea e dai documenti nazionali.

Si allega breve relazione delle analisi svolte e delle valutazioni effettuate sulla documentazione trasmessa dalla Regione Marche.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dr.ssa Laura Poletti

Fig.1b §18.2 Dichiarazione organismo indipendente misure 4.4 – 8.1 – 8.2 – 10.1 – 11.1 – 11.2 – 12.1 – 12.2 – 13.1 – 14 – 15.1

crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

CREA
Registro Ufficiale
Prot N. 0059821 del 16/12/2016

REGIONE MARCHE
Servizio Ambiente e Agricoltura
Dr. Lorenzo Bisogni
Via Tiziano 44
60125 - Ancona

Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Marche. Misure 10.1, 11 e 12. Dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli ai sensi dell'art. 62.2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Con riferimento alle modifiche proposte dalla Regione Marche alla misura 10.1 - Azioni di Produzione Integrata, alla misura 11- Agricoltura biologica e alla misura 12 - Indennità Natura 2000, il CREA – PB ha analizzato il documento relativo al calcolo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno trasmesso dalla Regione Marche in una prima versione con nota del 2/12/2016 (prot. n. 856542) e in versione aggiornata con nota del 13/12/2016 (prot. n. 876724).

Le trasmetto una breve nota che riassume l'analisi che i ricercatori e tecnologi del CREA – PB, da me incaricati, hanno effettuato per verificare la correttezza della metodologia applicata per il calcolo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno. Come si evince dopo attenta valutazione la metodologia può essere considerata corretta e verificabile e i calcoli effettuati sono esatti e adeguati rispetto agli impegni previsti ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Riccardo Aleandri
Direttore

SEDE LEGALE
Via Po, 14 - 00198 Roma

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA
Via Po, 14 - 00198 Roma
T +39 06 478561 ∫
@ crea.pb@crea.gov.it ∫ **W** www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 ∫ **P.I.** 08183101008

Fig. 2 §18.2 Dichiarazione organismo indipendente misure 10.1 – 12 – 13

crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

SEDE LEGALE
Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy)
T +39 06 47836.1
C.F. 97231970589 ∫ **P.I.** 08183101008

CREA
Registro Ufficiale
N: 0026804 del 30/05/2018

Spett.le Regione Marche
Servizio Politiche Agroalimentari
c.a. Dr. Lorenzo Bisogni
Via Tiziano, 44
60125 - Ancona

Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Marche. Misura 8.1. Dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli ai sensi dell'art. 62.2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Con riferimento alle modifiche proposte dalla Regione Marche alla misura 8.1 - Imboschimento di terreni agricoli, il CREA–PB ha analizzato il documento relativo al calcolo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno trasmesso dalla Regione Marche trasmesso in data 23/05/2018 (prot. n. 566773 del 23/05/2018).

Le allego una breve nota che riassume l'analisi che i ricercatori e tecnologi del CREA–PB da me incaricati, hanno effettuato per verificare la correttezza della metodologia applicata. Come si evince, dopo attenta valutazione, la metodologia può essere considerata corretta e verificabile, i calcoli sono esatti e adeguati rispetto agli impegni previsi ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Roberto Henke

Regione Marche – Giunta Regionale
AOO: Registro Unico della Giunta Regionale
0612729 | 01/06/2018
R_MARCHE | GRM | AEA | A
300.30.30/2016/AEA/3003060

CREA - Centro di ricerca Politiche e Bio-economia
CREA - Research Centre for Agricultural Policies and Bioeconomy

Via Po, 14 - 00198 Roma *Sede amministrativa*
c/o Centro Direzionale Isola E/5, sc. C, P.1, int. 5 - V.le della Costituzione - 80143 Napoli
c/o Regione Abruzzo, "MOF"- C.da Bucceri - 65012 Cepagatti (PE)
c/o Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali – dsa3 – Unità di Ricerca Economia Applicata - Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia

@ pb@crea.gov.it ∫ pb@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 06 47856.1
T +39 081 6063110
T +39 085 6922833
T +39 075 34051

Fig.3 §18.2 Dichiarazione organismo indipendente misura 8.1

CREA - REGISTRO UFFICIALE N. 0027447 del 16/04/2020 - U

crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

SEDE LEGALE
Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy)
T +39 06 47836.1
C.F. 97231970589 ∫ **P.I.** 08183101008

0406187|16/04/2020|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.30.10/2016/AEA/109

Regione Marche
Servizio Ambiente e Agricoltura
Dr. Lorenzo Bisogni
Via Tiziano 44
60125 Ancona
regione.marche.agricoltura@emarche.it

Oggetto: **PSR 2014-2020 della Regione Marche. Modifica alle sottomisure 11.1 e 11.2. Dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli ai senti dell'art. 62.2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.**

Con riferimento alle modifiche proposte dalla Regione Marche alla Sottomisura 11.1 e Sottomisura 11.2, il CREA –PB ha analizzato il documento relativo al calcolo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno trasmesso dalla Regione Marche in data 08/04/2020 (prot. n. 378221 del 07/04/2020).

Le trasmetto una breve nota che riassume l'analisi che i ricercatori e tecnologi del CREA – PB, da me incaricati, hanno effettuato per verificare la correttezza della metodologia applicata. Come si evince dopo attenta valutazione la metodologia può essere considerata corretta e verificabile, i calcoli sono esatti e adeguati rispetto agli impegni previsti ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Il Direttore
Roberto Henke

CREA - Centro di ricerca Politiche e Bio-economia
CREA - Research Centre for Agricultural Policies and Bioeconomy

Via Po, 14 - 00198 Roma *Sede amministrativa*
c/o Centro Direzionale Isola E/5, sc. C, P.1, int. 5 - V.le della Costituzione - 80143 Napoli
c/o Regione Abruzzo, "MOF"- C.da Bucceri - 65012 Cepagatti (PE)
c/o Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali – dsa3 – Unità di Ricerca Economia Applicata - Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia

@ pb@crea.gov.it ∫ pb@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 06 47856.1
T +39 081 6063110
T +39 085 6922833
T +39 075 34051

Fig. 4 §18.2 Dichiarazione organismo indipendente sottomisure 11.1 e 11.2

SEGNATURA: 0290815|10/03/2022|R_MARCHE|GRM|ASR|A|60/2015/AEA/122
CREA | REGISTRO UFFICIALE | U.0021115 del 10/03/2022 - U

SEDE LEGALE
Via della Navicella, 2-4
00184 Roma (Italy)
T +39 06 47836.1
C.F. 97231970589 ∫ **P.I.** 08183101008

Dr. Lorenzo Bisogni
Regione Marche
Servizio Ambiente e Agricoltura

regione.marche.agricoltura@emarche.it

Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Marche. Modifica alle sottomisure misure 11.1 e 11.2. Dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli ai senti dell'art. 62.2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Con riferimento alle modifiche proposte dalla Regione Marche alla Sottomisura 11.1 e Sottomisura 11.2., il CREA –PB ha analizzato il documento relativo al calcolo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno trasmesso dalla Regione Marche trasmesso in data 03/03/2022 (prot. n. 0260522).

Si trasmette una breve relazione tecnica che riassume l'analisi che i ricercatori e tecnologi del CREA – PB, da me incaricati, hanno effettuato per verificare la correttezza della metodologia applicata. Tale attività è stata realizzata nell'ambito della Rete Rurale Nazionale, scheda 27.1 Postazioni Regionali della Rete.

Come si evince, dopo attenta valutazione la metodologia può essere considerata corretta e verificabile, i calcoli sono esatti e adeguati rispetto agli impegni previsti ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Alessandra Pesce

CREA - Centro di ricerca Politiche e Bio-economia
CREA - Research Centre for Agricultural Policies and Bioeconomy

Sede Amministrativa - Via Barberini, 36 - 00187 Roma
Sede di Roma – Via Ardeatina, 546 - 00178 Roma
Sede di Roma – Via C.G. Bertero, 22 – 00156 Roma

@ pb@crea.gov.it ∫ pb@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 06 47856.1

Fig. 5 §18.2 Dichiarazione organismo indipendente sottomisure 11.1 e 11.2

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

La Regione Marche ritiene necessario applicare le norme comunitarie di transizione previste dal reg.to di esecuzione (UE) n. 335/2013, dal reg.to (UE) n. 1310/2013 e dal reg.to (UE)807/2014, per alcune misure della programmazione 2007-2013, per le quali una parte degli impegni assunti nel precedente periodo di programmazione 2007-2013 potranno essere pagati con fondi della programmazione 2014-2020. Nel corso del 2014 la Regione Marche, a seguito dell'approvazione delle disposizioni attuative da parte della Giunta regionale ha fatto ricorso alle possibilità previste dal **regolamento 1310/2013** art. 1 sia per le misure a premio/indennità (**mis 211, 212, 214**), che per le misure strutturali (**misura 111**- Attività informative per imprend. agricoli e forestali, **mis 121**- Ammodernamento delle aziende agricole, **mis 125** - Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, **mis 126** - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione misure di prevenzione) continuando ad assumere impegni giuridici nei confronti dei beneficiari anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie, in termini di impegni, del periodo di programmazione 2007-2013, così come risultava dal piano finanziario allora vigente. Gli impegni assunti nel 2014 sono conformi al Regolamento (CE) 1698/2005; per le misure pluriennali questo significa anche che gli impegni sono stati assunti per un periodo minimo di 5 anni.

Nel corso dello stesso anno e anche nei primi mesi del 2015 la Regione Marche, sempre a seguito dell'approvazione delle disposizioni attuative da parte della Giunta regionale, ha anche provveduto ad assumere impegni ai sensi del reg.to **335/2013 e del reg.to 807/2014** per quelle misure in cui, anche a seguito dell'approvazione da parte della Commissione UE della modifica del piano finanziario PSR 2007-2013 (novembre 2014) risultava essere ancora presente una dotazione finanziaria residua, utilizzando talvolta anche la possibilità di effettuare una forma di *overbooking tecnico*, in base ad una stima del "tasso di fallimento" dei progetti sulla base dell'esperienza storica maturata.

Le misure in cui è stata utilizzata tale forma di ***overbooking tecnico*** sono la **mis 111**- Attività informative per imprenditori agricoli e forestali, la **mis 121**- Ammodernamento delle aziende agricole, la **mis 123** - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, la **mis 227** - Sostegno agli investimenti non produttivi forestali, la **mis 321** - Avviamento dei servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale e la **mis 413** - Strategie di sviluppo locale: qualità della vita e diversificazione.

Da un'attenta analisi degli impegni assunti e in corso di assunzione si prevede una importante quota % sia di rinunce, che di decadenze/riduzioni, con una conseguente contrazione degli impegni assunti, acuita dalle difficili condizioni economiche e di accesso al credito da parte delle aziende beneficiarie e determinata anche dalle difficoltà incontrate anche dai beneficiari pubblici.

Tali economie che si registreranno nel corso del 2015 dovrebbero in gran parte controbilanciare sia gli impegni assunti ai sensi del reg.to 1310/2013, che ai sensi del reg.to 335/2013 e 807/2014, riducendo di fatto gli impegni che andranno a gravare sulla programmazione 2014-2020.

Si prevede inoltre che, per le **misure 112** - Insediamento giovani agricoltori, **114** - Utilizzo servizi di consulenza, **124** - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, mis **125** - Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, **132** - Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare, **133** - Attività di informazione e promozione prodotti di qualità, **213** - Indennità Natura 2000 ed indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE, **215 -** Pagamenti per

il benessere degli animali, **216** - Sostegno investimenti non produttivi, **226** - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi, **311** - Diversificazione in attività non agricole, **313** - Incentivazione di attività turistiche, **323** - Tutela e riqualificazione del territorio rurale, **421** - Cooperazione interterritoriale e transazionale e **511** – Assistenza tecnica, per le quali sono stati assunti impegni interamente a valere sulle risorse della fase di programmazione 2007/2013, si prevede che, per motivazioni di natura tecnica e/o amministrativa, possa verificarsi la necessità di effettuare pagamenti oltre il 31/12/2015.

Gli importi dei pagamenti indicativi in termini di quota FEASR che complessivamente si stima potranno essere a carico del PSR 2014-2020, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1310/2013 e/o dell'articolo 16 del regolamento (UE) 807/2014 sono riportati nell paragrafo 19.2 .A livello generale, per tutte le misure sopra indicate, si precisa che tutte le domande che transiteranno al periodo di programmazione 2014-2020 saranno identificate e tracciate mediante sistemi di gestione e controllo in relazione alla domanda di sostegno e al bando di origine e verranno rendicontate con la quota FEASR prevista nella programmazione 2014-2020, utilizzando quindi i nuovi tassi di cofinanziamento FEASR.

Nella tab.1 sotto riportata viene indicata per ciascuna misura della programmazione 2014-2020 la correlazione e la coerenza con le misure della programmazione 2007-2013 e precedenti per le quali sono stati assunti impegni nel corso del 2014 e dei primi mesi del 2015, come sopra già indicato e per i quali si stima che i pagamenti non potranno essere completati entro il 31/12/2015. Viene inoltre riportata la previsione indicativa delle annualità di conclusione dei pagamenti di ciascuna misura in transizione e l'ammontare indicativo in termini di contributo FEASR dei pagamenti che si stima graveranno sulle risorse 2014-2020. Le misure 10 e 11, oltre ad essere sintetizzate in tabella, come tutte le altre, sono anche dettagliate di seguito per gli aspetti particolari che le contraddistinguono.

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Nell'ambito della Misura 10 sono stati inseriti gli impegni assunti come sopra già indicato e per i quali si stima che i pagamenti potranno non essere completati entro il 31/12/2015, trattandosi di annualità che superano tale data. Le misure delle precedenti programmazioni interessate sono:

- Misura 214 (fatta eccezione per la misura 214.b) del reg.to 1698/2005 per la programmazione 2007-2013. Gli impegni assunti ai sensi dell'art. 39 del reg.to (CE) 1698/2005 e che hanno una durata che va oltre il 2014, sono adeguati, ove necessario, a partire dal 2015 alle condizioni ex ante e ai nuovi impegni secondo le clausole di cui all'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 e dell'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013.

- Impegni assunti nel periodo anteriore al 2000 ai sensi del Reg. CE 2078/92. Per la durata ventennale degli impegni per alcune domande residuano ancora delle annualità di impegno, per lo svolgimento delle quali non è però richiesto l'adeguamento agli impegni di operazioni della nuova misura.

Misura 11 – Agricoltura biologica

Nell'ambito della Misura 11 sono stati inseriti gli impegni assunti come sopra già indicato e per i quali si stima che i pagamenti potranno non essere completati entro il 31/12/2015, trattandosi di annualità che superano tale data. Le misure delle precedenti programmazioni interessate sono:

- Misura 214.b del reg.to 1698/2005 per la programmazione 2007-2013. Gli impegni assunti ai sensi dell'art. 39 del reg.to (CE) 1698/2005 e che hanno una durata che va oltre il 2014, sono adeguati, ove necessario, a partire dal 2015 ai nuovi impegni secondo le clausole di cui all'art. 46 del reg.

(CE) 1974/2006 e dell'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013.

- Impegni assunti nel periodo anteriore al 2000 ai sensi del Reg. CE 2078/92. Per la durata ventennale degli impegni per alcune domande residuano ancora delle annualità di impegno, per lo svolgimento delle quali non è però richiesto l'adeguamento alle condizioni ex ante o agli impegni di operazioni della nuova misura.

Misure 2014-2020 correlate		**Misure programmazione 2007-2013 - e precedenti**	**Anno previsto per gli ultimi pagamenti**	**Pagamenti indicativi FEASR che graveranno sulle misure 2014-2020**
M01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	Reg. CE 1698/2005 – MIS 111	2019	230.847
M02	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	Reg. CE 1698/2005 – MIS 114	2019	1.626
M03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	Reg. CE 1698/2005 – MIS 132	2019	733.040
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 133	2019	
M04	Investimenti in immobilizzazioni materiali	Reg. CE 1698/2005 – MIS 121	2019	2.156.000
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 123.a	2019	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 216	2019	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 125	2019	
M05	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	Reg. CE 1698/2005 – MIS 126	2019	25.986
M06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Reg. CE 1698/2005 – MIS 112	2019	215.600
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 311	2019	
M07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone	Reg. CE 1698/2005 – MIS 313 – Interventi PIT	2019	474.320

	rurali	Reg. CE 1698/2005 – MIS 321 – Interventi PIT	2019	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 321 – Interventi Banda Larga	2019	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 323 – Interventi PIT	2019	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 323 – Interventi Piani Gestione Natura 2000	2019	
M08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	Reg. CE 1698/2005 – MIS 123.b	2019	2.242.705
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 221	2023	
		Reg. CE 2080/92 e Reg. 1609	2020	
		Reg. CE 1257/99 – mis H	2019	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 226	2019	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 227	2019	
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	Reg. CE 1698/2005 – MIS 214 altre sottomis. diverse da sottomis. b	2020	204.637
		Reg. CE 2078/92 – Mis 214	2019	
M11	Agricoltura biologica	Reg. CE 1698/2005 – MIS 214.b	2020	3.880.800
M12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua	Reg. CE 1698/2005 – MIS 213	2019	37.000
M13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	Reg. CE 1698/2005 – MIS 211	2019	539.000
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 212	2019	
		Reg. CE 1257/99 – mis E	2019	
M14	Benessere degli animali	Reg. CE 1698/2005 – MIS 215	2019	6.468

M16	Cooperazione	Reg. CE 1698/2005 – MIS 124	2019	133.340
M19	Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)	Reg. CE 1698/2005 – MIS 413	2019	1.875.720
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 421	2019	
M20	Assistenza Tecnica	Reg. CE 1698/2005 – MIS 511	2019	323.400

Tab. 1

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	230.847,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	1.626,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	733.040,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	2.156.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	25.986,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	215.600,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	474.320,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	2.242.705,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	204.637,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	3.880.800,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	37.000,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	539.000,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	6.468,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	0,00

M16 - Cooperazione (art. 35)	133.340,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	1.875.720,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	323.400,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
Total	13.080.489,00

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

Nome del sottoprogramma tematico

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
13_Metodologia calcolo costi standard personale dipendente e titolare delle imprese agricole per sottomisure 16.1-16.2-16.9	18 Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità... - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	4155197326	13_Metodologia calcolo costi standard personale dipendente e titolare delle imprese agricole per sottomisure 16.1-16.2-16.9	04-02-2025	n006crp8
05_Allegato analisi di contesto	4 SWOT e identificazione dei bisogni - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	1328636911	05_Allegato analisi di contesto	04-02-2025	n006crp8
01_Rapporto di valutazione ex ante	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	1911921532	01_Rapporto di valutazione ex ante	04-02-2025	n006crp8
02_Rapporto ambientale	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	2492697807	02_Rapporto ambientale	04-02-2025	n006crp8
03_Dichiarazione sintesi VAS	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	1181821690	03_Dichiarazione sintesi VAS	04-02-2025	n006crp8
06_Indicatori di contesto di programma	4 SWOT e identificazione dei bisogni - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	673735949	06_Indicatori di contesto di programma	04-02-2025	n006crp8
07_Elenco comuni soggetti a vincoli naturali	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	2507202772	07_Elenco comuni soggetti a vincoli naturali	04-02-2025	n006crp8
09_Metodologia di calcolo dei premi del PSR Marche 2014-2022	18 Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità... - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	2819870267	09_Metodologia di calcolo dei premi del PSR Marche 2014-2022	04-02-2025	n006crp8

10_Metodologia di calcolo dei costi connessi alle attività di formazione	18 Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità... - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	1696691988	10_Metodologia di calcolo dei costi connessi alle attività di formazione	04-02-2025	n006crp8
11_Metodologia di calcolo dei costi standard e dei costi indiretti connessi alle attività di formazione	18 Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità... - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	1157943610	11_Metodologia di calcolo dei costi standard e dei costi indiretti connessi alle attività di formazione	04-02-2025	n006crp8
12_Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 del PSR	18 Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità... - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	649519852	12_Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 del PSR	04-02-2025	n006crp8
14_Metodologia calcolo costi standard personale dipendente di Università e di enti pubblici di ricerca per sottomisure 16.1-16.2-16.9	18 Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità... - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	903903260	14_Metodologia calcolo costi standard personale dipendente di Università e di enti pubblici di ricerca per sottomisure 16.1-16.2-16.9 14_Metodologia calcolo costi standard personale dipendente di Università e di enti pubblici di ricerca per sottomisure 16.1-16.2-16.9 14_Metodologia calcolo costi standard	04-02-2025	n006crp8

						personale dipendente di Università e di enti pubblici di ricerca per sottomisure 16.1-16.2-16.9		
15_Template Regione Marche zone soggette a vincoli naturali	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	3798756973	15_Template Regione Marche zone soggette a vincoli naturali	04-02-2025	n006crp8
16_Metodologia di calcolo UCS sottomisura 1.2.A - PSR Marche 2014-2020	18 Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità... - allegato	27-01-2025		Ares(2025)845793	2633253478	16_Metodologia di calcolo UCS sottomisura 1.2.A - PSR Marche 2014-2020	04-02-2025	n006crp8